GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1911

parte II

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1911

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(681) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — **1911** — 5 luglio

1911 GIUGNO 30. — N. **322.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli od in lettere delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 . . . . . *Pag.* 1025

CIRCOLARE N. **322**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ripartizione in articoli od in lettere delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.** — (Segretariato generale). — 30 giugno 1911.

Per agevolare l'applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 511, riguardante l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e del relativo regolamento, si porta a conoscenza degli uffici amministrativi, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli od in lettere delle somme stanziate nel bilancio 1911-12, approvato con legge 22 giugno 1911, n. 562.

In tale ripartizione si è anche tenuto conto degli spostamenti da capitolo a capitolo derivanti dalle leggi 9 aprile 1911, n. 306, concernente la riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli e di quella relativa ai provvedimenti pei personali della giustizia militare, dell'istituto geografico, dei farmacisti militari e dei professori e maestri civili degli istituti e scuole militari.

Con altra circolare verrà pubblicato il decreto d'approvazione della ripartizione in parola e le eventuali modificazioni che ad essa si dovessero apportare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive.	
	—	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
	Stipendio al personale del Ministero . . .	2,147,900. »
	Differenza fra gli stipendi e assegni diversi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	44,100. »
		2,192,000. »
	Si deduce:	
	per temporanee vacanze nei gradi . . .	25,000. »
		2,167,000. »
	Aumenti sessennali.	1,000. »
	Soprassoldo ad impiegati decorati della medaglia al valor militare	300. »
	Indennità di funzione al capo ragioniere .	1,000. »
	Indennità pei servizi di cassa e di economato	1,300. »
	Totale del capitolo . . .	2,170,600. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
2	Ministero – Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*).	
	A) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876	98,294. »
	B) Indennità dovuta per la legge 3 luglio 1902	94,310. »
		192,604. »
	Si deduce:	
	per temporanee vacanze nei gradi	2,604. »
	Totale del capitolo . . .	190,000. »
3	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*).	
	A) Ufficiali	577,600. »
	B) Impiegati	112,500. »
	Totale del capitolo . . .	689,750. »
4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	14,200. »
5	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale.	74,400. »
6	Ministero – Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	25,000. »
	B) Illuminazione e combustibile	32,000. »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,000. »
	A riportarsi . . .	65,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	65,000. »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero.	1,500. »
	E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* ecc.	6,500. »
	F) Spese di vettura.	13,700. »
	G) Biancheria e pulizia locali.	3,600. »
	H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizio di trasporto presso il Ministero.	600. »
	I) Mancie	600. »
	L) Spese diverse.	5,500. »
	M) Spese di rappresentanza	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	98,000. »
7	Spese postali:	
	A) Corrispondenza postale	3,000. »
	B) Pacchi postali.	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	4,000. »
8	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale.	20,000. »
	2. Officina tipografica (spese di stampa riservata)	40,000. »
	Totale del capitolo . . .	60,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
9	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:	
	Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine, annuario militare, regolamenti e pubblicazioni varie:	
	per acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero . . . . . L. 5,000	
	per acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . » 90,000	95,000. »
		95,000. »
10	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre:	
	Biblioteche militari:	
	1. Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche, ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche	34,300. »
	2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
	Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per spese diverse per opuscoli ed altre pubblicazioni militari	41,800. »
	Totale del capitolo . . .	76,100. »
11	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per i militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (*Spesa d'ordine*)	10,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	20,000. »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
14	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio.	25,500. »
15	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie – Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio – Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	
	A) Sussidi ad ex militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie .	181,000. »
	B) Sussidi ai sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio.	12,000. »
	C) Sussidi e spese relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie. . . .	5,000. »
	Totale del capitolo . . .	198,000. »
16	Spese casuali.	48,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
17	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica.		43,000. »
18	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)		39,900. »
	Debito vitalizio.		
19	Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie (*Spese fisse*):		
	A) Ufficiali:		
	a) ufficiali delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali):		
	ufficiali generali e superiori	L. 9,968,900	
	id inferiori	» 10,381,300	21,239,900. »
	b) ufficiali dei carabinieri reali:		
	ufficiali superiori	» 240,600	
	id. inferiori	» 649,100	
	B) Impiegati civili dell'amministrazioni centrali . . .	» 648,900	
	Impiegati civili delle amministrazioni dipendenti . . .	» 1,568,500	2,217,400. »
	C) Militari di truppa delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali)	» 2,228,700	
	Carabinieri reali	» 5,139 100	7,367,800. »
	D) Operai	» 1,741,800	
	Personale di servizio. . . .	» 42,300	1,784,100. »
	E) Vedove ed orfani (pensioni di riversibilità)		5,765,900. »
	F) Soprassoldo ai decorati ed alle vedove ed orfani dei medesimi		331,700. »
	A riportarsi . . .		38,706,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1941-942
	Riporto . . .		38,706,800. »
	(*c*) Pensioni già a carico delle masse interne dei corpi (art. 45 e 46 della legge 17 luglio 1910 n. 511)		40,100. »
	Totale del capitolo . . .		38,746,900. »
20	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti		49,000. »
	Spese per l'esercito.		
21	Stati maggiori — Assegni fissi:		
	A) Case militari di S. M. e RR. Principi:		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	69,200	
	b) assegni diversi per soprassoldi ai decorati, indennità cavalli ecc. . . . . »	8,200	77,400. »
	B) Stato maggiore generale:		
	a) stipendi, computate le deduzioni per vacanze ecc. . . . . L.	1,524,000	
	b) assegni diversi per indennità di carica, soprassoldo ai decorati ecc. . . . . »	397,200	1,921,200. »
	C) Corpo di stato maggiore:		
	a) stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	833,500	
	b) assegni diversi per indennità di carica, soprassoldo ai decorati ecc. . . . . »	150,500	984,000. »
	A riportarsi . .		2,982,600. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		2,982,600. »
	D) Ufficiali applicati di stato maggiore:		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . L.	358,800	359,200. »
	b) Soprassoldo ai decorati . »	400	
	E) Ufficiali in congedo		10,000. »
			3,351,800. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		51,000. »
	Totale del capitolo . . .		3,300,800. »
22	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi):		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . L.	182,165	208,900. »
	b) Assegni diversi per indennità di carica e cavalli . . . . »	26,735	
	B) Ufficiali in congedo		40,000. »
			248,900. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		5,000. »
	Totale del capitolo . . .		243,900. »
23	Corpi di fanteria — Ufficiali (Assegni fissi):		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze ecc. . . L.	22,627,500	24,215,400. »
	b) Assegni diversi, per indennità cavalli, carica ecc. . . . »	1,587,900	
	B) Ufficiali in congedo		1,328,800. »
	A riportarsi . . .		25,539,200. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		25,539,200. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		383,000 »
	Totale del capitolo . .		25,156,200. »
24	Distretti di reclutamento — Ufficiali (Assegni fissi):		
	A) Ufficiali in servizio permanente del soppresso personale permanente dei distretti:		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . L.	1,536.700	
	b) Assegni diversi per indennità di carica . . . . . »	52,800	1,589,500. »
	B) Ufficiali in congedo		30,000. »
			1,619,500. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		24,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,595,500. »
25	Corpi di fanteria — Truppa (Assegni fissi):		
	A) Assegno giornaliero, computate le deduzioni per vacanze, per perdite ecc. . . .		12.347,595.10
	B) Assegno giornaliero per trienni. soprassoldo ai decorati ecc.		1,171,323.60
			13,518,918.70
	Si deduce:		
	Per assegni agli inscritti pel tempo che rimangono presso i distretti L.	63,828 »	
	Per uomini ricoverati negli ospedali ecc. . . . . »	578,390.70	642,218.70
			12,876,700. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		195,000. »
	Totale del capitolo . . .		12,681,700. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
26	Corpi di cavalleria — Ufficiali (Assegni fissi):	
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze ecc. . . L. 3,101,500	
	b) Assegni diversi per indennità di carica, cavalli ecc. . . . » 646,486	3.747,986. »
	B) Personale civile dei depositi allevamento cavalli	36,000. »
	C) Ufficiali in congedo	111,564. »
		3,895,500. »
	Si deduce pel fondo a disposizione	58,000 »
	Totale del capitolo . . .	3,837,500. »
27	Corpi di cavalleria truppa (Assegni fissi):	
	A) Assegno giornaliero, computate le deduzioni per vacanze, per perdite ecc. . . .	1,954,172.30
	B) Assegno giornaliero per trienni, soprassoldo ai decorati, riassoldati ecc.	411,122.80
		2.365,295.10
	Si deduce:	
	per assegno agli inscritti pel tempo che rimangono presso i distretti L. 10,100.10	
	per uomini ricoverati negli ospedali ecc. . . . . » 39,195.00	103,295.10
		2,262,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione	34,000. »
	Totale del capitolo . . .	2,228,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
28	Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali (Assegni fissi):		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze ecc. . . . L.	6,678,600	
	b) Assegni diversi per l'indennità di carica, cavalli, soprassoldi vari e decorati di medaglie ecc. . . . . »	1,032,300	7,710,900. »
	B) Ufficiali in congedo		298,400. »
			8.009.300. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		120,000. »
	Totale del capitolo . . .		7,889,300. »
29	Corpi e servizi d'artiglieria — Truppa (Assegni fissi):		
	A) Assegno giornaliero, computate le deduzioni per vacanze, per perdite ecc. . . .		3,744,582 87
	B) Assegno giornaliero per trienni, soprassoldo ai decorati, riassoldati ecc.		524,805.20
			4,269,478.07
	Si deduce:		
	per assegno agli inscritti pel tempo che rimangono presso i distretti L.	14,658 07	
	per uomini ricoverati negli ospedali ecc. . . . . »	223,070 »	237,728.07
			4,031,750. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		64,000. »
			3,967,750. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
30	Corpi e servizi del genio — Ufficiali (Assegni fissi):			
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente:			
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze ecc. . .	L.	2,027,700 »	
	b) Assegni diversi per indennità di carica, cavalli, soprassoldi vari e decorati di medaglie ecc.	»	295,500 »	2,323,200. »
	B) Ufficiali in congedo.			148,200. »
				2,471,400. »
	Si deduce dal fondo a disposizione			37.000. »
	Totale del capitolo . . .			2,434,400. »
31	Corpi e servizi del genio — Truppa (Assegni fissi)			
	A) Assegno giornaliero, computate le deduzioni per vacanze, per perdite ecc. . . .			934,213.88
	B) Assegno giornaliero per trienni, soprassoldo ai decorati ecc.			102,812.10
				1,037,025.98
	Si deduce:			
	per assegno agli inscritti pel tempo che rimangono presso i distretti.	L.	3,165.98	
	per uomini ricoverati negli ospedali ecc.	»	43,960 »	47,125.98
				989.900 »
	Si deduce pel fondo a disposizione . . .			15,000. »
	Totale del capitolo . . .			974,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
32	Carabinieri reali (Assegni fissi):		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente		
	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali e legioni.		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze ecc. L.	2,405,400 »	3,565,620 »
	b) Assegni diversi per indennità di carica, cavalli, soprassoldi fissi ecc. . . . »	1,160,220 »	
	B) Truppa.		
	a) Assegno giornaliero, computate le deduzioni per perdite e licenze straordinarie ecc. L.	26,842,190.41	
	b) Retta mantenimento uomini ricoverati negli ospedali ecc. . . . . »	284,550 »	
	c) Rafferme e soprassoldi ai decorati . . . . . »	8,118,000 »	
	d) Spese per corredo, pane, viveri, legna, letto, razioni foraggio per cavalli degli ufficiali, razioni foraggio per cavalli di truppa. Spese pel mantenimento dei cavalli (escluso il foraggio, per bardature ecc). Spese generali delle legioni ed assegno per le spese d'ufficio del comando generale . . . »	5,304,388.16	
	A riportarsi L.	40,549,128,57	3,565,620. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto L. 40,549,128,57		3,565,620. »
	Si deduce:		
	L'economia proveniente dalla sostituzione di circa 3000 carabinieri aggiunti che percepiscono un assegno inferiore ai carabinieri L. 1,080,000 » Per assegno agli inscritti pel tempo che rimangono presso i distretti . . L. 25,000.57 Per uomini ricoverati in ospedali ecc. . . . L. 411,378 »	1,516,378.57	
		39,032,750 »	39,032,750. »
	C) Spesa per la scuola allievi ufficiali dell'arma.		50,000. »
			42,648,370. »
	Si deduce il contributo del Ministero dell'interno.		15,370,855. »
			27,277,515. »
33	Carabinieri reali. Indennità eventuali:		
	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati. Indennità per servizi e posizioni speciali. Rimborso di spese di vetture. Trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali trasferiti di sede o collocati a riposo. Indennità di tramutamento agli impiegati civili trasferiti di sede:		
	a) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati, indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali;		855,000. »
	b) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
	Indennità di residenza agli ufficiali . . . . . L. 28,650		
	A riportarsi L. 28,650		855,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . L.	28,650	855,000. »
	Indennità di prima provvista di cavalli ai sottufficiali di nuova nomina in servizio attivo e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . . . . . »	25,000	
	Soprassoldo alla truppa . . »	500,200	
	Soprassoldo ai graduati ed ai carabinieri effettivi con 8 anni di servizio non ammessi a rafferma.	515,000	
	Retribuzione ai sottufficiali in congedo chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile presso le legioni. . . . . »	1,080	
	Indennità d'ospedale agli uomini ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti »	80,000	
	Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . »	85,000	
	Premi per arresto disertori e renitenti . . . . . »	15,000	
		1,249,930	1,249,930. »
	c) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma.		3,600. »
	Totale del capitolo . . .		2,108,530. »
34	Carabinieri reali. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (spese fisse).		
	A) Ufficiali in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio		19,395. »
	B) Ufficiali in posizione ausiliaria		37,800. »
	Totale del capitolo . . .		57,195. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
35	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi).		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente.		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze ecc. . . . L.	36,400	37,000. »
	b) Indennità di carica al comandante. . . . . »	600	
	B) Truppa.		
	a) Assegno liornaliero, computate le deduzioni per perdite e per vacanze ecc. . . . . »	155,819,45	215,119. 45
	b) Assegno ai sottufficiali con uno o più trienni, ai patentati austriaci e soprassoldo di medaglie al valore . . . . . »	59,300,00	
			252,119.45
	Si deduce per uomini ricoverati in ospedali militari e civili ecc		1,019.45
			251,100. »
	Si deduce dal fondo a disposizione		4,000. »
	Totale del capitolo . . .		247,100. »
36	Corpo e servizio sanitario. Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi)		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente ed impiegati:		
	a) Ufficiali medici. Stipendi, computate le deduzioni per vacanze L.	2,793,800	4,349,000. »
	b) Ufficiali veterinari. Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . »	681,900	
	c) Farmacisti militari. . . . »	325,110	
	d) Assegni diversi per indennità di carica, cavalli, servizio speciale e soprassoldi vari . . »	548,190	
	A riportarsi . . .		4,349,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		4,849,000. »
	B) Ufficiali e farmacisti in congedo. . . .		618,500. »
			4,967,500. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		74,000. »
	Totale del capitolo . . .		4,893,500. »
37	Corpo e servizio sanitario. Uomini di truppa delle compagnie di sanità (assegni fissi).		
	A) Assegno giornaliero, computate le deduzioni per perdite ordinarie e pel periodo di forza minima		269,800. »
	B) Assegno giornaliero ai sottufficiali con uno o più trienni, soprassoldo uomini di truppa e soprassoldo ai decorati		168,800. »
			438,600. »
	Si deduce:		
	per assegno agli inscritti pel tempo che rimangono presso i distretti L.	1,080	37,200. »
	per uomini ricoverati agli ospedali ecc. . . . . »	36,120	
			401,400. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		6,000. »
	Totale del capitolo . . .		395,400. »
38	Corpo di commissariato e d'amministrazione. Ufficiali (assegni fissi).		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
	a) Ufficiali del corpo di commissariato computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	1,807,900	
	A riportarsi . . L.	1,807,900	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . L.	1,807,900	
	b) Ufficiali del corpo di amministrazione computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	1,199,600	3,809,500. »
	c) Ufficiali del ruolo transitorio computate le deduzioni per vacanze. . . . . »	802,000	
	d) Assegni diversi, per indennità di carica, cavalli, soprassoldi fissi, e decorati di medaglia al valore		36,900. »
	B) Ufficiali in congedo.		247,600. »
			4,093,400. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		61,000. »
	Totale del capitolo . . .		4,032,400. »
39	Compagnie di sussistenza. Truppa. (Assegni fissi):		
	A) Assegno giornaliero computate le deduzioni per perdite ordinarie		259,800. »
	B) Assegno giornaliero per trienni ai sottufficiali, soprassoldo ai decorati, ecc.		165,600. »
			425,400. »
	Si deduce:		
	per assegno agli inscritti pel tempo che rimangono presso i distretti L.	1,600	36,400. »
	per uomini ricoverati negli ospedali . . . . . »	34,800	
			389,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		6,000. »
	Totale del capitolo . . .		383,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
40	Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti:		
	A) Spese di leva		550,000. »
	B) Assegni alle reclute e agli uomini fuori forza . . . . . L.	105,000	
	Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . »	500	
		104,500	104,500. »
			654,500. »
	Si deduce il fondo a disposizione		9,700. »
	Totale del capitolo . . .		644,800. »
41	Chiamata di classi dal congedo per istruzione. Truppa. (Assegni fissi):		
	A) Assegno giornaliero arma di fanteria . .		255,000. »
	B) » » » di artiglieria .		30,000. »
	C) » » » del genio . .		5,700. »
	D) Compagnie di sanità		3,600. »
	E) » di sussistenza		3,000. »
	F) Milizia comunale		2,700. »
			300,000. »
	Soprassoldo giornaliero agli uomini richiamati delle compagnie di sanità L.	2,500	4,600. »
	Come sopra per quelli delle compagnie di sussistenza . . . . . »	2,100	
			304,600. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		4,700. »
	Totale del capitolo . . .		299,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
42	Scuole militari. Spese per il personale. (Assegni fissi):		
	a) Stipendi agli ufficiali, computate le deduzioni per vacanze, ecc.		1,226,900. »
	b) Assegno giornaliero alla truppa, computate le deduzioni per licenze e probabili vacanze		520,746. »
	c) Stipendi a professori e maestri, computate le deduzioni per vacanze		271,261. »
	d) Aumento sessennale ai professori e maestri		»
	e) Assegni diversi per indennità di carica, cavalli, servizio speciale, soprassoldi vari (ufficiali e truppa), trienni ai sottufficiali, soprassoldo ai decorati, ecc.		363,673. »
			2,382,580. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali, ecc		17,080. »
			2,365,500. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		34,000. »
	Totale del capitolo . . .		2,331,500. »
43	Compagnie di disciplina stabilimenti militari di pena. (Assegni fissi):		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
	a) Stipendi, computate le deduzioni per vacanze, ecc L	151,200	166,059. »
	b) Assegni diversi per indennità di carica, cavalli e soprassoldi vari »	14,859	
	A riportarsi . . .		166,059. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		166,059. »
	B) Personale di truppa di governo e reclusi, carcerati e uomini alle compagnie di disciplina:		
	a) Assegno giornaliero computate le deduzioni per vacanze, ecc. . L. 138,996.47		225,896,47
	b) Soprassoldi vari alla truppa ed ai decorati . . . . . » 91,900 —		
			391,955,47
	Si deduce:		
	Il contributo del Ministero della marina e delle finanze nella spesa del personale di governo, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti mil. di pena . L.	51,500.—	
	L'importo degli assegni per gli uomini appartenenti alla regia marina, alle guardie di città, guardie carcerarie e guardie di finanza presso le compagnie di disciplina, dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri . . . . »	2,715.72	57,476,72
	Per gli uomini ricoverati negli ospedali, ecc . . . . . »	3,261.—	
			334,478,75
	Si deduce pel fondo a disposizione		5,000. »
	Totale del capitolo . . .		329,478,75
44	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali). Spese fisse		
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni:		

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	a) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità . . . . . L. 893,800		
	b) Ufficiali in congedo provvisorio » 198,600		1,675,600. »
	c) Ufficiali in posizione ausiliaria » 583,800		
	Si deduce pel fondo a disposizione		- 25,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,650,600. »
45	Personale della giustizia militare (Assegni fissi):		
	Ufficiali istruttori, sostituti istruttori, aggiunti presso i tribunali militari:		
	a) Stipendi per il personale istruttori, sostituti istruttori, aggiunti presso i tribunali militari, computate le deduzioni per vacanze. L. 58,100		
	b) Altri assegni per indennità di carica, soprassoldo ai decorati ed agli ufficiali addetti . . . » 9,100		67,200. »
	c) Stipendi al personale civile della giustizia militare		359,500. »
	Indennità ai giudici non militari		8,400. »
			435,100. »
	Si deduce:		
	Il contributo del Ministero della marina . . . . . L. 27,000		
	Il contributo del Ministero delle finanze 12,000		39,000 »
	Totale del capitolo . . .		396,100. »
46	Personale dell'istituto geografico militare (Assegni fissi):		
	a) Stipendi agli ufficiali, computate le deduzioni per vacanze		30,400. »
	A riportarsi . . .		30,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	30,400. »
	b) Stipendi al personale civile tecnico, computate le deduzioni per vacanze ecc. . .	330,923. »
	c) Altri assegni per indennità di carica, cavalli ecc.	3,780. »
	d) Aumenti sessennali	5,497. »
	Totale del capitolo . . .	370,600. »
47	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (Assegni fissi):	
	Personale di ruolo:	
	a) Stipendio ai ragionieri geometri del genio.	639,000. »
	b) Stipendio ai ragionieri d'artiglieria . .	489,000. »
	c) Stipendio ai capitecnici d'artiglieria e del genio	417,000. »
	d) Stipendio ai disegnatori tecnici. . . .	247,000. »
	e) Stipendio agli assistenti del genio militare	520,000. »
		2,312,000. »
	Deduzioni per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero	112,600. »
	Totale del capitolo . . .	2,199,400. »
48	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi):	
	Personale di ruolo:	
	a) Stipendi agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	4,635,300. »
	A riportarsi . . .	4,635,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	4,635,300. »
	b) Stipendi agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari	957.600. »
	c) Altri assegni per soprassoldo fisso per gli applicati e gli ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari .	19,650. »
		5,612.550. »
	Deduzioni per vacanze tenuto anche conto dei comandati al Ministero	268,250. »
	Totale del capitolo . . .	5,344,300. »
49	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti.	
	Indennità di residenza in Roma (Assegni fissi):	
	a) Personale civile della giustizia militare	2,490. »
	b) Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare	2,050. »
	c) Personale insegnante civile delle scuole e dei collegi militari	5,429.99
	d) Farmacisti militari	2,540. »
	e) Personale civile tecnico d'artiglieria e del genio	37,905. »
	f) Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari	91,680. »
		142,094.99
	Deduzioni per probabili vacanze	5,894.99
	Totale del capitolo . . .	186,200. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
50	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 33).		
	A) — Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi:		
	a) Grandi manovre, manovre di campagna, manovre di gruppo alpino, manovre di cavalleria, manovre di sbarco, manovre coi quadri, esperimenti di mobilitazione ecc.	2,688,000	
	b) Campi d'istruzione e di tiro (movimenti e permanenze) .		
	c) Escursioni alpine e permanenza di truppe di armi diverse in alta montagna . .		
	d) Cambi di guarnigione . . .	268,000	
	e) Cambi di distaccamento . .	185,000	
	f) Altri movimenti di corpi e reparti	324,000	
		3,465,000	3,465,000. »
	B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
	a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie).	880,000	
	b) Trasferimenti temporanei .	1,385,000	
	c) Servizi di presidio	141,000	
	d) Grandi esercitazioni . . .	50,000	
	e) Indennità, spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli. .	20,000	4,776,000. »
	f) Indennità di trasferta agli uomini di truppa per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza	2,900,000	
	C) Spese di viaggio degli inscritti di leva, dei richiamati e dei congedati:		
	A riportarsi . . .		8,241,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		8,241,000. »
	Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo.		3,271,000. »
			11,512,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		171,000. »
	Totale del capitolo. .		11,341,000. »
51	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 33).		
	A) Ufficiali ed impiegati.		
	a) Indennità per servizi all'estero (esclusi quelli di rimonta, bilanciata al capitolo n. 66)	250,000	
	b) Indennità di residenza ad ufficiali	535,000	
	c) Indennità mensile di servizio agli ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna (compresi gli ufficiali medici e veterinari dei rispettivi reparti)	220,000	1,021,000. »
	d) Indennità mensile di servizio agli ufficiali della brigata lagunari del genio	8,000	
	e) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati del deposito allevamento cavalli .	8,000	
	B) Truppa.		
	a) Soprassoldi vari compresi quelli che prima del 1° luglio 1911 andarono a carico delle masse	718,000	
	A riportarsi L.	718,000	1,021,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenze per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	718,000	1,021,000. »
	b) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'amministrazione della guerra	84,000	
	c) Indennità giornaliera d'ospedale ai ricoverati negli ospedali e nelle infermerie . . .	30,000	1,170,600. »
	d) Supplemento al soldo giornaliero agli invalidi del corpo invalidi e veterani	33,000	
	e) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna di rimando	260,000	
	f) Soprassoldo giornaliero agli uomini dell'arma di cavalleria e di artiglieria a cavallo che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio. .	45,600	
			2,191,600. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		33,000. »
	Totale del capitolo . . .		2,158,600. »
52	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella per il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 33).		
	Ai tenenti generali ed ai maggiori generali indicati nello specchio V del regolamento sulle indennità eventuali		320,400. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		5,000. »
	Totale del capitolo . . .		315,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
53	Premi e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 33).	
	a) Fanteria	1,180,000. »
	b) Cavalleria.	300,000. »
	c) Artiglieria.	276,000. »
	d) Genio	52,000. »
	e) Corpo invalidi e veterani	1,500. »
	f) Corpo sanitario.	30,000. »
	g) Compagnie di sussistenza	22,000. »
	h) Scuole e collegi	48,000. »
	i) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.	65,000. »
		1,924,500. »
	Si deduce pel fondo a disposizione	29,000. »
		1,895,500. »
54	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.	
	A) Spese pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari in occasioni eccezionali, per ferite o lesioni riportate in servizio	5,000. »
	B) Spesa pel mantenimento di uomini di truppa negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, ecc., ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio	3,412,500. »
	A riportarsi . . .	3,417,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	3,417,500. »
	Si deduce e si trasporta al capitolo 55 (Materiale sanitario)	1,816,000. »
		1,601,500. »
	Si deduce per il fondo a disposizione . .	41,000. »
		1,560,500. »
55	Materiale sanitario:	
	A) Per acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai, compensi per lavori straordinari ecc.	700,000. »
	B) Per le spese di funzionamento del gabinetto bacteriologico dell'ispettorato di sanità militare	600. »
	C) Per le spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi	1,500. »
	D) Per acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpite da malattie infettive ecc.)	5,000. »
	E) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiale per le dotazioni degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche ecc.	1,100,000. »
	F) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati . . .	16,000. »
	Totale del capitolo . . .	1,823,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
56	Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali:	
	1. Spese pel funzionamento delle scuole.	
	a) Scuola di guerra	113,000. »
	b) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	58,000. »
	c) Accademia militare	355,000. »
	d) Scuola militare.	665,000 »
	e) Scuola d'applicazione di sanità militare	20,000. »
	f) Scuola d'applicazione di fanteria . . .	30,000. »
	g) Scuola d'applicazione di cavalleria . .	29,000. »
	h) Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	12,000. »
	i) Collegi militari.	500,000. »
		1,782,000. »
	Si deduce:	
	L'importo delle rette a carico degli allievi	
	a) Scuola militare . . . . . L. 285.000	
	b) Accademia militare . . . » 135.000	920,000. »
	c) Collegi militari . . . . . » 500.000	
		862,000. »
	2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:	
	a) Spese per il corso teorico pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'istituto superiore di studi commerciali in Roma . .	12,000. »
	b) Spese pel corso superiore tecnico di artiglieria	30,000. »
	A riportarsi . . .	904,000. »

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	904,000. »
	c) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli ecc)	110,000. »
	d) Spese di esame per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi di personali civili dell'amministrazione militare	3,500. »
	e) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare	6,000. »
	f) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli ecc.)	44,000. »
		1,067,500. »
	Si deduce pel fondo a disposizione:	15,000. »
		1,052,500 »
57	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare:	
	Spese ordinarie dell'istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (comprese le indennità di trasferta) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed ufficio per le dotazioni cartografiche di mobilitazione, e di quelle commerciali; le commesse di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . .	300,000. »
	A riportarsi . . .	300,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	300,000. »
	Deducesi il reintegro dei proventi che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccennati prodotti ordinari, e dalle predette commesse di lavori speciali	110,000. »
	Totale del capitolo . . .	190,000. »
58	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:	
	a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; rimunerazioni per servizi speciali; musiche e fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (esclusi i locali d'ufficio); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili, delle biciclette e del carreggio (escluso quello dei reggimenti di artiglieria); conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione e la ginnastica, per le sale di ritrovo della truppa; acquisto e manutenzione dei mobili e per qualsiasi altra spesa per i servizi interni dei corpi che non trovi applicazione a speciali capitoli del bilancio	4,517,700. »
	b) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici	941,000. »
	c) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate	64,000. »
	d) Acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici; mantenimento e rinnovazione dei mobili, delle suppellettili e degli arredi dei corpi di guardia di presidio	35,000. »
	A riportarsi . . .	5,557,700. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	5,557,700 »
	e) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione	150,000. »
	f) Spese pel museo storico del bersaglieri	2,000. »
	g) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; per premi di gare di tiro e di sport militari; per eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostanze eccezionali, più della quota stabilita per reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . .	464,000. »
		6,173,700. »
	Si deduce pel fondo a disposizione	90,000. »
	Totale del capitolo . . .	6,083,700. »
59	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . .	350,000. »
60	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
	1. *A*) Spese di 1ª vestizione per i nuovi incorporati in 1ª categoria	15,029,260. »
	B) Spese di vestizione per n. 44000 uomini di 2ª categoria che si presume verranno arruolati a L. 35	1,540,000. »
	C) Spese di vestizione per i sottufficiali ed i marescialli	154,740. »
	A riportarsi . . .	16,724,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		16,724,000. »
	D) Spese di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione		1,510,000. »
	E) *a*) Spese per la manutenzione e la rinnovazione del corredo, dell'equipaggiamento e del materiale pel servizio generale comune		7,201,300. »
	b) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . .		250,000. »
	c) Provvista e manutenzione di bufetterie e di materiali di equipaggiamento. . .		605,000. »
	d) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate		5,000. »
	e) Modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo		250,000. »
	f) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali		653,400. »
			27,198,700. »
	Si deduce il valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere due anni . . . . . L.	2 132.000	2,194,500. »
	Si deduce per n. 500 uomini che verranno congedati dei corpi prima di ricevere il vestiario »	62.500	
	A riportarsi . . .		25,004,200. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	25,004,200. »
	2. *A*) Spese di manutenzione dei magazzini centrali militari per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai ed uomini di fatica: spese per imballaggi, perizie, modelli ecc.; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese per pubblicazioni delle imprese di fornitura, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e gratificazioni ai personali dei magazzini nei casi di lavori eccezionali	350,000. »
	B) Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello	1,800. »
	C) Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti	5,000. »
		25,361,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione	380,000. »
	Totale del capitolo . . .	24,981,000. »
61	Pane alle truppe:	
	A) Spese di fabbricazione di pane e galletta	
	a) Acquisto di grano per la fabbricazione di pane e galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica)	10,150,025. »
	b) Spese di macinazione e crivellazione, combustibile, illuminazione ed energia elettrica, acquisto di macchinari, casse, sacchi ecc., altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta, dazi comunali, spese di perizie, compensi ecc.	1,392,217. »
	A riportarsi . . .	11,542,242. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		11,542,242. »
	B) Acquisto di pane dal commercio		3,516,902 »
	C) Razioni pane in contanti		539,006. »
			15,598,200. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		234,000. »
	Totale del capitolo . . .		15,364,200. »
62	Viveri alle truppe:		
	A) Spese per i viveri in natura. Viveri ordinari.		
	Per razioni fondamentali di viveri e quelli complementari, aumenti per gli uomini delle compagnie di sanità, compresi i richiamati, per gli uomini delle compagnie di sussistenza, compresi i richiamati, aumenti ai granatieri, pontieri, agli uomini di truppa in marcia o in servizi speciali, spese di acquisto e di manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi, spese per magazzini di distribuzione, dazi comunali e spese varie, ecc. .	34,080,500	
	Si deduce per consumo di carne in conserva e per consumo di viveri ordinari, ecc.	1,380,000	32,700,500. »
	B) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva.		
	Spese per le scatolette di carne conservata da fabbricarsi, premio di garanzia, acquisto di scatolette dai depositi di rifornimento, rifornimento degli altri viveri		
	A riportarsi . .		32,700,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	32,700,500. »
	delle dotazioni di riserva consumati, acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva, dazi comunali, spese varie, ecc. . .	1,328,200. »
	C) Viveri in contanti.	
	Razioni che si presume di pagare in contanti, supplemento vitto agli uomini in servizio isolato	1,342,300. »
		35,371,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione	540,000. »
	Totale del capitolo . . .	34,831,000. »
63	Foraggi e spese diverse pei cavalli dell'esercito.	
	A) *a*) Importo delle razioni di foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli di ufficiali e di truppa	24,246,476. »
	b) Importo delle razioni che si presume saranno pagate in contanti	148,000. »
	Si aggiunge: Per compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna, premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta, maggior costo delle razioni acquistate dal commercio, perdita a carico dell'amministrazione per cali, avarie, ecc. dei generi di riserva, acquisto di attrezzi e materiali di magazzino, ecc, spese di perizie, pubblicazioni, avvisi di asta, ecc, supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, e per razioni supplementari di foraggio . .	889,060. »
	B) Spese diverse per quadrupedi di truppa (bardature, medicinali, ferratura, ecc.).	
	A riportarsi . . .	25,283,536. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		25,283,536. »
	Pei reggimenti di fanteria e compagnie di sussistenza; reggimenti di cavalleria, genio e scuole militari; reggimenti d'artiglieria (comprese le spese pel cambio delle selle)		5,363,964. »
			30,647,500. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		462,000. »
	Totale del capitolo . . .		30,185,500. »
64	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
	1. Combustibile e giacitura della truppa.		
	A) Combustibile.		
	a) Combustibile per la cottura del rancio	2,062,850	
	b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna .	770,000	
		2,832,850	2,832,850. »
	B) Posti letto:		
	a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio . . . . . L.	1,449,450	
	b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . »	700,000	
	c) Spese per i magazzini di casermaggio . . . . . »	50,000	
	d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . »	640,000	
	e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili delle camere per ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . . . »	25,000	
		2,864,450	2,864,450. »
	A riportarsi . . .		5,697,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .	5,697,300. »
	2. Spese diverse:	
	Compensi ai Comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate, alloggi agli ufficiali, per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa, pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai Comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai Comuni, rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze	175,000. »
		5,872,300. »
	Si deduce pel fondo a disposizione	88,000. »
	Totale del capitolo . . .	5,784,300. »
65	Spese per esigenze di servizi di mobilitazione; rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:	
	A) Spese per servizio d'informazioni e riservate	98,000. »
	B) Rimborso di spese e trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli; tasse di telegrammi transitanti per zone estere; tassa accessoria di espressi e staffetta e di risposta pagata	10,000. »
	C) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione	150,000. »
	D) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni; premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni	4,000. »
	A riportarsi . . .	262,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		262,000. »
	E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia ecc. per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio telegrafico straordinario, radiotelegrafico ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre); per l'acquisto, la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi		175,000. »
			437,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		6,000. »
	Totale del capitolo . . .		431,000. »
66	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
	1. Per acquisto di puledri pei depositi allevamento cavalli . L.	2,881,000	
	Per acquisto di cavalli per la scuola di cavalleria. . . . . »	130,000	
	Per acquisto di cavalli da pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria . . . »	30,000	
	Per acquisto di cavalli da distribuirsi di agevolezza agli ufficiali . . . . . »	320,000	
	Per rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria, delle compagnie di sussistenza, della scuola d'applicazione di fanteria e della scuola militare e per ac-		
	A riportarsi L.	3,361,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . L.	3,361,000	
	quisto di asini occorrenti pel trasporto di viveri nella zona alpina . . . . . »	78,000	
	Pel pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali. »	50,000	
	Per spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	80,000	
		3,569,000	3,569,000. »
	Si deduce il reintegro dei versamenti per pagamenti di cavalli d'agevolezza distribuiti agli ufficiali		600,000. »
			2,969,000. »
	Premi d'incoraggiamento e premi agli allevatori di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori.		
	Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi, stallini e semibradi . . . . . L.	20,000	
	Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche . . . . . »	20,000	
	Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e di Sardegna . . . . . »	10,000	
	Premi per le migliori fattrici del continente. . . . . »	10,000	
	Importo bollette monta delle fattrici cedute agli allevatori »	10,000	
	Premi per i migliori cavalli riproduttori, e premi di buon governo agli allevatori, cui vennero cedute le cavalle fattrici »	146,000	
		216,000	216,000. »
	Per l'acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . . L.	1,139,000	
	A riportarsi . . . L.	1,139,000	3,185,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . L.		1,139,000	3,185,000. »
	per l'acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma del genio. . . . . »		60,000	
			1,199,000	1,199,000. »
	2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame L.		1,319,000	
	Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, ecc., per tasse e canoni. . . . . »		390,000	
	Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate e per l'acquisto di bestiame, di macchine egricole ed attrezzi rurali . . . . . »		300,000	
	Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario) . . . . . L.	184,150		
	Paghe al personale avventizio . . . . »	128,000		
	Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . »	346,000	658,150	
	Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza. . . . . »		40,000	
	Sussidi e compensi per prestazioni straordinarie che venivano corrisposti a carico della soppressa massa d'economia »		9,000	
	Infortuni sul lavoro. . . »		6,000	
			2,722,150	2,722.150. »
	A riportarsi . . .			7,106,150. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . .		7,106,150. »
	Si deduce il reintegro ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli, consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 . . . . . L.	539,000	570,250. »
	Si deduce altresì la quota parte della somma di lire 125,000 anticipata per le spese della tenuta Vittorio Emanuele in Sanluri . . . . . »	31,250	
			6,535,900. »
	3. Spese per riviste quadrupedi da requisire. . . . . »	75,000	
	Spesa per precettazione di quadrupedi e di veicoli per relativi esperimenti di mobilitazione »	6,000	
		81,000	81,000 »
	4. Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) . . . . . L.	15,000	
	Somma a calcolo per indennità per perdite di cavalli in servizio (esclusi i carabinieri) . . . »	200,000	
		215,000	215,000. »
			6,831,900. »
	Si deduce pel fondo a disposizione		103,000. »
	Totale del capitolo . . .		6,728,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
67	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:		
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria. Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo . . . . . L.	340,000	
	Gratificazione di lire 150 da corrispondere ai telemetristi delle batterie da costa . . »	25,000	
		365,000	365,000. »
	B) Direzione di artiglieria:		
	Modificazione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro		1,704,000. »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*): Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modificazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio .		4,005,000. »
	D) Stabilimenti militari per la produzione dei materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*: Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi e buffetterie. Allestimento di armi, munizioni e bufetterie per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza alla frontiera, nelle scuole		
	A riportarsi . . .		6,074,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . .		6,074,000. »
	di tiro, ecc. e quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali . .		5,350,500. »
	E) Esperienze, studi e spese diverse:		
	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione superiore delle esperienze. Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati, causidici, periti ed altri. Biblioteche speciali. Compensi per studi relativi al materiale di artiglieria. Retribuzione a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387		246,600. »
	F) Laboratorio fotolitografico:		
	Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . . . L.	80,000	
	Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri Ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione . . . . . »	20,000	
		60,000	60,000. »
	Totale del capitolo . .		11,731,100. »
68	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare.		

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
1.	Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli miglioramenti degli immobili militari. Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio, linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . . . . L.	6.688,000
	Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari: Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti ecc. . . . . »	800,000
	Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie: Spese per ispezioni e collaudazioni, assegnamenti di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, indennità ad ufficiali e alla truppa in occasione di ascensioni aereostatiche, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio . . . . . »	150,000
	Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti e dei battaglioni del genio, per la provvista ai reggimenti alpini,	
	A riportarsi . . L.	7,688,00

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto. .	7,688,000	
	bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per la scuola degli assistenti del genio, per il museo dell'ingegneria militare e per mantenimento delle colombaie militari . . . . . »	821,000	
	Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti e battaglioni del genio . . . . . »	289,800	
	Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari . . . . . »	500,000	
	Compensi e gratificazioni per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo . . . . »	2,000	
	Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	600	
	Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana. . . . . »	200	
	Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero . . . . . »	3,400	
		8,805,000	8,805,000. »
	2. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
	Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti delle brigate lagunari). L.	135,000	
	A riportarsi . . L.	135,000	8,805,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto L.	135,000	8,805,000. »
	Spesa per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice (compresi i soprassoldi delle truppe) . . . . . »	107,000	
	Spesa per l'esercizio della funicolare al Colle di Tenda . »	9,000	
	Spesa per l'esercizio della funicolare Cesana-Chaberton. . »	9,000	
	Spesa per l'esercizio, la manutenzione e la rinnovazione delle vetture-automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, all'ispettorato generale del genio, ad alcuni comandi di divisione ed al reggimento ferrovieri del genio (compresi isoprassoldi alla truppa) »	140,000	
		400,000	400,000. »
	Totale del capitolo . . .		9,205,000. »
69	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.		2,490,000. »
70	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa.		
	A) Ammontare di fitto e canoni d'acqua in base a contratti L.	1,460,000	
	B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . »	100,000	
	C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso dell'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione »	20,000	
	A riportarsi . . . »	1,580,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
	Riporto . . L.	1,580,000	
	D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi da rimborsarsi ai medesimi. »	240,000	
	E) Indennità mensile ai militari di truppa non provveduti d'alloggio . . . . . »	30,000	
	Totale del capitolo . . .	1,850,000	1,850,000. »
71	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)		22,000. »
72	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi:		
	1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia	247.000	
	Si deduce:		
	L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero 18.100		
	L'ammontare delle previsioni per vacanze nei gradi dell'ordine 193.900	212.000	
		35.000	35,000. »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875		1,000. »
	3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine		3,500. »
	Totale del capitolo . . .		39,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
73	Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
	A) Sussidi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	4,000. »
	B) Spese per acquisto di medaglie ed oggetti per premi in occasione di gare aventi il fine sopra indicato e per incisione di medaglie e provviste di astucci relativi	6,000. »
	Totale del capitolo . . .	10,000. »
74	Spese per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*):	
	1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio	58,000. »
	2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro, ecc. sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc. .	536,000. »
	Totale del capitolo . . .	594.000. »
75	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
76	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*) . .	1,181.25

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
77	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	
	Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sistemazione di quelli esistenti, spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali; sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società; spese straordinarie per le gare provinciali e straordinarie; spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni.	850,000. »
78	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti:	
	1. Sovvenzioni agli organi direttivi del corpo (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) per le spese di funzionamento ed amministrazione . .	40,000. »
	2. Spese per l'istruzione e preparazione militare dei reparti — Indennità personali ai volontari; spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; spese per il ricovero negli stabilimenti militari di cura; spese per il tiro a segno; spese varie nei casi di chiamate per esercitazioni, grandi manovre, ecc.	110,000. »
	Totale del capitolo . . .	150,000. »
79	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi:	
	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi — Sussidi agli indigenti che si recano a visitare in guarnigioni lontane parenti militari gravemente malati — Sussidi in casi eccezionali a famiglie bisognose di militari alle armi per obbligo di leva, ecc.	800,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
80	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000. »
81	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito .	3,412,400. »
	TITOLO II	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA	
	Spese effettive	
	Spese generali	
82	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*Spese fisse*)	10,000. »
83	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (*Assegni fissi*)	211,250. »
83 bis	Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare in soprannumero (*Assegni fissi*) . .	21,000. »
	Spese per l'esercito	
84	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi . .	1,250,000. »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1914 942
85	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*).	
	1. Materiale d'artiglieria	500,000. »
	2. » del genio	746,000. »
	3. » degli stati maggiori.	120,000. »
	4. » delle sussistenze	264,000. »
	5. » d'ambulanza.	2,000,000. »
	6. » di casermaggio.	2,270,000. »
	7. » di forni rotabili	»
	8. » di vestiario	350.000. »
	9. Dotazioni di cancelleria	»
	Totale del capitolo . . .	6,250,000. »
86	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi provviste e trasporti relativi.(spesa ripartita)	14,938,350. »
87	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita)	150,000. »
88	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (spesa ripartita).	2 000,000. »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
89	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	3,938,400. »
90	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita)	100.000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
91	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	8,956,000. »
92	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	9,956,000. »
93	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
94	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (spesa ripartita)	7,979,000. »
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
95	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi, di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (spesa ripartita).	5,950,000. »
96	Somma dovuta al Comune di Torino pel prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581) (quarta ed ultima rata). .	265,000. »
97	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	*per memoria*

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1911-912
98	Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina e Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n 466 art. 51) (Spesa ripartita seconda ed ultima rata)	750,000. »
99	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85) (Spesa ripartita - seconda ed ultima rata)	125,000. »
	CATEGORIA TERZA	
	Movimenti di capitali	
	—	
	Accensione di crediti	
100	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511)	1,600,000. »
	Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro.	
101	Rimborso al tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1909. n. 404	*per memoria*
	CATEGORIA QUARTA	
	Partite di giro.	
102	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . .	7,374,757.20

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, per spese residue dell'esercizio 1910-911 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1910 911
N.	DENOMINAZIONE	
103	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	88
104	Contributo per le spese militari d'Africa (esercizio 1896-97 e retro)	89
105	Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) (esercizio 1908-909 e retro).	90
106	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	91
107	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 49 *ter* dell'esercizio 1903-904 « Indennità di entrata in campagna in Africa »	93
108	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 48 dell'esercizio 1906 907 « Tiro a segno nazionale » (legge 2 luglio 1882, n 888, per spese dipendenti dalla quinta gara generale del tiro a segno nazionale)	94
109	Estinzione del debito verso il comune di Napoli, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del Monte Echia a Pizzofalcone (legge 2 luglio 1908, n. 395)	95
110	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	96

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1910-911
N.	DENOMINAZIONE	
111	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione di baracche, per le truppe, nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.	97
112	Spese per la coniazione di medaglie commemorative da distribuirsi ai reparti del R. esercito decorati nelle battaglie dell'indipendenza, sovvenzioni alle masse interne dei corpi ed altre spese per commemorare la ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859	98
113	Saldo delle contabilità relative alla liquidazione delle spese pei trasporti militari extra-ferroviari durante la gestione delle società ferroviarie già esercenti le reti Mediterranea e Adriatica, chiusa il 30 giugno 1905 (contratto 20 agosto 1898)	100
114	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	102
115	Spesa per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra	103
116	Spesa per la commissione incaricata della compilazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi dell'esercito .	104 e 70 *quater*
117	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	105
118	Indennità ai personali civili nei luoghi colpiti dal terremoto	70 *bis*

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1910-911
N.	DENOMINAZIONE	
119	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi d'allevamento cavalli	70 *ter*
120	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 18 « Spese di liti e di arbitramenti » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1908-909	106
121	Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 61 « Spese per risarcimento di danni » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1908-909	107

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(693) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª 1941 8 luglio

1941 APRILE 27. - N. 323. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 542, che modifica la tabella n. 5, annessa al R. decreto 22 febbraio 1906, n. 56 . . . . . *Pag.* 1086

» 27. - » 331 — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto che istituisce nel presidio di Udine una direzione di ospedale militare principale. . . . . » 1087

1941 GIUGNO 2 - » 325. DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto col quale è concesso l'uso della bandiera nazionale alla R. guardia di finanza. . . . . » 1088

» 4. - » 326. PENSIONI. — Legge n. 486 concernente l'assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia . . . . . » 1089

» 18. - » 329. PENSIONI. — R. decreto n. 616 che approva il regolamento concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia . . . . . » 1091

1941 LUGLIO 6. - » 328. — PENSIONI. — R. decreto che ricostituisce la commissione di cui al regolamento 29 ottobre 1898, n. 450, per l'esecuzione della legge sui veterani. . . . . » 1095

1941 GIUGNO 22. - » 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 591 che approva la maggiore assegnazione straordinaria di lire 50 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra . . . . . » 1096

» 23. - » 330. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 592 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito . . . . . » 1097

» 25. - » 331. — DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 647 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente, in disponibilità o in aspettativa . . . . . » 1102

» 30. - » 332. — MILITARI DI TRUPPA. — Gratificazioni da corrispondersi ai militari riformati in seguito a rassegna . . . . . » 1103

1941 LUGLIO 3 - » 333. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento a colonnello di cavalleria. — Varianti al quadro di avanzamento pel 1941 . . . . . » 1105

1911 LUGLIO 4. - N. **334.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei fascicoli nn. 66, 67, 68, 69 e 70 dei caricamenti dei materiali d'artiglieria . . . . *Pag.* 1105

» 4. - » **335.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza postale e telegrafica . . . . . » 1106

» 4. - » **336.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti da apportarsi alle dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti per oggetti dell'uniforme grigio verde ed ai relativi conti di costruzione . » 1107

» 5. - » **337.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . » 1122

» 6. - » **338** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza coi soppressi stabilimenti di artiglieria di Napoli e Torre Annunziata . . . . . » 1126

» 6. - » **339** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese d'ufficio e spese riservate. . . . . » 1127

» 6 - » **340** — DISPOSIZIONI VARIE. — Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie. » 1128

» 6. - » **341.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1128

» 7. - » **342.** — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1911 dei militari di 2ª categoria e di alcuni militari di 1ª categoria . . . . . » 1130

CIRCOLARE N. **323.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 542, che modifica la tabella n. 5, annessa al R. decreto 22 febbraio 1906, n. 56.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto in data 22 luglio 1897, n. 366, sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. decreto in data 22 febbraio 1906, n. 56, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e di quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella 5 annessa al predetto R. decreto 22 febbraio 1906, n. 56, la quale stabilisce la circoscrizione territoriale per i servizi di sanità e di commissariato militare, è apportata la seguente modificazione:

Nella colonna 3ª, in corrispondenza del VI corpo d'armata, *dopo la parola*: Ravenna, *aggiungere*: Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **324**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto che istituisce nel presidio di Udine una direzione di ospedale militare principale**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto in data 22 luglio 1897, n. 366, sulla circoscrizione militare territoriale;

Visto il R. decreto in data 22 febbraio 1906, n. 56, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quello di artiglieria, del genio di sanità e di commissariato militare;

Visto il Nostro decreto in data d'oggi, n. 542, che arreca modificazioni alla tabella n. 5 del predetto decreto 22 febbraio 1906, n. 56;

Vista la legge 23 giugno 1910, n. 338, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1911 è istituita nel presidio di Udine una direzione di ospedale militare principale.

Art. 2.

La direzione dell'ospedale militare principale di Udine dipenderà dalla direzione di sanità militare del VI corpo d'armata.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **325**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto col quale è concesso l'uso della bandiera nazionale alla R. guardia di finanza.** — (Segretariato generale). — 2 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso al corpo della R. guardia di finanza l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

La bandiera è data in consegna al comando generale della R. guardia di finanza.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **326.** - PENSIONI. — **Legge n. 186 concernente l'assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). - 4 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, lo stanziamento di L. 3,000,000 annualmente stabilito in bilancio, giusta l'art. 2 della legge 14 luglio 1907. n. 537, pel pagamento delle pensioni straordinarie diverse, e ai Mille, e degli assegni di ricompensa nazionale, verrà elevato a L. 6,000,000.

Le somme che occorressero, oltre tale stanziamento, in ogni esercizio, per la esecuzione della presente legge, verranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, e portate in aumento a quelle già anticipate in virtù dell'art. 3 della citata legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1911 la misura degli assegni di ricompensa nazionale a favore dei superstiti delle campagne 1848 49 e della Crimea verrà elevata da L. 100 a L. 360 annue; quella dei superstiti delle campagne 1859, 1860-61 verrà elevata da L. 100 a L. 200.

Dalla data stessa è concesso un assegno annuo di L. 120 ai superstiti delle campagne di guerra del 1866 e 1867.

Art. 3.

Dopo che sarà stato provveduto all'aumento ed alle nuove concessioni, di cui all'articolo precedente, le annualità delle pensioni e degli assegni inscritti nel capitolo 48 per l'esercizio 1911-912 e corrispondenti per i successivi, le quali si renderanno disponibili per ciascun esercizio finanziario, saranno devolute, con effetto dal 1° luglio dell'esercizio susseguente prima ad aumentare da L. 200 a L. 360 l'assegno ai superstiti del 1859, 1860 61; poi ad aumentare da L. 120 a L. 200 e quindi da L. 200 a L. 360 l'assegno ai superstiti del 1866 e 1867; quindi infine a concedere l'assegno di L. 120 ai superstiti della campagna del 1870.

Successivamente, e sempre sino alla concorrenza delle annualità delle eliminazioni avvenute nell'esercizio precedente, sarà provveduto per l'accrescimento dell'assegno in favore dei superstiti del 1870 da L. 120 a L. 200 e da L. 200 a L. 360.

Agli aumenti si provvederà, rispettivamente, in ordine di campagna, e per ogni campagna, in ordine all'età degli assegnatari.

Questi assegni sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Saranno ammessi al beneficio della presente legge i superstiti delle campagne di guerra che ne faranno domanda entro il 30 giugno 1912.

Non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della presente legge coloro che abbiano un reddito superiore alle L. 1000 all'anno, coloro che godano sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di un emolumento di L. 1000 all'anno e coloro che abbiano già un assegno a titolo di ricompensa nazionale superiore a L. 360.

Saranno esclusi coloro che siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti, secondo la disposizione dell'art. 183 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) sulle pensioni civili e militari.

Il termine sopra fissato del 30 giugno 1912 s'intenderà indefinitamente prorogato per quei veterani che successivamente a tale data venissero a trovarsi nelle ristrette condizioni economiche previste dalla presente legge.

Art. 5.

L'assegno concesso dalla presente legge è estensibile ai superstiti delle campagne nazionali residenti all'estero che non abbiano perduto la cittadinanza italiana.

Art. 6.

L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta da una apposita commissione composta secondo le norme del regolamento da compilarsi per la esecuzione della presente legge.

Art. 7.

Allorquando tutti i veterani inscritti avranno conseguito il massimo assegno di L. 360, e la spesa annuale sarà rientrata nei limiti dello stanziamento di bilancio, di cui all'art 1°, le economie che si verificheranno in ogni esercizio sullo

stanziamento stesso, saranno versate alla Cassa depositi e prestiti in estinzione di tutte le anticipazioni che avrà fatte, e in pagamento dei relativi interessi al saggio che sarà annualmente stabilito dal ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

N. **327**. — PENSIONI. — **R. decreto n. 616 che approva il regolamento concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per la indipendenza d'Italia.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 6 della legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, di concerto con i ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
TEDESCO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486.

Art. 1.

Alla commissione istituita col regolamento 29 ottobre 1898, n. 450, è demandata l'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486, per quanto concerne la concessione degli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle campagne successive a quelle del 1860-861.

Con decreto reale promosso dai ministri del tesoro, della guerra e della marina sarà provveduto alla ricostituzione della commissione.

Art. 2.

Gli aspiranti all'assegno dovranno rivolgere domanda alla commissione permanente, su carta da bollo da L. 1.

Tale domanda dovrà indicare il comune nel quale il richiedente desidera riscuotere l'assegno ed essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° foglio di congedo o stato di servizio rilasciato dall'archivio di Stato, per provare la campagna alla quale l'aspirante prese parte.

In via di eccezione, e nei casi di riconosciuta impossibilità a produrre l'uno o l'altro dei documenti suddetti, potrà la commissione ammettere altre prove che dimostrino in modo certo la partecipazione del ricorrente alle campagne di guerra;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato penale di data non anteriore di tre mesi dalla domanda;

5° certificato da rilasciarsi dal sindaco del comune di residenza, vistato dal prefetto della provincia o dal sottoprefetto del circondario, da cui risulti se e di quali emolumenti il richiedente sia provvisto a carico del bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;

6° certificato dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto, da cui risulti se e di quale reddito goda il richiedente.

Coloro che si trovano provvisti di uno degli emolumenti di cui al n. 5 dovranno presentare anche il titolo comprovante lo emolumento stesso.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione dello stato economico di cui all'art. 4 della legge, il limite di lire mille sarà stabilito complessivamente con il reddito e con gli emolumenti di cui il veterano risultasse in godimento.

Art. 4.

Il termine per la presentazione della domanda alla commissione, è perentoriamente fissato al 30 giugno 1912.

Esso però s'intenderà indefinitamente prorogato per quei veterani che successivamente alla suddetta data proveranno di essere venuti a trovarsi nelle condizioni economiche stabilite nell'art. 4 della legge.

In tal caso l'assegno decorrerà dal giorno della produzione della domanda.

Art. 5.

I veterani residenti all'estero, i quali presentino domanda in carta libera dovranno regolarizzarla mediante apposizione del bollo straordinario.

L'attestazione delle loro condizioni economiche sarà fatta, oltre che col certificato di cui al n. 6 dell'art. 2, con apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare.

Art. 6.

L'atto di nascita deve essere prodotto per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello Stato civile.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

L'atto stesso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale se rilasciato dal municipio, e dalla curia vescovile se rilasciato dall'autorità parrocchiale.

La legalizzazione sarà eseguita gratuitamente ai sensi del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti al bollo, debbono essere legalizzati, giusta il n. 43 della tabella suddetta.

Art. 7.

La commissione potrà richiedere e procurarsi di ufficio ulteriori documenti e prove che credesse necessari per constatare il diritto del richiedente

Art. 8.

Tutte le deliberazioni riguardanti le nuove concessioni e quelle modificative delle concessioni già fatte dovranno essere trasmesse dalla commissione al Ministero del tesoro per la loro esecuzione.

Art. 9.

Il Ministero del tesoro formerà un elenco di tutti coloro cui venga concesso l'assegno, descrivendoli per ordine di campagna e di età, agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 4 giugno 1911, n. 486.

A tal uopo la commissione dovrà specificare per quale campagna l'assegno viene concesso, ed allegare ad ogni deliberazione l'atto di nascita dell'assegnatario.

Uguale elenco sarà compilato dal Ministero stesso per coloro cui già venne concesso l'assegno e che trovansi, quindi, iscritti sul debito vitalizio dello Stato, previo accertamento presso le competenti autorità comunali, della data di nascita dei titolari.

Art. 10.

Agli aumenti degli assegni concessi sarà provveduto dal Ministero del tesoro in conformità dell'art. 3 della legge, in base agli elenchi di cui all'art. precedente, con apposito ruolo di variazione.

Egualmente sarà provveduto per l'esenzione degli assegni stessi dalle ritenute in conto entrate del tesoro e per imposta di ricchezza mobile.

Art. 11.

Il presente regolamento avrà effetto dal 1° luglio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. **328**. — PENSIONI. — **R. decreto che ricostituisce la commissione di cui al regolamento 29 ottobre 1898, n. 450, per l'esecuzione delle leggi sui veterani**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1° del testo unico delle leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale ai veterani del 1848-49, approvato con regio decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento per la esecuzione del testo unico di leggi suddetto, approvato con regio decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Visto l'art. 6 della legge 4 giugno 1911, n. 486;

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 18 giugno 1911, n. 616;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La commissione di cui al regolamento 29 ottobre 1898, n. 450, viene ricostituita come appresso:

Presidente

Pedotti conte Ettore, tenente generale in posizione ausiliaria, senatore del Regno.

Membri.

Colonna Prospero principe di Sonnino, senatore del Regno;

Goiran gr. cr. Giovanni, tenente generale in posizione ausiliaria, senatore del Regno;

Fani gr. cr avv. Cesare, deputato al Parlamento nazionale;

Negri De Salvi conte Edoardo, colonnello nella riserva, deputato al Parlamento nazionale;

Imbriaco comm. Pietro, tenente generale medico in posizione ausiliaria;

Tami gr. uff. avv. Antonio, consigliere alla Corte dei conti;

Di Lorenzo comm Giuseppe, consigliere alla Corte dei conti;

Marselli gr. uff. Raffaele, vice ammiraglio nella riserva navale;

Basso Arnoux comm. Luigi, maggiore generale medico nella riserva navale;

Zincone comm. Olimpio, direttore capo di divisione nel Ministero del tesoro.

Segretari.

Spinetti cav. Giuseppe, maggiore in posizione ausiliaria (personale permanente distretti);

Guiducci rag. Ugo, segretario nel Ministero del tesoro.

I Nostri ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
TEDESCO.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **329**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 591 che approva la maggiore assegnazione straordinaria di lire 50 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale). — 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361, dall'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, e dall'articolo unico della legge 26 dicembre 1909, n. 780, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 50 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra: per lire 15 milioni in ciascuno dei due esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914, e per lire 20 milioni nell'esercizio 1914 915, al capitolo relativo alla « Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) » per provvedere alla sostituzione delle batterie campali da 75 *A*, ad affusto rigido.

Art. 2.

Alla spesa straordinaria di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404.

Art. 3.

I fondi accordati con la presente legge dovranno dall'amministrazione militare essere impiegati esclusivamente per la sostituzione delle batterie di cui all'art. 1; e pertanto essi verranno inscritti in bilancio in un articolo separato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **330** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 392 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito**. — (Segretariato generale). — 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285; 21 luglio 1902, n. 303; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300; 9 luglio 1905, n. 347; 8 luglio 1906, n. 305; 12 luglio 1906, n. 343; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n 327; 14 luglio 1907, nn. 479 e 484; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 15 luglio 1909, n. 473; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893;

Visto il Nostro decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituiva la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, ed entreranno in vigore sotto la data del 30 giugno 1911, le seguenti varianti al regolamento predetto per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Al § 71, comma ultimo, *sostituire:*

I sottotenenti di fanteria e cavalleria, qualunque sia la loro provenienza, ed i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali indicati nel comma *b)* del paragrafo seguente, prima della loro promozione a tenente devono rispettivamente frequentare apposito corso complementare d'istruzione.

Al § 88, comma primo, *sostituire:*

Per stabilire poi in ciascun ruolo d'anzianità il limite dell'aliquota di cui si tratta, il posto, cioè, che deve essere raggiunto in detto ruolo dall'ufficiale inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta affinchè possa conseguire la promozione, non vengono computati, considerandoli come non esistenti nei ruoli, tanto gli ufficiali che a senso del § 86 hanno acquistato il diritto alla promozione, quanto quelli che, per qualsiasi ragione, non possono più concorrere all'avanzamento.

Al § 90 *aggiungere:*

È del pari definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale del ruolo tecnico d'artiglieria il quale per due volte consecutive venne escluso dal quadro d'avanzamento alla carica superiore, sia perchè giudicato non idoneo sia per rinuncia volontaria non motivata da infermità.

Per tale esclusione valgono le norme stabilite per la esclusione dall'avanzamento derivante dalla non idoneità al grado superiore, e ne derivano identici effetti per quanto riguarda l'eliminazione dell'ufficiale dal servizio attivo.

Dopo il § 99 *aggiungere:*

§ 100 Per regolare l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria secondo il disposto dall'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n 443, gli ufficiali promovibili di ciascun grado del ruolo combattente e del ruolo tecnico d'artiglieria, sino al grado di colonnello, ossia gli ufficiali di quel grado inscritti nei rispettivi quadri di avanzamento si considerano inscritti in un quadro complessivo d'avanzamento al grado superiore ad anzianità

Gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria sono inscritti nel ruolo dello stato maggiore generale.

Salvo l'eccezione di cui al paragrafo seguente, avvenendo nel ruolo combattente d'artiglieria una promozione ad anzianità negli ufficiali di un determinato grado od una promozione a scelta, in quei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo esclusivamente a scelta, sono contemporaneamente promossi tutti gli ufficiali del ruolo tecnico di egual grado che precedono nel quadro complessivo d'avanzanto l'ultimo promosso del ruolo combattente, e quando quest'ultimo promosso sia l'ultimo di una stessa data d'anzianità, sono pure contemporaneamente promossi gli ufficiali del ruolo tecnico della medesima data d'anzianità che lo seguono nel suddetto quadro complessivo.

L'ufficiale del ruolo tecnico non compreso nella promozione per effetto del precedente capoverso il quale, nel quadro complessivo d'avanzamento, abbia tuttavia posto in precedenza dell'ufficiale del ruolo combattente che, dopo effettuata la promozione, rimane più anziano in quel grado, viene pure promosso nel caso in cui l'effettivo dei gradi superiori nel ruolo tecnico non raggiunga complessivamente le cifre indicate dall'articolo 8 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Si intende che non hanno alcun effetto per l'applicazione delle norme contenute in questo parografo le promozioni anticipate dei capitani e dei maggiori di stato maggiore del ruolo di artiglieria.

§ 101. In nessun caso però potranno avvenire promozioni di ufficiali del ruolo tecnico ai gradi di colonnello e di generale, quando in detto ruolo il numero dei colonnelli e dei generali abbia raggiunto il limite massimo stabilito dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Al § 137 *aggiungere:*

In tutti quei casi, nei quali la promozione non implichi mutamento di funzioni, l'ufficiale, per essere giudicato idoneo al l'avanzamento ad anzianità al grado superiore, deve avere effettivamente bene disimpegnato tali funzioni nel grado attuale e possedere inoltre le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, condotta e coltura che lo rendano meritevole di rivestire il grado superiore, tenuto conto del maggiore prestigio che vi deve andare annesso.

Per il ruolo tecnico d'artiglieria l'accertamento della idoneità alla carica superiore viene fatto separatamente dall'accertamento dell'idoneità al grado superiore.

Al § 151 *aggiungere:*

Cogli stessi criteri in principio di ogni anno il Ministero stabilisce i limiti di anzianità entro i quali gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria devono trovarsi compresi per essere inscritti per ordine di ruolo nel quadro d'avanzamento alla carica superiore.

Al § 152 *aggiungere:*

Analogamente le commissioni per gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria si pronunciano sull'idoneità alle cariche superiori per gli ufficiali da inscriversi nel relativo quadro d'avanzamento.

Per le constatazioni dell'idoneità alle cariche superiori nel ruolo tecnico d'artiglieria valgono norme analoghe a quelle stabilite dai §§ 153 a 158 e dal § 160 del presente regolamento.

Per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria le commissioni hanno il dovere di segnalare quegli ufficiali che dimostrino di possedere spiccata competenza in qualche ramo tecnico in modo da far ritenere che per ragioni di speciale competenza sia vantaggioso per il servizio il conferire ad essi per incarico la nomina ad una data carica superiore senza attendere che questa possa essere loro conferita seguendo l'ordine d'iscrizione nel relativo quadro d'avanzamento.

Tali ufficiali verranno segnalati e compresi nelle proposte d'avanzamento anche nel caso in cui non siano compresi nei limiti di grado e di anzianità stabiliti dal Ministero.

La commissione indica quale delle cariche possa essere conferita all'ufficiale sotto tale titolo, accompagnando la proposta con una relazione.

Al § 163, comma terzo, *aggiungere:*

Così pure partecipano alle deliberazioni della commissione centrale d'avanzamento l'ispettore delle costruzioni di artiglie-

ria quando si tratti di giudicare ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria e l'ispettore dei servizi di commissariato quando si tratti degli ufficiali di questo corpo.

Al § 165 *aggiungere:*

La commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria si pronuncia anche sull'idoneità alle varie cariche del ruolo tecnico d'artiglieria, per gli ufficiali compresi negli specchi di proposte d'avanzamento a dette cariche e che a senso del § 166 non debbano essere giudicati dalla commissione centrale d'avanzamento.

Per essere dichiarato idoneo alla nomina « per incarico » alla carica superiore per ragioni di speciale competenza l'ufficiale proposto deve aver riportato un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi dei votanti.

La commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del ruolo tecnico compila in conformità del § 168 gli specchi di avanzamento alle varie cariche. In tali specchi essa può comprendere fra i meritevoli della carica superiore per ragioni di speciale competenza anche ufficiali che non siano proposti dalle commissioni di primo grado, sempre che essi riportino nella votazione della commissione superiore il numero di voti indicato nel precedente capoverso.

Per gli ufficiali proposti per ragioni di speciale competenza la commissione indica quali delle cariche possono essere conferite a ciascun ufficiale sotto tale titolo, esprimendo il proprio parere sulla relazione compilata dalla commissione di primo grado o compilandola essa stessa.

Al § 166 *aggiungere:*

La commissione centrale d'avanzamento è pure chiamata a giudicare sull'idoneità alla carica superiore degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria aventi grado di generale e dei colonnelli inscritti o da inscriversi nel quadro d'avanzamento a maggior generale.

Dopo il § 172 *aggiungere:*

§ 172 *bis*. Con norme analoghe a quelle stabilite dai §§ 169 e 172 vengono formati i quadri d'avanzamento alla carica superiore per gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria.

In detti quadri gli ufficiali, compresi quelli proposti per ragioni di speciale competenza, vengono sempre inscritti in ordine di grado e di anzianità, e ciò anche nel caso in cui dopo la formazione dei quadri normali occorresse formare un quadro suppletivo. Però quando si renda vacante una carica per la quale sia necessaria particolare competenza in uno speciale ramo di

servizio, la nomina potrà essere fatta « per incarico » astraendo dall'ordine di iscrizione nel relativo quadro di avanzamento, ma « l'incarico » verrà assegnato al più elevato in grado od al più anziano di coloro che sono proposti per tale carica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **331.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 617 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente, in disponibilità o in aspettativa.** — (Segretariato generale). — 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa, non possono contrarre matrimonio, senza aver prima ottenuto il regio assentimento, ed aver raggiunta l'età di 25 anni.

Art. 2.

L'ufficiale che contrae matrimonio senza aver avuto il regio assentimento è dispensato dal servizio attivo permanente.

La dispensa ha luogo in seguito a dichiarazione del tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.

Art. 3.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza aver ottenuto il regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal codice civile.

Ove il coniuge giudicato in *extremis* sopravviva, l'ufficiale che non ottenga entro sei mesi dalla celebrazione del matrimonio il regio assentimento, incorrerà nella dispensa dal servizio attivo a norma dell'articolo 2.

Art. 4.

La legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del regio esercito, modificata con legge 23 giugno 1907, n. 365 è abrogata.

Sopra ricorso degli ufficiali interessati i vincoli delle rendite già costituite a norma della legge predetta e delle precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 5.

Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge.

Disposizione transitoria.

Art. 6.

La condizione del limite d'età di cui all'articolo 1 non è applicabile agli ufficiali i quali alla data della presente legge abbiano già chiesto il regio assentimento per contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI

N. **332.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Gratificazioni da corrispondersi ai militari riformati in seguito a rassegna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 giugno 1911.

L'assegno giornaliero per gli uomini di truppa, che per effetto della legge 17 luglio 1910, n. 530 (circolare 332) viene ridotto alla sola quota da pagarsi alla mano agli individui

(mentre prima comprendeva anche le quote per il vitto, il vestiario e le indennità comuni), non può ulteriormente essere assunto come base per il computo delle gratificazioni concesse ai militari riformati in rassegna, giusta le disposizioni del regolamento per le indennità eventuali e del regolamento sul servizio delle rassegne, dappoichè tali gratificazioni risulterebbero di un ammontare troppo inferiore allo scopo cui debbono rispondere.

Questo Ministero, pertanto, in attesa di modificare con apposito R. decreto le relative disposizioni del regolamento sul servizio delle rassegne, determina che le proposte o le concessioni di gratificazioni, anzichè commisurate sull'assegno di tre mesi, sei mesi, nove mesi o un anno, come stabilisce il § 26 del predetto regolamento, siano fatte in base alla seguente tabella:

GRADI		Somma in lire che può essere proposta o concessa a titolo di gratificazione (§§ 26 e 27 del regolamento sul servizio delle rassegne).			
Soldato		90	180	270	360
Caporale		105	205	310	410
Caporale maggiore		120	240	360	485
Allievo carabiniere	a piedi	145	285	430	575
	a cavallo	195	385	580	770
Carabiniere	a piedi	215	435	650	870
	a cavallo	270	545	815	1090
Appuntato dei carabinieri	a piedi	240	480	720	960
	a cavallo	295	590	885	1180

La presente disposizione, agli effetti dell'art. 6 della citata legge, dovrà avere vigore dal 1° luglio p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **333**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento a colonnello di cavalleria. — Varianti al quadro di avanzamento pel 1912.** — (Segretariato generale). — 3 luglio 1911.

A mente del § 171 del regolamento sull'avanzamento il Ministero ha portato a tutto il 31 dicembre 1909 il limite di anzianità per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento a colonnello di cavalleria per l'anno in corso.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 luglio corrente.

Inoltre, a parziale modificazione della circolare 77 del corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono trovarsi compresi i tenenti colonnelli di cavalleria per poter essere inscritti nel quadro d'avanzamento pel 1912 sia portato a tutto il 30 settembre 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **334**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei fascicoli n. 66, 67, 68, 69 e 70 dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 luglio 1911.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria:

N. 66. Caricamento del carro per munizioni da 87 *B* trasformato per il trasporto delle munizioni da 75 mod. 906. — (Pubblicazione n. 77).

N. 67. Caricamento del carro per munizioni da 75 *A* trasformato per il trasporto delle munizioni da 75 mod. 906. — (Pubblicazione n. 78).

N. 68. Caricamento del carro per munizioni da 75 *B* e del carro per munizioni da 75 *B* trasformato per munizioni da 75 *A*, trasformati in carro per il trasporto delle munizioni da 75 mod. 906. — (Pubblicazione n. 79).

N. 69. Caricamento della carretta per munizioni trasformata per il trasporto delle munizioni da 75 mod. 906. — (Pubblicazione n. 80).

N. 70. Caricamento del carro mod. 1844 per cartucce. — (Pubblicazione n. 81).

Essi saranno distribuiti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari alle sottosegnate autorità nel numero di copie per ciascuna indicato.

I reggimenti d'artiglieria da campagna, che hanno in dotazione carri delle specie suddette richiederanno al sopra specificato ufficio d'amministrazione il numero di copie di ciascun fascicoletto che loro occorre per munirne i veicoli stessi.

Reggimenti artiglieria da montagna	copie	n. 20
Reggimenti artiglieria da campagna ed a cavallo.	»	» 18
Comando del corpo di stato maggiore . . .	»	» 17
Reggimenti artiglieria da fortezza . . .	»	» 6
Ispettorato generale d'artiglieria	»	» 4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Arsenali e officine di costruzione — Direzione d'artiglieria di Piacenza	»	» 3
Comandi d'artiglieria da campagna — Scuola centrale d'artiglieria da campagna — Comando in 2° dell'accademia militare — Scuola militare — Scuola di guerra — Direzioni d'artiglieria (meno quella di Piacenza) — Direzione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè	»	» 2
Comandi d'artiglieria da fortezza — Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare — Scuola centrale d'artiglieria da fortezza — Laboratori pirotecnici — Laboratorio di precisione — Fabbriche d'armi — Polverificio sul Liri — Comandi d'armata — Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione territoriale.	»	» 1

Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 0,15.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **335**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRFICO. — **Corrispondenza postale e telegrafica** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 luglio 1911.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva il 10 corrente trasferirà la propria sede da Sassari alla residenza estiva di Burgos.

Se ne avvertono le autorità militari interessate perchè la corrispondenza postale diretta a quello stabilimento sia indirizzata a Bonorva, e quella telegrafica a Bono.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **336.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti da apportarsi alle dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti per oggetti dell'uniforme grigio verde ed ai relativi conti di costruzione.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 4 luglio 1911.

Nella circolare n. 386 del *giornale militare* 1909 devono essere apportate le seguenti modificazioni:

Nelle pagine 1252 e 1253 *sostituire* la dimostrazione delle quantità di stoffe, la quale rimane abolita, con quella riportata alla pagina che segue:

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione

TAGLIE	Suddivisioni	Fanteria, bersaglieri e genio (zappatori, specialisti, telegrafisti, ferrovieri e minatori)								Alpini							
		Da costruirsi su 100	Panno gr. verde pesante per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cot. basino color filo greggio per fodere alta m. 0 62		Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0 85			Panno gr. verde pesante per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela di cotone basino color filo greggio per fodere alta m. 0.62		Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0.85		
			Quantità							Quantità							
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia		
1	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—		1	1 67	1 67	3 30	3 30	2 48	2 48	
	2	—	—	—	—	—	—	—		5	1 62	4 86	3 20	9 60	2 45	7 35	
	3	—	—	—	—	—	—	—		2	1 61	3 22	3 18	6 36	2 42	4 84	
	4	—	—	—	—	—	—	—		1	1 59	1 59	3 16	3 16	2 39	2 39	
3	1	1	1 59	1 59	3 18	3 18	2 42	2 42		1	1 59	1 59	3 18	3 18	2 36	2 36	
	2	1	1 57	1 57	3 10	3 10	2 40	2 40		9	1 57	14 13	3 10	27 90	2 33	20 97	
	3	1	1 56	1 56	3 00	3 00	2 38	2 38		6	1 56	6 24	3 00	12 00	2 30	9 20	
	4	1	1 54	1 54	2 96	2 96	2 36	2 36		3	1 54	4 53	2 96	8 88	2 27	6 84	
4	1	1	1 53	1 53	3 06	3 06	2 34	2 34		1	1 55	1 55	3 06	3 06	2 24	2 24	
	2	3	1 53	4 59	2 95	8 85	2 31	6 93		14	1 53	21 42	2 95	41 30	2 22	31 08	
	3	7	1 51	10 57	2 93	20 51	2 28	15 96		8	1 51	12 08	2 93	23 44	2 20	17 60	
	4	4	1 46	5 84	2 90	11 60	2 25	9 00		4	1 46	5 84	2 90	11 60	2 18	8 72	
5	1	1	1 51	1 51	2 96	2 96	2 22	2 22		1	1 51	1 51	2 96	2 96	2 16	2 16	
	2	15	1 49	22 35	2 86	42 90	2 20	33 00		14	1 49	20 86	2 86	40 04	2 14	29 96	
	3	10	1 47	14 70	2 84	28 40	2 18	21 80		8	1 47	11 76	2 84	22 72	2 12	16 96	
	4	5	1 44	7 20	2 82	14 10	2 16	10 80		5	1 44	7 20	2 82	14 10	2 10	10 50	
6	1	1	1 49	1 49	2 90	2 90	2 14	2 14		1	1 49	1 49	2 90	2 90	2 08	2 08	
	2	15	1 47	22 05	2 88	43 30	2 12	31 80		9	1 47	13 23	2 82	25 38	2 06	18 54	
	3	10	1 45	14 50	2 78	27 80	2 10	21 00		4	1 45	5 80	2 78	11 12	2 04	8 16	
	4	5	1 41	7 05	2 76	13 80	2 08	10 40		2	1 41	2 82	2 76	5 52	2 02	4 04	
7	1	1	1 45	1 45	2 82	2 82	2 05	2 05		1	1 45	1 47	2 82	2 82	2 00	2 00	
	2	5	1 42	7 10	2 78	13 90	2 02	10 10		2	1 42	2 84	2 78	5 56	1 97	3 94	
	3	3	1 39	4 17	2 74	8 22	2 00	6 00		4	1 39	1 39	2 74	2 74	1 94	1 94	
	4	2	1 37	2 74	2 70	5 40	1 98	3 96		1	1 37	1 37	2 70	2 70	1 91	1 91	
8	1	1	1 39	1 39	2 72	2 72	1 96	1 96		—	—	—	—	—	—	—	
	2	3	1 36	4 08	2 66	7 98	1 94	5 82		—	—	—	—	—	—	—	
	3	2	1 34	2 68	2 60	5 20	1 92	3 84		—	—	—	—	—	—	—	
9	1	1	1 33	1 33	2 62	2 62	1 90	1 90		—	—	—	—	—	—	—	
	2	1	1 32	1 32	2 56	2 56	1 88	1 88		—	—	—	—	—	—	—	
Totali		100		145 89		282 84		214 46		100		150 44		292 34		218 23	
Medie				1 53		2 82		2 14				1 50		2 92		2 18	

delle giubbe di panno grigio verde da sottufficiali e marescialli.

Da costruirsi su 100	Artiglieria da montagna e da fortezza								NOTE
	Panno gr. verde pesante per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cotone basino color lilla greggio per fodere alta m. 0 62		Tela di cotone color cenerino per fodere alla m. 0·85				
	Quantità								
	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia			
	m.	m.	m.	m.	m.	m.			
1	1	73	1	73	3	38	3	38	2	52	2	52	
1	1	69	1	69	3	33	3	33	2	50	2	50	
1	1	65	1	65	3	31	3	31	2	48	2	48	
1	1	62	1	62	3	25	3	25	2	46	2	46	
1	1	67	1	67	3	30	3	30	2	44	2	44	
8	1	62	12	96	3	20	25	60	2	42	19	36	
6	1	61	9	66	3	18	19	08	2	0	14	40	
4	1	59	6	36		16	12	64	2	38	9	52	
1	1	59	1	59	3	18	3	18	2	36	2	36	
14	1	57	21	98	3	10	43	40	2	34	32	76	
8	1	56	12	48	3	00	24	00	2	32	18	56	
4	1	51	6	04	2	96	11	84	2	30	9	20	
1	1	45	1	55	3	06	3	06	2	28	2	28	
14	1	53	21	42	2	95	41	10	2	26	31	64	
8	1	51	12	08	2	93	23	44	2	24	17	92	
4	1	46	5	84	2	90	11	60	2	22	8	88	
1	1	51	1	51	2	96	2	96	2	20	2	20	
8	1	49	11	92	2	86	22	88	2	18	17	44	
6	1	37	8	81	2	84	17	05	2	16	12	96	
4	1	44	5	76	2	82	11	28	2	14	8	56	
1	1	49	1	49	2	90	2	90	2	12	2	12	
1	1	47	1	47	2	82	2	82	2	10	2	10	
1	1	45	1	45	2	78	2	78	2	08	2	08	
1	1	41	1	41	2	76	2	76	2	06	2	06	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100			156	45			301	13			822	80	
			1	51			3	01			2	28	

Alla pag. 1254, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli di fanteria, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,82, *pongasi:* 2,14 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,820, *pongasi:* 2,140 - - nel tot le « Prezzo di costo » *invece di:* 24,185, *pongasi:* 23,505 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 24,20, *pongasi:* 23,60.

Alla pag. 1255, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli dei bersaglieri in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,82 *pongasi:* 2,14 — nell'ultima colonna *invece di* :2,820 *pongasi:* 2,140 - - nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 24,852 *pongasi:* 24,172 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 29,90 *pongasi:* 24,20.

Alla pag. 1256, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli degli alpini, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,92 *pongasi:* 2,18 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,920 *pongasi:* 2,180 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 25,352 *pongasi:* 24,612 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,40 *pongasi:* 24,70.

Alla pag. 1257, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli del genio (zappatori, telegrafisti, specialisti, minatori e ferrovieri), in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,82, *pongasi:* 2,14 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,820 *pongasi:* 2,140 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 24,950 *pongasi:* 24,270 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,00 *pongasi:* 24,30.

Alla pag. 1258, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli d'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna, in corrispondenza di « Tela di cotone di color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 3,01 *pongasi:* 2,28 — nell'ultima colonna *invece di:* 3,010 *pongasi:* 2,280 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 25,860 *pongasi:* 25,130 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,90, *pongasi:* 25,20.

Nella pag. 1287, *sostituire* la dimostrazione delle quantità di stoffe, la quale rimane abolita, con quella riportata qui sotto:

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei panciotti di panno grigio verde da marescialli*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m 1,30 — Quantità per ogn' taglia	Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª. . .	2	0 42	0 84	1 60	3 20	
2ª. . .	8	0 41	3 28	1 58	12 64	
3ª. . .	10	0 39	3 90	1 56	15 60	
4ª. . .	20	0 38	7 60	1 54	30 80	
5ª. . .	20	0 37	7 40	1 52	30 40	
6ª. . .	20	0 36	7 20	1 50	30 00	
7ª. . .	10	0 35	3 50	1 48	14 80	
8ª. . .	8	0 34	2 72	1 46	11 68	
9ª. . .	2	0 33	0 66	1 44	2 88	
Totali .	100		37 10		152 00	
Medie. . . .			0 37		1 52	

Alla pag. 1288, nel conto di costruzione del panciotto di panno grigio verde da marescialli, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna, *invece di:* 1,88 *pongasi:* 1,52 — nell'ultima colonna *invece di:* 1,880 *pongasi:* 1,520 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 7,347 *pongasi:* 6,987 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 7,40, *pongasi:* 7,00.

Nella circolare 152 del *giornale militare* 1910 devono essere apportate le modificazioni seguenti:

Nella pag. 462, *sostituire* la dimostrazione delle quantità di stoffe, la quale rimane abolita, con quella riportata qui sotto:

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde da sott'ufficiali e da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità p. ogni capo	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità p. ogni taglia	Tela di cotone basino color lilla greggio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color lilla greggio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	1	1,68	1,68	3,22	3,22	2,34	2,34	
	2	15	1,65	24,75	3,20	48,00	2,32	34,80	
	3	9	1,62	14,58	3,16	28,44	2,30	20,70	
2ª	1	1	1,61	1,61	3,14	3,14	2,28	2,28	
	2	30	1,58	47,40	3,10	93,00	2,25	67,50	
	3	19	1,54	29,26	3,06	58,14	2,22	42,18	
3ª	1	1	1,57	1,57	3,04	3,04	2,20	2,20	
	2	15	1,51	22,65	3,00	45,00	2,18	32,70	
	3	9	1,46	13,14	2,98	26,82	2,16	19,44	
Totali		100		156,64		308,80		224,14	
Media				1,56		3,08		2,24	

Alla pag. 463, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli dei granatieri, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 3,08 *pongasi:* 2,24 — nell'ultima colonna *invece di:* 3,080 *pongasi:* 2,240 — nel totale «Prezzo di costo » *invece di:* 25,297 *pongasi:* 24,457 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,30 *pongasi:* 24,50.

Nella pag. 465, *sostituire* la dimostrazione delle quantità di stoffe, la quale rimane abolita, con quella riportata qui sotto:

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei panciotti di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62		Tela di cotone color cenerino per fodere, alta metri 0,85		Annotazioni
		Quantità		Quantità		Quantità		
		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1ª . . .	25	0,41	10,25	2,25	56,25	1,70	42,50	
2ª . . .	50	0,39	19,50	2,15	107,50	1,62	81,00	
3ª . . .	25	0,37	9,25	2,00	50,00	1,54	38,50	
Totali .	100		39,00		213,75		162,00	
Medie . . .			0,39		2,13		1,62	

Alla pag. 466, nel conto di costruzione del panciotto di panno grigio verde da marescialli dei granatieri, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,13, *pongasi:* 1,62 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,130, *pongasi:* 1,620 — nel totale « Prezzo

di costo » *invece di:* 7,757, *pongasi:* 7,247 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 7,80, *pongasi:* 7,30.

Alla pag 469, nel conto di costruzione del pantalone di panno grigio verde da marescialli dei granatieri, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 1,15, *pongasi:* 0,98 — nell'ultima colonna *invece di:* 1,150, *pongasi:* 0,980 — nel totale *invece di:* « Prezzo di costo e di conteggio » *mettasi solo:* « Prezzo di costo » *cancellando le parole:* « e di conteggio » e nell'ultima colonna in corrispondenza *invece di:* 13,10, *pongasi:* 12,930 — *sotto si aggiunga:* « Prezzo di conteggio » ed in corrispondenza nell'ultima colonna *aggiungasi:* L. 13,00.

Nella circolare 211 del *giornale militare* 1910 devono essere apportate le seguenti modificazioni:

Nella pag. 690, *sostituire* la dimostrazione della quantità di stoffe, la quale rimane abolita, con quella riportata qui sotto:

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli dei bersaglieri ciclisti.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 400	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m 1,30 — Quantità		Tela di cotone basino color lillo greggio per fodere alta m. 0,62. — Quantità		Tela di cotone color cenerino per fodere alta m 0,85 — Quantità		ANNOTAZIONI
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	1	1	1 78	1 78	3 12	3 12	2 36	2 36	
	2	2	1 74	3 48	3 10	6 20	2 34	4 68	
	3	1	1 68	1 68	3 02	3 02	2 32	2 32	
2ª	1	1	1 70	1 70	3 04	3 04	2 30	2 30	
	2	7	1 65	11 55	3 00	21 00	2 28	15 96	
	3	4	1 62	6 48	2 96	11 84	2 26	9 04	
3ª	1	3	1 63	4 89	2 92	8 76	2 23	6 69	
	2	14	1 60	22 40	2 86	40 04	2 20	30 80	
	3	8	1 58	12 64	2 80	22 40	2 17	17 36	
4ª	1	3	1 50	4 77	2 82	8 46	2 14	6 42	
	2	20	1 57	31 40	2 78	55 60	2 12	42 40	
	3	12	1 53	18 36	2 74	32 88	2 10	25 20	
5ª	1	3	1 55	4 65	2 76	8 28	2 08	6 24	
	2	12	1 51	18 12	2 72	32 64	2 06	24 72	
	3	5	1 49	7 45	2 70	13 50	2 04	10 20	
6ª	1	2	1 49	2 98	2 70	5 40	2 02	4 04	
	2	2	1 47	2 94	2 68	5 36	2 00	4 00	
Totali.		100		157 27		281 54		214 73	
Medie .				1 57		2 81		2 14	

Alla pag. 692, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli dei bersaglieri ciclisti, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,810, *pongasi:* 2,140 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,810 *pongasi:* 2,140 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 27,624 *pongasi:* 26,954 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 27,70, *pongasi:* 27,00.

Alla pag. 695, nel conto di costruzione del pantalone di panno grigio verde da marescialli dei bersaglieri ciclisti, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 1.320, *pongasi:* 1,100 — nell'ultima colonna *invece di:* 1,320 *pongasi:* 1,100 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 12,570 *pongasi:* 12,350 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 12,60 *pongasi:* 12,40

Nella circolare 220 del *giornale militare* 1911 devono essere apportate le seguenti modificazioni:

Nelle pagine 712 e 713 *sostituire* la dimostrazione delle quantità di stoffe, la quale rimane abolita, con quella riportata alla pagina che segue:

DIMOSTRAZIONE

delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo, cavalleria, treno d'artiglieria, treno del genio, pontieri e lagunari.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione d'artiglieria da campagna ed a cavallo, cavalleria.*

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità da costruirsi su 100	Artiglieria da campagna ed a cavallo, treno d'artiglieria, treno del genio, pontieri e lagunari						Quantità da costruirsi su 100
			Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62		Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85		
			Quantità		Quantità		Quantità		
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
			m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	
1 . .	1	1	1 66	1 66	3 14	3 14	2 42	2 42	1
	2	1	1 62	1 62	3 10	3 10	2 39	2 39	1
	3	1	1 59	1 59	3 06	3 06	2 36	2 36	1
2 . .	1	1	1 61	1 61	3 02	3 02	2 34	2 34	1
	2	4	1 56	6 24	2 98	11 92	2 31	9 24	4
	3	5	1 54	7 70	2 96	14 80	2 28	11 40	5
3 . .	1	1	1 54	1 54	2 94	2 94	2 26	2 26	1
	2	17	1 51	25 67	2 90	49 30	2 23	37 91	17
	3	18	1 48	26 64	2 88	51 84	2 20	39 60	18
4 . .	1	1	1 49	1 49	2 85	2 85	2 18	2 18	1
	2	17	1 46	24 82	2 82	47 94	2 15	36 55	17
	3	18	1 45	26 10	2 76	49 68	2 12	38 16	18
5 . .	1	1	1 44	1 44	2 74	2 74	2 10	2 10	1
	2	5	1 43	7 15	2 66	13 30	2 07	10 35	5
	3	6	1 40	8 40	2 60	15 60	2 04	12 24	6
6 . .	1	1	1 41	1 41	2 63	2 63	2 02	2 02	1
	2	1	1 39	1 39	2 60	2 60	1 99	1 99	1
	3	1	1 37	1 37	2 56	2 56	1 96	1 26	1
Totali . .		100		147 84		283 02		217 47	100
Medie . . .				1 47		2 83		2 17	

delle giubbe di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli treno d'artiglieria, treno del genio, pontieri e lagunari.

Cavalleria

panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30				Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62				Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85					
per tutti i reggimenti, scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli (eccettuato il 26°)		pel reggimento 20°		pei regg. 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 18°, 19°, 21°, 22°, 23°, 24, 26°, 27, 28° e 29° scuola di caval. e depositi allevamento cavalli		pe reggimenti 3° 13°, 14° 17°, 20° e 25°		Pei regg. 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 18° 19°, 21° 22°, 23°, 24° 26°, 27°, 28°e 29° scuola di caval. e depositi allevamento cavalli		pei reggimenti 3, 13°, 14°, 17°, 20° e 25°	
Quantità		Quantità		Quantità		Quantità		Quantità		Quantità	
p. ogni capo	p. ogni taglia	p. ogni capo	p. ogni taglia	p. ogni capo	p. ogni taglia	p. ogni capo	p. ogni taglia	p. ogni capo	p. ogni taglia	p. ogni capo	p. ogni taglia
1 65	1 65	1 64	1 64	3 16	3 16	3 14	3 14	2 44	2 44	2 42	2 42
1 61	1 61	1 60	1 60	3 12	3 12	3 10	3 10	2 41	2 41	2 39	2 39
1 57	1 57	1 56	1 56	3 08	3 08	3 06	3 06	2 38	2 38	2 36	2 36
1 60	1 60	1 59	1 59	3 04	3 04	3 02	3 02	2 36	2 36	2 34	2 34
1 55	6 20	1 54	6 16	3 00	12 00	2 98	11 92	2 33	9 32	2 31	9 24
1 52	7 60	1 52	7 60	2 98	14 90	2 96	14 80	2 30	11 50	2 28	11 40
1 53	1 53	1 52	1 52	2 96	2 96	2 94	2 94	2 28	2 28	2 26	2 26
1 49	25 33	1 49	25 33	2 92	49 64	2 90	49 30	2 26	38 42	2 23	37 91
1 47	26 46	1 46	26 28	2 90	52 20	2 88	51 84	2 23	40 14	2 20	39 60
1 47	1 47	1 47	1 47	2 87	2 87	2 85	2 85	2 20	2 20	2 18	2 18
1 45	24 65	1 44	24 48	2 84	48 28	2 82	47 94	2 18	37 06	2 15	36 55
1 43	25 74	1 43	25 74	2 78	50 04	2 76	49 68	2 15	38 70	2 12	38 16
1 43	1 43	1 42	1 42	2 76	2 76	2 74	2 74	2 12	2 12	2 10	2 10
1 41	7 05	1 41	7 05	2 68	13 40	2 66	13 30	2 09	10 45	2 07	10 35
1 38	8 28	1 38	8 28	2 62	15 72	2 60	15 60	2 06	12 36	2 04	12 24
1 40	1 40	1 39	1 39	2 65	2 65	2 63	2 63	2 04	2 04	2 02	2 02
1 37	1 37	1 36	1 36	2 62	2 62	2 60	2 60	2 01	2 01	1 99	1 99
1 35	1 35	1 35	1 35	2 58	2 58	2 56	2 56	1 98	1 98	1 96	1 96
	146 29		145 82		285 02		283 02		220 17		217 47
	1 46		1 45		2 85		2 83		2 20		2 17

Alla pag. 716, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde per marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo, treno d'artiglieria, ed alla pag. 717 nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli dei pontieri, lagunari e treno del genio, in corrispondenza di « Tela di cotone di color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,830 *pongasi:* 2,170 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,830 *pongasi:* 2,170 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 25,180 *pongasi:* 24,520 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,20, *pongasi:* 24,60.

Alla pag. 727, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento di cavalleria, scuola di cavallreia e depositi di allevamento cavalli, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3° colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2,200 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2,200 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 24 913, *pongasi:* 24,263 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,00, *pongasi:* 24,30.

Alla pag. 728, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli del 3° reggimento cavalleria, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,830, *pongasi:* 2,170 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,830 ,*pongasi:* 2,170 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 15,584, *pongasi:* 24,924 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,60, *pongasi:* 25,00.

Alla pag. 729, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria, in cerrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2.200 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2,200 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 24,738, *pongasi:* 24,088 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 24,80. *pongasi:* 24,10.

Alla pag. 730, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli dell'11° reggimento cavalleria, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2.200 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:*2,200 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 25,563, *pongasi:* 24,913 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,60; *pongasi:* 25,00.

Alla pag. 731, nel conto di costruzione della giubba di

panno grigio verde da marescialli del 12°, 15°, 16°, 18, 21° e 22° reggimento cavalleria, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0.85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2,200 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2,200 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 25.388, *pongasi:* 24,738 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,40, *pongasi:* 24,80.

Alla pag 732, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli del 13°, 14°, 17° e 20° reggimento cavalleria, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,830 *pongasi:* 2,170 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,830, *pongasi:* 2,170 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 25,646, *pongasi:* 24,986 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,70, *pongasi:* 25,00.

Alla pag. 733, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli del 19°, 23°, 24°, 27, 28° e 29° reggimento cavalleria, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2.200 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2,200 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 25,050, *pongasi:* 24,400 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,10, *pongasi:* 24,40.

Alla pag. 734, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli del 25° reggimento cavalleria, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,830, *pongasi:* 2,170 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,830, *pongasi:* 2,170 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 25,384, *pongasi:* 24,724 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 25,40, *pongasi:* 24,80.

Alla pag. 735, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli del 26° reggimento cavalleria, in corrispondenza di « Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2,200 — nell'ultima colonna *invece di:* 2,850, *pongasi:* 2,200 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 24,768, *pongasi:* 24.118 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 24,80, *pongasi:* 24,20.

Alla pag. 742, nel conto di costruzione del pantalone di panno grigio verde da marescialli delle armi a cavallo (artiglieria da campagna ed a cavallo, cavalleria, treno d'artiglieria e treno del genio) in corrispondenza di « Tela di co-

tone color cenerino per fodere alta m. 0,85 » nella 3ª colonna *invece di:* 0,940, *pongasi:* 0,740 — nell'ultima colonna *invece di:* 0,940, *pongasi:* 0,740 — nel totale « Prezzo di costo » *invece di:* 12,340, *pongasi* 12,140 ed al « Prezzo di conteggio » *invece di:* 12,40, *pongasi:* 12,20.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **337.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 luglio 1911.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910, n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910, n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego indicati.

Si avverte che per i posti medesimi non viene dalle amministrazioni corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero dell'interno.

Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza. — Stipendio L. 1500. — Qualunque residenza.

Muzzi Carlo, 48° fanteria.
Giannattasio Donato, 32° id.
Pignol Arturo, comando II corpo armata.
Redanò Vincenzo, direzione genio Palermo
Barola Vincenzo, 78° fanteria.
Tarditi Giovanni, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Terrana Giuseppe, ufficio fortificazioni Udine.
Tortorella Bonaventura, direzione genio Bari (sottodirezione Catanzaro).
Panella Francesco, divisione territoriale Catanzaro.
Gagliardi Pietro, reggimento artiglieria a cavallo.
Tofani Angelo, battaglione specialisti genio
Squarcia Carlo, direzione genio Firenze.
de Donato Ettore, distretto Salerno.
Ianniello Ciro, comando stabilimenti pena.
Rufino Luigi, divisione territoriale Milano.

Catalano Tito, distretto Cagliari.
Stasio Ettore, direzione commissariato X corpo armata.
Simoni Dante, 84° fanteria.
Bucci Riccardo, 8° alpini
Cavalca Francesco, 2° artiglieria montagna.
de Sivo Oreste, direzione genio Napoli.
Amato Antonio, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Brescia.
Sobrero Filippo, comando IV corpo armata.
Lanzara Agnello, 14° fanteria.
Bertozzi Guglielmo, ospedale Ravenna.
Locatto Michele, magazzino centrale Torino.
Massarino Secondino, direzione genio Alessandria.
Inzolia Pietro, distretto Belluno.
Traldi Arturo, reggimento artiglieria a cavallo.
Mannini Candido, distretto Firenze.
Vandelli Oscar, 36° fanteria.
Ciattei Paolo, legione carabinieri Verona.
Danna Vincenzo, comando artiglieria fortezza Genova.
Quaranta Gioacchino, legione carabinieri Roma.
Geoffroy Francesco, 6° genio.
Chierchia Salvatore, 62° fanteria.
Bruno Domenico, distretto Roma.
Indelicato Agesilao, 68° fanteria.
Scopelliti Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Nania Gaetano, 9° artiglieria fortezza.
Prandi Vittorio, laboratorio precisione.
Trigona Salvatore, officina costruzione artiglieria Torino.
Salimbeni Piergiovanni, direzione commissariato XII corpo armata.
Bosinco Ferdinando, id. id. VIII id.
Spalice Domenico, 24° artiglieria campagna.
Somma Oreste, 7° id. id.
Manganiello Gennaro, 56° fanteria.
Rotella Domenico, 48° id.
Aprile Alfredo, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Principe Alfredo, direzione artiglieria Genova.
Prandini Giuseppe, ospedale Bologna.
Marinucci Beniamino, ispettorato costruzioni artiglieria.
Solinas Efisio, distretto Cagliari.
Coreggia Francesco, direzione genio Alessandria (sottodirezione Cuneo).
Montemagni Lapo, 23° fanteria.
Migliorino Salvatore, distretto Palermo.
Signorini Ascanio, ospedale Piacenza.
Coppi Ercole, distretto Mantova.
Calabrò Ignazio, ospedale Ancona.

Giacosa Remigio, officina costruzione artiglieria Genova.
Ianora Filippo, legione carabinieri Ancona.
Marotta Oreste, distretto Piacenza.
Albanese Ruffo Luigi, 2° fanteria.
Spinella Gesuele, magazzino casermaggio Roma.
Sarta Giuseppe, collegio Roma.
Miroddi Salvatore, sezione commissariato Catanzaro.
Serra Battista, distretto Cagliari.
Cerino Giuseppe, id. Salerno.
Peyla Francesco, id. Pinerolo.
Troiani Leucio, id. Verona.
Patella Luigi, comando IV corpo armata.
Modugno Luigi, divisione territoriale Bari.
Sottomani Carlo, ufficio fortificazioni Belluno.
Peraltì Ferdinando, 59 fanteria.
Bruno Roberto, distretto Trapani.
Zizza Gaetano, distretto Belluno.
Ventura Vincenzo, id. Frosinone.
Biondi Ferdinando, 7° alpini.
La Vecchia Luigi, magazzino casermaggio Palermo.
Ferraro Giovanni, divisione territoriale Palermo.
Di Stefano Salvatore, tribunale Palermo.
Prestifilippo Giuseppe, divisione territoriale Ancona.
Trimarchi Agostino, 4° artiglieria fortezza (costa).
Pagliarulo Paolo, fabbrica armi Terni.
Colombatti Maurizio, reggimento Piemonte reale cavalleria.
Mioli Eurelio, direzione commissariato V corpo armata.
Gargano Vincenzo, distretto Cremona.
Di Giunta Giovanni, 76° fanteria.
Marcer Lucinto, ospedale Verona.

Ministero delle finanze.

Cinque posti di applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza, compreso quello offerto colla circolare n. 255 del 1° giugno 1911. — Stipendio L. 1500. — Qualunque residenza.

Miroddi Salvatore, sezione commissariato Catanzaro.
Serra Battista, distretto Cagliari.
Cerino Giuseppe, id. Salerno.
Peyla Francesco, id. Pinerolo.
Troiani Leucio, id. Verona.
Patella Luigi, comando IV corpo armata.
Modugno Luigi, divisione territoriale Bari.
Sottomani Carlo, ufficio fortificazioni Belluno.

Peralti Ferdinando, 59° fanteria.
Bruno Roberto, distretto Trapani.
Zizza Gaetano, id. Belluno.
Ventura Vincenzo, id. Frosinone.
Biondi Ferdinando, 7° alpini.
La Vecchia Luigi, magazzino casermaggio Palermo.
Ferraro Giovanni, divisione territoriale Palermo.
Di Stefano Salvatore, tribunale Palermo.
Prestifilippo Giuseppe, divisione territoriale Ancona.
Trimarchi Agatino, 4° artiglieria fortezza (costa).
Pagliarulo Paolo, fabbrica armi Terni.
Colombatti Maurizio, reggimento Piemonte reale cavalleria.
Mioli Eurelio, direzione commissariato V corpo armata.
Gargano Vincenzo, distretto Cremona.
Di Giunta Giovanni, 76° fanteria.
Marcer Lucinto, ospedale Verona.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della presente dispensa di *giornale militare* una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i suddetti impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e **trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod. 112-A per l'anno in corso qualunque sia la data della loro nomina.**

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti

all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quelle fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopra indicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente per ordine di precedenza, gli impieghi che c e cettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificatamente indicato l'impiego al quale esse si riferiscono.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **338.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza coi soppressi stabilimenti d'artiglieria di Napoli e Torre Annunziata**. — (Segretariato generale). — 6 luglio 1911.

A datare dal 1° luglio la corrispondenza d'ufficio diretta alla soppressa fabbrica d'armi di Torre Annunziata dovrà portare il seguente indirizzo:

Alla direzione dell'arsenale
di costruzione di artiglieria di Napoli, sezione di
Torre Annunziata.

A decorrere dalla stessa data la corrispondenza diretta alla soppressa officina di costruzione di Napoli dovrà portare l'indirizzo seguente:

Alla direzione dell'arsenale di costruzione di artiglieria di
Napoli.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **339**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Spese d'ufficio e spese riservate.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 6 luglio 1911.

Secondo quanto prescrivono gli articoli 364 e 368 del nuovo regolamento d'amministrazione, per le *spese d'ufficio* e per le *spese riservate* è fatto ad ogni corpo un assegno, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, al principio di ogni esercizio finanziario.

Siccome, però, per l'esercizio 1911-912 i detti decreti, che traggono origine dal citato regolamento, non possono aver corso se prima questo non sarà approvato nelle forme legali, il Ministero dispone intanto quanto segue:

1. I comandi ed uffici pei quali era già fatto un assegno annuo per spese d'ufficio con lo specchio IV annesso al R. decreto 19 aprile 1907 per le indennità eventuali, preleveranno la quota mensile nella stessa misura stabilita dal detto specchio IV, ad eccezione dei comandi di brigata di fanteria, alpini e cavalleria il cui assegno è ridotto rispettivamente da 500 a 300 e 600 a 400 (circolare 16 maggio 1911, n. 4670, diretta ai comandi di corpo d'armata).

Tutti gli altri corpi che provvedevano alle spese d'ufficio con le norme del regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898, dovranno prelevare le somme strettamente necessarie per provvedere alle dette spese.

S'intende che tutti i prelevamenti fatti saranno poi regolati mettendoli in armonia con le nuove assegnazioni, allorquando verrà pubblicato il decreto sopraindicato.

2. I corpi a cui erano assegnate somme per spese riservate, preleveranno una quota *trimestrale* nella stessa misura stabilita dal regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898, salvo a regolarizzare il prelevamento quando sarà pubblicato il decreto relativo alle dette spese.

Si avverte ad ogni buon fine che nel decreto per le spese d'ufficio non sono compresi i seguenti enti, i quali debbono regolare le dette spese secondo le speciali norme dei regolamenti ed istruzioni di ogni singolo servizio:

a) Stabilimenti territoriali delle sussistenze militari (panifici, molini, carnifici, magazzini di distribuzione viveri e foraggi);
b) Magazzini centrali militari;
c) Magazzini di casermaggio militare;
d) Farmacia centrale militare;
e) Depositi di allevamento cavalli;
f) Biblioteche militari.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **340**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie**. — (Segretariato generale). — 7 luglio 1911.

La somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie nell'esercizio 1911-912 (capitolo 58, lettera *G*) viene così ripartita fra i comandi di corpo d'armata:

I	corpo d'armata . .	L. 1.100
II	» . .	» 1 700
III	» . .	» 1.100
IV	» . .	» 1.300
V	» . .	» 1.000
VI	» . .	» 1.200
VII	» . .	» 900
VIII	» . .	» 1.200
IX	» . .	» 1.800
X	» . .	» 1.500
XI	» . .	» 1.000
XII	» . .	» 1.200
	Totale	L. 15.000

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **341**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 6 luglio 1911.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Bari. — Compagnia di Gerace Marina.
Sezione di 1ª classe di Ostuni.

Id. Milano. — Compagnia di Gallarate.
Tenenza di Busto Arsizio.
Sezione di 1ª classe di Vestone.

Id. Napoli. — Sezione di 1ª classe di Giugliano in Campania.

Id. Roma. — Compagnia di Montefiascone.
Tenenza di Todi.
Sezioni di 1ª classe di Orte e di Soriano nel Cimino.

Id. Verona. — Compagnia di Este.
Sezioni di 1ª classe di Castelfranco Veneto e di Montagnana.

Comandi soppressi.

Legione Milano. — Tenenza di Gallarate.
Id. Roma. — Sezione di 1ª classe di Todi.
Id. Verona. — Tenenza di Este.

Per il Ministro - MIRABELLI

N. **342**. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1911 dei militari di 2ª categoria e di alcuni militari di 1ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 luglio 1911.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione del R. decreto dell'8 giugno 1911, n. 552, (circolare n. 308 del corrente anno), questo Ministero determina che siano chiamati alle armi per il 16 agosto p. v. per un periodo di mesi 3 e mezzo:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1890;

b) gli inscritti della leva di mare sulla classe 1889, stati assegnati o trasferiti alla 2ª categoria e quindi passati nel Regio esercito a senso dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1890 lasciati in licenza straordinaria per effetto dell'articolo 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362.

Alla detta chiamata dovranno anche rispondere tutti i militari di 2ª categoria, delle leve di terra e di mare, sulle classi anteriori a quella del 1890, che non hanno ancora ricevuto la istruzione, e che alla data dell'allegato manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che negli scorsi anni vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati; nonchè i militari di 2ª categoria appartenenti al distretto di Barletta, non chiamati nello scorso anno per ragioni sanitarie

I comandanti di corpo d'armata, però, in analogia alla facoltà loro fatta dal § 31 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno sospendere la chiamata in quei distretti o in quei comuni per i quali si renda necessario tale provvedimento, avendo cura d'informarne prontamente il Ministero (*Divisione 2ª leva*).

2. Come è accennato al n. 2 dell'allegato manifesto gli inscritti della leva di terra in corso sulla classe 1891, stati arruolati in 2ª categoria e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1890 arruolati nella categoria stessa, possono essere am-

messi a prendere parte all'istruzione militare insieme agli uomini di cui al numero precedente.

3. I militari di cui al n. 1 non dovranno essere precettati personalmente nè dai distretti militari, nè dai sindaci, essendo sufficiente, perchè essi siano obbligati a presentarsi, la pubblicazione del manifesto di chiamata, come avviene per le reclute di 1ª categoria.

Dovrà farsi a ciò eccezione soltanto per i militari di 2ª categoria della classe 1889 che lo scorso anno furono licenziati dalle armi prima del 15 novembre con l'obbligo di riprendere servizio con la 2ª categoria della classe 1890 al punto stesso in cui lo lasciarono.

Eppertanto i distretti militari interessati provvederanno perchè a suo tempo quest'ultimi militari siano precettati a presentarsi nel giorno prescritto al deposito di fanteria di linea nel cui territorio essi risiedono.

Manifesto.

4. I comandanti dei distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1) del quale invieranno anche una copia al Ministero.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto e alla porta della caserma dove debbono presentarsi gli uomini chiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Avvertasi che la data di pubblicazione del detto manifesto dovrà essere unica per tutti i distretti, e cioè il 12 luglio 1911.

5. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti di distretto avvertiranno le autorità comunali che, per l'invio ai depositi degli uomini chiamati colla presente circolare, esse dovranno applicare le stesse norme stabilite *pei richiamati* dalle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi*, salvo quanto è detto al successivo n. 6 per quanto riguarda la presentazione.

I comandanti dei distretti faranno pure noto ai sindaci che essi dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria il numero dei militari che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che

l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai chiamati alle armi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei detti militari dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con l'obbligo di rimetterlo subito al deposito, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I riparti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, si accerteranno, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate ai medesimi per poterne effettuare subito la ritenuta.

Presentazione.

6. La presentazione si effettuerà al deposito di fanteria di linea corrispondente al distretto nel cui territorio risiedono i militari chiamati, anzichè al distretto militare, come prescriverebbe il § 11 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

7. I militari che si trovano in un comune fuori della circoscrizione del proprio distretto sono considerati come appartenenti al distretto di residenza, purchè comprovino con certificato del sindaco che al 1° luglio 1911 già risiedevano nel comune anzidetto. In conseguenza essi saranno avviati allo stesso deposito al quale sono diretti gli altri richiamati del comune stesso.

In caso contrario essi dovranno, a cura del deposito di presentazione, essere avviati al deposito corrispondente al loro distretto di leva.

8. Gli uomini delle città di Milano, Firenze, Roma e Napoli si presenteranno rispettivamente ai depositi del 7°, 27°, 81° e 31° reggimento fanteria, i quali, con la scorta dei fogli matricolari avuti dai distretti, tratterranno i propri uomini e faranno accompagnare rispettivamente all'altro deposito esistente nella stessa città i militari che a questo saranno già stati destinati dal rispettivo distretto, secondo le norme indicate nel successivo n. 24.

9. L'identità personale degli uomini che si presenteranno sarà accertata nei modi indicati nei §§ 43 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

10. Giunti ai depositi i militari in questione, in conformità a quanto si pratica per le reclute di 1ª categoria, saranno sottoposti al taglio dei capelli, al bagno ed alla visita medica.

Se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, il comando della divisione militare dovrà disporre in tempo perchè essi vi siano all'uopo inviati per il 16 agosto.

11. Gli uomini che si presenteranno ad un deposito che non sia quello corrispondente al proprio distretto di leva saranno in ogni modo sottoposti a visita presso il deposito di presentazione e se risulteranno inabili saranno, a seconda dei casi, inviati in osservazione o proposti per la rassegna dal deposito stesso, il quale si procurerà la copia del foglio matricolare dal distretto di leva ed avrà poi cura di fare al distretto stesso le necessarie comunicazioni.

12. Dopo la presentazione degli uomini chiamati, i depositi avranno cura di fare subito le necessarie comunicazioni, occorrendo per espresso, ai rispettivi distretti di leva a riguardo di tutti i militari che si saranno presentati.

13. Possibilmente la sera del secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi i comandanti di distretto, viste le comunicazioni di cui al precedente numero, daranno in nota all'arma dei reali carabinieri quegli uomini chiamati che non risultassero ancora presentatisi, affinchè, se non siano impediti da legittimi motivi, possano essere fatti giungere subito al deposito di fanteria più vicino.

14. Coloro che si presenteranno spontaneamente ad un deposito o che vi saranno tradotti dalla forza pubblica entro gli 8 giorni successivi a quello della chiamata, andranno soggetti a punizioni disciplinari da scontarsi dopo il congedamento degli altri militari.

Gli altri invece che allo spirare del detto termine non abbiano obbedito all'ordine della chiamata, o non abbiano comprovato l'impossibilità di obbedire, saranno dal comandante del proprio distretto dichiarati mancanti e denunziati, a suo tempo, all'avvocato fiscale militare, giusta il disposto dell'art. 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

15. A senso dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1907, n. 763 e del § 747 dell'istruzione complementare (IV serie di varianti), i militari denunziati per essersi presentati dopo il termine prescritto di 8 giorni debbono essere *subito* assegnati effettivi ed

avviati ad un corpo che deve ricevere uomini di 2ª categoria stanziato nella sede del tribunale militare che deve giudicarli. In questo corpo essi debbono essere trattenuti sino al compimento dei tre mesi e mezzo di servizio.

I detti militari, tanto se assolti, quanto se condannati, e **qualunque sia il giorno della loro costituzione**, non debbono essere rinviati ad altra chiamata di 2ª categoria; essi invece saranno trattenuti sotto le armi per tre mesi e mezzo.

I condannati dovranno scontare la pena dopo i tre mesi e mezzo di istruzione.

Assegnazione ai vari corpi.

16. I militari chiamati verranno ripartiti fra la fanteria di linea (esclusi i granatieri) i bersaglieri, l'artiglieria da fortezza, e il genio.

17 Le assegnazioni individuali alle anzidette specialità di servizio saranno fatte dai comandanti dei depositi dei reggimenti di fanteria di linea in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero si riserva inviare a ciascun deposito, fatta eccezione per gli automobilisti del 6° reggimento genio, ai quali, come è detto al successivo n. 22 saranno fatte assegnazioni senza vincolo di tabelle.

18. I comandanti di deposito procureranno che alle armi speciali siano possibilmente assegnate per intero le quote per esse preventivate. Fatte tali assegnazioni gli uomini rimanenti dovranno essere assegnati, qualunque sia il loro numero, al reggimento di fanteria di linea cui appartiene il deposito al quale si saranno presentati.

19. I militari da assegnare ai bersaglieri dovranno essere ben aitanti della persona, ampi di petto, gagliardi, agili e resistenti alla corsa; dovranno avere la statura di m. 1,65 a 1,75; saranno preferiti i montanari e i colligiani.

20. I militari da assegnarsi all'artiglieria da fortezza dovranno essere larghi di petto, robusti e bene sviluppati, con statura di m. 1,65 a 1,82; preferibilmente muratori e affini, sterratori, operai in legno od in ferro.

21. I militari da assegnare al genio dovranno avere la statura di m. 1,65 a 1,78.

Al 3°, 5° e 6° reggimento genio non dovranno essere assegnati gli uomini di cattivi precedenti in materia penale o politica.

22. Per l'assegnazione alle compagnie *automobilisti* non si

terrà conto dei limiti di statura e si osserveranno le seguenti norme:

a) saranno assegnati e avviati direttamente alla sede del battaglione automobilisti in Torino od al distaccamento di Roma, secondo le indicazioni di cui al successivo n. 36, i laureati in ingegneria che hanno speciali cognizioni tecniche relative all'automobilismo, e coloro che sono muniti di regolare patente per condurre automobili;

b) i militari invece che dichiarino di saper condurre automobili, pur essendo sprovvisti di regolare patente, saranno inviati alla sede del comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il deposito di presentazione, per essere quivi esaminati in base alle istruzioni di cui all'allegato n. 4 accluso alla presente circolare.

Coloro che in tale esame saranno riconosciuti idonei saranno assegnati al 6° genio e a cura dei comandanti di corpo d'armata avviati direttamente alla sede del battaglione automobilisti a Torino o al distaccamento di Roma giusta le indicazioni di cui al successivo n. 36. I non idonei saranno rinviati al deposito di provenienza perchè il rispettivo comandante decida circa la loro assegnazione.

23. Nel caso in cui non si giunga a dare completo il contingente dei corpi speciali, si potrà transigere di 1, o 2 centimetri sui limiti, minimo e massimo, di statura sopra indicati per i corpi stessi.

I depositi della Sardegna però, occorrendo, potranno anche transigere oltre la tolleranza dei due centimetri cui sopra si accenna, nonchè sugli altri requisiti fisici e professionali prescritti per i corpi speciali.

Disposizioni matricolari.

24. I distretti compileranno i fogli matricolari (mod. 59) di tutti i militari di 1ª e 2ª categoria che hanno obbligo di rispondere alla chiamata e li invieranno entro il 5 agosto ai corrispondenti depositi di fanteria di linea.

Per eseguire tale operazione i distretti di Varese, Milano, Firenze, Roma e Napoli dovranno ripartire i propri uomini secondo lo specchio annesso alla tabella n. 2 di reclutamento per la fanteria di linea, rimettendo poscia i fogli matricolari entro il termine suindicato ai rispettivi depositi. Il distretto di Sacile ripartirà fra i depositi dei reggimenti 79° ed 80° i propri uomini in conformità delle indicazioni già esistenti, nella tabella suddetta, pel soppresso distretto di Udine.

25. I depositi ai quali i militari debbono presentarsi cureranno che sui detti fogli sia inscritta la variazione relativa alla presentazione, o meno, alle armi.

Nei fogli stessi i depositi di fanteria avranno cura di inserire anche la variazione di assegnazione per gli uomini trattenuti dai depositi stessi.

Avvenuta l'assegnazione, i depositi invieranno ai corpi, con le modalità prescritte per le reclute di 1ª categoria, i fogli matricolari dei militari ad essi assegnati; i corpi stessi completeranno i fogli con le variazioni di assegnazione.

Ai distretti dovranno essere comunicate tali variazioni di presentazione e di assegnazione nonchè tutte le altre successive.

26. Avvenuta la presentazione per anticipazione dei militari di 2ª categoria della classe 1891 di cui al n. 2, i depositi di fanteria richiederanno subito ai distretti cui appartengono i militari stessi i relativi fogli matricolari (mod. 59) nonchè le altre carte personali riguardanti i loro precedenti in materia penale e politica.

Avuti i fogli anzidetti i depositi vi aggiungeranno la seguente variazione:

« Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 2ª categoria della classe 1890. — Circolare n. 342 del 1911. . . . . li . . . . . ».

27. Gli inscritti della leva di mare sulla classe 1890 ammessi a prestare servizio in anticipazione con la presente chiamata, devono essere subito trasferiti nei ruoli dell'esercito, in anticipazione al termine in cui siffatto passaggio dovrebbe normalmente effettuarsi a senso delle vigenti disposizioni.

Tale passaggio sarà effettuato dai distretti in base ai documenti da richiedere alle competenti capitanerie di porto, non appena avranno ricevuto avviso, dai comandanti di deposito, della presentazione dei detti iscritti marittimi.

Anche per detti iscritti marittimi, dopo avvenuto il loro passaggio nell'esercito, le competenti autorità militari ne completeranno la matricola con le variazioni di presentazione e assegnazione.

Certificati penali

28. I comandanti dei distretti militari chiederanno alle regie procure, coi fogli individuali mod. 42 C del catalogo (allegato n. 1 alla circolare 178 del 1908), i certificati penali di tutti i militari di 1ª e di 2ª categoria chiamati alle armi.

I detti certificati dovranno richiedersi d'urgenza anche per i militari di 2ª categoria che imprenderanno servizio per anticipazione.

I certificati, anche se negativi, saranno dai comandanti stessi trasmessi per tempo ai corrispondenti depositi.

Passaporti.

29. In relazione al n. 19 della circolare n. 67 del corrente anno, si avvertono i comandanti di distretto militare che il rilascio del *nulla osta* per il passaporto per l'estero ai militari chiamati con la presente circolare è sospeso dalla data del manifesto (12 luglio 1911) fino ad istruzione ultimata.

Rinvii e dispense.

30. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono soltanto quelli rispettivamente indicati ai numeri 5, 6, 7 e 8 del manifesto (allegato 1). I rinvii verranno concessi dai comandi dei distretti militari sulla esibizione di un certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I comandanti di distretto dovranno segnalare per tempo al corrispondente deposito tutti i militari stati rinviati o dispensati.

31. Si avverte che la dispensa stabilita dalla lettera *b*) del n. 8 sopraindicato non potrà estendersi a coloro che abbiano prestato meno di tre *interi* mesi di servizio alle armi.

Per i militari aspiranti al rinvio di cui al n. 6 del manifesto non occorre la visita preventiva di cui al § 527 del regolamento sul reclutamento.

I comandanti di distretto provvederanno perchè per i militari ammessi al rinvio siccome studenti universitari o allievi missionari sia stabilito un apposito mod. 46.

32. Come è detto nel precedente n. 1, i militari che al momento della chiamata risiedessero in comuni colpiti da malattie infettive (§ 31 dell'istruzione complementare) saranno senz'altro rinviati ad una successiva chiamata

Anche di questi rinvii i comandi di distretto dovranno avvertire i corrispondenti depositi.

33. Coloro che fossero stati dispensati perchè emigrati con regolare passaporto, qualora rimpatriassero dopo il 1° agosto p. v. potranno essere lasciati in congedo provvisorio e rinviati alla chiamata della 2ª categoria della classe 1891.

34. Avvertesi che ai militari chiamati con la presente circolare non sono applicabili le disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego approvato con regio decreto 13 aprile 1911, n. 374.

Non sono egualmente applicabili ai militari stessi le disposizioni contenute nei §§ 983 e 986 del regolamento sul reclutamento poichè è necessario, per i vigenti ordinamenti, che tutti i militari di 1ª e 2ª categoria residenti nel Regno siano istruiti fin dal tempo di pace.

35. I militari che al loro giungere alle armi risultino affetti da infermità presunte sanabili col tempo, saranno rinviati, in seguito a rassegna, alla prima successiva chiamata, qualunque sia la loro classe.

Dovranno egualmente essere sottoposti a rassegna i militari che risultassero affetti da infermità di carattere transitorio.

Coloro che, durante la permanenza alle armi, venissero giudicati inabili temporaneamente a continuare il servizio, saranno rinviati alla prima successiva chiamata, per riprendere servizio al punto in cui l'hanno interrotto, a meno che abbiano prestato un servizio effettivo di oltre due mesi, e che, a giudizio dei comandanti di corpo, abbiano con profitto partecipato all'istruzione, nel qual caso saranno rinviati senz'altro in congedo illimitato.

I militari che fossero riconosciuti inabili in modo permanente saranno proposti per la riforma in rassegna.

Tutti i militari proposti per il licenziamento in sede di rassegna saranno subito licenziati dalle armi con riserva in attesa della definitiva determinazione dell'ospedale competente; fatta eccezione per quelli per i quali sia prescritta la preventiva osservazione all'ospedale.

Invio ai corpi.

36. I militari destinati ai bersaglieri saranno inviati alla sede dei reggimenti; quelli destinati all'artiglieria da fortezza saranno inviati alla sede dei gruppi; quelli assegnati alle varie specialità del genio saranno inviati ai centri di mobilitazione indicati nella tabella di assegnazione.

Si avverte però che gli uomini presentatisi ai depositi compresi nel territorio dei primi sei corpi d'armata che saranno stati assegnati agli automobilisti, dovranno essere inviati alla sede del 6° reggimento genio in Torino; quelli presentatisi ai depositi compresi nel territorio degli altri sei corpi d'armata,

e assegnati alla detta specialità, dovranno essere inviati alla sede del distaccamento del predetto reggimento in Roma.

37. L'invio ai corpi speciali e ai reggimenti di fanteria staccati dal proprio deposito sarà effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore, fatta eccezione per gli uomini assegnati agli automobilisti che saranno inviati ai centri di Torino e Roma non appena effettuata la loro assegnazione.

Personale per l'accompagnamento.

38. I comandanti di corpo d'armata provvederanno affinchè i depositi staccati dei reggimenti di fanteria di linea siano rinforzati di uomini di truppa, graduati ed ufficiali, nel numero strettamente necessario, durante le operazioni della chiamata.

Disporranno inoltre, presso i reggimenti di fanteria che hanno il deposito staccato, per l'invio al deposito stesso del personale occorrente per l'accompagnamento dei drappelli dei militari alla sede del reggimento, nonchè poi per il loro rinvio al deposito al termine dell'istruzione.

39. Egualmente i comandi di corpo d'armata disporranno perchè i corpi speciali, che devono ricevere uomini da un dato deposito di fanteria, inviino al deposito stesso il personale occorrente per l'accompagnamento dei drappelli dei militari assegnati ai suddetti corpi speciali.

Vestizione ed armamento.

40. La vestizione degli uomini assegnati alla fanteria di linea sarà fatta dai depositi di presentazione, e quella degli uomini assegnati ai corpi speciali dal centro al quale saranno inviati.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuali dovranno essere distribuiti nella qualità e misura indicate nello specchio allegato 2.

L'armamento degli uomini assegnati alla fanteria sarà fatto alle sedi dei reggimenti nel modo stabilito per le reclute di 1ª categoria dei reggimenti di fanteria di linea.

L'armamento degli uomini assegnati ai corpi speciali sarà fatto alla sede dei centri di mobilitazione ai quali saranno avviati.

Licenze.

41. I militari di cui alla presente circolare non potranno, in massima, fruire di brevi licenze durante la loro permanenza alle armi.

Nel caso che essi venissero a trovarsi nelle condizioni nelle quali i militari di 1ª categoria possono aspirare a licenza straordinaria, facendone domanda potranno ottenere di essere congedati e rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria per riprendere il proprio servizio nello stesso punto nel quale lo avranno interrotto.

42. In analogia al n. 64 del regolamento per le licenze il militare di 1ª categoria sotto le armi che avesse l'unico fratello obbligato a rispondere alla chiamata indetta con questa circolare, potrà essere inviato e lasciato in licenza straordinaria per tutto il periodo di tempo nel quale il detto fratello verrà a trovarsi alle armi a scopo d'istruzione.

Tale licenza straordinaria verrà concessa anche nel caso in cui esistano in famiglia altri fratelli, purchè minori dell'età di anni 12.

Di tale facoltà dovranno individualmente essere avvertiti i militari che si presenteranno alle armi in occasione della presente chiamata.

Norme amministrative.

43. Gli uomini chiamati vanno, per tutti gli effetti, considerati come effettivi ai corpi nei quali prestano servizio

Essi saranno compresi nei vari documenti insieme con quelli delle classi di 1ª categoria sotto le armi, distinti con la voce: « *Uomini di 1ª e 2ª categoria chiamati per l'istruzione* ».

44. I militari di cui si tratta hanno diritto al soldo per tutta la durata della chiamata, o alla indennità di trasferta nei giorni di viaggio e per il giorno di presentazione, a norma del manifesto di chiamata.

Le spese di viaggio occorrenti tanto per la venuta alle armi quanto pel rinvio in congedo e per gli eventuali spostamenti, saranno dai corpi conteggiate, unitamente alle indennità di trasferta, a carico del capitolo del bilancio « *Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati* ».

Istruzione

45. L'istruzione militare da impartire agli uomini onde trattasi è quella stabilita per le reclute dal N. 27 del *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi* (parte non abrogata delle bozze di stampa, edizione 1907).

Per detta istruzione essi saranno riuniti in uno o più reparti. Ultimata che sia l'istruzione medesima, tali reparti si

scioglieranno e gli uomini presteranno servizio presso le compagnie cui sono effettivi.

Affinchè l'istruzione stessa possa essere impartita più efficacemente, si lascia ai comandanti di reggimento di farla per reggimento o per battaglione, a seconda delle condizioni diverse in cui trovansi i reggimenti riguardo a ufficiali, graduati, accasermamento ecc.

La durata del periodo dell'istruzione sarà fissata dai comandanti di corpo d'armata nei più ristretti limiti possibili, in relazione alle particolari condizioni nelle quali l'istruzione stessa può svolgersi nel territorio di loro giurisdizione.

Gli uomini assegnati alla fanteria ed ai bersaglieri saranno proporzionatamente ripartiti fra le compagnie che trovansi alla sede del reggimento.

46. In quei reggimenti i quali, durante il periodo della presente chiamata, debbano, *per qualsiasi ragione,* assentarsi temporaneamente dalla loro sede, l'assegnazione degli uomini chiamati alle compagnie verrà fatta ugualmente all'atto della presentazione e i detti uomini saranno amministrati come aggregati al deposito o al riparto rimasto alla sede.

47. Nei cambi di guarnigione i militari chiamati saranno trasferiti effettivi al reggimento subentrante, e da questo ripartiti fra le compagnie presenti alla sede; ma seguiteranno ad essere riuniti al reparto od ai reparti di cui al primo capoverso del n. 45, fino al compimento del periodo di istruzione.

Il personale destinato a tali reparti raggiungerà il proprio reggimento soltanto dopo il termine del periodo d'istruzione ora detto.

48. Per l'acquartieramento degli uomini di cui trattasi provvederanno i comandi di divisione nel modo che riterranno più opportuno, sia nell'interesse della istruzione sia per il migliore alloggiamento dei detti uomini.

Congedamento.

49. Tutti i militari che risponderanno alla presente chiamata verranno congedati dai centri di mobilitazione cui furono assegnati e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi del 30 novembre prossimo venturo.

Gli uomini stati incorporati nei reggimenti di fanteria di linea che hanno il deposito staccato dalla sede del reggimento, saranno fatti rientrare alla sede del deposito in base agli or-

dini di movimento che verranno diramati a suo tempo dal comando del corpo di stato maggiore, per essere poi congedati dal deposito stesso. Il movimento dei depositi ai comuni verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari avute presenti le norme che in proposito verranno comunicate alle autorità interessate.

50. Al momento del congedo i militari stati puniti con prigione di rigore saranno trattenuti altrettanti giorni quanti sono quelli da essi trascorsi complessivamente in dette punizioni.

Sistemazione della forza in congedo.

51. Dopo il congedamento i militari di 2ª categoria che avranno partecipato all' istruzione, dovranno essere trasferiti effettivi agli enti ai quali devono appartenere, secondo i criteri di massima stabiliti con la circolare n. 37-R. del 20 giugno 1911 (Direzione generale leva e truppa - divisione truppa).

52. La sistemazione della forza in congedo costituita dai militari di 1ª categoria chiamati all'istruzione con la presente circolare, sarà effettuata con le consuete norme.

53. Ai distretti rimarranno in forza i militari che non ricevettero l'istruzione (rinviati, residenti all'estero, mancanti alla chiamata, ecc.).

Rendiconto della chiamata.

54. Non oltre il 25 agosto p. v. i comandanti di distretto comunicheranno direttamente al Ministero (Direzione generale leva e truppa):

a) il numero complessivo dei militari di 1ª e di 2ª categoria che risposero alla presente chiamata;

b) quanti dei detti militari furono rinviati alle case loro e per quali ragioni;

c) quanti dei militari presentatisi rimasero incorporati.

55. Entro il 20 dicembre 1911 i comandanti di corpo d'armata riferiranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) in ordine alle vicende della chiamata e dell'istruzione dei militari ai quali si riferisce la presente circolare e faranno tutte le osservazioni e proposte che riterranno opportune.

Entro lo stesso periodo di tempo i comandanti di distretto militare trasmetteranno direttamente al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto numerico del risultato

della chiamata, conforme all'allegato n. 3 della presente circolare.

Non più tardi del 10 gennaio 1912, i distretti militari trasmetteranno al Ministero un prospetto numerico a parte dei militari chiamati con la presente circolare effettivamente denunziati all'avvocato fiscale militare il 31 dicembre 1911, quali mancanti senza giustificato motivo, distinti secondo le categorie e le loro classi di leva.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria e di taluni di 1ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per un periodo di tre mesi e mezzo, per il giorno 16 agosto p. v.

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1890;

b) gli iscritti della leva di mare sulla classe 1889 stati assegnati o trasferiti nella 2ª categoria e quindi passati nel R. esercito;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1890 lasciati in licenza straordinaria per effetto dell'articolo 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche i militari di 2ª categoria delle leve di terra e di mare sulle classi anteriori a quella del 1890, che non hanno ancora ricevuto l'istruzione, e che alla data del presente manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che negli anni scorsi vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati.

2. Gli inscritti della leva di terra in corso sulla classe 1891 stati arruolati in 2ª categoria e gli iscritti della leva di mare sulla classe 1890 arruolati nella categoria stessa possono essere ammessi a prendere parte all'istruzione militare insieme agli uomini indicati nel numero precedente.

A tal uopo occorre che i detti inscritti si presentino nel giorno stabilito al sindaco del comune di residenza o al deposito di fanteria di linea nella cui giurisdizione si trovano, muniti del loro congedo provvisorio di 2ª categoria.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano in (1) . . . dovranno presentarsi direttamente, con il foglio di congedo, alla caserma (2). . . . sita in (3) . . . . . N. . . ., nelle ore antimeridiane del 16 agosto p. v.

---

(1) Indicare la città ove ha sede il deposito del reggimento di fanteria corrispondente al distretto che pubblica il manifesto.

(2) Nome della caserma.

(3) Via o piazza.

Tutti gli altri si presenteranno muniti del foglio di congedo, al sindaco del comune in cui risiedono nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 16 agosto per essere subito inviati al deposito del . . . . reggimento fanteria in . . . . .

Avvertesi che i militari che non appartengono a questo distretto saranno poi inviati al deposito di fanteria corrispondente al loro distretto di leva ove non comprovino con apposito certificato del sindaco che fin dal 1° luglio 1911 essi risiedevano nella giurisdizione di questo comando.

4 Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Dai comandanti dei distretti militari saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con regolare certificato di morte, di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi;

b) coloro che comprovino con documenti autentici rilasciati dalle competenti autorità scolastiche che debbono sostenere nella sessione autunnale gli esami di licenza di liceo, di istituto tecnico o di altri istituti d'istruzione media equiparabili, oppure (con documenti ufficiali) che debbono presentarsi ad esami di concorso in pubbliche amministrazioni durante il periodo dell'istruzione;

c) coloro che abbiano presentato domanda di ammissione all'accademia e alla scuola militare;

d) gli studenti delle università o d'istituti superiori e gli allievi missionari che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi numeri 6 e 7.

e) i militari i quali al momento della chiamata sono detenuti o si trovino a domicilio coatto.

In via eccezionale potranno, inoltre, ottenere il rinvio di cui sopra quei militari che, non più tardi del 7 agosto comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto di leva sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % sul numero complessivo degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Di questo eccezionale rinvio non potranno usufruire i militari di classi anteriori che furono rinviati alla presente chiamata per qualsiasi ragione.

6. I militari chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di università o degli istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero (salvo la facoltà di chiedere negli anni successivi ulteriori rinvii sino al compimento degli studi ma non oltre il 26° anno di età) facendone domanda ai comandanti dei distretti cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, non più tardi del 7 agosto p. v.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo di lire una, dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha frequentato durante l'anno accademico 1910-1911, il corso dell'università o dell'istituto superiore a cui è ascritto, ovvero, qualora l'aspirante sia laureando, che debba sostenere esami nella sessione di autunno.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di aver preso parte alle prescritte lezioni di tiro a segno, a meno che sia domiciliato in comune in cui tale istituzione non esista.

7. Potranno ottenere il rinvio stabilito dal precedente numero anche i militari, i quali comprovino di essere allievi interni in istituti del Regno riconosciuti come preparatori per le missioni.

Si avverte che per i militari i quali ottenessero eventualmente il rinvio dopo la loro presentazione alle armi, non si terrà alcun conto, nella successiva chiamata per istruzione, dei giorni di servizio prestati.

8. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero con regolare passaporto rilasciato avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno di tre interi mesi di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza.

c) gli inscritti in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

9. La frequenza del tiro a segno per un biennio, anche riportandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa chiamata.

10. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non presentata e rimarrà quindi senza risposta qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio prodotta all'infuori dei casi specificati nel presente manifesto.

11. Per l'invio ai depositi dei militari i sindaci si regoleranno analogamente a quanto è disposto per l'invio dei richiamati dai comuni ai corpi.

12. Oltre al rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare, agli uomini chiamati saranno corrisposte le seguenti indennità di trasferta:

di 2ª categoria (lire 0,70) a coloro che si trovano alla sede del deposito o provengono da altri comuni dello stesso mandamento nella cui giurisdizione ha sede il deposito, purchè si presentino nelle ore antimeridiane del giorno 16 agosto;

di 1ª categoria (lire 1,20) per ogni giornata di viaggio a tutti gli altri.

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al deposito nelle ore antimeridiane del 16 agosto, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

Coloro che provengono da un comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento), munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, riceveranno soltanto l'indennità di trasferta di 2ª categoria (lire 0,70) comprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stabilito.

13. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità mediante certificato medico confermato dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena guariti.

Protraendosi la malattia, il suddetto certificato dovrà essere rinnovato allo scadere di 10 giorni, ed in base ad esso i militari potranno essere rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

14. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito, saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

Avvertesi inoltre che tutti coloro che si presenteranno con ritardo, saranno trattenuti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli di ritardo.

15. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

16. Il rilascio del *nulla osta* per il passaporto pei militari chiamati all'istruzione col presente manifesto che intendono recarsi all'estero, è sospeso da oggi fino al 30 novembre p. v.

17. I militari chiamati che aspirino a prestare servizio negli automobilisti del 6° reggimento genio, dovranno farne domanda ai comandanti dei depositi ai quali si presenteranno, corredandola dei certificati comprovanti i loro requisiti di studio e professionali.

. . . . addì 12 luglio 1911.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai militari chiamati.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ da distribuire dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio verde	la vecchia uniforme
Asciugatoi	2	2
Berretti di panno grigio verde (con fregio)	1	—
Chepi o berretti di panno turchino (con fregio)	—	1
Berretti di panno per fatica (con fregio)	—	1
Berretti di tela per fatica (con fregio)	1	—
Berretti (fetz) con fiocco	1	1
Borracce con correggia o borracce complete (modello 1907)	—	1
Borracce con cinghia di tessuto (mod. 1907)	1	—
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela	1	1
Cappotti (con mostrine e stellette)	—	1
Coperture di tela (con fregio)	1	1
Corregge per pantaloni	1	1
Cravatte di tela per collo	2	2
Cucchiai di ferro	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	2	2
Gavette piccole	1	1
Ginocchielli	1	1
Giubbe di panno grigio verde (con mostrine e stellette)	1	—
Giubbe di tela (con stellette)	1	1
Mantelline con stellette (pei soli bersaglieri)	1	1
Mutande di tela	2	2

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ da distribuire dai corpi che hanno in uso l'uniforme grigio verde	QUANTITÀ da distribuire dai corpi che hanno in uso la vecchia uniforme
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno bigio	—	1
Pantaloni di panno grigio verde	1	—
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2
Panciotti di panno grigio verde	1	—
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Piastrini di riconoscimento	1	1
Sacchetti per galletta da una razione	2	2
Scarpe rinforzate (paia)	—	2
Sottopiedi per uose (con 4 bottoni gemelli) (paia)	—	1
Stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi (paia)	2	—
Tasche per pane con correggia	—	1
Tasche di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	—
Tazze di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	—	2
Zaini a pelo o zaini di tela impermeabile marrone (mod. 1907)	—	1
Zaini da bersaglieri o zaini di tela impermeabile (mod. 1907)	—	1
Zaini di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	—
Libretti personali (mod. 339-A)	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 148 del libro secondo (in bozze di stampa) della *Istruzione per i servizi del commissariato militare*

Ad ogni tre militari saranno distribuite una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

AVVERTENZE.

1°) I corpi che distribuiranno chepi dovranno distribuire anche le relative trecce di lana rossa.

2°) I fregi per copricapi e le mostrine da applicare sui baveri dei cappotti e delle giubbe di panno grigio-verde saranno quelli in uso per i corpi presso i quali gli uomini chiamati riceveranno la istruzione.

3°) Ai militari chiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

4°) Verranno somministrati essenzialmente, e sin dove sia possibile, oggetti di corredo usati, (buoni e mediocri), purchè in condizioni tali da non richiedere sostituzioni durante il periodo di permanenza alle armi dei militari. Le scarpe rinforzate dovranno essere accuratamente bagnate ed unte con vasellina gialla, osservando la *disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *raccolta* (bozze di stampa) nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901; agli stivaletti con gambaletto verrà usato lo stesso trattamento che si applica a quelli in distribuzione agli uomini sotto le armi.

5°) I militari chiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e, quelli cui devono essere distribuite le scarpe rinforzate, anche della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

6°) Ai militari cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose ed i sottopiedi di riserva. Insieme con gli zaini dovranno essere distribuiti i relativi sacchetti per cartucce.

7°) In analogia a quanto praticasi pei richiamati alle armi per istruzioni e sempre quando le condizioni dei locali lo consentano, gli oggetti di vestiario da borghese di cui gli individui non abbiano a far uso colla divisa militare saranno ritirati dalle compagnie e da queste custoditi formandone piccoli involti con sopra il nome del proprietario, per essere poi restituiti all'atto dell'invio in congedo, ritirando i capi di corredo militare.

I Comandanti delle compagnie provvederanno a che tali oggetti di vestiario borghese prima di essere depositati siano fatti ripulire dagli uomini cui appartengono.

ALLEGATO N. 3

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi indetta nell'anno 1911 per gli uomini di 2ª categoria e per gli altri militari tenuti a compiere con detti uomini la loro istruzione.*

			UOMINI DI 2ª CATEGORIA				
			della leva di terra sulla classe 1890.	della leva di mare sulla classe 1889.	i rivedibili in classi inferiori alla leva di terra anteriori alla classe 1890 e della leva di mare anteriore alla classe 1889.	venuti alle armi per anticipata zione	Uomini di 1ª categoria della classe 1890 lasciati in licenza straordinaria.
Presentatisi	Non presentatisi	Dispensati dalla chiamata	Rinviati ad altra chiamata	ammalati						
				detenuti						
				per morte dei genitori o della moglie						
				studenti						
				appartenenti a comuni infetti						
				per ragioni di famiglia . .						
				residenti all'estero . . .						
				arruolati nelle guardie di città, di finanza ed agenti di custodia . . .						
				avevano già prestato tre mesi di servizio . . .						
				. . . . .						
		Morti								
		Passati alla 1ª o alla 3ª categ.								
		Mancanti senza motivo . .								
		Non ricevettero l'istruzione	riformati in seguito a rassegna							
			rinviati in seguito a rassegna							
			morti dopo l'arrivo al corpo							
		Ricevettero l'istruzione	in fanteria . .							
			nei bersaglieri .							
			in artiglieria . .							
			nel genio . . .							
Totali . . .			(1)							

. . . . . *li* . . . . . *1911.* *Visto*: IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

(1) Questo totale deve corrispondere al contingente totale di 2ª categoria della classe 1890 al 31 dicembre 1910.

ALLEGATO N. 4

ISTRUZIONE

per l'esame degli uomini dichiaratisi abili a condurre automobili e sprovvisti di regolare patente.

L'ufficiale automobilista incaricato di esaminare i detti uomini deve seguire le seguenti norme:

1. Esaminare i documenti giustificativi che essi presentano;

2. Sottoporre ogni individuo ad un interrogatorio sull'automobile, senza addentrarsi nei minuti particolari di questa macchina, ma limitandosi a farne nominare le parti, a domandare quali organi si lubrificano e s'ingrassano, quali sono le operazioni che si fanno per mettere in marcia una macchina; ed altre simili domande che si riferiscono più specialmente alla pratica automobilistica;

3. Quindi, servendosi di una macchina, ad esempio un autocarro del presidio, in apposita spaziosa località, come un cortile, e sorvegliando attentamente le operazioni che l'individuo compie, fa fare praticamente ad esso una decina di metri di marcia. Questo breve esame pratico è sufficiente per comprendere se effettivamente l'individuo ha qualche pratica di automobili;

4. Perchè l'individuo sia dichiarato idoneo al servizio automobilistico non è necessario sia un ottimo o buon conduttore, ma è sufficiente ch'esso abbia un discreta conoscenza della macchina, poichè esso riceverà poi durante il suo servizio l'istruzione pratica necessaria per metterlo in grado di condurre autocarri incolonnati;

5. Resta vietato agli ufficiali di sottoporre gl'individui a prove pratiche di maggior importanza, allo scopo di evitare possibili guasti alla macchina;

6. Qualora qualche individuo dimostrasse di essere conduttore di macchine elettriche, o di macchine a vapore locomobili, si ammetterà egualmente nella categoria dei conduttori di automobili.

Prezzo della presente dispensa L. 0,45

702) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1911 — 15 luglio

1911 GIUGNO 1º. - N. 343. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione della bandiera alla R. guardia di finanza. — Relazione a S. M. il Re . . . . . *Pag.* 1154

» 25. - » 344. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 611 relativa a provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'istituto geografico militare, i professori civili degli istituti militari, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari . . . . » 1155

1911 LUGLIO 10. - » 345. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto che istituisce presso il battaglione specialisti del genio un consiglio di amministrazione speciale per il servizio della flotta aerea. . . . . » 1160

» 13. - » 346. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del fascicolo n. 7 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito . . . . . » 1162

» 11. - » 347. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Parte I . . . » 1162

» 12 - » 348. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione automobilistica, per ufficiali, presso il distaccamento del 6 reggimento genio in Roma . . . . . » 1162

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 293, pag. 938. — Alla terz'ultima riga del primo capoverso del n. 2, *dopo le parole*: ad altre amministrazioni, *aggiungere*: **non dipendenti dal Ministero della guerra.**

Circolare n. 342

Pag. 1147, — *dopo*:
Giubba di panno grigio verde ecc.
aggiungere:
Giubbe di panno turchino con mostrine e stellette (pei soli bersaglieri) . . . . . — 1

Pag. 1148, — *dopo*:
Pantaloni di panno grigio verde.
aggiungere:
Pantaloni di panno turchino (pei bersaglieri, artiglieria e genio). . — 1

1911 LUGLIO 16. - N. **349**. — MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti . *Pag.* 1164
» 16. - » **350**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Approvvigionamento dei materiali d'armamento, carreggio e bardature (gruppo C) . . . . » 1165
» 16. - » **351**. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Adozione della bardatura da cavalleria per cinghioni da cartucce . . . . . » 1166
» 16. - » **352**. — RECLUTAMENTO. — Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1891 . . . . . » 1168

CIRCOLARE N. **343**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione della bandiera alla R. guardia di finanza. — Relazione a S. M. il Re**. — (Segretariato generale). — 1° giugno 1911.

SIRE,

Alla Maestà Vostra è ben noto quanto ardimentosa ed efficace sia stata l'azione dei finanzieri nelle vicende epiche del nostro risorgimento nazionale. Non v'è quasi alcuno dei moti insurrezionali o delle guerre combattute in Italia contro lo straniero, in cui non rifulgano l'ardore, l'intrepidezza e lo spirito di sacrificio dei finanzieri.

Allo scopo quindi di perpetuare il ricordo delle belle tradizioni militari e patriottiche che costituiscono il patrimonio prezioso della R. guardia di finanza, per cura del comando generale del corpo sono stati eseguiti studi e ricerche per ricostruire con precisa verità storica i fasti gloriosi dei finanzieri; e la documentazione che fin qui ne è stata fatta, permette di stabilire, anche nei particolari, che essi hanno preso collettivamente parte ai moti insurrezionali ed alle campagne di guerra degli anni 1848, 1849, 1859, 1860, 1866.

Sembrò quindi che il sangue generosamente versato dai predecessori della R. guardia di finanza nei difficili cimenti del patrio riscatto meritasse di essere degnamente onorato in quest'anno in cui si celebra con tanta solennità il cinquantenario della nostra indipendenza e che in niuna guisa migliore si potesse farlo che concedendo al corpo stesso il simbolo glorioso e sacro dell'unità della patria italiana.

Nella fiducia che la Maestà Vostra voglia benignamente accogliere questa doverosa proposta, sottopongo all'Augusta Vostra firma il decreto di concessione della bandiera alla R. guardia di finanza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 344. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 611 relativa a provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'istituto geografico militare, i professori civili degli istituti militari, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle vigenti tabelle XVI, XVII, XVIII e XIX della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (testo unico modificato con leggi 8 luglio 1906, n. 305, 21 marzo 1907, n. 84, 14 luglio 1907, n. 479, e 17 luglio 1910, n. 515), concernenti il personale della giustizia militare, gli ingegneri geografi ed i topografi, i professori e maestri civili nelle scuole militari, ed i farmacisti militari, sono sostituite le seguenti:

TABELLA XVI.

Del personale della giustizia militare.

1	avvocato generale militare.
2	sostituti avvocati generali militari.
3	avvocati fiscali militari di 1ª classe.
4	» » di 2ª »
6	» » di 3ª »
10	sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe.
9	» » di 2ª »
5	segretari di 1ª classe.
5	» di 2ª »
5	» di 3ª »
12	sostituti segretari di 1ª classe.
10	» di 2ª »
5	» di 3ª »
77	totale.
15	ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani o tenenti) (*a*).
92	totale generale.

(*a*) Compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro.

Tabella XVII.

Geodeta capo — Ingegneri geografi — Topografi dell'istituto geografico militare.

Geodeta capo.

1 geodeta capo.

Ingegneri geografi.

1 ingegnere geografo capo di 1ª o 2ª classe.
2 ingegneri geografi di 1ª; 2ª o 3ª classe.
3 totale ingegneri geografi.

Topografi.

3 topografi capi di 1ª classe.
6 » di 2ª »
9 primi topografi di 1ª classe.
14 » di 2ª »
20 topografi di 1ª classe.
18 » di 2ª »
12 » di 3ª »
8 » di 4ª »
90 totale topografi.

Tabella XVIII.

Dei professori e maestri civili nelle scuole militari
Professori civili negli istituti militari.

Scuole super.	Collegi	
8	3	professori titolari di 1ª classe di lettere e scienze.
11	6	» » di 2ª » » »
—	3	» » di 3ª » » »
1	1	» » di disegno di 1ª classe.
1	—	» » » di 2ª »
21	13	totali.

Maestri civili di scherma o di ginnastica.

1	maestro direttore di scherma.
1	» » di ginnastica.
12	maestri di 1ª classe.
12	» di 2ª »
12	» di 3ª »
6	» di 4ª »
44	totale maestri di scherma e di ginnastica.

N. B. I professori che all'atto dell'approvazione della presente legge sono provvisti di sessenni li conserveranno fino alla promozione alla classe superiore, come assegni personali computabili agli effetti della pensione.

I maestri direttori di scherma e di ginnastica possono essere nominati a scelta fra tutto il personale dei maestri, senza riguardo all'anzianità. Potranno anche essere scelti fra i maestri civili non dipendenti dall'amministrazione militare.

TABELLA XIX.

Dei farmacisti militari.

1	chimico farmacista ispettore.
1	chimico farmacista direttore.
16	farmacisti capi di 1ª classe.
18	» » 2ª »
30	farmacisti di 1ª classe.
16	» 2ª »
82	totale.

Art. 2.

Alla tabella VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito (testo unico modificato con leggi 8 luglio 1896, n. 305; 21 marzo 1907, n. 84; 14 luglio 1907, n. 479), nelle parti relative al personale della giustizia, militare agli ingegneri geografi ed ai topografi, ai professori e maestri civili nelle scuole militari ed ai farmacisti militari è sostituita la seguente

Personale della giustizia militare.

	Stipendio annuo
Avvocato generale militare	L. 12,000
Sostituto avvocato generale militare	» 9,000
Avvocato fiscale militare di 1ª classe	» 8,000
» » » 2ª »	» 7,000
» » » 3ª »	» 6,000
Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª classe	» 5,000
» » » » 2ª »	» 4,000
Segretario di 1ª classe	» 6,000
» 2ª »	» 5,000
» 3ª »	» 4,000
Sostituto segretario di 1ª classe	» 3,500
» » 2ª »	» 3,000
» » 3ª »	» 2,500

Geodeta capo - Ingegneri geografi - Topografi.

	Stipendio annuo
Geodeta capo	L. 7,000
Ingegnere geografo capo di 1ª classe	» 6,000
» » 2ª »	» 5,000
Ingegnere geografo di 1ª classe	» 4,500
» » 2ª »	» 4,000
» » 3ª »	» 3,500
Topografo capo di 1ª classe	» 6,000
» » 2ª »	» 5,000
Primo topografo di 1ª classe	» 4,500
» 2ª »	» 4,000
Topografo di 1ª classe	» 3,500
» 2ª »	» 3,000
» 3ª »	» 2,500
» 4ª »	» 2,000

Professori e maestri civili negli istituti militari.

SCUOLE MILITARI.

	Stipendio annuo
Professore titolare di 1ª classe di lettere e scienze	L. 5,000
» » 2ª » » »	» 4,000
Professore titolare di disegno di 1ª classe	» 3,500
» » » 2ª »	» 3,000

COLLEGI MILITARI.

Professore titolare di 1ª classe di lettere e scienze.	L.	5,000
» » 2ª » » » .	»	4,000
» » 3ª » » » .	»	3,500
Professore titolare di disegno	»	3,500

Maestri civili di scherma o di ginnastica.

		Stipendio annuo
Maestro direttore di scherma	L.	4,000
» » ginnastica	»	4,000
» di 1ª classe	»	3,500
» di 2ª »	»	3,000
» di 3ª »	»	2,500
» di 4ª »	»	2,000

Ai maestri direttori di scherma o di ginnastica sarà corrisposto il soprassoldo annuo stabilito pel vice-direttore tecnico dalla lettera *r*, della tabella IV del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito (legge 17 luglio 1910, n. 515).

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori li conserveranno.

Farmacisti militari.

		Stipendio annuo
Chimico farmacista ispettore	L.	7,000
» direttore	»	6,000
Farmacista capo di 1ª classe	»	5,000
» 2ª »	»	4,500
Farmacista di 1ª classe	»	3,500
» 2ª »	»	2,800
» 3ª » (*a*)	»	2,000

Art. 3.

Gl'impiegati degli anzidetti personali, che per effetto del nuovo organico risulteranno in eccedenza nelle singole categorie e classi, saranno considerati in soprannumero col nuovo stipendio stabilito dalla presente legge e vi rimarranno fintantochè non rientreranno nel numero fissato dalla tabella stabilita con l'articolo 1.

(*a*) I farmacisti di 3ª classe sono esclusivamente di complemento.

Art. 4.

La spesa per le competenze all'ingegnere geografo ed ai topografi in soprannumero verrà, ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte straordinaria del bilancio che provvedono alle spese di fortificazione.

Per gli esercizi 1910-11 e 1911-12 sarà al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno del pari effettuati i passaggi dei fondi dall'uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, necessari per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Gli impiegati che all'applicazione della presente legge passassero ad un grado inferiore a quello che hanno attualmente, conserveranno la denominazione inerente al grado cui appartengono.

Art. 7.

La presente legge sarà applicata a partire dal 1° gennaio 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **345.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 691 che istituisce presso il battaglione specialisti del genio un consiglio di amministrazione speciale per il servizio della flotta aerea.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 422 in data 10 luglio 1910, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 10.000.000 sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario

1909-1910 da servire per la costruzione di dirigibili, areoplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale;

Vista la legge n. 511 in data 17 luglio 1910 per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge n. 562 in data 22 giugno 1911, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912;

Riconosciuta l'opportunità di istituire temporaneamente presso il battaglione specialisti del genio uno speciale consiglio di amministrazione, per la gestione amministrativa e contabile dei lavori e del materiale inerenti al servizio della flotta aerea, con attribuzioni distinte da quelle del consiglio di amministrazione che il battaglione ha già normalmente come corpo di truppa;

Sentito il parere del Consiglio Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, fatta d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito presso il battaglione specialisti del genio militare, a partire dal 1° luglio 1911 e finchè non saranno ultimati i lavori per la costituzione della flotta aerea, uno speciale consiglio di amministrazione, al quale sarà affidata la gestione amministrativa e contabile dei lavori e del materiale occorrenti per il servizio, sia ordinario che straordinario, della flotta stessa, rimanendo le sue attribuzioni distinte da quelle del consiglio di amministrazione che il battaglione ha già normalmente come corpo di truppa

Lo speciale consiglio di amministrazione sarà composto: del comandante del battaglione, *presidente*; di due ufficiali designati dal comandante, *membri*; di un ragioniere geometra del genio, *relatore*; di altro ragioniere geometra del genio, *segretario*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **346**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del fascicolo n. 7 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.** — (Segretariato generale). — 12 luglio 1911.

Si è pubblicato il fascicolo n. 7 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito avente il titolo: *Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato.*

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in conformità della circolare 298 del 1909.

Il prezzo del fascicolo è di L. 1,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **347**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Parte 1ª.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 luglio 1911.

È stato pubblicato il fascicoletto contenente la 3ª serie di varianti alla parte 1ª del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie.

Esso sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi, corpi ed uffici richiederanno il numero di copie necessarie.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,40.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **348**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione automobilistica, per ufficiali, presso il distaccamento del 6° reggimento genio in Roma.** — (Segretariato generale). — 12 luglio 1911.

I seguenti ufficiali sono ammessi a frequentare il corso automobilistico che avrà luogo dal 2 ottobre al 10 novembre presso il distaccamento del 6° reggimento genio (ferrovieri) in Roma a senso dell'istruzione sul servizio automobilistico.

Essi si presenteranno alle ore 9 del 2 ottobre p. v. al comando del distaccamento suddetto (Batteria Nomentana) in piccola uniforme.

Stato maggiore.

Capitano Marietti Giovanni, comando divisione territoriale Torino.

Carabinieri reali.

Tenente Marconi Renato, legione allievi.

Fanteria.

Capitano Ausiello Salvatore, 15° reggimento fanteria.
Id. Ponzi Edoardo, 52° id. id.
Tenente Capuzzo Ercole, 92° id. id.
Id. Crisafi Vittorio, 20° id. id.
Id. Marocco Nicolò, 27° id. id.
Id. Trocchi Gaddo, 5° id. bersaglieri.
Id. Regis Mario, 92° id. fanteria.
Id. Gori Mario, 10° id. id.

Cavalleria.

Tenente Pepe Arturo, reggimento cavalleggeri di Foggia.
Id. Guglielmi Girolamo, id. id. Umberto I.

Artiglieria.

Capitano De Rosa Filippo, 24° reggimento artiglieria campagna.
Id. Caracciolo Mario, comando IX corpo d'armata.
Tenente Minassi Ugo, 3° reggimento artiglieria campagna (T).
Id. Zoccola Michele, 4° id. id id.
Id. Lovadina Mario, 20° id. id. id.
Id. Cuomo Vincenzo, 10° id. id. id.

Genio.

Capitano Pastine Gio. Battista, battaglione specialisti.
Tenente Matellicani Giuseppe, 3° reggimento genio.
Id. Di Tondo Fausto, battaglione specialisti.

Corpo sanitario militare.

Capitano medico Faraggiana Francesco, 90° reggiment. fanteria.

Corpo di commissariato militare.

Capitano commissario Pennisi Rosario, direzione commissariato II corpo d'armata.
Id. id. Lovadina Enrico, id. id. XII id.

Qualora taluno dei suddetti ufficiali non potesse prendere parte al corso, il comando del corpo cui appartiene ne darà avviso direttamente al comando del corpo di stato maggiore (Riparto intendenza - servizi automobilistici) possibilmente prima del 20 settembre.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **349**. — MILITARI DI TRUPPA. - **Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 luglio 1911.

Esaminate le domande pervenute a senso della circolare n. 229 corrente anno il Ministero comunica che i sottufficiali ammessi a concorrere all'impiego di guarda batteria nei forti sono:

1. *Mignani Adrasto, 6° artiglieria campagna.
2. *Simonini Emilio, 8° id. id.
3. *Baroni Carlo, 4° id. id.
4. *Ferretti Federico Angelo, 4° id. id.
5. *Iodice Federico, 8° id. id.
6. *Rossi Pasquale, 2° id. id.
7. *Lorenzoni Lorenzo, colonia della Somalia italiana.
8. *Cannella Annibale, 18° artiglieria campagna.
9. *Bariletta Vincenzo, 8° id. id.
10. *Bambara Pietro, 4° fanteria.
11. Luzzi Vincenzo, 8° artiglieria fortezza.
12. *Fiorini Armando, 15° id. campagna.
13. *Bergamino Amelio, 14° artiglieria campagna.
14. Salerno Matteo, 3° id, fortezza (costa e fortezza).
15. *Maiorani Roberto, 22° id. campagna.
16. Pacilio Francesco Paolo, 1° id. fortezza (costa).
17. Colucci Luciano, 3° id. id. (costa e fortezza).
18. *Ricucci Pasquale, 1° id. campagna.
19. *Angelini Luigi, 14° id. id
20. Fiorelli Nicola, 3° id. fortezza (costa e fortezza).
21. *Casta Antioco, 8° id. campagna.
22. Prati Giovanni, 1° id. fortezza (costa).

23. Morelli Giovanni, 5° artiglieria fortezza (costa e fortezza.
24. Boragine Aurelio, 1° id. id. (costa).
25. *Valentino Tebaldo, 24° id. campagna.
26. *Cavallo Luigi, 12° id. id.
27. *Schibotto Beniamino, 2° id. montagna.
28. Galletta Francesco, 4° id. fortezza (costa).
29. *Firmani Ugo, 14° id. campagna.
30. *Quintiliani Quinto, 6° id. id.
31. *Capobussi Gio. Battista, 20° id. id.
32. *Giunta Calogero, 18° id. id.
33. *Cannarozzo Giuseppe, 6° artiglieria campagna.
34. *Liberatore Francesco, 18° id id.
35. *Pastore Ernesto, 18° id. id.
36. Rossi Francesco, 2° id. fortezza (costa).
37. Romovecchi Giuseppe, 2° id. id. (costa).
38. *Lanzara Nicola, 18° id. campagna.
39. Pianigiani Ido, 2° id. fortezza (costa).
40. *Freda Giuseppe, 20° id. campagna.
41. *Pelà Vito, 20 id. id.
42. *Dragone Giovanni, 11° id. id.

I sottufficiali segnati con l'asterisco debbono frequentare il corso speciale di cui era parola nella circolare sopracitata.

Detto corso che avrà luogo in Genova presso il 1° reggimento da fortezza (costa), sarà iniziato il 15 settembre p. v. ed avrà la durata di 45 giorni.

I comandi di reggimento interessati, disporranno che i sottufficiali si trovino a Genova il 14 settembre e si presentino al comando del 1° reggimento artiglieria da fortezza (costa).

Qualora qualcuno di essi non possa per qualsiasi motivo frequentare il corso ne dovrà essere dato in tempo avviso al comando del predetto reggimento, il quale poi comunicherà al Ministero i nomi di tutti i sottufficiali non giunti.

Appena ultimato il corso i sottufficiali saranno fatti rientrare ai corpi rispettivi. *Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **350**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Approvvigionamento dei materiali d'armamento, carreggio e bardature (gruppo C)**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 luglio 1911.

Finchè non saranno emanate altre istruzioni al riguardo, i corpi continueranno ad attenersi alle disposizioni contenute negli art. 55 e 56 del regolamento d'amministrazione e con-

tabilità (edizione 1898), circa i materiali del gruppo *C* da provvedersi dai magazzini dello Stato e quelli da provvedersi direttamente dal commercio.

Le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria devono sempre soddisfare le richieste dei corpi pei materiali che, secondo le ora dette disposizioni, sono obbligati a provvedere; le direzioni li richiederanno d'urgenza al competente stabilimento, nel caso che non li avessero disponibili nei propri magazzini.

Gli stabilimenti faranno fronte alle richieste che ad essi pervengono, sia dai corpi che dalle direzioni, allestendo o acquistando dal commercio, con gli assegni ricevuti per l'andamento normale del servizio, i materiali da distribuire, sempre quando non li abbiano già disponibili.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **351**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Adozione della bardatura da cavalleria per cinghioni da cartucce.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 luglio 1911.

È adottata per i reggimenti di cavalleria, una *bardatura da cavalleria per cinghioni da cartucce.*

La composizione e particolarità della bardatura, risulteranno dai sunti descrittivi e dalle tavole di disegno dell'atlante del materiale di artiglieria nonchè dalle varianti alla parte 1ª e 2ª del modello per gli inventari, che saranno pubblicate in seguito.

I materiali occorrenti a ciascun squadrone dei reggimenti di cavalleria verranno distribuiti per cura dell'arsenale di costruzione di artiglieria, ad accezione della sella e della briglia che dovranno essere tolte da quelle in carico ai reggimenti stessi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **352**. — RECLUTAMENTO. — **Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1891.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 luglio 1911.

Visto il numero di reclute della classe 1891 che hanno chiesto l'anticipata ammissione in servizio nei corsi accelerati di allievi caporali, questo Ministero, giusta la riserva contenuta nel n. 6 della circolare n. 270 del 12 giugno p. p., determina che i detti corsi siano, pel corrente anno, istituiti presso i reggimenti e corpi qui sotto indicati.

L'anticipata ammissione in servizio delle reclute di cui trattasi avrà luogo possibilmente alla data del 20 luglio corrente; e, prima di quel giorno, il Ministero darà ai comandi di distretto che hanno ricevuto le relative domande, le disposizioni necessarie per l'assegnazione e presentazione delle reclute stesse ai reggimenti e corpi interessati. Agli effetti matricolari, ad ogni modo, l'incorporazione dovrà effettuarsi, per tutti gli ammessi, sotto la data del 20 luglio 1911.

I corsi avranno la durata di tre mesi, terminati i quali, i comandanti dei reggimenti e corpi trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) una relazione indicando i risultati ottenuti e l'esito dell'esame a caporale dei singoli allievi.

Fanteria.

50° reggimento Torino.
23° id. Novara.
37° id. Alessandria.
8° id. Milano.
90° id. Genova.
25° id. Piacenza.
57° id. Padova.
35° id. Bologna.
71° id. Venezia.
93° reggimento Ancona.
88° id. Livorno.
84° id. Firenze.
1° granatieri Roma.
51° reggimento Perugia.
82° id. Roma.
31° id. Napoli.
10° id. Bari.
86° id. Palermo.

Bersaglieri.

4° reggimento Torino.
12° id. Milano.
1° id. San Remo.
10° id. Verona.
5° reggimento Ancona.
3° id. Livorno.
2° id. Roma.

Artiglieria da fortezza.

6° reggimento Torino.
7° id. Alessandria.
1° id. Genova.
9° id. Verona.
5° reggimento Venezia.
8° id. Bologna.
3° id. Roma.
4° id. Messina.

Genio.

1° reggimento (zappatori) Pavia.
2° id. (id.) Casale.
4° reggimento (pontieri) Piacenza.

Compagnie di sussistenza.

Tutte meno la 11ª e la 12ª compagnia.

Compagnie di sanità.

Tutte meno la 12ª compagnia.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**.

---

(720) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1911 — 22 luglio

1911 GIUGNO 18. - N. 333. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale vengono costituite sette nuove compagnie di artiglieria da fortezza. — Disposizioni esecutive . . . . . Pag. 1170

1911 LUGLIO 6. - » 334. — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 683 sullo stato dei sottufficiali . . . . . » 1172

» » 6. - » 335 — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 684 sulla riduzione della ferma dei carabinieri reali » 1184

» 6. - » 336. — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 690 relativa a provvedimenti per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1186

» 10. » 337. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 672 col quale è istituito un consiglio d'amministrazione presso ogni direzione di commissariato militare . . . . . » 1193

» 17. - » 338. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di tiro di artiglieria da fortezza . . . . . » 1194

» 17. - » 339. — AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento dei subalterni dei carabinieri reali . . . . . » 1195

» 17 - » 340 — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali dei ruoli transitori dei distretti e delle fortezze sui quadri d'avanzamento per il 1912 . . . . » 1196

» 17 - » 341. — AVANZAMENTO. — Commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento per gli ufficiali in congedo. - Nota caratteristiche degli ufficiali in congedo che prestano servizio di prima nomina. - Dispensa dagli esami o dagli esperimenti degli ufficiali in congedo compresi in un quadro d'avanzamento suppletivo . . . . . » 1196

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 283, pag. 910. — Al n. 15, *sostituire il seguente:*

15. Riceve dal Ministero della guerra comunicazione dei materiali da costruire e sottopone all'approvazione del Ministero le proposte di ripartizione delle commesse fra gli stabilimenti, presentategli dall'ufficiale generale addetto, semprequando la ripartizione suddetta gli sia stata richiesta dal Ministero. Tiene informato l'ispettore generale delle commesse di speciale importanza od interessanti il servizio dell'arma e dell'andamento delle costruzioni.

Circolare n. 318. — All'elenco dei sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare *aggiungere i seguenti:*

Ricci Annibale, sergente maggiore 81° fanteria.
Sampietro Luigi, id. 6° alpini.
Ninni Gaetano, id. reggimento lancieri di Firenze (9°).
Miglio Pasquale, id. 8° artiglieria campagna.

1911 LUGLIO 17. - N. **362.** — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1912 . *Pag.* 1197
» 18. - » **363.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali . . . . . » 1198
» 18. - » **364.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il combattimento . . . . . » 1198
» 18. - » **365.** UFFICIALI IN CONGEDO. — Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 17 luglio 1910 . . . . . » 1199
» 18 » **366.** — AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento dei capitani commissari . . . . . » 1199
» 19. - **367.** — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per la prima applicazione della legge 6 luglio 1911, n. 683 sullo stato dei sottufficiali . . . » 1200
» 19. - » **368.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle spese per conferenze agrarie e per gare divisionali . . . . . » 1212
» 19. - **369.** CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti nella dislocazione dell'artiglieria da fortezza e del genio . . . . . » 1212
» 20. - » **370.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio di alcune competenze e della retta d'ospedale . . . . . » 1213
» 20. - » **371.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di sede di una sezione staccata d'artiglieria . . . . . » 1219
» 20. - » **372.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti » 1220
» 20 - » **373.** — TRASPORTI. — Liquidazione dei conti dei trasporti a carico delle masse . . . . . » 1226
» 20. - » **374.** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Cure kinesiterapiche . . . . . » 1227
» 20. - » **375.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acconti di pensione ai personali dipendenti dall'amministrazione militare. . . . . » 1228
» 20. - » **376.** — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per la prima applicazione della legge 6 luglio 1911 concernente la riduzione della ferma dei carabinieri reali . . . . . » 1226
» 20. - » **377.** — AVANZAMENTO — Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1911 . . . . . » 1230

CIRCOLARE N. **353.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale vengono costituite sette nuove compagnie di artiglieria da fortezza. — Disposizioni esecutive.** (Segretariato generale). — 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910 n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Visto il Nostro decreto in data 9 agosto 1910 col quale si provvede al riordinamento della specialità da costa e da fortezza dell'arma di artiglieria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° settembre 1911 sono costituite sette nuove compagnie di artiglieria da fortezza.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

1. Le sette compagnie di nuova formazione saranno costituite:

2 presso il 4° reggimento da fortezza (costa), di cui una al gruppo di Messina e una al gruppo di Brindisi, colla denominazione rispettiva di 4ª e 12ª compagnia;

2 presso il 5° reggimento da fortezza (gruppo da fortezza) in Venezia e Chioggia colla denominazione di 9ª e 10ª compagnia; quando saranno pronti i relativi accasermamenti il 5° reggimento dovrà poi cedere all'8° le due compagnie destinate al gruppo di sede in Vittorio;

3 presso l'8° reggimento da fortezza, delle quali una al gruppo di Bologna e 2 a quello di Osoppo, colla denominazione rispettiva di 4ª; 6ª e 7ª compagnia.

2. Alla formazione delle nuove compagnie provvederanno i comandi di reggimento interessati col personale dei riparti dipendenti e con quello che dovrà esser loro ceduto dagli altri reggimenti, come è indicato nel seguente specchio:

Reggimenti che devono passare il personale contro indicato	Sergenti maggiori o sergenti	Caporali	Trombettieri	Osservatori (compresi i goniometristi)	Puntatori	Soldati	Reggimenti che devono ricevere il personale	Note.
1° regg. fort.	1	1	1	—	—	16	4°	1. — I militari non sottufficiali devono appartenere all'ultima classe.
2° » »	2	3	1	—	3	18		
3° » »	1	2	1	1	—	10	5°	2. — Se gli osservatori e puntatori sono graduati, sarà diminuito in relazione il numero dei sottufficiali o caporali e aumentato quello dei soldati.
6° » »	2	3	1	2	2	20		
7° » »	2	3	1	2	2	18		
9° » »	1	1	1	1	2	18	8°	
10° » »	—	1	1	1	—	18		

I comandanti d'artiglieria potranno ordinare ulteriori trasferimenti di militari di truppa fra i corpi dipendenti nel caso di notevoli deficienze nella formazione dei nuovi reparti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **354**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 683 sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali di carriera — esclusi cioè i sergenti — costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

I gradi di sottufficiale sono i seguenti:

1° sergente, vicebrigadiere dei carabinieri reali;
2° sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

3° maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, maestro d'arme di 3ª classe:

4° maresciallo capo, maresciallo capo dei carabinieri reali, maestro d'arme di 2ª classe

5° maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali, maestro d'arme di 1ª classe.

Art. 2.

I sergenti, i sergenti maggiori, i marescialli sono adibiti al servizio dei reparti di truppa (compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici, nuclei di milizia mobile).

Agli uffici ed alle cariche speciali (eccettuate quelle di carattere professionale) sono adibiti soltanto marescialli e marescialli capi o maggiori, con preferenza assoluta di questi ultimi per gli uffici e le cariche speciali fuori corpo.

Il sottufficiale che copre la carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare può rivestire il grado di maestro d'arme di 3ª, di 2ª o di 1ª classe.

I sottufficiali zappatori, telemetristi, trombettieri, tamburini, capi operai delle batterie e del laboratorio di riparazione ed in genere i professionisti, eccettuati quelli previsti nei capoversi seguenti, possono essere di qualunque grado.

Il primo sottufficiale musicante (vice capobanda) può essere sergente maggiore o maresciallo di qualsiasi grado; il secondo sottufficiale musicante è sempre sergente.

Il sottufficiale fuochista dei ferrovieri del genio e il sottufficiale maniscalco possono essere sergenti o sergenti maggiori.

Art. 3.

I sergenti si reclutano fra i caporali maggiori ed i caporali di leva o volontari in servizio, idonei alla promozione, che abbiano quindici mesi almeno di servizio ed assumano la ferma di tre anni invece di quella biennale in corso.

È fatta facoltà al ministro della guerra di reclutare i sergenti anche dagli allievi sottufficiali di appositi reparti di istruzione, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente.

Sono conservate le fonti di reclutamento di sergenti indicate alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*, *g* dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272. Anche questi sergenti potranno acquistare diritto ai benefici concessi dalla presente legge, ove assumano la ferma di tre anni.

Art. 4.

I sergenti maggiori sono tratti dai sergenti con tre anni di servizio, vincitori di apposito concorso ai posti vacanti nel corpo d'armata.

I sergenti non riusciti vincitori nel concorso, ma pur risultati idonei all'avanzamento, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, in attesa di nuovi posti.

Gli altri, al compimento del terzo anno di servizio, sono congedati.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggono i requisiti che saranno determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano trascorsi due anni dal loro congedamento.

Art. 5.

Il sergente maggiore con quattro anni di grado e sette almeno di servizio, idoneo all'avanzamento, è promosso maresciallo.

Il sottufficiale abilitato all'insegnamento della scherma e della ginnastica militare è nominato maestro d'arme di 3ª classe quando abbia l'anzianità di grado e di servizio stabilita per la promozione a maresciallo e sia destinato alla carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare.

I marescialli e i maestri d'arme di 3ª classe con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe. I marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe, con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli maggiori e maestri d'arme di 1ª classe.

I sergenti maggiori, i marescialli ed i marescialli capi, i maestri d'arme di 3ª e di 2ª classe, non idonei all'avanzamento per due anni consecutivi, sotto l'impero della presente legge, sono congedati.

Art. 6.

I marescialli e i maestri d'arme inviati in congedo d'autorità, dispensati dal servizio o riformati senza essere in attesa d'impiego civile o senza diritto a pensione, acquistano diritto ad una indennità di tante volte lire cento quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i primi sette.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate per un anno intero.

Art. 7.

Il sottufficiale zappatore, il telemetrista ed i professionisti idonei e ammessi all'avanzamento, giusta l'art. 2, sono promossi ai vari gradi appena abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio e di grado indicati nei precedenti articoli. I sergenti non potranno però ottenere il grado di sergente maggiore se non dopo che siano stati promossi tutti i colleghi addetti alle truppe o ad altre cariche speciali, che li precedono nel quadro d'avanzamento.

Anche ai sottufficiali cui si riferisce il presente articolo è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 8.

La nomina a sergente è fatta dal comandante del corpo; le promozioni a sergente maggiore ed ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme, dal comandante del corpo d'armata.

Art. 9.

Nulla è innovato con questa legge per l'avanzamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali e del corpo invalidi e veterani.

Art. 10.

L'assegno giornaliero del sottufficiale è il seguente:

sergente lire 2;
sergente maggiore lire 3;
maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe, lire 4;
maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe, lire 5;
maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe, lire 6.

Il maresciallo maggiore, il maestro d'arme di 1ª classe, il sergente musicante e il sergente maggiore fuochista dei ferrovieri e il sergente maggiore maniscalco acquistano diritto ad un aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadrennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di lire 6,90 il maestro d'arme di 1ª classe e il maresciallo maggiore, di lire 3,50 il sergente musicante e di lire 4.50 gli altri.

Il sergente musicante, promosso sergente maggiore vice capobanda, conserva l'assegno giornaliero di cui fruisce, se superiore a quello del nuovo grado.

L'assegno giarnaliero è diminuito di lire 0,20 per i maestri d'arme ed i marescialli dei tre gradi, e di lire 0,12 pei sergenti maggiori e pei sergenti, per le spese di vestiario.

Art. 11.

Gli assegni sono pagati ogni cinque giorni ai sergenti ed ai sergenti maggiori, ogni mese ai marescialli ed ai maestri d'arme.

Art. 12.

Al compimento del terzo anno di servizio, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000.

Ad uguale premio ha diritto il sergente maggiore alla fine del quarto anno di grado.

Il sottufficiale in servizio sotto le armi, il quale stia compiendo od abbia compiuto la ferma di tre anni, tramanda diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763, pel titolo di cui all'articolo 6 della legge stessa.

Tramanda pure diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo, alle stesse condizioni ricordate nel comma precedente, il militare che all'atto della nomina a sergente si vincoli alla ferma di tre anni. Se però il militare, per qualsiasi motivo, non compia poi, quale sergente, la ferma cui si è vincolato, l'assegnazione stessa sarà revocata.

Art. 13.

I premi sono pagabili all'atto del congedo.

Il sottufficiale, che rimanga in servizio dopo aver acquistato diritto al premio, può ottenerne il pagamento di metà e ritirarne il resto al compimento del dodicesimo anno di servizio, se non è congedato o dispensato dal servizio prima.

Art. 14.

Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione.

Art. 15.

Il sergente ed il sergente maggiore congedato o dispensato dal servizio, rispettivamente prima del compimento del terzo anno di servizio o del quarto anno di grado, non hanno diritto al premio stabilito per il loro grado.

Art. 16.

In caso di riforma al sergente è concesso $^{1}/_{48}$ ed al sergente maggiore $^{1}/_{36}$ del rispettivo premio di cui nell'art. 12 della presente legge per ogni mese di servizio e di grado.

La frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero.

Art. 17.

In caso di morte del sottufficiale, i premi a cui questi avesse diritto, spettano agli eredi.

Art. 18.

Durante il tredicesimo anno di servizio, il sottufficiale può fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti.

Non può aspirare ad impiego civile il sottufficiale raffermato con premio, di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272.

Art. 19.

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo il retrocesso, il rimosso ed il dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

Art. 20.

Gli impieghi a cui il sottufficiale può aspirare secondo l'articolo 18 sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti:

1° tutti quelli di applicato;

2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;

3° tutti quelli di assistente del genio, custodi ed analoghi.

b) in tutte le amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri con stipendio iniziale non inferiore a lire 1500 annue.

I posti di cui alla lettera *b*) sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno a due, alle condizioni di carriera degli altri nominati.

Dei posti contemplati alla lettera *b)* una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della R. marina che abbiano diritto ad impiego civile; ed a questi sarà data la preferenza negli impieghi dell'amministrazione della marina.

Art. 21.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;

2° invio in congedo d'autorità per inidoneità all'avanzamento ai termini dell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge;

3° dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento;

4° collocamento a riposo;

5° collocamento in riforma;

6° retrocessione dal grado dopo la ferma di leva;

7° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma di leva;

8° rimozione dal grado, dopo la ferma di leva;

9° espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati ai numeri 1°, 2° e 3° sono presi dal comandante del corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 4° e 5° sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti; quello di cui al n. 6° è preso pure con decreto ministeriale che sarà registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità, ai termini delle vigenti leggi; quelli di cui ai numeri 7° e 9° sono presi con determinazione del ministro della guerra.

Art. 22.

I sottufficiali, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Compiuti trenta anni di servizio, debbono essere collocati a riposo.

Art. 23.

Il sottufficiale, collocato a riposo a venti anni di servizio, ha diritto ad una pensione pari alla metà dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio.

La pensione aumenta di un cinquantesimo dell'assegno dell'ultimo anno per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti. A trenta anni essa è pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno di servizio.

Art. 24.

È abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dall'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

Art. 25.

La pensione di riforma del sottufficiale è ragguagliata a tanti quarantesimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 26.

La pensione dei sottufficiali che vengono collocati a riposo per ferite od infermità contratte per causa di servizio, sarà liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo medesimo.

Art. 27.

Il numero e la ripartizione in classi degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, rimangono quelli temporaneamente stabiliti cogli articoli 1 e 2 della legge 8 maggio 1910, n. 226.

Fintantochè il numero dei posti di applicato delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sarà ridotto rispettivamente a 1600 e 350 stabiliti dal penultimo capoverso dell'art. 5 della suddetta legge, due terzi dei posti che si faranno vacanti nei detti organici saranno coperti con sottufficiali aspiranti ad impiego civile e l'altro terzo verrà soppresso finchè gli organici saranno stati ridotti alle cifre sopra indicate.

I posti da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.

Art. 28.

All'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 360, è sostituito il seguente:

« La liquidazione della pensione, per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente inscritti a ruolo e a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella:

CATEGORIA	A 25 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagne di guerra	Massimo a 25 anni di servizio	Massimo a 40 anni di servizio
	Giornate di mercede	Giornate di mercede	Lire	Lire
Capi operai con mercede di L. 7 o più	150	5	1000	1400
Capi operai con mercede di L. 5,50 o più, che non raggiungono L. 7	150	5	900	1200
Operai con mercede giornaliera di L. 5 o più . . .	150	5	800	1000
Operai con mercede giornaliera superiore alle L. 2,50 e che non raggiungono L. 5.	150	5	700	900
Operai con mercede giornaliera di L. 2,50 o meno .	150	5	400	600

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a lire 300

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 1 (lettere *a*, *b*), 2, 4, 5, (meno il penultimo comma), 6 (meno l'ultimo comma), 8, 9 (meno l'ultimo comma), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (meno l'ultimo comma), 28, 44 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272, e tutte le disposizioni dello stesso

testo unico o di altre leggi le quali siano contrarie alla presente legge.

Il governo del Re ha facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

All'andata in vigore della presente legge, i sottufficiali che non abbiano compiuto il 30° anno di servizio assumeranno il grado della nuova gerarchia corrispondente a quello di cui sono rivestiti e ne percepiranno l'assegno giornaliero, o conserveranne fino alla promozione di grado l'assegno attuale se superiore al nuovo.

I marescialli di 3ª, 2ª e 1ª classe maestri di scherma assumeranno il grado corrispondente di maestro d'arme di 3ª, 2ª e 1ª classe.

I sottufficiali cui si riferisce il presente articolo saranno poi promossi di grado, se idonei all'avanzamento, con le norme degli articoli 4 e 5 della presente legge, computando però nell'anzianità di grado il tempo passato nel grado e classe corrispondente.

I marescialli maggiori e i maestri d'arme di 1ª classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'art. 10 quando abbiano compiuto il 19°, 23° e 27° anno di servizio.

La corrispondenza dei gradi della nuova gerarchia con quelli attuali è la seguente:

GRADI E CLASSI ATTUALI	GRADI DELLA NUOVA GERARCHIA
Sergente.	Sergente.
Sergente maggiore.	Sergente maggiore.
Maresciallo di 3ª classe.	Maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe.
Maresciallo di 2ª classe.	Maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe.
Maresciallo di 1ª classe.	Maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe.

Art. 31.

Gli attuali marescialli di 2ª classe, meritevoli di avanzamento, che contino oltre quindici anni di servizio o compiano il 15° anno di servizio entro il 1° aprile 1912, saranno rispettivamente promossi marescialli maggiori o maestri d'arme di

1ª classe all'entrata in vigore della presente legge o al compimento del 15° anno di servizio, ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ammissione agli aumenti quadriennali dei marescialli maggiori e dei maestri d'arme di 1ª classe.

Gli attuali marescialli di 3ª classe, meritevoli di avanzamento, che si valsero dell'opzione consentita dall'articolo 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, saranno promossi marescialli capi o maestri d'arme di 2ª classe non appena siano promossi, per compiuto quadriennio, i marescialli di 3ª classe più anziani di loro nel grado.

Art. 32.

I sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio, dovranno optare entro tre mesi per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.

Quelli che opteranno per la presente legge conseguiranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente art. 30 e saranno collocati a riposo, entro tre anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa sino al compimento del 40° anno, purchè idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 14 luglio 1907, n. 483.

Art. 33.

Gli attuali sottufficiali maniscalchi potranno rimanere in servizio sino al compimento del 35° anno di servizio, salvo il disposto dell'articolo 32. La loro pensione peraltro non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

Art. 34.

I sergenti ed i sergenti maggiori, esistenti all'atto dell'andata in vigore della presente legge, non avranno diritto al premio del rispettivo grado.

I sergenti promossi sergenti maggiori sotto l'impero della presente legge, acquisteranno diritto al premio di lire 1000 stabilito per quest'ultimo grado, alle condizioni fissate dagli articoli 12 e seguenti.

Gli allievi sergenti in servizio all'atto dell'andata in vigore della presente legge acquistano diritto ai benefici della legge stessa alle condizioni stabilite pei caporali e caporali maggiori di cui all'art. 3.

Art. 35.

Entro tre mesi dall'andata in vigore della presente legge, i sottufficiali che avranno compiuto il dodicesimo anno di servizio e non oltrepassato il sedicesimo, potranno far domanda d'impiego civile secondo gli articoli 18 e seguenti.

Essi, peraltro, non potranno conseguire tale impiego se non dopo che l'avranno ottenuto i sottufficiali raffermati con soprassoldo.

Art. 36.

I sottufficiali, che abbiano compiuto dodici anni di servizio e non oltrepassino i sedici e vengano congedati o dispensati dal servizio entro un anno dall'andata in vigore della presente legge senza essere in attesa di impiego civile o senza diritto a pensione per infermità, avranno diritto ad un premio di lire 200 per ogni anno di servizio prestato dopo i primi tre.

Questo premio non si cumula con l'indennità di cui all'articolo seguente.

Art. 37.

I sottufficiali, che non abbiano o non acquistino diritto a nessuno dei premi di cui all'art. 12 e sieno dispensati dal servizio, riformati o retrocessi senza diritto a pensione, otterranno l'indennità stabilita dall'art. 11 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272.

Art. 38

Il limite massimo di 30 anni di servizio e le disposizioni per la liquidazione della pensione si applicano di pien diritto a tutti i sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di servizio.

I sottufficiali, che all'andata in vigore della presente legge abbiano compiuto il ventisettesimo anno di servizio e non superino il trentesimo, saranno collocati a riposo entro tre anni; e la loro pensione sarà liquidata in base agli articoli 22 e seguenti, ma non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

I sottufficiali che non superino il trentesimo anno di servizio

e chiedano, entro un anno dall'andata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, riceveranno all'atto del congedo un premio di lire 500.

I sottufficiali, che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 20° anno di servizio e non raggiunto il 30°, avranno diritto ad una pensione di riposo, liquidata con le norme dell'art. 23 e seguenti, sugli assegni portati da questa legge, tenuto conto del ragguaglio di grado stabilito dall'art. 30, o sugli assegni percepiti in base alla precedente legge, se superiori ai nuovi.

Art. 39.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i sottufficiali raffermati con soprassoldo, ai quali continueranno ad applicarsi le disposizioni che regolano la loro condizione, tenuto però conto di quanto è detto nel secondo comma dell'art. 35.

Art. 40.

Per l'attuazione della presente legge, il Governo del Re è autorizzato a recare varianti alle indennità eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **355**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 684 sulla riduzione della ferma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferma dei militari arruolati nell'arma dei reali carabinieri è di tre anni. Compiuta la ferma triennale, i militari suddetti

possono aspirare alle rafferme stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506.

Il premio annuo della terza rafferma triennale è per l'arma dei carabinieri reali elevato da lire 300 a lire 400.

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

I militari dell'arma dei carabinieri reali vincolati all'attuale ferma di cinque anni sono tenuti a compierla. Però se abbiano compiuto tre anni di servizio, possono, a loro domanda e se meritevoli, essere ammessi alla prima rafferma triennale con premio che decorrerà per tutti gli effetti dal giorno in cui sarà stata concessa

Uguale trattamento sarà fatto a quelli di essi che compiano tre anni di servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Al godimento del nuovo premio stabilito dall'articolo 1 per la terza rafferma sono pure ammessi, all'entrata in vigore della presente legge, i militari dell'arma dei carabinieri reali attualmente vincolati a tale rafferma e quelli che, avendola già compiuta, siano vincolati alle rafferme annuali.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in unico testo le leggi concernenti le rafferme per i militari del regio esercito.

Art. 5.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata nell'esercizio 1911-12 la maggiore spesa di lire 1,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel capitolo 120 « Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei reali carabinieri ».

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **356**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 690 relativa a provvedimenti per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'organico dei vari gradi di sottufficiale nell'arma dei carabinieri reali è il seguente:

vicebrigadieri a piedi	n.	1049	1403
vicebrigadieri a cavallo	»	354	
brigadieri a piedi	»	1830	2098
brigadieri a cavallo.	»	268	
marescialli d'alloggio a piedi e marescialli d'alloggio capi a piedi	»	1842	2000
marescialli d'alloggio a cavallo e marescialli d'alloggio capi a cavallo . . .	»	158	
marescialli d'alloggio maggiori a piedi .	»	970	1200
marescialli d'alloggio maggiori a cavallo	»	230	
			6701

Art. 2.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale dei carabinieri reali ha luogo nel modo seguente:

a) i vicebrigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento;

b) i brigadieri sono tratti dai vicebrigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado;

c) i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione aventi non meno di 4 anni di grado;

d) i marescialli d'alloggio, idonei alla promozione, sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo 4 anni di permanenza nel grado;

e) i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi, idonei alla promozione e con non meno di 4 anni di grado.

Art. 3.

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale dei carabinieri reali possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri due terzi essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per poter ottenere l'avanzamento a scelta i concorrenti devono avere un'anzianità di grado non inferiore alla metà di quella stabilita dal precedente art. 2.

Art. 4.

L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale dei carabinieri reali, tanto dell'arma a piedi, quanto dell'arma a cavallo, è il seguente:

vicebrigadiere	L.	3,15
brigadiere	»	3,60
maresciallo d'alloggio	»	4,00
maresciallo d'alloggio capo	»	5,00
maresciallo d'alloggio maggiore	»	6,00

Il maresciallo d'alloggio maggiore acquista diritto ad un aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di L. 6,90.

Nell'assegno giornaliero sono comprese L. 0,28 per le spese di vestiario.

Art. 5.

Ai sottufficiali dell'arma a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,40.

Ai medesimi è concesso inoltre un supplemento giornaliero alla quota vestiario di L. 0,04.

Art. 6.

Ai marescialli d'alloggio maggiori comandanti di sezione di 2ª classe, ed a quelli addetti agli uffici di maggiorità o del comando generale dell'arma, è corrisposto un soprassoldo giornaliero di carica di L. 0,60.

Tale soprassoldo cessa con l'esonerazione dal comando o dalla carica di cui sopra.

Il numero di questi marescialli è fissato in centotrentuno.

Art. 7.

Il soprassoldo giornaliero di L. 0,15 corrisposto ai carabinieri non raffermati è portato a L. 0,30.

Agli appuntati ed ai carabinieri raffermati è concesso un soprassoldo di L. 0,20 al giorno.

Agli appuntati dei carabinieri reali è corrisposto inoltre un aumento giornaliero di L. 0,20 per ogni quadriennio di grado e fino ad un massimo di tre quadrienni.

Art. 8.

I sottufficiali dei carabinieri reali non acquistano alcun diritto ai premi accordati da altre leggi ai sottufficiali di altre armi, nè ad impiego civile.

Art. 9.

Il sottufficiale dei carabinieri reali può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;
2° dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento;
3° collocamento a riposo;
4° collocamento in riforma;
5° retrocessione dal grado, dopo la ferma;
6° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma;
7° rimozione dal grado, dopo la ferma;
8° espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati nei numeri 1° e 2° sono presi rispettivamente dai comandanti delle legioni e dal comando generale dell'arma; quelli indicati ai numeri 3° e 4° sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; quello al numero 5° è preso pure con decreto ministeriale, che sarà registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità, ai termini delle vigenti leggi.

Art. 10.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Devono essere collocati a riposo dopo trenta anni di servizio.

Art. 11.

Sono aboliti, per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 12.

La pensione dei sottufficiali, che vengano collocati a riposo per ferite od infermità contratte per cause di servizio, sarà liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo medesimo.

Art. 13.

Sono abrogati gli articoli 1 (lettere *a*, *b*), 2, 4, 5 (meno il penultimo comma), 6 (meno l'ultimo comma), 8, 9 (meno l'ultimo comma), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (meno l'ultimo comma), 28, 44 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272, e tutte le disposizioni dello stesso testo unico o di altre leggi le quali siano contrarie alla presente legge, per quanto riguarda l'arma dei carabinieri reali.

Il Governo del Re ha facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 14.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio, dovranno optare, entro tre mesi, per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.

Quelli che opteranno per la presente legge otterranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente articolo, e saranno collocati a riposo, entro due anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del quarantesimo anno, purchè idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 11 luglio 1907, n. 483.

Art. 15.

La pensione ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali è liquidata come appresso:

A venti anni di servizio, è pari alla metà dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio, più un quinto della pensione così ottenuta.

Per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti, e sino al venticinquesimo incluso, la pensione di cui al precedente capoverso aumenta di un venticinquesimo dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Art. 16.

I militari dell'arma dei carabinieri reali non acquistano diritto ad alcun aumento di pensione dal venticinquesimo anno di servizio in poi.

Art. 17.

La pensione dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma a cavallo dei carabinieri reali è liquidata in base agli assegni dei corrispondenti gradi dell'arma a piedi.

Nel computo degli assegni, agli effetti della pensione, non si deve tener conto dei soprassoldi e del supplemento alla quota vestiario di cui ai precedenti art. 5, 6 e 7, nè degli aumenti quadriennali spettanti agli appuntati secondo il disposto dello stesso art. 7 della presente legge.

Art. 18.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri reali acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

Tale pensione è pari a tanti quarantesimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno, quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 19.

Alla maggiore spesa di L. 2,839,249 75 si provvede con corrispondente aumento del contributo del Ministero dell'interno a quello della guerra per le spese relative all'arma dei carabinieri reali.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

All'atto della promulgazione della presente legge:

Tutti gli attuali marescialli d'alloggio dei carabinieri reali saranno promossi marescialli d'alloggio maggiori.

Tutti i brigadieri già inscritti sul quadro d'avanzamento, nonchè quelli idonei aventi più di 4 anni di grado, saranno promossi marescialli d'alloggio.

Art. 21.

I brigadieri già inscritti sul quadro d'avanzamento, aventi 8 o più anni di grado e promossi marescialli d'alloggio in base all'articolo precedente, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio capi dopo un solo anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio.

I brigadieri che sono già inscritti nel quadro d'avanzamento a scelta potranno essere promossi, se idonei, marescialli d'alloggio capi dopo un solo anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio, e 6 anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere e di maresciallo d'alloggio.

Art. 22.

I marescialli d'alloggio capi, promossi a tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente, dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono il 12° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo, potranno, se idonei e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori.

Art. 23.

I brigadieri già iscritti sul quadro d'avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo d'alloggio e di maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono 8 anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo.

Art. 24.

I brigadieri, con più di 4 e meno di 8 anni di grado, promossi marescialli d'alloggio per effetto della presente legge, saranno promossi, se idonei, marescialli d'alloggio capi man mano che compiono l'8° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere e di maresciallo d'alloggio.

Art. 25.

La esuberanza di marescialli d'alloggio maggiori, risultante sull'organico per effetto della prima applicazione della presente legge, dovrà essere eliminata entro il limite di otto anni.

Conseguentemente, le promozioni a detto grado dovranno essere regolate in modo che in ogni anno sia assorbito almeno un ottavo della esuberanza stessa.

Art. 26.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 20°, e non il 25° anno di servizio, avranno diritto ad una pensione di riposo liquidata con le norme degli articoli 15 e seguenti, prendendo per base, nel computo della pensione a 20 anni, l'assegno stabilito dalla presente legge pel grado che essi effettivamente rivestivano al compimento del 20° anno di servizio.

Art. 27.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 25° e non il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo al 30° anno di servizio, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Art 28.

I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo dopo un anno, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

P. SPINGARDI.

N. 357. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 672 col quale è istituito un consiglio d'amministrazione presso ogni direzione di commissariato militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il testo unico delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e le compagnie di sussistenza, approvato col R. decreto 16 maggio 1909;

Ritenuta la necessità in attesa dell'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'anzidetta legge 17 luglio 1910, n. 511, di provvedere all'istituzione di un consiglio di amministrazione presso ogni direzione di commissariato militare allo scopo principalmente di assicurare il servizio di cassa dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni direzione di commissariato militare ha un proprio consiglio d'amministrazione composto: del tenente colonnello commissario più anziano, *presidente*; degli ufficiali superiori commissari addetti alla direzione, *membri;* dell'ufficiale superiore di amministrazione più elevato in grado o più anziano *relatore e direttore dei conti*. Ha le funzioni di *segretario*, senza voto, uno degli ufficiali inferiori d'amministrazione.

Art. 2.

Fino a che le attribuzioni dei consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato militare non siano determinate dal regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 511, i consigli medesimi eserciteranno le attribuzioni stabilite dal § 20 del citato regolamento 16 maggio 1909 ed inoltre richiederanno al Ministero della guerra le anticipazioni dei fondi e provvederanno alla loro distribuzione ai corpi, istituti e stabilimenti militari compresi nella propria circoscrizione a termini degli articoli 7 e 8 della legge suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **358**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 luglio 1911.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali di artiglieria e di stato maggiore (appartenenti al ruolo di artiglieria) hanno compiuto il corso della scuola centrale di tiro di artiglieria da fortezza.

Ottolenghi Attilio, capitano stato maggiore.
Segre Roberto, id. id.
Ferigo Luciano, id. id.
Lorito Giuseppe, id. 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Bocchia Pietro, maggiore 5° id. id. (id.).
Zanchi Gino, capitano 5° id. id. (id.).
Calcagni Roberto, maggiore 6° id. id.
Gunzi Alberto, capitano 6° id. id.
Tedeschi Giuseppe, id. 6° id. id.
Vercellino Mario, id. 6° id. id.

Oberti Maurizio, maggiore 7° artiglieria fortezza.
Olivetti Adolfo, capitano 7° id. id.
Balbo di Vinadio Giuseppe, id. 7° id. id.
Chappuis Renato, id. 7° id. id.
Radicati di Brozolo Giuseppe, id. 7° id. id.
Assante cav. Carlo, colonnello 8° id. id. (2° periodo).
Bondi Aurelio, tenente colonnello 8° id. id.
Malavasi Enrico, capitano 8° id. id.
Siccoli Bruno, id. 8° id. id.
Rossi conte Giuseppe, colonnello 9° id. id. (2° periodo).
Clericetti Guido, maggiore 9° id. id.
Gropplero Francesco, capitano 9° id. id.
Allason Ugo, id. 9° id. id.
Marinetti Giulio, id. 9° id. id.
Perobelli Umberto, maggiore 10° id. id. (assedio).
Amati Carlo, capitano 10° id. id. (id.).
Bruno Gaetano, id. 10° id. id. (id.).
Piattelli Mariano, id. 10° id. id. (id.).
Ferrero Carlo, id. 10° id. id. (id.).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **359.** — AVANZAMENTO. **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento dei subalterni dei carabinieri reali. — Varianti al quadro d'avanzamento pel 1912.** — (Segretariato generale) — 17 luglio 1911.

A mente del § 171 del regolamento sull'avanzamento si informa che i limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali subalterni dei carabinieri reali nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno in corso sono stati modificati come segue:

tenenti a tutto il 5 febbraio 1903;
sottotenenti fino a Grosso Antonino, compreso.

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 1ª, sezione 2ª) non più tardi del 31 corrente.

Inoltre, a parziale modificazione della circolare 77 del corrente anno, si determina che i limiti di anzianità, entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali subalterni dei carabinieri reali per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità pel 1912, siano portati:

per i tenenti a tutto il 17 dicembre 1903:
per i sottotenenti a tutto il 21 marzo 1907.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **360**. — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali dei ruoli transitori dei distretti e delle fortezze sui quadri d'avanzamento per il 1912.** — (Segretariato generale). — 17 luglio 1911.

A parziale modificazione della circolare 77 del corrente anno, il Ministero dispone che il limite di anzianità per l'iscrizione dei capitani dei ruoli transitori dei distretti e delle fortezze sui quadri d'avanzamento per il 1912 sia portato a tutto l'11 marzo 1900.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **361**. — AVANZAMENTO. — **Commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento per gli ufficiali in congedo. — Note caratteristiche degli ufficiali in congedo che prestano servizio di prima nomina. — Dispensa dagli esami o dagli esperimenti degli ufficiali in congedo compresi in un quadro d'avanzamento suppletivo.** — (Segretariato generale). — 17 luglio 1911.

1. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo.**

In relazione al disposto dai §§ 150 e 206 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, si avverte che le proposte d'avanzamento per gli ufficiali in congedo non richiamati sono compilate dalle autorità che concorrono a formare le note caratteristiche per gli ufficiali di pari grado in servizio permanente dei corpi o comandi presso cui devono essere conservati i libretti personali dei predetti ufficiali in congedo.

Conseguentemente le proposte d'avanzamento saranno fatte:

per i maggiori generali dal comandante del corpo d'armata;

per gli ufficiali superiori dal comandante della divisione e dal comandante del corpo d'armata;

per i capitani: da un ufficiale superiore del distretto di residenza o del corpo al quale l'ufficiale appartiene, dal comandante di questo e dal comandante di brigata (d'artiglieria o del genio) dal quale dipende il corpo stesso;

per i subalterni: da un capitano, da un ufficiale superiore e dal comandante del distretto di residenza o del corpo al quale l'ufficiale appartiene.

La designazione dei capitani e degli ufficiali superiori che devono far parte delle commissioni è affidata al presidente della medesima.

Le commissioni di quei corpi od uffici che non dispongono di capitani o di ufficiali superiori vengono composte coi soli membri rimanenti, ed altrettanto dicasi per quei corpi od uffici che non sono alla dipendenza di un comandante di brigata (d'artiglieria o del genio).

Il capitolo dell'*Atto* 184 del 1907 relativo alle proposte d'avanzamento (n. 31 e 32) s'intende abrogato.

2. — Compilazione delle note caratteristiche nel caso di servizio di prima nomina.

In relazione al disposto dai numeri 9, 47 e 53 del regolamento per le note caratteristiche, si avverte che nel caso di servizio di prima nomina di un ufficiale in congedo verranno sempre compilate le note caratteristiche, anche se la durata del servizio stesso sia stata inferiore ai sei mesi.

3 — Dispensa dagli esami o dagli esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali di complemento o di milizia territoriale.

A complemento delle disposizioni del n. 4 dell'*Atto* 184 del 1907, si avverte che, ogni qualvolta si tratti della formazione di un quadro suppletivo, per stabilire le dispense dagli esami o dagli esperimenti si terrà conto delle dichiarazioni di idoneità, dei servizi prestati e delle classificazioni che erano valide per costituire la dispensa da detti esami od esperimenti all'epoca nella quale vennero giudicati gli ufficiali inscritti sul precedente quadro d'avanzamento normale

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **362.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1912.** — (Segretariato generale). — 17 luglio 1911.

A mente delle prescrizioni contenute nel § 207 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, si indicano qui di seguito i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per la iscrizione sui quadri di avanzamento per il 1912.

Gli specchi di proposta di avanzamento e gli specchi d'avanzamento relativi agli ufficiali suddetti dovranno giungere entro

il 30 settembre p. v. al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) ad eccezione di quelli relativi ai maggiori generali ed ai colonnelli che verranno inviati, per la stessa data, al Gabinetto del ministro.

Maggiori generali	a tutto il	1904
Colonnelli	id.	1901
Tenenti colonnelli	id.	1906
Maggiori	id.	1904
Capitani	id.	1899
Tenenti	id.	1900
Sottotenenti	id.	1906

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **363**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1911.

Si è pubblicato un fascicoletto contenente la prima serie di varianti alla predetta istruzione.

Le varie autorità militari interessate ne indicheranno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con richiesta in duplice esemplare, il numero di copie occorrenti per mettere a giorno le istruzioni che hanno in carico.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **364**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per il combattimento**. — (Segretariato generale). — 18 luglio 1911.

Sono state pubblicate in bozze di stampa le « Norme per il combattimento », nelle quali sono compresi i criteri per l'impiego tattico di tutte le armi.

La diramazione sarà fatta nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	36
Per ciascun comando d'armata, per ciascun comando territoriale di corpo d'armata e di divisione, per ciascun ispettorato e per ciascun comando di divisione di cavalleria	»	»	2
Per ciascun comando di brigata di fanteria, di cavalleria ed alpina, per ciascun comando (truppe) di artiglieria e del genio	»	»	1
Per ciascun comando di reggimento	»	»	1

Per ciascun comando di battaglione e di gruppo	copie	n.	1
Per ciascun comando di compagnia, squadrone e batteria	»	»	1
Per ciascuno dei comandi della scuola di guerra, della scuola militare, delle scuole di applicazione di artiglieria e genio ed accademia militare, dei comandi in 2° della scuola stessa e dei collegi militari	»	»	6
Comando del R. corpo di truppe coloniali (Eritrea)	»	»	18
Comando del R. corpo di truppe coloniali (Benadir)	»	»	10

Il prezzo del volume è di L. 0,70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **365**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 17 luglio 1910**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 luglio 1911.

I sottotenenti veterinari di complemento dell'anzianità 17 luglio 1910 attualmente in servizio, saranno inviati in congedo illimitato il 31 luglio 1911.

Si farà soltanto eccezione per coloro che, avendo intrapreso il servizio con ritardo od avendolo interrotto per malattia o per altra ragione, dovranno essere trattenuti alle armi fino a compiere un periodo di servizio di mesi 11 e giorni 22, tenendo però presente al riguardo il disposto dal n. 12 della disposizione 4 del fascicolo 30 della raccolta (bozze di stampa).

I comandanti di corpo e capi servizio terranno anche presenti, per regolarsi in conseguenza, le disposizioni del capo II del regolamento per le note caratteristiche.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **366**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento dei capitani commissari.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1911.

A mente del § 171 del regolamento sull'avanzamento, si informa che il limite di anzianità per l'iscrizione dei capitani commissari nel quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno in corso è stato portato a tutto il 1° ottobre 1902.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª ufficiali, sezione 3ª) non più tardi del 15 agosto p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **367.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per la prima applicazione della legge 6 luglio 1911, n. 683 sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 luglio 1911.

Per la prima esecuzione delle disposizioni della nuova legge sullo stato dei sottufficiali la quale entrerà in vigore il 1° agosto p. v., il Ministero, in attesa che sia ricompilato il testo unico ed il relativo regolamento, prescrive che siano osservate le seguenti norme:

Sottufficiali con meno di 30 anni di servizio.

1. In applicazione dell'art. 30 della legge 6 luglio 1911, n. 683, alla data del 1° agosto 1911 saranno nominati marescialli maggiori tutti i marescialli di 1ª classe che non abbiano ancora compiuto 30 anni di servizio. In applicazione poi, del 1° comma dell'art. 31 della legge medesima, allo stesso grado di maresciallo maggiore saranno nominati i marescialli di 2ª classe che contino almeno 15 anni e non più di 30 anni di servizio, purchè siano dichiarati meritevoli d'avanzamento dalla competente commissione. I marescialli di 2ª classe, i quali non contino ancora 15 anni di servizio, ma li compiano entro il 1° aprile 1912, saranno nominati marescialli capi all'andata in vigore della legge sopracitata e promossi poi marescialli maggiori al compimento del 15° anno di servizio, sempre che siano dichiarati meritevoli d'avanzamento.

2. Le commissioni d'avanzamento si pronunceranno subito circa la promovibilità dei marescialli di 2ª classe di cui è cenno nel numero precedente e trasmetteranno senza indugio copia delle relative deliberazioni ai competenti comandi di corpo d'armata, affinchè la nomina dei detti marescialli di 2ª classe a maresciallo maggiore possa aver luogo, se del caso, al 1° agosto p. v. data in cui entra in vigore la nuova legge.

3. I sottufficiali nominati o promossi marescialli maggiori in base al disposto del n. 1 saranno ammessi all'assegno giornaliero di lire 6,30, 6,60 e 6,90 fin dal 1° agosto p. v. se, alla data medesima, contino già rispettivamente 19, 23 e 27 anni di servizio e, qualora non contino ancora tale anzianità, dal giorno in cui verranno a raggiungerla.

4. Gli attuali marescialli di 2ª classe, non contemplati nel n. 1 della presente circolare, in base all'art. 30 della legge nuova saranno nominati marescialli capi alla data del 1° agosto p. v. e saranno poi promossi marescialli maggiori, se merite-

voli d'avanzamento, quando siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui furono nominati marescialli di 2ª classe o promossi all'antico grado di maresciallo di battaglione secondo la legge 19 luglio 1906, n. 372.

5. Gli attuali marescialli di 3ª classe saranno nominati marescialli alla data del 1° agosto p. v. e, salvo il disposto del successivo n. 6, saranno promossi marescialli capi, se meritevoli d'avanzamento, quando siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui furono promossi marescialli di 3ª classe o marescialli di compagnia secondo la legge del 19 luglio 1906, n 372.

6. Per effetto del secondo comma dell'art. 31 della legge nuova, i marescialli di 3ª classe che si valsero dell'opzione consentita dall'art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, saranno anch'essi nominati marescialli alla data del 1° agosto p. v. qualunque sia la loro anzianità di servizio, e saranno poi promossi marescialli capi, se meritevoli d'avanzamento, appena siano promossi al grado medesimo *tutti gli attuali marescialli di 3ª classe più anziani di loro nel grado*, della stessa arma e specialità ed appartenenti allo stesso corpo d'armata.

7. I marescialli maestri di scherma assumeranno la denominazione di maestri d'arme a datare dal 1° agosto p. v. e saranno nominati rispettivamente maestri d'arme di 1ª, di 2ª e di 3ª classe con le norme stesse stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente circolare.

8. Le norme di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente circolare saranno applicabili anche ai marescialli che all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911 n. 683, si troveranno nella posizione di servizio sedentario sebbene non abbiano ancora 20 anni di servizio. I detti sottufficiali continueranno, in via transitoria, a disimpegnare le attribuzioni di applicato delle amministrazioni dipendenti o di ufficiale d'ordine nei magazzini militari negli uffici ai quali sono addetti.

9. Nella matricola dei sottufficiali che, in applicazione degli articoli 30 e 31 della legge, assumono i gradi nuovi sarà inscritta apposita variazione con la seguente formola:

« *Tale nominato* (o *promosso*). . . . . *per effetto dell'art.* (*30 o 31*) *della legge 6 luglio 1911 n. 683 li 1° agosto 1911* ».

10. Gli attuali sergenti maggiori conserveranno il loro grado e saranno ammessi ai nuovi assegni a datare dal 1° agosto p. v.

Gli attuali sergenti e tutti gli altri sottufficiali ai quali, per effetto della nuova legge, spettasse un assegno inferiore a quello che ora percepiscono, a norma del 1° comma dell'art. 30 della legge nuova conserveranno l'assegno di cui ora godono fino alla promozione al grado superiore.

Sottufficiali con più di 30 anni di servizio.

11. In conformità del disposto dell'art. 32 della legge nuova, i sottufficiali che, alla data del 1° agosto p. v. avranno compiuto 30 anni di servizio compresi quelli in servizio sedentario, dovranno essere invitati a dichiarare se intendano optare per il trattamento della legge 6 luglio 1911, n. 683 o per quello fatto dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 16 maggio 1909 n. 272.

L'opzione dovrà essere fatta entro il termine di tre mesi e cioè non più tardi del 31 ottobre p. v. innanzi al consiglio di amministrazione, e l'atto di opzione, conforme ai modelli annessi alla presente circolare, dovrà essere firmato in triplice copia. Una di queste copie sarà conservata presso il corpo, l'altra sarà trasmessa al comando del corpo d'armata e la terza inviata al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*).

Coloro che opteranno per la nuova legge saranno ammessi ai nuovi gradi e relativi assegni con le norme di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10 a decorrere dal 1° agosto p. v. e saranno collocati a riposo entro tre anni.

Coloro che opteranno per la legge precedente conserveranno il grado attualmente posseduto ed i relativi assegni ed il loro avanzamento sarà regolato con le norme del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909 n. 272. Essi potranno essere tenuti in servizio sino al compimento del 40° anno, purchè idonei.

La variazione relativa all'opzione dovrà essere inscritta sulla matricola degli interessati con una delle seguenti formole:

« *Ha optato per rimanere alle armi col trattamento della legge 6 luglio 1911, n. 683, li . . .* ».

oppure:

« *Ha optato per rimanere alle armi col trattamento del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272, li . . .* ».

Sottufficiali del corpo invalidi e veterani.

12. I sottufficiali del corpo invalidi e veterani saranno ammessi ai nuovi gradi e relativi assegni in base alla corrispondenza stabilita dall'art. 30 della legge 6 luglio 1911 n. 683. Ma il loro avanzamento, giusta l'art. 9 della legge medesima, continuerà ad essere regolato con le norme del testo unico sopracitato.

Pertanto, i sergenti saranno promossi sergenti maggiori al compimento del 5° anno di servizio ed i sergenti maggiori saranno promossi marescialli al compimento del decimo anno di servizio. I marescialli saranno poi promossi marescialli capi e marescialli maggiori, purchè, ben'inteso, prestino servizio in un ufficio governativo con le sole competenze militari, dopo quattro anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore, computando nel quadriennio il tempo passato nella 3ª o nella 2ª classe di maresciallo.

Avanzamento ai vari gradi di maresciallo.

13. Un mese prima che i marescialli capi, i marescialli ed i sergenti maggiori raggiungano il quadriennio prescritto per la promozione al grado superiore, le commissioni reggimentali d'avanzamento si pronunceranno circa la loro promovibilità e trasmetteranno copia della relativa deliberazione al competente comando di corpo d'armata, al quale spetta decidere, in conformità dell'art. 8 della legge nuova.

14. I sergenti maggiori esclusi dall'avanzamento in base all'antica legge potranno essere ripresi in esame dalle commissioni d'avanzamento qualora raggiungano i limiti di anzianità di servizio e di grado stabiliti dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 683.

Avanzamento a sergente maggiore.

15. Dall'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, e cioè dal 1° agosto p. v. i comandanti di corpo non potranno più provvedere a promozioni al grado di sergente maggiore.

Allorchè, pertanto, un sergente sarà prossimo a compiere tre anni di servizio, di cui sei mesi almeno nel grado di sergente, il comandante del corpo lo inviterà a dichiarare se intenda essere congedato o se aspiri a rimanere alle armi.

Quelli che aspirino a rimanere alle armi in attesa di prendere parte al concorso, di cui è detto nei numeri 19 e seguenti della presente circolare, dovranno farne domanda in iscritto, che sarà trasmessa al comando del corpo d'armata accompagnata dalle carte personali e da una deliberazione della commissione d'avanzamento in cui sia detto della convenienza di accoglierla.

Spetta ai comandi di corpo d'armata decidere sulle domande dei sergenti per continuare in servizio, e di ordinare il congedamento di quelli ritenuti non meritevoli.

16. Allo scopo di regolare il reclutamento dei sergenti maggiori conforme al disposto dell'art. 4 della legge nuova, i comandi di corpo d'armata, sulla base delle tabelle graduali e numeriche della forza dei sottufficiali di cui è cenno nel n. 32, stabiliranno per il proprio corpo d'armata gli organici dei marescialli o sergenti maggiori addetti alle compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici e nuclei di milizia mobile, distinti per arma e specialità d'arma.

Essi terranno altresì il ruolo dei marescialli e sergenti maggiori dei corpi dipendenti, addetti a quei reparti.

17. Per stabilire gli organici ed i ruoli di cui sopra, i distaccamenti stanziati nel territorio di altri corpi d'armata saranno considerati come facenti parte del corpo d'armata in cui ha sede il comando del reggimento.

18. In via normale, non meno di due volte l'anno, ed in epoche che verranno in seguito stabilite dal Ministero, le commissioni d'avanzamento dei corpi prenderanno in esame i sergenti i quali abbiano raggiunto o stiano per raggiungere entro il mese successivo tre anni di servizio di cui almeno 6 mesi col grado di sergente ed aspirino all'avanzamento a sergente maggiore, e si pronunzieranno sulle loro qualità ed attitudini a coprire il detto grado, conferendo a ciascuno di essi un punto di merito compreso tra 10 e 20. Nel determinare tale punto di merito si dovrà tener conto della condotta, dell'autorevolezza e dell'anzianità dell'aspirante.

Delle deliberazioni delle commissioni di avanzamento sarà rimessa copia al competente comando di corpo d'armata.

I giudicati non meritevoli d'avanzamento dovranno per decisione del comando del corpo d'armata essere congedati al compimento del 3° anno di servizio; quelli giudicati meritevoli saranno ammessi al concorso che verrà indetto dai comandi di corpo d'armata.

19. Saranno messi a concorso i posti vacanti nella rispettiva arma e specialità, al momento in cui il concorso è bandito. Tale concorso consisterà in esami teorico-pratici in base all'apposito programma che il Ministero si riserva di diramare quanto prima. Gli esami dovranno compiersi entro la prima metà del mese successivo a quello in cui le commissioni si sono pronunciate, a senso del numero precedente

La media dei punti riportati negli esami e del punto ottenuto dalla commissione d'avanzamento determineranno la classificazione dei concorrenti. A parità di media avrà la precedenza il più anziano.

I risultati vincitori del concorso saranno nominati sergenti maggiori sotto la data del 1° del mese successivo a quello del concorso fino a coprire tutti i posti per i quali il concorso fu indetto.

I concorrenti risultati idonei che non poterono essere promossi per deficienza di posti, saranno trattenuti in servizio a loro domanda in attesa di prender parte al prossimo concorso.

Coloro che nel concorso non riuscirono idonei e quelli che non presentino la domanda di cui nel precedente comma saranno subito congedati, se abbiano già compiuta la ferma di tre anni, oppure lo saranno al compimento di tale ferma.

20. Avvenuti gli esami di concorso e fatta la classificazione finale, i comandanti di corpo d'armata, onde poter regolare l'avanzamento dei sergenti con cariche speciali e professionisti conforme al disposto dell'art. 7 della legge nuova, compileranno i quadri d'avanzamento per ogni arma e specialità d'arma.

In essi saranno inscritti solo i sergenti vincitori del concorso seguendo l'ordine della classificazione ottenuta, come è detto nel numero precedente; ma a fianco di ciascuno sarà indicata la data di anzianità di nomina a sergente.

I sergenti con cariche speciali ed i professionisti idonei all'avanzamento vi saranno inscritti del pari, seguendo immediatamente l'ultimo candidato di pari anzianità o di anzianità immediatamente superiore risultato vincitore del concorso. Essi saranno promossi sergenti maggiori sotto la stessa data dei sergenti che li precedono nel quadro d'avanzamento come sopra costituito.

21. Pel corrente anno l'accertamento dei requisiti da parte della commissione d'avanzamento dei sergenti aspiranti all'avanzamento a sergente maggiore sarà effettuato nel mese di novembre per tutti coloro che abbiano compiuto o compiranno 3 anni di servizio e sei mesi almeno nel grado di sergente entro il 31 dicembre p. v.

Gli esami di concorso si svolgeranno nel mese di dicembre e le promozioni avranno luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1912.

22. Gli attuali sergenti maggiori musicanti conserveranno in via transitoria il loro grado e gli assegni che percepiscono se superiori a quelli che, per legge, loro spetterebbero.

Dal 1° agosto p. v. in poi il secondo sottufficiale musicante non potrà, rimanendo nella carica stessa, ottenere la promozione a sergente maggiore.

Reclutamento dei sergenti.

23. Dall'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683 e per effetto dell'articolo 3 di tale legge non potranno aver luogo promozioni a sergente di caporali o caporali maggiori che non abbiano compiuto *quindici* mesi di servizio. All'atto della promozione a sergente i caporali ed i caporali maggiori, che non vi fossero ancora vincolati, dovranno assumere la ferma di tre anni.

Coloro che trovansi ora a far parte dei corsi allievi sergenti non potranno essere promossi al detto grado finchè non abbiano raggiunto il detto limite di anzianità.

Giova però ricordare che i medesimi godranno, a senso dell'articolo 34 della nuova legge, dell'indennità di L. 1000 e della facoltà di tramandare il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello alle condizioni dalla legge stessa previste.

In via transitoria, i corpi, al termine del corso degli allievi sergenti in parola, rimetteranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) gli elenchi mod. n. 51 G. affinchè sia possibile ripartire fra i vari corpi gli allievi stessi, col grado di caporale maggiore, in attesa della promozione a sergente.

24. Presa conoscenza della presente circolare, i comandanti di corpo ordineranno che tutti i comandanti di compagnia, riuniscano i caporali e caporali maggiori della classe 1889 che per le loro qualità si presumano meritevoli del grado di sergente e spieghino loro ampliamente le condizioni favorevoli che la nuova legge fa in genere a tutti coloro che seguono la carriera del sottufficiale e particolarmente i vantaggi che conferisce a chi consegue il grado di sergente rimanendo un anno in più alle armi: vantaggi che si risolvono non solo in un beneficio per i militari stessi, che otterranno un premio di lire mille, ma anche in una non indifferente agevolazione alle famiglie, pel fatto dell'assegnazione alla 2ª categoria che, sotto le condizioni stabilite dalla legge, spetterà ad un fratello del militare.

I detti caporali e caporali maggiori saranno invitati a dichiarare in iscritto, nel termine di 10 giorni, se aspirino al grado di sergente. Le commissioni d'avanzamento si pronunceranno sulla idoneità degli aspiranti e quelli presunti idonei saranno nella 3ª decade di agosto sottoposti all'esame di sergente.

Le commissioni esaminatrici dovranno, nei loro giudizi, tener conto delle particolari circostanze in cui l'esame avrà luogo, in guisa che non abbia ad essere precluso l'ambito avanzamento a quei graduati che, per le loro qualità militari, danno affidamento di divenire buoni sottufficiali.

Gli idonei, purchè contino almeno sei mesi di grado di caporale o caporale maggiore, saranno promossi sergenti alla data del 1° settembre, assumendo contemporaneamente la ferma di tre anni, in sostituzione di quella biennale in corso.

25. I vantaggi della nuova legge dovranno essere rappresentati anche a tutti i caporali della classe 1890, e per coloro che aspirino alla promozione a sergente dovrà istituirsi presso i vari corpi un corso d'istruzione che avrà principio il 15 settembre p. v. e durerà fino al 15 gennaio successivo. I conseguenti esami avranno luogo nella seconda quindicina di gennaio e le promozioni a sergente dei riusciti idonei al compimento del 15° mese di servizio.

26. Per la classe 1891 il Ministero si riserva d'impartire a suo tempo le opportune disposizioni. Avverte però fin d'ora che non è suo intendimento di valersi delle facoltà di costituire corsi allievi sergenti, e, siccome pertanto il reclutamento dei sottufficiali dovrà effettuarsi esclusivamente fra i militari di leva ed i volontari ordinari, così è mestieri che i comandanti di corpo tengano presente tale circostanza e mettano tutto il loro impegno affinchè i militari dipendenti rispondano numerosi all'invito di concorrere al grado di sergente.

Riammissioni in servizio.

27. Per effetto dell'ultimo comma dell'art. 4 della nuova legge, i sergenti congedati da meno di due anni potranno essere riammessi in servizio, sempre che siano vacanti posti di sergente nel corpo in cui chiedono la riammissione e la commissione d'avanzamento del corpo stesso ritenga tale riammissione opportuna nell'interesse del servizio.

I sergenti riammessi, qualunque sia la loro anzianità, non potranno essere proposti per la promozione a sergente maggiore, se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riammissione.

28. I sergenti maggiori congedati da meno di due anni potranno essere riammessi in servizio, facendone domanda al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corpo, nel quale chiedono la riammissione. Spetta ai detti comandi

di pronunciarsi sull'opportunità della riammissione, tenuto conto dei posti vacanti e delle condizioni d'avanzamento dei corpi dipendenti.

Agli effetti della promozione a maresciallo ed in applicazione del § 35 lett. *d*) del vigente regolamento sull'avanzamento, nel computo dell'anzianità di grado sarà dedotto il tempo trascorso in congedo illimitato.

29. Le domande di riammissione in servizio dovranno essere in carta bollata da lire 0,50 e indirizzate al comando del corpo nel quale il sottufficiale desidera essere riammesso.

Alle domande dovranno unirsi i seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato;

b) certificato di penalità;

c) attestazione di buona condotta;

Pei documenti di cui alla lettera *b*) e *c*) deve essere osservato il disposto dei §§ 702 e 707 del regolamento sul reclutamento.

Non sono consentite riammissioni in servizio di sergenti o sergenti maggiori ammogliati, o vedovi con prole.

Ove pertanto venisse a risultare che un riammesso in servizio si trova in tali condizioni, la riammissione sarà annullata.

Disposizioni varie.

30. I sottufficiali di qualunque grado — esclusi i raffermati con premio — i quali all'andata in vigore della nuova legge contino almeno 12 anni e non più di 16 anni di servizio potranno, in applicazione dell'art. 35 della legge nuova, far domanda d'impiego civile.

Le relative domande dovranno non più tardi del 31 ottobre p. v. essere inviate al Ministero della guerra (*Direzione generale leva e truppa*, con le consuete norme, per mezzo del comando del corpo cui il sottufficiale appartiene.

31. Per effetto dell'art. 21 della nuova legge, i comandi di corpo d'armata si pronunceranno circa le domande d'invio in congedo anche nei casi contemplati dal § 70 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

A senso poi dell'articolo medesimo ed a modificazione del § 80 del citato regolamento, dall'andata in vigore della nuova legge le proposte di dispensa dal servizio dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata anzichè al Ministero.

32. I comandanti di corpo distribuiranno il dipendente personale di sottufficiali in base alle tabelle graduali e numeriche provvisorie della forza dei sottufficiali che verranno loro dira-

mate in attesa della pubblicazione definitiva e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 2 della legge 6 luglio 1911 n. 683.

Agli uffici di maggiorità ed alle cariche speciali che non siano di carattere professionale dovranno quindi essere destinati soltanto marescialli maggiori, marescialli capi o marescialli, con precedenza dei più elevati in grado e, alle compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici e nuclei di milizia mobile soltanto marescialli o sergenti maggiori, coll'avvertenza che ai detti riparti viene assegnato un solo sottufficiale di carriera (maresciallo o sergente maggiore), ad eccezione degli squadroni di cavalleria ai quali ne sono assegnati due.

I sergenti maggiori che risultassero in più dell'organico dovranno essere segnalati al rispettivo comandante di corpo d'armata, che potrà distribuirli fra i corpi dipendenti della stessa arma e specialità che ne fossero deficienti.

Tuttavia i sergenti maggiori risultanti in più dell'organico potranno rimanere transitoriamente nei corpi cui appartengono, qualora vi fossero notevoli deficienze di sergenti di leva o volontari.

33. Una copia delle situazioni mod. 986 di cui al § 15 del regolamento sullo stato dei sottufficiali sarà inviata trimestralmente anche ai comandi di corpo d'armata.

Indipendentemente da tali situazioni trimestrali, i corpi trasmetteranno mensilmente al rispettivo comando di corpo d'armata uno specchio nominativo dei sottufficiali di carriera con la loro ripartizione nei vari reparti e cariche.

Ogni qualvolta, per destinazione agli uffici di maggiorità o cariche speciali, per trasferimento, per cessazione dal servizio, o per qualsiasi altro motivo, si verifichi qualche modificazione fra i marescialli e sergenti maggiori addetti alle compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici o nuclei di milizia mobile, i comandanti di corpo ne informeranno il rispettivo comando di corpo d'armata affinchè possa tenere al corrente il ruolo di cui al 2° comma del n. 16 della presente circolare.

Per il Ministro — MIRABELLI.

ALLEGATO N. 1

(1) . . . . . .

ATTO D'OPZIONE.

del (2) . . . . . .

L'anno millenovecentoundici addì . . . . . in . . . . . avanti al consiglio d'amministrazione di questo corpo è comparso il (2) . . . . . che fin dal . . . . . ha compiuto 30 anni di servizio, il quale, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 32 della legge 6 luglio 1911 n. 683, ha dichiarato essere sua volontà di optare per il trattamento della legge medesima.

Il consiglio d'amministrazione ha preso atto della suindicata dichiarazione ed in relazione ad essa ammette il (2) . . . . . a rimanere in servizio col trattamento della citata legge.

Datagli lettura del presente atto, il (2) . . . . . si è qui con noi sottoscritto.

Il (3) . . . . . .

(Firma del militare).

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(1) Corpo. — (2) Grado, cognome e nome. — (3) Grado.

ALLEGATO N. 2

(1) . . . . . .

ATTO D'OPZIONE.

del (2) . . . . . .

L'anno millenovecentoundici addì . . . . . in . . . . . avanti al consiglio d'amministrazione di questo corpo è comparso il (2) . . . . . che fin dal . . . . . ha compiuto 30 anni di servizio, il quale valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 32 della legge 6 luglio 1911 n. 683 ha dichiarato essere sua volontà di optare per il trattamento del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 6 maggio 1909 n. 272.

Per effetto di tale opzione, il sottufficiale potrà, se idoneo, essere tenuto in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio, alle condizioni del citato testo unico, conservando cioè il grado posseduto secondo l'antica gerarchia ed i relativi assegni e liquidando a suo tempo la pensione secondo la tabella della legge 14 luglio 1907, n. 483.

Il consiglio d'amministrazione ha preso atto di tale dichiarazione ed in relazione ad essa ammette il (2) . . . . . a rimanere in servizio col trattamento del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 6 maggio 1909, n. 272.

Datagli lettura del presente atto, il (2) . . . . . si è qui con noi sottoscritto.

Il (3) . . . . . .

(Firma del militare)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(1) Corpo. — (2) Grado, cognome e nome. — (3) Grado,

N. **368**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle spese per conferenze agrarie e per gare divisionali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 luglio 1911).

In relazione alla circolare n. 340 del corrente anno con la quale è ripartita fra i comandi di corpo d'armata la somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie, il Ministero avverte che le spese di che trattasi dovranno essere pagate, in ognuno dei presidi ove le conferenze si svolgono, da uno dei corpi del presidio stesso da designarsi dal comando di corpo d'armata, e conteggiate nel rendiconto relativo alle *Spese generali* del corpo stesso.

Così pure, le spese relative ai premi per le gare divisionali fissate dal n. 10 delle Norme per le gare tra ufficiali e tra sottufficiali, dovranno essere pagate da uno dei corpi designati dal comando della rispettiva divisione, e conteggiate nello stesso rendiconto delle *Spese generali*.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **369**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Varianti nella dislocazione dell'artiglieria da fortezza e del genio.** — (Segretariato generale). — 19 luglio 1911.

Il Ministero determina che, entro la seconda metà del prossimo mese di ottobre, abbiano luogo i seguenti movimenti nella dislocazione normale delle truppe:

10° reggimento artiglieria da fortezza (assedio). — Comando del 3° gruppo colle compagnie 7ª, 8ª, 9ª — da Mantova ad Alessandria;

3° reggimento genio. — Comando del 1° battaglione colle compagnie 1ª, 2ª, 3ª — da Firenze a Mantova.

In Firenze sarà costituito, con disposizioni che saranno emanate ulteriormente, il 5° battaglione del 3° reggimento genio.

Il comando del V corpo d'armata, presi gli opportuni accordi con quelli del II e dell'VIII corpo, stabilirà i giorni ed i particolari del movimento.

Nell'assegnazione delle reclute ai riparti sopracitati non dovrà oltrepassarsi quella forza, che la capacità degli alloggiamenti, quale risulterà all'epoca del trasferimento, potrà consentire.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 370. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio di alcune competenze e della retta d'ospedale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 luglio 1911.

In attesa che sia modificato il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito ed il relativo regolamento nonchè il R. decreto 19 aprile 1907 riguardante le indennità eventuali, per metterli in relazione col nuovo ordinamento amministrativo stabilito dalla legge 17 luglio 1910 n. 511, saranno osservate le seguenti norme, con decorrenza dal 1° luglio corrente:

1.

Trasporto del bagaglio degli ufficiali nei viaggi collettivi. — Nei viaggi per servizio collettivo è dovuto agli ufficiali il rimborso delle spese che avrebbe sostenuto il corpo o riparto rispettivo, se avesse fatto trasportare come proprio il bagaglio degli ufficiali stessi, nei limiti dei chilogrammi indicati nello specchio II delle indennità eventuali.

2.

Soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IX della legge sugli stipendi ed assegni fissi. — In seguito all'abolizione delle masse interne dei corpi, questi soprassoldi sono devoluti direttamente ai singoli militari avvertendo quanto segue:

a) il soprassoldo giornaliero di cent. 10 ai sottufficiali e di cent. 5 ai caporali, trombettieri e zappatori del personale di governo o permanente delle scuole militari, è pagato alla mano agli aventi diritto, e conteggiato sul giornale di contabilità dovendo far carico al capitolo 42 del bilancio.

b) al personale permanente addetto all'accademia, alla scuola militare ed ai collegi militari — affinchè il compenso complessivo risulti uguale a quello stabilito dal § 814 del regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898 — è dovuto, a carico del capitolo 51 un supplemento giornaliero di soprassoldo nella misura seguente:

Sottufficiali, cent. 40.
Caporali, trombettieri e zappatori, cent. 20.
Soldati, cent. 25.

c) il soprassoldo giornaliero di cent. 20 dovuto agli uomini di truppa delle compagnie di sanità e di sussistenza è pagato integralmente ai sottufficiali e per metà ai caporali e

soldati conviventi al rancio essendo l'altra metà calcolata nel capitolo dei viveri per far fronte alla maggiore spesa della razione.

Il conteggio sul giornale di contabilità dovrà essere fatto solo per la parte pagata alla mano.

Ai caporali e soldati esenti dal rancio ed ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità nei reggimenti il soprassoldo è pagato integralmente alla mano.

d) il soprassoldo giornaliero di cent. 60 dovuto al personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina è pagato per intero alla mano ed è conteggiato pure per intero sul giornale di contabilità, dovendo al miglioramento del rancio provvedersi colla ritenuta che sarà stabilita dal comandante gli stabilimenti militari di pena, senza interessare in alcun modo il bilancio e la contabilità.

e) il soprassoldo giornaliero di L. 1,65 ai sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale di scherma, è pagato integralmente alla mano.

3.

Indennità di pernottamento agli uomini dell'arma dei carabinieri reali. — L'indennità di pernottamento di centesimi 60 stabilita dal § 883 del regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885 è conteggiata tra le indennità eventuali a carico del capitolo 33 del bilancio.

4.

Soprassoldo agli esercenti una farmacia militare.— Il soprassoldo di centesimi 50 stabilito per gli uomini di truppa delle compagnie di sanità laureati in chimica o patentati in farmacia, incaricati dell'esercizio di una farmacia militare (§ 813 del regolamento d'amministrazione, 10 giugno 1898) è conteggiato a carico del capitolo 51.

5.

Soprassoldo agli uomini di truppa comandati per il servizio di sorveglianza nei forti dell'estuario veneto, o comandati pei servizi d'ordinanza. — Anche il soprassoldo giornaliero di centesimi 25 stabilito per questi servizi (§ 817 del regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898) è conteggiato a carico del capitolo 51.

6.

Soprassoldo di solennità. — Questo soprassoldo, nella misura e nei casi previsti dal § 1241 del regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898, è conteggiato a carico del capitolo 51, meno che pei carabinieri reali pei quali è conteggiato al capitolo 33.

7.

Supplemento all'assegno giornaliero pel vitto dei granatieri e pontieri. — Il supplemento all'assegno pel vitto stabilito dal n. 30 lettera *a)* e *b)* dello specchio III sulle indennità eventuali pei militari dei reggimenti granatieri e pontieri è dovuto e pagato alla mano ai soli sottufficiali, essendo quello pei caporali e soldati calcolato nel capitolo dei viveri per far fronte alla maggiere spesa della razione. In conseguenza non è dovuto alcun supplemento alla mano ai caporali e soldati esenti dal rancio od aggregati ad altri corpi.

Il conteggio delle somme pagate ai sottufficiali è fatto sulla dimostrazione mod. 20 (R. A.) ed il pagamento col mod. 33 (R. A.) a carico del capitolo 51.

8.

Indennità di trasferta ai sottufficiali. — L'indennità di trasferta da pagarsi ai sottufficiali sarà uguale all'assegno giornaliero fissato dalla legge 6 luglio 1911, n. 683 sotto deduzione, beninteso, della quota vestiario stabilita dalla legge medesima, tanto se l'indennità dovuta sia di 1ª quanto di 2ª categoria, salvo a liquidare in seguito le eventuali differenze.

9.

Indennità d'ospedale. — È abolita l'indennità d'ospedale per i sottufficiali d'ogni arma e corpo e per gli uomini dell'arma dei carabinieri, di cui al n. 31 lettera *a) b)* dello specchio III sulle indennità eventuali, e vi è sostituita una indennità d'ospedale di cent. 20 giornaliera pei sergenti.

Ai carabinieri aggiunti è conservata l'indennità d'ospedale di centesimi 40 di cui godono attualmente.

10.

Indennità di marcia e d'accantonamento. — Quando per le truppe aventi diritto all'indennità di marcia è, giusta la facoltà concessa ai rispettivi comandanti dall'art. 243 del nuovo

regolamento d'amministrazione (bozze di stampa), migliorata la razione viveri, l'indennità da pagare alla mano deve essere ridotta dell'equivalente dei viveri prelevati pel miglioramento del rancio. Per semplicità di conteggio però si avrà cura che la quantità di viveri da prelevarsi in più dell'ordinario corrisponda alla metà od allo intero importo dell'indennità.

Per le truppe in alta montagna l'aumento di centesimi 10 dovuto a senso della annotazione 2 allo specchio I sulle indennità eventuali, è sempre impiegato per intero nel miglioramento del rancio e perciò esso non verrà mai conteggiato nel rendiconto delle spese a carico del capitolo 50.

Ai sottufficiali l'indennità di marcia ed il relativo aumento è sempre pagato alla mano per intero, meno quando convivano al rancio dei caporali e soldati, nel qual caso non è loro dovuto nè l'aumento, nè la parte dell'indennità che viene impiegata nel miglioramento del vitto.

La parte dell'indennità di marcia impiegata nel miglioramento del vitto, non sarà conteggiata nel rendiconto delle indennità eventuali, essendo calcolata nel capitolo dei viveri per far fronte alla maggiore spesa della razione.

L'indennità di accantonamento è sempre pagata alla mano, dovendosi prelevare per le truppe in tale posizione la razione viveri normale.

Per le truppe in servizio di P. S. l'indennità è conteggiata sempre come pagata per intero, e le ritenute che fossero fatte per miglioramenti del rancio, sono introitate in cassa come somme da reintegrarsi al capitolo 62 del bilancio e sono comprese nell'elenco mensile dei proventi.

11.

Indennità annua ai capibanda. — L'indennità annua personale ai capibanda già dovuta a carico dell'assegno per la musica, continuerà ad essere pagata a carico dell'assegno annuale per la musica fatto sul capitolo delle spese generali, conteggiandola al lordo dell'imposta di ricchezza mobile.

L'imposta sarà ritenuta all'atto stesso del pagamento con separata operazione di cassa, e compresa nell'elenco mensile dei proventi.

12.

Assegni che non devono più essere conteggiati. — Non devono essere più conteggiati:

a) il supplemento assegno per le razioni foraggio dei ca-

valli di truppa dei carabinieri reali in accantonamento e in marcia (Specchio I) sulle indennità eventuali;

b) le indennità chilometriche per il trasporto del bagaglio dei corpi e riparti in viaggio collettivo (ivi);

c) l'indennità fissa ai corpi per le spese di viaggio degli uomini di truppa (Specchio II) sulle indennità eventuali);

d) i soprassoldi previsti dal n. 12 *bis* dello Specchio III sulle indennità eventuali pei telemetristi delle batterie da costa (V. circolare n. 253 del 1911).

13.

Conteggio della retta d'ospedale. — I sottufficiali di ogni arma e corpo e tutti gli uomini dell'arma dei carabinieri reali (esclusi gli allievi ed i carabinieri aggiunti), ricoverati in luoghi di cura devono pagarne la retta giornaliera di L. 1,75. I loro assegni continueranno pertanto ad essere richiesti allo Stato dai corpi e dalle legioni cui appartengono, e le dette amministrazioni introiteranno in cassa l'importo delle rette e lo accrediteranno in conto corrente agli ospedali militari principali competenti.

La retta da pagare dagli individui sarà sempre di L. 1,75 anche se sieno ricoverati in ospedali civili e sia differente la somma che gli ospedali militari debbano a questi corrispondere.

La somma accreditata dai corpi e dalle legioni agli ospedali militari sarà da questi versata in tesoreria per mezzo della direzione di commissariato inscrivendola sull'elenco dei proventi.

Il pagamento dei residui assegni potrà esser fatto all'uscita dal luogo di cura o, su richiesta dei militari, alla fine di ciascun mese.

14.

Assegno giornaliero degli uomini di truppa.

a) L'assegno giornaliero continua:

ai sottufficiali di ogni arma e corpo, ed agli appuntati dei carabinieri e carabinieri raffermati in breve licenza, in licenza ordinaria e straordinaria per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni ed agli appuntati e carabinieri non raffermati in breve licenza;

ai sottufficiali di ogni arma e corpo ed agli uomini dell'arma dei carabinieri reali (esclusi gli allievi ed i carabinieri aggiunti) ricoverati in luoghi di cura;

agli invalidi del corpo invalidi e veterani in licenza speciale.

b) L'assegno giornaliero è sospeso:

per gli uomini di truppa che senza giustificate cause si assentano dal corpo o ritardano a farvi ritorno;

per i caporali e soldati in attesa di giudizio;

agli uomini ai quali l'assegno fu sospeso, è dovuta la bonificazione degli arretrati rispettivamente quando giustifichino la loro assenza o ritardo, o quando il giudizio non sia seguito da condanna.

c) L'assegno è ridotto ai tre quinti per i sottufficiali detenuti in attesa di giudizio salvo a ricevere la differenza quando il giudizio non sia seguito da condanna.

ai caporali musicanti in licenza ordinaria e straordinaria è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria per un periodo non superiore ai 30 giorni escluso sempre il rimborso delle spese di trasporto.

d) L'assegno giornaliero non è dovuto:

ai sottufficiali di ogni arma e corpo ed agli appuntati e carabinieri raffermati in licenza straordinaria oltre il 60° giorno, agli appuntati e carabinieri non raffermati in licenza ordinaria e straordinaria ed ai caporali e soldati in licenza di qualsiasi specie;

ai caporali, soldati, allievi carabinieri e carabinieri aggiunti ricoverati in luoghi di cura;

agli uomini di truppa in viaggio o servizio isolato che abbiano diritto all'indennità di trasferta.

e) Ai caporali e soldati in breve licenza è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della licenza compresi i giorni di viaggio per l'andata e il ritorno, ed escluso il rimborso delle spese di trasporto.

15.

Ritenute sull'assegno. — L'assegno può essere sottoposto a ritenuta fino alla concorrenza di un quinto a sconto di addebiti per danni al corredo, per perdita e guasti di materiali e per assegni eventualmente ricevuti in più.

Per gli addebiti fatti anteriormente al 1° luglio 1911 le ritenute stabilite dalle disposizioni precedenti continuano però fino all'estinzione.

16.

Buoni viveri. — Il buono da rilasciarsi dall'ufficio maggiorità e dai comandi di distaccamento per la razione viveri

fondamentale dovrà comprendere anche le derrate che si prelevano pel miglioramento della razione normale.

17.

Supplemento vitto. — Il supplemento vitto di cent. 40 dovuto nei casi previsti dal § 895 del regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898, deve essere conteggiato a carico del capitolo 62.

18.

Uomini di truppa in servizio isolato. — Dall'indennità di trasferta spettante agli uomini in servizio isolato va dedotto l'importo delle razioni pane e viveri ricevute all'atto della partenza o, nel corso del viaggio, dalle stazioni di vettovagliamento.

Gli uomini in servizio isolato che siano ammessi a convivere al rancio presso un corpo di truppa continuano a ricevere la indennità di trasferta ma sotto deduzione dell'importo del vitto ricevuto.

19.

Militari assenti con diritto all'assegno giornaliero. — I sottufficiali di ogni arma e corpo ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali ricoverati in ospedali e tutti i militari in licenza, con diritto all'assegno giornaliero, sono dimostrati nelle situazioni della forza e sui giornali di contabilità dei corpi cui appartengono, fra gli assenti, ma in separate colonne.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **371.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambio di sede di una sezione staccata d'artiglieria.** (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 luglio 1911.

La sezione staccata di artiglieria istituita a Spilimbergo con circolare n. 468 del *giornale militare* anno 1909, si trasferirà a datare dal 1° agosto p. v. a Casarsa.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 372. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 luglio 1911.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910, n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910, n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego indicati.

Si avverte che per i posti medesimi non viene dalle amministrazioni corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero degli affari esteri.

Sei posti di applicato di 3ª classe collo stipendio di lire 1500 nell'amministrazione centrale.

Per il conferimento di detti sei posti occorre che gli aspiranti subiscano l'esame di lingua francese prescritto dall'articolo 45 del regolamento 28 giugno 1888.

Tale esame avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri nel mattino del 7 agosto p. v. alle ore 10, e consisterà in una breve traduzione dall'italiano in francese e viceversa, nonchè in un brano di dettato in francese.

Coloro che intendono sottoporsi all'esame dovranno sostenere a loro carico le spese di viaggio di andata e ritorno.

Di conseguenza l'accettazione del detto impiego è subordinata al risultato dell'esame in parola, ed i posti disponibili saranno conferiti ai primi sei dichiarati idonei e classificati per ordine di anzianità.

Epperò la dichiarazione di accettazione dovrà essere rilasciata nei termini seguenti: « Il sottoscritto dichiara di accettare l'impiego di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, offertogli colla circolare n. 372, alle condizioni nella circolare stessa indicate; e prega perciò di volerlo ammettere al prescritto esame che sarà tenuto presso il Ministero degli affari esteri nel giorno 7 agosto 1911, sostenendo a proprio carico le spese di viaggio ».

A concorrere ai detti posti sono invitati gli applicati seguenti, ai quali spetta:

Ballarini Umberto, reggimento cavalleggeri di Catania.
Di Martino Camillo, 5° alpini.
Tanzella Giuseppe, comando VIII corpo armata.
Valpiani Domenico, scuola applicazione sanità militare.
Marchio Giammaria, 10° fanteria.
Celentano Gennaro, distretto Siena.
Fontana Beniamino, direzione artiglieria Maddalena.
Federico Epifanio, 92° fanteria.
Papa Giulio, 14° artiglieria campagna.
D'Ambrosio Gioacchino, comando V corpo armata.
Albizzi Guido, scuola applicazione sanità militare.
Della Corte Gustavo, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
Aresta Michelangelo, magazzino casermaggio Bari.
Giganti Domenico, direzione genio Napoli.
Pierucci Alfredo, distretto Pistoia.
Perla Francesco, id. Lodi.
David Antonino, 19° fanteria.
Governatori Goffredo, 51° id.
Ioppi Francesco, distretto Sacile.
Tedoldi Alessandro, comando corpo stato maggiore.
Lograndi Vincenzo, 94° fanteria.
Davino Camillo, 39° fanteria.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Camerlenghi Attilio, distretto Novara.
Sommacampagna Gino, officina costruzione artiglieria Napoli.
Bosio Giovanni, distretto Ivrea.
Cardini Ettore, sezione commissariato Firenze.
Melicchia Ettore, ufficio fortificazioni Venezia.
Fantuzzi Giacomo, distretto Roma.
Omaggio Antonio, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
Nardullo Federico, ospedale Brescia.
Di Paolo Filippo, comando genio Roma.
Dente Edoardo, divisione territoriale Messina.
Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Zanardi Pirro, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
Faccio Adalgiso, officina costruzione artiglieria Torino.
Ansiello Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cauvin Zefferino, distretto Casale.
Salerno Gennaro, divisione territoriale Catanzaro.
Misuraca Ciro, distretto Caserta.

Martelli Erasmo, scuola militare.
Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.
Pierantoni Enrico, comando genio Napoli.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Flosi Pietro, deposito allevamento cavalli Grosseto.
Traversi Alessandro, distretto Salerno.
Damiani Pio, comando corpo stato maggiore.
Populini Guglielmo, officina costruzione artiglieria Torino.
Piga Eligio, 5° genio.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Bellini Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Canali Augusto, distretto Vercelli.
Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melis Raimondo, battaglione specialisti genio.
Abbate Achille, officina costruzione artiglieria Napoli.
Borrelli Carmine, magazzino centrale Napoli.
Massardo Felice, divisione territoriale Genova.
Pinna Mario, distretto Novara.
Trucco Paolo, direzione artiglieria Venezia.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzioni artiglieria.
Carluccio Orfeo, direzione artiglieria Taranto.
Gustapane Luigi, direzione genio Firenze.
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Piccinini Fortunato, id. id. (id. id.).
Lauria Aurelio, id. id. (id. id.).
Vittorelli Romano, ispettorato costruzione artiglieria.
Dal Papa Gaetano, ospedale Roma.
Gianforma Giovanni, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Messina.
Parlamenti Celestino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Mattei Raffaele, ufficio personali vari.
Marino Diego, collegio Roma.
Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Campagna Stefano, distretto Mondovì.
Vespa Pietro, distretto Bari.
Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Martinelli Pio, distretto Roma.
Di Vincenzo Vincenzo, id. Roma.
De Grossi Giuseppe, tribunale supremo guerra e marina
Storti Emilio, 16 artiglieria campagna.
Nebiolo Natalino, distretto Cuneo.
Agosteo Umberto, ufficio personali vari.
Borgna Pietro, divisione territoriale Alessandria.

Maggio Vincenzo, deposito allevamento cavalli del Lazio.
De Feo Adolfo, 82 fanteria.
Laviano Luigi, direzione genio Roma.
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Venezia
Allegra Arturo, comando corpo stato maggiore.
Farese Aniello, direzione artiglieria Taranto.
Dominici Arturo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra),
Ganio-Vecchiolino Carlo, distretto Roma.
Buonocore Augusto, id. Roma.
Imbert Vittorio, ufficio fortificazioni Venezia.
Scalzo Giuseppe, laboratorio precisione.
Faldelloni Francesco, istituto geografico militare.
Giuliano Giovanni, stabilimenti militari pena.
Michelini Guido, collegio Roma.
Tedeschi Gaetano, distretto Roma.
Oliver Alfredo, sezione commissariato Messina.
Gardi Oreste, distretto Bologna.
Struncolo Umberto, 5° alpini.
Aiello Francesco, direzione genio Milano.
Ventriglia Alessandro, ufficio personali vari.
Fioravante Jafet, 58° fanteria.
Pampanelli Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marchionni Angelo, ufficio personale vari.
Viarengo Aristide, ospedale Caserta.
Cola Michele, 10° fanteria.
Ribera Costantino, sezione commissariato Napoli.
Fontana Spiridione, 57° fanteria.
Amorosi Torquato, reggimento artiglieria a cavallo.
Sandri Abner, 79° fanteria.
Lucchese Tommaso, 7° fanteria.
Bartimmo Pasquale, distretto Barletta.
Vespa Riccardo, ufficio personali vari.
Cannarsa Innocenzio, id. id.
Gorno Arturo, 6° alpini.
Borsella Aminta, distretto Roma.
Zampella Gaetano, direzione genio Milano.
Minauda Antonio, id. id. Milano.
Paroni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Sereni Emilio, id. id. (id. id.).
Planese Raffaele, direzione genio Roma.
Ravalli Giuseppe, ispettorato generale genio.
Formisano Raffaele, ospedale Cava dei Tirreni.
Marzi Guglielmo, battaglione specialisti genio.
Mandruzzato Arturo, deposito allevamento cavalli del Lazio.
Piccini Ettore, 11° artiglieria campagna.

Andreone Alceo, divisione territoriale Livorno.
Patetta Guido, battaglione specialisti genio.
Vergini Augusto, ufficio personali vari.
Masera Mario, 1° granatieri.

Ministero dell'interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale — Stipendio lire 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per il detto impiego colla circolare n. 92 del marzo 1911, a cominciare da Lodovighetti Luigi ed esclusi Pieri Alfredo e Bellino Arcangelo i quali accettarono altri impieghi.

Ministero dell'interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nelle prefetture e sottoprefetture. — Stipendio L. 1500. — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per il detto impiego colla circolare n. 255 del 1° giugno 1911, a cominciare da Toselli Cesare ed escluso Pizzi Nicolò il quale accettò altro impiego.

Ministero delle finanze.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per detto impiego colla circolare n. 192 del 28 aprile 1911, a cominciare da Vitacolonna Mardocheo, compresi Monterosso Domenico e Giordani Enrico (i quali sono stati testè giudicati idonei dalla commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888), ed escluso Rossi Guido il quale accettò altro impiego.

Ministero del tesoro.

Un posto di ufficiale di scrittura (ora ufficiale di ragioneria) nelle intendenze di finanza. — Stipendio L. 1500. — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati pel detto impiego colla circolare n. 192 del 28 aprile 1911, a cominciare da Izzo Domenico, compresi Monterosso Domenico e Giordani Enrico (i quali sono stati testè giudicati idonei dalla commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888), ed escluso Rossi Guido il quale accettò altro impiego.

Ministero del tesoro.

Un posto di ufficiale di 6ª classe delle delegazioni del tesoro. — Stipendio L. 1500. — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati pel detto impiego colla circolare n. 192 del 28 aprile 1911, a cominciare da Nazzari Carlo, compresi Monterosso Domenico e Giordani Enrico (i quali sono stati testè giudicati idonei dalla commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888).

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della presente dispensa di *giornale militare* una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i suddetti impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e **trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod. 112-A per l'anno in corso qualunque sia la data della loro nomina.**

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopra indicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente per ordine di precedenza, gli impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, **e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificatamente indicato l'impiego al quale esse si riferiscono.**

Per il Ministro MIRABELLI.

N. **373.** — TRASPORTI. — **Liquidazione dei conti dei trasporti a carico delle masse** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 20 luglio 1911.

1. In dipendenza della legge 17 luglio 1910, n. 511, che nell'articolo 1 disponeva l'abolizione, dal 1° corrente, delle masse, si è determinato di non procedere agli addebiti alle amministrazioni del R. esercito pei trasporti nel loro interesse eseguiti sia dalle cessate imprese trasporti militari (1° luglio 1905-30 giugno 1908) sia dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato *in conto corrente* (1° luglio 1908-30 giugno 1911) e di considerare tutti indistintamente i debiti dei corpi pei trasporti in esame come debito complessivo delle masse; e, correlativamente, come attività complessiva delle masse l'insieme delle somme che da tali conti si sono dedotte e si dedurranno per mancanze ed avarie verificatesi nei materiali di proprietà delle masse.

Perciò i corpi si daranno senz'altro scarico, nei loro conti interni dei materiali di loro proprietà perduti dalle imprese o dall'amministrazione ferroviaria di Stato e depenneranno dalle partite di credito quelle che loro sarebbero state dovute per avarie ai materiali stessi.

2. Sempre in dipendenza della soppressione delle masse, ciascun corpo, stabilimento, ecc., che abbia presentato al Ministero il conto prescritto dal n. 88 della circolare 234 del 1908 (allegato *C* alla circolare stessa) pei trasporti a carico della propria massa generale o di quella di altra amministrazione, considererà come debito verso la rispettiva massa generale l'intero ammontare del conto stesso. Si elimineranno così le operazioni di accredito e di addebito fra le varie amministrazioni che altrimenti avrebbero dovuto aver luogo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 374. — SERVIZIO SANITARIO — **Cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 luglio 1911.

Il Ministero fa conoscere che l'istituto centrale di terapia fisica in Roma (Via Plinio n. 1) ha offerto per il 1911 le facilitazioni qui appresso specificate:

I signori impiegati aventi stipendio superiore a L. 4000 pagano L. 2,40.

I signori impiegati aventi stipendio inferiore a L. 4000 pagano L. 1,80 per ogni seduta di qualunque delle cure di:

Kinesiterapia meccanica svedese Zander.
Ginnastica medica igienica.
Ortopedia meccanica.
Massaggio generale igienico (fatto da masseur).
Massaggio cosmetico
Massaggio manuale terapeutico.
Massaggio manuale vibratorio.
Massaggio meccanico.
Applicazioni di elettricità statica o dinamica di qualunque forma.
Bagno idroelettrico.
Correnti di alta frequenza ed alta tensione D'Arsonval.
Fanghi artificiali.
Fototerapia.
Applicazioni elettromagnetiche.
Calore radiante luminoso Dowsing (applicazione parziale).
Bagno russo di vapore semplice.
Bagno russo con sostanze medicamentose (escluse le sostanze medicamentose).
Applicazioni idrotermiche Winternitz e Leiter.
Doccia orizzontale interna.
Bagni medicati (escluse le sostanze medicamentose).
Doccia massaggio di Aix les Bains.
Bagno a raffreddamento graduale Vinai.
Rieducazione dei movimenti negli atassici.

Tali prezzi vengono ancora ridotti del 10 %, ossia rispettivamente a L. $\frac{2,16}{1,62}$ per abbonamenti da 10 a 15 sedute di cura.

E del 20 %, ossia rispettivamente a L. $\frac{1,92}{1,44}$ per abbonamenti superiori a 15 sedute di cura.

Per le cure speciali qui segnate pagano invece senza distinzione per ogni applicazione:

Fanghi naturali applicazione parziale	L	2,00
Bagni di vapore in cassa	»	1,00
Applicazioni idroterapiche (applicazioni locali)	»	0,75
Applicazioni idroterapiche (applicazioni generali)	»	0,85
Doccia orizzontale	»	1,00
Cataforesi di medicamenti	»	4,00
Endoscopia	»	3,00
Caustica	»	5,00
Stasi alla Bier	»	3,00
Bagno a doccia di acido carbonico	»	2,00
Bagno di luce Kellogg	»	3,00
Inalazioni a vapore (escluse le sostanze medicamentose)	»	1,00
Inalazioni di aria compressa e rarefatta	»	2,50
Inalazioni di ozono	»	1,80
Inalazioni di ossigeno	»	1,80
Analisi qualitativa di liquidi organici	»	3,00
Analisi quantitativa	»	5,00
Iniezioni sottocutanee semplici	»	0,75
Bagno romano — bagno turco	»	3,00
Calore Dowsing (applicazioni generali)	»	3,50
Radiumterapia	»	3,00
Raggi X radioterapia	»	4,00
Radiografia torace e bacino	»	18,00
Radiografia spalla e ginocchio	»	12,00
Radiografia di un arto	»	8,00
Radioscopia torace e bacino	»	10,00
Radioscopia di un arto	»	6,00
Attinoterapia	»	3,00

Le facilitazioni sono estese anche alle famiglie dei signori impiegati.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **375.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acconti di pensione ai personali dipendenti dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 luglio 1911.

In seguito all'abolizione delle masse interne dei corpi e del conto corrente col tesoro non possono essere più concessi direttamente, come pel passato, dall'amministrazione militare ac-

conti di pensione ai personali dipendenti che cessano dal servizio Però si prevede che entrerà quanto prima in vigore per tutti i funzionari dello Stato un nuovo procedimento, per effetto del quale le anticipazioni suddette potranno avere sollecito corso.

In attesa di tale nuovo procedimento, anche ai funzionari civili e militari dipendenti da questa amministrazione, che saranno collocati a riposo, potranno essere accordati gli acconti di pensione dal Ministero del tesoro, sulla proposta del Procuratore generale presso la Corte dei conti, secondo la norma comune stabilita dall'art. 133 del regolamento 5 settembre 1895 n. 603 per l'esecuzione del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Le relative domande potranno dagli interessati essere trasmesse a questo Ministero, che le rivolgerà alla Procura generale presso la Corte dei conti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **376**. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per la prima applicazione della legge 6 luglio 1911 concernente la riduzione della ferma dei carabinieri reali**. — (Direzione generale leva e truppa). — 20 luglio 1911.

Per la prima applicazione della legge 6 luglio 1911, n. 684, concernente la riduzione della ferma dei carabinieri reali, il Ministero determina che siano osservate le seguenti norme:

1. Le disposizioni della nuova legge sono applicabili dal giorno 30 luglio 1911 in cui la legge stessa entrerà in vigore.

2. In conseguenza dell'avvenuta riduzione della ferma da 5 a 3 anni per i militari dell'arma dei carabinieri reali, coloro che tra i militari stessi abbiano già compiuto il 3° anno di servizio, e si trovino nel 4° o nel 5°, dovranno essere invitati a presentare subito domanda d'ammissione alla 1ª rafferma triennale con premio e proposti, se giudicatine meritevoli, a questo Ministero per la concessione della rafferma stessa, coll'osservanza delle norme regolamentari in vigore.

Parimenti dovranno essere proposti a suo tempo per l'ammissione alla rafferma di cui trattasi quei militari che, dopo

l'entrata in vigore della legge, verranno a compiere 3 anni di servizio

I militari vincolati alla ferma di 5 anni che non domandino o non ottengano la rafferma triennale con premio sono tenuti a compiere la ferma cui sono vincolati, percependo dalla entrata in vigore della legge il soprassoldo giornaliero di L. 0,30 stabilito dall'art. 7 della legge 6 luglio 1911, n. 690.

3° I militari dell'arma che, all'entrata in vigore della detta legge n. 684, si trovino in corso della 3ª rafferma triennale con premio e quelli che, avendola già compiuta, sono vincolati alle rafferme annuali, debbono, col 1° agosto 1911, essere senz'altro ammessi al godimento del premio annuo di L. 400, tenute presenti però le disposizioni dell'art. 4 della legge 19 luglio 1909 n. 506, per quanto riguarda i riammessi in servizio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 377. — AVANZAMENTO. — **Variante ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1911.** — (Segretariato generale). — 20 luglio 1911.

A parziale modificazione delle prescrizioni contenute nella circolare 287 del 1910 si determina che il limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti in congedo sui quadri d'avanzamento per il 1911 sia portato al 31 dicembre 1899, eccezione fatta per i tenenti dei corpi amministrativi per i quali nulla viene modificato.

Gli specchi di proposte d'avanzamento, e gli specchi d'avanzamento relativi a quelli fra gli ufficiali sopraindicati che non sono stati ancora giudicati rispetto all'idoneità all'avanzamento per il 1911, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 settembre 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35.

751) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1911 — 29 luglio

1911 LUGLIO 13. - N. 376. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 723 con la quale viene costituito in Roma l'Istituto militare di radiotelegrafia . . . . . Pag. 1232

» 24. - » 379 — CONCORSI. — Esito del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio » 1235

» 25. - » 380. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 1235

» 26. - » 381. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense di benemerenza pel terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 . . . . . » 1236

» 27. - » 382. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la compilazione e documentazione del bilancio della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti al 30 giugno 1911. — Norme per la liquidazione delle partite del bilancio medesimo . . . . . » 1236

» 27. - » 383. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con l'officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza . . . . . » 1254

» 28 - » 384. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento e conteggio degli aumenti di stipendio ai personali civili contemplati dalla legge 25 giugno 1911, n. 641 . . . . . » 1254

——— AVVISO. — Colli e valori appartenenti a militari morti o presunti morti durante la campagna d'Africa del 1895-96 non ritirati o respinti perchè non riconosciuti dai presunti proprietari . . . . . » 1255

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 313, pag. 993, righe 6 e 7. — *Invece di:* Colonnello dell'ispettorato generale del genio Guerrieri cav. Oreste — *Membro*, *scrivere:* Colonnello capo ufficio dell'ispettorato generale del genio Guerrieri cav. Oreste — *Vice direttore.*

Circolare n. 363. pag. 1198 — Nel titolo e nel corpo della circolare, *dove è detto*: Prima serie di varianti, *porre*: Terza serie di varianti.
In conseguenza occorrerà ritagliare il talloncino di variante che fa parte dei foglietti di registrazione delle varianti pubblicato colla circolare suindicata e riportarlo, senza numero, nella pagina di registrazione delle varianti già esistenti, di contro al n. 3.

Circolare n. 367, pag. 1201, quinta riga del n. 8. — *Al posto di:* 20 anni, *sostituire:* 30 anni.

CIRCOLARE N. **378**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 723 con la quale viene costituito in Roma l'istituto militare di radiotelegrafia.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito in Roma l'istituto militare di radiotelegrafia.

Art. 2.

Scopi principali dello stesso istituto sono:

1° coordinare i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici della marina e della guerra nell'interesse supremo della difesa nazionale;

2° formare la necessaria cultura generale e speciale agli ufficiali di terra e di mare per abilitarli agli impianti e alla direzione di stazioni radiotelegrafiche;

3° dar modo di compiere le ricerche teoriche e sperimentali inerenti ai diversi sistemi, per la trasmissione della energia elettrica senza filo, per le applicazioni di questi nell'interesse della difesa nazionale;

4° fornire infine agli inventori, anche estranei alle amministrazioni militari, la possibilità di compiere le esperienze relative alla loro invenzione, sempre che questa dalla commissione permanente per la radiotelegrafia nel Regno — della quale farà parte di diritto il direttore del gabinetto — sia riconosciuta degna di esser presa in considerazione per un eventuale miglioramento ai servizi radiotelegrafici della difesa nazionale.

Art. 3.

Le spese inerenti a tale istituzione (stipendi ed indennità del personale fisso od avventizio, acquisto di apparecchi e di libri, e simili) verranno divise in parti eguali tra i bilanci della guerra e della marina.

Nel bilancio del Ministero della marina verrà assegnata a tale scopo annualmente la somma di L. 25.000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 63 dello stato di previsione della spesa.

Eguale somma di L. 25 000 sarà annualmente prelevata — cominciando dall'esercizio finanziario 1910-911 — dallo stanziamento del capitolo 54 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle conseguenti modificazioni nei suindicati stati di previsione della spesa.

Art. 4.

L'organico dell'istituto rimane stabilito secondo l'annessa tabella.

Art. 5.

La gestione amministrativa e tecnica dell'istituto sarà affidata ad una commissione superiore così composta:

1° il direttore generale d'artiglieria ed armamenti del Ministero della marina, presidente;

2° il direttore superiore dell'istituto;

3° il comandante del battaglione specialisti del genio;

4° il direttore del gabinetto;

5° un professore ordinario di fisica presso un'università o istituto superiore del Regno;

6° il capo sezione dei servizi radiotelegrafici della R. marina;

7° il direttore del reparto radiotelegrafico del R. esercito;

8° un ufficiale dello stesso reparto.

Soltanto ai membri estranei alle amministrazioni della marina e della guerra compete un'indennità di presenza per ogni seduta, da stabilirsi dal regolamento.

Art. 6.

Il regolamento interno dell'istituto superiore radiotelegrafico sarà approvato con decreto reale su proposta dei ministri della guerra e della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE

LEONARDI CATTOLICA.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

TABELLA.

Organico dell'istituto militare superiore di radiotelegrafia.

	Stipendio Lire	Indennità (a) Lire
Un direttore dell'istituto (capo divisione dei servizi radiotelegrafici della R. marina.	(b)	2000 annue
Un professore titolare per l'insegnamento. Direttore del gabinetto sperimentale (c).	7,000	—
Indennità per la direzione del gabinetto.	—	700 annue
Un ufficiale del R. esercito destinato in qualità di aggiunto al professore titolare con l'incarico delle misure elettriche attinenti alla radiotelegrafia.	(b)	2000 annue
Due ufficiali, uno della R. marina e l'altro del R. esercito, incaricati della istruzione per il montaggio ed esercizio delle stazioni radiotelegrafiche di terra e di mare; per ciascuno. . .	(b)	1500 annue
Due assistenti da scegliersi fra i sottufficiali del R. esercito e della R. marina muniti di diploma radiotelegrafico; per ciascuno.	(b)	1000 annue
Un capo operaio meccanico di precisione.	(b)	4,35 giornaliere
Quattro militari di bassa forza, due del R. esercito e due della R. marina, addetti all'istituto ed alla scuola; per ciascuno.	(b)	1,35 giornaliere

(a) Le indennità non sono cumulabili colle altre eventualmente spettanti (di carica, residenza, ecc.), ma sarà sempre corrisposta quella maggiore.
(b) Competenze del proprio grado.
(c) Da nominarsi per concorso.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della marina
LEONARDI CATTOLICA.

N. **379.** — CONCORSI. — **Esito del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 luglio 1911.

A complemento della circolare n. 195 inserita nel *giornale militare* del corrente anno, si comunica che le memorie presentate per il concorso al premio Henry, bandito colla circolare n. 458 del *giornale militare* del 1909 e distinte con i motti:

« *Sunt certi denique fines* »

« *Tentare non nuoce* »

sono risultate compilate rispettivamente dal capitano del genio Luria sig. Aristide, e dal tenente colonnello di stato maggiore Cattaneo cav. Giovanni.

La commissione, a norma dell'art. 1 del regolamento per il concorso (*Atto* 183 del *giornale militare* 27 febbraio 1908), che ammette al medesimo soltanto ufficiali del genio in attività di servizio od in congedo, non ha potuto assegnare un premio o compenso al tenente colonnello cav. Cattaneo, proponendo però la pubblicazione del suo lavoro nella *Rivista d'artiglieria e genio.*

Il Ministero, tenuto anche conto dei desideri espressi dagli interessati colle dichiarazioni richieste dalla circolare n. 195 sopra richiamata, ha determinato di pubblicare nella *Rivista d'artiglieria e genio* le due memorie del tenente colonnello cav. Cattaneo e del capitano sig. Luria, e di corrispondere a quest'ultimo un compenso di lire trecento.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **380.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 luglio 1911.

È stata pubblicata la 1ª serie di varianti all'istruzione sopra specificata che sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi, corpi ed uffici rivolgeranno domanda del numero di fascicoletti loro occorrenti.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,05.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **381.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Ricompense di benemerenza pel terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908.** — (Segretariato generale). — 26 luglio 1911.

Il Ministero dell'interno ha recentemente fatto conoscere a questo della guerra che la commissione reale per le benemerenze in occasione del terremoto calabro siculo, istituita con R. decreto 6 maggio 1909 n. 338, si è già sciolta, dopo avere ultimati i suoi lavori di revisione, come dall'ultimo elenco dei decorati pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 giugno u. s.

Detto Ministero ha fatto quindi presente l'impossibilità legale di adottare in avvenire nuovi provvedimenti in merito alle ricompense per dette benemerenze.

In conseguenza si avverte che i comandi di corpo dovranno astenersi dal dare ulteriore corso alle istanze o reclami che fossero eventualmente ai medesimi presentate in avvenire da parte di militari in servizio o in congedo, intese ad ottenere dette ricompense, oppure modifiche a quelle già ottenute.

Resta inteso che la presente circolare ha valore anche per le istanze e reclami in corso, che sono pervenuti a questo Ministero dopo lo scioglimento della predetta commissione, restando ferme ed immutabili le pubblicazioni già avvenute delle ricompense stesse, quali risultano dai bollettini ufficiali n. 26 del 24 giugno 1910 e numeri 28 e 33 del 5 e 29 corrente mese.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **382.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per la compilazione e documentazione del bilancio della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti al 30 giugno 1911. — Norme per la liquidazione delle partite del bilancio medesimo.** — (Segretariato generale). — 27 luglio 1911.

1. — Compilazione del bilancio.

Il bilancio speciale prescritto dal § 19 della circolare n. 297 del *giornale militare* corrente anno deve esser compilato, su di un tracciato conforme allo specchio n. 1 che fa seguito a questa circolare, da tutte le amministrazioni militari che al 30 giugno 1911 avevano un proprio consiglio d'amministrazione.

Lo specchio deve essere inviato al Ministero (ragioneria) in originale ed in copia, e i dati in esso compresi dovranno corrispondere con quelli del bilancio modello 288 che sarà allegato alla contabilità interna.

2. — Documentazione del bilancio.

In relazione a ciascuna partita del bilancio debbono unirsi i seguenti specchi analitici dimostrativi :

Partite del bilancio	Allegati all'originale	Allegati alla copia
a) Rimanenza netta di cassa.	Dimostrazione della situazione di cassa.	Copia della dimostrazione della situazione di cassa.
b) Saldi conti correnti.	Avviso speciale.	Copia dell'avviso speciale.
c) Crediti o debiti per saldi di rendiconti.	Specchio conforme al modello 2 annesso alla presente circolare.	Copia dello specchio di cui contro.
d) Crediti verso ufficiali per conto rimonta.	Specchio conforme al modello 3 annesso alla presente circolare.	Tanti mod. 35 R. A. quanti sono gli ufficiali, avvertendo di dare a ciascuno il numero che ha preso nello specchio controindicato
e) Crediti verso ufficiali costituiti in debito dai consigli d'amministrazione.	Uno specchio come alla precedente lettera *d*).	Come alla lettera *d*).
f) Crediti e debiti vari.	Uno specchio conforme al modello 4 annesso alla presente circolare.	Tanti mod. 35 R. A. quanti sono i crediti e i debiti, dando a ciascun modello il corrispondente numero che ha preso nello specchio controindicato.

3. **Liquidazione delle partite del bilancio.**

a) La rimanenza netta di cassa è liquidata: per le amministrazioni che dal 1° luglio 1911 ricevono i fondi dalle direzioni di commissariato, come è detto al n. 23 della citata circolare 297; per le altre amministrazioni, secondo gli ordini che saranno impartiti dal Ministero dopo ricevuti i bilanci.

b) Il gruppo di crediti o debiti compresi sotto la indicazione: « Partite da liquidarsi dal Ministero » sono liquidate all'infuori del corpo. Pertanto l'articolo 1048 del regolamento d'amministrazione s'intende esteso a tutte le amministrazioni militari.

c) La liquidazione dell'ultimo gruppo di crediti e debiti è fatto mediante ritenute, riscossioni o pagamenti a mezzo dei corpi.

Della gestione di tale liquidazione i corpi rendono conto al Ministero (ragioneria) trimestralmente mediante il mod. n. 5 annesso a questa circolare, al quale allegano i documenti che giustificano i movimenti avvenuti, fatta eccezione per le masse individuali per le quali nel modello anzidetto si riassumono solamente i dati delle liquidazioni mensili inviate al Ministero.

d) Per gli annullamenti, i passaggi da una all'altra amministrazione ecc. delle partite comprese nel bilancio debbonsi compilare sempre separati modelli: 35 R. A., 44 R. A., 45 R. A., 46 R. A.

e) Le somme ritenute e quelle riscosse a sconto debiti (compresi i versamenti volontari a favore del conto rimonta, ma esclusi le ritenute a favore del conto stesso effettuate mediante il mod. 18 R. A.) sono dal corpo introitate ai conti particolari. Trimestralmente il corpo accredita l'importo di tali somme all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

f) Le somme che il Ministero rimette al corpo (§ 20 della circolare 297) per effettuare o per rimborsare pagamenti di partite di bilancio, sono introitate ai conti particolari e conseguentemente i relativi pagamenti sono imputati allo stesso conto.

L'importo delle somme riscosse e pagate come sopra è fatto risultare da un apposito mod. 64 R. A. da allegarsi alla dimostrazione di cui alla precedente lettera *c*) insieme ai documenti giustificanti l'effettuato pagamento.

g) A corredo della dimostrazione ora citata i corpi debbono unire le copie dei mod. 35 R. A., 44 R. A., 45 R. A. e 46 R. A., uno specchio mod. 8 R. A. (opportunamente modificato) contenente l'indicazione delle somme ritenute o riscosse, nonchè il

nome dei debitori: avvertendo di tenere separate quelle che furono accreditate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari da quelle che dovranno essere versate dal Ministero. Uniranno pure tutti gli altri documenti che valgano a giustificare le avvenute variazioni.

h) L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari effettua il versamento, a favore del conto corrente in liquidazione, delle somme pervenutegli sia a mezzo di conto corrente, come per rimessa diretta o mandato, e comunica trimestralmente al Ministero (ragioneria) il numero delle quietanze corrispondenti ai versamenti effettuati, indicando per ciascuno i corpi e le cause alle quali si riferiscono e dando inoltre quegli schiarimenti che riterrà necessari.

i) La situazione complessiva della liquidazione dei bilanci è tenuta dalla divisione ragioneria del Ministero

4. — Variazioni al bilancio del 30 giugno 1911.

Le variazioni che per qualsiasi causa dovessero subire le valutazioni delle partite che formavano il bilancio al 30 giugno 1911 sono liquidate nel modo seguente:

a) Varianti alle « partite da liquidarsi dal Ministero »;

se ne derivano somme da pagare: poichè tali variazioni fanno rientrare le nuove somme dovute fra quelle indicate al 3° comma del § 15 della circolare 297, si seguono le norme date dal § stesso;

se ne derivano somme da riscuotere: i corpi riterranno ai responsabili la somma e la introiteranno ai conti particolari. Alla fine del trimestre poi ne accrediteranno l'importo all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (inviando in pari tempo al Ministero, divisione ragioneria, un mod. 81 R.A.), coll'avvertenza che l'accredito suddetto dovrà avvenire anche nel caso che il corpo non avesse potuto ottenere il pagamento della somma da parte dei responsabili. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari si regola per queste somme come è indicato alla lettera *h*) del n. 3

b) Varianti alle « Partite da liquidarsi mediante ritenuta, riscossione o pagamento »: il corpo per le varianti che ritiene debbano apportarsi alle valutazioni fatte al 30 giugno, compila un apposito rapporto al Ministero (ragioneria).

Ricevutolo approvato, comprende le varianti nella dimostrazione di cui alla lettera *c*) del n. 3, giustificandole col rapporto

suindicato, come dovrà giustificare le varianti, ordinate in sede di revisione delle contabilità, colle copie delle note di rettificazione.

5. — Varie.

Le partite della natura di quelle indicate al § 21 della detta circolare, che, per errore, mancanza d'accertamento, ecc., non si fossero potute comprendere nella *dimostrazione della situazione di cassa* saranno comprese nel *bilancio*.

Pertanto la mancanza di documenti, di notizie, ecc, non deve far ritardare la compilazione della *dimostrazione della situazione di cassa* poichè le partite che non è possibile comprendervi, dovranno andare a far parte del *bilancio*, come è stato appunto sopra stabilito.

Per guida delle amministrazioni si fa seguire un esempio pratico di registrazione delle operazioni di liquidazione della gestione 1910-1911.

Per il Ministro — MIRABELLI.

MODELLI ED ESEMPIO PRATICO.

N. B. — I modelli debbono essere tracciati a mano.

(1) . . . . . .

BILANCIO *al*

ATTIVO	Allegato N.	Importo
Rimanenza netta di cassa (2).		
Partite da liquidarsi dal Ministero:		
Saldo conti correnti dei corpi		
Crediti verso lo Stato per saldo dei rendiconti indicati nell'unito allegato		
Crediti verso lo Stato per saldi passivi della gestione delle seguenti masse:		
Massa cavalli . . . . . L.		
» generale . . . . . »		
» rancio . . . . . »		
» vestiario . . . . . »		
» ospedale . . . . . »		
Partite da liquidarsi mediante ritenuta, riscossione o pagamento:		
Crediti verso ufficiali per il conto rimonta		
Crediti per masse individuali		
Crediti vari della cassa, cioè:		
Verso ufficiali per anticipazione per acquisto biciclette, ecc.		
Verso ufficiali costituiti in debito dai consigli d'amministrazione.		
Verso		
. . . . .		
. . . . .		
TOTALE . . . L.		

(1) Corpo — Istituto — Stabilimento
(2) È la cifra cotrodistinta nella dimostrazione della situazione di cassa colla indicazione

SPECCHIO N. 8.

. . . . . .

30 *giugno* 1911.

PASSIVO	Allegato N.	Importo
Partite da liquidarsi dal Ministero:		
Saldo conti correnti coi corpi		
Saldo conto corrente col Tesoro		
Debiti verso lo Stato per saldo dei rendiconti indicati nell'unito allegato		
Debiti verso lo Stato per saldi attivi della gestione delle seguenti masse:		
Massa cavalli . . . . . L.		
» generale . . . . . »		
» rancio . . . . . »		
» vestiario . . . . . »		
» ospedale . . . . . »		
Partite da liquidarsi mediante ritenuta riscossione o pagamento:		
Debiti per masse individuali		
Debiti per saldo attivo della mensa sottufficiali		
Debiti vari alla cassa, cioè:		
Verso		
. . . . .		
. . . . .		
TOTALE . . . L.		

Rimanenza da ritenersi dalla direzione di commissariato, ecc. ».

SPECCHIO N. 2.

(Corpo . . . . . .)

SPECCHIO *dei saldi dei rendiconti non liquidati al* 30 *giugno* 1911.

(pagina di sinistra)					(pagina di destra)					
Esercizio	Trimestre	Mod. del Rend. Natura della spesa	Ammontare		(RISERVATO AL MINISTERO)					
					Variazioni		Somme liquidate		Mandati di saldo	
			Credito	Debito	Aumenti	Diminuzioni	Credito	Debito	N.	Data

N. B. — I rendiconti debbono seguirsi in ordine di esercizio e di trimestre.

SPECCHIO N. 8.

(Corpo . . . . . .)

ELENCO *degli ufficiali debitori verso il conto rimasta al* 30 *giugno* 1911.

(facciata di sinistra)				(facciata di destra)
Numero	COGNOME E NOME	GRADO	DEBITO al 1° luglio 1911	

N. B. — Gli ufficiali debbono seguirsi in ordine alfabetico.

SPECCHIO N. 4.

(Corpo . . . . . .)

ELENCO *dei crediti e debiti varî al* 30 *giugno* 1911.

(facciata di sinistra) (facciata di destra)

N.	COGNOME E NOME (in ordine alfabetico)	NATURA del credito o debito	AMMONTARE del credito	AMMONTARE del debito	

SPECCHIO N. 5.

(Corpo . . . . . .)

DIMOSTRAZIONE *della liquidazione avvenuta durante il suddetto trimestre nelle partite comprese nel bilancio al* 30 *giugno* 1911.

PARTE 1ª. — **Crediti dell'amministrazione.**

Indicazione delle partite	Rimanenza al 1° 191	AUMENTI		TOTALE degli aumenti colla rimanenza	DIMINUZIONE					Annotazioni
		avuti da altre amministrazioni	nuovi accertamenti Rettifiche		Somme rimaste o rimesse		passate ad altre amministrazioni	TOTALE		
					accreditate all'Uffizio d'amministr. I. R. V.	a favore conto rimesta				

PARTE 2ª. — **Debiti dell'amministrazione.**

Indicazione delle partite	Rimanenza al 1° 191	AUMENTI		TOTALE degli aumenti colla rimanenza	DIMINUZIONI				Annotazioni
		avuti da altre amministrazioni	nuovi accertamenti Rettifiche		somme pagate	passati ad altre amministrazioni	nuovi accertamenti Rettifiche	TOTALE	

1° Reggimento

GIORNALE DI CASSA – *esempio di registrazione*

Numero	Data	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	Conto generale di cassa					
			Cassa di riserva		Cassa corrente		Distaccamenti	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1911 1° luglio	Riporto dei fondi ricevuti dal cessato consiglio d'amministrazione come da atto deliberativo N. d'oggi	200	—	—	45	—	—
		Riporto della situazione di cassa del distaccamento di B. come da atto deliberativo N. d'oggi .	—	—	—	—	8	—
		1° caso (Si suppone che il fondo scorta da prelevarsi da quello assegnato ammonti a L. 100).						
		Riscosso l'ordinativo di pagamento N. di L. inviato dalla direzione di commissariato militare per completare il fondo scorta, il quale viene ad essere così contribuito:						
		Ammontare della rimanenza di cassa al 30 giugno 1911 come dall'apposita dimostrazione . . . . . L. 67 —						
		Ammontare dell'ordinativo sopra indicato » 33 —						
		Ammontare del fondo scorta prelevato . » 100 —	33	—	—	—	—	—
		2° caso (Si suppone che il fondo scorta da prelevarsi da quello assegnato ammonti a L. 50).						
		Passaggio dal fondo scorta al conto anticipazioni della seguente somma esuberante:						
		Ammontare della rimanenza di cassa al 30 giugno 1911 come da apposita dimostrazione . . . . . L. 67						
		Ammontare del fondo scorta occorrente . » 50 —						
		Somma esuberante da passare al conto anticipazioni. . . . . » 17 —	—	—	17	17	—	—

Riporto dei risultati della gestione 1910-1911.

Applicazioni delle Entrate e delle Uscite								Ripartizione ecc.		
ndo scorta e conti articolari		Conto corrente		Proventi		Anticipazioni e Rendiconti		Cap.	Cap.	Cap.
rata	Uscita	Entrata (addebiti)	Uscita (accrediti)	Entrata	Uscita	Entrata (Anticipazioni)	Uscita (Rendiconti)			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45										
8										
3										
—	17	—	—	—	—	17				

GIORNALE DI CASSA – *esempio di registrazione*

Numero	Data	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	CONTO GENERALE DI CASSA					
			Cassa di Riserva		Cassa Corrente		Distaccamenti	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Direzione di commissariato di L. - (già con proprio consiglio di amministraz.) (oppu						
1	1911 1° luglio	Riporto dei fondi ricevuti dal cessato consiglio d'amministraz. come da atto deliberativo N. d'oggi	100	—	30	—	.	
		Riporto della situazione di cassa della direzione di M. oppure dal consiglio del reggimento, come da atto deliberativo N. d'oggi	—	—	—	...	185	
		Passaggio dal fondo scorta al conto anticipazioni della somma esuberante rispetto al fondo scorta fissato in L. 75 e da considerarsi come anticipazione . . .	—	—	70	70	—	
		Riscosso il vaglia del tesoro numero rimesso dalla direzione di M. (oppure « dal consiglio del reggimento ») a saldo gestione come distaccamento del cessato consiglio di questa direzione (oppure « di questo deposito »).	—	—	185	—	—	18
		Direzione di commissariato di M. (oppure Consiglio d'amministr. pres						
1	1911 1° luglio	Riporto dei fondi esistenti presso questa direzione come distaccamento della direzione di commissariato di L. (atto deliberativo N.) (oppure « presso questo reggimento per conto del consiglio d'amministrazione del deposito ») . .	100	—	50	—	—	
		Riporto della situazione di cassa della sezione di N. (oppure del distacc. di) come da atto deliberativo N.	—	—	—	—	35	
		Riscosso l'ordinativo N. per la costituzione del fondo scorta.	75	—	—	—	-	
		Rimesso alla direzione di commissariato di L. il vaglia del tesoro N. a saldo della gestione di questa direzione come distaccamento (oppure rimesso al deposito il vaglia del tesoro N. a saldo della gestione 1910-1911)	—	—	—	185	—	

riporto, dei risultati della gestione 1910-1911. SPECCHIO N. 3.

APPLICAZIONI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE								RIPARTIZIONE ecc.		
...do scorta e particolari		Conto corrente		Proventi		Anticipazioni e Rendiconti		Cap.	Cap.	Cap.
...ata	Uscita	Entrata (addebiti)	Uscita (accrediti)	Entrata	Uscita	Entrata (Anticipazioni)	Uscita (Rendiconti)			
0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

...siglio permanente di deposito disgiunto permanentemente dal reggimento).

30										
185										
—	70	—	—	—	—	70				

... sede del reggimento disgiunto permanentemente dal deposito).

50										
35										
75										
—	185									

Direzione di re

ESEMPIO *di registrazioni relative alla liquidazione della gestione del*

Numero	Data	DESCRIZIONE DELLE OPRAZIONI	Importi parziali	Ministero anticipaz. e spes	
				Dare	Avere
a	—	Rimanenza di cassa, netta al 30 giugno, del 1° reggimento d'artiglieria da considerarsi come anticipo sul fondo scorta richiesto in L. 400 (v. specchio 1) .			
b	—	Rimanenza di cassa, netta al 30 giugno, del reggimento artiglieria da considerarsi per L. 50 come fondo scorta e per L. 17 come anticipazioni (v. specchio 1).	67	—	67
c	—	Rimanenza di cassa, netta al 30 giugno, di questa direzione (corpo) da considerarsi per L. 75 come fondo scorta e per L. 70 come anticipazione .	67	—	67
d	—	Emesso l'ordinativo di pagamento N. sulla tesoreria A .	145	—	145
e	—	Pagato dalla tesoreria A l'ordinativo di pagamento N. , al 1° reggimento artiglieria destinato a completare il fondo scorta	33	—	—
f	—	Accreditato all'ufficio personali militari vari perchè ne effettui il versamento a favore del conto corrente .	33	—	—
			279	279	—

REGISTRO *delle anticipazioni e delle*

Numero	INDICAZIONE SOMMARIA DELLE OPERAZIONI	Cap.	
		Dare	Avere
a	Rimanenza netta di cassa del 1° reggimento artiglieria	—	—
b	» » » reggimento	—	—
c	» » di questa direzione.	—	—
f	Rimesso a saldo all'ufficio personali militari vari	—	—

REGISTRO *delle liquidazioni mensili*

OPERAZIONI	1° reggimento	
Introiti.		
Residuo mese precedente		
Rimesse di fondi nel mese { 1°	—	—
Pagamenti.		
Fondo scorta.		
Ammontare come da mese precedente		
Rimesse { 1°	*a*	67
2°	*c*	75

SPECCHIO N. 6.

...issariato di L.

...asse dei corpi — Giornale delle operazioni sulle contabilità speciali.

Ministero Riscoss. vers. entrate		Sez. di tesoreria contabilità spec.		Ordinativi di pagamento		Corpi, istituti stabilimenti		Conti correnti	
Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
—	—	—	—	—	—	67			
—	—	—	—	—	—	67			
—	—	—	—	—	—	145			
—	—	—	33	33	—	—			
—	—	—	—	—	33	33			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	279

...spese colle medesime sostenute (Residui).

Cap.						Liquid. Es. 1910-11		Totale	
Dare	Avere					Dare	Avere	Dare	Avere
—	—	—	—	—	—	—	67	—	67
—	—	—	—	—	—	—	67	—	67
—	—	—	—	—	—	—	145	—	145
—	—	—	—	—	—	279	—	279	

...dei conti coi corpi, istituti e stabilimenti.

...tiglieria		Reggimento				Direzione di commissariato di L.			
—	—	*b*	47	—	—	*c*	70		
—	—	*b*	50	—	—	*c*	75		

N. **383.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza con l'officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 luglio 1911.

Si porta a conoscenza delle autorità militari interessate che d'ora innanzi la corrispondenza d'ufficio diretta alla nuova officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza dovrà portare l'indirizzo:

« Alla direzione d'artiglieria dell'officina di costruzione
Piacenza ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **384.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento e conteggio degli aumenti di stipendio ai personali civili contemplati dalla legge 25 giugno 1911, n. 611.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 luglio 1911.

Le somme dovute dal 1° gennaio al 30 giugno 1911 per aumenti di stipendio ai personali civili di cui alla legge 25 giugno 1911 (circolare n. 344) devono gravare sul bilancio dell'esercizio 1910-911, epperò saranno osservate le norme seguenti:

Il pagamento degli arretrati pel periodo suddetto sarà fatto dalle varie amministrazioni, dopo avvenute le relative pubblicazioni individuali nel *bollettino ufficiale*, servendosi del fondo scorta e chiedendone subito rimborso al Ministero mediante apposito rendiconto mod. 400 intestato al 4° trimestre 1910 911, corredato dalle quietanze degli interessati e da una dimostrazione delle differenze di stipendio dovute.

Nel detto rendiconto sarà iscritto a *credito* l'ammontare lordo delle somme dovute ed a *debito*, in separati articoli, l'importo della tassa proporzionale, dell'imposta di ricchezza mobile e dell'addizionale, nonchè l'importo della maggiore ritenuta che occorresse a norma della circolare 409 del 1908.

Per il Ministro — MIRABELLI

AVVISO.

Colli e valori appartenenti a militari morti o presunti morti durante la campagna d'Africa del 1895-96 non ritirati o respinti perchè non riconosciuti dai presunti proprietari. — Sono tuttavia giacenti in Napoli, presso il deposito della colonia Eritrea, alcuni colli contenenti effetti di proprietà dei seguenti militari morti o presunti morti durante la campagna d'Africa del 1895-96.

Per alcuni di questi colli furono iniziate, ma non condotte a termine dagli aventi diritto, le pratiche per entrarne in possesso e non fu mai possibile conoscere le persone che avrebbero potuto ritirarli: altri invece vennero respinti perchè non riconosciuti appartenenti ai defunti ai quali vennero attribuiti.

Presso il deposito stesso sono inoltre conservate le somme per ciascun militare a fianco indicate.

Nell'intento di sistemare in modo definitivo queste partite, il Ministero è venuto nella determinazione di invitare gli eredi dei suddetti militari a presentare nel termine di mesi sei a decorrere dalla data del presente avviso, i voluti documenti legali per comprovare, quali legittimi eredi dei militari di cui trattasi, il diritto a ritirare tanto gli effetti quanto i valori appartenenti ai militari stessi.

Trascorso il suindicato termine di mesi sei, gli oggetti che non saranno ritirati o per i quali non siano state iniziate le relative pratiche legali, saranno venduti all'asta e l'ammontare del ricavato sarà versato alla cassa depositi e prestiti a disposizione dei chiamati alla successione dei militari ai quali gli effetti appartenevano.

Elenco dei bagagli e dei valori per i quali sono in corso pratiche per la consegna a chi di diritto.

Tenente	Banti Luigi	n. 4 colli e L. 924,33.
Capitano	Ciccodicola Alfredo. . .	» 3 colli.
Sottoten.	Della Torre Alfredo . .	» 1 collo e L. 748,50.
Tenente	De Luca Antonio . . .	» 1 collo e L. 714,47.
»	Brizio cav. Giovanni . .	» 1 collo.
»	Gammarelli Oreste . . .	» 2 colli e L. 705,50.
Capitano	Martini Giuseppe . . .	» 1 collo.
Sottoten.	Marchisio Vittorio . . .	» 1 collo e L. 1161,00.

Tenente	Della Chiesa Della Torre Federico	n. 2 colli e di credito e di debito .	L. 268,86 L. 297,20
Sergente	Alvieri Angelo	n. 2 colli.	
»	De Vincenti Domenico .	» 1 collo e	L. 49,00.
»	De Michelis Italo . . .	» 2 colli e	L. 46,00.
Furiere	Sardi Natale	» 1 collo e	L. 230,50.
Soldato	Faure Pietro		L. 14,50.

Elenco dei bagagli respinti perchè non riconosciuti.

Maggiore	De Vito cav. Lodovico	n.	1 collo.
Capitano	Benucci Torquato	»	1 »
Tenente	Amendolaggine Nicola	»	1 »
»	Perodo Carlo.	»	1 »
Sottoten.	Mosca Cesare.	»	1 »
»	Galvagno Giacomo.	»	1 »
Soldato	Rocco Michele	»	1 »

Tutti questi oggetti sono visibili presso il deposito della colonia Eritrea in Napoli.

Coloro che desiderassero di conoscere il contenuto dei vari colli, potranno richiederlo al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore).

20 luglio 1911.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15.

(772) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1911 — 5 agosto

1911 LUGLIO 6. - N. 385. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Legge n. 764 che apporta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Somalia italiana . . . . . Pag. 1258

» 31. - » 386. — CONCORSI. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue » 1259

» 31. - » 387. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . . . » 1260

1911 AGOSTO 2. - » 388. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli d'artiglieria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per il 1912 . . . » 1261

» 2. - » 389. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per un posto di insegnante titolare di storia militare presso la scuola di guerra . » 1261

» 2. - » 390. — AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni compilatrici delle proposte di avanzamento . . . . . » 1262

» 2. - » 391. — ARMI, MUNIZIONI E ARTIGLIERIE. — Precedenza da darsi, nel consumo, alle cartucce per armi portatili di più remota fabbricazione . . . . . » 1262

» 3. - » 392. — CONCORSI. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II . . . . . » 1263

» 3. - » 393. — DISPOSIZIONI VARIE. — Libretti personali dei tenenti medici di nuova nomina, ed indici mod. 2 per tutti gli ufficiali . . . . . » 1265

» 3. - » 394. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione di rendiconti e norme varie amministrative e contabili . . . . . » 1265

——— AVVISO. — Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* . . . . . » 1271

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 272.

Pag. 854, n. 2, terzo comma, alla parentesi. *sostituire la seguente:* (libera da frazioni di centesimo).
Pag. 855. — *Cancellare le righe seconda e terza.*
Pag. 855, quarta riga. del n. 6. — *Alla parola*: banca, *sostituire*: cassa.

Circolare n. 362, pag. 1198, prima riga. — *Alle parole*: 30 settembre, *sostituire*: 31 ottobre.

CIRCOLARE N. **385.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Legge n. 764 che apporta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Somalia italiana.** — (Segretariato generale). — 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana, alla lettera *g*) è così modificato:

« *g*) di contrarre mutui o di accendere debiti per la colonia con esenzione di qualsiasi imposta per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della colonia per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente a tre quarti delle entrate proprie ordinarie della colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

« La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere le somme occorrenti a richiesta del Governo ed alle condizioni normali stabilite per le operazioni a favore delle provincie e dei comuni; ed agli effetti del servizio del prestito avrà valore di giustificazione della somma e della sua destinazione l'osservanza del procedimento di cui al presente articolo ed ai successivi articoli 5, 6 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 161.

« Le annualità, comprensive di interesse e di una quota di capitale, dei mutui da concedere saranno inscritte in uno speciale articolo del bilancio della Somalia italiana insieme con le annualità del mutuo di lire 3,600,000 contratto pel riscatto della colonia, e saranno versate alla cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
DI SAN GIULIANO.
TEDESCO.

N. 386. — CONCORSI. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue. — (Segretariato generale). — 31 luglio 1911.

I numeri 1 e 3 della circolare 142 del *giornale militare ufficiale* del 1910 sono *sostituiti dai seguenti*:

1. Il numero degli ufficiali, l'epoca dell'invio, la durata della permanenza e le competenze sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da apprendere	Numero degli ufficiali (1)	Armi o corpi ai quali possono appartenere gli ufficiali	Durata del soggiorno Mesi	Residenza normale	COMPETENZE		
					Indennità prima della partenza Lire	Sussidio mensile Lire	Spese di viaggio
Tedesca. .	10	Carabinieri Fanteria Cavalleria Artiglieria	4	Berlino.	300	300	
Ungherese	3	Genio Medici Commissari Contabili	6	Budapest	300	300	Rimborso delle spese di trasporto in ferrovia. Non è ammessa alcuna altra spesa per qualsiasi titolo.
Inglese . .	4	Carabinieri Fanteria Cavalleria Artiglieria	5	Londra.	300	400	
Russa . . .	4	Genio Medici Commissari	4	Kiew. .	300	500	

(1) In caso di deficienza di aspiranti o di idonei per l'invio a Berlino potrà aumentare il numero di quelli da inviarsi nelle altre città e viceversa, pur di non oltrepassare il numero complessivo di 21.

3. Le domande per essere ammessi al concorso dovranno essere presentate nella prima quindicina del mese di gennaio di ogni anno.

Esse saranno dirette per via gerarchica ai comandi di corpo d'armata, o alle autorità corrispondenti, se gli ufficiali non dipendono dai detti comandi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **387.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura delle sostanze accessorie, ecc.** — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 luglio 1911.

Alla tariffa dei medicinali, la cui pubblicazione fu annunziata con la circolare n. 305 c. a. si dovranno apportare le varianti ed aggiunte che risultano dal seguente prospetto:

Pag. 9, N. categ. 3045. — *Invece di:* Adrenalina cloridrica con 0,65 % di cloretone, *segnare:* Adrenalina con 0,5 % di cloretone.

» 22, » » 3316. — Nella colonna annotazioni *aggiungere la dicitura:* Foglie secche.

» 22, » » 3317. — Nella colonna annotazioni *togliere la dicitura:* Foglie secche.

» 25, » » 3369. — Nella colonna indicazione speciale, *apporre:* O, *invece di:* C.

» 28, » » 3443. — Nella colonna unità di misura *apporre:* gr., *invece di:* kg.

» 38, » » 3606. — In fondo alla pagina *apporre la chiamata seguente:* (2) Nelle richieste si indichi il tipo che si desidera.

» 39, » » 3630. — Nella colonna unità di misura *apporre:* ‰, *invece di:* %.

» 40, » » 3639. — *Invece di:* Solfite, *segnare:* Solfito.

» 49, » » 3796. — *Invece di:* Canfora da c. c. 0,5, *segnare:* Canfora ana c. c. 0,5

Pag. 50, N. categ. 3812. — *Invece di:* Cocaina c. c. 0,5, *segnare:* Cocaina c. c. 0,05 ogni c. c.

» 50, » » 3813. — *Invece di:* Cocaina c. c. 0,25 ogni c. c. di soluzione fisiologica, *segnare:* Cocaina c. c. 0,25 ogni 5 c. c. di soluzione fisiologica.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **388**. — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli d'artiglieria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per il 1912.** — (Segretariato generale). — 2 agosto 1911.

A parziale modificazione della circolare 77 del corrente anno, il Ministero dispone che il limite di anzianità, per l'iscrizione dei tenenti colonnelli d'artiglieria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per il 1912 sia portato al 17 dicembre 1908.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **389**. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per un posto di insegnante titolare di storia militare presso la scuola di guerra.** — (Segretariato generale). — 2 agosto 1911.

Per il prossimo anno scolastico 1911-912, e secondo le norme fissate dalla disposizione 7, fascicolo 12 R., è indetto il concorso per la nomina di un insegnante titolare di storia militare, al 3° anno di corso della scuola di guerra.

All'anzidetto concorso sono ammessi ufficiali superiori col grado di tenente colonnello o maggiore.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) non più tardi del 20 settembre prossimo e, per norma dei concorrenti, si avverte che la prova definitiva del concorso avrà luogo il giorno 16 del successivo mese di ottobre.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **390.** – AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni compilatrici delle proposte di avanzamento.** — (Segretariato generale). — 2 agosto 1911.

Con variante al § 150 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, inserta nella circolare n. 465 del 1910, è stato stabilito che le proposte d'avanzamento per gli ufficiali vengano compilate da commissioni costituite da quelle medesime autorità che concorrono normalmente alla formazione delle note caratteristiche degli ufficiali stessi.

A scanso di equivoci si avverte che, per *autorità che concorrono normalmente alla formazione delle note caratteristiche*, si devono intendere il compilatore delle note, ed i due revisori.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **391.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. – **Precedenza da darsi, nel consumo, alle cartucce per armi portatili di più remota fabbricazione.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 agosto 1911.

Risulta al Ministero che, non ostante le disposizioni regolamentari, e quelle particolari diramate per il passato e, nonostante i richiami fatti anche recentemente, colle circolari n. 45 e 338 del *giornale militare* del 1908, non tutti i corpi si attengono strettamente al criterio di massima di impiegare *sempre*, per i normali consumi dell'anno, le cartucce per armi portatili di più remota fabbricazione — provvedendo così alla necessaria rotazione.

Si richiama, nuovamente, su tale fatto, l'attenzione dei comandanti di corpo e di tutte le autorità superiori, affinchè ciascuno, per la parte ad esso spettante, curi o sorvegli che, da tale norma non si abbia a derogare, per l'avvenire, nel modo più assoluto.

Si avverte, inoltre, che a tale periodica rotazione non debbono, in alcun modo, essere sottratte le cartucce di dotazione individuale, sia degli uomini sotto le armi che di quelli in congedo, nemmeno se queste si trovino presso il deposito, distaccato dalla sede del corpo.

Sono state date pertanto opportune disposizioni alle direzioni di artiglieria perchè sulla scorta dei dati che riceveranno dai corpi provvedano a ripartire, fra quelli della circoscrizione, quelle quantità di cartucce che non possono essere rinnovate periodicamente dal corpo stesso al quale appartengono.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **392.** — CONCORSI. — **Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 3 agosto 1911.

1. È aperto, per l'anno scolastico 1911 912, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione (L. 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno in genere la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

E' per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1911-912, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso, debbono esser fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovane è minorenne; altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 15 ottobre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro che soltanto dopo la data del 15 ottobre fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1911-912.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel prossimo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già eventualmente provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno comunicazione alle famiglie degli allievi che sono attualmente in godimento di assegni, delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **393.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Libretti personali dei tenenti medici di nuova nomina. ed indici mod. 2 per tutti gli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 agosto 1911.

Il Ministero invita i corpi, ai quali siano stati destinati nel corrente anno tenenti medici di nuova nomina e che non abbiano ancora ottemperato al disposto del n. 38 del regolamento sulle note caratteristiche, a trasmettere senza indugio il prescritto secondo esemplare del libretto personale istituito per detti ufficiali.

Con la circostanza il Ministero invita i corpi a trasmettere per *tutti* gli ufficiali, gli indici mod. 2, di cui al n. 45 del regolamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **394.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compilazione di rendiconti e norme varie amministrative e contabili.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 agosto 1911.

A seguito delle disposizioni date con precedenti circolari, si comunicano le seguenti norme per la compilazione dei rendiconti e per l'applicazione del nuovo sistema di amministrazione e contabilità.

1.

Compilazione dei rendiconti. — Nella compilazione dei rendiconti relativi ai vari servizi i corpi avranno presente quanto segue:

a) I corpi, istituti e stabilimenti che ricevono le anticipazioni dalle direzioni di commissariato compilano, per cia-

scuno dei capitoli indicati nella circolare n. 278 del *giornale militare* corrente anno, il rendiconto mod. 21 (R. A.).

Per le spese di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 16 della detta circolare, compilano invece un rendiconto mod. 80 (R. A.).

Le amministrazioni che normalmente ricevono direttamente le anticipazioni compilano per ciascun capitolo un rendiconto mod. 80 (R. A.) e, per distinguere le singole spese vi uniscono specchi riepilogativi, compilati sullo stesso stampato del rendiconto mod. 21 (R. A.), senza naturalmente riempire il quadro *B*, sempre quando regolamenti speciali non stabiliscano appositi riepiloghi.

Per i rendiconti delle indennità di pubblica sicurezza si usa il mod. 29 (R. A.) il quale differisce di poco del vecchio modello.

b) Affinchè l'invio della contabilità possa venire effettuato in modo sollecito e non oltre i termini stabiliti, i corpi, allorchè saranno stati distribuiti gli occorrenti stampati, dovranno compilare la minuta dei vari rendiconti di mano in mano che avvengono le registrazioni sul giornale, riportandovi le spese dei distaccamenti di mese in mese non appena ricevuti i relativi rendiconti di cassa In tal modo si otterrà anche un continuato controllo circa la giusta applicazione delle spese alle colonne del giornale.

c) In ordine alla compilazione delle dimostrazioni degli assegni fissi mod. 18 (R. A.) dovuti agli ufficiali ed impiegati si ricorda: 1° che esse debbono essere tante quante sono i capitoli sui quali va a gravare la spesa; 2° che per quei capitoli nei quali sono compresi ufficiali ed impiegati di corpo ed arma differenti debbonsi tenere gli uni separati dagli altri, facendo distinti totali e un riepilogo finale; 3° che per gli ufficiali in congedo debbonsi porre prima quelli di complemento, poi quelli in posizione ausiliaria e finalmente quelli di milizia territoriale e di riserva, facendo separati totali, per ciascuno dei tre gruppi, e un riepilogo finale.

Nelle dimostrazioni allegate ai rendiconti delle indennità per servizi e posizioni speciali mod. 20 (R. A.) devesi indicare per ogni indennità il numero col quale è controdistinta nello specchio III sulle indennità eventuali.

d) Affinchè il Ministero possa effettuare i versamenti di cui l'ultimo comma dell'art. 108 del regolamento d'amministrazione, i corpi allegheranno a ciascun rendiconto nel quale siano conteggiati assegni ed indennità soggetti all'imposta di ric-

chezza mobile, una dimostrazione mod. 82 (R. A.) delle somme dovute all'erario per l'imposta stessa, eccettuati naturalmente quei rendiconti pei quali tale indicazione risulta già dalle apposite dimostrazioni.

I pagamenti soggetti ad imposta di ricchezza mobile a carico di capitoli diversi da quelli degli assegni ed indennità, come ad esempio le indennità personali dovute transitoriamente ai capibanda, le retribuzioni ai capi armaiuoli e capi maniscalchi, le gratificazioni e rimunerazioni varie concesse ad impiegati e simili, ecc. ecc., saranno nei rendiconti conteggiati al lordo dell'imposta, ma questa sarà contemporaneamente ritenuta ed introitata in cassa con apposito ordine di riscossione da applicarsi al conto dei proventi, ed il relativo importo sarà versato in tesoreria per mezzo delle direzioni di commissariato.

Sull'ordine di pagamento delle spese suddette dovrà indicarsi con quale ordine di riscossione fu introitata in cassa la ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

e) Per aver sicura norma nell'applicazione delle spese ai vari capitoli ed articoli, si dovrà prendere, come guida, la circolare del *giornale militare* colla quale il Ministero pubblica annualmente il bilancio diviso in capitoli, articoli e lettere (per l'esercizio 1911-912 vedasi circolare n. 322).

f) Gli ospedali, per quanto riguarda le spese per il mantenimento e la cura degli ammalati, compilano due rendiconti: uno a carico del capitolo « Materiale sanitario » e uno a carico del capitolo « Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari ». Il primo comprende: acquisto dal commercio di strumenti chirurgici, medicinali, recipienti, biancheria e corredo per ammalati, stoviglie, pubblicazioni scientifiche, materiali sanitari vari e simili; manutenzione della biancheria e corredo per ammalati (escluso il bucato), degli strumenti chirurgici e simili. Il secondo comprende: acquisto di generi per il vitto, rimunerazioni al personale religioso, civile e militare, spese per l'illuminazione, acquisto di combustibile e materiale (escluso quello sanitario); manutenzione del materiale e masserizie (escluso il materiale sanitario) e pulizia dei locali; bucato per la biancheria e corredo degli ammalati; trasporto ammalati; spese per feretri, trasporti funebri; spese varie di magazzino; rette pagate ad ospedali civili; spese varie relative al mantenimento degli ammalati.

2.

Onorari ai medici ed ai veterinari civili. — Le spese sostenute dai corpi per onorari pagati a medici ed a veterinari civili nei presidi nei quali non si trovano ufficiali medici e veterinari, devono essere conteggiate, al netto dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, dai corpi stessi che effettuano i pagamenti sul rendiconto prescritto per gli assegni dei detti ufficiali (Cap. 36 del bilancio 1911-912).

Al rendiconto sarà allegata una separata dimostrazione, mod. 18 (R. A.) da cui risulti l'onorario al lordo, le somme defalcate per imposte, e le somme nette pagate. Il versamento dell'imposta sarà poi effettuato per cura del Ministero.

3.

Ritenute e versamenti a sconto o saldo debito verso il conto rimonta. — A modificazione di quanto è stabilito nel § 26 della circolare 297 del *giornale militare*, le somme defalcate dallo stipendio a sconto debito verso il conto rimonta dovranno essere tutte dimostrate sul mod. 18 (R. A.) in due distinte colonne, a seconda che riguardano debiti creati anteriormente al 1° luglio 1911, oppure dal 1° luglio 1911 in poi.

I versamenti che gli ufficiali effettuassero alla cassa a sconto od a saldo del debito creato dal 1° luglio 1911 in poi saranno introitati in cassa con apposito ordino di riscossione da applicarsi ai conti particolari, ed il relativo importo sarà versato in tesoreria per mezzo delle direzioni di commissariato a reintegro del capitolo: Rimonta e spese pei depositi d'allevamento cavalli.

Per i versamenti a sconto o a saldo dei debiti creati anteriormente al 1° luglio 1911 si osserverà il disposto del comma *e*) del n. 3 della circolare 382 del *giornale militare*.

4.

Ritenute da conteggiarsi nei conti particolari. — Oltre alle ritenute dipendenti dalle anticipazioni previste dall'art. 104 del regolamento d'amministrazione, possono essere conteggiate nei conti particolari quelle fatte per conto dell'Unione militare e della Cassa ufficiali, avvertendo che, prima della scadenza del mese le somme ritenute dovranno possibilmente essere rimesse agli aventi diritto per modo che alla fine del mese stesso non rimanga sospesa alcuna partita.

5.

Documenti che non devono allegarsi alle contabilità. — Non saranno allegati alle contabilità e saranno conservati a disposizione degli ispettori presso l'ufficio d'amministrazione, divisi per mese ed in ordine di data, i documenti giustificativi che erano prima uniti al prospetto mod. 215, ed i titoli di cassa e di conto corrente che non devono allegarsi ai rendiconti ed all'elenco dei proventi.

6.

Richieste d'anticipazione. — Le amministrazioni che (oltre le direzioni di commissariato) debbano rivolgere richieste d'anticipazione sul bilancio direttamente al Ministero potranno fare uso del mod. 76 (R. A.) adoperato dalle direzioni di commissariato rettificandone a mano l'intestazione.

7.

Dotazione di libri e di pubblicazioni non regolamentari. — Per le biblioteche dei corpi indicati nell'*Atto* 109 del 1907 continueranno ad essere osservate le norme contabili stabilite nell'*Atto* stesso colla differenza che il valore complessivo, anzichè sul registro mod. 328-*A*, sarà conteggiato sul registro mod. 1022-*A*, e che gli aumenti e le diminuzioni invece di essere registrate sui giornali mod. 328-*B* saranno fatte risultare da richieste di carico e di scarico.

Lo stesso sistema sarà seguito per le raccolte di libri delle sale di ritrovo dei caporali e soldati, per le raccolte di spartiti musicali, per le dotazioni di carte topografiche, e simili.

8.

Indennità di trasferta ai sottufficiali. — A dilucidazione del n. 8 della circolare 370 del *giornale militare*, si avverte che l'indennità di trasferta stabilita provvisoriamente pei sottufficiali nella stessa misura del nuovo assegno loro attribuito dalla legge 6 luglio 1911, n. 683, tiene luogo dell'assegno stesso come pel passato, salvo a liquidare in seguito le differenze, come è indicato nel detto numero.

9.

Stampati di nuova adozione e stampati soppressi. — Sono adottati i seguenti nuovi stampati:

2-*D* (R. A.) Rapporto situazione (per le legioni territoriali dei carabinieri reali); per il quadro *C* esistono fogli intermedi.

79 (R. A.) Prospetto numerico mensile delle giornate di presenza degli uomini di truppa e dei cavalli.

80 (R. A.) Rendiconto delle anticipazioni ricevute sul bilancio della guerra — Con fogli intermedi.

81 (R. A.) Specchio delle rettificazioni apportate ai rendiconti in seguito ad ordine del Ministero.

82 (R. A.) Dimostrazione delle ritenute per imposta di ricchezza mobile.

83 (R. A.) Prospetto statistico riguardante le somministrazioni in natura.

Le norme per l'uso di tali stampati sono date dalle avvertenze degli stampati stessi.

I modelli 79 (R. A. e 80 (R. A.) saranno distribuiti dal reclusorio direttamente in ragione di 10 copie del primo a tutti i corpi, ed in ragione di 100 copie del secondo a tutte le direzioni di commissariato.

Le successive richieste di detti stampati e le richieste degli altri saranno rivolte al reclusorio militare al quale pure saranno richiesti dai corpi cui abbisognano i mod. 80 (R. A.).

Sono soppressi dall'elenco degli stampati annunciati colla circolare del *giornale militare* i modelli 16 (R.A.) 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Si avverte che sullo specchio numerico mod. 79 (R. A.) che dovrà compilarsi per il mese di luglio u. s. dovra indicarsi, oltre la forza al 1° agosto, anche quella al 1° luglio stesso, segnandola al di sopra dell'altra.

10.

Stampati per le dotazioni di mobilitazione. — I corpi procederanno con sollecitudine alla sostituzione dei modelli concernenti la contabilità conservati nelle dotazioni di mobilitazione, tenendo presente che per le truppe mobilitate la contabilità è tenuta per compagnia, e che i richiamati dal congedo sono amministrati promiscuamente agli uomini già sotto le armi.

11.

Soprassoldo agli uomini delle compagnie di sanità e di sussistenza. — A rimuovere dubbi sollevati nell'applicazione del n. 2 della circolare 370 del *giornale militare*, si avverte che per il diritto o meno ai soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IX della legge sugli stipendi ed assegni fissi nulla è variato alle norme stabilite nel regolamento d'amministrazione 10 giugno 1898.

12.

Assegno giornaliero dei sottufficiali. — In relazione alla legge 6 luglio 1911 n. 683 (circolare n. 354) sullo stato dei sottufficiali, si avverte che nel n. 14 della circolare 370, dove è detto *uomini di truppa* deve intendersi *sottufficiali, caporali e soldati.*

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Risultato dei concorsi indetti dalla Rivista di artiglieria e genio (1). — La commissione giudicatrice dei concorsi n. 1 e n. 2 indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* ha dichiarato meritevoli della medaglia d'oro e del relativo assegno di lire cinquecento le memorie contrassegnate coi motti:

Unitevi e vincerete (concorso n. 1).

L'esercito deve essere e parere (concorso n. 2).

Aperte le relative schede si è trovato che autori di dette memorie erano: per la prima, i capitani di stato maggiore cav. Attilio Zincone e cav. Pietro Badoglio: per la seconda il maggiore d'artiglieria cav. Carlo Ferrario.

La commissione non ha giudicato alcuna altra memoria meritevole di menzione onorevole.

La commissione giudicatrice del concorso n. 3 ha dichiarato che nessuna memoria aveva i requisiti necessari per l'assegnazione del premio, e che erano meritevoli di menzione onorevole le memorie contrassegnate coi motti:

Ardisco. . . e spero.

Vola e spera.

Polso del mondo è l'azione.

Aperte le relative schede si è trovato che autori delle memorie prima e seconda erano rispettivamente il capitano di stato maggiore cav. Attilio Ottolenghi e il signor Arturo Maioli, sottotentente di complemento di fanteria.

La scheda corrispondente al motto « *Polso del mondo è l'azione* » non portava il nome dell'autore.

(1) V. *Giornale militare ufficiale* 1910, pag. 1221 e 1911, pag. 637.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10.

785) Roma, 1911 — Tip. E Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1911 — 12 agosto

1911 AGOSTO 7 - N. 395. — DISPOSIZIONI VARIE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Dotazione di regolamenti per la direzione dei conti dei reggimenti aventi il deposito staccato . . . . . *Pag.* 1274

» 7. - » 396. — DISCIPLINA MILITARE. — Ufficiali sottoposti a consiglio di disciplina . . . . . » 1275

» 7. - » 397. — AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti e capitani medici . . . . . » 1276

» 7. - » 398. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di servizio interno per la legione allievi carabinieri reali . . . . . » 1277

» 8. - » 399. — EQUIPAGGIAMENTO. — Durata degli oggetti di corredo di nuova adozione . . . . » 1278

» 8. - » 400. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Cambio di numerazione di alcune compagnie di artiglieria da fortezza . . . . . » 1279

» 8. - » 401. — MILITARI DI TRUPPA. — Anticipazioni sulle indennità spettanti ai sottufficiali già raffermati con soprassoldo in base al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521 . . . . . » 1279

» 9. - » 402. — MILITARI DI TRUPPA. — Riassoldamento per i militari di cavalleria e di artiglieria a cavallo in base agli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362 . . . . . » 1280

» 10. - » 403. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cambi di guarnigione . . . . . » 1282

» 10. - » 404. — SERVIZIO SANITARIO. — Servizio balneario militare . . . . . » 1282

» 10. - » 405. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proventi » 1282

» 10. - » 406. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1911-912 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1287

» 10. - » 407. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . . » 1287

1911 AGOSTO 10. - N. **408**. — CONCORSI. — Concorso per l'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso il battaglione specialisti del genio . . . *Pag.* 1289

» 10. - » **409**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti » 1290

» 10. - » **410**. — AVANZAMENTO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli. — Preavviso. . . . » 1307

» 11. - » **411**. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria . . . » 1307

——— AVVISO. — Pubblicazione in vendita presso la direzione della *Rivista d'artiglieria e genio* . . . » 1321

CIRCOLARE N. **395**. — DISPOSIZIONI VARIE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Dotazione di regolamenti per la direzione dei conti dei reggimenti aventi il deposito staccato.** — (Segretariato generale). — 7 agosto 1911.

È stabilita la seguente dotazione di regolamenti per la direzione dei conti testè istituita presso la sede del corpo di quei reggimenti che sono disgiunti dal deposito.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà alla spedizione di un esemplare di ogni pubblicazione senza che occorra speciale richiesta da parte dei corpi interessati.

Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.

Tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito — Regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito.

Regolamento per le matricole del R. esercito.

Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana.

Prontuario dei prezzi dei trasporti militari sulle ferrovie.

Prontuario delle distanze dei comuni del Regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi.

Testo unico delle leggi sugli assegni pel R. esercito.

Regolamento per le indennità eventuali del R. esercito.

Regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza,

Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.

Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

Prontuario pel calcolo degli assegni per il personale del R. esercito.

Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi:

Categoria I. — Corredo;
Categoria II. — Materiali per il servizio generale comune;
Categoria III. — Materiali per il servizio sanitario;
Categoria IV. — Materiali per il servizio di casermaggio;
Categoria V. — Generi e materiali per il servizio delle sussistenze militari.

Regolamento per le licenze nel R. esercito.

Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.

Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea.

Regolamento del servizio sanitario militare territoriale.

Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio:

Parte I;
Parte II.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **396.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Ufficiali sottoposti a consiglio di disciplina.** — (Segretariato generale). — 7 agosto 1911.

Accade non di rado che ufficiali sottoposti a consiglio di disciplina siano trattenuti agli arresti di rigore, in attesa del risultato del consiglio, per un tempo superiore alla durata massima stabilita per detti arresti dal regolamento di disciplina.

In tali casi il Ministero lascia in facoltà dei comandi di corpo d'armata di disporre che l'ufficiale sia messo in libertà, qualora, beninteso, si presuma che da un simile provvedimento non possano derivare inconvenienti allo svolgimento del consiglio di disciplina.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **397.** — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti e capitani medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 agosto 1911.

Nei mesi di febbraio e marzo del 1912 e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e circolare 264 del 1° luglio 1909) gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i tenenti e capitani medici.

Agli esami ad anzianità saranno ammessi i tenenti medici con anzianità fino a tutto il settembre 1908 ed i capitani medici con anzianità a tutto il 1903.

Agli esami a scelta potranno concorrere i tenenti ed i capitani medici inscritti a ruolo, i quali, alla data della presentazione della domanda, abbiano, per la loro sede di anzianità, raggiunta la prima metà del rispettivo ruolo organico (§ 146 del regolamento sull'avanzamento).

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità quanto le domande con le relative dichiarazioni (§ 147 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero per il 10 gennaio 1912.

In applicazione al § 146 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 20 dicembre 1911.

Per tutti indistintamente i tenenti medici che concorrono all'avanzamento, sia ad anzianità, sia a scelta, avrà luogo inoltre, dal 1° settembre al 30 ottobre p. v., un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare; e similmente tale corso per i capitani medici avrà luogo dal 1° novembre al 30 dicembre p. v. A questi corsi d'istruzione potranno prendere parte coloro che ne faranne domanda al Ministero non oltre il 10 agosto per i tenenti, e non oltre il 10 ottobre per i capitani medici.

Il corso suddetto per i tenenti medici riguarderà sopratutto le materie di cui alla prova 2ª del 1° gruppo ed alla prova 1ª e 2ª del 2° gruppo della circolare 269 suddetta; per i capitani medici riguarderà sopratutto il 2° gruppo d'esami di cui alla circolare medesima.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **398.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di servizio interno per la legione allievi carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 7 agosto 1911

È pubblicato un regolamento di servizio interno per la legione allievi carabinieri reali.

Esso sarà distribuito ai sottonotati comandi e riparti nel numero di copie per ciascuno indicato:

Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	copie	n.	4
Legione allievi carabinieri reali	»	»	30
Deposito allievi carabinieri reali di Cagliari .	»	»	4
Deposito allievi carabinieri reali di Palermo	»	»	4
A ciascuna delle legioni territoriali	»	»	2
A ciascun comando di divisione dei carabinieri reali	»	»	1
Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali .	»	»	1
Squadrone carabinieri guardie del Re . . .	»	»	1

La pubblicazione ha il numero d'ordine 82.

Il prezzo del volume è di L. 0,60.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **399.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Durata degli oggetti di corredo di nuova adozione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 8 agosto 1911.

Con riserva di ulteriori comunicazioni si rende noto che ai sottoindicati oggetti di nuova adozione dovrà attribuirsi la durata per ciascuno accanto indicata.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Mesi d'uso attribuiti agli effetti per ciascuna classe			
	Nuovi	Ottimi	Buoni	Mediocri
Berretto di fatica di tela bigia	22	16	10	4
Berretto di panno grigio verde	22	16	10	4
Cappello di feltro grigio verde per alpini e artiglieria da montagna	22	16	10	4
Fascia di panno grigio verde da alpini e artiglieria da montagna	14	10	6	2
Gambali di cuoio d'artiglieria	24	18	12	6
Giubba di panno grigio-verde: alpini e artiglieria da montagna	14	10	6	2
Giubba di panno grigio-verde: artiglieria da campagna ed a cavallo e cavalleria	18	14	9	4
Giubba di panno grigio-verde: artiglieria da fortezza, bersaglieri, fanteria, granatieri, genio e treno	15	12	8	3
Mantellina di panno grigio verde	41	30	20	10
Panciotto di panno grigio verde	30	24	15	5
Pantaloni di panno grigio-verde: alpini e artiglieria da montagna	14	10	6	2
Pantaloni di panno grigio-verde: artiglieria da campagna ed a cavallo	18	14	9	4
Pantaloni di panno grigio-verde: artiglieria da fortezza, bersaglieri, genio, cavalleria, fanteria, granatieri e treno del genio	15	12	8	3
Pastrano di panno grigio-verde	42	32	21	10
Stivaletti con gambaletto	12	9	6	3
Stivaletti per montagna	8	6	4	2
Tasca di tela impermeabile color grigio, mod. 1907	32	24	16	8
Zaino di tela impermeabile color grigio, mod. 1907	36	27	18	9
Zaino di tela impermeabile color grigio per truppe alpine	30	24	15	5

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **400**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Cambio di numerazione di alcune compagnie d'artiglieria da fortezza.** — (Segretariato generale). — 8 agosto 1911.

Con riferimento alle circolari n. 326 del 1910 e n. 353 del corrente anno, vengono introdotte le seguenti modificazioni nella numerazione delle compagnie d'artiglieria da fortezza, a datare dal 1° settembre p. v.:

4° reggimento artiglieria da fortezza (costa). — Le nuove compagnie che si costituiranno in Messina e Brindisi assumeranno rispettivamente il numero di 12ª e 11ª, in luogo di 4ª e 12ª.

8° reggimento artiglieria da fortezza. L'attuale 4ª compagnia assumerà la denominazione di 5ª.

Per il Ministro G. PRELLI.

N. **401**. — MILITARI DI TRUPPA. **Anticipazioni sulle indennità spettanti ai sottufficiali già raffermati con soprassoldo in base al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521.** — (Direzione generale leva e truppe). — 8 agosto 1911.

Per la retta interpretazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 683, questo Ministero fa presente che tale articolo si riferisce soltanto ai premi che con l'art. 12 della legge medesima sono stati istituiti esclusivamente per i sergenti e sergenti maggiori e non può quindi essere invocato per il pagamento di indennità a cui i sottufficiali abbiano acquistato diritto in forza di precedenti disposizioni.

In conseguenza non avendo la legge succitata modificate le disposizioni che regolano il pagamento della indennità di 2000 lire e delle altre stabilite dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, richiamato nell'articolo 34 del testo unico 6 maggio 1909, n. 272, le anticipazioni sulle indennità stesse seguiteranno, osservate le norme regolamentari vigenti, ad essere concesse in misura non superiore ai tre quarti e la rimanente somma non sarà pagata che all'atto del congedamento o nel caso di passaggio nel corpo invalidi e veterani.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **402**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Riassoldamento per i militari di cavalleria e di artiglieria a cavallo in base agli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362.** — (Direzione generale leva e truppa). - 9 agosto 1911.

A complemento delle disposizioni impartite con la circolare n. 371 del *giornale militare* dello scorso anno e a soluzione di varii quesiti, il Ministero determina quanto appresso:

1. I corpi nell'ammettere al riassoldamento gli aspiranti dovranno anzitutto accertarsi scrupolosamente che i medesimi non abbiano riportato le punizioni o le condanne previste dalla circolare 371 del 1910, le quali fanno perdere di pieno diritto ai riassoldati tale loro qualità.

2. Le quote giornaliere di L. 0,25 concesse ai detti militari, saranno dedotte dall'indennità di L. 500, ai medesimi spettante per ogni anno di riassoldamento.

La rimanente parte dell'indennità sarà pagata agli aventi diritto allo scadere di ogni anno di servizio, e verrà conteggiata, rispettivamente a carico dei capitoli « Corpi di cavalleria - Truppa. Corpi e servizi d'artiglieria - Truppa », mentre la quota giornaliera tanto per la cavalleria, quanto per l'artiglieria a cavallo dovrà essere conteggiata a carico del capitolo « indennità per servizi e posizioni speciali ».

I militari però che verranno ammessi al riassoldamento dalla data della presente circolare, avranno facoltà di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere di L. 0,25: in tal caso al termine dell'anno di riassoldamento percepiranno l'intiera indennità di L. 500, sotto la deduzione, beninteso, della tassa di ricchezza mobile e della relativa addizionale, di cui al seguente n. 3.

3. L'indennità annua di L. 500 concessa ai riassoldati è soggetta all'imposta di ricchezza mobile del 7,50 % (legge 22 luglio 1894, n. 339) e alla relativa addizionale del 2 % (legge 12 gennaio 1909, n. 12). Però l'ammontare delle dette imposte sulla parte d'indennità corrisposta a quote giornaliere di L. 0,25, sarà detratta dalla residuale somma da pagarsi allo scadere di ogni anno di servizio.

4. Il pagamento della residuale indennità di cui al 2° comma del precedente n. 2 e di cui al n. 13 della circolare 371 del 1910, come il pagamento dell'indennità totale nel caso previsto dal 3 comma dello stesso n. 2 della presente circolare, sarà fatto con le norme contenute nel § 585 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Le domande coi relativi documenti saranno trasmesse al Ministero, e alle medesime dovrà essere unita una dichiarazione del consiglio d'amministrazione del corpo, da cui risultino distintamente l'ammontare lordo dell'indennità dovuta, l'imposta di ricchezza mobile, la relativa addizionale del 2 %, la parte d'indennità corrisposta — quando ne sia il caso — durante il servizio, sotto forma di quote giornaliere in ragione di L. 0,25, e infine la rimanente parte d'indennità spettante ai titolari.

5. Per il pagamento dell'indennità agli eredi dei militari morti senza averla riscossa saranno seguite le norme prescritte dal § 597 dell'istruzione complementare succitata.

6. Ogni qualvolta sia congedato un militare che abbia percepito le quote giornaliere di L. 0,25 e non abbia titolo a riscuotere la rimanente indennità, i corpi, nel darne partecipazione al Ministero a senso del n. 7 della circolare 371 del 1910, faranno conoscere l'ammontare delle quote giornaliere suddette pagate a ciascun militare.

7. Per sistemare poi la posizione matricolare dei riassoldati prosciolti per una delle cause indicate nella circolare 371 del 1910, alle formule già stabilite con la circolare medesima verrà aggiunta la seguente:

« Prosciolto dal riassoldamento (n. 14 e 15 circolare 371 del 1910) per . . . . . (indicazione del motivo) li . . . . . ».

8. Giova infine avvertire che siccome l'indennità di L. 500 è concessa esclusivamente a coloro che prestano servizio negli squadroni di cavalleria, nelle batterie di artiglieria a cavallo, e nei depositi di allevamento, essa non dovrà essere corrisposta ad alcun militare se non si trovi in tale posizione.

Il pagamento della medesima dovrà essere sospeso a quei riassoldati i quali siano inviati in licenza di convalescenza in seguito a rassegna e per infermità non dipendenti dal servizio, sebbene il tempo trascorso in tale licenza sia computabile nella ferma ai termini di legge.

È ovvio che, riprendendo regolare servizio, i riassoldati riacquisteranno diritto all'indennità, come pure che, all'atto della liquidazione dell'indennità, ai medesimi spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio compiuti, in analogia a ciò che è stabilito dal n. 13 della circolare 371 del 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **403.** - DISPOSIZIONI VARIE. — **Cambi di guarnigione.** - (Direzione generale personale ufficiali). — 10 agosto 1911.

Il Ministero determina che all'atto dei prossimi cambi di guarnigione gli ufficiali contabili (ruolo transitorio) appartenenti ai reggimenti destinati a cambiare di sede, rimangano nelle attuali residenze. Essi saranno trasferiti ai reggimenti subentranti.

I comandi dei corpi interessati trasmetteranno, al più presto, al Ministero un elenco nominativo degli ufficiali predetti colla indicazione del corpo al quale i medesimi dovranno fare passaggio.

Per il Ministro — G. PERLLI.

N. **404.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Servizio balneario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 agosto 1911.

Questo Ministero ha determinato di istituire, per l'anno in corso, una settima muta di bagni nello stabilimento balneotermale di Casciana con decorrenza dal 16 al 30 settembre prossimo venturo.

A questa muta potranno essere proposti, sia gli ufficiali e uomini di truppa del R. esercito, sia gli altri assimilati alle categorie di ufficiali e truppa, di cui al paragrafo 18 delle « Norme per il servizio balneario militare », sia anche coloro assimilati alle categorie di ufficiali e truppa affetti da affezioni reumatiche e da nevropatie, già stati proposti per gli stabilimenti di Acqui e di Ischia, e non chiamati per le mute già decorse di questi due stabilimenti. Per questi ultimi è necessario una nuova proposta mediante il prescritto modello 458.

Le proposte relative dovranno essere inviate non più tardi del 30 agosto corrente all'ispettorato di sanità militare.

Per il Ministro — G. PERLLI.

N. **405.** **Proventi.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — (Segretariato generale). — 10 agosto 1911.

1. Le direzioni di commissariato e tutte le amministrazioni che hanno servizio autonomo di cassa seguiranno, per quanto riflette i proventi, le norme in appresso indicate.

I corpi, istituti e stabilimenti che liquidano mensilmente la propria gestione di cassa colle direzioni di commissariato e quindi eseguiscono normalmente il versamento dei loro proventi mediante le direzioni medesime, si varranno di queste norme per quei versamenti che il Ministero ordinerà loro di effettuare direttamente, sempre quando non siano state date volta per volta particolari istruzioni.

2. I proventi sono di regola versati in tesoreria mensilmente.

3. I versamenti si effettuano mediante il modello 125 T da richiedersi, a misura del bisogno, alle intendenze di finanza.

4. Si debbono compilare tanti modelli 125 T quante sono le quietanze di tesoreria che vogliono ottenere.

5 Per i proventi non costituenti entrata reintegrabile al bilancio della guerra si debbono richiedere tante quietanze quanti sono i capitoli del bilancio dell'entrata a favore dei quali si vuole effettuare il versamento.

6. Per i proventi costituenti entrata reintegrabile al bilancio della guerra si debbono richiedere invece tante quietanze quanti sono i capitoli del bilancio suddetto a favore del quale il Ministero della guerra deve richiedere il reintegro, anche nel caso che i versamenti debbano andare ad affluire al medesimo capitolo del bilancio dell'entrata, avvertendo di far separato versamento per i sopravanzi d'anticipazione.

7. Per ciascuna quietanza riflettente proventi reintegrabili devesi richiedere alla delegazione del tesoro il relativo certificato modello 181 T, necessario al Ministero per ottenere il reintegro della somma versata. Tale modello devesi richiedere pure per i versamenti delle somme destinate ad aumentare gli stanziamenti fissati in bilancio, quali ad esempio i ricavi dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli, ecc. fatta eccezione però per le « anticipazioni degli allievi degli istituti militari, per pensioni presso gli istituti stessi » per le quali non devesi richiedere il detto modello.

8. Per effettuare il versamento dei proventi necessita la preventiva autorizzazione dell'intendenza di finanza.

9. L'autorizzazione viene richiesta mediante presentazione all'intendenza delle fatture di versamento modello 125 T, già completate per quanto riflette l'indicazione del capitolo del bilancio d'entrata a favore del quale si vuole effettuare il versamento, le cause dell'introito e le somme da versare.

10. Per il versamento delle ritenute per imposta di ricchezza mobile devesi unire anche il modello 64 T.

11. Per determinare il capitolo del bilancio d'entrata a favore del quale imputare il versamento, è necessario consultare l'apposita circolare annuale pubblicata nel *giornale militare* indicante i capitoli del bilancio d'entrata ai quali debbono affluire i proventi delle amministrazioni militari, dalla quale rilevansi pure i capitoli ai quali affluiscono le somme destinate ad aumentare gli stanziamenti fissati dal bilancio.

12. Per determinare a quale dei vari capitoli con intestazione generica debbano affluire i proventi pei quali non esiste apposito capitolo nel bilancio dell'entrata, si seguiranno i seguenti criteri:

A) *Per le entrate non reintegrabili al bilancio del Ministero della guerra:*

debbono affluire al capitolo: « Entrate diverse dei Ministeri » tutte quelle conseguenti dal normale svolgersi della vita amministrativa degli enti militari e quelle derivanti da gestioni estranee all'amministrazione della guerra, quali, ad esempio, le somme ricavate dalla vendita delle armi di confisca;

debbono affluire al capitolo: « Entrate eventuali diverse dei Ministeri » quelle di natura accidentale, quali ad esempio, le somme derivanti da eccedenze di cassa, le somme derivanti da ritenute per sciupio e smarrimento di materiali.

B) *Per le entrate reintegrabili al bilancio del Ministero della guerra:*

debbono affluire al capitolo: « Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritta in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª spese effettive » gli importi delle riparazioni, cessioni o somministrazioni a pagamento fatte ad altre amministrazioni militari o ad amministrazioni governative o a privati, nonchè l'importo dei materiali consumati per il raggiungimento dello scopo assegnato ad un determinato capitolo, quando il rifornimento dei materiali medesimi è a carico di altro capitolo (così ad esempio l'importo della *galletta*, consumata in luogo della *pasta* o *riso*). A questo capitolo va pure imputato l'importo delle parti d'armi e degli altri materiali (esclusi quelli in appresso indicati) ceduti alle società di tiro a segno nazionale, nonchè i sopravanzi d'anticipazioni avuti sui capitoli della parte ordinaria del bilancio;

debbono affluire al capitolo: « Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª spese effettive » l'importo delle armi modello 91 e relative munizioni cedute alle società di

tiro a segno nazionale, l'importo delle armi modello 91 somministrate ai corpi, l'importo di quegli altri materiali ceduti che risultassero acquistati coi fondi della parte straordinaria, nonchè i sopravanzi di anticipazione pei capitoli inscritti nella parte straordinaria;

nei riguardi del capitolo: « Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, ecc. » sotto la denominazione di armi e materiali debbonsi intendere quelli di modello abolito, pei quali il Ministero abbia autorizzato la vendita.

13. Ad evitare contestazioni col Ministero del tesoro circa la reintegrabilità delle somme versate è necessario che la causa dell'introito sia chiaramente indicata sul modello 125 T, poichè non è sufficiente la retta indicazione del capitolo del bilancio d'entrata per ottenere senz'altro il reintegro, ma è necessario che la causale citata, quale ragione dell'introito, comporti effettivamente il reintegro.

A tal proposito si ricorda quanto è indicato dagli articoli 452 e 453 del nuovo regolamento d'amministrazione, cioè che mentre l'importo di materiali *fuori servizio* venduti o ceduti costituisce un provento reintegrabile, avviene il contrario per quelli *fuori d'uso*. È necessario quindi che nelle fatture di versamento relative a tali materiali sia ben chiarito a quale dei due gruppi essi appartengono.

È inoltre necessario che le espressioni, da adoperarsi per indicare sulle fatture di versamento il fatto amministrativo causa dell'introito, siano tali da non ingenerare dubbi nei funzionari che non conoscono perfettamente l'organizzazione delle amministrazioni militari. Così, ad esempio, non dovrà usarsi la espressione « avena distribuita in meno ai quadrupedi di truppa per altrettanta quantità di galletta da essi consumata », ma bensì la seguente più chiara e che indica in modo non dubbio la natura del fatto e il capitolo da reintegrarsi: « importo di galletta consumata da quadrupedi di truppa in luogo d'avena ».

14. Avvenendo di dover far rettificare o annullare quietanze già emesse, le amministrazioni dovranno far pratiche con le competenti delegazioni del tesoro, se non è ancora trascorso il mese nel quale fu effettuato il versamento, oppure colla ragioneria del Ministero, in caso contrario.

15. Le rettifiche debbono essere convalidate colle firme del delegato del tesoro e del capo sezione di tesoreria.

16. Effettuati i versamenti le amministrazioni compilano il modello 84 R. A. e lo inviano al Ministero (ragioneria) corredato dalle quietanze, dai modelli 181 T, dall'elenco dei cavalli venduti od abbattuti, e da tutti quegli altri documenti necessari per chiarire o giustificare l'introito.

17. Sulle quietanze riflettenti introiti dipendenti da diminuzioni di materiali dovranno indicarsi, mediante annotazioni a margine, le amministrazioni che effettuarono originariamente l'introito, il numero delle richieste di scarico e, per ciascuna richiesta, l'importo di cessione dei materiali scaricati.

Sulle quietanze riflettenti versamenti di somme sopravanzate dalle anticipazioni devesi indicare il mandato col quale furono concesse le anticipazioni.

Sulle quietanze riflettenti la contabilità in contanti: il numero del titolo di cassa del trimestre.

18. I corpi, istituti, stabilimenti, che liquidano mensilmente i propri conti colle direzioni di commissariato, compilano il modello 84 R. A. pei soli proventi pei quali ebbero l'autorizzazione di effettuarne direttamente il versamento. In tal caso il modello 84 R. A. è inviato al Ministero appena ricevuta la relativa quietanza.

19. Le direzioni di commissariato traggono i documenti, da allegarsi al conto, da quelli che loro pervengono dalle amministrazioni della circoscrizione.

20. Per l'intera gestione mensile viene compilato un unico conto modello 84 R. A., nel quale gli introiti sono raggruppati a seconda dei capitoli d'entrata a favore dei quali vanno imputati e, per ciascun capitolo, divisi a seconda della causa dell'introito.

Un riepilogo finale pone a confronto le somme introitate con quelle versate.

Nel detto conto mensile non dovranno naturalmente essere compresi quei proventi pei quali fu effettuato l'immediato invio al Ministero della quietanza e pei quali quindi fu già compilato apposito modello 84 R. A.

21. L'elenco modello 344 del catalogo è abolito ed è sostituito dal modello 84 R. A.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **406.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1911-912 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale). — 10 agosto 1911.

In relazione al disposto dell'art. 18 della circolare n. 499 del *giornale militare* del 1910, ai capitoli indicati dalla circolare n. 266 del *giornale militare* del corrente anno, devesi aggiungere:

« Capitolo 224. — Ritenute sulle paghe degli operai dello Stato, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi ».

In relazione all'avvenuta abolizione delle masse, la nota (*a*) posta in calce alla pag. 844 del *giornale militare* del corrente anno dovrà essere così modificata:

« (*a*) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione dei prodotti secondari dei panifici militari, delle vendite: di galletta e biscotti avariati, dei cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, cenere ed ossa delle cucine ecc. ed in genere tutti quei proventi che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare ».

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **407.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 10 agosto 1911.

1. Col 16 settembre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, l'ordinario corso per il conseguimento della nomina a maestro militare di ginnastica e di scherma, presso i corpi ed istituti militari.

In tale corso, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 6 luglio 1911 e dello speciale regolamento per detta scuola, potranno essere ammessi 30 sottufficiali, i

quali dovranno *avere almeno grado di sergente maggiore* e soddisfare pienamente a tutte le altre condizioni richieste dai numeri 5 e 6 della citata parte V del regolamento organico.

2. I comandanti di corpo, non più tardi del 31 agosto corrente trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione territoriale, le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti e dalle domande degli interessati.

3. Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre, alla sua volta, al Ministero, quei sottufficiali, senza limitazione di numero, che, a suo giudizio, riuniscano i requisiti voluti, inoltrando le carte ad essi relative, ovvero partecipare che non ha alcun sottufficiale da proporre.

Per la constatazione di tali requisiti, si dovrà avere speciale riguardo:

a) alla cultura generale, alla condotta, al carattere ed alla educazione degli aspiranti.

Le commissioni d'avanzamento dovranno accertarsi del grado di cultura generale, o in base ai titoli di studio posseduti dagli aspiranti, o mediante quelle prove che fossero ritenute più opportune;

b) alla robustezza di costituzione, alla regolarità dello sviluppo muscolare e scheletrico, e, in complesso, alla dimostrata attitudine speciale, sia per la scherma, sia per la ginnastica, in modo che i sottufficiali proposti risultino perfettamente atti ad ambedue i rami d'insegnamento.

In proposito si rammenta che è obbligatoria una rigorosa visita sanitaria presso il corpo, e che, dell'attitudine sopraindicata, le commissioni d'avanzamento debbono accertarsi, se occorre, mediante appositi esperimenti.

4. L'ammissione alla scuola non importa alcuna esonerazione dal grado rivestito all'atto dell'ammissione stessa ed i sottufficiali allievi potranno, durante i corsi, conseguire quelle promozioni che loro spettassero in base all'anzianità di grado. I sottufficiali poi che, dopo il prescritto mese di esperimento saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio per altri due anni almeno dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola per aver compiuto l'intero corso con buon successo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 408. — CONCORSI. — **Concorso per l'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso il battaglione specialisti del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 agosto 1911.

È istituito presso il battaglione specialisti del genio, a partire da ottobre 1911, un corso annuale di costruzioni aeronautiche destinate ad impartire una speciale istruzione scientifica e tecnica, occorrente alla costruzione ed all'impiego delle aeronavi.

Per l'anno scolastico 1911-1912 è indetto un concorso per l'ammissione di quindici allievi al corso suddetto, avvertendo che i relativi esami avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

Al concorso potranno partecipare:

a) gl'ingegneri, civili, navali, meccanici;

b) i laureati in matematica od in fisica;

c) gli ufficiali del R. esercito, in attività od in congedo, che abbiano compiuto con successo la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

d) gli ufficiali della R. marina (di vascello, ingegneri, macchinisti), in attività od in congedo;

e) coloro che, pure essendo estranei alle dette categorie, producano titoli, che, a giudizio di speciale commissione all'uopo nominata, siano riconosciuti equipollenti.

Il concorso è per titoli e per esame. L'esame sarà scritto ed orale in ognuna delle seguenti materie:

A) matematica;
B) meccanica razionale;
C) nozioni di termodinamica;
D) nozioni di chimica applicata;
E) nozioni di meccanica applicata;
F) disegno.

Nelle materie A), B), E) il candidato dovrà dar prova di larga e solida preparazione. Nella materia C) si richiede quanto occorre per seguire un corso particolareggiato di motori, che sarà poi svolto agli allievi; anche la materia D) è introduzione a un successivo corso. La materia F) contiene le applicazioni della geometria descrittiva; il candidato dovrà anche dar saggio di saper rappresentare a mano libera un particolare di macchina. Programmi particolareggiati e chiarimenti sul funzionamento e ordinamento della scuola potranno richiedersi alla segreteria della scuola stessa, presso il battaglione specialisti.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della guerra (ufficio d'ispezione dei servizi aeronautici), non più tardi del 25 settembre 1911, i seguenti documenti:

I) domanda di ammissione al concorso;

II) certificato penale, di data non anteriore al 15 aprile 1911;

III) certificato di buona condotta, rilasciato dal comune di residenza, di data non anteriore al 15 aprile 1911;

IV) certificato di sana costituzione, rilasciato dal comune di residenza, di data non anteriore al 15 aprile 1911;

V) diplomi o certificati comprovanti qualcuna delle qualità *a*), *b*), *c*), *d*); ovvero i titoli, nel caso di coloro che domandino l'ammissione al concorso a norma dell'alinea *e*);

VI) i titoli che intendono presentare al concorso.

Gl'impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti II), III), IV).

Ai titoli i concorrenti dovranno unire un elenco, e, se credono una relazione che vi si riferisca.

I nomi dei vincitori saranno inseriti per graduatoria nel *giornale militare* ufficiale.

Agli allievi, che, al termine del corso, avranno superato il relativo esame, sarà senz'altro rilasciato analogo diploma.

Il Ministro. — P. SPINGARDI.

N. **409.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 agosto 1911.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910, n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910, n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego indicati.

Si avverte che per i posti medesimi non viene dalle amministrazioni corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero dell'Interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per detto impiego colla circolare n. 92 del 3 marzo 1911, a cominciare da Fusinato Clemente ed esclusi Pieri Alfredo e Bellino Arcangelo i quali accettarono altro impiego.

Ministero dell'interno.

Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione delle carceri. — Stipendio L. 1500. — Qualunque residenza.

Minauda Antonio, direzione genio Milano.
Benvenuto Giuseppe, distretto Bergamo.
Sogos Giovanni, 24° fanteria.
Curatoli Domenico, distretto Macerata.
De Majo Goffredo, id Genova.
Barruscotto Alessandro, id. Alessandria.
Tocci Gaetanino, direzione genio Alessandria.
Cugnetto Vincenzo, divisione territoriale Catanzaro.
Ricci Vincenzo, scuola magistrale scherma.
Vincenti Ettore, ospedale Verona
Romei Ernesto, divisione territoriale Salerno.
Del Buono Eugenio, ispettorato generale artiglieria.
Severino Federico, laboratorio pirotecnico Capua.
Cianciaruso Filippo, 4° alpini.
Lodi Marco, ispettorato costruzioni artiglieria
Castagnacci Guido, distretto Padova.
Romano Francesco, laboratorio pirotecnico Capua.
Petrizzo Gaetano, 3° bersaglieri.
Dessoli Domenico, direzione genio Torino.
Querci Cesare, divisione territoriale Perugia.
Trinchero Luigi, distretto Casale.
Galanti Raffaele, 17° fanteria.
Senes Antonio, distretto Brescia.
Rosa Giuseppe, id. Treviso.
Gambari Emilio, id. Massa.
Poerio Luigi, id. Catanzaro.
Gaetano Antonio, id. Catanzaro.
Della Rovere Alessandro, id. Messina.

Minoli Romolo, distretto Varese.
Pescucci Guglielmo, direzione genio Ancona (sottodirezione Chieti).
Miollo Odoardo, distretto Girgenti.
Faleri Giuseppe, id. Orvieto.
Giglio Angelo, id. Brescia.
Petrolini Gino, istituto geografico militare.
Alberti Ferruccio, ufficio personali vari.
Taviani Enrico, id. id. (comandato Ministero guerra).
Petrini Ario, id. id. (id. id).
Toselli Cesare, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Romagnoli Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Guelmi Silvio, 1° fanteria.
Nori Carlo, comando VII corpo armata.
Oddone Umberto, direzione artiglieria Alessandria.
Gentile Geremia, id. id. Roma.
Pancaldi Amleto, laboratorio pirotecnico Bologna.
Plini Aniceto, fabbrica armi Terni.
Ciceroni Guido, ospedale Ravenna.
Cotogno Oreste, reggimento cavalleggeri di Foggia.
Santoro Carlo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Vandini Fernando, divisione territoriale Firenze.
Guglieri Agostino, 1° bersaglieri.
Spadoni Enrico, distretto Lecco.
Micalles Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Bonifazi Fernando, ispettorato generale genio.
Luongo Nicola, direzione artiglieria Maddalena.
Peraccini Adolfo, divisione territoriale Torino.
Bertancini Gaetano, direzione artiglieria Venezia.
De Francisci Francesco, sezione commissariato Livorno.
Montanucci Archimede, officina costruzione artiglieria Torino.
Taccia Salvatore, direzione genio Firenze.
Martignoni Giovanni, officina costruzione artiglieria Torino.
Giancotti Vincenzo, ospedale Catanzaro.
Ferrari Arrigo, 61° fanteria.
Abbate Giovanni, ufficio personali vari.
Estrangeros Vincenzo, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Sottero Angelo, officina costruzione artiglieria Torino.
Chiavarino Pietro, direzione artiglieria Torino.
Moretti Giacomo, 17° artiglieria campagna.
Berni Giovanni, 21° id. id.
Pes Salvatore, legione carabinieri Cagliari.
Savini Armando, direzione genio Bologna (sottodirezione Ravenna).
Pilan Giocondo, direzione artiglieria Verona.
Trischitta Gregorio, distretto Messina.
Mattioli Pilade, 52° fanteria.

Gaglio Pietro, distretto Verona.
Fusco Roberto, comando stabilimenti pena.
Carnevale Giuliano, direzione artiglieria Roma.
di Maria Arturo, comando stabilimenti pena.
Palermo Giovanni, laboratorio pirotecnico Capua.
Forlani Giuseppe, direzione genio Ancona.
Armentano Roberto, id. id. Torino.
Marazio Mario, 5° artiglieria campagna.
Visconti Galeazzo, 25° fanteria.
Bruttini, Pietro, 87° id.
Statuto Rodolfo, distretto Brescia.
Saveriano Fiorentino, direzione artiglieria Genova.
Perlati Carlo, 37° fanteria.
Gatteschi Adolfo, 7° artiglieria campagna.
Gilardi Luigi, direzione genio Roma.
Zelli Tommaso, laboratorio precisione.
Patrucco Ugo, 2° genio.
Venturini Tommaso, laboratorio pirotecnico Bologna.
Quatrini Gustavo, distretto Frosinone.
Vigilante De Vita Candido, arsenale costruzione Torino.
Pignatone Pasquale, officina costruzione artiglieria Torino.
Pontieri Gabriele, ospedale Catanzaro.
de Antonellis Giuseppe, id. Napoli.
Palmieri Alfredo, ispettorato costruzioni artiglieria.
Marotta Carlo, ospedale Ancona.
Schiroli Edoardo, distretto Girgenti.
Corradini Ermete, comando artiglieria campagna Firenze.
Biagioni Eracrio, distretto Firenze.
Palumbo Eduardo, magazzino casermaggio Napoli
Pinna Salvatore, ospedale Messina.
Solinas Antonio, distretto Roma.
De Santis Vincenzo, laboratorio precisione.
Comuncoli Ulderico, comando artiglieria costa e fortezza Piacenza.
Ena Battista, sezione commissariato Novara.
Pagliari Ettore, R. polverificio sul Liri.
Miccio Alfredo, distretto Ravenna.
Jaria Giuseppe, 20° fanteria.
Paganini Erminio, divisione territoriale Verona.
Lobianco Salvatore, legione carabinieri Palermo.
Andreini Giacinto, id. id. Torino.
Cocco Raimondo, ospedale Cagliari.
Barbieri Celso, direzione artiglieria Genova.
Stambazzi Giuseppe, id. id. Genova.
Verso Gaetano, legione carabinieri Roma.

Ronsisvalle Girolamo, distretta Cefalù.
Voltattorni Umberto, id. Ravenna.
Sabbadini Camillo, 65° fanteria.
De Feo Alfono, laboratorio pirotecnico Capua.
Panagrosso Francesco, fabbrica armi Brescia.
Sassaro Gio. Battista, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Santroni Alfonso, 89° fanteria.
Tana Sebastiano, 8° id
Guerrini Gaetano, 9° id.
Montalto Gaetano, reggimento cavalleggeri di Padova.
Bonuomo Alessandro, 69° fanteria.
Guglielmi Clemente, officina costruzione genio Pavia.
Borrelli Savino, scuola magistrale scherma.
Di Stefano Giuseppe, comando stabilimenti pena.
Maggi Aurelio, tribunale Firenze.
Mandanici Giacomo, distretto Messina.
Calzia Candido, 38° fanteria.
Migliavacca Bernardo, distretto Alessandria.
De Gregorio Giovanni, 53° fanteria.
Bazan Ernesto, 4° id.
Gaglioti Francesco, direzione genio Napoli.
Pareto Attilio, magazzino centrale Torino.
Lagorio Pasquale, distretto Savona.
Girlando Vincenzo, direzione artiglieria Messina.
Provera Albino, 3° alpini.
Grossi Vico, 2° granatieri.
Aluisi Riccardo, direzione artiglieria Verona.
Brunetti Michele, 18° fanteria.
Ciaccio Giuseppe, 48° id.
Mutolo Salvatore, direzione commissariato Palermo.
Frascolino Marco, distretto Macerata.
Emiliozzi Cesare, ufficio personali vari.
Pinetti Ferdinando, direzione genio Napoli.
Palmeri Vincenzo, sezione genio Aquila.
Ceruti Camillo, distretto Mantova.
Corallo Gio. Battista, id. Genova.
Trapani Filiberto, 37° fanteria.
Marimpietri Giovanni, distretto Aquila.
Pontillo Romualdo, comando stabilimenti pena.
Cacia Luigi, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Messina.
Alongi Guasper, distretto Napoli.
Aletta Nicola, comando stabilimenti pena.
Garella Antonio, divisione territoriale Cagliari.
Cristiano Alfredo, reclusorio militare.
Valerio Gio. Battista, comando V corpo armata.
Luciani Giuseppe, distretto Spoleto.

Franchini Adolfo, direzione commissariato Firenze.
Rodia Cosimo, sezione artiglieria Brindisi.
Stelino Luigi, ospedale Torino.
Basile Carlo, divisione territoriale Messina.
Bellucci Pietro, 81° fanteria.
Piazza Oliviero, divisione territoriale Milano.
Crespi Stefano, ospedale Milano.
Gradoli Vittorio, comando IX corpo armata.
Muzzi Carlo, 48° fanteria.
Pignataro Francesco, ufficio fortificazioni Udine.
Pirro Francesco, 63° fanteria.
Scipioni Amedeo, ispettorato generale artiglieria.
Viscardini Ercole, distretto Milano.
Leonetti Pietro, direzione genio Alessandria.
De Prosperis Giulio, direzione commissariato Roma.
Rossi Guido, infermeria presidiaria Cremona.
Bello Carlo, 2° genio.
Lumini Cesare, 1° id.
Volpe Attilio, direzione genio Ancona.
Siracusa Gaetano, id. id. Verona.
Bernini Italo, distretto Siena.
Nostro Francesco, magazzino centrale Torino.
Fabroni Renato, distretto Pistoia.
Simeoni Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Filippucci Umberto, legione carabinieri Ancona.
Fogu Vittorio, distretto Salerno.
Boccardi Domenico, 82° fanteria.
De Micheli Guglielmo, 2° artiglieria montagna.
Manni Alfredo, sottodirezione genio Ravenna.
Russo Salvatore, distretto Firenze.
Cirilli Armando, direzione artiglieria Torino.
Scarlata Giuseppe, id. commissariato Palermo.
Farroni Giuseppe, magazzino casermaggio Verona.
Giannatasio Donato, 32° fanteria.
Pignol Arturo, comando II corpo armata.
Redanò Vincenzo, direzione genio Palermo.
Barola Vincenzo, 78° fanteria.
Tarditi Giovanni, arsenale costruzione artiglieria Torino,
Terrana Giuseppe, ufficio fortificazioni Udine.
Tortorella Bonaventura, sottodirezione genio Catanzaro.
Panella Francesco, divisione territoriale Catanzaro.
Gagliardi Pietro, reggimento artiglieria a cavallo.
Tofani Angelo, ispettorato generale genio.
Squarcia Carlo, direzione genio Firenze.
de Donato Ettore, distretto Salerno.
Ianniello Ciro, comando stabilimenti pena.

Rufino Luigi, divisione territoriale Milano.
Catalano Tito, distretto Cagliari.
Stasio Ettore, direzione commissariato Napoli.
Simoni Dante, 84° fanteria.
Bucci Riccardo, 8° alpini.
Cavalca Francesco, 2° artiglieria montagna.
de Sivo Oreste, direzione genio Napoli.
Amato Antonio, ufficio fortificazioni Bresoia.
Sobrero Filippo, comando IV corpo armata.
Lanzara Agnello, 14° fanteria.
Bertozzi Guglielmo, ospedale Ravenna.
Locatto Michele, magazzino centrale Torino.
Massarino Secondino, direzione genio Alessandria.
Inzolia Pietro, 75° fanteria.
Traldi Arturo, reggimento artiglieria a cavallo.
Mannini Candido, distretto Firenze.
Vandelli Oscar, 36° fanteria.
Ciattei Paolo, legione carabinieri Verona.
Danna Vincenzo, comando artiglieria fortezza Genova.
Quaranta Gioacchino, legione carabinieri Roma.
Geoffroy Francesco, 6° genio.
Chierchia Salvatore, 62° fanteria.
Bruno Domenico, distretto Roma.
Indelicato Agesilao, 68° fanteria.
Scopelliti Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Nania Gaetano, 9° artiglieria fortezza.
Prandi Vittorio, laboratorio precisione.
Trigona Salvatore, officina costruzione artiglieria Torino.
Salimbeni Piergiovanni, direzione commissariato Palermo.
Bosinco Ferdinando, id. id. Firenze.
Spalice Domenico, 24° artiglieria campagna.
Somma Oreste, 6° id. id.
Rotella Domenico, 48° fanteria.
Aprile Alfredo, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Principe Alfredo, direzione artiglieria Genova.
Prandini Giuseppe, ospedale Bologna.
Marinucci Beniamino, ispettorato costruzioni artiglieria.
Solinas Efisio, distretto Cagliari.
Correggia Francesco, direzione genio Alessandria (sottodirezione Cuneo).
Montemagni Lapo, 23° fanteria.
Migliorino Salvatore, distretto Palermo.
Signorini Ascanio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Coppi Ercole, distretto Mantova.
Calabrò Ignazio, ospedale Ancona.

Giacosa Remigio, officina costruzione artiglieria Genova.
Ianora Filippo, legione carabinieri Ancona.
Marotta Oreste, distretto Piacenza.
Albanese Russo Luigi, 2° fanteria.
Spinella Gesuele, magazzino casermaggio Roma.
Sarta Giuseppe, collegio Roma.
Miroddi Salvatore, sezione commissariato Catanzaro.
Serra Battista, distretto Cagliari.
Cerino Giuseppe, id. Salerno.
Peyla Francesco, id. Pinerolo.
Troiani Leucio, id. Verona.
Patella Luigi, comando IV corpo armata.
Sottomani Carlo, sottodirezione genio Belluno.
Perlati Ferdinando, 59° fanteria.
Bruno Roberto, distretto Trapani.
Zizza Gaetano, id. Belluno.
Ventura Vincenzo, id. Frosinone.
Biondi Ferdinando, 7° alpini.
Ferraro Giovanni, divisione territoriale Palermo.
Di Stefano Salvatore, tribunale Palermo.
Prestifilippo Giuseppe, divisione territoriale Ancona.
Trimarchi Agatino, 4° artiglieria fortezza (costa).
Pagliarulo Paolo, comando IX corpo armata.
Colombatti Maurizio, reggimento Piemonte reale cavalleria.
Mioli Eurelio, direzione commissariato Verona.
Marcei Lucinto, ospedale Verona.
Colella Ludovico, distretto Teramo.
Rizzo Salvatore, ospedale Verona.
Candeli Gennaro, 5° alpini.
Serra Paolo, ospedale Palermo
Napoli Enrico, legione carabinieri Cagliari.
Castracane Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pensato Giuseppe, divisione territoriale Palermo.
Baldini Natale, distretto Piacenza.
Criscuolo Alfonso, ospedale Napoli.
Santagata Vittorio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Sclafini Eugenio, distretto Caltanissetta.
Santoro Vito, direzione genio Alessandria.
Scardavilla Luigi, 6° fanteria.
Capelli Pasquale, sottodirezione genio Piacenza.
Greco Emiddio, distretto Taranto.
Adorno Salvatore, legione carabinieri Palermo.
Boccardo Severo, officina costruzione artiglieria Genova.
Settanni Costantino, direzione commissariato Bari.
Giardina Nicolò, 58° fanteria.
Greco Oreste, ospedale Savigliano.

Montebovi Alberto, direzione genio Verona.
Tencaioli Emilio, 90° fanteria.
Saponaro Giuseppe, 2° id.
de Juliis Francesco, ospedale Genova.
Bertola Valentino, distretto Cuneo.
Trasi Enrico, id. Massa.
Boschi Ferdinando, direzione genio Alessandria.
Scaramuzza Pasquale, distretto Piacenza.
Menna Vincenzo, id. Venezia.
Lobagno Armando, 5° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Grandi Ettore, ospedale Firenze.
Pasqua Domenico, ospedale Genova.
Capodiferro Giuseppe, 18° fanteria.
Bonfadini Gio. Battista, distretto Vercelli.
Saracco Lorenzo, id. Orvieto.
Arrigotti Francesco, 49° fanteria.
Pugliaro Francesco, direzione artiglieria Verona.
Safina Antonino, distretto Sacile.
Pavoni Giovanni, id. Venezia.
Caliari Lorenzo, 46° fanteria.
Silingardi Attilio, 6° artiglieria campagna.
Toselli Alfredo, 5° bersaglieri.
Landini Amedeo, distretto Milano.
Bramante Vincenzo, id. Treviso.
Marcellino Urbano, legione carabinieri Bari.
Meconcelli Umberto, comando V corpo armata.
Passiatore Giacomo, 12° bersaglieri.
Zanotti Giovanni, direzione genio Roma.
Funghi Ottorino, distretto Arezzo.

Ministero delle finanze.

Due dei cinque posti di applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza offerti colla circolare 337 del 5 luglio 1911. — Stipendio L. 1500. — Qualunque residenza.

Colella Lodovico, distretto Teramo.
Rizzo Salvatore, ospedale Verona.
Cendali Gennaro, 5° alpini.
Serra Paolo, ospedale Palermo.
Napoli Enrico, legione carabinieri Cagliari.
Castracane Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pensato Giuseppe, divisione territoriale Palermo.
Baldini Natale, distretto Piacenza.
Criscuolo Alfonso, ospedale Napoli.
Santagata Vittorio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Solafani Eugenio, distretto Caltanissetta.

Santoro Vito, direzione genio Alessandria.
Scardavilla Luigi, 6° fanteria.
Capelli Pasquale, direzione genio Genova (sottodirezione Piacenza).
Greco Emiddio, distretto Taranto.
Adorno Salvatore, legione carabinieri Palermo.
Boccardo Severo, officina costruzione artiglieria Genova.
Settanni Costantino, direzione commissariato Bari.
Giardina Nicolò, 58 fanteria.
Greco Oreste, ospedale Savigliano.
Montebovi Alberto, direzione genio Verona.
Tencaioli Emilio, 90° fanteria.
Saponaro Giuseppe, 2° id.
de Iuliis Francesco, ospedale Genova.
Bertola Valentino, distretto Cuneo.
Trasi Enrico, id. Massa.
Boschi Ferdinando, direzione genio Alessandria.
Scaramuzza Pasquale, distretto Piacenza.
Menna Vincenzo, id. Venezia.
Lobagno Armando, 5° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Grandi Ettore, ospedale Firenze.
Pasqua Domenico, id. Genova.
Capodiferro Giuseppe, 18 fanteria.
Bonfadini Gio. Battista, distretto Vercelli.
Saracco Lorenzo, id. Orvieto.
Arrigotti Francesco, 49° fanteria.
Pagliaro Francesco, direzione artiglieria Verona.
Safino Antonino, distretto Sacile.
Pavoni Giovanni, id. Venezia.
Cagliari Lorenzo, 46° fanteria.
Silingardi Attilio, 6° artiglieria campagna.
Teselli Alfredo, 5° bersaglieri.
Landini Amedeo, distretto Milano.
Bramante Vincenzo, id. Treviso.
Marcellino Urbano, legione carabinieri Bari.
Meconcelli Umberto, comando V corpo armata.
Passiatore Giacomo, 12° bersaglieri.
Zanotti Giovanni, direzione genio Roma.
Funghi Ottorino, distretto Arezzo.

Ministero del tesoro.

Tre posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale — Stipendio L. 1500.

Tiraboschi Carlo, 54° fanteria.
Proverbio Eduardo, ospedale Torino.
Massobrio Attilio, direzione sanità Alessandria.
D'Arienzo Costantino, 69° fanteria.
Martelli Erasmo, scuola militare.

Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.
Pierantoni Enrico, comando genio Napoli.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.
Grani Giorgio, 35 fanteria.
Irace Osvaldo, direzione genio Roma.
Murtas Francesco, divisione territoriale Cagliari.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Flosi Pietro, deposito allevamento cavalli Grosseto.
Sassone Guglielmo, direzione artiglieria Torino.
De Fabritiis Camillo, id. genio Napoli.
Traversi Alessandro, distretto Salerno.
Guarini Alfredo, 18° artiglieria campagna.
Gasperini Anselmo, distretto Pesaro.
Damiani Pio, comando corpo stato maggiore.
Possenti Giovanni, direzione commissariato IX corpo armata.
Frattarelli Silvio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Sanfilippo Vincenzo, direzione commissariato Palermo.
Pelati Egisto, direzione genio Verona (sottodirezione Padova).
Piga Eligio, 5° genio.
Armone Pasquale, divisione territoriale Milano.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Canali Augusto, distretto Vercelli.
Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melis Raimondo, battaglione specialisti genio.
Abbate Achille, officina costruzione artiglieria Napoli.
Borrelli Carmine, magazzino centrale Napoli.
Massardo Felice, divisione territoriale Genova.
PinnaMario, distretto Novara.
Marconcini Giovanni, direzione artiglieria Maddalena.
Trucco Paolo, id. id. Venezia.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzioni artiglieria.
Carluccio Orfeo, direzione artiglieria Taranto.
Boschetti Odoardo, officina costruzione artiglieria Genova.
Gustapane Luigi, direzione genio Firenze.
De Nicola Antonio, distretto Campagna.
Nicoletti Domenico, direzione genio Torino.
Capuano Gennaro, ispettorato generale genio.
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Zuini Attilio, direzione artiglieria Mantova.
Piccinini Fortunato, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lauria Aureilo, id. id. (id. id.).

Bortolotti Stefano, divisione territoriale Padova.
Testa Aventino, 86 fanteria.
Zannella Modesto, R. polverificio sul Liri.
Rossi Fioravante, istituto geografico.
Marrama Matteo, 62 fanteria.
Fusinato Clemente, deposito allevamento cavalli Persano.
Del Papa Gaetano, ospedale Roma.
Gianforma Giovanni, ufficio fortificazioni Messina.
Parlamenti Celestino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Chelattini Guido, id. id. id.
Mattei Raffaele, id. id. id.
Pavignani Arturo, 21° artiglieria campagna.
Marino Diego, collegio Roma.
Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Amodio Vincenzo, infermeria presidiaria Gaeta.
Campagna Stefano, distretto Mondovì.
Vespa Pietro, id. Bari.
Costamagna Carlo, direzione sanità militare Verona.
Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Martinelli Pio, id. id. id. (id. id.)
Di Vincenzo Vincenzo, distretto Roma.
Sbernini Alimo comando corpo stato maggiore.
Trimarchi Rosario, distretto Catania.
Nicolini Luigi, id Roma.
Anfuso Filippo, id. Catania.
D'Anna Camillo, comando stabilimenti pena.
Odello Gio. Battista, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Voena Domenico, 34° fanteria.
De Grossi Giuseppe, tribunale supremo guerra e marina.
Storti Emilio, 16° artiglieria campagna.
Nebiolo Natalino, distretto Cuneo.
Agosteo Umberto, ufficio personali vari.
Borgna Pietro, divisione territoriale Alessandria
Fantini Pietro, comando I° corpo armata.
Pacifico Enrico, ufficio fortificazioni Messina
Maggio Vincenzo, deposito allevamento cavalli Lazio.
De Feo Adolfo, 82° fanteria.
Vesce Bartolomeo, direzione artiglieria Messina.
Laviano Luigi, direzione genio Roma.
Gavini Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Dumonale Mario, distretto Monza.
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Venezia.
Allegra Arturo, comando corpo stato maggiore.
Fagnola Italo, 31° fanteria.
Comincini Gio. Battista, panificio Brescia.
Bernardini Vincenzo, distretto Lecce.
Farese Aniello, direzione artiglieria Taranto.

Bochicchio Giuseppe, 41° fanteria.
Dominici Arturo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marano Giuseppe, 9° fanteria.
Ganio Vecchiolino Carlo, distretto Roma.
Pisani Antonio, direzione artiglieria Spezia.
Buonocore Augusto, distretto Roma.
Tognetti Raull, id. Macerata.
Imberti Vittorio, ufficio fortificazione Venezia.
Confalone Francesco, sezione commissariato Napoli.
Scalzo Giuseppe, laboratorio precisione.
Faldelloni Francesco, istituto geografico militare.
Americi Gesner, id. id.
Sampò Bartolomeo, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Sestini Ezio, distretto Sulmona.
Giuliano Giovanni, comando stabilimenti pena.
Michelini Guido, collegio Roma.
Gasparetti Giovanni, divisione territoriale Ancona.
Tedeschi Gaetano, distretto Roma.
Conte Nicola, 16° fanteria.
Campofioriti Luigi, ispettorato costruzioni artiglieria.
Bello Alessandro, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Oliver Alfredo, sezione commissariato Messina.
Vaccaro Alfredo, distretto Brescia.
Gardi Oreste, id. Bologna.
Strumolo Umberto, 5° alpini.
Aiello Francesco, direzione genio Milano.
Sorrentino Antonio, id. artiglieria Roma.
Pani Romeo, legione carabinieri Cagliari.
Ventriglia Alessandro, ufficio personali vari.
Fioravanti Iafet, 58° fanteria.
Pampanelli Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Russo Vincenzo, distretto Benevento.
Marchionni Angelo, ufficio personali vari.
Nerilli Francesco Paolo, ispettorato generale genio.
Viarengo Aristide, ospedale Caserta.
Renzi Francesco, magazzino casermaggio Chieti.
Scacchi Bartolomeo, ufficio personali vari.
Dolci Francesco, direzione genio Napoli.
Cocchi Alessandro, id. artiglieria Genova.
Travaglia Ermenegildo, divisione territoriale Perugia.
Porta Giulio, 2° genio.
Verduni Lodovico, ufficio locale commissariato Spezia.
Tognetti Giuseppe, divisione territoriale Bologna.
Cola Michele, 10° fanteria.
Vaggi Lodovico, distretto Spoleto.

Ministero del Tesoro.

Tre posti di ufficiale di scrittura, ora di ragioneria, nelle intendenze di finanza. — Stipendio lire 1500. — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per detto impiego colla circolare n. 372 del 20 luglio 1911, a cominciare da Forzano Giovanni ed escluso Monterosso Domenico, il quale ha accettato altro impiego.

Corte dei conti.

Un posto di applicato di 3ª classe — Stipendio lire 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per detto impiego colla circolare n. 192 del 28 aprile 1911, a cominciare da Numa Basaglia ed escluso Domenico Monteroso, il quale ha accettato altro impiego.

Ministero Lavori Pubblici.

Quattro posti di applicati di 2ª classe nell'amministrazione centrale — Stipendio lire 2000.

Levi Alberto, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Messina.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Barbieri Luigi, scuola applicazione fanteria.
Panini Marco, officina costruzione artiglieria Piacenza.
Camerlenghi Attilio, distretto Novara.
Sommacampagna Gino, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Minardi Ireneo, direzione genio Genova.
Bosio Giovanni, distretto Ivrea.
Galletti Ferrucoio, 60° fanteria.
Cardini Ettore, sezione commissariato Firenze.
Durante Giuseppe, 12° bersaglieri.
Melicchia Ettore, ufficio fortificazioni Venezia.
Casorzo Carlo, farmacia centrale militare.
Garau Pietro, direzione genio Torino (sottodirezione Novara).
Astorri Alberto, distretto Lodi.
Donatelli Decio, id. Napoli.
Fagioli Enrico, id. Lucca.
Lo Vetere Calogero, id. Girgenti.
Grisolia Ercole, id. Castrovillari.
Fantuzzi Giacomo, id. Roma.
Nori Pietro, laboratorio pirotecnico Bologna.
Omaggio Antonio, direzione genio Napoli.

Brunetti Luciano, direzione genio Bologna.
Viviani Adriano, distretto Modena.
Faedda Giovanni, ufficio fortificazioni Maddalena.
Nardullo Federico, ospedale Brescia.
Lodovichetti Luigi, direzione genio Ancona.
Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Grazioli Dante, divisione territoriale Roma.
Mannino Giuseppe, id. id. Cagliari.
Di Paolo Filippo, comando genio Roma.
Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Sebastiani Gonippo, sottodirezione genio Perugia.
Negri Renato, comando VI corpo armata.
Marchisio Alessandro, id. I id.
Ivaldi Carlo, direzione genio Torino.
Scarano Antonio, id. id. Firenze.
Tagliavini Alberto, ufficio fortificazione Udine.
Bartoli Vincenzo, direzione commissariato Palermo.
Germano Emilio, comando stabilimenti pena.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato Roma.
Soriano Nicola, distretto Chieti.
Gualtieri Raffaele, reggimento lancieri di Novara.
Bartoli Luigi, direzione genio Genova (sottodirezione Piacenza).
Cantarone Alfredo, direzione artiglieria Piacenza.
Baistrocchi Ario, distretto Reggio Emilia.
Zanardi Pirro, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
Migliavacca Alfredo, 3° alpini.
Casara Giuseppe, distretto Vicenza.
Faccio Adalgiso, officina costruzione artiglieria Torino.
Giuliano Francesco, distretto Barletta.
Ferone Pasquale, ufficio personali vari.
Cauvin Zefferino, distretto Casale.
Fabris Giuseppe, sezione commissariato Padova.
Salerno Gennaro, divisione territoriale Catanzaro.
Fusco Antonio, laboratorio pirotecnico Capua.
Tiraboschi Carlo, 54° fanteria.
Massobrio Attilio, direzione sanità militare Alessandria.
Darienzo Costantino, 69° fanteria.
Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.
Pierantoni Enrico, comando genio Napoli.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.
Grani Giorgio, 35° fanteria.
Irace Osvaldo, direzione genio Roma.
Murtas Francesco, divisione territoriale Cagliari.

Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Flosi Pietro, deposito allevamento cavalli Grosseto.
Sassone Guglielmo, direzione artiglieria Torino.
De Fabritiis Camillo, id. genio Napoli.
Traversi Alessandro, distretto Salerno.
Gasperini Anselmo, id. Pesaro.
Travaglia Tito, reggimento cavalleggeri di Treviso.
Damiani Pio, comando corpo stato maggiore.
Sanfilippo Vincenzo, direzione commissariato Palermo.
Pelati Egisto, direzione genio Verona (sottodirezione Padova).
Piga Eligio, 5° genio.
Vialetto Bortolo, panificio Cornigliano Ligure.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Nolfo Carmelo, scuola applicazione cavalleria.
Canali Augusto, distretto Vercelli.
Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melis Raimondo, battaglione specialisti genio.
Abbate Achille, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Borrelli Carmine, magazzino centrale Napoli.
Massardo Felice, divisione territoriale Genova.
Pinna Mario, distretto Novara.
Trucco Paolo, direzione artiglieria Venezia.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzioni artiglieria.
Carluccio Orfeo, direzione artiglieria Taranto.
Boschetti Edoardo, officina costruzione artiglieria Genova.
Gustapane Luigi, direzione genio Firenze.
Nicoletti Domenico, id. id. Torino.
Capuano Gennaro, ispettorato generale genio.
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Piccinini Fortunato, id. id. (id. id.).
Lauria Aurelio, id. id. (id. id.).
Zannella Modesto, R. polverificio sul Liri.
Marrama Matteo, 62° fanteria.
Fusinato Clemente, deposito allevamento cavalli Persano.
Del Papa Gaetano, ospedale Roma.
Gianforma Giovanni, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Messina.
Parlamenti Celestino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Chelattini Guido, id. id.
Mattei Raffaele, id. id.
Pavignani Arturo, 21° artiglieria campagna.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della presente dispensa di *giornale militare*

una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i suddetti impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e **trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod. 112-A per l'anno in corso qualunque sia la data della loro nomina.**

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quelle fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopra indicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente, per ordine di precedenza, gli impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, **e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificatamente indicato l'impiego al quale esse si riferiscono.**

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **410**. — AVANZAMENTO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli — Preavviso.** — (Segretariato generale). — 10 agosto 1911.

Facendo seguito alla circolare n. 152 del corrente anno, e per opportuna norma degli interessati, si comunica che la manovra coi quadri per i tenenti colonnelli anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (compresi quelli di stato maggiore), e dei corpi sanitario e di commissariato sarà diretta da S. E. il tenente generale Cesare Ponza di S. Martino comandante designato di armata, e si svolgerà a Verona e dintorni.

I tenenti colonnelli saranno suddivisi in due gruppi, che parteciperanno alla manovra rispettivamente dal 21 settembre al 10 ottobre, e dal 16 ottobre al 4 novembre.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **411**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 agosto 1911.

1. Questo Ministero determina che il giorno *3 settembre p. v.* abbiano principio — eccezione fatta per i militari che si trovano a prestar servizio nei corpi stanziati nel territorio del X e del XII corpo d'armata, per i quali si daranno speciali disposizioni — i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1889, appartenenti alla fanteria, all'artiglieria da fortezza e da costa, al genio (compreso il treno), alla sanità ed alla sussistenza;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1890, rivedibili di leve precedenti, appartenenti alla fanteria, all'artiglieria da fortezza e da costa, al genio (compreso il treno), alla sanità ed alla sussistenza;

c) dei militari di 1ª categoria, ascritti alla classe 1890, di qualunque ferma, provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti, ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

2. Collo stesso giorno 3 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1890 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma e di tutte le armi, in favore dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato per motivi di famiglia.

3. Questo Ministero determina inoltre che il giorno *25 ottobre p. v.* abbia principio l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1889, appartenenti alla cavalleria (esclusi quelli la cui chiamata alle armi fu rimandata alla prima quindicina di aprile del 1910, i quali saranno invece congedati il giorno *20 dicembre p. v.*), all'artiglieria da campagna (batterie e treno), all'artiglieria a cavallo (batterie e treno) ed all'artiglieria da montagna;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1890, rivedibili di leve precedenti, appartenenti all'artiglieria da campagna (batterie e treno) e da montagna e di quelli eventualmente assegnati alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo (batterie e treno).

4. Dai congedamenti di cui ai numeri precedenti dovranno escludersi:

a) gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti che rivestano ancora tale qualità, non che quelli che, pure avendo perduto detta qualità, si arruolarono volontariamente. Peraltro, qualora questi ultimi non abbiano ancora concorso alla leva e non abbiano tramandato ad un fratello il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, possono essere prosciolti dal servizio, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della loro classe;

b) i sottufficiali vincolati alla ferma speciale di tre anni;

c) i volontari ordinari.

5. I militari che si siano impegnati a rimanere sotto le armi per un determinato periodo di tempo (aspiranti fochisti e conduttori di locomotive ferroviarie, manovratori, deviatori, frenatori, allievi maniscalchi, ecc.) potranno, ove lo chieggano, essere autorizzati dai propri comandanti di corpo a rimanere alle armi fino al termine degli obblighi volontariamente assunti.

Consimile trattamento sarà fatto anche ai carabinieri aggiunti, che domandino di restare in servizio.

6. Negli stessi giorni 3 settembre e 25 ottobre p. v. saranno inviati in congedo illimitato, secondo l'arma o specialità cui appartengono — salva l'eccezione stabilita dal precedente n. 1 per i militari del X e del XII corpo d'armata — i vo-

lontari ordinari della classe 1888, i quali si trovano tuttora alle armi, non avendo potuto fruire dell'invio in congedo anticipato stabilito con la circolare n. 28161 del 30 dicembre 1910 (*Direzione generale leve e truppa*).

Da tale invio in congedo saranno peraltro esclusi quelli dei detti volontari, che, in applicazione dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, procurarono l'assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello arruolato con la classe 1891, assegnazione che dovrebbesi revocare ove il volontario cessasse dal servizio alle armi entro la leva in corso. Tali volontari saranno congedati allo scadere della ferma triennale da essi assunta e cioè il 31 dicembre p. v.

7. I militari che si trovino nelle condizioni per essere inviati in congedo a senso della presente circolare e che abbiano avuto punizioni di prigione di rigore nella seconda metà del totale servizio prestato, saranno trattenuti alle armi altrettanti giorni quanti sono quelli da essi trascorsi complessivamente in dette punizioni, giusta quanto prescrive il penultimo comma del § 679 del regolamento di disciplina.

Così pure quelli che siano stati proposti per una commissione di disciplina o che si trovino in qualcuno degli altri casi di cui al § 934 del regolamento sul reclutamento, dovranno essere trattenuti sotto le armi in attesa che sia definita la loro posizione.

8. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme degli art. 312 e seguenti del nuovo regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che la galletta delle dotazioni individuali dei congedandi dovrà essere consumata con le norme contenute nel secondo comma del § 148 del libro II dell'Istruzione per i servizi del commissariato militare, prima che siano iniziate le operazioni di congedamento;

b) che per quanto riguarda gli oggetti da lasciarsi ai congedandi saranno osservate anche in quest'anno le norme di cui al § 1786 del regolamento d'amministrazione e contabilità (edizione 18 giugno 1898), avvertendo che fra gli oggetti stessi dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni e, per coloro che ricevano due o più razioni di pane, la tasca per pane con coreggia, avvertendo però che quei corpi i quali hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod. 1907 dovranno assolutamente ritirare le tasche di tela impermeabile color marrone o coler grigio, distribuendo, ove occorra, tasche per pane

fuori uso o delle ultime classi, che preleveranno in tempo dai più vicini corpi che ancora hanno in uso tali oggetti; a quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, dovrà distribuirsi altresì la gavetta, il cucchiaio e la borraccia. Ai congedandi di cavalleria e di artiglieria a cavallo potrà essere lasciato, qualora le condizioni della stagione lo richiedano, anche il pastrano, sostituendo quelli ancora in buono stato con altri fuori d'uso o delle ultime classi e procurandone poi il ritiro, ove se ne riconosca la convenienza economica;

c) che i congedandi, che devono viaggiare per ferrovia, dovranno partire soddisfatti di viveri per la giornata di partenza;

d) che per la distribuzione del pane a coloro che debbono impiegare più di un giorno per ritornare alle case loro, si osserveranno le norme seguenti:

1° se debbono viaggiare solo per ferrovia, saranno date tante razioni pane quante sono le giornate che debbono impiegare nel viaggio, escluse quelle per le quali devono ricevere il pane dalle stazioni di vettovagliamento;

2° se debbono viaggiare per strada ordinaria, non sarà distribuita alcuna razione pane;

3° se debbono fare il viaggio parte per ferrovia e parte per mare, sarà dato, il pane per le giornate di viaggio in ferrovia, come al numero 1°, mentre pei giorni di viaggio per mare sarà dato il pane soltanto pel giorno d'imbarco e nel solo caso che questo avvenga nelle ore pomeridiane;

4° per coloro che prendono imbarco nel luogo stesso del congedamento, qualora l'imbarco avvenga nelle ore pomeridiane sarà dato, per quel giorno, il trattamento di cui alla lettera *c*).

I comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni pane siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta e, in ogni caso, la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

e) che nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

f) che nei viaggi per ferrovia saranno fatte, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo e pane nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

g) che le distribuzioni di cui ai precedenti comma *e*) ed *f*) saranno regolate, in quanto siano applicabili, colle norme sta-

bilite dalla *Disposizione* 37 del fascicolo 2 della Raccolta (bozze di stampa) per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi, rimanendo, naturalmente, sottinteso che sono devolute ai corpi, da cui i militari provengono, le attribuzioni che nella detta *Disposizione* 37 sono indicate come di spettanza dei distretti.

E siccome è stato segnalato l'inconveniente che qualche stazione di vettovagliamento non venne preavvisata del numero dei congedandi effettivamente partenti, sicchè dalla stazione stessa venne approntato un numero di razioni superiore a quello strettamente necessario, basandosi sulle indicazioni approssimative contenute nell'ordine di movimento diramato dal comando del corpo di stato maggiore, così si richiama su tale punto l'attenzione delle autorità interessate e si avverte che, al caso, si renderanno responsabili dello sciupio di viveri che ne seguisse coloro che avessero omesso di fare alle stazioni di vettovagliamento le comunicazioni prescritte.

Le stazioni di vettovagliamento funzioneranno nel modo indicato dall'art. 256 del nuovo regolamento d'amministrazione (bozze di stampa).

I corpi che inviano gli uomini in congedo, nel consegnare ai capi drappello l'indennità di trasferta spettante agli uomini medesimi per le giornate di viaggio, dovranno trattenere, per le somministrazioni in natura che debbono esser fatte, a norma di quanto precede, ai congedandi, sia da essi corpi all'atto della partenza, sia, durante il viaggio, dalle stazioni di vettovagliamento: L. 0,45 per ogni razione viveri, L. 0,10 per ogni razione vino o caffè e L. 0,20 per ogni razione pane.

Per le somministrazioni in natura che i congedandi riceveranno dalle stazioni di vettovagliamento e per le quali sia stato trattenuto l'importo sull'indennità di trasferta dal corpo che ha inviato gli uomini in congedo, i capi-drappello rilasceranno alle stazioni di vettovagliamento apposito buono mod. 272.

Qualora ricevano dalle stazioni di vettovagliamento il vitto uomini pei quali nel corrispondere l'indennità di trasferta non fosse stato tenuto conto della somministrazione, essi dovranno pagarne l'importo, nella misura sopraindicata, alla stazione di vettovagliamento, importo che poi dovrà essere, dal corpo che ha costituito la stazione medesima, versato in tesoreria a reintegro del capitolo viveri.

I corpi che inviano gli uomini in congedo conteggeranno a carico del capitolo delle indennità eventuali soltanto le

somme effettivamente pagate per indennità di trasferta, senza tener conto, quindi, delle quote trattenute per le somministrazioni in natura.

Nel licenziamento si osserveranno, in quanto non siano contrarie a quelle precitate del regolamento d'amministrazione, le disposizioni del capo XXVIII (sezione 1ª) del regolamento sul reclutamento e più specialmente quelle del capo XVII della relativa istruzione complementare. A tale riguardo anzi si stima opportuno di avvertire — **a scanso di possibili dubbi** — che il R. decreto 19 maggio 1907, n. 265 (che provocò il fascicolo di varianti annunciato con la circolare n. 159 dello stesso anno) modificò il capo XXVIII del suddetto regolamento sul reclutamento solo per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di buona condotta; epperciò le disposizioni concernenti altre materie, che si dovettero riprodurre nel fascicolo anzidetto in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 11 del regolamento per la pubblicazione delle disposizioni in vigore, dovranno applicarsi sempre quando non siano contrarie a quelle analoghe dell'istruzione complementare. Così pure avvertesi, ad ogni buon fine, che nei casi in cui i corpi, a senso del § 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento, debbono rivolgersi al Ministero per stabilire il giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi dai militari congedandi, esprimeranno il parere circa la formola che riterranno più opportuna, unendo ai loro rapporti copia dei fogli matricolari mod. 59 dei militari interessati, nonchè le copie integrali delle eventuali sentenze di condanna pronunciate a loro carico sia da tribunali penali che militari, limitatamente però a quelle relative a reati commessi durante il servizio militare.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del *luglio 1906* (quali furono modificate dalla 1ª, 2ª e 3ª serie di varianti, diramate rispettivamente il 1° aprile 1907, il 31 maggio 1908 ed il 24 marzo 1910), non che le norme date dal § 653 della succitata istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo in quanto non siano contrarie all'indicazioni delle tabelle di mobilitazione anzidette.

I comandanti di distretto sono poi tenuti a far luogo ai provvedimenti stabiliti dal § 37 del *Regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito*, approvato con R. decreto del 23 giugno 1910, n. 348 (circolare n. 252 del 1910), per i militari delle classi suddette, già inviati in congedo illimitato per anticipazione in sostituzione della licenza di con-

valescenza, e per quelli che dovessero essere provvisti del foglio di congedo illimitato mentre si trovano fruendo della licenza stessa.

9. I comandanti di corpo avranno cura di richiamare l'attenzione dei militari congedandi sull'obbligo imposto dall'art. 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407 ai militari in congedo di notificare al comandante del distretto, per mezzo del sindaco, e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza. Coloro che contravvengono a questa disposizione sono puniti, secondo la legge citata, con una ammenda estensibile a L. 5.

Il Ministero ha già provveduto perchè un'avvertenza nel senso suddetto sia aggiunta nel foglio di congedo mod. 34 e sul libretto personale mod. 339-A.

10. Agli effetti del § 641 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per i militari congedandi che chieggono ed ottengono di essere avviati all'estero, dovrà considerarsi come comune di destinazione quello di frontiera o quello del porto d'imbarco dal quale comincia il loro viaggio all'estero.

E pertanto i militari anziaccennati dovranno dai corpi essere inscritti sull'elenco graduale numerico da inviarsi ai comuni predetti, interessando, con opportuna annotazione da apporsi sugli elenchi medesimi, i sindaci rispettivi a vistare i fogli di congedo ai militari di cui è parola ed a compiere a loro riguardo anche le altre operazioni, come se si trattasse di militari che stabiliscono la residenza nel comune.

I militari interessati dovranno poi essere individualmente avvertiti dell'obbligo che hanno di presentarsi al sindaco del comune come sopra per ciascuno di essi stabilito.

11. I militari congedandi già residenti all'estero, i quali rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono licenziati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente istruzione complementare, avute ben presenti le avvertenze di cui alla circolare 257 del 1909.

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo, si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni, intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto.

I militari anzidetti dovranno essere beninteso avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non potranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro rilasciato all'atto del congedo. Contravvenendo a tale disposizione, non potranno invocare alcuna assistenza dalle autorità consolari.

12. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere i vantaggi che deriverebbero loro dal conseguimento del grado di sottufficiale (specialmente in considerazione dei miglioramenti portati dalla recente legge 6 luglio 1911, n. 683), facendo altresì rilevare che la nuova ferma da contrarre è di tre anni e che in essa è computato il servizio già prestato.

Parimenti, cureranno, in ossequio alla lettera *b*) del detto § 631, di spiegare con particolar cura a tutti i congedandi i miglioramenti portati in favore dell'arma dei carabinieri reali dalle recenti leggi 6 luglio 1911, nn. 684 e 690, che, tra altro, hanno ridotto a tre anni la ferma da assumersi da coloro che vengono ammessi nell'arma. A tale riguardo si avverte anzi, ad ogni buon fine, che, per effetto della cennata riduzione di ferma, il § 840, del regolamento sul reclutamento deve intendersi modificato nel senso, che i militari sotto le armi, i quali facciano passaggio ai carabinieri reali e che contino di già uno o più anni di servizio effettivo, dovranno obbligarsi a passarne altri due nell'arma dei carabinieri reali.

Infine, in relazione alle comunicazioni da farsi ai militari congedandi, indicate nella lettera *c*) del citato § 631 e nel secondo comma del successivo § 632 dell'istruzione complementare, si raccomanda ai comandanti di corpo di disporre che le accennate comunicazioni siano fatte nel modo più scrupoloso, e, nel rammentare ai detti militari la facoltà che essi hanno di chiedere l'ammissione nel corpo delle guardie di finanza, di città e degli agenti di custodia delle carceri, siano fatti ben rilevare tutti i vantaggi annessi al conseguimento di quegli impieghi.

13. Tutti i militari congedandi dovranno essere avvertiti che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali.

14. I comandanti dei reggimenti di cavalleria e del reggimento d'artiglieria a cavallo richiameranno in modo speciale

l'attenzione dei caporali e soldati congedandi sulle disposizioni degli art. 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale, spiegando loro i vantaggi che possono ritrarre qualora si obblighino a compiere almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva, come pure se ottengano, a tale scopo, la riammissione in servizio entro due anni dalla data del loro congedamento.

A questo riguardo si fa conoscere che, a norma del R. decreto 7 luglio 1910, n. 486, il compenso di cui all'art. 5 della legge suddetta consisterà per tutti coloro che imprendano l'anno di servizio entro l'anno 1911, in una indennità di L. 500, delle quali L. 91,25 saranno corrisposte in ragione di L. 0,25 al giorno e L. 408,75 saranno corrisposte al compimento dell'anno di servizio.

I caporali e soldati che dichiarino di voler rimanere in servizio, a senso delle suddette disposizioni, saranno trattenuti senz'altro alle armi. Essi dovranno sottoscrivere una dichiarazione conforme all'annesso modello (allegato n. 1) e sulla loro matricola verrà inscritta la seguente variazione:

« *Trattenuto alle armi a sua domanda per ann. . . ., in applicazione degli art. 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale li. . . . .* ».

15. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

16. Agli effetti del § 106 del regolamento per le matricole del regio esercito, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia quella del 3 settembre p. v., per tutti i militari indicati al n. 1 della presente circolare — eccezione fatta per i militari dei corpi stanziati nel X e XII corpo d'armata, pei quali saranno date speciali disposizioni — e quella del 25 ottobre o del 20 dicembre p. v per i militari indicati al successivo n. 3.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 del regolamento suddetto, dovrà esser compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo,

possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250.

17. Per quanto riguarda il rilascio dell'attestazione dell'elettorato politico i corpi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni di cui al n. 5 dell'art 2 del *Testo unico delle leggi sull'elettorato politico,* approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83, ed in conseguenza dovranno astenersi dal rilasciare la dichiarazione ai militari che abbiano prestato un servizio effettivo minore di due anni.

18. All'atto dell'invio in congedo, i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, in applicazione del disposto dal comma *g*) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

19. I movimenti pel licenziamento dei militari dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria da fortezza e da costa e genio da effettuarsi il 3 settembre, verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall'ufficio stesso verranno impartite. I movimenti relativi ai congedandi degli altri corpi saranno invece stabiliti dai comandanti dei corpi d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi.

Nel caso in cui vi fossero notevoli differenze tra la forza preannunziata al comando del corpo di stato maggiore e quella effettivamente partente, le autorità militari interessate cureranno perchè, nei limiti del possibile, il preavviso di tali notevoli modificazioni sia trasmesso in tempo utile per le varianti da apportarsi agli ordini di movimento già predisposti.

20. I movimenti relativi ai licenziamenti, che debbono aver principio nei giorni 25 ottobre e 20 dicembre prossimi, saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali prenderanno abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

21. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno essere mandati alle case loro direttamente dai corpi o riparti distaccati presso i quali si trovano e riceveranno le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare, secondo le norme del regolamento per l'indennità eventuali.

Nel congedamento saranno compresi, quando occorra, anche gli aggregati di altri corpi.

Però agli uomini di cui è cenno nel precedente n. 10 saranno corrisposti gli assegni di viaggio fino alla stazione di frontiera o al posto d'imbarco, soltanto in seguito ad autorizzazione scritta data, individuo per individuo, dal comandante del corpo.

Invece per gli uomini di cui al n. 11 i detti assegni saranno sempre corrisposti all'atto della consegna del documento ivi indicato.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varranno il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) parte 1ª (edizione maggio 1901) nonchè i §§ 103 e 104 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

22. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sull'esatta osservanza delle prescrizioni del regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata istruzione complementare, ogni capo-drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'"attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'istruzione medesima circa i vincoli disciplinari ai quali i congedandi continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

È stato poi osservato che non sempre i sindaci ottemperano al disposto del § 651 della sopra citata istruzione complementare, relativo al versamento delle stellette ritirate ai congedandi. Si invitano pertanto i locali comandi di deposito, di reggimento o di distaccamento, o i comandi delle locali o più vicine stazioni dei carabinieri reali a voler richiedere ai sindaci, dopo avvenuto il congedamento, il versamento delle stellette ritirate.

23. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 19; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico per visitare i

congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandi di presidio del luogo d'imbarco disporranno che a bordo dei piroscafi adibiti esclusivamente per trasporto di congedandi sia imbarcato un drappello di carabinieri reali, giusta le indicazioni contenute sulla copertina dell'ordine di movimento.

L'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di drappelli è in facoltà di far sbarcare al primo approdo quelli fra i congedandi, che si rendessero colpevoli di gravi mancanze, e consegnarli, per mezzo dei carabinieri, all'autorità militare, per far scontar loro quella punizione disciplinare che sarà stabilita in relazione alla mancanza commessa.

Le stoviglie (gamelle, piatti, cucchiai, forchette, bicchieri, ecc.) che, tanto nei trasporti su piroscafi postali quanto in quelli su piroscafi appositi, saranno distribuite ai congedandi dagli esercenti le linee di navigazione per la consumazione del vitto, dovranno essere prese in consegna regolare dai capi dei drappelli, che le restituiranno prima dello sbarco, rispondendo delle mancanze non giustificate.

I comandanti di corpo avranno cura di scegliere i graduati destinati all'accompagnamento dei congedandi, tra elementi sui quali si possa fare sicuro assegnamento e possibilmente fra i sottufficiali. Faranno altresì speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei congedandi, ai graduati ed ai capi-drappello, perchè, durante il viaggio, non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa ai finestrini. Per meglio raggiungere tale scopo i sottufficiali destinati all'accompagnamento, anche se marescialli, dovranno essere obbligati a viaggiare nello stesso scompartimento dei congedandi.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

I capi-drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

Gli ufficiali e graduati comandati in accompagnamento di drappelli, giunti alla stazione loro destinata, saranno in libertà solo quando i congedandi loro affidati siano partiti per la stazione definitiva, rispondendo essi fino a quel momento dell'ordine e della disciplina dei drappelli stessi.

24. Compiuti tutti i congedamenti prescritti con la presente circolare, i comandanti dei corpi procederanno, ove occorra, al pareggiamento della forza sotto le armi fra le diverse compagnie, lo stato maggiore e il deposito, nonchè al rimpiazzo delle cariche speciali che non possono rimanere scoperte.

25. I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale — Divisione stato maggiore*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL.... REGGIMENTO .....

Il sottoscritto (1) ....., appartenente alla classe ....., del distretto di ....., numero di matricola ..... , si obbliga di rimanere alle armi per .... ann. . , a senso e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale.

....., addì ..... 1911.

Il dichiarante

.....

Visto

Il comandante del reggimento

.....

(1) Grado, cognome e nome.

AVVISO

Pubblicazione in vendita presso la direzione della Rivista d'artiglieria e genio. — *Scritti editi ed inediti del generale Giovanni Cavalli* raccolti e pubblicati per ordine del Ministero della guerra.

Quattro volumi prezzo L. 20.

Ciascun volume è vendibile separatamente ai prezzi seguenti:

I	volume	L. 7,00
II	»	» 5,50
III	»	» 4,00
IV	»	» 3,50

Dirigere le domande con cartolina-vaglia alla *Direzione della Rivista di artiglieria e genio.* — Roma, via Astalli, 15.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25.

(792) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1911 — 19 agosto

1911 LUGLIO 21. - N. 412. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale viene istituito un nuovo battaglione del genio. — Disposizioni esecutive *Pag.* 1324

1911 AGOSTO 12. - » 413. — CONCORSI. — Concorso per esami a quattro posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari . . . . . » 1325

» 14. - » 414. — AVANZAMENTO. — Prove tecniche pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta . . . . . » 1327

» 14. - » 415. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno » 1328

» 14. - » 416. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui parchi e depositi centrali buoi . . . . » 1329

» 14. - » 417. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di varianti al regolamento di esercizi per la fanteria . . . . . » 1330

» 16. - » 418. — CORPO NAZIONALE DI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Corsi d'istruzione per gli appartenenti al corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti e proposte per la nomina a capo plotone e programmi relativi . . . . . » 1331

» 18. - » 419. — RECLUTAMENTO. — Assegnazioni alla 2ª categoria in applicazione degli articoli 12 e 34 della legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali. . . . . » 1335

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n 397, pag. 1276. — Alla quinta riga, *invece di*: 264, *leggasi*: 269

CIRCOLARE. N. **412.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale viene istituito un nuovo battaglione del genio. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Visto il Nostro decreto in data 9 agosto 1910 col quale si provvede al riordinamento delle truppe del genio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° novembre 1911 è costituito un nuovo comando di battaglione del genio e tre nuove compagnie del genio.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

Disposizioni esecutive.

Il nuovo battaglione del genio farà parte del 3° reggimento genio (telegrafisti) con sede in Firenze, assumendo la denominazione di 5° battaglione, composto dalle compagnie 13ª, 14ª e 15ª.

Il comando del reggimento provvederà alla costituzione delle nuove unità col personale tratto dalle unità dipendenti, tenendo per base le tabelle graduali e numeriche di formazione già diramate. Detto comando è autorizzato fin d'ora ad aumentare il numero dei graduati di truppa fino a raggiungere quello prescritto pel reggimento colle unità al completo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **413.** — CONCORSI. — **Concorso per esami a quattro posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 agosto 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato per quanto riguarda il personale della giustizia militare dalle leggi 21 marzo 1907, n. 84 e 25 giugno 1911, n. 611;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 *sexies* (serie 2ª) modificato in quanto concerne l'ammissione del personale dal R. decreto 9 dicembre 1886, n. 4220;

DECRETA:

1. È indetto un concorso per la nomina di quattro sostituti segretari di 3ª classe nel personale della giustizia militare con l'annuo stipendio di L. 2500;

2. Per essere nominati a tale ufficio è necessario che gli aspiranti soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) avere compiuto, alla data del presente decreto l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

c) avere sempre tenuta regolare condotta;

d) essere laureati in legge in una università dello Stato od avere per due anni consecutivi almeno esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile o correzionale o di cancelliere in una pretura del Regno o fatto regolare tirocinio nella segreteria di un tribunale militare;

e) aver vinto la prova di un concorso teorico pratico.

3. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno farne domanda al ministro della guerra su carta bollata da lire una, facendola pervenire all'ufficio dell'avvocato generale

presso il tribunale supremo di guerra e marina in Roma non più tardi del 1° novembre p. v.

4. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

d) diploma originale di laurea in legge conseguito in una università del Regno, o certificato comprovante di avere, per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile o penale o di cancelliere in una pretura del Regno;

e) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta;

g) certificato di esito di leva;

h) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in attività di servizio, comprovante nel candidato l'idoneità fisica all'ufficio cui aspira e ad essere mobilitato;

i) fotografia di data recente senza cartone, con la firma a tergo dell'aspirante.

5. I predetti documenti, tranne quelli di cui alle lettere *g*) ed *i*) dovranno esser conformi alle leggi sul bollo.

6. Le domande non corredate di tutti i suindicati documenti e quelle che pervenissero all'ufficio dell'avvocato generale militare dopo il 1° novembre non saranno tenute in alcun conto e saranno senz'altro respinte.

7. L'ufficio in parola per delegazione del Ministero esaminerà le istanze degli aspiranti e parteciperà agli interessati se essi sieno stati ammessi o no all'esame ed il giorno in cui questo avrà luogo. Tale comunicazione dovrà essere fatta almeno dieci giorni prima delle prove. Al Ministero sarà comunicato l'elenco generale degli ammessi, disposti per ordine alfabetico.

8. L'esame sarà teorico, pratico, scritto ed orale e verserà:

a) sui codici militari;

b) sulla procedura penale comune;

c) sul regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

9. L'esame scritto, che consisterà nel redigere, sopra due fattispecie estratte a sorte, una sentenza od un atto di procedura, avrà luogo nella prima quindicina del venturo dicembre, presso la sede di ciascuno dei tribunali militari del Regno (Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Verona, Venezia, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Palermo).

10. L'esame orale avrà luogo presso la sede del tribunale supremo di guerra e marina in Roma, e vi saranno ammessi soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

11. Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso domicilio e dichiarare presso quale tribunale intendono sostenere l'esame scritto.

12. Terminati gli esami il loro risultato, con i verbali della seduta della commissione esaminatrice sarà trasmesso al Ministero della guerra, il quale, riconosciutane la regolarità, pubblicherà sul *giornale militare* i nomi dei vincitori del concorso con la relativa classificazione.

13. Si avverte che coloro i quali saranno assunti in servizio non potranno invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali.

Il Ministro – P. SPINGARDI.

N **414.** — AVANZAMENTO. — **Prove tecniche pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale). — 14 agosto 1911.

Con riferimento alle circolari del *giornale militare ufficiale* numeri 83, anno 1910 e 87 anno 1911, la commissione esaminatrice per le prove tecniche pei tenenti di artiglieria e genio è composta come segue:

Presidente:

Maggiore generale Mirandoli cav. Pietro, comandante del genio militare in Roma.

Membri effettivi:

Colonnello di artiglieria Dabalà cav. Francesco, comandante in 2° la scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Colonnello del genio Giustetti cav. Umberto, comandante il 3° reggimento genio.

Tenente colonnello del genio Leoncini cav. Oreste, del 6° reggimento genio.

Maggiore d'artiglieria Antonielli cav. Anselmo, del 6° reggimento artiglieria da campagna

Membri supplenti:

Tenente colonnello d'artiglieria Sacchi cav. Alfredo, della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Maggiore del genio Pasetti cav. Felice, del comando del genio militare di Roma.

Le sopra dette prove cominceranno il 15 settembre p. v. in Torino presso il comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio ove la sopranominata commissione terrà la seduta preliminare alle ore 16 del 14 di detto mese.

I tenenti Giamberini Curzio della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e Stivala Rodolfo del 5° reggimento genio (comandato all'istituto geografico militare), ammessi alle prove tecniche, si presenteranno al presidente della commissione alle ore 16 del 14 settembre presso il comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio in uniforme ordinaria.

Per il Ministro — G. PRELLI.

N. **415**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 agosto 1911.

Con riferimento alla circolare n. 294 corrente anno si partecipa che è stato pubblicato il nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, e che questo verrà distribuito a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari alle varie amministrazioni, agli uffici, ecc. che l'hanno richiesto a norma della circolare n. 245 corrente anno.

Il prezzo di tale pubblicazione è il seguente:

Ogni esemplare con fac-simili e copertina di tela L. 1,05.

Ogni esemplare con fac-simili e copertina di carta L. 0,85.

Ogni esemplare senza fac-simili e con copertina di tela L 0,90.

Ogni esemplare senza fac-simili e con copertina di carta L. 0,75.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 83.

Per il Ministro — G. PRELLI.

N. **416.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui parchi e depositi centrali buoi**. — (Segretariato generale). — 14 agosto 1911.

È stata pubblicata l'istruzione sui parchi e depositi centrali buoi, e ne sarà fatta la distribuzione, per gli usi di pace e per le dotazioni di mobilitazione.

Per gli usi di pace saranno distribuite:

Pel comando del corpo di stato maggiore . .	copie	n.	36
Per ciascun comando di armata, di corpo d'armata, di divisione territoriale e di divisione di cavalleria; per il comando generale dell'arma dei carabinieri reali; per la scuola di guerra, per ciascuna scuola di applicazione, per l'accademia militare, per ogni collegio militare .	»	»	2
Per il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare . . .	»	»	1
Per la scuola militare	»	»	4
Per ciascun ispettorato (delle truppe da montagna, delle costruzioni di artiglieria e di sanità militare); per ogni comando di brigata (fanteria di linea, granatieri, alpini e cavalleria); per ogni comando di artiglieria e del genio; per ogni comando di reggimento e di deposito delle varie armi; per ogni direzione del genio, uffici delle fortificazioni, direzione di sanità e di ospedale militare; per ogni comando di battaglione alpini, gruppo di artiglieria da montagna, pel comando del battaglione specialisti del genio; per ogni magazzino di arredamento alpini disgiunto dal deposito . . .	»	»	1
Per ciascun ispettorato generale (di cavalleria, di artiglieria e del genio)	»	»	4
Per l'ispettorato dei servizi di commissariato .	»	»	3
Per ogni direzione, seziene ed ufficio locale di commissariato	»	»	2
Per ogni compagnia di sussistenza (compresi i distaccamenti)	»	»	5

Per le dotazioni di mobilitazione gli enti interessati richiederanno il rispettivo fabbisogno all' ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in ragione di:

Per l'intendenza generale	copie	n.	9
Per ogni comando di armata	»	»	1
Per ogni intendenza di armata	»	»	5

Per ogni comando di corpo di armata e di divisione	copie n.	1
Per ogni direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata, per ogni ufficio di commissariato alla sede di depositi centrali, per ogni ufficio di commissariato divisionale e per ogni sezione di sussistenza	» »	2
Per ogni deposito centrale buoi, o parco buoi d'armata	» »	5

La pubblicazione ha il numero d'ordine 84.
Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,35.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **417.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Terza serie di varianti al regolamento di esercizi per la fanteria.** — (Segretariato generale). — 14 agosto 1911.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la terza serie di varianti al regolamento di esercizi per la fanteria.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari la quantità di fascicoletti loro occorrenti.

Il prezzo di ciascun fascicoletto è di lire 0,25.

In seguito alla pubblicazione delle *Norme pel combattimento* si è reso necessario portare alcune varianti al *regolamento di esercizi per la fanteria*, allo scopo di informarne meglio qualche disposizione ai criteri delle norme stesse e di ridurre la parte del regolamento che tratta dell'addestramento ed impiego tattico dei riparti, a quanto si riferisce al battaglione soltanto, sopprimendo anche quei capitoli che ora sono stati inseriti alle norme e che non si ha più ragione di conservare nel regolamento.

Colla circostanza, senza attendere la ristampa del regolamento di esercizi, che verrà fatta quando le norme saranno edite in forma definitiva, sono stati introdotti in esso alcuni capitoli riferentisi ad argomenti che, trattati finora in istruzioni e regolamenti abrogati o rimaneggiati di recente, trovano presentemente la sede più opportuna nel regolamento di esercizi.

Per norma si elencano qui di seguito i principali argomenti toccati in questa terza serie di varianti.

PARTE I.

Istruzione individuale — sono state meglio definite le posizioni *in ginocchio* ed *a terra*.

Dopo il capitolo dell'*istruzione con l'arme* è stato introdotto il nuovo capitolo *scherma col fucile*.

Istruzione di battaglione — è stato fissato il posto delle sezioni mitragliatrici nelle varie formazioni.

PARTE II.

Addestramento della squadra — è stata ampliata la parte riflettente gli esercizi per l'avanzata a sbalzi.

Dopo questo capitolo è stato introdotto quello dell'*addestramento delle pattuglie*.

Addestramento ed impiego tattico dei riparti — è stata molto ampliata la parte *generalità*. In essa, accennato ai mezzi di azione della fanteria, ed ai caratteri tattici delle formazioni, dopo il paragrafo della *estensione della fronte*, vennero introdotti nuovi paragrafi nei quali sono trattati gli argomenti riguardanti lo svolgimento dell'azione tattica della fanteria nell'offensiva e nella difensiva. Le norme per l'avanzata a sbalzi sono state sensibilmente modificate.

Sono state, conseguentemente, ritoccate talune prescrizioni per il plotone e per la compagnia. Il capitolo riflettente il reggimento e quello della brigata sono stati ridotti a quanto ha carattere prescrittivo, e degli altri capitoli, viene mantenuto solo quello che riflette la *difesa contro la cavalleria*.

È stato introdotto il nuovo capitolo: *esercitazioni di marcia*.

Rifornimento delle munizioni — questo capitolo è stato completamente rifatto in seguito alle modificazioni nei criteri riguardanti il servizio delle munizioni ed i mezzi assegnati alla fanteria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **418**. — CORPO NAZIONALE DI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **Corsi d'istruzione per gli appartenenti al corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti e proposte per la nomina a capo plotone e programmi relativi.** — (Segretariato generale). — 16 agosto 1911.

Allo scopo di mettere gli appartenenti al corpo nazionale V. C. A. in grado di potere usufruire a suo tempo dei benefici di cui agli articoli 142, 143 e 144 del nuovo regolamento

pei V. C. A. già approvato da questo Ministero e di imminente pubblicazione ufficiale, relativamente al conseguimento del diploma di idoneità militare ed alla riconferma nel grado dei capi squadra e dei capi reparto, questo Ministero presi gli accordi con la presidenza del comitato centrale V. C. A., ha stabilito le seguenti norme e programmi:

Corso allievi.

Scopo. - Accertare l'idoneità ciclistica e l'attitudine militare del candidato.

Durata. — Da otto a dodici lezioni od esercitazioni teoriche e pratiche.

Epoca — Sono autorizzati due corsi d'istruzione in autunno preferibilmente o nel primo bimestre di ogni anno. In ogni caso il corso d'istruzione deve avere termine, col prescritto esperimento, non più tardi del 1° marzo, data fissata per l'inizio del corso annuale per i volontari.

Istruzione. - L'istruzione deve avere carattere essenzialmente pratico, mettere cioè il candidato in condizioni di fare, senza pretendere che sappia spiegare, e tenuto presente che egli deve già essere in grado di usare la bicicletta.

Le istruzioni teoriche in genere non potranno avere durata maggiore di un'ora e mezza e a preferenza dovranno alternarsi con quelle pratiche

Programma. — Istruzioni pratiche.

Istruzione elementare per l'uso della bicicletta; esercizi in ripresa (capo II, istruzione per le compagnie ciclisti); marce; nomenclatura del moschetto e delle munizioni (Parte II del compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno); movimenti col moschetto avendo la bicicletta (n. 90 istruzione per le compagnie ciclisti).

Prime nozioni del maneggio delle armi (n. 89 istruzione per le compagnie ciclisti).

Istruzioni teoriche. — Regolamento di disciplina militare.

Capitoli: disciplina militare; subordinazione e sua graduazione; spirito di corpo; dell'ordine; della bandiera; doveri morali; doveri degli inferiori; doveri tra eguali; del saluto quando si è in servizio; del reclamo; della divisa; cura del corredo e delle armi (Vedi compendio istruzioni militari per il tiro a segno).

Mancanze, punizioni, e ricompense.

Norme igieniche per i ciclisti (Capo X istruzione per le compagnie ciclisti).

Esperimento. — Alla fine del corso avrà luogo l'esperimento davanti la commissione di cui all'art. 51 del regolamento. Se l'esito è favorevole, il candidato viene inscritto nel ruolo dei volontari del rispettivo reparto e gli viene assegnato il relativo libretto personale.

Avvertenza. — Le modalità per l'esecuzione del corso, l'orario ed il riparto d'istruzione verranno fissati dai rispettivi comitati provinciali e locali.

Corso biennale per i volontari.

Scopo. — Mettere in grado i reparti ciclisti, al termine del corso, di disimpegnare i vari servizi cui possono essere chiamati in guerra, essenzialmente il servizio di pattuglia e di corrispondenza, di manovrare su terreno vario ed essere addestrati al tiro.

Durata. — In ogni anno vi dovranno essere non meno di 40 esercitazioni od istruzioni.

Epoca. — Normalmente il corso ha principio al 1° marzo di ogni anno, dopo cioè terminato il corso allievi; potrà però iniziarsi anche prima quando non vi fosse il corso allievi, a seconda disporranno i rispettivi comitati provinciali e locali.

Istruzione. — Dovrà essere regolata in modo da abilitare il volontario nel primo anno a ben disimpegnare gli obblighi del soldato e nel secondo quelli di allievo caporale.

Le istruzioni da svolgersi saranno le seguenti:

Tutta l'istruzione individuale contemplata nella « istruzione delle compagnie ciclisti » (Parte II), con quelle varianti rese necessarie dai diversi tipi di biciclette e dando particolare importanza al capo V e VI.

Maneggio dell'arme: Cariche e fuochi (compendio istruzioni per il tiro a segno) colle norme di cui al capo III dell'istruzione per le compagnie ciclisti.

Puntamento; fuoco mirato.

Esecuzione delle lezioni di tiro prescritte per i facenti parte del tiro a segno.

Esercizi per il combattimento (75-80 compendio).

Fuochi (istruzione sul tiro).

Istruzione di riparto.

Per le istruzioni teoriche: Ripetizione di quanto è contemplato nel corso allievi.

N. B. — L'ordine delle varie istruzioni deve essere regolato in modo che i volontari siano abilitati ad intervenire alle manovre dell'esercito permanente nel mese di agosto.

Esperimento. — Alla fine di ogni anno di corso avrà luogo l'esperimento avanti la commissione di cui all'articolo 51 del regolamento.

Al volontario che abbia ottenuto l'idoneità in due corsi successivi è concesso il *diploma di idoneità militare* ai sensi dell'articolo 53 del regolamento.

Proposte per la nomina a capo plotone.

Proposte. — I volontari che hanno ottenuto il certificato di idoneità militare e si distinguono per coltura e attitudine al comando, possono aspirare alla nomina a capo plotone.

Ogni comitato provinciale o locale al termine dei corsi annuali di istruzione, di cui all'art 52 del regolamento, può proporre alla presidenza del comitato centrale V. C. A. un numero di aspiranti, pari ad uno ogni trenta volontari (o frazione di trenta non inferiore a quindici) iscritti al reparto.

Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione da cui risultino i requisiti posseduti dal candidato. Tale relazione deve essere trasmessa pel tramite di sottocomitato nazionale, che vi appone il proprio parere in merito, alla presidenza del comitato centrale V. C. A. non più tardi del 1° maggio.

La presidenza del comitato centrale, d'accordo col Ministero della guerra, stabilisce l'epoca ed i battaglioni bersaglieri ciclisti, presso i quali dovranno aver luogo gli esami e gli esperimenti dei candidati.

Questi devono essere provvisti di bicicletta in buone condizioni e dell'uniforme prescritta per il corpo V. C. A.

Essi ricevono il trattamento stabilito dall'art. 130 del regolamento per i capi reparti.

Programmi.

Parte pratica:

1°) Comando ed istruzione in ordine chiuso di un plotone ciclisti inquadrato;

2°) Comando di un plotone ciclisti, esercitazioni di partiti contrapposti;

3°) Compilazione di ordini per pattuglie esploranti ciclisti, compilazione di schizzi e di rapporti di ricognizione.

Parte teorica:

1°) Tattica e servizio in guerra (1);

2°) Nozioni elementari di armi, tiro e fortificazioni (1);

3°) Letture delle carte topografiche (1);

(1) Programmi corrispondenti a quelli per la nomina ad ufficiale di complemento.

4°) Ordinamento dell'esercito e circoscrizione territoriale militare;

5°) Leggi, regolamenti e istruzioni relativi ai riparti ciclisti; Amministrazione. Regolamento sul servizio territoriale per ciò che può interessare in massima il corpo V. C. A. ed in ispecie l'impiego dei volontari in caso di pubbliche calamità;

6°) Nozioni sulla costruzione e manutenzione delle biciclette. Polizia stradale. Igiene ciclistica.

Commissione giudicante.

È composta:

del comandante del battaglione bersaglieri ciclisti: *Presidente.*

del comandante di battaglione V. C. A.
di un capitano del R. esercito designato dal Ministero su proposta del presidente del comitato centrale V. C. A.
di un capo compagnia V. C. A.
} *Membri*

Giudizio sui candidati.

La commissione non esprime il suo apprezzamento su ogni singola prova pratica e teorica; ma dà semplicemente un giudizio complessivo sull'attitudine del candidato al comando di un plotone V. C. A. tenendo altresì conto dell'ascendente che il candidato ha dimostrato di poter esercitare sugli inferiori colla propria prestanza fisica e coll'autorità derivatagli dai suoi particolari studi e dalla sua posizione sociale.

Il suaccennato giudizio è esposto in un rapporto diretto al presidente del comitato centrale V. C. A. cui spetta provvedere per la nomina, ai sensi dell'art. 36 del regolamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **419.** — RECLUTAMENTO. — **Assegnazioni alla 2ª categoria in applicazione degli articoli 12 e 34 della legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 agosto 1911.

La legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali, sancisce il diritto alla assegnazione alla 2ª categoria, alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763, pel titolo di cui all'art. 6 di questa legge medesima, a favore del-

l'inscritto di leva che abbia un fratello consanguineo in servizio sotto le armi in una delle seguenti condizioni:

a) sottufficiale che abbia compiuta la ferma di anni tre (art. 12, terzo alinea);

b) sottufficiale che, all'andata in vigore della nuova legge sullo stato dei sottufficiali, stia compiendo la ferma di anni tre (art 12, detto alinea);

c) allievo sergente che, all'andata in vigore della legge stessa, stia compiendo la ferma di anni tre (art. 34, ultimo alinea);

d) militare che, sotto il regime delle nuove disposizioni relative allo stato dei sottufficiali, siasi vincolato come sergente alla ferma di anni tre e non l'abbia ancora compiuta, salvo, in questo caso, a revocare la concessa assegnazione qualora il fratello — per qualsiasi motivo — non compia poi quale sergente la ferma cui si è vincolato (art. 12, ultimo alinea).

In relazione a tali disposizioni, ed in attesa che vengano compilati il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito ed il relativo regolamento, questo Ministero, ad evitare possibili erronee interpretazioni, ha ritenuto opportuno concretare le norme seguenti, alle quali gli uffici e consigli di leva ed i comandanti di corpo e di distretto dovranno attenersi.

1. Il diritto di assegnazione alla 2ª categoria deve essere esposto e comprovato nei termini di tempo previsti dall'ultimo alinea dell'art 7 della legge 15 dicembre 1907 — ossia entro la leva cui concorre l'inscritto o entro il 90° giorno dalla data in cui il fratello ha assunto la ferma di anni tre, qualora detta ferma sia stata assunta durante l'ultimo trimestre della leva — e solo entro i cennati termini di tempo i consigli di leva sono competenti a decidere in merito alle domande di assegnazione

2. I documenti da prodursi dagli interessati per ottenere il riconoscimento del diritto sono i seguenti:

a) situazione di famiglia (mod. 29);

b) certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88);

c) certificato di morte dei fratelli defunti se appartenenti a classi già chiamate alla leva (mod. 89);

d) copia del foglio matricolare (mod. 61) del fratello da cui si fa derivare il diritto;

e) certificato d'esito di leva degli altri fratelli che hanno già concorso alla leva (mod. 35).

3. A' termini dell'art. 7 (secondo alinea) della legge 15 dicembre 1907, l'inscritto ha diritto (subordinatamente al disposto del secondo alinea dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907) all'assegnazione in 2ª categoria tanto nel caso che il fratello sia venuto a trovarsi in una delle cennate condizioni avanti l'apertura della leva, quanto nel caso che le condizioni stesse si siano verificate leva durante.

4. L'assegnazione di cui trattasi è revocabile:

a) ai sensi del terzo alinea dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1907, qualora il fratello da cui fecesi derivare il diritto venga a cessare dal servizio effettivo sotto le armi durante la leva cui concorre l'inscritto;

b) ai sensi dell'ultimo alinea dell'art. 12 della legge 6 luglio 1911, nel caso che il diritto derivi da un fratello che siasi vincolato come sergente alla ferma di anni tre, e che non compia poi — per qualsiasi motivo — la ferma cui si è vincolato.

5. Agli inscritti assegnati alla 2ª categoria in applicazione delle presenti disposizioni dovrà essere rilasciato il foglio provvisorio di congedo illimitato di 2ª categoria (mod. 13 rosso), ma — analogamente al disposto del secondo alinea del § 187 del regolamento sul reclutamento — sullo stesso dovrà, dall'ufficiale delegato in 1ª farsi risultare che « l'ottenuta assegnazione è soggetta a revoca ».

6. Sulla matricola del militare che abbia tramandato diritto di assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello in applicazione degli articoli 12 e 34 della legge 6 luglio 1911, n. 683 dovrà essere apposta la seguente variazione:

« Ha procurato al fratello . . . . col numero . . . (. . .) di matricola, l'assegnazione alla 2ª categoria ai termini dell'art. . . . della legge 6 luglio 1911 n. 683, li . . . . . ».

7. La revoca dovrà essere pronunciata dai consigli di leva entro i seguenti termini di tempo:

a) durante la leva in cui venne concessa, analogamente a quanto è disposto dal § 443 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, nel caso previsto dal comma *a*) del precedente n. 4;

b) durante la leva in cui venne a verificarsi l'inadempimento degli obblighi assunti nel caso previsto dal comma *b*) dello stesso numero.

Qualora, stante la ristrettezza del tempo, la revoca non possa essere pronunziata entro i limiti sopra indicati, i prefetti e sottoprefetti dovranno riferirne d'urgenza al Ministero — trasmettendo i documenti che costituirono la prova del diritto ed

un estratto della lista d'estrazione — acciocchè alla revoca possa provvedersi in sede di ricorso.

8. Agli effetti di cui al numero precedente, i comandanti di corpo dovranno informare *immediatamente* i comandanti di distretto ogni qualvolta un militare che abbia tramandato diritto di assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello in applicazione degli articoli 12 e 34 della legge 6 luglio 1911 n. 683, per qualsiasi motivo cessi dal servizio o sia prosciolto dalla ferma di tre anni.

I comandanti dei distretti ed i prefetti e sottoprefetti dovranno ottemperare con tutta sollecitudine a quanto è prescritto dai §§ 444, 445, 446 e 447 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

9 Ricevuta la partecipazione delle avvenute revoche, i comandanti di distretto provvederanno al relativo cambio del foglio di congedo illimitato e precetteranno i militari, ai quali fu revocata l'assegnazione, a prendere servizio immediatamente, nel caso in cui la revoca sia stata pronunziata entro il mese di dicembre ed i militari risiedano nel regno; ovvero con i militari di 1ª categoria della prima classe da chiamarsi alle armi in qualunque altro caso.

10. Gli inscritti delle classi 1891 e seguenti, che saranno rimandati a successive leve perchè dichiarati rivedibili o per legali motivi, gli omessi ed i renitenti, potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª categoria per uno dei titoli di cui trattasi a condizione che il titolo stesso esistesse al tempo della loro leva, che siasi mantenuto perfetto durante tutta la leva stessa e che il fratello abbia compiuto o stia compiendo la ferma di tre anni

Inoltre gl'inscritti rimandati a ventura leva perchè rivedibili o per legali motivi possono far valere anche il titolo sorto durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

11. La circostanza di avere un fratello in una delle condizioni previste dagli art. 12 e 34 della legge 6 luglio 1911, non costituisce titolo a passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria se non nel caso che — posteriormente alla chiusura della leva in cui il militare fu arruolato e posteriormente all'assunzione della ferma di anni tre da parte del fratello — siasi verificato in famiglia uno degli eventi di cui ai comma *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1907.

In tal caso, il diritto al passaggio può essere utilmente invocato entro un anno dal giorno in cui ebbe a verificarsi l'evento.

12 Nel caso previsto dal comma *b*) del precedente n. 4, il con-

seguito passaggio può essere revocato entro i termini di tempo stabiliti dal comma *b*) del n. 7.

All'uopo i prefetti e sottoprefetti e i comandanti di corpo e di distretto dovranno ottemperare a quanto è prescritto dai n. 8 e 9.

13. Il diritto all'assegnazione od al passaggio alla 2ª categoria pel titolo di avere un fratello nelle condizioni di cui agli articoli 12 e 34 della legge 6 luglio 1911, può essere — ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1907 — reso riversibile ad altro fratello mediante dichiarazione di rinunzia da annotarsi nelle liste di leva da parte del fratello che quel titolo potrebbe far valere.

Tale rinunzia dovrà effettuarsi entro il termine di tempo rispettivamente stabilito per far valere il diritto di assegnazione o quello di passaggio.

14. L'intervenuta rinunzia potrà avere la sua efficacia nei riguardi del fratello, a favore del quale venne fatta, solo nel caso che non si siano verificate le condizioni per le quali si sarebbe dovuto provvedere alla revoca a carico del rinunziante se a questo fosse stata concessa l'assegnazione alla 2ª categoria.

15. Per il riconoscimento del diritto in tutti i casi di cui sopra saranno seguite tutte le altre norme procedurali stabilite dal regolamento sul reclutamento. dalle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, dall'istruzione permanente per le operazioni della leva, e dall'istruzione pel servizio della leva all'estero.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15.

8041 Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1911 — 26 agosto

1911 MAGGIO 11 - N. 220. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che sopprime la direzione superiore delle esperienze d'artiglieria ed istituisce una direzione di esperienze d'artiglieria a Cirie *Pag.* 1342

1911 LUGLIO 6 - » 221. - SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 865 che modifica la parte V del regolamento organico per le scuole militari . . . . . » 1343

» 31 - » 222. — SCUOLE MILITARI. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto che modifica l'articolo 1 del R. decreto 4 dicembre 1911 che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali a cui è affidato l'incarico di insegnanti titolari presso le scuole militari. » 1350

1911 AGOSTO 13 - » 223 - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale vengono costituiti un nuovo comando di gruppo e due nuove batterie di artiglieria a cavallo. — Disposizioni esecutive . . . . . » 1351

» 24 - » 224. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Imposta di ricchezza mobile sui redditi goduti in natura per vitto, alloggio e simili . . . » 1352

» 24 - » 225. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Corso annuale di telegrafia ottica per ufficiali e sottufficiali di artiglieria da fortezza e delle truppe da montagna . . . » 1353

» 24 - » 226. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . . » 1354

» 24 - » 227. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei capitani nel corpo di commissariato militare (ruolo di sussistenza) in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per il 1912 . . » 1355

» 24 - » 228. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Disposizioni esecutive . . . . . » 1356

» 24 - » 229. — MILITARI DI TRUPPA. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — Personale telemetrista nei reggimenti d'artiglieria da fortezza (costa) . . » 1358

» 24 - » 230. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento con anzianità 7 luglio 1910. . . . . » 1359

» 24 - » 231. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie . . . . . » 1360

» 24 - » 232 — AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti e capitani medici . . . . . » 1360

1911 AGOSTO 24. - N. 433. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale . . . . . *Pag.* 1361

» 24. - » 434. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Amministrazione degli organi direttivi del corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti e norme per la concessione dei materiali di armamento e di equipaggiamento ai reparti V. C. A. . . . . » 1374

» 24. - » 435. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario di stazione . . . . . » 1377

» 24. - » 436. — AVANZAMENTO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Manovra con i quadri per i tenenti colonnelli . . . . . » 1384

1911 LUGLIO 28. - » 437. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 894 per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911 n. 647 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito. . . . . » 1389

1911 AGOSTO 25. - » 438. — DISCIPLINA MILITARE. — Istruzione relativa al R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito. » 1392

» 25. - » 439. — AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani dei corpi di commissariato militare (ruolo di sussistenza) e d'amministrazione. . . . » 1393

» 25. - » 440. — AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti dei corpi di commissariato (ruolo di sussistenza) e d'amministrazione. . . » 1396

CIRCOLARE N. **420.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che sopprime la direzione superiore delle esperienze d'artiglieria ed istituisce una direzione di esperienze d'artiglieria a Ciriè,** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto delli 11 marzo 1894 che costituisce in Ciriè una direzione delle esperienze d'artiglieria con proprio consiglio d'amministrazione permanente;

Visto il R. decreto del 9 maggio 1895 con il quale la direzione delle esperienze di Ciriè fu posta alla dipendenza del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria ed assunse il nome di sezione della direzione delle esperienze di artiglieria (in Ciriè);

Vista la legge n. 515 del 17 luglio 1910 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La direzione superiore delle esperienze d'artiglieria è sopressa dal 1° luglio 1911.

Art. 2.

La sezione staccata della direzione superiore delle esperienze d'artiglieria (in Ciriè) cessa di dipendere dal direttore superiore delle esperienze di artiglieria ed a datare dal 1° luglio 1911 assume il nome di direzione delle esperienze di artiglieria.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **421**. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 865 che modifica la parte V del regolamento organico per le scuole militari.** — (Segretariato generale). — 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto del 26 novembre 1899 che approva il regolamento organico per le scuole militari;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 — modificata con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 243 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte V del regolamento organico per le scuole militari, riguardante la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto firmata d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; a datare dal 1° luglio 1911.

Art. 2.

Il prefato Nostro ministro è autorizzato ad emanare norme, di carattere transitorio, per l'applicazione agli attuali allievi della scuola magistrale delle disposizioni contenute nella nuova parte V del predetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

REGOLAMENTO ORGANICO PER LE SCUOLE MILITARI

PARTE V.

SCUOLE SPECIALI.

SCUOLA MAGISTRALE MILITARE DI SCHERMA E DI EDUCAZIONE FISICA.

Generalità.

1. **Scopo**. — La scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica ha per iscopo di preparare i sottufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, che aspirano alla nomina a maestro di educazione fisica (scherma e ginnastica).

Essa dipende direttamente dal Ministero della guerra per quanto concerne l'insegnamento e l'amministrazione; dipende dal comando del corpo d'armata in quel che è previsto dal n. 5 capo I del regolamento pel servizio territoriale.

2. **Organico del personale di governo, d'istruzione e di servizio**. — Il personale di governo, d'istruzione e di servizio della scuola comprende:

a) Ufficiali;
b) Maestri civili di scherma e di ginnastica ed applicati;
c) Militari di truppa.

L'organico del personale anzidetto è il seguente:

a) *Ufficiali*:

1 colonnello o tenente colonnello — comandante;
1 tenente colonnello o maggiore comandante in 2° — insegnante titolare;
1 capitano aiutante maggiore;
1 capitano comandante la compagnia allievi e insegnante titolare;
1 tenente addetto alla compagnia allievi e insegnante titolare;
1 capitano medico e insegnante titolare;
1 capitano o tenente d'amministrazione.

7 totale.

b) *Maestri civili*:

1 maestro direttore per la scherma;
1 maestro direttore per la ginnastica;
4 maestri civili di scherma (coadiutori);
1 maestro civile di ginnastica (coadiutore).

7 totale.

2 applicati delle amministrazioni dipendenti.

c) *Militari di truppa*:

4 sottufficiali maestri di scherma (coadiutori);
2 sottufficiali maestri di ginnastica (coadiutori);
3 sottufficiali di maggiorità e di contabilità;
3 caporali maggiori o caporali di contabilità;
1 caporale maggiore o caporale aiutante di sanità;
— Un numero conveniente di soldati per i vari servizi della scuola.

3. **Ordinamento degli allievi**. — Gli allievi, per la disciplina, per le istruzioni militari e per l'amministrazione, sono ordinati in una compagnia; per l'insegnamento sono invece distinti per corso.

AMMISSIONI.

4. Mediante circolare pubblicata nel *giornale militare*, il Ministero determina l'ammissione alla scuola di nuovi sottufficiali allievi, il numero degli ammittendi e l'epoca della trasmissione delle proposte, le quali sono inoltrate al Ministero (Segretariato generale) per la via gerarchica.

I sottufficiali della R. marina e della R. guardia di finanza sono ammessi alla scuola in seguito a domanda, rispettivamente del Ministero della marina e del comando generale della R. guardia di finanza, al Ministero della guerra.

Possono essere ammessi allievi di nazionalità estera: per questi dispone caso per caso il Ministero.

5. **Condizioni per l'ammissione**. — 1. Non avere oltrepassato l'età di 25 anni, ed avere almeno un anno nel grado di sergente al 1° settembre dell'anno in cui avviene l'ammissione;

2. Essere sano, robusto, di buona vista, e di armoniche proporzioni delle membra;

3. Dimostrare speciale attitudine agli esercizi fisici;

4. Essere di ottima condotta, e di carattere fermo ed energico, non disgiunto da tratto sempre corretto;

5. Superare l'esame di cultura generale prescritto per l'ammissione (allegato n. 4).

Le condizioni di cui all'alinea 2° sono accertate mediante apposita visita medica. Quelle di cui agli alinea 1, 3 e 4 devono risultare da apposito verbale compilato dalla commissione di avanzamento del corpo cui appartiene l'aspirante. Quelle di cui all'alinea 5 saranno accertate da apposita commissione presso il comando della scuola.

I comandanti di corpo, nell'epoca indicata dalla citata circolare, inoltrano le proposte, trasmettendo la dichiarazione medica, il verbale su accennato e la copia del foglio matricolare e del foglio caratteristico del candidato.

6. **Presentazione dei sottufficiali ammessi.** — Il Ministero con apposita circolare del *giornale militare* pubblica l'elenco dei sottufficiali ammessi alla scuola; essi vi sono avviati disarmati (tranne quelli di cavalleria ed artiglieria che saranno armati di sola sciabola).

Al loro arrivo alla scuola sono presi in aggregazione dalla compagnia allievi fino a che sia compiuto il mese di esperimento di cui è cenno al numero seguente.

7. **Esperimento d'ammissione.** — Giunti alla scuola, i nuovi ammessi sono visitati, alla presenza del comandante della scuola e dei maestri direttori dei due rami d'insegnamento, dall'ufficiale medico addetto alla scuola stessa.

Quelli non riconosciuti idonei sono inviati ai corpi.

Gli idonei sono sottoposti all'esame di cultura generale prescritto al n. 5 del presente regolamento organico.

La commissione per gli esami di ammissione è così composta:

Il comandante della scuola — presidente;

Un ufficiale superiore del presidio — membro;

Un capitano della scuola — membro e segretario.

Coloro che in questa prova d'esami riescono idonei fanno un mese di esperimento per comprovare la loro attitudine alla scherma ed alla ginnastica.

Durante il mese di esperimento, gli allievi formano oggetto di particolare attenzione per parte dei maestri e dei maestri direttori, dovendo questi, al termine del tempo stabilito, riferire al comandante della scuola sulle attitudini dei nuovi ammessi a continuare il corso.

I sottufficiali che al termine di questo esperimento non sono riconosciuti atti a seguire i corsi della scuola, sono rinviati ai corpi di provenienza. Il comandante della scuola comunica ai corpi interessati il motivo del rinvio.

8. **Avanzamento.** — I sottufficiali allievi, durante la loro permanenza alla scuola, saranno considerati, agli effetti dell'avanzamento, come coprenti una delle cariche speciali di cui al capo II § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali e quindi promossi al grado di maresciallo quando sia promosso a tale grado un sottufficiale meno anziano della rispettiva arma o corpo di provenienza.

ORDINAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI.

9. **Durata dei corsi.** — Il corso d'istruzione si compie in tre anni scolastici.

L'anno scolastico comincia normalmente il 15 settembre e termina il 15 giugno.

10. Nel periodo di tempo fra la chiusura di un corso e l'inizio del successivo, gli allievi fruiscono della licenza ordinaria ed al loro ritorno da questa sono ripartiti fra i vari corpi della guarnigione per le esercitazioni pratiche attinenti alla loro arma.

11. **Materie d'insegnamento.** — Le materie d'insegnamento nei tre anni di corso sono le seguenti:

a) Scherma teorica e pratica e storia della scherma;
b) Ginnastica teorica e pratica;
c) Pedagogia, morale e storia della ginnastica;
d) Anatomia, fisiologia ed igiene dell'esercizio;
e) Istruzioni militari;
f) Cultura generale (nozioni di matematica e geometria, geografia, lingua e letteratura italiana, storia generale e nozioni elementari di scienze naturali);
g) Canto corale.

12. **Esami.** — Si danno esami per passaggio di corso, ed esami finali per la nomina a maestri militari di educazione fisica (scherma e ginnastica).

Gli allievi del 1° e 2° anno sono dispensati dagli esami per il passaggio di corso in quelle materie di insegnamento nelle quali abbiano riportata una media annuale di 14/20.

I punti annuali ed i punti di esame per il passaggio di corso si uniscono al punto di condotta ed attitudine militare, e la loro media forma il punto di classificazione annuale.

Non sono dichiarati idonei a proseguire i corsi, o alla nomina a maestri, gli allievi che abbiano riportata una media complessiva inferiore ai 14/20.

Non è ammessa la ripetizione di corso per deficienza negli esami o nella condotta; i non promossi devono rientrare al corpo.

NOMINA A MAESTRO MILITARE DI EDUCAZIONE FISICA (SCHERMA E GINNASTICA) ED A MAESTRO CIVILE DI SCHERMA E DI GINNASTICA.

13. Gli allievi che al termine del corso triennale hanno riportato l'idoneità voluta dal numero precedente, sono nominati maestri militari di educazione fisica (scherma e ginnastica) e ne ricevono il relativo diploma.

Il punto di classificazione finale, in base al quale è stabilita la precedenza nella nomina, è ottenuto facendo la media aritmetica dei punti di classificazione del 2° e del 3° anno di corso.

14. La nomina a maestro civile di scherma e di ginnastica negli istituti militari si ottiene per concorso indetto dal Ministero della guerra.

I programmi di esame per tale concorso sono quelli stabiliti per gli esami finali degli allievi della scuola, comprendendovi tutta la materia svolta nei tre anni di corso. I concorrenti, inoltre, dovranno svolgere per iscritto, un tema sulle materie complementari d'insegnamento di cui alle lettere *c*) e *d*) del n. 11.

NORME AMMINISTRATIVE.

15. L'amministrazione e la contabilità della scuola sono rette dalle stesse norme generali stabilite per i corpi del R. esercito. La gestione economica è affidata al consiglio di amministrazione della scuola stessa.

Roma, addì 6 luglio 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

(ALLEGATO N. 4 ALLA PARTE V, DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LE SCUOLE MILITARI).

Programmi per gli esami di ammissione alla scuola magistrale militare di scherma ed educazione fisica.

I. *Lettere italiane.* — L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere le sue idee con ordine e chiarezza.

Durata dello svolgimento del tema: 4 ore.

II. *Aritmetica.* — L'esame consisterà in una prova orale, della durata di 15 minuti:

1. Numerazione decimale parlata e scritta — somma — sottrazione — moltiplicazione e divisione dei numeri interi;
2. Potenza di un numero intero — divisibilità dei numeri primi;
3. Massimo comun divisore — minimo multiplo comune — numeri frazionari — operazione sui numeri frazionari;
4. Frazioni decimali — operazioni sulle frazioni decimali;
5. Regole per elevare a quadrato un numero e per estrarre la radice quadrata — numeri complessi — operazioni sui numeri complessi;
6. Sistema metrico decimale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **422**. — SCUOLE MILITARI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto che modifica l'articolo 1 del R. decreto 4 dicembre 1910 che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali a cui è affidato l'incarico di insegnanti titolari presso le scuole militari.** — (Segretariato generale). — 31 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515, art. 2, che stabilisce per gli insegnanti militari titolari un soprassoldo annuo variabile fra L. 1200 e L. 500;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1910, n. 14, che stabilisce i soprassoldi annui per gli ufficiali a cui è affidato l'incarico d'insegnanti titolari presso le scuole militari;

Visto il riparto delle materie il cui insegnamento presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, è affidato ad ufficiali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 4 dicembre 1910, n. 14, dopo la lettera *g*) aggiungere:

h) *Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica* — per ciascuna delle materie seguenti: anatomia, fisiologia ed igiene dell'esercizio fisico; pedagogia e geografia; letteratura italiana e storia generale; matematica elementare e nozioni di fisica e chimica, L. 600.

Art. 2.

La predetta disposizione ha vigore dal 1° luglio 1911 ed i sopraindicati soprassoldi saranno conferiti a decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 31 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **423.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale vengono costituiti un nuovo comando di gruppo e due nuove batterie di artiglieria a cavallo. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 12 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto in data 27 agosto 1887 col quale si provvedeva, fra l'altro, alla costituzione del reggimento d'artiglieria a cavallo;

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° novembre 1911 vengono costituiti un nuovo comando di gruppo e due nuove batterie di artiglieria a cavallo.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

Il nuovo gruppo di due batterie di artiglieria a cavallo farà parte del reggimento di artiglieria a cavallo, di cui costituirà il 4° gruppo colle batterie 7ª e 8ª.

Il comando del reggimento provvederà alla formazione delle nuove unità col personale dei reparti dipendenti.

La sede provvisoria delle nuove unità è così stabilita:

Comando del 4° gruppo e 7ª batteria Milano,
8ª batteria Verona.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **424**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta di ricchezza mobile sui redditi goduti in natura per vitto, alloggio e simili.** — (Segretariato generale). — 21 agosto 1911.

I redditi goduti in natura per vitto, alloggio e simili dal personale superiore sono soggetti alle seguenti tassazioni per imposta di ricchezza mobile:

imposta principale: 7,50 % sul valore attribuito al reddito goduto in natura;

per addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto: 2 % dell'imposta principale;

per spese di distribuzione: 2 % sul totale dei precedenti importi.

Allorquando in luogo delle somministrazioni in natura, si corrisponda, anche temporaneamente, un'indennità in contanti, su questa somma non è dovuto il 2 % per spese di distribuzione.

Agli effetti della circolare n. 405 del *giornale militare* del corrente anno, per distinguere l'un cespite d'entrata dall'altro, le somme introitate per la prima causa saranno classificate fra le imposte di ricchezza mobile riscosse per *versamento diretto*, quelle introitate per la seconda causa vanno classificate fra le imposte di ricchezza mobile riscosse per *ritenuta diretta*.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **425**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso annuale di telegrafia ottica per ufficiali e sottufficiali di artiglieria da fortezza e delle truppe da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — — 21 agosto 1911.

1. È istituito un corso annuale di telegrafia ottica per ufficiali e sottufficiali di artiglieria da costa e da fortezza e e delle truppe da montagna, allo scopo di abilitarli in detto servizio, per formarne esperti istruttori.

2. Tale corso avrà la durata di due mesi, dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno e sarà svolto alla sede del 3° reggimento genio in Firenze per gli ufficiali e presso i distaccamenti del 3° reggimento genio di Piacenza e Verona pei sottufficiali.

3. Interverranno al detto corso:

a) un ufficiale subalterno per ciascuno dei reggimenti alpini, d'artiglieria da fortezza, d'artiglieria da montagna e del gruppo da montagna del XII corpo d'armata.

b) un sottufficiale per ciascun battaglione o gruppo dei predetti corpi, con facoltà di sostituirne uno per ciascun reggimento con un caporale maggiore.

Detti sottufficiali o caporali maggiori verranno dai competenti ispettori ripartiti in modo che la metà di essi frequenti il corso presso il distaccamento del 3° genio di Piacenza e l'altra presso quello di Verona.

4. Per lo svolgimento della istruzione, il 1°, 5° e 6° reggimento alpini metteranno ciascuno a disposizione del 3° reggimento genio, per tutta la durata del corso, 2 apparati ottici da campo Faini curandone la spedizione o la consegna rispettivamente a Firenze, Piacenza e Verona.

5. Gli ufficiali verranno presi in aggregazione per tutta la durata del corso dal 3° reggimento genio; i sottufficiali (o

caporali maggiori) saranno presi in aggregazione da uno dei corpi di stanza in Piacenza o Verona, corpo che verrà designato dal comando del presidio.

Gli ufficiali non condurranno seco nè cavalli nè attendenti.

6. Il comando della divisione territoriale di Firenze disporrà che agli ufficiali siano forniti dai corpi del presidio (tranne che dal 3° genio) gli attendenti provvisori, per la durata del corso, in ragione di uno ogni due ufficiali.

7. Per il 20 febbraio di ogni anno i reggimenti alpini, di artiglieria da fortezza e da montagna e il gruppo da montagna del XII corpo d'armata faranno pervenire al 3° genio un elenco del personale destinato al corso.

Uno dei reggimenti di truppe da montagna e uno di quelli d'artiglieria da fortezza, destinati a turno dai rispettivi ispettorati, comprenderanno nel personale comandato a senso del n. 3 un ufficiale che abbia già frequentato il corso negli anni precedenti.

I sottufficiali e caporali maggiori saranno scelti fra coloro che avessero cognizioni di fisica o precedenti professionali.

8. Al termine del corso il comando del 3° reggimento genio farà pervenire ai reparti uno specchio in cui per ogni ufficiale e sottufficiale (o caporale maggiore) sia indicata la classificazione di: ottimo, buono, mediocre o cattivo telegrafista ottico.

Nella parte 1ª dei libretti personali degli ufficiali sarà inscritta l'annotazione: *Frequentò il corso di telegrafia ottica l'anno . . . .*

La presente circolare sostituisce quella n. 61 in data 18 febbraio 1910 che rimane abrogata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **426.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 agosto 1911.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* della istruzione per la esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899), deve aggiungersi il comune di Prun (Verona) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire 8.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Prun per gli alloggi completi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla prima classe.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **427**. — AVANZAMENTO. **Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei capitani del corpo di commissariato (ruolo di sussistenza) in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per il 1912.** — (Segretariato generale). — 21 agosto 1911.

A parziale modificazione della circolare n. 205 del corrente anno, il Ministero dispone che il limite di anzianità, per la iscrizione dei capitani di sussistenza in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per il 1912, sia portato a tutto il 20 gennaio 1901.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **428**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Sessione straordinaria. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 21 agosto 1911.

Con riferimento alla circolare n. 228 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, si dànno le seguenti disposizioni esecutive per la sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.

§ 1.

1. Gli esperimenti avranno luogo colle norme stabilite dalle circolari n. 62 e 484 (n. 2) del *giornale militare ufficiale* del 1908.

§ 2.

2. La sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità pei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria avrà luogo in Caserta e dintorni dal 5 al 29 ottobre p. v.

3. La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Panizzardi cav. Alessandro.

Membri effettivi.

Maggiore generale D'Alessandro cav. Felice.
Id. De Stefano nob. Matteo.
Id. Torelli cav. Alfonso.
Colonnello di fanteria Giuliani cav. Francesco.
Colonnello di cavalleria Del Re cav. Giuseppe.
Colonnello di artiglieria Arcuri cav. Benedetto.
Tenente colonnello di stato maggiore Caviglia cav. Enrico.

Membri supplenti.

Tenente colonnello di stato maggiore Giardino cav. Gaetano.
Tenente colonnello di fanteria Arrighi cav. Giovanni.
Tenente colonnello di cavalleria Schiffi cav. Orio.
Tenente colonnello di artiglieria Martinez cav. Francesco.

La prima riunione della commissione avrà luogo il 2 ottobre p. v., alle ore 10, presso il comando della divisione territoriale di Napoli (uniforme ordinaria).

4. Gli ufficiali da sperimentare, indicati nel seguente elenco, formeranno un sol gruppo e si presenteranno, vestendo l'uniforme ordinaria, al comando del presidio militare di Caserta alle ore 16 del 4 ottobre p. v.

Fanteria.

Giubilei cav. Oreste.
Albarella cav. Roberto.
Serra cav. Gio. Battista.
Almasio cav. Giuseppe.
Mazza cav. Alfredo Alfonso.
Gianfreda cav. Giovanni.
Borsetto cav. Giuseppe.
Callegari cav. Giovanni.
Forneris cav. Sebastiano.
Amico cav. Giovanni.
Tursini cav. Tito.
Vignola cav. Domenico.
De Angelis cav. Alberto.
Mazzocchi cav. Ettore.
Serrati cav. Giacinto.
Franco cav. Antonio.
Bartholini cav. Domenico.
Angelini cav. Gio. Battista.
Verdicchio cav. Clemente.
Pierantoni cav. Ettore.
Bourbon del Monte S. Maria cav. Giuseppe.
Lugli cav. Canuto.
Gatta cav. Costantino.
Santoro cav. Alfonso.
Polto cav. Eugenio.
Latini cav. Carlo.
Bollati cav. Lorenzo.

Ferrara cav. Edoardo.
Cicu cav. Arturo
Cassalini cav. Aristide.
Iannaccaro cav. Carlo.
Cossu cav. Francesco.
Albani cav. Ottorino.
Vivanet cav. Francesco.
Levi Cattelan cav. Adolfo.
Bertolotto cav. Giuseppe.
Somma cav. Pasquale.
Manara cav. Giovanni.
Primicerio cav. Giuseppe.
De Benedictis Domenico.
Miletto Achille.
Caffarelli Egisto.
Penaglia Giuseppe.
Ponzi cav. Vincenzo.
Paolini Paolo.
Umiltà Ferruccio.
Mosconi Cesare.

Cavalleria.

Filippa Gio. Battista.

Artiglieria.

Fiorasi Leopoldo.
Riccomanni cav. Pietro.

§ 3.

5. La sessione straordinaria di esperimenti di idoneità allo avanzamento ad anzianità dei capitani del genio avrà luogo dal 5 al 19 ottobre p. v. presso il comando della divisione territoriale di Verona, ad eccezione della prova quinta che avrà luogo presso l'ispettorato generale del genio.

6. La commissione esaminatrice per le prime quattro prove sarà composta come segue:

Presidente.

Maggiore generale Spaccamela cav. Pio.

Membri effettivi.

Colonnello del genio Polleschi cav. Antonio.
Colonnello di stato maggiore Mossolin cav. Evaristo.
Colonnello alpini Fornaseri cav. Angelo.
Tenente colonnello del genio Pollari Maglietta cav. Luigi.

Membri supplenti.

Colonnello del genio Cantoni cav. Ernesto.
Tenente colonnello del genio Calligaris cav. Luigi.

La prima riunione della commissione avrà luogo alle ore 10 del 2 ottobre p. v., presso il comando della divisione territoriale di Verona (uniforme ordinaria).

7. Gli ufficiali da sperimentare, indicati nel seguente elenco, si presenteranno, in uniforme ordinaria, al comando della divisione territoriale di Verona, alle ore 16 del 4 ottobre p. v.

Vita Finzi Carlo.
Pasini Giovanni.
Failla Giuseppe.

8. La sottocommissione per la quinta prova sarà composta come segue:

Presidente.

Maggiore generale Rocchi cav. Enrico.

Membri effettivi.

Colonnello del genio Di Lorenzo cav. Giovanni.
Tenente colonnello del genio Pirro cav. Egidio.

Membro supplente.

Tenente colonnello del genio Leoncini cav. Oreste.

La prima riunione della sottocommissione avrà luogo il 30 settembre p. v. alle ore 10. La quinta prova, per quei capitani che vi dovessero essere sottoposti, avrà luogo nei giorni 1 e 2 ottobre p. v. I candidati si presenteranno alla sottocommissione, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del 30 settembre p. v.

La sottocommissione parteciperà alla riunione plenaria della commissione di cui al n. 6, al termine degli esperimenti, secondo le disposizioni che saranno impartite dal presidente della commissione predetta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **429**. — MILITARI DI TRUPPA. - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Personale telemetrista pei reggimenti d'artiglieria da fortezza (costa)**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 agosto 1911.

Per una più esatta interpretazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 253 del *giornale militare* c. a. il Ministero crede opportuno avvertire che, per l'ammissione nel per-

sonale telemetrista della categoria A, non basta che l'aspirante possegga indifferentemente una sola delle qualifiche di aggiustatore meccanico o di montatore elettricista, ma devesi invece richiedere il possesso di tutte e due.

Le domande pertanto, di coloro che non comprovino, comunque, tale doppia qualità, dovranno essere senz'altro respinte.

Non devesi parimenti dar corso a domande non redatte su carta da bollo e non accompagnate — quando si tratti di aspiranti borghesi — dai prescritti documenti per la riammissione in servizio o per l'arruolamento volontario, secondo il caso.

Soggiungesi infine che il trattamento stabilito dal n. 24 della citata circolare devesi intendere esteso anche agli individui che — dichiarati idonei nel lavoro di saggio ed ammessi definitivamente al corso d'esperimento — dovranno raggiungere la sede del 5° reggimento d'artiglieria da fortezza (costa) in Venezia.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **430.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento con anzianità 7 luglio 1910.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 agosto 1911.

I sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare dell'anzianità 7 luglio 1910 attualmente in servizio presso i vari corpi, saranno inviati in congedo illimitato il 10 settembre p. v., meno quelli che abbiano interruzione di servizio, i quali, a senso del n. 12 della disposizione 4 del fascicolo 30 della raccolta (bozze di stampa), saranno trattenuti ancora sotto le armi pel tempo che debbono compensare.

I comandanti di corpo e capi di servizio terranno anche presente per regolarsi in conseguenza, le disposizioni del regolamento per le note caratteristiche (edizione 1910).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **131**. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti onorari alle cliniche universitarie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 agosto 1911.

Il Ministero ha determinato che per il futuro anno scolastico 1911-1912 siano assegnati altri ufficiali medici alle cliniche ed ai laboratori scientifici del Regno.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno solo, salvo al Ministero di confermare la destinazione per un secondo anno

Gli ufficiali medici addetti ai vari corpi e stabilimenti, che desiderassero assumere l'onorifico incarico, dovranno, senza indugio, inoltrare regolare domanda, avvertendo di non indicare in questa la sede ma soltanto la specialità della clinica, alla quale aspirano, e di unirvi tutti i documenti che crederanno del caso.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno poi pervenire all'ispettorato di sanità militare, non più tardi del 20 ottobre p. v. le proposte che crederanno di fare in base alle domande suddette, accompagnando ciascuna proposta con una breve relazione, la quale metta in evidenza i titoli dei candidati.

Gli ufficiali da proporre, in seguito a loro domanda, potranno essere capitani o tenenti; questi ultimi però a condizione che abbiano già superato gli esami d'avanzamento al grado superiore.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **132**. — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti e capitani medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). 24 agosto 1911.

Per dar modo ai tenenti e capitani medici, comandati alle grandi manovre, di partecipare, fin dall'inizio, al corso preparatorio agli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta, istituito presso la scuola di applicazione di sanità militare, il Ministero, a parziale modificazione del penultimo comma della circolare 397 del corrente anno, determina che il corso stesso abbia luogo per i tenenti medici dal 10 settembre al 10 novembre p. v. e per i capitani medici dal 10 novembre p. v. al 10 gennaio 1912.

A questi corsi d'istruzione potranno prender parte coloro che ne faranno domanda al Ministero entro il mese di agosto corrente per i tenenti e non oltre il 20 ottobre per i capitani.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 433. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 agosto 1911.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 6 maggio scorso, n. 403 (circolare 208 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

I comandanti di corpo d'armata, però, in base alla facoltà loro fatta dal § 730 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno sospendere la chiamata in quei distretti o in quei comuni per i quali si renda necessario tale provvedimento, avendo cura d'informarne prontamente il Ministero (*Divisione truppa*).

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno con le norme indicate nel n. 2 dell'analoga circolare n. 257 del corrente anno.

3. I comandi di distretto si atterranno pure alle istruzioni date dal n. 3 dall'ora detta circolare, per quanto riguarda la pubblicazione dell'unito modello di manifesto (allegato n. 1) e di quelli speciali che dovessero compilare.

Si avverte peraltro che i comandi dei distretti di Cagliari e di Sassari non dovranno pubblicare alcun manifesto in conseguenza della presente circolare.

Ad un tempo, per cura del comando del distretto militare di Nola verrà fatto recapitare ai militari di 2ª e di 3ª categoria, residenti nell'isola di Capri e compresi nella chiamata indetta pel giorno 11 settembre p. v., un precetto personale conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

4. Le autorità militari interessate per le chiamate cui si riferisce la presente circolare si atterranno altresì alle istruzioni date dal n. 4 e successivi dell'art. 1 della circolare n. 257 del corrente anno, avvertendo, peraltro, che il rinvio e la dispensa, di cui è cenno nel quartò e quinto capoverso del n. 8 della circolare stessa, possono essere concessi soltanto a coloro che siano stati congedati dal regio esercito o dal corpo della regia guardia di finanza.

Inoltre si soggiunge che i comandi di distretto, non ostante il termine fissato dal n. VII del manifesto (allegato n. 1) per la produzione dei fogli di tiro a segno, potranno accettare tali fogli anche tardivamente, ma non oltre il giorno precedente a quello della presentazione alle armi, come venne stabilito col dispaccio circolare n. 20706 del 3 agosto 1910, già richiamato nel n. 8 della circolare n. 257.

Per opportuna norma si fa noto che i militari i quali avevano obbligo di rispondere, siccome rinviati, alle chiamate del 1° e 5 ottobre dello scorso anno, che vennero poi sospese, non sono tenuti a rispondere, per effetto del goduto rinvio, alle chiamate indette nell'anno corrente. A sistemare la loro posizione, di fronte all'onere loro derivante dal rinvio, debbono considerarsi come dispensati dalla chiamata dello scorso anno, inscrivendo apposita variazione sulla loro matricola.

Analogo provvedimento dovrà essere preso fin d'ora a riguardo dei militari che avrebbero dovuto rispondere, come rinviati da chiamata precedente, ad una delle chiamate indette pel corrente anno e che sono state, o saranno, sospese in applicazione del combinato disposto dai §§ 31 e 730 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

5. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

6. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata che possono essere loro concesse ed il tempo della loro presentazione alle armi, le autorità militari interessate si atterranno alle istruzioni date dall'art. 2 (numero 11 e seguenti) della precedente analoga circolare n. 257 del corrente anno.

Art. 3. *Assegnazione dei richiamati.*

7. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, eccetto che per i richiamati di artiglieria da campagna appartenenti ai distretti di complemento di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Siracusa e Taranto, i quali

dai distretti medesimi dovranno essere avviati, anzichè ai reggimenti cui sono assegnati all'atto della mobilitazione, al 24° reggimento di artiglieria da campagna in Napoli, che provvederà alla loro vestizione ed incorporamento.

I richiamati della specialità *ferrovieri* e quelli della specialità *lagunari* del genio, saranno assegnati alle unità dell'esercito permanente che si trovano nei vari centri di mobilitazione.

Per l'assegnazione dei militari di 2ª e di 3ª categoria, residenti nell'isola di Capri, saranno osservate le speciali disposizioni che verranno date dal comando del X corpo d'armata.

8. I comandi di deposito e degli altri centri di presentazione di qualunque arma, corpo o specialità disporranno perchè tutti i richiamati all'atto della presentazione siano interpellati per stabilire quali di essi siano provvisti del *certificato d'idoneità alla condotta di automobili e motocicli*, rilasciato dalle prefetture del Regno, di cui è cenno al n. VIII del manifesto (allegato n. 1).

Tali richiamati dovranno a cura dei comandi suddetti essere avviati, nel giorno stesso della loro presentazione, in abito civile e muniti del suddetto certificato, al 6° reggimento genio (battaglione automobilisti) in Torino, se appartenenti ai primi sei corpi d'armata, e al distaccamento del reggimento stesso in Roma, se appartenenti agli altri sei corpi d'armata.

Art. 4. — *Istruzione.*

9. I richiamati dell'*artiglieria da campagna ed a cavallo* saranno istruiti nel servizio dei vari materiali, secondo le disposizioni che impartirà l'ispettorato generale di artiglieria.

I richiamati dell'*artiglieria da montagna* eseguiranno due lezioni di tiro col moschetto, e saranno istruiti secondo le disposizioni che darà l'ispettorato delle truppe da montagna.

I richiamati del *genio*, appena inquadrati nelle compagnie a cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto.

L'istruzione ai *militari di 2ª e di 3ª categoria* sarà impartita, secondo il programma compilato dal comando del X corpo d'armata, presso il distaccamento di fanteria di sede in Torre Annunziata.

10 I comandanti di compagnia e di batteria, nel modo e nel tempo che reputeranno più opportuno, e con la scorta della circolare n. 312 del 1910 e del manifesto annessovi, avranno cura

di rendere bene edotti tutti i richiamati dell'obbligo imposto, dall'art. 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, ai militari in congedo di notificare al comandante del distretto, per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

I comandanti di deposito, poi, cureranno che sul foglio di congedo dei richiamati sia apposta l'avvertenza, di cui è cenno nel n. 11, secondo alinea, della circolare n. 311 del 1910, e che, giusta il disposto dell'art. 2 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo (edizione 1911)*, sia presa nota della residenza dichiarata da ciascun richiamato.

Art. 5. — *Congedamento.*

11. Il congedamento dei richiamati dovrà essere effettuato con le norme date dall'art. 5 della precitata circolare n. 257, ed in modo che i richiamati stessi giungano ai rispettivi comuni di residenza non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) il 30 settembre p. v., i militari presentatisi alle armi il giorno 11 precedente;

b) il 20 ottobre p. v., i militari presentatisi alle armi il giorno 1° dello stesso mese;

c) il 6 novembre p. v., i militari presentatisi alle armi il giorno 18 ottobre precedente.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

12. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

I richiamati di 2ª e di 3ª categoria saranno vestiti a cura del comando del distaccamento di fanteria di sede a Torre Annunziata, che preleverà gli oggetti occorrenti dalle serie di vestiario ed armamento in consegna a quella fabbrica d'armi.

13. I richiamati di milizia mobile e quelli di 2ª e di 3ª categoria potranno portare la barba a piacimento.

14. Saranno applicate, anche in occasione delle chiamate di cui alla presente circolare ed in quanto possano esserlo, le disposizioni contenute nell'art. 6 della precedente circolare n. 257 del corrente anno.

Per il Ministro — MIRABELLI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, **per un periodo di 20 giorni**, i militari qui appresso indicati, **avvertendo che quelli di essi i quali si trovino in un comune diverso dal proprio, dovranno rispondere alla chiamata alle armi nello stesso giorno stabilito per la presentazione dei militari della loro arma e specialità appartenenti al comune in cui si trovano:**

a) IL GIORNO 11 SETTEMBRE P. V.,

1. i militari di 2ª e di 3ª **categoria, non istruiti**, appartenenti al distretto di Napoli residenti nell'isola di Capri, delle classi dal 1872 al 1887, incluse;

b) IL GIORNO 1° OTTOBRE P. V.,

2. i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887 (esercito permanente), ascritti alle specialità del genio **lagunari** e **ferrovieri**, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari;

c) IL GIORNO 18 OTTOBRE P. V.,

3. i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da campagna** (escluso il treno), dei distretti di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Ivrea, Lecco, Milano, Novara, Pavia (circondario di Mortara), Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

4. i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da campagna** (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1883, 1886 e 1887 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria a cavallo** (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari;

6. i militari di 1ª categoria delle classi 1881 (milizia mobile), 1886 e 1887 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da montagna**, dei di-

stretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cefalù, Cosenza, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.

Alle chiamate di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

7. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1886 e 1887, effettivi al **4° reggimento genio**, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie **lagunari**;

8. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1886 e 1887, effettivi al **6° reggimento genio**;

9. gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1883, effettivi ai reggimenti d'**artiglieria da campagna** (escluso il treno), residenti nel territorio dei distretti indicati nel precedente n. 3;

10. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1886 e 1887, effettivi ai reggimenti di **artiglieria da campagna** (escluso il treno);

11. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883, 1886 e 1887 ascritti all'**artiglieria a cavallo** (escluso il treno);

12. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1881, 1886 e 1887, ascritti all'**artiglieria da montagna**, residenti nel territorio dei distretti indicati nel precedente n. 6.

Sono esclusi dalle chiamate quelli degli ufficiali in congedo sopra indicati che si trovano a risiedere nell'isola di Sardegna.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nel giorno per essi stabilito, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che

hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di 2ª categoria (L. 0,70).

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20) loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di 2ª categoria (L. 0,70).

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra; ove trattisi di militari di 2ª o di 3ª categoria saranno senz'altro dispensati dalla chiamata.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti e rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *otto giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di 2ª e di 3ª categoria che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli art. 1 e 11 (se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile) o negli art. 1, 5 e 6 (se ascritti alla milizia territoriale) del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *otto giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, **qualunque sia l'arma, corpo o specialità cui appartengono, i quali siano muniti di regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili e motocicli**, rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso i riparti automobilisti del 6° reggimento genio.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

. . . ., addì 30 agosto 1911.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza. I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 26 novembre 1911 sarà prescritto.

ALLEGATO N. 2

MINISTERO DELLA GUERRA

ORDINE DI PRESENTAZIONE ALLE ARMI

Comando del distretto militare di Nola

Per ordine di S. M. il Re, il militare di . . categoria . . . . . , ... , figlio di . . . . . , residente in . . . . . , via . . . . . , n. . . . è richiamato alle armi per un periodo di venti giorni. Egli, nelle prime ore del mattino del giorno 11 settembre 1911, munito del foglio di congedo e del presente ordine, dovrà presentarsi al sindaco del comune in cui si trova per essere inviato al comando del distaccamento del 64° reggimento fanteria sito in Torre Annunziata, nella caserma . . . . . .

Dal sindaco stesso riceverà i documenti di trasporto occorrenti.

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che senza legittimo motivo ritardassero la loro presentazione.

Nola, addì . . . . . 1911.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Parte da staccarsi dalla persona incaricata del recapito dell'ordine di presentazione alle armi.

Serve di ricevuta dell'ordine di presentazione alle armi stato consegnato oggi al militare . . . . . .

A . . . . , addì . . . . . 1911.

(1) . . . . . .

(1) Firma dell'interessato o di chi per esso.

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da campo e a cavallo	Artiglieria da mont.	Genio	2ª e 3ª categoria
Asciugatoi	2	2	2	2
Berretti da campagna o chepì con fregio e copertura di tela bianca	1	1	1	»
Berretti per fatica, con fregio	1	1	1	»
Borracce con correggia	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2
Cappelli completi da milizia territoriale (senza penna)	»	»	»	1
Cappotti con mostrine e stellette	»	1	1	»
Controspallini di panno scarlatto (paia) (1)	»	»	»	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1
Coregge per pastrani	2	»	»	»
Cravatte per collo	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	»
Fazzoletti	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1
Giubbe di panno	1	1	»	»
Giubbe di tela	1	1	1	1
Mutande	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	»	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	»
Pantaloni di tela	1	1	1	1
Parti di bastoni per teli da tenda	»	»	2	2
Pastrani d'artiglieria	1	»	»	»

(1) I controspallini di panno saranno fissati con tre punti alle giubbe di tela qualora queste siano sprovviste dei relativi bottoni.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da camp. e a cavallo	Artiglieria da mont.	Genio	2ª e 3ª categoria
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	3	2	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) (2)	»	»	1	»
Speroni (paia)	1	»	»	»
Tasche per pane con coreggia	1	1	1	1
Tazze di lamiera	1	1	1	1
Teli per tenda	»	1	1	1
Uose di tela complete (paia) (2)	»	»	1	1
Valigie con relative coregge (3)	1	»	»	»
Zaini	»	1	1	»
Zaini da milizia territoriale modificati	»	»	»	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*	*

* Per la distribuzione della galletta si osserveranno le norme del § 148 dell'istruzione pei servizi di commissariato (Libro II). Per la consumazione invece, della galletta medesima, si osserveranno le speciali disposizioni impartite dal Ministero ai comandi di corpo d'armata con dispaccio-circolare del 18 agosto 1911, n. 5581.

(1) Ai richiamati di artiglieria a cavallo (batterie) saranno distribuiti 4 sacchetti per galletta da $^1/_2$ razione.

(2) Esclusi i ferrovieri.

(3) Ai richiamati di artiglieria a cavallo sarà distribuito, in luogo della valigia, il sacco per vestiario e biada.

NB. — Il comandante del XII corpo d'armata potrà, quando lo creda opportuno, far distribuire ai richiamati dell'artiglieria da montagna i cappucci ed i guanti di flanella (alpetik) qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

AVVERTENZE

Il precedente specchio si riferisce ai depositi che hanno ancora in uso la vecchia uniforme ed il vecchio equipaggiamento.

I depositi che hanno in uso l'uniforme grigio verde e l'equipaggiamento grigio, i corpi e riparti del genio che hanno in uso l'equipaggiamento mod. 1905, distribuiranno i materiali predetti in luogo dei corrispondenti del vecchio modello.

Per quanto ha tratto alla distribuzione dei distintivi di grado e di carica, della calzatura e del piastrino di riconoscimento e per quanto concerne la facoltà fatta ai richiamati di continuare a far uso della biancheria e calzatura da borghese, valgono le disposizioni ripetute volte impartite con le avvertenze inserite nelle circolari relative a precedenti chiamate alle armi per istruzione.

N. **434.** — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **Amministrazione degli organi direttivi del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti e norme per la concessione dei materiali di armamento e di equipaggiamento ai reparti V. C. A.** — (Segretariato generale). — 24 agosto 1911.

In esecuzione dell'art. 33 dello statuto — varianti ed aggiunte e degli articoli 69, 70 e 73 del nuovo regolamento per i V. C. A. — già approvato da questo Ministero e di imminente pubblicazione ufficiale — questo Ministero, presi gli accordi con la presidenza del comitato centrale V. C A., ha stabilito le seguenti norme:

Amministrazione.

Art. 1.

L'anno finanziario per l'amministrazione del corpo V. C. A. è quello stabilito dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, comincia cioè con il 1° luglio e termina con il 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 2.

Non più tardi del mese di aprile la presidenza del comitato centrale compila un progetto di ripartizione dei fondi assegnati in bilancio per le spese di funzionamento del corpo nazionale V. C. A.

Tale progetto viene quindi trasmesso al Ministero della guerra per la sua approvazione.

In esso dovranno essere nettamente distinte le spese di funzionamento e di amministrazione degli organi direttivi del corpo da quelle destinate per l'istruzione dei reparti e la loro preparazione militare in genere.

Art. 3.

I sottocomitati nazionali, sulla base delle somme che vengono loro assegnate ed in relazione ai bisogni che saranno loro segnalati dai dipendenti comitati provinciali e locali, trasmetteranno alla presidenza del comitato centrale, non più tardi del mese di marzo, uno schema di bilancio preventivo, in cui sarà tenuto conto:

a) sussidi ai comitati provinciali e locali già costituiti;
b) propaganda e ispezioni;
c) gratificazione per il personale addetto al sottocomitato;
d) spese di stampa, pubblicazioni e cancelleria;
e) spese postali e telegrafiche;
f) affitto della sede del sottocomitato, manutenzione mobili, arredamento, illuminazione e riscaldamento;
g) spese straordinarie e impreviste.

Art. 4.

Contemporaneamente allo schema di bilancio preventivo i sottocomitati nazionali presenteranno alla presidenza del comitato centrale il rendiconto generale consuntivo dell'anno precedente.

Tale rendiconto dovrà essere corredato di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno.

Art. 5.

La presidenza del comitato centrale trasmetterà i documenti finanziari di cui agli articoli 3 e 4 al Ministero della guerra per la loro approvazione, dopo di che dal Ministero stesso sarà provveduto al pagamento delle somme spettanti ai sottocomitati nazionali con mandati diretti a titolo di sovvenzione, e sarà dato discarico ai sottocomitati stessi della gestione dell'anno precedente.

Art. 6.

Il presidente del sottocomitato nazionale è responsabile verso il Ministero della guerra della buona e regolare amministrazione dei fondi assegnati al sottocomitato.

Art. 7.

I comitati provinciali e locali, non più tardi del mese di febbraio, segnaleranno al rispettivo sottocomitato nazionale i propri bisogni e rimetteranno il rendiconto delle spese effettuate nel corso dell'anno, unendovi i documenti giustificativi.

Art. 8.

I presidenti dei comitati provinciali e locali sono responsabili verso il Ministero della guerra della buona e regolare amministrazione dei fondi assegnati ai comitati stessi.

Materiali per i reparti V. C. A.

Armamento.

Art. 9.

A ciascun volontario è assegnato una serie di armamento modello 91 come segue:

a) un moschetto mod. 91 (6ª-45);

b) una fascia di bufalo colorito in nero o di cuoio nero, per cinturino mod. 77 e mod. 77/87 ovvero per cinturino mod. 91 (6ª-1547-1678-1680);

c) una bandoliera, di cavalleria o, in difetto, due gibernette per pacchetti mod. 91 per ciclisti;

d) n. 36 cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi modello 91 con carica di solenite (6ª-516);

e) una custodia di tela per moschetti mod. 91 per ciclisti.

più un congruo numero di accessori e parti di ricambio, in relazione alla forza dei singoli reparti.

Art. 10.

Per quanto riguarda la custodia e manutenzione delle armi, buffetterie e munizioni, provvederà con apposite disposizioni il Ministero della guerra.

In massima è stabilito che tali materiali di armamento saranno sempre assunti in carico dal distretto militare della circoscrizione, e da esso custoditi se il reparto si trova nella sede del distretto stesso, oppure dalla società di tiro a segno nazionale del luogo, in caso contrario.

In mancanza della società di tiro a segno il Ministero della guerra deciderà, volta per volta, a chi dovrà essere affidata la custodia dei detti materiali.

Equipaggiamento.

Art. 11.

Ad ogni comitato provinciale e locale è assegnata una dotazione di materiali di equipaggiamento.

Tale dotazione è costituita da un numero di serie di oggetti di equipaggiamento equivalente ad almeno metà della forza dei volontari iscritti al reparto.

La serie di equipaggiamento è così composta:

a) una mantellina da bersagliere;

b) una coperta da campo;

c) un tascapane con borraccia unita;

d) una gavetta, una tazza ed un cucchiaio di latta;

più gli strumenti da zappatore in relazione ad almeno metà della forza dei reparti dipendenti.

Per ciò che riguarda la custodia e manutenzione di detti materiali si provvederà analogamente a quanto è stabilito per l'armamento all'art. 10.

Art. 12.

In occasione di esercitazioni, manovre, ecc., i detti materiali d'armamento e d'equipaggiamento vengono dati in uso ai volontari, i quali li assumeranno in carico temporaneo con apposita annotazione nel libretto personale.

Art. 13.

In caso di smarrimento o deterioramento dei materiali predetti non dovuto a causa di forza maggiore il volontario che li ha ricevuti in carico è tenuto a rifondere l'amministrazione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **435**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale). — 24 agosto 1911.

1. Il giorno 1° ottobre p. v. sarà iniziato, per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), un corso ferroviario di stazione della durata di

50 giorni. Vi interverranno ufficiali inferiori in servizio attivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, e dei distretti, ripartiti in quattro gruppi, uno per ciascuna delle commissioni militari di linea (Torino, Venezia, Ancona e Napoli).

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico della durata di 15 giorni, l'altro pratico della durata di 35 giorni. Il primo si svolgerà presso i comandi di presidio sede dei gruppi; il secondo presso le stazioni ferroviarie indicate nello specchio annesso, od in quelle altre che, per esigenze dell'istruzione, potranno in seguito essere designate dalla direzione del corso.

L'assegnazione degli ufficiali subalterni ai vari gruppi ed alle varie stazioni risulta dallo specchio ora citato. La corrispondente destinazione dei capitani verrà fatta dopo che i loro nomi saranno stati segnalati a questo Ministero, come dal successivo n. 5.

3. Gli ufficiali subalterni saranno designati dai comandi di reggimento, i quali faranno cadere la scelta esclusivamente su quelli che presenteranno maggiore attitudine e daranno sicuro affidamento di trarre il massimo profitto dal corso, facendo astrazione da qualsiasi altra considerazione. Se tenenti, dovranno avere anzianità posteriore al 1906.

4. I capitani, uno per corpo d'armata, verranno scelti dai rispettivi comandi di corpo d'armata fra quelli che tutti i comandi di reggimento di fanteria, di cavalleria, e di distretto dipendenti proporranno. Tali proposte saranno limitate soltanto ai capitani che ne facciano domanda e che siano in condizioni di età da essere collocati in posizione ausiliaria entro tre anni dalla data d'inizio del corso. I comandi di corpo d'armata, in caso di deficienza nelle proposte ricevute, estenderanno la scelta fra i capitani che, trovandosi nelle suddette condizioni, prestano servizi sedentari ai comandi, scuole, collegi, ecc.

Non saranno ammessi al corso ufficiali in soprannumero a quelli indicati nella presente circolare.

5. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire a questo Ministero, non più tardi del 10 settembre p. v., l'elenco nominativo degli ufficiali subalterni di cui al n. 3, aggiungendovi il nome del capitano che essi avranno scelto.

Qualora in qualche corpo d'armata nessuno dei capitani, rispondenti alle condizioni indicate al n. 4, presentasse do-

manda di frequentare il corso, ne dovrà essere dato avviso a questo Ministero.

I nomi degli ufficiali comandati a prender parte al corso ferroviario saranno pubblicati sul *bollettino ufficiale*, insieme alla designazione del gruppo.

6 Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno la mattina del 1° ottobre p. v. al comando del presidio designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo-gruppo ordini ed istruzioni.

7. Se qualche ufficiale per sopravvenuto impedimento non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse che tale impedimento potesse perdurare oltre il giorno 5 ottobre, si dovrà senz'altro provvedere alla sua surrogazione: se subalterno, per cura del rispettivo comando di corpo, se capitano, per cura del comando di corpo di armata da cui dipende. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il 5° giorno da che esso fu iniziato.

8. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal preprio capogruppo in tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal qual non dovranno essere distolti.

9. Gli ufficiali che prendono parte al corso hanno diritto al trattamento stabilito dal § 57 del regolamento per le indennità eventuali.

Quelli che compiono il corso nel luogo stesso della loro residenza possono ricevere il soprassoldo giornaliero di servizio di L. 2 nei casi e colle modalità indicate nel n. 3 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 30 giugno 1909 (circolare n. 281 del *giornale militare* detto anno).

10. Durante il corso gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria saranno, per il pagamento degli assegni, aggregati: nel periodo preparatorio, al distretto del luogo ove ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico, al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, secondo le indicazioni che verranno date da ciascun capogruppo.

11. L'importo delle indennità di viaggio e degli altri assegni di cui ai numeri precedenti sarà, dai distretti e corpi che ne fanno il pagamento, chiesto in rimborso al comando del corpo di stato maggiore, tenuto a conteggiarli verso lo Stato.

12. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capogruppo per i bisogni del-

l'istruzione e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore, per mezzo delle commissioni militari di linea.

13. I comandi di presidio designati come sedi di gruppo metterranno a disposizione del gruppo, qualora i locali della sede della commissione militare di linea non si prestino per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Per il Ministro — MIRABELLI.

RIPARTIZIONE *in gruppi dei reggimenti che dovranno comandare, ciascuno, un ufficiale subalterno al corso ferroviario; indicazione delle stazioni ove i detti ufficiali presteranno servizio nel 2° periodo del corso stesso.*

1° Gruppo — TORINO Capo gruppo Capo commissione milit. di linea di Torino		2° Gruppo — VENEZIA Capo gruppo Capo commissione milit. di linea di Ven	
Corpo	Stazione	Corpo	Stazione
33° fanteria	Cuneo	1° fanteria	Mestre
53° id.	Vercelli	11° id.	Verona
54° id.	Novara	12° id.	Ferrara
73° id.	Alessandria	57° id.	Padova
4° alpini	Chivasso	5° alpini	Milano
		7° id.	Treviso
		8° id.	Udine
Nizza cavalleria (1°)	Alessandria		
Cavalleggeri di Lucca (16°).	Torino		
		Lancieri di Novara (5°).	Treviso
Cavalleggeri Guide (19°).	Genova		
		Lancieri di Milano (7°).	Mestre
		Cavalleggeri di Aquila (27°).	Brescia
5° artigl. campagna	Torino		
6° id. id.	Mortara		
9° id. id.	Novi	4° artigl campagna	Cremona
23° id. id.	Genova	21° id. id.	Piacenza
1° artiglieria montagna.	Torino	Reggimento artiglieria a cavallo.	Milano

...ione 1911.

3° Gruppo — ANCONA Capo gruppo Capo commissione milit. di linea di ANCONA	
Corpo	Stazione
...anteria	Ancona
id.	Castellam. A
id.	Spezia
id.	Rimini
id.	Livorno
id.	Pisa
id.	Foligno
id.	Firenze
id.	Pistoia
...bersaglieri. . .	Bologna
...alleggeri di Treviso (28°)	Firenze
...artigl. campagna.	Bologna
id. id.	Terni
id. id.	Firenze

4° Gruppo — NAPOLI Capo gruppo Capo commissione milit. di linea di NAPOLI	
Corpo	Stazione
1° granatieri . . .	Roma
2° id.	Roma
3° fanteria	Messina
5° id.	Catania
6° id.	Palermo
10° id.	Bari
16° id.	Roma
19° id.	Villa S. Giov.
20° id.	Reggio Cal.
29° id.	Benevento
31° id.	Napoli
40° id.	Napoli
48° id.	Taranto
64° id.	Salerno
76° id.	Messina
86° id.	Palermo
Cavalleggeri di Foggia (11°)	Napoli
Cavalleggeri Umberto I (23°). . .	Cancello
Cavalleggeri di Udine (29°)	Foggia
10° artiglieria campagna.	Caserta

N. **436.** — AVANZAMENTO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Manovra con i quadri per i tenenti colonnelli**. — (Segretariato generale). — 24 agosto 1911.

A seguito delle comunicazioni fatte con la circolare n. 410 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, si stabiliscono con la presente le norme esecutive per la manovra con i quadri alla quale sono chiamati i tenenti colonnelli di stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, corpo sanitario e corpo di commissariato, da inscriversi per la prima volta su i quadri d'avanzamento per il 1912, e quelli che, già inscritti su i quadri d'avanzamento per il 1911, non vi presero parte il decorso anno.

1. La direzione della manovra sarà assunta da S. E. il tenente generale cav. Cesare Ponza di S. Martino comandante designato d'armata, il quale avrà a sua disposizione i seguenti ufficiali generali:

Ten. generale	Escard cav. Edoardo, comandante divisione territoriale Torino.
Id.	Vandero cav. Erminio, id. id. Alessandria.
Id.	Marazzi conte cav. Fortunato, id. id. Brescia.
Id.	Crispo cav. Alberto, id. id. Ravenna.
Id.	Trombi conte cav. Vittorio, id. id. Milano.
Magg. generale	Reisoli cav. Ezio, id. brigata Parma.
Id.	Druetti cav. Luigi, id. id. Casale.
Id.	Airaldi cav. Giovanni, id. id. Valtellina.
Id.	Angelotti cav. Cleto, id. id. Forlì.
Id.	Pirozzi cav. Nicola, id. 5ª brigata cavalleria.
Id.	Ciancio cav. Giuseppe, id. brigata Roma.
Id.	Sagramoso nob. conte Palatino cav. Ugo, id. id. Puglie.
Id.	Villavecchia cav. Beltrando, id. artiglieria fortezza Mantova.
Id.	Gazzola cav. Imerio, id. brigata Toscana.
Id.	D'Amico cav. Carlo, id. id. Basilicata.
Id.	Fusco cav. Alfonso, id. id. Marche.

Essi si presenteranno al comando d'armata in Verona in piccola uniforme nel giorno e nell'ora che verranno loro direttamente indicati da S. E. il comandante designato d'armata.

Lo stesso comando di armata ha facoltà di comandare pel secondo periodo della manovra altri ufficiali generali, oltre quelli sopra indicati, traendoli di preferenza dal presidio di Verona.

2. Tutti i tenenti generali sceglieranno, possibilmente nel proprio corpo d'armata, un ufficiale superiore di stato maggiore e due capitani di stato maggiore o in servizio di stato maggiore per le funzioni di capo di stato maggiore e di ufficiali addetti.

I maggiori generali, oltre al proprio aiutante di campo, avranno un ufficiale di stato maggiore o in servizio in stato maggiore che richiederanno ai comandi di divisione da cui dipendono.

Tutte le deficienze o le indisponibilità di ufficiali dovranno in tempo essere segnalate al comando d'armata in Verona, il quale provvederà rivolgendosi ai comandi territoriali viciniori.

3. I tenenti colonnelli parteciperanno alla manovra divisi in due gruppi, come segue:

1° Gruppo (21 settembre — 10 ottobre).

Fanteria.

Costanzia di Costigliole cav. Giuseppe, 38° fanteria.
D'Errico cav. Ugo, 16° id.
Falletti di Villafalletto cav. Ludovico, 23° id.
Dalmasso cav. Luigi, 49° id.
Levi cav. Ortenzio, 79° id.
Bertacchi cav. Paolo, 30° id.
Vizzardelli cav. Augusto, 56° fanteria.
Fogliani cav. Vittorio, 51° id.
Stile cav. Francesco, stabilimenti militari di pena.
Cacace cav. Carlo, 17° fanteria.
Sciacca cav. Nunzio, 69° id.
Colapinto cav. Francesco, 62° id.
Robert cav. Mario, 91° id.
Mola cav. Ferruccio, stato maggiore.
Marafini cav. Valentino, id.
Dogliotti cav. Luigi, 65° fanteria.
Benedicti cav. Adolfo, 24° id.
Latini cav. Giulio, 12° bersaglieri.
Vagliasindi cav. Casimiro, 58° fanteria.
Caroelli cav. Alessandro, 40° id.
Cocco cav. Salvatore, 3° bersaglieri.
Mosca cav. Emanuele, 8° id.
Sargenti cav. Carlo, 12° fanteria.
Ferrari cav. Giuseppe, a disposizione (comandato comando corpo stato maggiore).
Prata cav. Adriano, 69° fanteria.

Cavalleria.

Rovere cav. Angelo, cavalleggeri di Lucca.
Rubin de Cervin cav. Gustavo, Genova cavalleria.
Vercellana cav. Nicola, cavalleggeri di Treviso.
Paglianti cav. Alfredo, lancieri di Novara.
Zorze cav. Gian Domenico, cavalleggeri di Aquila.
Pezzani nobile cav. Antonio, Nizza cavalleria
Barattieri di S. Pietro conte cav. Warmondo, cavalleggeri Guide.
Robolini cav. Alessandro, lancieri di Milano.
Tamajo cav. Corrado, stato maggiore.
Ripanti marchese nobile Luigi, cavalleggeri di Monferrato.

Artiglieria.

Bani cav. Antonio, direzione artiglieria Spezia.
Staffa cav. Giuseppe, a disposizione (comandato direzione artiglieria Venezia).
Gentile cav. Guglielmo, 12° artiglieria campagna.
Piccini cav. Stefano, 23° id. id.
Genovese cav. Luigi, 24° id. id.
Tucci cav. Edoardo, 3° id. fortezza (costa e fortezza).
Camoletto cav. Giacinto, 1° id. montagna.
Novelli cav. Corrado, a disposizione (comandato comando corpo stato maggiore).
Groppo cav. Achille, 21° artiglieria campagna.
Lanzoni cav. Tito, reggimento artiglieria a cavallo.
Russo cav. Alberto, 15° artiglieria campagna.

Genio.

Mazzone cav. Natalino, ispettorato generale genio.
Necco cav. Antonio, ufficio fortificazioni Taranto.
Maggiorotti cav. Andrea, 6° genio (comandato comando corpo stato maggiore).
Nicoletti Altimari cav. Gustavo, 5° genio.
De Vitofrancesco cav. Raffaele, 1° id.
Arbarello cav. Carlo, direzione genio Alessandria (sottodirezione Cuneo).

Corpo sanitario.

Buonomo cav. Lorenzo, ospedale Ravenna.
Carbone cav. Bruno, id. Brescia.
Gerundo cav. Giuliano, id. Padova.

Corpo di commissariato.

Pizzini cav. Giulio, direzione commissariato Palermo.

2° Gruppo (16 ottobre — 4 novembre).

Fanteria.

Barone cav. Giovanni, 63° fanteria.
Cao cav. nob. don Gio. Battista, 46° id.
Petitti di Roreto cav. Carlo, stato maggiore.
De Bourne cav. Ernesto, 29° fanteria.
Petilli cav. Giuseppe, stato maggiore.
Amadei cav. Giulio, 6° bersaglieri.
Madalena cav. Nicolò, stato maggiore.
Alberti cav. Cesare, 78° fanteria.
Barberis cav. Carlo, 78° id.
Villa cav. Ugo, 43° id.
Paglionica cav. Luigi, 15° id.
De Nuccio cav. Gio. Battista, 48° id.
Faconti cav. Alfredo, 27° id.
Todaro cav. Francesco, 86. id.
Caserta cav. Cristinziano, 37° id.
Pirri cav. Virginio, 92° id.
Barbetta cav. Roberto, 68° id.
Arvonio cav. Giuseppe, 68° id.
Landucci cav. Gio. Battista, 27° id.
Milani cav. Gio. Battista, 1° bersaglieri.
Porcelli cav. Alceste, 44° fanteria.
Bloise cav. Carlo, 52° id.
Martinelli cav. Vittorio, 75° fanteria.
Pauer cav. Giovanni, a disposizione (comandato istituto geografico).
Santangelo cav. Felice, scuola guerra.
Beneventano nob. dei baroni del Bosco cav. Guglielmo, 6° fanteria.
Schenardi cav. Raffaele, 62° id.
Meomartini cav. Pasquale, 88° id.
De Rossi cav. Eugenio, scuola guerra.
Masola cav. Guglielmo, 91° fanteria.

Cavalleria.

Tocci cav. Pasquale, lancieri di Vercelli.
Durini conte di Monza cav. Giuseppe, Savoia cavalleria.
Filippini cav. Pietro, cavalleggeri di Catania.

Montesperelli cav. Ottorino, cavalleggeri di Udine.
Botto cav. Carlo, Ministero guerra.
Formiggini cav. Carlo, cavalleggeri Umberto I.
Di Loreto cav Enrico, id. di Lodi.
D'Angelo cav. Gaetano, id. di Piacenza.

Artiglieria.

Grimaldi cav. Ottorino, reggimento artiglieria a cavallo.
Mannini cav. Celso, 4° artiglieria campagna.
Carabelli cav. Enrico, 9° id. id.
Cagnardi cav. Gaudenzio, 23° id. id.
Caorsi cav. Andrea, a disposizione (comandato comando artiglieria fortezza Piacenza).
Peano cav. Alberto, direzione artiglieria Torino.
Festa cav. Riccardo, 11° artiglieria campagna
Resio cav. Enrico, 11° id. id.
Nasi nob. dei baroni cav. Edoardo, 7° id. fortezza.
Tinozzi cav. Croce Camillo, 13° id. campagna.
Tozzi Pasquale, a disposizione (comandato ispettorato generale artiglieria).
Mucci cav. Luigi, 1° artiglieria campagna.

Genio.

Cristofori cav. Polimante, Ministero guerra.
Marieni cav. Gio. Battista, ispettorato generale genio.
Marrullier cav. Emilio, direzione genio Torino (comandato scuola applicazione artiglieria e genio).
De Angelis cav. Edoardo, ispettorato generale genio.
Monguidi Boldi cav. Pietro, ufficio fortificazioni Spezia.
Crociani cav. Tommaso, direzione genio Bologna (sottodirezione Ravenna).
Baglione cav. Prospero, istituto geografico militare.
Orsi dei conti nobile cav. Carlo, 5° genio.

Corpo sanitario.

Degli Uberti cav. Gennaro, ospedale Genova.
Presacco cav. Pasquale, id. succursale Parma.
Testi cav. Francesco, scuola applicazione sanità militare.

Corpo di commissariato.

Cerruti cav. Vittorio, direzione commissariato Bologna.
Gregorini cav. Enrico, id. id. Verona.

I tenenti colonnelli del 1° gruppo si presenteranno in piccola uniforme al comando d'armata in Verona il giorno 21 settembre p. v., alle ore 8, quelli del 2° gruppo il 16 ottobre p v. alla stessa ora.

4. Prima dell'inizio della manovra, il Ministero (Direzione generale o ufficio competente) trasmetterà al comando d'armata in Verona le carte personali dei tenenti colonnelli.

5. Al termine della manovra saranno compilati per tutti gli ufficiali che vi hanno preso parte, i rapporti personali di cui al n. 17 del regolamento per le note caratteristiche.

Il direttore della manovra li riunirà e li trasmetterà, colle annotazioni che credesse opportune, al Ministero e alle altre autorità che conservano l'altro esemplare dei libretti personali.

6. Il personale e i cavalli di truppa occorrenti saranno forniti dal comando del presidio di Verona. Il comando d'armata provvederà la cancelleria occorrente chiedendone il rimborso al Ministero della guerra.

7. Agli ufficiali che parteciperanno alla manovra, provenienti da località diversa da quella nella quale ha sede la rispettiva unità di manovra, son dovute le indennità previste dal capoverso *c*) del paragrafo 41 del regolamento per le indennità eventuali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **437.** — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 894 per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito.** — (Segretariato generale). — 28 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 4 agosto 1895, n. 467, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito;

Visti i regi decreti 31 gennaio 1897, n. 118, e 4 aprile 1897, n. 131, per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ufficiale del R. esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità od in aspettativa, che desidera contrarre matrimonio, trasmette per la via gerarchica al Ministero della guerra la domanda per ottenere il regio assentimento.

La domanda deve indicare con precisione il nome, il cognome, l'età della futura sposa; il nome, il cognome del padre della medesima; il loro domicilio e la loro condizione.

Se al contratto di matrimonio si oppongono impedimenti o per ragioni di età o per vincoli di parentela o di affinità, l'ufficiale lo deve dichiarare nel ricorso, indicando pure la data della domanda presentata al procuratore generale del Re presso la corte d'appello per ottenere la regia dispensa, giusta il disposto dell'art. 79 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 2.

Il Ministro della guerra, raccolte le informazioni che giudica opportune, se riconosce non essere conveniente la progettata unione, ne fa relazione a S. M. il Re, e ne prende gli ordini; se invece non ha eccezioni da opporvi, promuove senz'altro il regio assentimento.

Se il regio assentimento viene concesso, il Ministro della guerra ne dà comunicazione all'ufficiale interessato.

Art. 3.

L'ufficiale dello stato civile, dinanzi a cui è celebrato il matrimonio di un ufficiale del R. esercito, trasmette un estratto del relativo atto al Ministro della guerra.

Art. 4.

Il Ministro della guerra che, o per le comunicazioni fattegli dall'ufficiale dello stato civile, o per informazioni in altro modo pervenutegli, ha indizio che un ufficiale abbia contratto matrimonio senza aver ottenuto il regio assentimento, ovvero avendo contratto matrimonio *in extremis*, non abbia nel termine prescritto, ottemperato alle disposizioni dell'art. 3 della legge 25 giugno 1911, n. 617, trasmette i relativi documenti all'avvocato generale militare, il quale dopo aver assunti, se fa d'uopo, più ampi schiarimenti, ne fa deposito alla segreteria del tribunale supremo di guerra e marina con sua rappresentanza e sue motivate conclusioni, per i fini di che agli articoli 2 e 3 della legge predetta.

Art. 5.

Il tribunale supremo, prima di deliberare, ordina la comunicazione, per copia, della rappresentanza dell'avvocato generale militare all'ufficiale che è indiziato della contravvenzione di cui al precedente art. 4, e gli prefigge il termine entro cui presentare le difese.

Ove siano dubbie le circostanze costituenti la contravvenzione, ed in ispecial modo l'indentità delle persone che hanno contratto il matrimonio, il tribunale supremo ordina gli incombenti valevoli a chiarire lo stato delle cose, e delega uno dei suoi membri per eseguirli.

Se questi incombenti sono stati ordinati dopo che l'ufficiale ha presentato le sue difese, il tribunale supremo dà comunicazione dei relativi atti d'inchiesta allo stesso ufficiale, con prefissione di un nuovo termine per la presentazione delle sue definitive difese.

Art. 6.

Trascorso il termine assegnato all'ufficiale per presentare le sue difese, sia che questo le abbia o non presentate, ed ultimati gl'incombenti di che all'articolo precedente, gli atti sono comunicati all'avvocato generale militare, il quale, entro tre giorni, li restituisce alla segreteria colle sue definitive conclusioni.

Il tribunale supremo delibera in camera di consiglio.

Art. 7.

Una copia della declaratoria del tribunale supremo è trasmessa, per cura dell'avvocato generale militare, al ministro della guerra.

Art. 8

Nella segreteria del tribunale supremo di guerra e marina sono istituiti speciali registri per le iscrizioni delle deliberazioni indicate nell'articolo 6 del presente decreto, e degli atti e documenti che ad esse si riferiscono.

Art. 9.

Per ottenere, a norma dell'art. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 617, la dichiarazione di libera disponibilità della rendita, l'ufficiale deve trasmettere un ricorso alla segreteria del tribunale supremo di guerra e marina, corredato dei necessari documenti.

È sufficiente che il ricorso sia firmato soltanto dall'ufficiale.

Art. 10.

L'amministrazione militare rimane estranea a tutti i provvedimenti a cui dà luogo la cancellazione della iscrizione ipotecaria e lo svincolo del titolo del debito pubblico consolidato, o dei titoli garentiti dallo Stato.

Art. 11.

Per l'applicazione di quanto prescrive l'art. 2 della legge 4 agosto 1895, il comandante del corpo, o capo di servizio, convocati in commissione gli ufficiali superiori da lui dipendenti, per deliberare sui dati dai quali risulta l'avvenuta unione matrimoniale col solo rito religioso, formula la sua proposta, che per la via gerarchica sarà trasmessa al Ministero della guerra, corredata del parere delle autorità militari superiori.

Art. 12.

I regi decreti 31 gennaio 1897, n. 118, e 4 aprile 1897, n. 131, per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 28 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **438.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Istruzione relativa al R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito.** — (Segretariato generale). — 25 agosto 1911.

1. L'ufficiale che desidera contrarre matrimonio deve presentare, direttamente al comandante del proprio corpo ed al suo capo di servizio, la sua domanda indirizzata al Ministero della guerra e scritta su carta bollata da L. 1, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894.

2. Il comandante del corpo, o il capo di servizio, trasmette per la via gerarchica la suddetta domanda al Ministero della guerra, esprimendo il parere circa la onorabilità della progettata unione.

3. Le autorità superiori, per le quali la domanda medesima deve passare, vi aggiungono tutte le osservazioni che ravvisano opportune, esprimendo il loro esplicito parere in proposito.

4. Nel caso di matrimonio contratto *in extremis*, la domanda di regio assentimento deve essere gerarchicamente inoltrata al Ministero della guerra insieme all'atto del matrimonio ed ai documenti comprovanti lo stato di famiglia posteriore al matrimonio stesso.

Il comandante di corpo o il capo di servizio, e le autorità superiori per le quali la domanda deve passare, vi appongono le osservazioni che ravvisano del caso.

5. Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di mesi sei dalla data del certificato del regio assentimento, questo si intenderà privo di effetto. E pertanto l'ufficiale, per contrarre matrimonio, dovrà rinnovarne la domanda, osservandosi per esso le norme stabilite dai precedenti numeri 1, 2 e 3.

6. L'ufficiale che abbia ottenuto il regio assentimento per un matrimonio che poi non abbia avuto luogo, deve darne avviso, per via gerarchica, al Ministero della guerra, e restituire in pari tempo la copia del regio assentimento, ovvero trasmettere in modo analogo un attestato dell'ufficiale dello stato civile comprovante che tale documento venne presentato, a senso dell'articolo 69 del R. decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

7. Il ricorso di cui all'articolo 9 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, deve essere scritto su carta bollata da L. 1, e può essere trasmesso anche direttamente dall'ufficiale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **439.** — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani dei corpi di commissariato militare (ruolo di sussistenza) e d'amministrazione.** — (Segretariato generale). — 25 agosto 1911.

La circolare n. 266 del 1908 è abrogata.

1. Per gli esami dei capitani di sussistenza e di amministrazione valgono tutte le norme di carattere generale date con la circolare n. 62 del 1908.

Quelli fra i predetti ufficiali che appartengono ai regi corpi di truppe coloniali, devono, di massima, rimpatriare definitivamente per l'epoca fissata per gli esami. Eccezionalmente, dopo di avere superato nel Regno gli esami, possono, su richiesta dei governatori, far ritorno nelle colonie e rimanervi fino alla promozione.

2. Le commissioni esaminatrici saranno nominate dal Ministero su proposta dell'ispettorato dei servizi di commissariato, esse si raduneranno presso l'ispettorato predetto e saranno composte come segue:

PER I CAPITANI DI SUSSISTENZA.

Presidente.

Maggiore generale commissario.

Membri.

1 colonnello commissario.
1 ufficiale superiore d'arma combattente.
1 maggiore di sussistenza.
1 ufficiale superiore del corpo d'amministrazione.
1 ufficiale superiore commissario, membro supplente e segretario.

PER I CAPITANI D'AMMINISTRAZIONE.

Presidente.

Maggior generale commissario.

Membri.

Colonnello d'amministrazione.
1 ufficiale superiore d'arma combattente.
1 ufficiale superiore commissario.
1 ufficiale superiore del corpo d'amministrazione.
1 ufficiale superiore del corpo d'amministrazione, membro supplente e segretario.

3. Gli esperimenti si svolgeranno secondo i seguenti programmi.

Programma per gli esperimenti dei capitani di sussistenza.

Prova prima (scritta). — Svolgimento di un tema riflettente il servizio esecutivo di sussistenza in pace ed in guerra.

Il tema fissato dal Ministero, su proposta dell'ispettore dei servizi di commissariato, viene svolto in un giorno pre-

stabilito dalle ore 9 alle 15, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati, sotto la sorveglianza di una commissione di vigilanza nominata dal comandante della divisione (un colonnello o tenente colonnello presidente e due ufficiali superiori membri). Essa, nel giorno ed ora indicati, apre il piego, detta il tema, e si assicura che i candidati lo svolgano senza l'aiuto di leggi, regolamenti, opere od appunti.

Su ciascuno dei temi svolti sarà segnata l'ora della presentazione. I temi svolti verranno, in piego chiuso e suggellato, consegnati, insieme ad un verbale delle operazioni compiute, al comando della divisione, dal quale saranno trasmessi, in altro piego raccomandato, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª ufficiali, sezione 3ª); quest'ultimo consegnerà i pieghi ancora intatti al presidente della commissione esaminatrice.

I temi dovranno essere esaminati e valutati non soltanto in base al loro contenuto tecnico, ma anche in base alla forma con la quale sono compilati, ed al grado di coltura generale che rivelano.

Prova seconda (orale). — *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.* — Amministrazione e contabilità generale dello Stato con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi dell'amministrazione pubblica: specialmente col Ministero del tesoro, colla Corte dei conti, col Consiglio di Stato e coll'Avvocatura erariale. — Nozioni generali di diritto commerciale e particolari circa le banche e le loro operazioni.

Prova terza (orale). — *Amministrazione e contabilità militare, servizio esecutivo delle sussistenze:*

a) regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; leggi e regolamenti sugli stipendi e sugli assegni fissi; indennità eventuali; indennità per le truppe in campagna; amministrazione e contabilità dei regi corpi di truppe coloniali.

Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra. — Convenzione pei trasporti militari;

b) funzionamento degli stabilimenti di commissariato, particolarmente di quelli per il servizio delle sussistenze militari. — Regolamento ed istruzioni relative. — Nozioni tecnologiche elementari sulle vettovaglie;

c) organica e servizio in guerra con particolare riferimento

a tutto quanto interessa l'ufficiale di sussistenza in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione e di formazione di guerra e di servizio esecutivo per gli stabilimenti di campagna di commissariato.

II. — **Programmi per gli esperimenti dei capitani d'amministrazione.**

Prova prima (scritta). — Svolgimento di un tema relativo all'amministrazione e contabilità dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Valgono le norme date per la prova prima dei capitani di sussistenza; il tema viene proposto dal colonnello d'amministrazione.

Prova seconda (orale). — *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.* — Valgono il programma e le norme date per la prova seconda dei capitani di sussistenza.

Prova terza (orale). — *Amministrazione e contabilità militare:*

a) regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; leggi e regolamenti sugli stipendi e sugli assegni fissi; indennità eventuali; indennità per le truppe in campagna; amministrazione e contabilità dei regi corpi di truppe coloniali. Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra. — Regolamento per le matricole. Convenzione pei trasporti militari. — Servizio del casermaggio militare e relative nozioni tecnologiche sul materiale;

b) organica e servizio in guerra con particolare riferimento a tutto quanto interessa l'ufficiale d'amministrazione in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione e di formazione di guerra e di servizio esecutivo per gli stabilimenti di campagna, ai quali gli ufficiali d'amministrazione sono addetti.

Per il Ministro — MIRABELLI

N. **440**. — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti dei corpi di commissariato (ruolo di sussistenza) e d'amministrazione.** — (Segretariato generale). — 25 agosto 1911.

L'Atto n. 15 del 1902 è abrogato per la parte relativa ai tenenti contabili.

A). — ESAMI AD ANZIANITÀ.

§ 1. — Generalità.

1. Gli esami, necessario complemento alle note caratteristiche, mirano a meglio accertare nei tenenti di sussistenza e d'amministrazione l'esistenza delle cognizioni tecniche necessarie per il disimpegno delle funzioni inerenti al grado superiore.

2. Gli esami hanno luogo ogni anno, e comprendono le prove indicate nei programmi riportati nel § 5.

Devono esservi sottoposti (salvo le eccezioni di cui al numero seguente) i tenenti di sussistenza e d'amministrazione che siano compresi nei limiti di anzianità fissati dal Ministero nell'anno medesimo, per la iscrizione sui corrispondenti quadri di avanzamento ad anzianità dell'anno successivo.

3. Sono dispensati dagli esami ad anzianità:

a) i tenenti che hanno titoli acquisiti per l'avanzamento a scelta al grado superiore, e quelli che hanno conseguito il diploma di idoneità alla nomina a capitano commissario;

b) i tenenti che abbiano già sostenuto gli esperimenti negli anni precedenti, con esito favorevole;

c) i tenenti definitivamente esclusi dall'avanzamento a termini del § 90 del regolamento sull'avanzamento;

d) i tenenti che si trovino nelle condizioni previste dal n. 24 della presente circolare.

4. L'ufficiale che risulti non idoneo negli esami è chiamato a ripeterli nell'anno successivo.

5. L'ufficiale che intenda rinunciare a sostenere gli esami deve attenersi alle norme date con la circolare n. 2 del 1910.

6. Gli esami hanno luogo presso l'ispettorato dei servizi di commissariato; davanti alle seguenti commissioni, nominate dal Ministero, su proposta dell'ispettorato predetto:

PER I TENENTI DI SUSSISTENZA.

Presidente.

Maggiore generale commissario.

Membri.

1 Colonnello commissario;
1 Ufficiale superiore d'arma combattente;
1 Maggiore di sussistenza;
1 Ufficiale superiore del corpo d'amministrazione;

Membro supplente e segretario.

1 Ufficiale superiore commissario.

PER I TENENTI D'AMMINISTRAZIONE.

Presidente.

Maggiore generale commissario

Membri.

Colonnello d'amministrazione;
1 Ufficiale superiore d'arma combattente;
1 Ufficiale superiore commissario;
1 Ufficiale superiore del corpo d'amministrazione;

Membro e segretario.

1 Ufficiale superiore del corpo d'amministrazione.

§ 2. — **Chiamata agli esami, e svolgimento di questi.**

7. Ogni anno il Ministero fa conoscere l'epoca nella quale avranno luogo gli esami, il giorno e l'ora in cui i candidati devono presentarsi, e tutte le altre disposizioni esecutive dell'anno del quale si tratta.

8. I tenenti dei regi corpi di truppe coloniali, chiamati agli esami, devono, di massima, rimpatriare definitivamente per l'epoca fissata per i medesimi. Eccezionalmente, dopo di aver superato nel Regno gli esami, i tenenti di sussistenza e di amministrazione possono, su richiesta dei governatori, far ritorno nelle colonie e rimanervi fino alla promozione.

Per gli ufficiali che appartengono ad eventuali spedizioni fuori dello Stato, il Ministero emana, volta per volta, le necessarie disposizioni.

9. In base agli avvisi accennati al n. 7, l'ispettorato dei servizi di commissariato propone al Ministero (direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª ufficiali, sezione 3ª) i nomi degli ufficiali da chiamare a far parte delle varie commissioni ed i necessari temi. Altrettanto fa, per i temi, il colonnello d'amministrazione.

10. Prima dell'inizio degli esperimenti il Ministero trasmette al presidente delle commissioni le carte personali dei candidati, ed uno specchio dal quale emerga per ciascun can-

didato se esso sostenga l'esperimento per la prima o per la seconda volta.

11. Al termine di ciascuna prova, scritta od orale, la commissione fa due distinte votazioni: la prima per si e per no (che determina l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella prova) seguendo le norme date dai §§ 15 e 16 del regolamento per l'avanzamento; e la seconda per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati dichiarati idonei, e da 0 a 9 a quelli dichiarati non idonei.

Il punto medio di merito in ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisa per il numero dei votanti.

Quando le prove siano riunite in gruppi, si fa il punto medio di gruppo sommando i punti medi anzidetti, e dividendo la somma per il numero delle prove componenti il gruppo.

Finalmente, il punto medio complessivo risulta dalla somma dei punti medi di ciascuna prova isolata, o di ciascun gruppo, divisa per il numero delle prove o dei gruppi medesimi.

I membri supplenti assistono alle prove, ma non prendono parte alle votazioni, a meno che non sostituiscano un membro effettivo.

12. È dichiarato idoneo il candidato che abbia riportato la idoneità in ciascuna delle prove; il candidato che non abbia raggiunto tale idoneità in qualche prova, ma vi abbia però riportato un punto medio non inferiore ad 8, sarà ugualmente dichiarato idoneo quando il punto medio del gruppo, al quale quella prova appartiene, risulti non inferiore a 12, oppure quando il punto medio complessivo risulti non inferiore a 14.

13. Ultimati i suoi lavori, la commissione trasmette al Ministero una breve relazione sull'andamento degli esami, con quelle considerazioni e proposte che credesse presentare in argomento. Ad essa annette uno specchio firmato dai votanti, nel quale, per ciascun candidato, sia indicato il risultato di cadauna prova, ed il giudizio finale di *idoneo* o *non idoneo*.

In tale circostanza vengono restituiti al Ministero i documenti di cui al n. 10.

14. Il Ministero comunica, per via gerarchica, il risultato degli esami agli ufficiali interessati.

Di tale risultato sarà fatta menzione sul libretto personale dell'ufficiale (Parte I, casella intestata « Corsi regolari di studi civili e militari compiuti — Lauree — Gradi accademici — Diplomi »), colla seguente formula: « Fu giudicato *idoneo* (o *non idoneo*) nell'esame per la promozione ad anzianità al grado di capitano, sostenuta nell'anno . . . . ».

15. Agli ufficiali, esaminatori o esaminati non residenti in Roma, è dovuta la indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio, e per i primi quindici giorni di permanenza in Roma, e quella di 2ª categoria pei successivi.

B) — ESAMI A SCELTA.

§ 3. — Generalità.

16. Agli esami speciali d'avanzamento a scelta, di cui nel R. decreto 21 novembre 1901, n. 558, sono ammessi soltanto quegli ufficiali, i quali, giusta il disposto del § 146 del regolamento sull'avanzamento, per esplicito giudizio della commissione compilatrice delle proposte d'avanzamento, formulato in apposito verbale, siano riconosciuti così distinti, sopra gli altri ufficiali del loro grado e ruolo, per qualità morali e militari, per condotta e per applicazione allo studio e per idoneità pratica, da essere ritenuti meritevoli di aspirare a tale avanzamento.

17. Nel redigere la dichiarazione prescritta dal § 147 del citato regolamento, le commissioni compilatrici delle proposte di avanzamento si informano scrupolosamente ai criteri espressi al precedente n. 16; ed ai medesimi devono attenersi, nello emettere il loro giudizio, le varie autorità per mezzo delle quali le domande devono giungere al Ministero.

18. Il Ministero fa poi conoscere le sue decisioni circa l'ammissione di ciascun concorrente agli esami.

19. Gli esami d'avanzamento a scelta hanno luogo presso l'ispettorato dei servizi di commissariato davanti alle medesime commissioni costituite e nominate, come è detto al precedente n. 6, per gli esami di avanzamento ad anzianità.

§ 4. — Chiamata agli esami e svolgimento di questi

20. Annualmente il Ministero notifica quali tenenti possono, per la loro sede di anzianità, concorrere agli esami che hanno luogo nell'anno, ed il limite di tempo utile per far pervenire al Ministero stesso le domande di cui al § 146 del regolamento sull'avanzamento.

21. Per gli esami d'avanzamento a scelta dei tenenti appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali, o ad eventuali spedizioni fuori dello Stato, vigono le stesse norme date per gli esami d'avanzamento ad anzianità, nel precedente n. 8.

22. Gli esami constano di due parti, una *preliminare* e l'altra *definitiva*.

La parte preliminare è costituita dalle medesime prove alle quali vengono sottoposti, secondo il precedente n. 2 gli ufficiali aspiranti all'avanzamento ad anzianità.

Pertanto tali prove sono sostenute promiscuamente, negli stessi giorni e nelle stesse ore dagli aspiranti alle due specie di avanzamento.

23. Alla parte *definitiva* degli esami d'avanzamento a scelta possono partecipare solo quelli che, essendo stati ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta, giusta il precedente n. 18, nella parte *preliminare* abbiano raggiunto l'idoneità, ed una media di 16 20 almeno.

24. L'ufficiale aspirante all'avanzamento a scelta che nella parte *preliminare* degli esami abbia conseguito la semplice idoneità, è dispensato, a suo tempo, dagli esami per l'avanzamento ad anzianità.

25. La parte *definitiva* degli esami d'avanzamento a scelta comprende un'unica prova e si svolge con le modalità indicate nel § 5.

26. Al termine di tale prova la commissione, previa una esauriente discussione sui meriti del candidato, fa una sola votazione per *si* e per *no*, secondo le norme date dai §§ 15 e 16 del regolamento sull'avanzamento, e tale votazione determina l'idoneità o la non idoneità del candidato all'avanzamento a scelta.

I membri supplenti partecipano alla discussione, ma non alla votazione, a meno che non sostituiscano un membro effettivo.

27. Per i rapporti e le comunicazioni si seguono norme analoghe a quelle date coi precedenti nn. 13 e 14.

Per quanto riguarda le indennità da corrispondersi agli esaminatori ed agli esaminati non residenti in Roma, gli esami *definitivi* si considerano come una continuazione di quelli per l'avanzamento ad anzianità.

§ 5. — Programmi.

I. — *Programma per gli esami ad anzianità dei tenenti di sussistenza.*

I Gruppo.

Prova I. — Organica e legislazione militare (nozioni generali).

Specie della prova. — Orale.

Durata della prova. — 15 minuti.

Modalità. — Il candidato svolge gli argomenti e risponde ai quesiti che gli sono indicati dalla commissione, intorno alle seguenti materie:

Ordinamento dell'esercito e circoscrizione militare. — Organizzazione dei vari servizi territoriali. — Formazione dell'esercito in guerra. — Leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. — Legge sull'avanzamento. — Legge sul reclutamento.

Prova II. — Mobilitazione.

Specie della prova, durata della prova, modalità. — Come sopra:

Operazioni di mobilitazione. — Disposizioni relative agli ufficiali. — Attribuzioni dei depositi dei corpi e dei distretti militari. — Servizio di commissariato (capo 16 del tomo III dell'istruzione per la mobilitazione dell'esercito - 1911). — Servizio del treno ausiliario militare (parte 3ª, capo 18 di detto tomo). — Rapporti situazione e modelli (parte 3ª capo 20 del tomo stesso).

Prova III. — Servizio in guerra.

Specie della prova, durata della prova, modalità. — Come sopra:

Servizio di vettovagliamento, vestiario ed equipaggiamento — Servizio di Cassa. — Servizio postale. — Servizio telegrafico (parte II, servizio intendenze). — Marce ed alloggiamenti (parte I; servizio delle truppe; bozze di stampa 1910).

II Gruppo.

Prova unica. — Servizio esecutivo delle sussistenze in pace ed in guerra.

Specie della prova. — Scritta.

Durata della prova. — 4 ore.

Modalità. — Viene svolto un tema nei limiti delle materie contenute nel presente programma.

Il tema fissato dal Ministero, su proposta dell'ispettore dei servizi di commissariato, viene svolto in un giorno prestabilito dalle 9 alle 13, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati, sotto la sorveglianza di una commissione di vigilanza nominata dal comandante della divisione (un colonnello o tenente colonnello presidente e due ufficiali superiori membri). Essa nel giorno ed ora indicati, apre il piego, detta il tema, e si assicura che i candidati lo svolgano senza l'aiuto di leggi, regolamenti, opere od appunti.

Su ciascuno dei temi svolti sarà segnata l'ora della presentazione. I temi svolti verranno, in piego chiuso e suggellato, consegnati, insieme ad un verbale delle operazioni compiute, al comandante della divisione, dal quale saranno trasmessi, in altro piego raccomandato, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª ufficiali, sezione 3ª); quest'ultimo consegnerà i pieghi ancora intatti al presidente della commissione esaminatrice.

III Gruppo.

Prova I. — Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Specie della prova, durata della prova, modalità. — Come per le prove del I gruppo.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. — Anno finanziario. — Bilancio di previsione e rendiconto generale consuntivo. — Bilancio della guerra. — Dei contratti e dei servizi ad economia. — Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato. — Delle spese dello Stato. — Rendiconto dei conti giudiziali. — Disposizioni generali.

Prova II. — Amministrazione e contabilità dei corpi (nozioni generali).

Specie della prova, durata della prova, modalità. — Come sopra.

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (nozioni generali sui libri I e II del regolamento ultimo, e nozioni particolari sul libro III riflettente le direzioni e i servizi di commissariato). — Istruzioni per le contabilità speciali fra le direzioni di commissariato e le sezioni di tesoreria (nozioni generali). — Assegni ordinari. — Indennità eventuali. — Indennità speciali per le truppe in campagna.

IV Gruppo.

Prova unica. — Servizio delle sussistenze in tempo di pace.

Specie della prova. — Orale.

Durata della prova. — 20 minuti.

Modalità. — Il candidato risponde ai quesiti che gli sono fatti dalla commissione intorno alle seguenti materie:

Istruzione per i servizi di commissariato militare: Libro I, con speciale riferimento agli stabilimenti e compagnie di sussistenza. — Libro II, servizio delle sussistenze militari. — Disposizioni generali amministrative e norme tecniche. — Ge-

stione degli stabilimenti di sussistenza. — Libro VI, ispezioni tecniche ai servizi di commissariato. — Norme tecniche per gli stabilimenti delle sussistenze militari. — Servizio del pane. — Macinazione ad economia e ad impresa. — Fabbricazione pasta da minestra. — Servizio dei viveri. — Servizio dei foraggi. — Fabbricazione scatolette di carne in conserva. Nozioni tecnologiche. (Parte II del regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti di sussistenza, edizione 1893, e particolari disposizioni successivamente emanate in proposito dal Ministero. — Capitolati d'oneri).

II. — *Programma per gli esami ad anzianità dei tenenti di amministrazione.*

I Gruppo.

Prova I. — Organica e legislazione militare (nozioni generali).

Specie della prova, durata della prova, modalità, e materie: come per la *prova I* del *I gruppo* del programma per gli esami dei tenenti di sussistenza.

Prova II. — Mobilitazione e servizio in guerra.

Specie della prova. — Orale.

Durata della prova. — 15 minuti.

Modalità. — Il candidato svolge gli argomenti e risponde ai quesiti che gli sono indicati dalla commissione, intorno alle seguenti materie:

Operazioni di mobilitazione. — Disposizioni relative agli ufficiali. — Attribuzioni dei depositi dei corpi e dei distretti militari. — Servizio del treno ausiliario militare (parte III, capo 18 del tomo III dell'istruzione per la mobilitazione dell'esercito, 1911). — Rapporti situazioni e modelli (parte III, capo 20 del tomo predetto).

Servizio del vestiario ed equipaggiamento. — Servizio di cassa. — Servizio postale. — Servizio telegrafico (parte II del regolamento di servizio in guerra, servizio intendenze). — Marce ed alloggiamenti (parte I di detto regolamento, servizio delle truppe, bozze di stampa 1910).

II Gruppo.

Prova unica. — Amministrazione e contabilità.

Specie della prova. — Scritta.

Durata della prova. — 4 ore.

Modalità — Viene svolto un tema riferentesi alle materie contenute nel presente programma.

Il tema fissato dal Ministero, su proposta del colonnello d'amministrazione, viene svolto con norme analoghe a quelle date per la *prova unica* del *II gruppo* del programma per gli esami dei tenenti di sussistenza.

III GRUPPO.

Prova I. — Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Specie della prova, durata della prova, modalità, e materie. — Come per la *prova I* del *III gruppo* del programma per gli esami dei tenenti di sussistenza.

Prova II. — Amministrazione e contabilità dei corpi.

Specie della prova. — Orale.

Durata della prova. — 20 minuti.

Modalità. — Il canditato risponde ai quesiti che gli sono fatti dalla sottocommissione, intorno alle seguenti materie:

Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito. — Contabilità in danaro ed in materie fra corpo e Stato. — Istruzioni per le contabilità speciali fra le direzioni di commissariato e le regie sezioni di tesoreria.

Prova III. — Assegni militari.

Specie della prova. — Orale.

Durata della prova. — 15 minuti.

Modalità. — Il candidato risponde ai quesiti che gli sono fatti dalla sottocommissione, intorno alle seguenti materie:

Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi. — Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi. — Regolamento sulle indennità eventuali. — Indennità speciali per le truppe del R. esercito in campagna.

IV GRUPPO.

Prova I — Matricole.

Specie della prova, durata della prova, modalità — Come per la *prova I* del *I gruppo* del programma per gli esami dei tenenti di sussistenza.

Regolamento per le matricole del R. esercito.

Prova II. — Servizio del casermaggio ed affini.

Specie della prova, durata della prova, modalità. — Come sopra.

Istruzione per i servizi di commissariato militare (libro III e libro I, per quest'ultimo limitatamente al servizio interno degli stabilimenti di casermaggio). — Acquisto dal commercio

della paglia e dei combustibili (regolamento di amministrazione in vigore). — Mobili d'ufficio (regolamento predetto). Magazzini centrali e opificio vestiario ed equipaggiamento (istruzione per i servizi di commissariato, in quanto si riferisce ai compiti dell'ufficiale di amministrazione).

III. — *Programma per gli esami a scelta (parte definitiva) dei tenenti di sussistenza e di amministrazione.*

Prova unica. — Contabilità generale dello Stato.
Specie della prova. — Scritta.
Durata della prova. — 5 ore.
Modalità. — Viene svolto un tema nei limiti delle materie contenute nei programmi per la parte preliminare degli esami.

Il tema è fissato dal Ministero su proposta dell'ispettore dei servizi di commissariato (se si tratta degli esami a scelta dei tenenti di sussistenza), o del colonnello d'amministrazione (se si tratta degli esami a scelta dei tenenti d'amministrazione) e viene svolto sotto la sorveglianza della commissione esaminatrice, la quale si assicura che i candidati non si servano di leggi, regolamenti, opere od appunti.

Il piego contenente il tema viene aperto in presenza dei candidati.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,45

811 Roma, 1911 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1911 — 2 settembre

1911 GIUGNO 15. — N. 444. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 857 che istituisce una tesoreria in Mogadiscio . . . . . *Pag.* 1408

1911 LUGLIO 21. — » 442. — PENSIONI. — R. decreto n. 886 che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari . . . . . » 1410

1911 AGOSTO 14. — » 443. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che determina le somme assegnate alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria per spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1911-912. . . . . » 1413

» 28. — » 444. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Comunicazioni di Stato sulle linee telefoniche interurbane . . . » 1415

» 28. — » 445. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria . . . . . » 1415

» 28. — » 446. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al caricamento dei carri delle batterie da campagna . . . . . » 1416

» 28. — » 447. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ai fascicoli 3°, 4°, 52° e 53° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria . . . . . » 1416

» 29. — » 448. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza postale e telegrafica con la direzione delle esperienze in Ciriè . . . . . » 1416

» 29. — » 449. — DISPOSIZIONI VARIE. — Note caratteristiche dei caporali e soldati inviati in congedo isolatamente . . . . . » 1417

» 29. — » 450. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Medagliette speciali relative alle medaglie di benemerenza ed a quella commemorativa del terremoto calabro-siculo, coniate dalla R. zecca di Roma. . . . . » 1417

» 30. — » 451. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli dei carabinieri reali per l'anno 1911 . . . . . » 1418

» 31. — » 452. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 1418

1911 SETTEMBRE 1°. - N. **453**. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* ad ufficiali d'artiglieria. . . . . *Pag.* 1419

» 1° - » **454**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — PENSIONI. — Pagamenti di pensioni effettuati dai distretti militari per conto del tesoro. . » 1420

» 1° - » **455**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richieste di fondi pel 2° trimestre 1911-912 . . . » 1421

» 1° - » **456**. — SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . . . » 1422

CIRCOLARE N. **441**. COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 857 che istituisce una tesoreria in Mogadiscio.** — (Segretariato generale). — 15 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto il testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 24 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Veduta la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Ritenuta la necessità di regolare e di separare la gestione dei fondi appartenenti all'amministrazione interna dello Stato da quella propria della colonia;

Considerato che per raggiungere tale scopo è necessaria l'istituzione di apposita tesoreria, avente il compito di eseguire distintamente tutte le riscossioni e tutti i pagamenti;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita a Mogadiscio una tesoreria destinata a ricevere gli introiti ed eseguire i pagamenti che si verificheranno nella Somalia italiana per conto del bilancio dello Stato o di amministrazioni governative, in conformità della legge e del regolamento di contabilità generale, ed a ricevere gli introiti ed eseguire i pagamenti per conto del bilancio coloniale. La gestione dei fondi della colonia sarà tenuta distinta e separata da quella delle riscossioni e dei pagamenti della contabilità di Stato.

Art. 2.

Al servizio della tesoreria saranno destinati un cassiere ed un controllore scelti fra i funzionari del Ministero del tesoro collocati temporaneamente a disposizione del governo della Somalia italiana.

Art. 3.

Ai funzionari indicati dal precedente articolo saranno corrisposti — netti da qualsiasi ritenuta — a carico del bilancio della Colonia, lo stipendio del quale fruiscono attualmente come pure quello che venissero a godere in seguito per aumenti o promozioni ed inoltre una indennità coloniale nella misura mensua di lire 2200 per ciascuno.

Art. 4.

Alla tesoreria di Mogadiscio è fatto un assegno annuo fisso della somma netta di lire 4000 per le spese d'ufficio, comprendendosi in questo anche le spese per il personale sussidiario di basso servizio.

Art. 5.

I funzionari indicati nei precedenti articoli dovranno prestare, nelle forme prescritte dalle vigenti norme, le seguenti cauzioni: il cassiere lire 10,000, il controllore lire 4000.

Art. 6.

Le istruzioni per il servizio della tesoreria di Mogadiscio e l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal Ministero del tesoro di accordo con quello degli affari esteri, sentito il governatore.

Art. 7.

Il presente decreto avrà esecuzione alla data che sarà fissata con decreto del governatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
DI SAN GIULIANO.
TEDESCO.

N. 442. — PENSIONI. — **R. decreto n. 886 che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Sentiti i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In relazione agli articoli 173 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, 10 della legge 11 giugno 1897, n. 182, e 13 della legge 2 luglio 1908, n. 326, le singole amministrazioni saranno tenute in ogni caso, salvo che trattisi di provvedimenti d'autorità o prescritto da precisa disposizione di legge, a richiedere al Ministero del tesoro il *nulla osta* preventivo per ogni provvedimento di cessazione dal servizio con diritto a pensione, assegno o indennità.

Art. 2.

All'atto di tale richiesta, le amministrazioni dovranno indicare al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) l'ammontare presuntivo della pensione o dell'assegno, trasmettendo, insieme, lo stato di servizio, l'atto di nascita dell'avente diritto, i documenti relativi alla carriera, compreso l'estratto matricolare, o altri certificati da rilasciarsi per differenti servizi dalle amministrazioni competenti, nonchè, a seconda dei casi, gli atti richiesti da speciali disposizioni vigenti in materia, ed infine il certificato comprovante l'esito definitivo di leva.

A tal uopo, tutte le amministrazioni saranno tenute a raccogliere preventivamente gli atti di nascita, e ad accertare e tenere in evidenza i servizi prestati dai propri dipendenti.

Insieme a tali documenti dovrà anche essere trasmessa la domanda di collocamento a riposo, nella quale l'interessato dovrà dichiarare se intenda che gli sia corrisposto l'*acconto* di cui all'art. 7 prima della definitiva liquidazione della pensione.

Art. 3.

Le domande alla Corte dei conti per la liquidazione delle *ensioni dirette*, dovranno essere presentate dagli interessati le rispettive amministrazioni contemporaneamente alle doande di collocamento a riposo e dovranno indicare espresmente il luogo dove sarà da effettuarsi il pagamento sia ell'acconto sia della pensione o dell'assegno definitivo.

Art. 4.

Il decreto di cessazione dal servizio, in ogni caso e senza alna eccezione, dovrà esplicitamente indicare la data della sua correnza, e quando importi diritto a pensione, assegno o innità, dovrà essere trasmesso con due copie autentiche al Ministero del tesoro, insieme con la domanda di liquidazione con lo stato dei servizi, comprendendovi quelli eventualmente restati, dopo la richiesta del *nulla osta* di cui all'art. 2, con la dichiarazione attinente alla interruzione dei servizi stessi.

Art. 5.

Nei casi di allontanamento dal servizio disposto di ufficio le mministrazioni invieranno al Ministero del tesoro il decreto on le due copie succennate, unitamente alla indicazione dell'ammontare presuntivo della pensione, o di altro assegno, onchè l'atto di nascita, lo stato di servizio, ed il certificato omprovante l'esito definitivo di leva; salvo a trasmettere al Ministero stesso la domanda di acconto corredata dai documenti prescritti come sopra, con la dichiarazione del luogo dove l'interessato intende riscuoterlo.

Art. 6.

I decreti di cessazione dal servizio, debitamente controfirmati, saranno trasmessi dal Ministero del tesoro, insieme con tutti i documenti di cui agli articoli precedenti, alla Corte dei conti per i provvedimenti di sua spettanza.

La Corte dei conti, trattenendo la domanda e i documenti per la liquidazione, restituirà l'originale decreto registrato al Ministero del tesoro, per l'invio all'amministrazione competente.

Art. 7.

Non appena restituito dalla Corte dei conti, munito della registrazione, il decreto di collocamento a riposo, sempre che l'interessato ne abbia fatta richiesta giusta l'art. 2, e non sia

incorso nella perdita o sospensione del diritto a pensione, il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) potrà concedere direttamente acconti mensili di pensione.

Nei casi di allontanamento dal servizio per provvedimenti d'ufficio la concessione dell'acconto avrà luogo quando sia pervenuta la domanda relativa.

Art. 8.

Per gli acconti sulle pensioni di *riversibilità* si applicheranno le disposizioni dell'art. 133 del vigente regolamento 5 settembre 1895, n. 605.

Art. 9.

Non potrà farsi luogo al alcuna concessione di acconto sulle indennità.

In nessun caso gli acconti potranno essere corrisposti per un periodo superiore a 12 mesi, nè eccedere i due terzi della pensione o dell'assegno normale, presumibilmente dovuto, al netto delle eventuali ritenute. In essi non saranno computati i servizi di dubbia valutazione, e non sarà tenuto conto delle circostanze, che potessero determinare la concessione di pensioni di favore.

Gli acconti concessi saranno da imputarsi alle pensioni definitive, alla cui liquidazione provvederà, nella sua speciale competenza e con le norme ora vigenti, la Corte dei conti, e il corrispondente ammontare sarà trattenuto in una sola volta, all'atto del primo pagamento delle pensioni.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute negli articoli precedenti.

Art. 11.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal 1° gennaio 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
TEDESCO.

N. **443.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che determina le somme assegnate alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria per spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1911-912.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 agosto 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito;

Vista la legge in data 22 giugno 1911, n. 562, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1911-912, per le direzioni e per gli stabilimenti d'artiglieria, sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 58, lettera *b*) dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1911-912.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 agosto 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria, durante l'esercizio finanziario 1911-912.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		Assegno	*Annotazioni*
Direzione d'artiglieria di	Alessandria	2500	
	Genova	2500	
	Maddalena	1500	
	Mantova	2250	
	Messina	2000	
	Napoli	2000	
	Piacenza	1500	
	Roma	5000	
	Spezia	2500	
	Taranto	2000	
	Torino	2500	
	Venezia	2700	
	Verona	2700	
Laboratorio di precisione in Roma		6500	
Arsenale di costruzione di	Napoli	4000	
	Torino	2400	
Officina di costruzione di	Genova	2000	
	Piacenza	2000	
	Torino	3000	
Fabbrica d'armi di	Brescia	1900	
	Terni	2200	
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	2050	
	Capua	1800	
R. polverificio sul Liri		1500	
Direzione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè		2000	
TOTALE L.		63000	

N. **444**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Comunicazioni di Stato sulle linee telefoniche interurbane.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1911.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha testè segnalato che frequentemente da apparecchi telefonici esistenti presso le varie amministrazioni governative vengono richieste comunicazioni *di Stato* sulle linee interurbane, che rimangono poi impegnate per lunghi tratti di tempo, o in conversazioni d'indole esclusivamente privata, o anche in affari di servizio, ma che non presentano carattere d'urgenza.

Poichè tale abuso, oltre a costituire una violazione dei regolamenti telefonici, produce un notevole danno al servizio, si invitano tutti gli uffici militari a provvedere affinchè il lamentato inconveniente non abbia a ripetersi.

A tale scopo il Ministero, determina che nessuno dei militari ed impiegati da esso dipendenti potrà d'ora innanzi telefonare sulle linee interurbane con la dichiarazione *di Stato* senza averne prima avuto l'autorizzazione dal proprio capo d'ufficio Chi richiede tali comunicazioni avrà inoltre l'obbligo di declinare il proprio nome, la propria qualifica e l'autorità da cui è stato autorizzato, affinchè l'ufficio telefonico possa prenderne nota.

In caso d'inosservanza delle presenti norme, coloro che se ne renderanno responsabili saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **445**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 agosto 1911.

È stata pubblicata la 6ª serie di varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie del fascicoletto loro occorrente.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0.05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **446**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al caricamento dei carri delle batterie da campagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 28 agosto 1911.

È stata pubblicata la 1ª serie di varianti al «caricamento dei carri delle batterie da campagna».

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie del fascicoletto loro occorrente.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **447** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ai fascicoli 3°, 4°, 52° e 53° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 agosto 1911.

Sono stati pubblicati 4 fascicoletti contenenti ciascuno la 1ª serie di varianti ad uno dei fascicoletti 3°, 4°, 52° e 53° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie per ciascun fascicoletto loro occorrente.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **448**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza postale e telegrafica con la direzione delle esperienze in Ciriè.** — (Segretariato generale). — 29 agosto 1911.

Per opportuna informazione delle autorità militari si comunica che la corrispondenza postale diretta alla suindicata direzione delle esperienze, dovrà essere diretta a Ciriè, e che quella telegrafica dovrà invece essere indirizzata all'ufficio telegrafico di S. Maurizio Poligono.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **449.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Note caratteristiche dei caporali e soldati inviati in congedo isolatamente.** — (Segretariato generale). — 29 agosto 1911.

A schiarimento del n. 64 del regolamento per le note caratteristiche, il Ministero avverte che, per i caporali e soldati che verranno inviati in congedo isolatamente, si dovranno — all'atto del loro congedamento — compilare le note caratteristiche, qualora non si abbia ancora avuta occasione di farlo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **450.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Medagliette speciali relative alle medaglie di benemerenza ed a quella commemorativa del terremoto calabro-siculo, coniate dalla R. zecca di Roma.** — (Segretariato generale). — 29 agosto 1911.

Si porta a conoscenza di tutti coloro che possono avervi interesse che, tanto delle medaglie di benemerenza, quanto di quella commemorativa del terremoto calabro-siculo, la R. zecca di Roma ha coniato speciali medagliette delle dimensioni di mm. 17 (1).

I prezzi di tali medagliette sono stati fissati come segue:

Per le medaglie di benemerenza	oro (mm. 917)	L. 16,50
	argento (mm. 986)	» 1,00
	bronzo	» 0,40
Per la medaglia commemorativa — Argento — (tipo unico)		» 1,00

Per ottenerle basta inviare l'importo mediante vaglia del tesoro o bancario o cartolina vaglia alla direzione della R. zecca di Roma, specificando esattamente il tipo della medaglia desiderata (benemerenza o commemorativa), il metallo (oro, argento, bronzo) e l'esatto indirizzo al quale debbono essere spedite.

Nelle spedizioni debbonsi aggiungere ai prezzi unitari sopra indicati le spese postali e di imballaggio.

---

(1) Tali medagliette non possono essere portate dai militari quando vestono la divisa. (Disposizione 58/I, fascicolo 9/R).

Si avverte per opportuna notizia che le medaglie stesse sono dalla R. zecca spedite senza nastri, per i quali è necessario rivolgersi all'industria privata.

N. B. — La R. zecca invia anche, a tutti coloro che le richiederanno, le medaglie commemorative di argento di formato ufficiale (mm. 32) dietro anticipazione del relativo importo unitario di lire 2,65, più le spese postali e di imballaggio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **451.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli dei carabinieri reali per l'anno 1911.** — (Segretariato generale). — 30 agosto 1911.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 70 del *giornale militare ufficiale* del 1910, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale debbono essere compresi i tenenti colonnelli in servizio permanente dei carabinieri reali per essere inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità del corrente anno 1911, sia portato al 30 dicembre 1909.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 1ª, sezione 2ª) non più tardi del 16 settembre prossimo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **452.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — **Applicati dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 agosto 1911.

La Commissione di cui all'articolo 41 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi civili, in seguito agli esami banditi con la circolare n. 277 del 1911, ha designato idonei al posto di applicato, per merito, nell'amministrazione centrale della guerra, i seguenti applicati:

Celentano Gennaro.
Canciani Lorenzo.
Ausiello Luigi.
Paoli Gio. Battista.
Damiani Pio.
Pepe Albino.
Melis Raimondo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 453. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale B ad ufficiali d'artiglieria.** — (Ispettorato ippico). — 1° settembre 1911.

Questo Ministero rende noto che alla prossima distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) che avrà luogo nella seconda quindicina di ottobre p. v., presso il 7° reggimento artiglieria da campagna in Pisa, saranno ammessi a concorrere gli ufficiali generali in servizio d'artiglieria, quelli di stato maggiore che debbono far ritorno in detta arma e tutti gli ufficiali d'artiglieria (eccettuati quelli del ruolo tecnico e del treno).

Le domande in carta bollata da lire una dovranno pervenire al Ministero (ispettorato ippico – ufficio amministrativo) direttamente dai corpi, cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 20 del mese in corso.

Nelle domande gli ufficiali dovranno indicare la data dell'ultima anticipazione ottenuta per l'acquisto d'un cavallo d'agevolezza dal commercio, l'ammontare del loro debito verso il conto rimonta ed il numero dei cavalli posseduti. Inoltre dichiareranno se vennero ammessi a precedenti distribuzioni ed in quale anno, e, nell'affermativa, se abbiano o no prelevato il cavallo.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli eguale a quello delle razioni foraggio, cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio che esprimerà in merito il suo parere.

Si avverte, ad ogni buon fine, che se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi, verrà data la preferenza agli ufficiali che, per speciali circostanze, le quali dovranno all'uopo indicarsi nelle domande stesse, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non furono ammessi a precedenti distribuzioni o vi furono ammessi in data più remota degli altri concorrenti.

Il prezzo di ogni cavallo oscillerà tra le lire 1225 e le 1700 circa.

Si fa presente che anche in questa distribuzione, ad eliminare disparità di trattamento, pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli stessi.

Si soggiunge infine che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non a gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 454. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — PENSIONI. — **Pagamenti di pensioni effettuati dai distretti militari per conto del tesoro.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre 1911.

Con riferimento al disposto degli art. 770 e 771 del regolamento d'amministrazione (bozze di stampa), si riporta qui di seguito la circolare 23 agosto u. s. n. 102983, diramata dal Ministero del tesoro alle dipendenti delegazioni per regolare il rimborso all'amministrazione militare degli assegni vitalizi pagati dai distretti militari.

Per il Ministro — MIRABELLI.

MINISTERO DEL TESORO

Roma, addì 23 agosto 1911.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. V

N. di prot. 102983

Oggetto. — Pagamenti di pensioni effettuati dai distretti militari per conto del tesoro.

Alle delegazioni del tesoro.

Col nuovo ordinamento dell'amministrazione e della contabilità dei corpi istituti e stabilimenti militari, stabilito dalla legge 17 luglio 1910 n. 511, e del relativo regolamento, in corso di approvazione, ai distretti militari in sede di capo luogo di provincia, viene conservata la facoltà di provvedere come pel passato, al pagamento delle pensioni, dei soprassoldi sulle medaglie al valor militare, e degli altri assegni vitalizi spettanti agli ufficiali generali in posizione ausiliaria ed a ri-

poso, agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata, nonchè agli ufficiali superiori richiamati dalla posizione ausiliaria e nominati comandanti di distretti militari, dimoranti nelle città medesime. Però in seguito alla istituzione delle contabilità speciali fra le sezioni di tesoreria e le direzioni di commissariato militare, il rimborso dei suddetti titoli di spesa, pagati dai distretti, non deve più aver luogo in modo puro e semplice, con le precedenti formalità, ma dev'essere effettuato mediante accreditamento dell'importo relativo sulla contabilità speciale a favore della direzione di commissariato.

A tale scopo, negli ultimi cinque giorni di ogni mese, i distretti presentano i titoli pagati alle rispettive delegazioni del tesoro, le quali, dopo di averli liquidati, li passano alla sezione di tesoreria che li pongono in uscita, rilasciando contemporaneamente, e per l'identico importo quietanza della contabilità speciale intestata alla direzione di commissariato.

Qualora presso qualche sezione di tesoreria non fosse ancora aperta la contabilità speciale predetta sarà emesso invece un vaglia del tesoro sulla sezione di tesoreria della sede della direzione di commissariato avente la clausola della commutabilità in quietanza.

Della presente sarà preso nota in margine all'art. 325 delle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

Per il direttore generale — CIGLIANA.

N. **155.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richieste di fondi pel 2° trimestre 1911-912.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre 1911.

Non avendo ancora le direzioni di commissariato militare gli elementi per compilare le richieste di anticipazione pel 2° trimestre 1911-912, nei modi indicati dall'art. 494 del regolamento d'amministrazione (bozze di stampa), i corpi, gli istituti e stabilimenti, che ad esse fanno capo per la provvista dei fondi, dovranno inviare loro *una dimostrazione* delle spese presumibilmente occorrenti nel trimestre medesimo con le norme stabilite nella circolare 247 del corrente anno, tenendo conto delle variazioni nella forza che si presume dovranno verificarsi quale, ad esempio, la chiamata alle armi delle reclute.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **156**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° settembre 1911.

Il Ministero ha determinato di far preparare e distribuire dalla farmacia centrale militare una soluzione saponosa di formolo a base di alcool denaturato per disinfezioni, distintamente dall'altra soluzione saponosa di formolo che trovasi inscritta in tariffa al numero categorico 3472, che sarà d'ora in poi adoperata soltanto per uso clinico.

In conseguenza alla tariffa dei medicinali pubblicata con circolare n. 305 c. a. saranno apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

Indicazione speciale	Numero categorico del nomenclatore Cat. III	Denominazione delle sostanze	Unità di misura	Prezzo di tariffa	Prezzo coi 25 %	*Annotazioni*
0	3472	Soluzione saponosa di formolo	boccia	1 24	1 55	di gr. 1000 per uso clinico
0	3472ª	Id. id. id.	»	0 44	0 55	per disinfezione

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.10.

---

(630) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1911 — 9 settembre

1911 LUGLIO 6. - N. 457. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 903 che cambia la denominazione al deposito della colonia Eritrea in Napoli. . . . . Pag. 1424

» 6 - » 458. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 904 che apporta un'aggiunta all'articolo 91 dell'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana . » 1425

1911 AGOSTO 6. - » 459. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto che approva e rende esecutive le norme per l'esame d'idoneità alla nomina a sotto agente nei depositi allevamento cavalli . . . . . » 1426

1911 SETTEMBRE 4 - » 460. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione da apportarsi al nuovo sacchetto per cartucce di tela color fulvo e riduzione del sacchetto per cartucce da zaini di antico modello in sacchetto per cartucce nuovo modello . . . . . » 1430

» 4. - » 461. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul modo di caricare l'affardellamento del personale sui carri per munizioni da 75 B, 75 A e 87 B trasformati pel trasporto di munizioni da 75 mod. 906 degli organi di rifornimento . . . . . » 1431

» 5. - » 462. — TRASPORTI. — Spedizione di materiali al R. polverificio sul Liri . . . . . » 1432

» 5. - » 463. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare . . . » 1432

» 6. - » 464. — AVANZAMENTO. — Prove tecniche pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta — Variante alla composizione della commissione esaminatrice . » 1435

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 387, pag. 1261. — Categoria 3812. *invece di:* c. c 0,5, *leggasi:* c c. 0,05. — Categoria 3818, *invece di:* ogni c. c., *leggasi:* ogni 5 c. c.

Circolare n. 456, pag. 1422. — Categoria 3472ª, *invece di:* boccia *leggasi:* Kg.

1911 SETTEMBRE 6 - N. 465. — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per l'abilitazione dei caporali aspiranti alla promozione a sergente . . . . . Pag. 1435
» 6. - » 466 — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali d'artiglieria . . . . . » 1437
» 6. - » 467. — AVANZAMENTO — Esami di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di amministrazione . . . . . » 1438
» 6 - » 468. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione di stampati — Modelli di nuova adozione . . . . . » 1438
» 6 - » 469 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . » 1439
» 7. - » 470. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati allo esperimento per l'ammissione al corso di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . » 1448
» 7. - » 471. — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 1449
» 7. - » 472. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Rimborso delle spese pei militari richiamati alle armi e inviati a ricevere l'istruzione presso il corpo della R. guardia di finanza . . . » 1466
» 7. - » 473. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 1467
» 7. - » 474. — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi farmacisti militari di complemento . . . . . » 1468

CIRCOLARE. N. **457**. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 903 che cambia la denominazione al deposito della colonia Eritrea in Napoli.** — (Segretariato generale). — 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE, RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 7 giugno 1886, che provvede alla istituzione in Napoli di un deposito per le truppe di Africa;
Visto la legge del 5 aprile 1908, n. 161;
Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conformità dell'art. 21 dell'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana approvato con Nostro decreto del 4 luglio 1910, n. 562, il « deposito della colonia Eritrea » si denomina « deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli ».

Art. 2.

Il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli continuerà ad avere per l'Eritrea le attribuzioni fin qui disimpegnate e per la Somalia italiana attribuzioni analoghe, tenuto conto della diversità delle due distinte amministrazioni dal punto di vista contabile.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
DI SAN GIULIANO.

N. **458**. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 904 che apporta un'aggiunta all'art. 91 dell'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana**. — (Segretariato generale). — 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 5 aprile 1908, n. 161;
Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 262, che approva l'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'ultimo comma dell'art. 91 dell'ordinamento amministrativo della Somalia italiana, approvato con Nostro decreto 4 luglio 1910, n. 562, è fatta la seguente aggiunta:

« È però data facoltà al governatore di farvi eccezione per gli ufficiali medici e veterinari, i quali, per altro, prima di essere inscritti sul quadro d'avanzamento dovranno aver superato nel Regno i prescritti esami ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
DI SAN GIULIANO.

N. **459**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto che approva e rende esecutive le norme per l'esame d'idoneità alla nomina a sotto agente nei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 6 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 9 aprile 1911, n. 306, per la riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutive le annesse norme per l'esame di idoneità alla nomina ai nuovi posti di sotto agente nei depositi allevamento cavalli, di cui al 1° alinea dell'art. 4 della citata legge 9 aprile 1911, n. 306, viste d'ordine Nostro dal ministro proponente:

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, li 6 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

Norme per gli esami di idoneità al grado di sotto agente nei depositi allevamento cavalli, stabiliti dall'articolo 4 della legge 9 aprile 1911, n. 306.

Art. 1.

L'esame d'idoneità per la nomina ai nuovi posti di sotto agente nei depositi allevamento cavalli, di cui al primo alinea dell'art. 4 della legge 9 aprile 1911, n. 306, sarà bandito con decreto ministeriale.

Nello stesso decreto sarà stabilito il relativo programma.

Art. 2.

Gli avventizi tecnici e i capi lavoranti a matricola che, trovandosi nelle condizioni previste dal citato articolo della legge, intendano prendere parte all'esame, dovranno:

a) comprovare di essere cittadini italiani;

b) dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

c) avere buona condotta.

Art. 3.

L'esame consiste in prove scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte precederanno quelle orali e pratiche. Sì le une che le altre verranno date nella località o nelle località che saranno indicate nel decreto ministeriale che indice l'esame.

Art. 4.

La commissione esaminatrice viene nominata del Ministero, ed è così composta:

ispettore o vice ispettore del servizio ippico nel Ministero della guerra, *presidente*;

un professore d'agraria nelle RR. scuole di agricoltura del Regno, *commissario*;

un vice direttore di deposito allevamento cavalli, *commissario*;

un capitano veterinario, *commissario*:

un agente di 1ª classe del personale civile tecnico dei depositi d'allevamento cavalli, *commissario*;

un segretario del Ministero della guerra (senza voto), *segretario*.

Art. 5.

Per ciascuna delle prove scritte la Commissione formula tre temi, fra i quali alla presenza dei candidati verrà estratto quello da svolgersi.

Art. 6.

Per ogni prova di esame ciascun commissario dispone di dieci voti; il quoziente della divisione della somma di tutti i punti ottenuti pel numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella prova.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta il segretario compila e rimette al presidente della Commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

Art. 8.

La commissione ammetterà alle prove orali quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte abbiano ottenuto un punto medio non inferiore ai $^6/_{10}$.

Art. 9.

Nelle prove orali ogni candidato dovrà rispondere alle interrogazioni che dalla commissione gli saranno rivolte sulle varie parti di ciascun programma.

Art. 10.

Alla prova pratica saranno ammessi quei candidati che in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto medio non inferiore ai $^{6}/_{10}$. È idoneo il candidato che anche in tale prova pratica riporti una media non inferiore ai $^{6}/_{10}$.

Art. 11.

La media definitiva di ciascun candidato idoneo si ottiene dividendo la somma dei punti medi riportati nelle varie prove scritte, orali e pratiche per il numero delle prove stesse.

Art. 12.

Ultimati gli esami, il presidente della commissione esaminatrice trasmetterà al Ministero della guerra:

1° un prospetto indicante pei singoli candidati i punti medi ottenuti in ogni prova e il punto di classificazione finale o definitivo;

2° i verbali delle sedute della commissione;

3° un elenco dei candidati idonei disposti per ordine alfabetico;

4° un rapporto del presidente della commissione sull'andamento degli esami con le osservazioni e le proposte che il presidente medesimo credesse di fare.

Art. 13.

I detti documenti, tranne il rapporto, dovranno essere firmati da tutti i membri della commissione.

Art. 14.

Il risultato definitivo dell'esame è notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli approvati, i quali soli acquistano diritto alla nomina.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **460**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione da apportarsi al nuovo sacchetto per cartucce di tela di cotone color fulvo e riduzione del sacchetto per cartucce da zaini di antico modello in sacchetto per cartucce nuovo modello.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre 1911.

Modificazione da apportarsi al nuovo sacchetto per cartucce di tela di cotone color fulvo (Circolare 221 del *giornale militare*, 1907).

Allo scopo di meglio agevolare la cucitura e legatura dei sacchetti contemplata dal § 103 dell'Istruzione sul servizio del materiale del gruppo C, si dispone che venga aumentata la lunghezza del sacchetto di 1 centimetro; epperciò si interessano le amministrazioni militari a voler opportunamente correggere in inchiostro rosso la lunghezza del sacchetto inscritta nel disegno riportato alla tavola VI annessa alla predetta circolare 221 portandola da mm. 150 a 160.

Il resto della descrizione e del disegno rimane invariato, e così pure rimane invariato il conto di costruzione riportato nella stessa circolare.

Riduzione del sacchetto per cartucce da zaini di antico modello (*Atto* 167 del 1898) in *sacchetto per cartucce nuovo modello* (circolare 221 del 1907).

In seguito all'adozione dell'equipaggiamento 1907, i corpi presso i quali è già in uso tale equipaggiamento e gli altri Corpi man mano che saranno chiamati ad adottarlo, utilizzeranno i sacchetti per cartucciere da zaini di antico modello riducendo ciascuno di essi in due sacchetti del nuovo tipo, seguendo le seguenti istruzioni:

Tagliare l'antico sacchetto alla distanza di mm. 195 dall'apertura orlata; dalla parte opposta all'orlo fare il fondo in modo che abbia a risultare un primo sacchetto lungo mm. 160; infine attaccare i due nastri, della lunghezza ciascuno di cm. 3 circa, coprendo con uno di questi l'occhiello.

Tagliare la rimanente parte dell'antico sacchetto alla distanza di circa mm. 175 dal fondo, asportando mm. 20 circa di stoffa della parte opposta al fondo stesso; farvi l'orlo superiormente ed attaccarvi i nastri; in tal modo si ottiene un secondo sacchetto pure della lunghezza di mm. 160.

Per tale riduzione verrà corrisposto un compenso di mano d'opera di L. 0,05 per ogni sacchetto di antico modello trasformato.

Nella mano d'opera è compresa la provvista di 1 metro di nastro di cotone nero alto mm. 10 e del refe.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **161** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul modo di caricare l'affardellamento del personale sui carri per munizioni da 75 B, 75 A e 87 B trasformati pel trasporto di munizioni da 75 mod. 906 degli organi di rifornimento.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 settembre 1911.

È stata pubblicata l'istruzione sopra detta, che sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari alle autorità sotto segnate, nel numero di copie per ciascuna indicato.

I reggimenti d'artiglieria da campagna incaricati di costituire in caso di mobilitazione gli organi di rifornimento munizioni per batterie da 75 mod. 906, sono autorizzati a richiedere direttamente al predetto ufficio d'amministrazione quelle altre copie dell'istruzione di cui trattasi che loro occorressero.

Comandi d'artiglieria da campagna — Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare — Scuola militare — Scuola di guerra — Scuola centrale d'artiglieria da fortezza — Direzione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè	copie n.	1
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Comando in 2° dell'accademia militare — Scuola centrale d'artiglieria da campagna — Direzioni e stabilimenti d'artiglieria	» »	2
Comando in 2° della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	» »	3
Ispettorato generale d'artiglieria	» »	4
Comando del corpo di stato maggiore . . .	» »	17
Reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo	» »	18
Reggimenti d'artiglieria da montagna . . .	» »	20

Il prezzo del volume è di L. 0,55.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **462.** — TRASPORTI. — **Spedizione di materiali al R. polverificio sul Liri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 settembre 1911.

Consta a questo Ministero che sovente le amministrazioni militari nell'eseguire spedizioni di materiali al R. polverificio sul Liri le indirizzano erroneamente alle stazioni di Ceprano o di Roccasecca o di Fontana Liri o di Isola Liri anzichè a quella di Arce, di guisachè in tali casi occorre rispedire i materiali stessi da una delle predette stazioni ad Arce e ciò con maggiore spesa per l'erario.

Si invitano pertanto le varie autorità militari che debbono fare spedizioni pel polverificio predetto, di aver cura che queste siano indirizzate alla stazione ferroviaria di Arce.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **463.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 5 settembre 1911.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella circolare del 30 giugno u. s., n. 318, conseguito l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 5 ottobre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno essere fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare entro il giorno 4 ottobre soddisfatti di ogni loro competenza fino al giorno stesso, e saranno presi in aggregazione da quell'istituto, per conto del corpo al quale appartengono (n. 23 della disposizione n, 12 del fascicolo n. 21 della Raccolta).

I sottufficiali residenti in Africa sosterranno gli esami orali presso il comando del R. corpo di truppe coloniali, a mente del prescritto della parte 2ª, capo I, n. 24 del regolamento organico per le scuole militari.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Arma di fanteria

Antonini Angiolo, sergente maggiore 1° granatieri.
Peruzzo Francesco, id. 2° fanteria.
Farina Aleardo, id. 2 id.
Giacomini Amedeo, sergente maggiore 4° fanteria.
Montuori Adone, id. 4° id.
Chiericoni Umberto, id. 5° id.
Guzzetti Alfredo, id. 6° id.

Campisi Concetto, sergente maggiore 7° fanteria.
Pascucci Ottorino, id. 9° id.
Di Molfetta Giuseppe, id. 10° id.
Barbaro Antonio, id. 15° id.
Cinti Agostino, id. 17° id.
Tilgher Guglielmo, id. 19° id.
Crocetta Anchise, id. 19° id.
Albano Armando, id. 20° id.
Beneventano del Bosco Mario, id. 20° id.
Caron Pietro, id. 25° id.
Mezzi Adraste, id. 27° id.
Figus Luigi, id. 28° id.
Guaschetti Giovanni, id. 29° id.
De Marchi Cirillo, id. 30° id.
Montobbio Luciano, id. 32° id.
Bertolini Riccardo, id. 35° id.
Rapini Pantaleone, id. 36° id.
Landi Francesco, id. 38° id.
Campanella Vincenzo, id. 39° id.
Tacca Ferruccio, maresciallo 40° id.
Pettinaro Enrico, sergente maggiore 42° id.
Di Salle Luigi, id. 42° id.
Cavatorta Antonio, id. 43° id.
Fischietti Giuseppe, id. 45° id.
Carrozzini Giuseppe, id. 45° id.
Flori Michelangelo, sergente maggiore 47° fanteria.
Ceccotti Ugo, id. 48° id.
Nanni Guido, id. 48° id.
Rossi Cesare, id. 49° id.
Gigante Leonardo, id. 50° id.
Molina Giuseppe, id. 50° id.
Prandi Mario, id. 50° id.
Santi Angelo, id. 51° id.
Todini Aldo, id. 51° id.
Millotti Mario, id. 51° id.
Imbriani Renato, maresciallo 53° id.
Basadonna Luciano, sergente maggiore 53° fanteria.
Rampi Mario, id. 53 id.
Ferraretti Pietro, id. 55° id.
Parolari Gabriele, id. 56° id.
Conti Alberto, id. 57° id.
Tomei Remo, id. 59° id.
Bassi Alfredo, id. 61° id.
Clarizia Magno, id. 63° id.
Panunzi Giacomo, id. 64° id.
Marini Giuseppe, id. 64° id.
Cicchini Alfredo, id. 68° id.
Fantini Oddone, id. 70° id.
Lillo Nunzio, id. 72° id.
Marletto Federico, id. 73° id.
Bragadin Livio, id. 76° id.
Masciello Fedele, id. 81° id.
Ricci Annibale, id. 81° id.
Fonti Filippo, id. 83 id.
Tavana Eustachio, id. 84° id.
Di Bella Paolo, id. 85° id.
Regis Salvatore, id. 86° id.
Romano Gaetano, id. 86° id.
Sica Lodovico, id. 87° id.
Manna Adelmo, id. 87° id.
Veltroni Giuseppe, id. 87° id.
Cuffari Ignazio, id. 90 id.
Francone Egildo, sergente maggiore 93° fanteria.
De Mari Simone, id. 93° id.
Mornati Enrico, id. 94° id.
Rueff Placido, id. 1° bersaglieri.
Massucco Luigi, id. 1° id.
Funiciello Lamberto, id. 1° id.
Orsi Renato, id. 2° id.
Carloni Roberto, id. 2° id.
Giovannini Ettore, id. 3° id.
Quattrosoldi Mario, id. 3° id.
Torreggiani Aramis, id. 4° id.
Tanaglia Icilio, id. 4° id.
De Mas Giulio, id. 6° id.
Romeo Gaetano, id. 7° id.

Andriolo Stagno Guido, sergente maggiore 8° bersaglieri.
De Crescenzi Luigi, id. 9° id.
Salerno Giuseppe, id. 9° id.
Manari Virgilio, maresciallo 10° id.
Bordoni Umberto, sergente maggiore 10° id.
Gambara Gastone, id. 3° alpini.
Galetto Giuseppe, sergente maggiore 4° alpini.
Cirese Mario, id. 5° id.
Setti Iefte, id. 5° id.
Sampietro Luigi, id. 6° id.
Gentili Pietro, id. R. corpo di truppe coloniali.
Pellattiero Vasco, id. id. id.
Cianchi Ferruccio, id. id. id.
Biondi Adolfo, id. id. id.
Grisaffi Pietro, id. id. id.

Arma di cavalleria.

Laghi Ermenegildo, sergente maggiore reggimento Savoia cavalleria (3°).
Morigi Giorgio, id. id. lancieri di Novara (5°).
Converso Angelo, id. id. id. di Novara (5°).
Berna Amedeo, id. id. id. d'Aosta (6°).
Galeazzi Lodovico, sergente maggiore reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).
Zanoli Gaetano, id. id. id. di Roma (20°).
Garattini Amleto, id. id. id. di Aquila (27°).
Dumini Orlando, id. R. corpo di truppe coloniali.

Arma di artiglieria.

Grassi Eugenio, sergente maggiore 4° artiglieria campagna.
Picconi Guido, id. 4° id. id.
Dessena Giulio, id. 7° id. id.
Marzioli Luigi, id. 8° id. id.
Cappello Ferruccio, id. 8° id. id.
De Grandis Vittorio, sergente maggiore 8° artiglieria campagna.
Salemi Francesco, id. 10° id. id.
Morra Giuseppe, id. 10° id. id.
Flotteron Luigi, id. 10° id. id.
Montanari Ugo, maresciallo 11° id. id.
Sottile Giuseppe, sergente maggiore 12° artiglieria campagna.
Pasquali Giovanni, sergente maggiore 12° artiglieria campagna.
Merli Antonio, id. 13° id. id.
Naselli Antonio, id. 13° id. id.
Amabile Guglielmo, id. 13° id. id.
Lembo Adelelmo, id. 15° id. id.
Mucciacciaro Adelchi, id. 16° id. id.
Bitocco Guglielmo, id. 18° id. id.
Nagliati Francesco, id. 19° id. id.
Gentile Alberto, id. 20° id. id.
Franceschelli Getulio, sergente maggiore 21° artiglieria campagna.

Focardi Guglielmo, sergente maggiore 21° artiglieria campagna.
Lo Cascio Letterio, maresciallo 22° id. id
Guida Vincenzo, sergente maggiore 22° id. id.
Zezon Gaetano, sergente maggiore 6° artiglieria fortezza.
Licardi Clemente, id. 1° id. montagna.
Lollini Ferdinando, id. 2° id. id.
Trulli Tonino, id. R. corpo di truppe coloniali.

Arma del genio.

Beltrami Giuseppe, sergente maggiore 3° genio (telegrafisti).
Sammuri Pietro, id. 4° id. (pontieri).
Fiamia Pompeo, id. 5° id. (minatori).
Cambiaggi Luigi, sergente maggiore 6° genio (ferrovieri.
Biancardi Alberto, id. 6° id. (id.).
Graziadei Augusto, id. 6 id. (id.).
Ceretti Augusto, id. battaglione specialisti.

N. **464**. — AVANZAMENTO. — **Prove tecniche pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta — Variante alla composizione della commissione esaminatrice**. — (Segretariato generale). — 6 settembre 1911.

A parziale modificazione di quanto fu disposto con la circolare n. 414 del *giornale militare ufficiale* c. a., si determina che il maggiore del genio cav. Felice Pasetti venga sostituito, nelle funzioni di membro supplente della commissione per le prove tecniche dei tenenti d'artiglieria e del genio aspiranti all'avanzamento a scelta, dal tenente colonnello del genio cav. Alfredo Giannuzzi Savelli.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **465**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per l'abilitazione dei caporali aspiranti alla promozione a sergente.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 settembre 1911.

1. A complemento delle disposizioni contenute nel n. 25 della circolare n. 367 del corrente anno, il Ministero avverte che il 15 settembre p. v. dovrà iniziarsi presso i vari corpi

un corso d'istruzione della durata di 4 mesi, al quale potranno essere ammessi i caporali e caporali maggiori della classe 1890 (provenienti dalla leva o volontari), aspiranti alla promozione a sergente.

Tale corso ha per scopo di preparare i detti graduati agli esami prescritti per la promozione a sergente ed in esso dovranno svolgersi in succinto i programmi d'insegnamento già stabiliti per i corsi allievi sergenti.

2. I caporali e caporali maggiori di cui sopra saranno tutti aggregati ad una stessa compagnia, il cui capitano avrà la direzione del corso.

3. Gli esami per la promozione a sergente dei graduati di cui trattasi avranno luogo nella seconda quindicina di gennaio 1912.

4. Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati nelle prove d'esame e nel giudizio sulla condotta e sull'autorevolezza, analogamente a quanto era prescritto per gli allievi sergenti, la commissione esaminatrice e la commissione d'avanzamento dovranno procedere, per ciascuna prova e per ciascuno dei giudizi, a due distinte votazioni: l'una per l'idoneità, l'altra per il punto di merito.

Quando la maggioranza abbia dichiarato idoneo un candidato, nessuno dei membri, nella votazione per il punto di merito, potrà assegnargli un punto inferiore a 5.

5. La classificazione dei candidati è fatta in base alla media riportata in ciascuna delle prove d'esame e nei giudizi sulla condotta e sull'autorevolezza.

6. Per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà aver riportata l'idoneità in ciascuna delle prove d'esame nonchè in ciascuno dei giudizi sulla condotta e sull'autorevolezza.

7. I riusciti idonei saranno promossi sergenti, sempre che siano vacanti posti d'organico, al compimento del 15° mese di servizio, se contano almeno sei mesi di grado di caporale e caporale maggiore cumulativamente, o quando verranno a compiere tale anzianità, qualora non l'abbiano ancora compiuta.

8. I posti vacanti verranno coperti dai riusciti idonei nell'ordine di classificazione di cui al precedente n. 6. I promovibili che non avessero posto in organico dovranno essere segnalati al comando del corpo d'armata il quale, tenendo possibilmente conto dei loro desideri, potrà destinarli in altri corpi in cui vi siano deficienze. Gli esuberanti dovranno attendere, per essere promossi, che si verifichino altre vacanze.

9. Coloro che non fossero dichiarati idonei negli esami potranno ripeterli dopo due mesi.

10. Ad ogni modo, avvertesi, che i comandanti di corpo non dovranno procedere a promozioni a sergente di caporali o caporali maggiori che abbiano già compiuti oltre due anni di servizio, a meno che questi assumano l'obbligo, con apposita dichiarazione scritta da farsi innanzi al consiglio d'amministrazione, di servire almeno un anno col grado di sergente dopo conseguita la promozione.

Disposizioni analoghe a quelle contenute nella presente circolare saranno osservate da corpi per il reclutamento dei sergenti dai caporali e caporali maggiori provenienti dalla leva o dai volontari della classe 1891 e successive.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **466**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza, di categoria speciale B (puro sangue), ad ufficiali d' artiglieria.** — (Ispettorato ippico). — 6 settembre 1911.

A seguito della circolare n. 453 del *giornale militare*, in data 1° corrente, questo Ministero rende noto che oltre ai cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) sarà messo in distribuzione, presso il 7° reggimento artiglieria da campagna, (deposito di acclimazione in Cecina) anche un piccolo gruppo di 5 cavalli puro sangue, della stessa importazione, assegnati alla categoria medesima, di prezzo fra 2300 e 2600 lire circa.

Gli ufficiali che intendessero di essere ammessi al prelevamento di uno di tali cavalli dovranno inoltrarne domanda con le norme indicate nella circolare predetta.

Si previene che la cessione dei cavalli puro sangue avrà luogo senza alcuna garanzia ed in niun caso ne sarà consentita la restituzione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **467**. — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di amministrazione**. — (Segretariato generale). — 6 settembre 1911.

Nel mese di ottobre del corrente anno, ed in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite nella circolare 440 dell'agosto scorso, gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di amministrazione ai quali potranno concorrere i tenenti d'amministrazione inscritti a ruolo con anzianità 3 ottobre 1904 fino al tenente Molini.

Le domande e le relative dichiarazioni prescritte dal paragrafo 147 del regolamento sull'avanzamento, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° ottobre venturo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **468**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione di stampati — Modelli di nuova adozione**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 settembre 1911.

Il Ministero comunica che a cura del reclusorio militare saranno stampati i seguenti modelli prescritti dall'istruzione per i servizi del commissariato militare (Libro II bozze di stampa):

1° mod. 792 *B* — Registro di carico e scarico delle derrate;

2° mod. 796 — Dimostrazione dell'olio vegetale e minerale consumato durante il trimestre;

3° mod. 809 *B* — Epilogo dei buoni per somministrazioni dei viveri;

4° mod. 810 *B* — Riepilogo generale delle somministrazioni di viveri;

5° mod. 817 — Registro delle spedizioni di pane (allegato 1 all'istruzione suddetta);

6° mod. 822 — Registro delle spedizioni di derrate varie (allegato n. 2 id. id.);

7° mod. 823 — Registro delle richieste di scarico dei materiali ceduti ad altre amministrazioni (allegato n. 3 id. id.);

8 mod. 824 — Registro indicante la dislocazione del materiale (allegato n. 4 id. id.);

9° mod. 825 — Specchio dei movimenti avvenuti nei vari servizi (allegato n. 5 id. id.);

10° mod. 826 — Registro del pane ceduto a pagamento (allegato n. 6 all'istruzione suddetta);

11° mod. 827 — Registro dei generi venduti e ceduti a pagamento (allegato n. 7 id. id.);

12° mod. 831 — Nota dei generi ceduti a pagamento (allegato n. 8 id. id.);

13° mod. 832 — Riepilogo generale delle somministrazioni (allegato n. 9 id. id.);

14° mod. 833 — Registro indicante la destinazione dei materiali in carico (allegato n. 10 id. id.);

15° mod 834 — Relazione riguardante l'acquisto di grano (allegato n. 11 id. id.).

Il predetto reclusorio provvederà inoltre alla ristampa del mod. 795 *B*, registro dei buoni, con alcune varianti relative al servizio dei viveri.

I modelli 809 *B* e 810 *B* servono anche per i corpi incaricati della gestione dei magazzini viveri presidiari, mentre gli altri sono usati dagli stabilimenti delle sussistenze militari e dagli uffici di commissariato.

Acciò il reclusorio abbia norma nel regolare la tiratura di detti stampati, il Ministero invita le amministrazioni interessate ad indicare al più presto, al reclusorio stesso, ed in ogni modo non oltre il 25 corrente, il loro prevedibile fabbisogno per il corrente esercizio finanziario.

Con la circostanza il Ministero raccomanda vivamente di provvedere con ogni sollecitudine e diligenza, alla sistemazione dei servizi contabili dei magazzini e stabilimenti di cui sopra, sulla base dei documenti di nuova adozione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **469.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 settembre 1911.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910, n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910, n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego indicati.

Si avverte che per i posti medesimi non viene dalle amministrazioni corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero del Tesoro.

Un posto di ufficiale di ragioneria, nelle intendenze di finanza. — Stipendio lire 1500. — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per detto impiego colla circolare n. 409 del 10 agosto 1911, a cominciare da Bonvini Domenico e compreso Prosperi Ettore che per la sua anzianità deve seguire Cirilli Evaristo.

Ministero della guerra.

Sei posti di applicati di 3ª classe nell'amministrazione centrale — Stipendio lire 1500, i quali spettano alternativamente uno ad uno agli applicati inscritti nella lista per merito ed a quelli nella lista per anzianità.

Per i tre posti, cioè il 1°, il 3° ed il 5° spettanti agli applicati inscritti nella lista per merito sono invitati:

Celentano Gennaro, distretto Siena.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato IX corpo armata.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.
Pepe Albino, ufficio personali vari.
Melis Raimondo, battaglione specialisti genio.

Per i tre posti spettanti agli applicati inscritti nella lista per anzianità sono invitati:

De Notaris Francesco, comando X corpo armata.
Dente Eduardo, divisione territoriale Messina.
Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Grazioli Dante, divisione territoriale Roma.
Mannino Giuseppe, id. id. Cagliari.
Di Paolo Filippo, comando genio Roma.
Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Sebastiani Gonippo, sottodirezione genio Perugia.
Negri Renato, comando VI corpo armata.
Bruini Lorenzo, fabbrica armi Brescia.
Marchisio Alessandro, comando I corpo armata.
Zuffi Aldo, 8 reggimento artiglieria campagna.

Drago Salvatore, infermeria presidiaria Monteleone.
Ivaldi Carlo, direzione genio Torino.
Scarano Antonio, direzione genio Firenze.
Tagliavini Alberto, ufficio fortificazioni Udine.
Zorzoli Carlo, distretto Casale.
Bartoli Vincenzo, direzione commissariato Palermo.
Moritto Antonio, panificio Cagliari
Carizzi Giuseppe, distretto Trapani.
Germano Emilio, comando stabilimenti pena.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato Roma.
Soriano Nicola, distretto Chieti.
Facchini Giampaolo, ufficio fortificazioni Maddalena.
Prestifilippo Mariano, legione carabinieri Milano.
Gualtieri Raffaele, reggimento lancieri Novara.
Bartoli Luigi, sottodirezione genio Piacenza.
Cantarone Alfredo, direzione artiglieria Piacenza.
Baistocchi Ario, distretto Reggio Emilia.
Zanardi Pirro, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
Migliavacca Alfredo, 3° alpini.
Casara Giuseppe, distretto Vicenza.
Faccio Adalgiso, officina costruzioni artiglieria Torino.
Giuliano Francesco, distretto Brescia.
Ferone Pasquale, ufficio personali vari.
Cauvin Zefferino, distretto Casale
Borgia Eduardo, tribunale Bari.
Fabris Giuseppe, sezione commissariato Padova.
Salerno Gennaro, divisione territoriale Catanzaro.
Mileo Maurizio, distretto Barletta.
Fusco Antonio, laboratorio pirotecnico Capua.
Tiraboschi Carlo, 54° fanteria.
Puxeddu Raffaele, ufficio fortificazioni Maddalena.
Proverbio Eduardo, ospedale Torino.
Massobrio Attilio, direzione sanità Alessandria.
D'Arienzo Costantino, 69° fanteria.
Martelli Erasmo, scuola militare
Ferrero Alfonso, direzione genio Torino
Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.
Pierantoni Enrico, comando genio Napoli.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.
Grani Giorgio, 35° fanteria.
Masironi Luigi, distretto Ferrara.
Murtas Francesco, divisione territoriale Cagliari.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Flosi Pietro, deposito allevamento cavalli Grosseto.

Sassone Guglielmo, direzione artiglieria Torino.
De Fabritiis Camillo, id. genio Napoli.
Traversi Alessandro, distretto Salerno.
Guarini Alfredo, 18° artiglieria campagna.
Travaglia Tito, reggimento cavalleggeri Treviso.
Possenti Giovanni, direzione commissariato Roma.
Frattarelli Silvio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Populini Guglielmo, ufficio costruzioni artiglieria Torino.
Scalera Giovanni, comando XI corpo armata.
Sanfilippo Vincenzo, direzione commissariato Palermo.
Pelati Egisto, direzione genio Verona (sottodirezione Padova).
Piga Eligio, 5° genio.
Armone Pasquale, divisione territoriale Milano.
Vialetto Bortolo, panificio Conigliano Ligure.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Bellini Emilio, ufficie personali vari (comandato Ministero guerra).
Nolfo Carmelo, scuola applicazione cavalleria.
Canali Augusto, distretto Vercelli.
Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cirimele Matteo, distretto Torino.
Melis Raimondo, battaglione specialisti genio.
Abbate Achille, arsenale costruzioni Napoli.
Borrelli Carmine, magazzino centrale Napoli.
Massardo Felice, divisione territoriale Genova.
Prima Mario, distretto Novara.
Marconcini Giovanni, direzione artiglieri Maddalena.
Trucco Paolo, id. id. Venezia.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzione artiglieria.
Carluccio Orfeo, direzione artiglieria Taranto.
Boschetti Odoardo, officine costruzioni artiglieria Genova.
Gustapane Luigi, direzione genio Firenze.
De Nicola Antonio, distretto Campagna.
Nicoletti Domenico, direzione genio Torino.
Capuano Gennaro, ispettorato generale genio.
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Zuini Attilio, direzione artiglieria Mantova.
Piccinini Fortunato, ufficio personali vari (comandato ministero guerra).
Lauria Aurelio, id. id.
Bortolotti Stefano, direzione territoriale Padova.
Zannella Modesto, regio polverificio sul Liri.

Rossi Fioravanti, istituto geografico.
Bernardi Ruggero, distretto Parma.
Fusinato Clemente, deposito allevamento cavalli Persano.
Del Papa Gaetano, ospedale Roma.
Gianforma Giovanni, ufficio fortificazioni Messina.
Parlamenti Celestino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Chelattini Guido, ufficio personali vari.
Mattei Raffaele, id. id. id.
Pavignani Arturo, 21° artiglieria campagna.
Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Amodio Vincenzo, infermeria presidiaria Gaeta.
Campagna Stefano, distretto Mondovì.
Vespa Pietro, id. Bari.
Costamagna Carlo, direzione sanità V corpo armata.
Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Martinelli Pio, id. id.
Bona Giovanni, 2 genio.
Di Vincenzo Vincenzo, distretto Roma.
Torrente Antonio, 40 fanteria.
Sbernini Alimo comando corpo stato maggiore.
Trimarchi Rosario, distretto Catania.
Nicolini Luigi, id. Roma.
Arturo Filippo, id. Catania
D'Anna Camillo, stabilimenti pena.
Olello Giovanni, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Voena Domenico, 34° fanteria.
Storti Emilio, 16° artiglieria campagna.
Nebiolo Natalino, distretto Cuneo.
Borgna Pietro, divisione territoriale Alessandria.
Fantini Pietro, comando I corpo armata.
Pacifico Enrico, ufficio fortificazioni Messina.
Maggio Vincenzo, deposito allevamento cavalli Lazio.
De Feo Adolfo, 82° fanteria.
Vesce Bartolomeo, direzione artiglieria Messina.
Laviano Luigi, direzione genio Roma.
Gavini Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Venezia.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Cinque posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale — Stipendio L 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per detto impiego colla circolare n. 409 del 10 agosto 1911, a cominciare da Nori Pietro, ed esclusi Irace Osvaldo,

Gasperini Anselmo, Damiani Pio i quali accettarono altro impiego; ed inoltre sono ammessi a concorrervi i seguenti:

Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Amodio Vincenzo, infermeria presidiaria Gaeta.
Campagna Stefano, distretto Mondovì.
Vespa Pietro, distretto Bari.
Costamagna Carlo, direzione sanità V corpo armata.
Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Martinelli Pio, id. id.
Di Vincenzo Vincenzo, distretto Roma.
Sbernini Alimo, comando corpo stato maggiore.
Trimarchi Rosario, distretto Catania.
Nicolini Luigi, id. Roma.
Anfuso Filippe, id. Catania.
D'Ama Camillo, comando stabilimenti pena.
Odello Giovanni, arsenale costruzioni Torino.
Storti Emilio, 16° artiglieria.
Nebioli Natalino, distretto Cuneo.
Borgna Pietro, divisione Alessandria.
Fantini Pietro, comando I corpo armata.
Pacifico Enrico, ufficio fortificazioni Messina.
De Feo Alfonso, 82° fanteria.
Vesce Bartolomeo, direzione artiglieria Messina.
Laviano Luigi, direzione genio Roma.
Gavini Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Venezia.
Allegra Arturo, comando corpo stato maggiore.
Fagnola Italo, 31° fanteria.
Comincini Gio. Battista, panificio Brescia.
Farese Aniello, direzione artiglieria Taranto.
Bochiechio Giuseppe, 41° fanteria.
Dominici Arturo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Ganio Vecchiolino Carlo, distretto Roma.
Pisani Antonio, direzione artiglieria Spezia.
Buonocore Augusto, distretto Roma.
Tognetti Raul, id. Macerata.
Imbert Vittorio, ufficio fortificazioni Venezia.
Confalone Francesco, sezione commissariato Napoli.
Scalzo Giusuppe, laboratorio precisione.
Faldelloni Francesco, istituto geografico militare.
Americi Gesner, id. id.
Sampò Bartolomeo, arsenale costruzioni Torino.
Sestini Ezio, distretto Sulmona.
Giuliano Giovanni, comando stabilimenti pena.

Michelini Guido, collegio Roma.
Gasparetti Giovanni, divisione territoriale Ancona.
Conte Nicola, 16° fanteria.
Campofiorito Luigi, ispettorato costruzioni artiglieria.
Oliver Alfredo, sezione commissariato Messina.
Gardi Oreste, distretto Bologna
Strumolo Umberto, 5 alpini.
Aiello Francesco, direzione genio Milano.
Pani Romeo, legione carabinieri Cagliari.
Ventriglia Alessandro, ufficio personali vari.
Fioravante Jafet, 58 fanteria.
Pampanelli Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Russo Vincenzo, distretto Benevento.
Marchionni Angelo, ufficio personali vari,
Nerilli Francesco Paolo, ispettorato generale genio.
Viarengo Aristide, ospedale Caserta.
Scacchi Bartolomeo, ufficio personali vari.
Dolei Francesco, direzione genio Napoli.
Cocchi Alessandro, id. artiglieria Genova.
Travaglia Ermenegildo, divisione territoriale Perugia.
Porta Giulio 2° genio.
Verduni Lodovico, ufficio commissariato Spezia.
Tognetti Giuseppe, divisioue territoriale Bologna.
Cola Michele, 10° fanteria.
Vaggi Lodovico, distretto Spoleto.
Iannone Ernestino, id. Foggia.
De Rose Luigi, id. Taranto.
Ribera Costantino, sezione commissariato Napoli.
Fontana Spiridione, 57° fanteria.
Amoroso Torquato, reggimento artiglieria a cavallo.
Sandri Abner, 79° fanteria.
Luchese Tommaso, 7° fanteria.
Bartimmo Pasquale, distretto Barletta.
Martinelli Federico, id. Parma.
Cusimano Salvatore, deposito allevamento cavalli Persano (sezione Paternò).
Greco Francesco, tribunale Palermo.
Colombo Guido, distretto Varese.
Ceribella Ferruccio, id Verona.
Freda Giovanni, id. Genova.
Conoscente Salvatore, comando genio Roma.
Vespa Riccardo, ufficio personali vari.
Cannarsa Innocente, id. id. id.
Gorno Arturo, 6° alpini.
Tonni Angelo, fabbrica armi Brescia (sezione G. V. T.).
Borsella Aminta, distretto Roma.
Iannone Francesco, panificio Bari.
Zampella Gaetano, direzione genio Milano.
Minauda Antonio, id. id. id.
Luciano Achille, sezione commissariato Napoli.

Mundanu Sebastiano, direzione artiglieria Napoli.
Ferramosca Adolfo, id. id. Taranto.
Gibilisco Paolo, 29° fanteria.
Pianese Raffaele, direzione genio Roma.
Ravalli Giuseppe, ispettorato generale genio.
Sasso del Verme Salvatore, 52° fanteria.
Venturi Augusto, 6° bersaglieri.
Cerroni Vittorio, divisione territoriale Verona.
Formisano Raffaele, ospedale Cava Tirreni.
Giglio Filippo, 8° bersaglieri.
Lerario Orazio, ispettorato generale artiglieria.
Marchetti Rodolfo, distretto Spoleto.
Marzi Guglielmo, battaglione specialisti genio.
Spagna Arturo, 6° fanteria.
Baricalla Umberto, distretto Cuneo.
Viviani Giovanni, 27° fanteria.
Genocchi Achille, 4° genio.
Tinti Alfredo, direzione genio Genova.
Mandruzzato Arturo, deposito allevamento cavalli del Lazio.
Maltese Enrico distretto Siena.
Piccini Ettore, 11° artiglieria campagna.
Mottino Ottavio, direzione genio Alessandria.
Patetta Guido, battaglione specialisti genio.
Tavecchio Carlo, comando VI corpo armata.
Vergini Augusto, ufficio personali vari.
Biancardi Edoardo, distretto Alessandria.
Boella Ulisse, id Ivrea.
Izzo Domenico, 3° genio.
Meoli Sabino, stabilimenti pena.
Masera Mario, 1° granatieri.
Muzzi Vito, comando VII corpo armata.
Forzano Giovanni, distretto Palermo.
Vitacolonna Mardocheo, comando IX corpo armata.
Ferro Nicolò, distretto Genova.
Di Paolo Antonio, lancieri Aosta.
Sanguinetti Pietro, legione carabinieri Firenze.
Buonanno Giovanni, laboratorio pirotecnico Capua
Lapini Gino, 3° genio.
Basaglia Numa, 10° bersaglieri.
Giganti Domenico, 47° fanteria.
Malagoli Umberto, direzione commissariato V corpo armata.
Berruquier Felice, distretto Ivrea.
De Giovanni Vincenzo, id. Voghera
Greco Cosimo, sottodirezione genio Chieti.
Marzaroli Emilio, legione carabinieri Milano.
Delavigne Francesco, battaglione specialisti genio.

Fragnito Mario, distretto Roma.
Pipi Raffaele, comando artiglieria fortezza Piacenza.
Morelli Nazzareno, distretto Roma.
Fighera Matteo, Savoia cavalleria.
Bricarelli Matteo, legione carabinieri Torino.
Solia Steffano, distretto Livorno.
Marroni Emilio, ispettorato generale artiglieria.
Montagnani Goffredo, 2° alpini.
D'Ambrosio Natale, direzione genio Ancona.
Vissani Antonio, magazzino centrale Firenze.
Pagani Serafino, distretto Novara.
Meloni Efisio, magazzino casermaggio Cagliari.
Aldi Francesco, ispettorato generale artiglieria.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della presente dispensa di *giornale militare* una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i suddetti impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e **trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod. 112-A per l'anno in corso qualunque sia la data della loro nomina.**

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito

saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopra indicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente, per ordine di precedenza, gli impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, **e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificatamente indicato l'impiego al quale esse si riferiscono.**

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **470**. — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 7 settembre 1911.

I sottufficiali sottoindicati sono chiamati alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica per subirvi l'esperimento prescritto, per l'ammissione a tale istituto, dal n. 7 della parte V del regolamento organico delle scuole militari. Essi dovranno presentarsi il giorno 30 settembre corrente al comando della scuola magistrale dalla quale saranno presi in aggregazione, ed alla quale passeranno effettivi per compiervi il corso normale d'istruzione, se, dopo un mese di esperimento, verranno riconosciuti idonei per attitudine tanto alla scherma quanto alla ginnastica.

Coloro che non saranno giudicati idonei, sia in tale esperimento, sia nella speciale visita medica e nell'esame di coltura generale prescritto per l'ammissione che dovranno subire al loro giungere all'istituto, verranno rimandati al corpo.

I sottufficiali in parola dovranno giungere disarmati. I corpi rispettivi cureranno altresì che detti sottufficiali siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo in buono stato.

Qualora qualche domanda di ammissione alla scuola fosse stata presentata oltre il termine indicato dal n. 2 della circolare 407 corr. anno, potranno ugualmente i comandanti di

corpo inoltrarla al Ministero per mezzo dei rispettivi comandi di divisione sino a tutto il 15 corrente.

1°	reggimento	fanteria.	— Maresciallo Mascia Giuseppe.
17°	id.	id.	— Sergente maggiore Biraghi Giovanni.
33°	id.	id.	— Sergente maggiore Pitruzzello Sebastiano.
35°	id.	id.	— Sergente maggiore Barbolini Mario.
36°	id.	id.	— Id. Miari Carlo.
36°	id.	id.	— Id. Mazzarocchi Serafino.
36°	id.	id.	— Sergente Alessandrini Areodante.
46°	id.	id.	— Sergente maggiore Della Sala Vittorio.
48°	id.	id.	— Id. Nanni Guido.
53°	id.	id.	— Id. Pettazzi Pietro.
58°	id.	id.	— Id. Manca Michele.
58°	id.	id.	— Id. Scanu Antonio.
81°	id.	id.	— Id. Rossini Enrico.
82°	id.	id.	— Id. Trenta Enrico.
84°	id.	id.	— Maresciallo Binelli Alfonso.
9°	id.	bersaglieri.	— Sergente maggiore Viola Pietro.
10°	id.	id.	— Maresciallo Spiazzi Tullio.
Regg. lancieri		di Firenze.	— Sergente maggiore Criscuolo Alberto.
6°	artiglieria	campagna.	— Sergente maggiore Lenti Senofonte.
12°	id.	id.	— Sassi Vincenzo.
16°	id.	id.	— Maresciallo Salonia Giuseppe.
22°	id.	id.	— Sergente maggior Ammannato Pietro.
3°	id.	fortezza.	— Sergente magg. Righini Aronne.
6°	id.	id.	— Maresciallo Guerrini Luigi.
1ª	compagnia	di sanità.	— Sergente magg. Bruno Ercole.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **471**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 settembre 1911.

1. Conformemente al principio stabilito con la circolare n. 365 del *giornale militare ufficiale* del 1910 i corsi allievi ufficiali medici e veterinari di complemento saranno iniziati il *1° di-*

cembre p. v. e col giorno *1° gennaio 1912* quelli di tutte le altre armi e specialità presso i corpi indicati nell'unito modello di manifesto (allegato n. 1), che i distretti militari faranno stampare e pubblicare nei comuni compresi nella loro circoscrizione.

2 Le ammissioni e lo svolgimento dei suddetti corsi saranno regolati dalle seguenti norme:

Titoli di studio. — Passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico (o titolo equipollente), ovvero esame di coltura generale per tutte le armi e corpi, salvo le eccezioni appresso indicate e con preferenza, per i corsi di *commissariato*, di *sussistenza* e di *amministrazione*, agli aspiranti forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente.

Per i corsi dell'arma del *genio* (escluso il treno), istituiti presso i vari reggimenti, il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università) con preferenza agli aspiranti muniti di un titolo superiore. Per il corso *allievi ufficiali di complemento areonauti*, istituito presso il battaglione specialisti del genio, la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

Per i corsi allievi ufficiali *medici* e *veterinari* di complemento rispettivamente la laurea in medicina e chirurgia o quella in zooiatria.

Requisiti. — *Età minima:* 18 anni compiuti all'inizio del corso.

Età massima: tale che al momento della nomina a sottotenente gli allievi non abbiano superato il limite massimo (28 anni, ovvero 30 se allievi ufficiali medici) consentito dall'art. 4 della legge sull'avanzamento nel regio esercito per conseguire il grado di ufficiale.

Cittadinanza italiana.

Attitudine fisica: quella prescritta per gli inscritti di leva per l'arma o specialità cui aspira l'allievo, senza tener conto della speciale statura, eccezione fatta per gli aspiranti ai corsi bersaglieri, che, come è prescritto dal § 720 del regolamento sul reclutamento, debbono raggiungere la statura di m. 1,62.

Moralità e posizione sociale: in relazione col decoro del grado di ufficiale.

Inizio dei corsi. — 1° dicembre per i *corsi allievi ufficiali medici e veterinari*;

1° gennaio per i *corsi delle varie armi e corpi.*

Servizio di truppa. — Per i *corsi delle varie armi e corpi, eccettuati i medici ed i veterinari:*

3 mesi da soldato,
4 mesi da caporale,
5 mesi da sergente;

per i *corsi allievi ufficiali medici e veterinari:*

7 mesi in qualità di allievo.

Servizio di prima nomina da ufficiale. — Per gli *allievi delle varie armi e corpi, eccettuati i medici ed i veterinari:*

3 mesi per gli allievi vincolati alla ferma di un anno, i quali potranno prestare questo servizio entro i due anni successivi alla nomina;

7 mesi circa per gli allievi vincolati a ferma maggiore;

per gli *allievi ufficiali medici e veterinari:*

6 mesi circa per gli allievi vincolati alla ferma di un anno;

12 mesi circa per gli allievi vincolati a ferma maggiore.

Nomina a caporale. — *Primo esame* nella terza decade di marzo e nomina a caporale degli idonei col 1° aprile, salvo, per gli allievi già militari alle armi, l'osservanza di quanto dispone per essi il § 362 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Esame di riparazione nella terza decade di maggio e nomina a caporale degli idonei col 1° giugno.

Nomina a sergente — *Primo esame* nella terza decade di luglio; nomina a sergente degli idonei, che contino 4 mesi di anzianità da caporale, col 1° agosto (salvo, per gli allievi già rivestiti del grado di caporale all'inizio del corso, l'osservanza di quanto dispone per essi il § 373 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) e loro destinazione ai corpi pel servizio pratico da sergente, durante il quale essi verranno istruiti nella scherma di sciabola.

Gli allievi dei corsi dell'artiglieria e del genio, escluso il treno, nei primi due mesi di servizio da sergente continueranno il completamento del corso teorico d'istruzione, prendendo parte anche alle istruzioni pratiche compatibilmente con le esigenze della loro istruzione teorica; il 1° ottobre saranno destinati a riparti della rispettiva arma pel servizio pratico da sergente.

Gli allievi del corso di sussistenza con sede in Torino verranno ripartiti, all'atto della nomina a sergente, tra le direzioni di commissariato militare dei primi sei corpi d'armata e quelli del corso con sede in Napoli tra le rimanenti.

Esame di riparazione nella terza decade di settembre. Gli idonei saranno nominati sergenti e destinati ai corpi allorchè conteranno 6 mesi di anzianità da caporale, e cioè, il 1° ottobre quelli promossi caporali il 1° aprile, ed il 1° dicembre quelli promossi caporali il 1° giugno.

Corso teorico complementare. — Il 15 novembre gli allievi ufficiali dell'arma di fanteria e di cavalleria saranno riuniti alla sede del corpo d'armata per compiervi un breve corso teorico complementare di preparazione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento.

Gli allievi del treno di artiglieria e del genio, di commissariato, di sussistenza e di amministrazione compiranno tutto il periodo di servizio da sergente presso i corpi e gli uffici cui furono destinati all'atto della loro nomina a sergente. Per la scherma verranno destinati ad un corpo del presidio.

Esami d'idoneità a sottotenente. — Avranno luogo nella *seconda decade di dicembre*. Terminati gli esami, gli allievi dichiarati idonei e promovibili saranno inviati in licenza in attesa della loro nomina ad ufficiale, e sempre quando abbiano già compiuto cinque mesi di servizio da sergente.

Gli allievi con ferma d'un anno, però, compiuti gli esami, saranno inviati in congedo illimitato, a meno che non li superino e desiderino prender parte agli esami di riparazione.

Gli esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento avranno luogo nell'*ultima decade di febbraio*. Gli allievi che in questi esami saranno dichiarati idonei e promovibili saranno inviati in licenza con le stesse norme indicate sopra; i non idonei e quelli dichiarati definitivamente non promovibili rientreranno ai corpi e cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali.

3. A cominciare dal corrente anno viene istituito presso il battaglione specialisti del genio uno speciale corso per allievi ufficiali di complemento areonauti, allo scopo di provvedere ad una scorta di personale pratico per il servizio areonautico.

In seguito, poi, alle modificazioni introdotte nell'ordinamento dei personali amministrativi, si istituiscono, oltre ai corsi allievi ufficiali commissari e di sussistenza, due corsi di allievi ufficiali d'amministrazione di complemento.

4. Se il corpo non avesse personale d'ufficiali adatto al servizio dei corsi allievi ufficiali provvederà il Ministero.

I corsi allievi ufficiali (personale di governo ed allievi) dipendono amministrativamente dal reggimento presso il quale sono costituiti e tengono la contabilità con le norme stabilite per i battaglioni. Per l'istruzione e la disciplina devono essere considerati come corpi autonomi sotto la diretta vigilanza del comandante del corpo d'armata.

In occasione dei cambi di guarnigione il corso allievi ufficiali fa passaggio amministrativamente al corpo subentrante in-

sieme col personale di governo. Di questo quella parte destinata dal Ministero in modo permanente continua nel reparto e vi rimane anche nei corsi successivi: invece quella parte fornita dal reggimento rimane soltanto fino alla fine del corso di istruzione; potrà però a sua domanda continuare anche nel corso successivo.

Il personale di governo usufruisce di massima delle licenze nel periodo tra il termine d'un corso e l'inizio d'un altro. In questo periodo presta servizio presso il corpo al quale è aggregato od anche presso il proprio corpo, se risiede nella stessa città.

5. Per la soluzione delle altre questioni concernenti i corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della citata Istruzione complementare, in quanto non siano modificate dalla presente circolare e dal manifesto che ad essa fa seguito.

A chiarimento poi dei §§ 352, 365, 380 e 417 dell'Istruzione suddetta si avverte che gli allievi ufficiali di complemento ascritti alla ferma di un anno, i quali per una ragione qualsiasi cessino dalla qualità che rivestono, saranno tenuti a compiere per intero sotto le armi la loro ferma che, giusta il disposto dall'art. 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento, decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio.

Si stima anzi opportuno che i comandi di distretto rendano edotti di tale prescrizione gli aspiranti vincolati alla ferma di un anno, all'atto in cui presentano la domanda, e che facciano risultare, con apposita annotazione, firmata dagli interessati, da apporsi sulla domanda stessa, che tale avvertimento venne fatto.

Allo scopo di porre sempre meglio in grado gli allievi ufficiali di complemento di disimpegnare in modo irreprensibile, dopo nominati ufficiali, le loro mansioni, specialmente in manovra e nel servizio di campagna, si raccomanda di evitare che gran parte del tempo assegnato per i corsi venga dedicato a superflue ripetizioni di argomenti propri all'istruzione del soldato, essendo invece necessario di attendere maggiormente a ciò che costituisce la vera istruzione professionale dell'ufficiale.

6. Il tempo utile per la presentazione delle domande documentate scade, secondo il manifesto, il 20 od il 30 novembre p. v., secondo che trattisi di aspiranti ai corsi allievi ufficiali medici o veterinarî o ai corsi delle altre armi o corpi. I distretti daranno

tuttavia corso alle domande presentate nel termine suindicato che siano sprovviste del titolo di studio.

Però tali domande si riterranno come decadute qualora il detto titolo non venga prodotto rispettivamente entro il *30 novembre od il 31 dicembre successivo.*

I comandi di distretto potranno accogliere anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai rettori, presidi o direttori degli istituti d'istruzione, nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi il titolo di studio originale.

7. Appena sia stato raggiunto il numero massimo di allievi ufficiali medici di complemento compatibile colla capacità dei locali della scuola d'applicazione di sanità militare, la direzione della scuola stessa avvertirà prontamente tutti i comandi dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati al corso dell'anno successivo.

8. Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, il comando della scuola d'applicazione di cavalleria, ricevute tutte le domande debitamente corredate dei prescritti titoli di studio, dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove essi lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso dell'anno successivo, ovvero chiedere subito l'ammissione in un altro corso allievi ufficiali per cui abbiano i voluti requisiti, e ciò sebbene sia trascorso il periodo normale per la presentazione delle domande.

9. Per le ammissioni agli altri corsi nei quali è limitato il numero degli allievi, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza le domande esuberanti.

Tale disposizione non riguarda i corsi del genio, di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione, dovendo i comandanti dei corpi rispettivi scegliere gli ammittendi tra gli aspi-

ranti provvisti dei migliori titoli di studio. A tal fine i comandanti di distretto dovranno curare perchè entro il giorno 3 dicembre i corpi anziaccennati ricevano tutte le domande di ammissione, corredate del titolo di studio. I comandi di corpo entro il successivo giorno 5 dovranno procedere alla scelta suddetta, restituendo quindi subito ai distretti di provenienza le domande esuberanti. La scelta degli aspiranti da ammettersi nel corso allievi ufficiali di complemento areonauti del genio sarà fatta da una speciale commissione, a facilitare il compito della quale gli aspiranti dovranno produrre — oltre agli altri titoli di cui fossero provvisti — un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea.

10. I comandi di distretto, ai quali siano state respinte domande di ammissione ad un corso per mancanza di posti, dovranno subito informarne gli interessati affinchè i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche d'ammissione.

11. La visita medica degli aspiranti dovrà essere compiuta con ogni cura, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo. Per facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare, nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni di cui trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Si raccomanda particolarmente che che la visita agli aspiranti all'ammissione nel corso allievi ufficiali di complemento areonauti del genio sia fatta con scrupoloso rigore, dichiarando idonei soltanto coloro che, in modo non dubbio, risultino in possesso di tutte le qualità necessarie per disimpegnare lo speciale servizio al quale dovranno essere adibiti.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà inviare l'aspirante all' ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo

stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

12. L'esperimento d'equitazione prescritto per gli aspiranti all'ammissione nei corsi di cavalleria avrà luogo innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo d'armata, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'abilità dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma (allegato n. 5 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento).

Gli aspiranti, che nell'esperimento non si dimostrassero idonei, dovranno essere subito interpellati se desiderino di essere ammessi in altro corso per cui abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

13. Gli aspiranti ai corsi della scuola d'applicazione di cavalleria e della scuola d'applicazione di sanità militare, all'atto dell'ammissione, e sempre quando questa diventi definitiva, debbono versare alla cassa della scuola rispettivamente *L. 230* i primi e *L. 240* gli altri, come contributo della spesa per la costituzione di una mensa speciale e pel corredo ad essi distribuito.

Tale versamento potrà anche farsi in due rate eguali, la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso.

Gli allievi che non facciano il versamento in tempo debito saranno rimandati dalla scuola.

Ad ogni buon fine gli aspiranti medesimi, contemporaneamente alla domanda, dovranno rilasciare ai comandi di distretto apposita dichiarazione scritta con la quale si obblighino ad eseguire il versamento della somma suddetta.

14. I distretti militari avranno cura di richiedere prontamente le dichiarazioni del casellario giudiziale prescritte dal n. 10 della circolare 178 del *giornale militare ufficiale* del 1908.

I comandanti di corpo d'armata, poi, se le notizie avute sulla condotta morale e politica degli aspiranti dessero luogo a dubbi, assumeranno più precise notizie per mezzo dell'arma dei carabinieri o dell'autorità politica. ...

15. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto diverso da quello cui il richiedente appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando

del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto di leva.

16. L'arruolamento o l'incorporazione di tutti gli allievi dovranno essere effettuati sotto la data del 30 novembre o del 31 dicembre p. v. ed a questa data quindi tutte le pratiche di ammissione dovranno essere compiute.

Sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con ritardo.

17. I documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati, secondo quanto è stabilito dal § 70, secondo comma, del *Regolamento per le matricole* del 1907, esclusi i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita, i quali dovranno essere trasmessi al Ministero insieme con gli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi relativi all'esito dell'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande d'ammissione saranno invece conservate presso i comandi di corpo d'armata.

18. I corpi terranno presente che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi dovrà essere redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve aver effetto la promozione, giusta quanto prescrive l'art. 83 del nuovo Regolamento d'amministrazione (bozze di stampa).

19. Per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa si dovrà, conforme alle disposizioni dell'*Atto* n. 114 del 1907, tenere anche conto, nel punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. A modificazione però dell'ultimo comma di tale *Atto*, avvertesi che per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ogni singolo esame ed esperimento, nel giudizio sulla autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

La facoltà concessa ai comandi di corpo d'armata dal § 374 dell'Istruzione complementare, relativamente all'assegnazione degli allievi promossi al grado di sergente, deve ritenersi modificata nel senso che gli allievi dovranno essere sempre destinati solo a reggimenti dipendenti dal rispettivo corpo

d'armata, salvo casi eccezionalissimi da segnalarsi volta per volta al Ministero.

Gli allievi risultati idonei negli esami a sottotenente di complemento dovranno, con apposite dichiarazioni scritte, indicare tre corpi nei quali desiderino di essere a preferenza assegnati per compiere il servizio di prima nomina. Anche tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Ministero a corredo degli elenchi relativi all'esito degli esami d'idoneità anzidetti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

ALLEGATO N. 1

—

Distretto militare di . . . . . .

—

MANIFESTO

per e ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte fino a tutto il giorno *20 novembre prossimo* le ammissioni ai corsi allievi ufficiali medici ed allievi ufficiali veterinari di complemento, che avranno principio il 1° dicembre successivo, e fino a tutto il *30 novembre* le ammissioni ai corsi delle altre armi e specialità, che avranno principio il 1° gennaio 1912.

2. Il corso allievi ufficiali medici ed il corso allievi ufficiali veterinari avranno, come di consueto, la durata di sette mesi, dopo di che gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati sottotenenti di complemento e compiranno in tale qualità i loro obblighi di servizio.

Per l'ammissione in tali corsi occorre di aver conseguito il diploma di laurea rispettivamente in medicina e chirurgia od in zooiatria.

Gli allievi dei corsi suddetti dovranno inoltre pagare la somma di lire 240, se aspiranti allievi ufficiali medici, e L. 230, se aspiranti allievi ufficiali veterinari di complemento, come contributo alla spesa per la costituzione di una mensa speciale e per lo speciale corredo che vien loro distribuito. Tale somma potrà anche essere versata in due rate eguali, la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese di corso.

3. I corsi allievi ufficiali in tutte le altre armi e corpi saranno di un solo tipo.

Gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati caporali dopo 3 mesi e sergenti dopo altri 4.

Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio complessivo di circa 5 mesi. Terminati gli esami d'idoneità a sottotenente, che avranno luogo nella seconda decade di dicembre, gli allievi saranno inviati in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, eccettuati gli allievi vincolati alla ferma d'un anno, che saranno inviati in congedo. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai reparti della rispettiva specialità avverrà dopo due mesi dalla pro-

mozione a sergente. Il servizio di prima nomina sarà di circa 7 mesi; però, per i vincolati alla ferma d'un anno, sarà di 3 mesi e potrà essere prestato entro due anni dalla nomina.

4. I titoli di studio per l'ammissione in tutti i corsi, eccettuati quelli del genio (escluso il treno), sono la pagella di passaggio all'anno di 2° corso di liceo o d'istituto tecnico, o altro titolo equipollente, ovvero anche l'aver superato l'esame di coltura generale prescritto dall'allegato n. 4 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Questi esami di coltura generale avranno luogo presso i comandi di corpo d'armata entro la seconda quindicina di dicembre.

Per l'ammissione ai corsi di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione saranno preferiti gli aspiranti forniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di altro titolo equipollente.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi del genio (escluso il treno) dovranno possedere almeno il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università), ma saranno preferiti coloro che siano provvisti di un titolo di studi superiore. Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento areonauti, che verrà istituito presso il battaglione specialisti del genio, dovranno produrre la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

5. Saranno ritenuti equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Belluno, Benevento, Fermo, Napoli, Pisa e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza dalla R. Conceria - Scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale Lorenzo Cobianchi in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri Umberto 1° di Bari, Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti ed i mestieri di Bologna, Scuola professionale di Foggia, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia scuola di tessitura in Napoli.

6. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali.

7. Gli aspiranti all' ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti richiesti, dovranno dar prova di una certa conoscenza dell' equitazione, mediante un esperimento teorico-opratico, a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento.

Essi potranno prender conoscenza del programma del detto esperimento (allegato n. 5 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), allorchè presenteranno la domanda al distretto militare.

Per la specialità di *artiglieria a cavallo* non si istituisce un corso allievi ufficiali. Potranno però essere destinati al reggimento d' arti-

glieria a cavallo sino dalla prima nomina gli ufficiali di complemento che abbiano seguito un corso di artiglieria da campagna distinguendosi per istruzione professionale e per abilità nel cavalcare.

8. Possono essere ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento qualora posseggano i requisiti necessari:

a) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1891, anche se provenienti da leve anteriori, purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 31 dicembre 1911 abbiano compiuto l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi, esclusi quelli vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa. Per costoro l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui appartengono.

e) i militari non sottufficiali di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni e possano quindi conseguire la riammissione in servizio o il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni, ovvero 30 se allievi ufficiali medici) consentito dall'art. 4 della legge sull'avanzamento.

9. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi anche direttamente alla scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze. Sarà bene però che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte. Essi poi, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre il diploma originale di laurea od un certificato di ottenuta laurea rilasciati dal preside della facoltà o dal rettore ed inoltre un certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre,

oltre agli altri documenti prescritti, il diploma originale di laurea od un certificato di ottenuta laurea rilasciato dal preside della facoltà o dal rettore ed inoltre un certificato dei punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento areonauti dovranno produrre, oltre al titolo di studio indicato al precedente n. 4, un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea. Essi potranno inoltre presentare tutti quegli altri titoli, di cui fossero provvisti, onde se ne possa tener conto nel fare la scelta degli ammittendi

10. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

a) titolo di studio richiesto pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo od un istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui consti che sono cittadini del Regno o tali considerati a' termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1891 arruolati in 1ª categoria:*

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo;

b) i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti per i volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, compresi i militari studenti ritardatari:

il foglio di congedo illimitato e i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti pei volontari.

Se trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona di famiglia per riguardo alla quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

11. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano già militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

12. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande.

13. Per tutto ciò che riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, non che la circolare n. 471 del 1911, pubblicata sul *giornale militare ufficiale.*

14. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali presentate da giovani che al giorno 31 dicembre 1911 non avranno compiuto il 18° anno d'età.

Corsi allievi ufficiali di complemento pei quali sono aperte le ammissioni.

Fanteria di linea
(allievi: numero illimitato)

	Regg.
Alessandria	37°
Ancona	93°
Bari	9°
Bologna	35°
Caserta	15°
Firenze	84°
Genova	89°
Milano	68°
Padova	57°
Palermo	86°
Roma	81°
	82°
Torino	50°

Bersaglieri
(allievi: numero illimitato)

	Regg.
Roma	2°
Verona	10°

Alpini
(allievi: numero illimitato)

	Regg.
Milano	5°

Cavalleria
(allievi: 30 per reggimento)

	Regg.
Milano	3°
S. Maria Capua Vetere	23°

Artiglieria
(allievi: numero illimitato)

Brescia — 16° regg. da campagna.
Capua — 12° regg. da campagna.
Roma — 3° regg. da fortezza.
Torino — 1° regg. da montagna.

Genio

Firenze — 3° regg. telegrafisti *(30 allievi)*.
Pavia — 1° regg. zappatori *(40 allievi)*.
Piacenza — 4° regg. pontieri *(20 allievi)*.
Roma — Battag. specialisti *(8 allievi)*.
Torino — 6° regg. ferrovieri *(10 allievi)*.

Treno d'artiglieria
(45 allievi)

Napoli — 24° regg. da campagna.

Treno del genio
(15 allievi)

Casale Monferrato — 2° regg. zappatori.

Corpo sanitario
(200 allievi)

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare.

Corpo veterinario
(35 allievi)

Pinerolo — Scuola d'applicazione di cavalleria.

Ufficiali commissari
(10 allievi)

Firenze — Direzione di commissariato.

Ufficiali di sussistenza
(20 allievi per corso)

Napoli — Direzione di commissariato.
Torino — Direzione di commissariato.

Ufficiali d'amministrazione
(20 allievi per corso)

Bologna — Direzione di commissariato.
Roma — Direzione di commissariato.

. . . . . addì 14 settembre 1911.

Il Comandante del distretto,

N. **472**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rimborso delle spese pei militari richiamati alle armi e inviati a ricevere l'istruzione presso il corpo della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1911.

Con riferimento al n. 37 della circolare 257 del corrente anno, si comunicano le norme che, d'accordo col Ministero delle finanze, dovranno essere osservate circa il rimborso delle spese pei militari richiamati alle armi e inviati a ricevere l'istruzione presso il corpo della R. guardia di finanza:

1°) Il rimborso delle spese verrà effettuato direttamente dal Ministero della guerra a quello delle finanze con mandati da imputarsi ai vari capitoli del bilancio nella misura seguente:

Per ogni giornata di presenza dei caporali e soldati, assegno medio di . . . . . L. 1,00
Per ogni giornata di presenza dei sottufficiali, assegno medio di . . . . . » 2,50

Per spese di vestizione, quota di lire 15 per ogni individuo.

Per indennità e spese di viaggio, spese effettivamente sostenute pel rinvio dei richiamati dai circoli della R. guardia di finanza ai depositi dei corpi.

2°) I comandi dei circoli della R. guardia di finanza presso cui i richiamati ebbero l'istruzione, invieranno ai depositi dei reggimenti una *nota* nominativa dei richiamati distinti per gradi col numero delle giornate di presenza presso i circoli, le quote della spesa di vestizione e l'ammontare delle indennità e spese di viaggio effettivamente sostenute pel rinvio dei richiamati dai circoli ai depositi.

Ricevute le *note*, i comandi dei depositi accerteranno l'identità dei richiamati e la regolarità delle spese e apporranno analoga dichiarazione, da firmarsi dal consiglio, sulle *note* stesse, le quali saranno restituite ai comandi dei circoli per gli ulteriori incombenti di loro competenza.

3°) I depositi conteggeranno sui loro rendiconti le indennità e spese di viaggio che avranno effettivamente sostenuto, per l'arrivo alle armi dei militari di cui si tratta, per l'invio dei medesimi ai circoli di finanza e pel rinvio dai depositi alle case loro all'atto del congedamento.

Per il Ministro — MIRABELLI

N. 473. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — Segretariato generale). — 7 settembre 1911.

Con R. decreto dell'11 maggio 1911 sono state approvate le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in sostituzione di quelle diramate in bozze nel 1910, che sono abrogate.

Si richiama l'attenzione delle varie autorità sul fatto che le tabelle stesse, per la data sotto la quale sono state approvate, non contengono le varianti apportate da leggi posteriormente appprovate e cioè:

Legge N. 611 del 25 giugno 1911 sugli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra (cir. 344 del *Giornale Militare*).

» » 683 del 6 luglio 1911 sullo stato dei sottufficiali (cir. 354 del *Giornale Militare*).

» » 690 del 6 luglio 1911 riguardante i sottufficiali dei carabinieri reali (cir. n. 356 *Giornale Militare*).

Le varianti conseguenti a dette leggi saranno diramate in seguito; avvertendo però che quelle relative ai sottufficiali furono già in via provvisoria, comunicate con le tabelle di cui al n. 32 della circolare n. 367 del giornale militare corrente anno.

Ogni comando, corpo od ufficio riceverà dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari delle tabelle stabilito dal seguente specchio di distribuzione:

Al comando del corpo di stato maggiore . . . copie n. 18

A ciascun ufficio dei generali designati per il comando di una armata in guerra: ad ogni comando di corpo d'armata, di divisione territoriale o di divisione di cavalleria; al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; ad ogni ispettorato (meno gli ispettorati generali di artiglieria e del genio); ad ogni comando di brigata di fanteria o di cavalleria; ad ogni comando d'artiglieria o del genio: alla direzione delle esperienze d'artiglieria; ad ogni direzione d'artiglieria, del genio, di sanità o

di commissariato; ad ogni direzione di ospedale militare principale; ad ogni distretto militare; ad ogni scuola o collegio militare; ad ogni deposito allevamento cavalli; al comando del personale dei depositi cavalli stalloni; al comando degli stabilimenti militari di pena; al comando del corpo invalidi e veterani; all'ufficio d'amministrazone di personali militari vari; al tribunale supremo di guerra e marina; ad ogni tribunale militare: all'istituto geografico militare; all'officina di costruzione del genio di Pavia; alla farmacia centrale militare; ad ogni legione dei carabinieri reali; ad ogni ufficio delle fortificazioni .	copie	n. 1
Ad ogni reggimento delle varie armi; al battaglione specialisti del genio	»	» 2
All'ispettorato generale d'artiglieria ed a quello del genio	»	» 4

La pubblicazione ha il numero d'ordine 32.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,90.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **474.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi farmacisti militari di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 settembre 1911.

1. Conformemente al principio stabilito con la circolare n. 366 del *giornale militare ufficiale* del 1910, i corsi allievi farmacisti militari di complemento saranno iniziati il *1° dicembre p. v.* presso le direzioni di sanità militare, come è indicato nell'unito modello di manifesto (allegato n. 1), che i distretti militari faranno stampare e pubblicare nei comuni compresi nella loro circoscrizione.

2. Le ammissioni e lo svolgimento dei suddetti corsi saranno regolati dalle seguenti norme:

Titoli di studio. — Laurea in chimica e farmacia o diploma di farmacista o certificato d'iscrizione al 4° anno d'università, se studenti di farmacia, o quello d'iscrizione al 5° anno, se studenti in chimica e farmacia.

Inizio dei corsi. — 1° dicembre.

Servizio di truppa. — 3 mesi da soldato; 3 mesi da caporale; 4 mesi da sergente.

Promozione a caporale. — Esami nella terza decade di febbraio; promozione a caporale degli idonei col 1° marzo. I non idonei al primo esame ripeteranno le prove nella terza decade di marzo e se le supereranno saranno promossi caporali col 1° aprile; in caso diverso cesseranno dalla qualità di allievi farmacisti militari di complemento.

Promozione a sergente. — Primo esame d'idoneità a sergente nella terza decade di maggio; esame di riparazione nella terza decade di giugno. Promozione a sergente degli idonei e promovibili al compimento di 3 mesi di anzianità nel grado di caporale.

I non idonei nell'esame di riparazione ed i dichiarati non promovibili cesseranno dalla qualità di allievi farmacisti militari di complemento.

Esami di idoneità a farmacista militare di complemento di 3ª classe Avranno luogo nell'ultima decade di settembre. I dichiarati idonei e promovibili, che abbiano compiuto i 4 mesi di anzianità da sergente, saranno trattenuti in servizio con tale grado in attesa della nomina a farmacista militare di complemento di 3ª classe, ed appena nominati dovranno prestare con tale qualità almeno 3 mesi di servizio se ascritti alla ferma di un anno; gli altri potranno essere trattenuti fino al compimento della ferma.

I non idonei al primo esame ripeteranno le prove nella terza decade del successivo novembre, e si farà luogo alla loro nomina a farmacista militare di complemento di 3ª classe con le stesse norme sopra stabilite per coloro che risultarono idonei al primo esame.

Gli allievi che non superassero il secondo esame e quelli che fossero dichiarati definitivamente non promovibili cesseranno dalla qualità che rivestono e continueranno il servizio col grado che hanno e secondo i rispettivi obblighi di ferma, salvo beninteso la facoltà fatta del § 353 della vigente Istruzione complementare.

3. L'istruzione tecnica e militare da impartirsi agli allievi è quella stabilita dall'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione della legge che istituisce i farmacisti militari di complemento approvato con regio decreto 31 ottobre 1907, n. 306.

4. Le norme da seguirsi per l'ammissione nei corsi allievi farmacisti militari di complemento sono quelle stabilite dal capitolo II del Regolamento citato nel numero precedente, tenuto conto di quanto dispone la presente circolare.

5. Per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 114 del 1907, tenersi anche conto del punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. A modificazione però dell'ultimo comma di tale *Atto*, avvertesi che per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ogni singolo esame ed esperimento, nel giudizio sulla autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

Si terrà presente altresì che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi dovrà essere redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve avere effetto la promozione, giusta quanto prescrive l'art. 83 del nuovo Regolamento d'amministrazione (bozze di stampa).

6. Di massima gli allievi farmacisti militari di complemento debbono essere lasciati pel servizio da sergente nella stessa compagnia di sanità nella quale seguirono il corso. I comandanti di corpo d'armata potranno però segnalare volta per volta al Ministero, qualora concorrano circostanze eccezionalissime, le domande degli allievi che chieggono di prestare detto servizio in altra compagnia di sanità.

7. Gli allievi risultati idonei negli esami di promozione a farmacista militare di complemento saranno assegnati agli ospedali militari secondo le esigenze del servizio; potranno però indicare tre stabilimenti ai quali preferiscano di essere destinati, ed il Ministero ne terrà conto per quanto sarà possibile.

8. Per la soluzione delle altre questioni concernenti i corsi allievi farmacisti militari di complemento e pel trattamento disciplinare si seguiranno di massima, e in quanto siano applicabili al caso, le norme stabilite per i corsi allievi ufficiali di complemento dal capo IX dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, tenuto conto di quanto dispone la presente circolare.

Gli allievi ascritti alla ferma di un anno, i quali per una ragione qualsiasi cessino dalla qualità che rivestono, saranno tenuti a compiere per intero sotto le armi la loro ferma che, giusta l'art. 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento, decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio.

A tale riguardo sarà anzi opportuno che i comandi di distretto rendano edotti di tale prescrizione gli aspiranti vincolati alla ferma di un anno, all'atto in cui presentano la domanda, e che facciano risultare, con apposita annotazione, firmata

dagli interessati, da apporsi sulla domanda stessa, che tale avvertimento venne fatto.

9. Dovendo i corsi d'istruzione essere iniziati il 1° dicembre p. v. occorre che tutte le pratiche relative all'ammissione siano compiute entro il mese di novembre precedente, dovendo negli ultimi giorni del mese stesso farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre successivo essi si trovino già alla sede del corso prescelto, poichè l'arruolamento od incorporazione loro dovrà effettuarsi sotto la data del 30 novembre detto.

E sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con qualche giorno di ritardo.

Le competenti autorità militari regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione in modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

10. In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento dovranno adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 10 della circolare 178 del 1908, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario alla direzione di sanità militare cui fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso d'istruzione. S'intende che la direzione stessa non dovrà quindi richiedere tale dichiarazione come prescriverebbe l'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione della legge che istituisce i farmacisti militari di complemento.

11. In relazione al disposto dal § 333 dell' Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e allo scopo di porre il Ministero in condizione di prendere subito le decisioni di cui al terzo capoverso del paragrafo suddetto, si avverte che i comandi di corpo d'armata debbono assumere, se del caso, sia col mezzo dell'arma dei carabinieri reali o anche dell'autorità politica, più precise e dettagliate notizie sulla condotta morale e politica degli aspiranti, ove quelle avute diano luogo a dubbio.

Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

12. I comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti posseggano l'idoneità fisica pel servizio militare in genere.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante all'ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

13. Questo Ministero stima opportuno di ricordare che i documenti presentati dagli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 70, secondo comma, del *Regolamento per le matricole* del 1907. Si fa eccezione per i documenti prodotti a scopo di surrogazione, che a senso del § 292 del Regolamento sul reclutamento, dovranno essere trasmessi al Ministero, nonchè per i titoli originali di studio che, ad ammissione compiuta, dovranno essere restituiti agli interessati, e per le copie degli atti di nascita, le quali dovranno essere trasmesse al Ministero insieme agli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi relativi all'esito dell'esame di idoneità a farmacista militare di complemento.

Le domande di ammissione inoltrate dagli aspiranti stessi potranno invece essere conservate presso i comandi di corpo d'armata.

Si avverte infine che tutti i documenti presentati dagli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento debbono essere compilati su carta bollata.

Per il Ministro — MIRABELLI.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *31 ottobre prossimo*, le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento che avranno principio col 1° dicembre successivo.

Le domande d'ammissione debbono essere corredate di tutti i documenti necessari, eccezione fatta per il titolo di studio che potrà essere presentato fino al *20 novembre successivo*, oltre il qual termine non venendo prodotto le domande saranno considerate come decadute.

2. I corsi stessi saranno a numero illimitato di allievi e verranno costituiti presso le direzioni di sanità militare dei seguenti corpi d'armata:

I (Torino), II (Alessandria), III (Milano), IV (Genova), V (Verona), VI (Bologna), VII (Ancona), VIII (Firenze), IX (Roma), X (Napoli), XI (Bari) e XII (Palermo).

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi:

a) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1891, anche se provenienti da leve anteriori, purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi nelle compagnie di sanità, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa;

e) i militari non sottufficiali di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni e possano quindi conseguire la riammissione in servizio o il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

4. Gli allievi farmacisti militari di complemento, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno promossi caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e sergenti al compimento del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Col grado di sergente presteranno quattro mesi di servizio, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli, saranno nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe. Con tale grado gli allievi vincolati alla ferma di un anno dovranno prestare almeno tre mesi di servizio; tutti gli altri potranno essere tenuti a compiere la ferma di leva.

5. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo di lire 0,50, al comando del distretto militare in cui risiedono.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, redatti in conformità delle leggi sul bollo:

a) diploma di laurea in chimica e farmacia, o diploma di farmacista, ovvero certificato d'inscrizione al 4° anno d'università, se studenti di farmacia, o quello d'inscrizione al 5° anno, se studenti in chimica e farmacia;

b) copia dell'atto di nascita, legalizzata, per tutti, dal presidente del competente tribunale civile.

Inoltre per gli *aspiranti all'arruolamento volontario*:

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti, che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1891 arruolati in 1ª categoria*:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo;

b) i documenti indicati alle lettere *a*) e *b*) per i volontari, nonchè l'atto di assenso di cui alla lettera *c*) per quei rivedibili che siano minorenni, i quali devono contrarre l'arruolamento volontario.

Per i *militari alle armi*:

solo il certificato di studi compiuti e la copia dell'atto di nascita legalizzata.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, 2ª e di 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona di famiglia per riguardo alla quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per *coloro che aspirano all'ammissione in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria*:

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per scambio di categoria.

6. All'atto della presentazione della domanda i comandi di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre.

7. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi suddetti dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda Il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

8. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

9. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo II del regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1906, n. 305, che istituisce i farmacisti militari di complemento non che la circolare n. 474 pubblicata sul *giornale militare ufficiale*.

. . . . . addì 14 settembre 1911.

Il Comandante del distretto.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(845) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1911 — 16 settembre

1911 AGOSTO 9. - N. 425. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica le tabelle organiche G, H, I, L, M, annesse al regolamento per gli operai borghesi approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820 . . . . . *Pag.* 1478

1911 SETTEMBRE 11. - » 476. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 1486

» 11. - » 477. — AVANZAMENTO. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente . . . . . » 1486

» 11. - » 478. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . » 1487

» 11. - » 479. — AVANZAMENTO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Manovre con i quadri per i tenenti colonnelli. — Variante alle disposizioni esecutive . . . . . » 1487

» 11. - » 480. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Variante alle disposizioni esecutive . . » 1488

» 11. - » 481. — RECLUTAMENTO. — Rilascio del nulla osta per il passaporto ai militari residenti all'estero e chiamati alle armi per istruzione. » 1488

14. - » 482. — CONCORSI. — Visite mediche degli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 26 tenenti medici nella R. marina . . » 1490

» 14. - » 483. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli dei carabinieri reali in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per il 1912. . . . . » 1490

» 14. - » 484. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la distribuzione a pagamento dei materiali del gruppo C, ai corpi del R. esercito » 1490

1911 SETTEMBRE 14 - N. 485. — TRASPORTI. — Indirizzo delle spedizioni destinate alla direzione di artiglieria di Venezia . . . . . *Pag.* 1491

» 14. - » 486. — TRASPORTI. — Trasporti di materiali ceduti ad altre amministrazioni. . . . . » 1491

——— AVVISO. — Calendario generale del Regno pel 1911. . . . » 1492

CIRCOLARE N. 475 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica le tabelle organiche G, H, I, L, M, annesse al regolamento per gli operai borghesi approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 agosto 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle organiche degli operai delle direzioni e degli stabilimenti militari per le mutate esigenze delle lavorazioni ed in dipendenza di reparti nuovi aggiunti o ampliati o raggruppati o soppressi;

Visto il regolamento per gli operai borghesi della guerra approvato con R decreto 10 dicembre 1908 n. 820, modificato con R. decreto 22 giugno 1911 n. 796;

Valendosi della facoltà fattagli dal combinato disposto dai §§ 7 ed 8 del regolamento suddetto;

DECRETA:

Art. 1.

I quadri organici degli operai a matricola delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria, delle direzioni, sottodirezioni, officine di costruzione e dei reggimenti del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare costituenti le tabelle *G*, *H*, *I*, *L* ed *M*, annesse al regolamento operai borghesi 10 dicembre 1908 sopracitato, sono abrogati con decorrenza dal 1° luglio 1911 e sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.

Art. 2.

Colla stessa data è stabilito il quadro organico pel personale operaio borghese a matricola delle sussistenze militari, giusta la tabella *N*, annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 agosto 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

TABELLA G

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria.*

	DIREZIONI E STABILIMENTI	Capi operai — Categorie		OPERAI — CATEGORIE									Numero totale degli operai	Totale complessivo
		I e II	I	I	II			III	IV	V	VI	VII		
		Per officine	Capi riparatori		Mestieri vari	Capi squadra di lavoranti	Capi barca							
Direzione di artiglieria di	Alessandria	1	—	5	10	2	—	5	19	—	—	—	41	42
	Genova	—	1	4	—	1	1	9	36	2	—	—	53	54
	Maddalena	2	1	10	5	—	1	7	23	—	—	—	46	49
	Mantova	1	—	5	5	3	—	15	20	—	—	—	48	49
	Messina	3	1	7	13	1	—	20	45	1	—	—	87	91
	Napoli	4	—	7	8	3	1	20	21	—	—	—	60	64
	Piacenza	1	—	1	—	6	—	6	37	—	—	—	50	51
	Roma — Direzione	3	—	13	20	4	—	13	29	—	—	—	79	82
	Roma — Ministero	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	32	32
	Roma — Ispettorati	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7	7
	Spezia	4	2	13	25	1	1	13	42	—	1	—	96	102
	Taranto	2	3	5	6	—	—	4	32	—	—	—	54	

Torino	1	—	[illegible]	[illegible]	2	—	4						
Venezia	7	3	26	36	—	—	27	50	—	4	—	143	153
Vérona	3	—	6	8	3	—	11	38	—	—	—	66	69
Laboratorio di precisione — Sede	8	—	109	19	1	—	2	12	—	—	—	143	151
Laboratorio di precisione — Laboratorio fotolitografico	—	—	25	4	—	—	1	5	4	—	—	39	39
Arsenale di costruzione di Napoli — Sede	24	—	172	133	5	—	61	105	—	—	—	476	500
Arsenale di costruzione di Napoli — Sezione Torre Annunziata	7	—	22	70	1	—	42	33	—	—	—	168	175
Arsenale di costruzione di Torino.	16	—	111	105	2	—	113	111	—	2	—	444	460
Fabbrica d'armi di Brescia	9	—	36	51	1	—	53	47	3	—	—	191	200
Id. id. Terni	18	—	74	137	3	—	128	102	—	—	—	444	462
Officina di costruzione di Genova.	10	—	93	60	—	—	30	60	10	5	—	260	270
Id. id. di Piacenza.	11	—	25	75	3	—	100	48	2	22	—	275	286
Id. id. di Torino.	28	—	150	88	2	—	70	192	—	55	—	557	585
Laboratorio pirotecnico di Bologna	14	—	76	68	3	—	75	114	—	—	350	686	700
Laboratorio pirotecnico di Capua.	9	—	62	59	6	—	42	63	—	—	214	446	455
Regio polverificio sul Liri.	12	—	35	40	3	—	34	240	—	—	—	352	364
Direzione delle esperienze in Ciriè	1	—	10	10	—	—	5	1	—	—	—	26	27
TOTALI	199	11	1117	1059	56	4	951	1552	22	89	564	5414	5624

TABELLA *H*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola pei servizi del genio militare.*

AMMINISTRAZIONE		Capi operai — Categorie		OPERAI — CATEGORIE								Numero totale degli operai	Totale complessivo
		I e II	I		II			III	IV	V	VI	VII		
		Servizi di officina	Capi rimessaisti	I	Mestieri vari	Capi squadra di lavoranti	Capi barca							
Direzione del genio militare di	Alessandria	2	—	—	—	—	—	15	11	—	—	—	26	28
	Ancona	—	—	—	1	—	—	13	—	—	—	—	14	14
	Bari	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6	6
	Bologna	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	16	16
	Firenze	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	11	11
	Genova	—	—	1	2	—	—	30	10	—	—	—	43	43
	Milano	—	—	—	—	1	—	5	1	—	—	—	7	7
	Napoli	—	—	—	1	—	—	14	1	—	—	—	16	16
	Palermo	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	9	9
	Roma — Direzione	1	—	1	3	—	—	35	7	—	—	—	46	47
	Roma — Ministero	1	—	4	4	—	—	1	—	—	—	—	9	10
	Roma — Ispettorati	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7	7
	Torino	1	—	2	2	—	—	24	1	—	—	—	29	30
	Ver...	—	—	—	—	—	—	1-	—	—	—	—		

Uffici autonomi delle fortificazioni di Belluno	—	—	—	1	—	—	4	21	—	—	—	26	26
Brescia	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	3
Maddalena	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	8	8
Messina	—	—	1	—	—	—	9	20	—	—	—	30	30
Spezia	—	—	1	—	—	—	9	26	—	—	—	36	36
Taranto	—	—	1	—	—	1	4	5	—	—	—	11	11
Udine	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	7	7
Venezia	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5	5
Officina di costruzione di Pavia	6	—	33	60	1	—	40	20	—	—	—	154	160
1° Reggimento genio	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4
2° id. id.	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	3
3° id. id.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
4° id. id.	4	8	12	22	—	—	6	—	—	2	—	42	54
5° id. id.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
6° id. id.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Battaglione specialisti	30	—	80	20	—	—	—	—	—	—	—	100	130
TOTALI	49	8	137	120	2	1	288	135	—	2	—	685	742

TABELLA *I*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola dei magazzini centrali militari*

MAGAZZINI	Capi operai — Categorie	OPERAI — CATEGORIE								Numero totale degli operai	Totale complessivo
		I		II	III	IV	V	VI	VII		
	I e II	Capi commessi	Mestieri vari								
Firenze	—	6	—	21	21	—	—	—	—	48	48
Napoli	—	8	—	31	31	—	—	—	—	70	70
Torino — 1° Reparto	—	8	—	32	32	—	—	—	—	72	72
Torino — 2° Reparto	10	—	19	24	18	17	—	120	10	208	218
Verona	—	4	—	14	14	—	—	—	—	32	32
TOTALI	10	26	19	122	116	17	—	120	10	430	440

TABELLA *L*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola dell'istituto geografico militare.*

OPERAI							Numero degli operai
CATEGORIE							
I	II	III	IV	V	VI	VII	
69	1	19	10	38	—	—	137

TABELLA *M*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola della farmacia centrale militare.*

SERVIZI	OPERAI							Numero totale degli operai
	CATEGORIE							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
Militare	33	—	—	—	—	65	—	98
Pel chinino di Stato . .	13	—	—	5	—	64	—	82
TOTALI . . .	46	—	—	5	—	129	—	180

TABELLA *N*

QUADRO ORGANICO *dei capi operai a matricola per i servizi delle sussistenze militari.*

Capi operai I e II	Capi operai III	Numero totale dei capi operai	*Annotazioni*
31	43	74	I contronotati capi operai saranno ripartiti fra i vari stabilimenti di commissariato per il servizio delle sussistenze militari (panifici, galletifici, molini, stabilimenti per la produzione di carne in conserva, ecc.) a seconda delle esigenze di servizio

N. **476.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 settembre 1911.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 6ª serie di varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che i comandi, corpi ed uffici richiederanno nel numero di copie loro necessarie all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **477.** — AVANZAMENTO. — **Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.** — (Segretariato generale). — 11 settembre 1911.

A complemento di quanto fu disposto con le circolari nn. 77, 205, 237, 333, 360, 388 e 427 del *giornale militare ufficiale* c. a. si informa che le note caratteristiche ed i documenti occorrenti per la compilazione dei quadri d'avanzamento per il 1912 degli ufficiali in servizio permanente fino al grado di

tenente colonnello incluso, dovranno pervenire al Ministero (uffici competenti) per il 1° dicembre p. v.

Le note caratteristiche ed i documenti di avanzamento sui quali si deve pronunciare la commissione centrale d'avanzamento dovranno invece pervenire al Ministero (Gabinetto del ministro) per il 1° novembre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **478.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 settembre 1911.

È stato pubblicato il 12° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904 ed un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi parte I e II.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale pertanto i corpi, uffici e stabilimenti interessati, richiederanno il numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,40, quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L 0,55

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **479.** — AVANZAMENTO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Manovre con i quadri per i tenenti colonnelli. — Variante alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 11 settembre 1911.

A parziale modificazione di quanto fu disposto con la circolare n. 436 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, si determina che, invece del maggior generale D'Amico cav. Carlo comandante della brigata Basilicata, sia posto a disposizione di S. E. il direttore della manovra con i quadri per i tenenti colonnelli, il maggior generale De Chaurand de Saint Eustache cav. Enrico, comandante della brigata Cremona.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **480.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Variante alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 11 settembre 1911.

A parziale modificazione di quanto fu disposto con la circolare n. 428, si informa che la sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria si svolgerà dal 5 al 29 novembre p. v.; la prima riunione della commissione, e la presentazione dei candidati avranno luogo rispettivamente il 2 e il 4 novembre, con le modalità precedentemente stabilite.

Nulla è modificato quanto all'epoca degli esperimenti dei capitani del genio. Avranno invece luogo le seguenti varianti nella composizione della commissione sperimentatrice:

a) il colonnello Cantoni cav. Ernesto, sarà sostituito dal tenente colonnello Felloni cav. Umberto, nelle funzioni di membro supplente per le prime quattro prove;

b) il tenente colonnello Leoncini cav. Oreste, sarà sostituito dal tenente colonnello Motta cav. Giuseppe, nelle funzioni di membro supplente per la prova quinta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **481.** — RECLUTAMENTO. — **Rilascio del nulla osta per il passaporto ai militari residenti all'estero e chiamati alle armi per istruzione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 settembre 1911.

Alcune autorità consolari hanno fatto presente a questo Ministero che molti comandi di distretto militare si sono rifiutati di rilasciare il nulla osta per il passaporto a militari residenti all'estero, per il fatto che essi appartenevano a classi recentemente chiamate alle armi per istruzione.

Questo Ministero, allo scopo di evitare delle erronee interpretazioni al riguardo, significa che i militari, emigrati con regolare passaporto conseguito dietro rilascio del nulla osta dei comandi dei distretti militari competenti, sono senz'altro dispensati dalla chiamata alle armi per istruzione della loro classe, a meno che non consti che nel frattempo siano già rientrati nel Regno.

I militari invece emigrati senza regolare passaporto, *anteriormente alla pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi per istruzione della loro classe*, per poter ottenere la dispensa dalla chiamata medesima, debbono chiedere alle autorità diplomatiche o consolari di essere ammessi a regolare la loro posizione di fronte al passaporto, ed in tal caso si deve aver presente il disposto del § 347 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

In conseguenza i comandi di distretto, allorquando ricevono delle domande di nulla osta per il passaporto a militari residenti all'estero e appartenenti a classi richiamate alle armi per istruzione, devono accertare se i militari medesimi si trovavano all'estero prima che fosse indetta la chiamata, e in caso affermativo rilasciare il richiesto nulla osta.

Infine questo Ministero crede opportuno richiamare l'attenzione dei comandi di distretto militare sul fatto che per i militari lasciati in licenza straordinaria ai sensi dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362 circa l'adozione della ferma biennale, l'obbligo di servizio loro imposto costituisce non una semplice chiamata alle armi per istruzione, ma la prestazione di una vera e propria ferma, per quanto ridotta e da soddisfarsi contemporaneamente all'istruzione dei militari di 2ª categoria.

Perciò il fatto che risiedono all'estero non vale a dispensarli da tale obbligo.

Per altro, giusta quanto è stabilito dalla lettera *c*) del n. 12 della circolare n. 67 dell'11 febbraio scorso, i militari suddetti possono ottenere una dilazione alla presentazione alle armi fino all'agosto dell'anno in cui compiranno il 25° anno d'età; nella quale epoca devono rientrare nel Regno per soddisfare ai propri obblighi coscrizionali coi militari di 2ª categoria allora chiamati.

È superfluo avvertire che i militari stessi, sprovvisti di passaporto, devono in tale occasione essere ammessi a regolare la loro posizione di fronte al passaporto medesimo, il quale dovrà avere validità limitata sino all'epoca sopra accennata.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **482**. — CONCORSI. — **Visite mediche degli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 26 tenenti medici nella R. marina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 settembre 1911.

In seguito a comunicazioni avuti dal Ministero della marina, questo Ministero avverte che il concorso indetto per la nomina di 26 tenenti medici nella R. marina, cui si riferiva la circolare 321 del *giornale militare* corrente anno, anzichè sino al 20 agosto p. p., rimarrà aperto fino al 25 novembre corrente anno.

Per il Ministro — MIRABELLI

N. **483**. — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli dei carabinieri reali in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per il 1912.** — (Segretariato generale). — 14 settembre 1911.

A parziale modificazione della circolare n. 77 del corrente anno, il Ministero dispone che il limite di anzianità, per la iscrizione dei tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali, in servizio permanente, sul quadro d'avanzamento per il 1912, sia portato fino al tenente colonnello Raffaele Abrile, compreso (anzianità 30 settembre 1910).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **484**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per la distribuzione a pagamento dei materiali del gruppo C, ai corpi del R. esercito.** — (Direzione generale artiglieria e genio).— 14 settembre 1911.

In seguito alle disposizioni adottate con il nuovo regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, le direzioni d'artiglieria dovranno osservare, per gli addebiti, quanto è prescritto all'art. 350 di detto regolamento, inviando, alla fine del trimestre, le note mod. 68, firmate dai corpi per l'accettazione dell'addebito, allegate al riepilogo delle somme da ricuperare mod. 69 del regolamento per il servizio del materiale di artiglieria.

Con le note mod. 68 le direzioni dovranno trasmettere ai corpi anche la relativa richiesta di scarico — da classificare a parte 8ª — ed i corpi dovranno restituirla quietanzata, assumendo in carico i materiali ricevuti a titolo I.

Per i materiali ceduti ai corpi, a senso della circolare 255 del 1910 la richiesta dovrà classificarsi a parte 19ª, motivandola per materiali venduti ad ufficiali; perciò, pei materiali stessi, dovrà essere richiesto il pagamento diretto o con operazione di conto corrente.

Nulla resta di variato per le distribuzioni eseguite ai reggimenti d'artiglieria, per il solo servizio dei materiali dell'arma, le quali dovranno avere corso con le norme speciali stabilite al n. 1 dello specchio che fa seguito al § 444 dell'istruzione 9 aprile 1896 e ai due ultimi comma del § 447 della stessa istruzione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **485**. — TRASPORTI. — **Indirizzo delle spedizioni destinate alla direzione di artiglieria di Venezia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 settembre 1911.

Si avvertono le amministrazioni militari che tutte le spedizioni di materiali destinate alla direzione di artiglieria di Venezia debbono avere il seguente indirizzo: « Direzione artiglieria regio esercito-Venezia (Isola San Giorgio Maggiore) », indirizzo che deve essere così riportato tanto sulla *richiesta di spedizione* quanto sulla *lettera di porto o nota di spedizione*.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **486**. — TRASPORTI. — **Trasporti di materiali ceduti ad altre amministrazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 settembre 1911.

Si è avuto occasione di constatare che alcuni corpi, interpretando erroneamente il n. 2 della circolare 293 del corrente anno, hanno eseguito in *porto assegnato*, anzichè in *conto corrente*, trasporti la cui spesa fa carico al bilancio della guerra.

Si avvertono pertanto le autorità militari che le spedizioni in *porto assegnato* debbono farsi per i soli trasporti di mate-

riali ceduti ad altre amministrazioni *non dipendenti dal Ministero della guerra*, come è detto nel n. 2 della circolare succitata, completato dall'errata-corrige pubblicata con la dispensa 31ª del *giornale militare* del corrente anno.

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Calendario generale del Regno pel 1911. — Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario generale del Regno pel 1911.*

Le richieste del volume, che è di oltre 1300 pagine in 8°, dovranno essere fatte alla direzione della casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire dieci e aggiungendo centesimi sessanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

866) Roma, 1911 — Tip E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1911 — 23 settembre

1911 SETTEMBRE 23. — N. **187**. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE. — R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1888 . . . *Pag.* 1493

» 23. — N. **188**. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1888 . . . . . » 1494

CIRCOLARE N. **187** — **R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1888.** — (Direzione generale leva e truppa). 23 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;
Previa deliberazione del consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1888, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **188**. — **Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1888.** — (Direzione generale leva e truppa) 23 settembre 1911.

In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 23 settembre, relativo alla chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1888, determino quanto appresso:

1. Una copia del manifesto verde, già pubblicato e conforme all'annesso modello (allegato 1), dovrà rimanere affisso alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Inoltre una copia del manifesto sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

2. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno completamente vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

Coloro, che per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento.

Secondo le disposizioni già date telegraficamente ai comandanti di corpo d'armata, i richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione con le seguenti eccezioni: i richiamati appartenenti a distretti di complemento, ovvero a depositi stanziati in corpi d'armata differenti da quelli in cui hanno sede i reggimenti corrispondenti, saranno assegnati a corpi dell'arma rispettiva esistenti nel corpo d'armata, anche se di specialità diversa. Nel caso che nel corpo d'armata non esistano riparti di qualche arma, i richiamati saranno assegnati al riparto più vicino di altro corpo d'armata, ancorchè di diversa specialità.

Inoltre i richiamati che si presenteranno ai depositi dei reggimenti fanteria di Catania (4°), Firenze F II (84°), Milano M II (68°), Napoli B (40°), Palermo C (6°), Pisa (22°), Roma F (82°), Salerno C (63°) e dei reggimenti bersaglieri di Napoli (11°) e Palermo (8°) non saranno incorporati nel rispettivo reggimento, ma saranno invece trattenuti presso i depositi, per essere poi impiegati secondo le istruzioni che verranno date dal Ministero.

3. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato

dal regio decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre corrente anno.

4. Le indennità di trasferta ai richiamati dovranno pagarsi nella misura indicata dal n. 4 del *manifesto verde*. I militari richiamati che, invece di presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane, o nei giorni successivi, senza poter giustificare il ritardo, perdono il diritto alle indennità di trasferta; perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti, e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito ai richiamati.

5. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

Si soggiunge che per la concessione della dispensa dalla chiamata prevista dall'ultime due righe del n. 6 del *manifesto verde* (ultime tre dell'esemplare allegato alla presente circolare), le autorità interessate dovranno attenersi non già alle disposizioni dell'*istruzione sulle dispense del 13 luglio 1903*, ivi richiamata e che è stata abrogata, sibbene a quelle degli art. 1 e 10 del *regolamento sulle dispense* approvato con regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, nonchè a quelle delle *istruzioni per l'applicazione del regolamento stesso*.

6. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per mobilitazione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti dei centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

7. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. A tale uopo i distretti invieranno subito ai sindaci i registri necessari ed i corpi provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi,* che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa.

Ad ogni buon fine, sia i comandanti di distretto, sia i comandanti di corpo, nel trasmettere ai sindaci i documenti sopra indicati, avvertiranno loro di attenersi, per la concessione dei soccorsi, alle disposizioni del suddetto capo V e seguenti della cennata istruzione.

Disposizioni amministrative.

8. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi (art. 74 del regolamento d'amministrazione - bozze di stampa).

9. I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento al quale appartiene il deposito di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se ascritti ad altro corpo.

10. Coloro che, dopo equipaggiati, devono essere mandati ad altri corpi, siano o non ascritti al reggimento cui appartiene il deposito di presentazione, saranno dal detto deposito presi in forza ed amministrati come uomini in sussistenza dal giorno di presentazione a tutto il giorno dell'arrivo al reggimento cui vengono destinati, e dal giorno successivo saranno presi in forza come effettivi da quest'ultimo reggimento.

11. I richiamati, i quali, a norma del precedente n. 2 (ultimo comma), sono trattenuti a disposizione del Ministero presso i depositi di presentazione, verranno da questi presi in forza come effettivi, anche se appartenenti ad altro corpo, salvo poi, quando in seguito ricevano altra destinazione, a trasferirli al corpo cui vengono diretti.

12. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, tanto se siansi presentati ai corpi medesimi, quanto se siano stati ricevuti dai depositi di altri corpi, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle altre classi di 1ª categoria sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie, tranne soltanto quelli di cui al numero precedente, pei quali basterà il giornale di contabilità pel tempo che rimangono a disposizione del Ministero.

13. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo.

14. Ai richiamati delle varie armi, meno quelli di cavalleria di cui al successivo n. 17, sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del *quaderno delle serie di vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli oggetti.

I richiamati che fanno uso di scarpe con uose dovranno essere forniti di due paia di scarpe *rinforzate*, possibilmente uno con chiodatura leggera ed uno con chiodatura pesante. Qualora ciò non sia possibile, le paia di scarpe saranno o con chiodatura leggera o con chiodatura pesante, secondo lo stato dei magazzini.

15. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

16. Pei richiamati, che debbono essere mandati ad altri corpi, i centri d'affluenza, i quali non abbiano in fondo i fregi da coperture del capo e da spalline e le mostrine — se di fanteria di linea — del corpo cui gli uomini sono destinati, li invieranno a destinazione sprovvisti di tali accessori. Questi verranno poi loro forniti dal corpo medesimo nel quale saranno inquadrati.

17. Ai richiamati di cavalleria, non destinati a far parte degli squadroni mobilitati, verranno distribuiti: gli oggetti di biancheria, una tenuta di tela, un berretto, un paio di stivalini con speroni, nonchè un pastrano ed un farsetto a maglia, ove la stagione lo richieda. I reggimenti di cavalleria, utilizzate tutte le robe esistenti in magazzino, preleveranno gli oggetti di biancheria e le tenute di tela da uno dei più vicini depositi di qualunque arma, e, dai depositi di artiglieria, gli stivalini, gli speroni ed i pastrani d'artiglieria.

Il Ministero si riserva di provvedere al più presto per regolare completamente l'equipaggiamento individuale dei detti richiamati.

18. I fregi e le mostrine, di cui al n. 16, e gli altri oggetti di corredo che venissero successivamente distribuiti ai richiamati in più di quelli che ricevettero all'arrivo sotto le armi, dovranno intendersi somministrati, in ogni caso, per conto proprio dei corpi che hanno i militari in forza come effettivi.

Per i richiamati provenienti dai depositi di altri corpi, gli oggetti complementari distribuiti saranno poi ritirati allorchè i richiamati stessi saranno rinviati ai depositi di provenienza per il congedamento.

19. Le armi, le bufetterie e i viveri di riserva, distribuiti ai richiamati mandati in altri corpi, saranno ceduti e passati in carico al corpo di destinazione, salvo poi, quando avvenga il congedamento della classe, a ripassarli, se ne sarà il caso, al corpo che li aveva prima.

20 Anche gli effetti di vestiario da borghese ritirati ai richiamati inviati a corpi diversi da quelli corrispondenti ai depositi di presentazione dovranno essere conservati presso i depositi stessi, per essere poi restituiti ai proprietari quando faranno ritorno ai depositi medesimi per la svestizione ed il rinvio alle case loro.

Militari richiamati che furono inviati in congedo dal corpo della regia guardia di finanza.

21. I richiamati che, al tempo in cui concorsero alle leva, fruirono della dispensa dalla chiamata stabilita dal § 514 del regolamento sul reclutamento per trovarsi incorporati nella regia guardia di finanza e che da questa furono congedati dopo avvenuto il licenziamento dalle armi dei militari della loro classe, dovranno essere assegnati ai reggimenti di fanteria di linea, con le stesse norme sopra stabilite per la generalità dei richiamati e non già al corpo della regia guardia suddetta.

Situazione sommaria.

22. Entro cinque giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i corpi, compresi i distretti di complemento, invieranno al Ministero *(Direzione generale leva e truppa)* una situazione conforme al seguente modello. Essa dovrà essere trasmessa anche se incompleta, salvo a completarla in seguito:

Numero dei richiamati che dovevano presentarsi	Numero dei presentatisi	*Osservazioni*

In questa situazione i corpi non devono comprendere gli uomini provenienti dai distretti di complemento, essendo questi dimostrati dai distretti di complemento stessi.

23. Parimenti, entro cinque giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i comandi di distretto comunicheranno al Ministero *(Direzione generale leva e truppa)* il numero di coloro che, a mente del manifesto di chiamata, hanno diritto alla dispensa.

Avvertenza.

Secondo le istruzioni già date ai comandi di corpo d'armata, è per ora sospesa la presentazione alle armi dei militari della classe 1888 appartenenti agli alpini, alla cavalleria ed ai pontieri del genio.

Il Ministro — P. Spingardi.

ALLEGATO N. 1.

Modello del manifesto verde, già pubblicato, per la chiamata alle armi della classe 1888.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa ascritti alla 1ª categoria della classe 1888 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari di truppa di 1ª categoria in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti alla classe suindicata ed appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo per tutti nelle ore del mattino del giorno 26 corrente.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato al sindaco del comune, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che devono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale).

4. I richiamati riceveranno, appena giunti a destinazione, le indennità di trasferta che loro competono, in ragione di lire 1.20 al giorno per ciascun giorno di viaggio, se avranno dovuto recarsi in una località posta fuori del mandamento; di lire 0,60 per il giorno della presentazione se saranno rimasti nel territorio del mandamento e sempre quando si presentino nelle ore del mattino. Coloro che avranno dovuto viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto qualunque sia la distanza percorsa. *Perderanno il diritto all'indennità di trasferta i richiamati che si presenteranno nelle ore pomeridiane del giorno stabilito o dopo.*

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presenteranno il *foglio di congedo* (o in difetto di questo un foglio di riconoscimento) munito del *visto per la partenza*, del sindaco del comune in cui essi si trovavano.

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza potrà anticipare i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa militare e, in caso di assoluta necessità, da una a due giornate di trasferta, secondo quanto è stabilito dalle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi*.

5. Quei militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni dalla precedente.

6. Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata i militari che abbiano ottenuto di ritardare il servizio militare come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non l'abbiano ancora prestato, i militari che abbiano attualmente un fratello in servizio sotto le armi, e quelli che, presso le varie amministrazioni o stabilimenti, coprano uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nella *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi* (art. 4 e n. 116).

7. I richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata, salvo ulteriori ordini in contrario.

8. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

9. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

Il Comando del distretto

(*Bollo d'ufficio*).

(869) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1911 — 23 settembre

1911 AGOSTO 24. - N. 489 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 973 che stabilisce l'indennità da corrispondere per il 1912 ai militari riassoldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo . . . . . *Pag.* 1502

1911 SETTEMBRE 19. - » 490. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Varianti di prezzo da apportare al modello per gli inventari d'artiglieria e genio, ... » 1502

» 21. - » 491. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica. . . . . » 1503

» 21. - » 492. — AVANZAMENTO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Manovra con i quadri per i tenenti colonnelli. — Variante alle disposizioni esecutive . . . . . » 1503

» 21. - » 493. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali comandati in servizio fuori del corpo . . . . . » 1503

» 21. - » 494. — CONCORSI. — Proroga del concorso per l'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso il battaglione specialisti del genio . . . . . » 1504

» 22. - » 495. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti » 1504

» 22. - » 496. — MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza sotto le armi ed annuali della forza in congedo. . . . . » 1506

» 22. - » 497. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito. . » 1509

» 22. - » 498. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1911. . . . . » 1516

» 22. - » 499. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale B, ad ufficiali di cavalleria. . . . . » 1529

» 22. - » 500. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1891 e dei militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio . . . . . » 1530

CIRCOLARE. **489**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 973 che stabilisce l'indennità da corrispondere per il 1912 ai militari riassoldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ammontare dell'indennità che deve essere corrisposta ai caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo nei casi previsti dall'art. 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, è fissato, sino al 31 dicembre 1912, in L. 600.

L'ammontare dell'indennità stessa è fissato in L. 700 per quelli dei detti militari che vengano destinati a prestar servizio nei depositi allevamento cavalli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pomaro, addì 24 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **490**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Varianti di prezzo da apportare al modello per gli inventari d'artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 settembre 1911.

Per opportuna norma delle amministrazioni interessate si fa presente che il prezzo unitario dei treppiedi di goniometri da 75 mod. 906 (23ª-1498) deve intendersi variato dal 1° gennaio 1911, da L. 20 a L. 55.

Le amministrazioni che non avessero già in carico gli indicati goniometri al prezzo di L. 55, opereranno senz'altro, in data odierna, il conseguente cambio di nomenclatura.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **491.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 21 settembre 1911.

All'elenco dei sottufficiali chiamati colla circolare n. 470 corrente anno, alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica per subirvi l'esperimento prescritto per l'ammissione a tale istituto dal n. 7 della parte V del regolamento organico delle scuole militari, sono aggiunti i seguenti; che dovranno presentarsi alla scuola stessa il 30 corr. colle norme indicate nella circolare suddetta:

36° regg. fanteria. — Sergente maggiore Coppi Giuseppe.
76° id. id. — Id. id. Staibano Francesco.
Reggimento Piemonte Reale cavalli. — Id. id. De Santis Giuseppe.
1° reggimento genio. — Id. id. Messina Giuseppe.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **492.** — AVANZAMENTO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Manovra con i quadri per i tenenti colonnelli. — Variante alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 21 settembre 1911.

A parziale modificazione di quanto fu disposto con la circolare n. 436 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, si determina che, invece del maggior generale Gazzola cav. Imerio, comandante della brigata Toscana, sia posto a disposizione di S. E. il direttore della manovra con i quadri per i tenenti colonnelli, il maggior generale Rapisardi cav. Carlo, comandante d'artiglieria da campagna in Verona.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **493.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali comandati in servizio fuori del corpo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 settembre 1911.

I comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) *non più tardi del 4 ottobre p. v.* un elenco nominativo *di tutti gli ufficiali dipendenti* che al 1° detto mese si trovino comandati in servizio fuori

del corpo, con l'indicazione del corpo od ufficio presso cui prestano servizio e della data dalla quale vi furono comandati.

Tale elenco dovrà essere inviato anche se negativo.

I comandanti di corpo *si accerteranno personalmente* della esattezza delle indicazioni contenute nell'elenco stesso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **494.** — CONCORSI. — **Proroga del concorso per l'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso il battaglione specialisti del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 settembre 1911.

A modificazione della circolare n. 408, inserita nel *giornale militare ufficiale* il 10 agosto 1911, nella quale si fissava il 25 settembre 1911 come termine per la presentazione delle domande, resta prorogato tale termine al 30 novembre 1911, rimanendo invariate le altre disposizioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **495.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 settembre 1911.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910, n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910, n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego indicati.

Si avverte che per i posti medesimi non viene dalle amministrazioni corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (Prefetture e sottoprefetture) — Stipendio lire 1500 — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per il detto impiego colla circolare 372 del 20 luglio 1911, a cominciare da Gaglio Pietro.

Ministero di grazia giustizia e dei culti.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale — Stipendio lire 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per il detto impiego colla circolare 192 del 28 aprile 1911, a cominciare da Vissani Antonio, compresi Giordani Enrico e Prosperi Ettore i quali vennero dichiarati idonei dopo la pubblicazione della detta circolare.

Ministero dell'istruzione.

Sette posti di applicati di 3ª classe nell'amministrazione centrale — Stipendio lire 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per il detto impiego colla circolare 192 del 28 aprile 1911, a cominciare da Guarini Alfredo, compreso Prosperi Ettore il quale venne dichiarato idoneo dopo la pubblicazione della detta circolare, ed esclusi Gasperini Anselmo, Damiani Pio, Marino Diego, De Grossi Giuseppe, Agosteo Umberto, Tedeschi Gaetano, Barone Alfredo, Sereni Emilio, Devoto Giuseppe e Palminiello Michele i quali accettarono altri impieghi.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della presente dispensa di *giornale militare* una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i suddetti impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod. 112-A per l'anno in corso qualunque sia la data della loro nomina.

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i

quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quelle fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopra indicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente, per ordine di precedenza, gli impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, **e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificatamente indicato l'impiego al quale esse si riferiscono.**

Per il Ministro — MIRABELLI.

Avvertenza.

Gli applicati che avessero rilasciate dichiarazioni di accettazione per altri impieghi offerti con la circolare n. 469 del 6 settembre 1911, inserta nella dispensa n. 39 del *giornale militare*, dovranno alla dichiarazione di accettazione, che ora saranno per rilasciare, aggiungere l'indicazione dell'ordine di precedenza, col quale intendono accettare gli impieghi stessi.

N. **496**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza sotto le armi ed annuali della forza in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 settembre 1911.

1. Questo Ministero determina che, d'ora in poi, per la compilazione e l'invio delle situazioni della forza (modelli 82, 88 e 89 del catalogo) siano dai corpi osservate le seguenti norme,

non facendosi più menzione di esse nel nuovo regolamento di amministrazione e contabilità per i corpi, istituti e stabilimenti militari (bozze di stampa).

S' intende che tali norme non escludono l' invio mensile del modello 79 R. A. alle direzioni di commissariato militare da parte dei corpi.

A) *Situazioni trimestrali della forza sotto le armi.*

2 Al principio di ogni trimestre, i corpi di truppa compilano e trasmettono al Ministero una *Situazione graduale e numerica della forza* (mod. 82 del catalogo), per dimostrare lo stato della forza del corpo sotto le armi in uomini di truppa al primo giorno di ogni trimestre, scompartita per compagnie, specialità di servizio, gradi, cariche, classi e categorie.

Essendo questo il documento dal quale si desume il prospetto generale della forza sotto le armi di tutto l'esercito, e dal quale si attingono i dati necessarii per studi e provvedimenti sia d' indole tecnica, che finanziaria, è assolutamente indispensabile che i dati che dai corpi vengono in esso riportati corrispondano esattamente alle risultanze dei documenti matricolari e che nella esposizione dei detti dati siano scrupolosamente osservate le norme indicate nelle avvertenze poste sul frontespizio del prospetto mod. 82 del catalogo.

3. La situazione del corpo è compilata dall'ufficio di maggiorità, e responsabili della piena esattezza di essa sono gli aiutanti maggiori in 1ª.

4. Hanno obbligo di trasmettere al Ministero la situazione graduale e numerica tutti i corpi che hanno in forza uomini di truppa, nonchè il comando del personale dei depositi dei cavalli stalloni.

5. In tempo di guerra, per le truppe mobilitate, la situazione graduale e numerica è compilata dal deposito complessivamente per tutta la forza appartenente al corpo.

6. La situazione è mandata al Ministero (Direzione generale leva e truppa) non più tardi del giorno 3 del mese successivo ad ogni trimestre.

I corpi, però, che abbiano reparti staccati dalla loro sede potranno differirne la trasmissione, purchè non oltre il giorno 10.

In tempo di guerra, la trasmissione potrà essere differita anche per oltre il decimo giorno; ma sempre limitatamente ai termini strettamente necessari per la sua regolare compilazione.

B) *Situazioni annuali della forza in congedo.*

7. *Esercito permanente e milizia mobile.* — Al principio del mese di gennaio di ogni anno, i corpi che hanno in forza uomini di truppa in congedo ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile compilano la *Situazione graduale e numerica* (modello 88 del catalogo), per dimostrare lo stato della forza in congedo — esercito permanente e milizia mobile — quale risulta al 1° gennaio stesso, scompartita per gradi, cariche, specialità di servizio, classi e categorie.

La situazione annuale è compilata in *duplice copia* dalla sezione matricola con la scorta dei *Rapporti-situazione* (modello 80-L del catalogo e dei *Ruolini di posizione* (modello 250 del catalogo).

Non più tardi del 10 del mese di gennaio, una delle dette due copie sarà trasmessa al Ministero (Direzione generale leva e truppa) e l'altra direttamente dai corpi al comando del corpo di stato maggiore.

8. La situazione delle legioni dei reali carabinieri comprenderà i sottufficiali passati alla milizia mobile.

9. In tempo di guerra, la situazione graduale e numerica della forza in congedo — esercito permanente e milizia mobile — è dai corpi compilata come in tempo di pace.

Le situazioni saranno però compilate trimestralmente, anzichè annualmente, e verranno trasmesse pure in duplice copia — di cui una al Ministero e l'altra al corpo di stato maggiore — entro la prima quindicina successiva al trimestre cui si riferiscono.

10. *Milizia territoriale.* — Al principio del mese di gennaio di ogni anno, i corpi che hanno in forza uomini di truppa della milizia territoriale dimostrano lo stato della forza di essa milizia al 1° gennaio stesso, compilando apposita *situazione graduale e numerica* (mod. 89 del catalogo).

Come per quella dell'esercito permanente e della milizia mobile, anche tale situazione è compilata dalla sezione matricola in *duplice copia*, da rimettersi — entro il 10 gennaio — l'una al Ministero (Direzione generale leva e truppa) e l'altra direttamente al comando del corpo di stato maggiore.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **497.** — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 settembre 1911.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito per l'anno in corso:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° ottobre p. v. a tutto il 31 dicembre 1911 presso i corpi delle varie armi in cui a senso del § 708 del citato regolamento sono ammessi volontari ordinari e presso il battaglione specialisti.

Questa disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

Così pure avvertesi che gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri che comprovino di essere indigenti sono ammessi in via eccezionale a presentare l'atto di assenso di chi esercita la patria potestà in carta libera ai sensi dell'articolo 22, n. 2, della legge sul bollo. In questi casi poi non occorre che la domanda scritta che essi credessero di presentare sia redatta in carta da bollo, non prescrivendo il regolamento sul reclutamento una regolare domanda per gli aspiranti allo arruolamento volontario ordinario, essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione verbale che devono fare avanti il consiglio di amministrazione del corpo.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero 1 possono essere ammessi in servizio è: di *trenta* per ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di artiglieria da campagna e da montagna e del genio — fatta, pel 3° reggimento genio (telegrafisti) e 6° reggimento genio (ferrovieri) l'eccezione di cui al seguente n. 4 — e

di *quaranta* per ogni reggimento d'artiglieria da fortezza. Per il battaglione specialisti del genio dispone pure il successivo n. 4. Illimitato è infine il numero dei volontari che possono essere ammessi nei reggimenti di cavalleria e di artiglieria a cavallo.

Nei quatitativi rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 2ª e di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dal § 1 dell'Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea.

3. Come è detto al precedente n. 2, *illimitato* è il numero dei volontari ordinari che possono essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria e di artiglieria a cavallo.

Però il Ministero si riserva per la cavalleria la facoltà di trasferire i nuovi ammessi in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui risultasse necessario di equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma.

A tal uopo appena chiuso l'arruolamento, i comandanti dei reggimenti di cavalleria trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un elenco nominativo dei volontari ordinari ammessi, con l'indicazione della classe di nascita e del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva. In tale elenco si dovrà pure dichiarare se i nuovi ammessi siano idonei pei lancieri o pei cavalleggieri e indicare tre reggimenti della rispettiva specialità, nei quali i volontari preferirebbero essere destinati in caso di trasferimento.

Per quanto riguarda l'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento in cavalleria, i consigli di amministrazione terranno conto delle nuove norme stabilite circa il peso delle reclute da assegnarsi all'arma medesima e di cui nelle modificazioni introdotte nell'agosto del 1908 nell' Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

L'eccedenza di peso a cui alludesi nell'ultima parte del § 81 della citata Istruzione potrà essere consentita solamente

quando l'aspirante possegga in modo spiccato l'attitudine all'equitazione. Ad ogni modo non si potrà superare il peso di 65 kg. per i lancieri e di 60 kg. per i cavalleggeri.

Per l'arruolamento nei reggimenti bersaglieri, si darà la preferenza agli aspiranti che sappiano usare la bicicletta.

4. È lasciato in facoltà dei comandanti del 3° e 6° reggimento genio e del battaglione specialisti del genio di stabilire il numero massimo dei volontari ordinari da ammettersi nei corpi.

Però gli ammittendi dovranno possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio nella specialità prescelta e le ammissioni dovranno farsi esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti. A tal uopo il termine utile per la presentazione delle relative domande sarà limitato dal 1° al 31 ottobre 1911, onde dare modo ai consigli di amministrazione dei predetti corpi di procedere alla *scelta* basandosi sui titoli di studio e professionali degli aspiranti

Qualora poi dopo questa prima ammissione risultassero delle vacanze per mancati arruolamenti, i consigli di amministrazione predetti potranno far luogo sino a tutto il 30 novembre ad ammissioni suppletive mediante un'ulteriore scelta.

Allo scopo poi di evitare l'affluenza presso i corpi di cui trattasi di giovani che non posseggano la voluta idoneità fisica, i comandanti dei distretti sono autorizzati a procedere in via eccezionale ad una visita preliminare degli aspiranti per accertare le loro condizioni fisiche. In caso di constatata idoneità i comandanti di distretto rilascieranno agli aspiranti medesimi la relativa dichiarazione medica che dovrà unirsi agli altri documenti da inviarsi al 3° e 6° reggimento genio, e al battaglione specialisti.

Il comando del 6° reggimento genio potrà anche dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Roma o nelle vicinanze e che soddisfacciano alle volute condizioni siano ammessi direttamente dal distaccamento automobilisti che ha appunto sede nella capitale. In questi casi gli arruolamenti dovranno effettuarsi dal consiglio di amministrazione di un reggimento ivi stanziato con le norme di cui al § 276 della Istruzione complementare. Analogamente il comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza, di stanza a Roma, potrà dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Sardegna, e aspiranti all'ammissione nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, siano ammessi direttamente da tali gruppi, i quali in tal caso si uniformeranno alle norme stabilite dal citato § 276 dell'Istruzione complementare.

5. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi per gli arruolamenti dei volontari ordinari, i corpi si atterranno alle norme dettate nei numeri 5, 6 e 7 dell'analoga circolare pubblicata nel 1909 (n. 355 del *giornale militare*). Anche in quest'anno i comandanti di corpo, alla data di chiusura degli arruolamenti, trasmetteranno un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari con l'indicazione della classe a cui appartengono per ragione di età.

6. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Comando del distretto militare di .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° ottobre al 31 dicembre 1911 in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena e nel battaglione specialisti del genio.

2. Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

A tal riguardo si fa presente che recenti disposizioni legislative hanno ridotto la ferma dei militari arruolati nell'arma dei carabinieri reali da cinque a tre anni; e che al termine di essa i militari stessi possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali con premio, durante le quali usufruiscono: per la prima il premio annuo di L. 200, per la seconda di L. 300 e per la terza di L. 400. Al termine di ciascuna di queste tre rafferme si acquista inoltre diritto ad una indennità che è rispettivamente, di L. 1000, 2000 e 3000.

Oltracciò sono stati recati notevoli miglioramenti nella carriera dei carabinieri reali, sia accelerando l'avanzamento mediante aumenti d'organico, sia aumentanto alcuni assegni; miglioramenti i quali poi si ripercuotono sul trattamento di pensione.

3. Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirino a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato

italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso allo arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi anche quei giovani che abbiano già concorso alla leva e siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I giovani riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età.

5. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri o come musicanti, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

6. Illimitato è il numero dei volontari che potranno essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria e di artiglieria a cavallo. Però il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò si rendesse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma di cavalleria.

7. Si crede opportuno rendere noti i vantaggi che (oltre quello comune a tutti i volontari ordinari, di poter cioè procurare ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria alle condizioni stabilite dagli articoli 6 e 7 della legge 15 dicembre 1907 n. 763) sono concessi, durante il 3° anno di ferma, ai volontari ordinari che si arruolano in cavalleria o nell'artiglieria a cavallo.

Ai volontari ordinari che prestano servizio nelle dette armi è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, che verrà

annualmente fissata con decreto reale, e che dal 1° gennaio al 31 dicembre 1912 sarà di lire 600 per tutti i riassoldati e di lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Dell'accennata indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. È lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere di modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità che loro competerà.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alle predette indennità per ciascun anno di riassoldamento.

S'intende che la concessione di tali benefici è subordinata al fatto che i detti volontari non si valgano della facoltà, che annualmente può venire loro concessa dal Ministero, di essere cioè inviati in congedo per anticipazione al compimento del 28° mese di servizio.

8. Nel 3° e 6° reggimento genio e nel battaglione specialisti del genio gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare le domande documentate *non più tardi del 31 ottobre 1911*, in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la scelta nel successivo novembre e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 3° reggimento genio devono avere una statura non inferiore a m. 1,60, fatta eccezione per coloro che daranno prova di conoscere bene la trasmissione e il ricevimento dell'apparato telegrafico Morse, pei quali è sufficiente la statura di m. 1,55. Essi inoltre, se concorrenti alla specialità telegrafisti, devono sapere leggere e scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura con chiara calligrafia.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 6° reggimento genio (ferrovieri) devono avere una statura non inferiore a m. 1,65, fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1,60.

Tanto per l'ammissione nel 3° reggimento genio, (telegrafisti) quanto per l'ammissione nel 6° reggimento genio (ferrovieri) occorre che gli aspiranti posseggano ottima vista in ambo gli occhi tanto da poter leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 ½. Per l'arruolamento nei ferrovieri è necessario inoltre distinguere bene i colori e per l'ammissione nella specialità radio-telegrafisti del battaglione specialisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

9. I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda alle legioni dell'arma, oppure ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

10. Si fa presente infine che, sebbene il Ministero non intenda, per ora, di avvalersi della facoltà di costituire i corsi allievi sergenti, gli arruolati volontari ordinari potranno ugualmente aspirare alla nomina al grado di sergente, allorquando avranno compiuto la prescritta anzianità di servizio e di grado.

Essi, conseguito il grado di caporale o caporal maggiore, potranno anche frequentare gli speciali corsi d'istruzione che, a tempo opportuno, si costituiranno presso i vari corpi per gli aspiranti alla nomina al grado di sergente.

A tal riguardo avvertesi che gli arruolati volontari ordinari che conseguiranno il grado di sergente, oltre al vantaggio di tramandare ad un fratello diritto ad assegnazione alla 2ª categoria a sensi dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1907, avranno anche un premio di L. 1000 a cui, a norma della legge 6 luglio 1911, n. 683, acquisteranno diritto al compimento del terzo anno di ferma.

. . . . addì . . . settembre 1911.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **498.** — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1911.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 settembre 1911.

1. Anche in quest'anno, come nello scorso anno, due saranno i corsi d'istruzione per i volontari di un anno: uno alla chiamata alle armi della classe 1891 che sarà iniziata alla data del 20 ottobre prossimo; l'altro al 1° dicembre 1911.

Tali corsi saranno istituiti alternativamente in corpi diversi, in modo che ogni corpo dovrà provvedere ad uno solo dei corsi medesimi e ciò pel regolare svolgimento delle istruzioni e nell'interesse del servizio.

Nel manifesto che fa seguito alla presente circolare sono indicati i corsi che dovranno istituirsi nei singoli corpi rispettivamente alle date su mentovate.

2. Ai corsi che saranno iniziati alla chiamata alle armi della classe 1891 potranno prendere parte tutti quei giovani che alla data del 20 ottobre 1911 abbiano compiuto le prescritte pratiche per assumere l'arruolamento volontario di un anno, compreso il versamento della tassa, nonchè quei militari della classe 1891 o di classi precedenti venuti alle armi con la classe stessa, i quali durante il primo mese dal loro incorporamento chiedano ed ottengano l'ammissione al volontariato di un anno in applicazione della legge 4 agosto 1895, n. 479.

Ai corsi d'istruzione che avranno principio col 1° dicembre 1911 potranno prendere parte i giovani che, alla data stessa, abbiano assunto l'arruolamento volontario di un anno, nonchè i militari che, dopo ottenuta l'ammissione al volontariato di un anno nel primo mese dall'incorporamento, abbiano chiesto di essere rinviati in congedo provvisorio allo scopo appunto di imprendere servizio alla suddetta data del 1° dicembre.

All'ammissione all'uno e all'altro dei suddetti due corsi di istruzione potranno poi concorrere tutti quei militari in congedo, siano o no ritardatari, i quali, pur non avendo obbligo di rispondere alla chiamata alle armi della classe 1891, avranno compiuto le prescritte pratiche in tempo utile per poter assumere servizio alle date rispettivamente su indicate.

3. Come è detto nel § 280 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato con le varianti introdottevi con decreto ministeriale del 4 agosto 1908, le ammissioni al volontariato di un anno dei militari alle armi potranno effettuarsi solamente entro il termine stabilito dalla citata legge del 4 agosto 1895, e cioè nel *primo mese dall'incorporamento* dell'aspirante nel reggimento od altro corpo, giusta l'interpretazione data all'espressione « primo mese di permanenza alle armi » usata dal legislatore.

Quei militari che entro il su accennato termine di tempo avranno presentata la domanda di ammissione al volontariato di un anno corredata dei prescritti documenti e che nel termine stesso non avranno potuto assumere il volontariato di un anno per causa assolutamente indipendente dalla loro volontà, potranno essere ammessi egualmente al detto volontariato, previa autorizzazione di questo Ministero, a cui i comandanti di corpo in questi casi dovranno trasmettere i documenti prodotti e indicare le cause del ritardo.

4. Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno si effettuano normalmente presso le sedi dei corpi e specialità di servizio indicati nel § 740 del regolamento sul reclutamento e presso i gruppi di artiglieria da costa della Sardegna, di Taranto e di Gaeta e presso il battaglione specialisti del genio.

Però presso il distaccamento di Palermo del reggimento di cavalleria stanziato in Napoli può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Così pure presso il distaccamento di Roma del battaglione automobilisti del reggimento ferrovieri del genio potranno ammettersi direttamente volontari di un anno che soddisfacciano alle condizioni richieste dal capo VI della istruzione pel servizio automobilistico (edizione 1907) e riportate al n. 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

È però da tener presente che per essere ammessi nelle compagnie automobilisti (alla sede del battaglione in Torino o al distaccamento di Roma) i volontari di un anno devono dimostrare di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili e di avere una perfetta conoscenza teorica delle macchine stesse, in modo che la loro istruzione nel periodo di ferma possa essere rivolta alle altre istruzioni necessarie per potere trarre profitto da tali volontari di un anno quali eventuali ufficiali di complemento.

5. Tutto quanto è stabilito per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito, deve ritenersi riferibile pure ai comandanti dei menzionati distaccamenti e gruppi.

E poichè i distaccamenti e i gruppi di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della istruzione complementare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio, che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

6. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti il battaglione lagunari del 4° genio, nelle quali

non potrà essere ammesso nessun volontario di un anno. Avvertesi però che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non deve superare la cifra di due per ogni compagnia.

b) Nel battaglione specialisti del genio il numero dei volontari di un anno non dovrà superare il numero di 12;

c) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno studenti in medicina non potrà superare la cifra di dodici per ciascun ospedale militare principale. Illimitato sarà invece il numero di coloro che siano forniti degli altri titoli di studio o professionali di cui al § 278 della istruzione complementare.

7. Per quanto riguarda l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti al volontariato di un anno e la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato stesso, i corpi e i distretti dovranno attenersi alle norme dettate nei n. 6, 7, 8 e 9 dell'analoga circolare pubblicata nel 1909 (n. 354 del 25 agosto detto anno).

8. I comandanti di distretto e di corpo, appena ricevuta la domanda scritta o verbale di ammissione al volontariato di un anno da parte di una recluta già in servizio, dovranno invitarla a produrre sollecitamente i prescritti documenti, affinchè l'ammissione possa aver luogo nel termine del primo mese dall'incorporamento.

9. I corpi che avessero già fatto luogo ad ammissioni al volontariato di un anno con obbligo da parte degli ammessi di assumere servizio all'apertura dei nuovi corsi di istruzione, dovranno subito notificare agli interessati la data in cui essi dovranno presentarsi per imprendere la ferma, avvertendoli che potranno anche chiedere il trasferimento ad altro corpo qualora avessero interesse di assumere servizio ad una data diversa da quella stabilita nel manifesto per il corpo già prescelto.

10. Nel n. 12 del manifesto è stato avvertito che sarà revocata l'assegnazione alla 2ª categoria concessa per l'articolo 6 della legge sul reclutamento del 15 dicembre 1907 in dipendenza dell'arruolamento volontario ordinario di un fratello qualora questi, durante il primo mese di permanenza alle armi e nel termine fissato dal successivo articolo 7, terzo

comma, chieda ed ottenga l'ammissione al volontariato di un anno commutando quindi la ferma triennale in quella di un anno.

Per la regolare applicazione di tale norma, i comandi di corpo segnaleranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa), con richiamo alla presente disposizione, le ammissioni al volontariato di un anno di quei militari che abbiano assunto servizio in qualità di volontari ordinari trasmettendo copia del foglio matricolare del nuovo ammesso.

11 I comandanti di distretti militari, appena ricevuta la presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1911.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1911.

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio alla data del 20 ottobre prossimo, in cui si inizierà la chiamata alle armi della classe 1891, ovvero al 1° dicembre successivo, purchè compiano tutte le relative pratiche, compreso il versamento della tassa, nel giorno precedente a quello in cui avrà principio il relativo corso di istruzione.

I detti due corsi verranno anche quest'anno, come l'anno scorso, istituiti in corpi diversi, in modo che ogni corpo avrà uno solo dei corsi medesimi.

Nello specchio riportato in calce al presente manifesto sono indicati i corpi che inizieranno il corso di istruzione al 20 ottobre prossimo e quelli che lo inizieranno il 1° dicembre successivo.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta su carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio, dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari, poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno senza la facoltà del ritardo del servizio quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria e genio (escluso il battaglione lagunari) ovunque stanziati e presso i gruppi d'artiglieria da costa della Sardegna, di Taranto e di Gaeta;

nel battaglione specialisti del genio stanziato a Roma esclusivamente per quei giovani che, per i loro requisiti e per le loro attitudini, diano affidamento, a giudizio del comando di detto battaglione, di potervi prestare un utile servizio;

nel battaglione automobilisti del 6° reggimento genio (ferrovieri) (alla sede in Torino o al distaccamento di Roma) limitatamente a coloro che dimostrino di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili e di avere una perfetta conoscenza teorica delle macchine stesse — A tale uopo gli aspiranti, unitamente ai consueti documenti,

dovranno presentare: o la licenza per condurre rilasciata dalle prefetture del Regno, ovvero, in mancanza di tale licenza, una domanda di essere assoggettati ad un esame teorico-pratico; dovranno inoltre presentare i certificati comprovanti i loro titoli di studio e requisiti professionali;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purché però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica industriale od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli per quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per i gruppi d'artiglieria da costa distaccati a Gaeta, a Taranto e alla Maddalena. Presso i comandi di tali gruppi potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno di coloro che intendano prestare la ferma nei gruppi stessi.

5. I volontari ammessi nel battaglione automobilisti del 6° reggimento genio (ferrovieri) che, durante il corso d'istruzione dimostrassero di non avere sufficiente attitudine per divenire ottimi automobilisti, saranno trasferiti nelle compagnie ferrovieri od anche negli altri corpi dell'arma del genio.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1891 stati arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e i militari studenti ritardatari di classi precedenti potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno, non solo prima della chiamata della classe, ma anche dopo avvenuta la loro presentazione alle armi e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese dal loro incorporamento, avvertendo che, ove la domanda sia presentata dopo l'incorporamento, avranno obbligo di compiere la ferma nella stessa arma in cui siano assegnati. Essi avranno tuttavia il diritto di scegliere il reggimento dell'arma medesima per compiervi il servizio, tenendo presente che, nel caso in cui il corpo prescelto non avesse il corso di istruzione che si inizia al 20 ottobre, cioè alla

chiamata della classe, il volontario dovrà essere rinviato in congedo provvisorio per imprendere la ferma nell'altro corso che ha principio il 1° dicembre successivo.

In questi casi il servizio prestato eventualmente prima dell'ammissione al volontariato non è computabile nella ferma, la quale deve decorrere dal 1° dicembre suddetto.

Per coloro poi che, dopo ottenuta l'ammissione al volontariato di un anno, proseguissero l'intrapreso servizio nei corsi iniziatisi alla chiamata della classe, la ferma decorrerà dal 20 ottobre 1911.

I sopraddetti inscritti e militari aspiranti al volontariato di un anno, che si presenteranno alle armi per rispondere all'ordine di chiamata della classe 1891, dovranno unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè uno di quelli richiesti dal successivo n. 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

7. Trascorso il primo mese dall'incorporamento, gli inscritti e militari di cui al numero precedente, i quali non avessero presentato regolare domanda di ammissione al volontariato di un anno, saranno considerati come decaduti dalla facoltà di assumere il volontariato e quindi dovranno ultimare sotto le armi la ferma loro spettante per fatto di leva.

8. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1891, arruolati in 1ª categoria, che si troveranno nelle condizioni di cui all'art. 118 della legge sul reclutamento, potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute e anche dopo effettuato il loro incorporamento, purchè non sia trascorso il termine fissato dalla legge del 4 agosto 1895. Gli aspiranti a tale ammissione dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero 6, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possano essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

9. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di

un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

10. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio decreto del 22 gennaio 1911 n. 61 fissata per l'anno in corso in lire 2000 per l'arma di cavalleria e in lire 1500 per le altre armi.

11. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

12. Sarà revocata l'assegnazione alla 2ª categoria concessa per l'articolo 6 della nuova legge sul reclutamento del 15 dicembre 1907 in dipendenza dell'arruolamento volontario ordinario di un fratello qualora questi entro il primo mese di permanenza alle armi e nel termine fissato dal successivo articolo 7, terzo comma, chieda ed ottenga l'ammissione al volontariato di un anno commutando quindi l'assunta ferma triennale in quella di un anno.

Corpi nei quali il corso d'istruzione per i volontari di un anno sarà iniziato alla chiamata della classe 1891 (20 ottobre 1911)

1°	granatieri	— Roma.
2°	fanteria	— Udine.
4°	Id.	— Messina. (*)
5°	Id.	— Girgenti.
7°	Id.	— Milano.
9°	Id.	— Bari.
11°	Id.	— Forlì.
13°	Id.	— Aquila.
15°	Id.	— Caserta.
18°	Id.	— Chieti.
19°	Id.	— Monteleone.
21°	Id.	— Spezia.
23°	Id.	— Novara.
25°	Id.	— Piacenza.
28°	Id.	— Ravenna.
30°	Id.	— Nocera Inf.
31°	Id.	— Napoli.
33°	Id.	— Cuneo.
36°	Id.	— Modena.
37°	fanteria	— Alessandria
39°	Id.	— Napoli.
41°	Id.	— Savona.
43°	Id.	— Tortona.
45°	Id.	— Sassari.
47°	Id.	— Lecce.
49°	Id.	— Torino.
52°	Id.	— Spoleto.
54°	Id.	— Ivrea.
55°	Id.	— Treviso.
57°	Id.	— Padova.
59°	Id.	— Civitavecchia.
61°	Id.	— Parma.
63°	Id.	— Salerno.
65°	Id.	— Cremona
67°	Id.	— Como.
69°	Id.	— Firenze.
72°	Id.	— Mantova.
74°	Id.	— Bra.

76° fanteria — Siracusa.
77° Id. — Brescia.
80° Id. — Verona.
81° Id. — Roma.
83° Id. — Pistoia.
86° Id. — Palermo.
88° Id. — Livorno.
90° Id. — Genova.
92° Id. — Torino.
94° Id. — Fano.

1° bersaglieri — San Remo.
5° Id. — Ancona.
6° Id. — Bologna.
9° Id. — Asti.
10° Id. — Verona.
12° Id. — Milano.

1° alpini — Mondovì.
3° Id. — Torino.
7° Id. — Belluno.
8° Id. — Udine.

Nizza cavall. (1°) — Savigliano.
Piemonte R. cavall. (2°) — Roma.
Lancieri di Novara (5°) — Treviso.
Lancieri V. E. II. (10°) — Vicenza.
Cavall. di Foggia (11°) — Aversa. (*)
Id. Alessand. (14°) — Lucca.
Id. Lucca (16°) — Saluzzo.
Id. Caserta (17°) — Faenza.
Id. Guide (19°) — Voghera.
Id. Roma (20°) — Milano.
Id. Umb. I (23°) — S. Maria Capua Vetere.
Cavall. di Vicenza (24°) — Lodi.
Lancieri Vercelli (26°) — Vercelli.
Cavallegg. Udine (29°) — Nola.

1° regg. art. camp. — Foligno.
5° Id. — Venaria R.
6° Id. — Vigevano.
8° Id. — Verona.
9° Id. — Pavia.
10° Id. — Caserta.
14° Id. — Ferrara.
15° Id. — Reggio E.
16° Id. — Brescia.
19° Id. — Firenze.
21° Id. — Piacenza.
23° Id. — Acqui.
1° regg. art. mont. — Torino.
2° regg. art. fort. (costa) — Spezia.
3° regg. art. fort. (costa e fort.) — Roma.
5° regg. art. fort. (costa e fort.) — Venezia.
Gruppi art. costa — Maddalena.
Gruppo art. costa — Taranto.
7° art. fortezza — Alessandria.

2° genio — Casale.
5° Id. — Torino.
Battaglione automobilisti (sede) — Torino.

Ospedale milit. — Novara.
Id. — Savigliano.
Id. — Brescia.
Id. — Piacenza.
Id. — Verona.
Id. — Ravenna.
Id. — Chieti.
Id. — Livorno.
Id. — Cagliari.
Id. — Caserta.
Id. — Catanzaro.
Id. — Messina.

Corpi nei quali il corso d'istruzione per i volontari di un anno sarà iniziato il 1° dicembre 1911

2° granatieri — Roma.
1° fanteria — Conegliano
3° Id. — Catania. (*)
6° Id. — Palermo.
8° Id. — Milano.
10° Id. — Bari.
12° Id. — Cesena.
14° Id. — Foggia.
16° Id. — Gaeta.
17° Id. — Ascoli Piceno.
20° Id. — Reggio Cal.
22° Id. — Pisa.
24° Id. — Novara.
26° Id. — Piacenza.
27° Id. — Rimini.
29° Id. — Potenza.
32° Id. — Napoli.
34° Id. — Fossano.
35° Id. — Bologna.
38° Id. — Alessandria.
40° Id. — Napoli.
42° Id. — Genova.
44° Id. — Novi Ligure.
46° Id. — Cagliari.
48° Id. — Catanzaro.
50° Id. — Torino.
51° Id. — Perugia.
53° Id. — Vercelli.
56° Id. — Belluno.
58° Id. — Padova.
60° Id. — Viterbo.
62° Id. — Parma.
64° Id. — Salerno.
66° Id. — Reggio Emilia.
68° Id. — Milano.
70° fanteria — Firenze.
71° Id. — Venezia.
73° Id. — Alba.
75° Id. — Messina. (*)
78° Id. — Bergamo.
79° Id. — Verona.
82° Id. — Roma.
84° Id. — Firenze.
85° Id. — Trapani.
87° Id. — Siena.
89° Id. — Genova.
91° Id. — Torino.
93° Id. — Ancona.

2° bersaglieri — Roma.
3° Id. — Livorno.
4° Id. — Torino.
7° Id. — Brescia.
8° Id. — Palermo.
11° Id. — Napoli.

2° alpini — Cuneo.
4° Id. — Ivrea.
5° Id — Milano.
6° Id. — Verona.

Savoia cavall. (3°) — Milano.
Genova cavall. (4°) — Padova.
Lancieri Aosta (6°) — Ferrara.
Id. Milano (7°) — Pordenone.
Id. Monteb. (8°) — Parma.

Lancieri	Firenze	(9°)	— Roma.
Cavalleg.	Saluzzo	(12°)	— Palmanova.
Id.	Monferr.	(13°)	— Udine.
Id.	di Lodi	(15°)	— Napoli. (*)
Id.	Piacenza	(18°)	— Caserta.
Id.	Padova	(21°)	— Verona.
Id.	Catania	(22°)	— Torino.
Lancieri	Mantova	(25°)	— Bologna.
Cavalleg.	Aquila	(27°)	— Brescia.
Id.	Treviso	(28°)	— Firenze.
Distaccamento del reggimento cavalleggeri	in		— Palermo.

2° regg.	art. camp.	— Pesaro.
3°	Id.	— Bologna.
4°	Id.	— Cremona.
7°	Id.	— Pisa.
11°	Id.	— Alessandria.
12°	Id.	— Capua.
13°	Id.	— Roma.
17°	Id.	— Novara.
18°	Id.	— Aquila.
20°	Id.	— Padova.
22°	Id.	— Palermo.
24°	Id.	— Napoli

Regg. art. a cavallo	— Milano.
2° regg. art. mont.	— Conegliano.
1° Id. da fort. (costa)	— Genova.
4° Id. id.	— Messina.
Gruppo art. da costa	— Gaeta.
6° regg. art. da fort.	— Torino.
9° regg. art. da fort.	— Verona.

1° genio	— Pavia.
3° Id.	— Firenze.
4° Id.	— Piacenza.
6° genio (ferrovieri)	— Torino.
Battaglione special.	— Roma.
Distaccamento del battaglione automobilisti	— Roma.

Ospedale militare	— Torino.
Id.	— Alessandria.
Id.	— Milano.
Id.	— Genova.
Id.	— Padova.
Id.	— Bologna.
Id.	— Venezia.
Id.	— Ancona.
Id.	— Firenze.
Id.	— Roma.
Id.	— Perugia.
Id.	— Napoli.
Id.	— Salerno.
Id.	— Bari.
Id.	— Palermo.

. . . . *addì* . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(*) Quadora il cambio di guarnigione già disposto non avesse ancora avuto luogo, gli arruolamenti volontari di un anno saranno effettuati nel reggimento che è rimasto nella sede, per conto di quello che dovrà subentrarvi.

N. 499. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale B, ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 22 settembre 1911.

Questo Ministero rende noto che alla prossima distribuzione annuale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), che avrà luogo nella 1ª quindicina di novembre p. v. presso il comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, saranno ammessi a concorrere gli ufficiali generali (meno quelli in servizio d'artiglieria) quelli di stato maggiore non provenienti dall'arma d'artiglieria, e tutti gli ufficiali di cavalleria. Le domande in carta bollata da lire una dovranno pervenire al Ministero (ispettorato ippico-ufficio amministrativo) direttamente dai corpi, cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 20 ottobre p. v. Nelle domande gli ufficiali dovranno indicare la data dell'ultima anticipazione ottenuta per l'acquisto di un cavallo d'agevolezza dal commercio, l'ammontare del loro debito verso il conto rimonta ed il numero dei cavalli posseduti. Inoltre dichiareranno se vennero ammessi a precedenti distribuzioni ed in quale anno e, nell'affermativa, se abbiano o no prelevato il cavallo.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli eguali a quello delle razioni foraggio, cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio, che esprimerà il parere se la domanda possa essere presa in considerazione.

Si avverte, ad ogni buon fine, che se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi, verrà data la preferenza agli ufficiali che, per speciali circostanze, le quali dovranno all'uopo indicarsi nelle domande stesse, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non avessero potuto fruire di precedenti distribuzioni o ne abbiano fruito in data più remota degli altri concorrenti.

Il prezzo di ogni cavallo, stabilito in base al rispettivo valore reale commerciale, oscillerà tra le lire 1500 e le 2600 circa.

Si fa presente, che anche in quest'anno, ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli medesimi.

Inoltre si soggiunge che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

La distribuzione dei cavalli, di cui si tratta, avrà luogo secondo le norme stabilite dal capo II del regolamento d'amministrazione (bozze di stampa) e dell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **500.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1891 e dei militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio.** — (Direzione generale leva e truppa) — 22 settembre 1911.

Presentazione delle reclute.

1. Questo Ministero determina che il 20 ottobre prossimo si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1891, attualmente in congedo illimitato.

Con queste reclute si dovranno presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando detto fratello sia stato congedato, o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

b) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari, i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 34 della legge sulla emigrazione del 31 dicembre 1901.

I comandanti dei distretti dovranno far presenti a tutte le reclute le avvertenze di cui al n. 1 della circolare 16 ottobre 1909, n. 1231, affinchè possano in tempo utile invocare il beneficio del congedo provvisorio, qualora vi abbiano diritto.

2. Allo scopo di conseguire le maggiori economie, i comandanti dei distretti di minore importanza procureranno, ove sia possibile, di diminuire la permanenza delle reclute al distretto, iniziando la chiamata qualche giorno dopo il 20 ottobre.

Qualora invece qualche distretto, per eccedenza di contingente, per difetto di locali, per ragioni sanitarie o per altri motivi, ritenesse indispensabile iniziare le operazioni di chiamata prima del 20 ottobre potrà farne domanda al comando del rispettivo corpo d'armata, il quale, fatti gli opportuni accertamenti, potrà autorizzare il distretto stesso ad anticipare di qualche giorno la chiamata.

3. La chiamata alle armi delle reclute dei distretti di Cagliari e Sassari sarà fatta in più riprese e con quelle speciali norme che verranno fissate dal comando del IX corpo d'armata, intesa la rispettiva direzione di sanità militare.

Nel caso che si temessero casi di malattie infettive, le reclute dei detti distretti, appena giunte ai corpi, saranno tenute isolate per quel periodo di tempo che sarà riconosciuto opportuno.

4. **I comandanti di corpo d'armata, giusta la facoltà loro fatta dal § 31 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno sospendere la chiamata in quei distretti o in quei comuni, per i quali si renda indispensabile tale provvedimento, avendo cura di informarne prontamente il Ministero.** (*Divisione 2ª leva*).

5. La chiamata alle armi delle reclute dei distretti di Belluno, Caltanissetta, Lecce, Padova, Potenza, Salerno, Siracusa e Taranto sarà effettuata in due riprese.

La presentazione del primo scaglione degli uomini dei detti distretti sarà iniziata il 20 ottobre, e la presentazione del secondo scaglione sarà iniziata il 5 novembre.

6. Le reclute del distretto di Castrovillari saranno chiamate in una sol volta, parte presso il distretto stesso, e parte presso il distretto di Cosenza.

Le reclute del distretto di Reggio Calabria saranno invece chiamate tutte in una sol volta presso il distretto di Catanzaro.

7. Le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute dei distretti di Castrovillari e Reggio Calabria (da farsi rispettivamente a Castrovillari e Cosenza per gli uomini di Castrovillari, e Catanzaro per quelli di Reggio Calabria) dovranno essere compiute dal 15 al 22 ottobre, e, come è detto al successivo n. 63, per l'invio ai corpi delle dette reclute provvederà il comando della divisione militare di Catanzaro, previ accordi con la commissione militare di linea di Napoli, in modo che alla sera del 22 ottobre tutto il contingente dei tre distretti in questione sia avviato alla propria destinazione.

In conseguenza delle predette disposizioni, gli ufficiali rassegnatori dovranno assolvere nei giorni 20 e 21 ottobre al

proprio compito per quanto si riferisce ai militari degli accennati distretti che dovranno essere sottoposti a rassegna.

8. Appena i comandanti dei distretti di Cosenza e Catanzaro avranno deciso circa le assegnazioni delle reclute dei distretti di Castrovillari e Reggio Calabria, ne daranno comunicazione ai comandi dei distretti stessi, perchè questi possano procedere alla compilazione ed alla trasmissione ai corpi dei documenti matricolari.

9 I distretti di Catanzaro e Cosenza inizieranno la chiamata del proprio contingente il 24 ottobre.

Manifesto ed ordine di presentazione.

10. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti dei circoli del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

11. Il comando del distretto di Castrovillari farà stampare due distinti manifesti, da pubblicarsi: l'uno nei comuni che debbono inviare le reclute a Castrovillari; l'altro nei comuni che debbono inviare le reclute a Cosenza.

In questo secondo manifesto dovranno apportarsi le seguenti varianti:

a) Al secondo comma del n. 1 *sostituire il seguente:*

« Essi dovranno presentarsi al distretto di Cosenza nelle ore antimeridiane, ecc. ».

b) Al n. 5 *sostituire il seguente:*

« Le reclute che si trovano nel comune in cui ha sede il comando del distretto di Cosenza, dovranno presentarsi direttamente a quel comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle ore antimeridiane del giorno. . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappello ed avviate al comando del distretto di Cosenza a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato ».

c) Al n. 7 *alle parole:* « a questo distretto »; « di questo comando » e « di questo mandamento » *sostituire rispettivamente le seguenti altre:*

« al distretto di Cosenza »; « del comando del distretto di Cosenza » e « del mandamento di Cosenza ».

12. Il comando del distretto di Reggio Calabria farà stampare un solo manifesto con le variazioni indicate nel numero precedente, avvertendo però che nel detto manifesto dovrà indicarsi il distretto di Catanzaro in luogo di quello di Cosenza.

13. Il comando del distretto di Castrovillari e quello del distretto di Reggio Calabria richiameranno in modo speciale l'attenzione dei sindaci che debbono inviare rispettivamente le reclute al distretto di Cosenza od a quello di Catanzaro.

14. Per facilitare il reclutamento degli alpini il Ministero, a modificazione dell' ultimo capoverso del § 38 dell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, lascia in facoltà dei comandanti dei distretti militari di chiamare le reclute dei comuni di tale specialità nell'ordine che essi riterranno più conveniente.

Però i distretti, prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute ai battaglioni alpini ed inviare le reclute stesse a destinazione, aspetteranno che siasi presentato il contingente di tutti i comuni designati pel reclutamento dei singoli battaglioni.

Permessi e licenze.

15. I comandanti dei distretti, sulla loro responsabilità, sono autorizzati a concedere brevi licenze e permessi di pernottare fuori caserma alle reclute durante la loro permanenza ai distretti. Tali concessioni dovranno essere regolate in modo da non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di assegnazione, avuto riguardo alla capacità dei locali disponibili per l'alloggiamento delle reclute stesse, alla condotta di queste ed alle esigenze della disciplina.

Le reclute poi che, dopo aver fatto l'esperimento come operai, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale, possono essere lasciate in licenza fino al 25 novembre.

Qualora il numero delle reclute che debbono recarsi alle case loro in breve licenza fosse rilevante, il comandante del distretto dovrà darne avviso in tempo utile alle stazioni di partenza.

Studenti ritardatari.

16. A complemento delle disposizioni di cui al § 523 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma, potranno fruire del beneficio

del ritardo del servizio quando comprovino di essere inscritti al *secondo periodo* del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai *corsi superiori* di pittura, di scultura e di decorazione.

Anche gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena potranno fruire del beneficio suddetto, qualora comprovino di essere inscritti nei *corsi superiori* di architettura.

Di uguale beneficio potranno fruire anche i giovani inscritti come allievi alla scuola dell'arte alla medaglia istituita presso la R. Zecca in Roma.

17. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirino al ritardo del servizio come studenti di università, delle scuole di belle arti e musicali e degli istituti superiori agrari, industriali e commerciali, devono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'inscrizione al tiro a segno comprovante che hanno preso parte alle prescritte lezioni conseguendovi la voluta idoneità.

Sono dispensati da tale obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non siavi istituito tiro a segno da almeno due anni.

Allievi ufficiali.

18. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione *per titoli* ai corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° gennaio 1912 o ai corsi allievi ufficiali medici, allievi ufficiali veterinari ed allievi farmacisti di complemento da iniziarsi al 1° dicembre p. v. saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè comprovino di possedere i richiesti titoli di studio. Tale beneficio non può però essere esteso a coloro che si propongono di sottoporsi agli esami di coltura generale per ottenere l'ascrizione ad un corso allievi ufficiali di complemento.

Eguale provvedimento dovrà adottarsi per quei militari che abbiano iniziato le pratiche per farsi surrogare da un fratello che, avendone i *titoli* intenda assumere servizio in qualità di allievo ufficiale di complemento, o di allievo farmacista militare di complemento.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti uomini, ed ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovrà precettarlo a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme alla sua attitudine ed occorrendo in soprannumero alle quote stabilite colle tabelle di assegnazione.

Tabelle di assegnazione.

19. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata.

Le reclute vincolate ad un solo anno di servizio non debbono essere assegnate *alla cavalleria, all'artiglieria a cavallo e da campagna, all'artiglieria da montagna, ed al treno d'artiglieria e del genio.*

Però, in analogia al § 82 dell'istruzione complementare, dette reclute potranno essere assegnate anche alle armi e specialità anzidette, qualora si vincolino a prestare due anni di servizio, rilasciandone apposita dichiarazione scritta.

20. Il distretto di Castrovillari, dopo che avrà ricevuto dal Ministero la propria tabella numerica di assegnazione, indicherà al distretto di Cosenza in qual modo dovranno essere distribuiti i propri uomini che si presenteranno a quel distretto.

Il distretto di Reggio Calabria invierà invece al distretto di Catanzaro una copia della tabella che gli sarà inviata dal Ministero perchè in base ad essa provveda alla distribuzione del proprio contingente che sarà fatto affluire a quel distretto.

Granatieri.

21. Il Ministero determina che, a modificazione del § 73 dell'istruzione complementare, il limite *minimo* della statura per l'assegnazione delle reclute ai granatieri sia portato da m. 1,76 a m. 1,77.

Bersaglieri.

22. Fra le reclute aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza a quelle che comproveranno di essere ascritte ad un reparto del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.) ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Le dette reclute debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal § 75 dell'istruzione complementare.

Alpini.

23. A modificazione del 6° comma del § 77 dell'istruzione complementare, i distretti di reclutamento alpino *di complemento* invieranno la quota di contingente assegnata agli alpini

non più ai battaglioni, ma direttamente alla sede del comando del reggimento, il quale addiverrà poi al riparto della quota stessa fra i singoli battaglioni in base ai bisogni dei medesimi.

24. I comandanti dei distretti di reclutamento alpino nel cui territorio è molto estesa la emigrazione temporanea sono autorizzati a completare le quote preventivate per gli alpini con le reclute che si presenteranno in ritardo.

Cavalleria.

25 Per le reclute che hanno spiccate attitudini professionali a servire nella cavalleria i distretti militari sono autorizzati a transigere sul loro peso, purchè non vengano oltrepassati i limiti di chilogrammi 65 per i lancieri e chilogrammi 60 per i cavalleggeri.

26. Tutte le reclute ascritte alla ferma di due anni che risultino essere cavalcanti, butteri, cavallari, scozzonatori di cavalli, allevatori di bestiame cavallino o comunque pratici di cavalli bradi, se hanno i requisiti voluti per l'arma di cavalleria o per il treno dell'artiglieria a cavallo, debbono essere assegnate ai reggimenti dell'arma e della specialità sopra accennate.

Quelle delle dette reclute, la cui statura raggiungesse soltanto il limite *minimo* per l'idoneità al servizio militare in genere, saranno assegnate ai cavalleggeri.

Avvenuto l'invio ai corpi, i comandanti di distretto segnaleranno le reclute di cui al presente numero tanto al reggimento cui saranno assegnate, quanto al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*).

Artiglieria.

27. Se le assegnazioni di operai fatte dai distretti non risultassero sufficienti ad assicurare il servizio di operai di batteria, i comandanti di corpo potranno inviare al corso prescritto dalla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria quei militari che, pur non essendo stati assegnati come operai, siano ritenuti, per professione ed intelligenza, atti a frequentarlo.

Qualora lo ritengano necessario, i detti comandanti potranno disporre che i militari in parola vengano sottoposti prima dell'invio al corso, e presso i corpi stessi, ad un esperimento di saggio.

28. I distretti incaricati del reclutamento dei reparti d'artiglieria da costa in Venezia assegneranno ai reparti stessi, in

soprannumero alle quote indicate nelle tabelle di assegnazione, due reclute che esercitino il mestiere di marinaio o di barcaiole.

Genio.

29. Le reclute da assegnare alle varie specialità del genio in qualità di operai dovranno sceglierai *possibilmente* fra quelle che posseggono i requisiti fisici richiesti per le specialità stesse.

30. Nell'assegnazione agli zappatori dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano leggere e scrivere correntemente.

31. Si raccomanda la stretta osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma del § 89 dell'istruzione complementare, per assicurare agli zappatori il numero di barcaiuoli ad essi necessarie.

32. A modificazione del § 90 dell'istruzione complementare, si avverte che alle compagnie telegrafisti del 3° reggimento genio debbono assegnarsi anche reclute con ferma di un anno.

33. Per assicurare il reclutamento dei telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti il cui comando risiede nei capoluoghi di divisione terranno in ogni modo a disposizione del comandante di detto reggimento *non meno* di 18 reclute di cui: 5 con ferma di un anno e 13 con ferma di due anni, e tutti gli altri distretti almeno 9 reclute di cui: 2 con ferma di un anno e 7 con ferma di due anni, aventi i prescritti requisiti professionali o di studio, avvertendo che per quanto si riferisce alla loro statura si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire abili trasmettitori.

Tutte queste reclute dovranno avere il *visus normale* in ambo gli occhi.

34. Gli uomini trattenuti ai distretti a disposizione del 3° reggimento genio (telegrafisti) e del 6° reggimento genio (ferrovieri) debbono essere segnalati ai detti corpi *numericamente e mai nominativamente.*

Analogamente a quanto è stabilito dal § 91 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti) per le segnalazioni riguardanti i telegrafisti tenuti a disposizione del 3° genio, i comandanti dei distretti segnaleranno al comandante del 6° genio gli uomini di cui al § 96 della precitata istruzione con un telegramma così concepito:

« *Tenuti a disposizione macchinisti..... fochisti..... frenatori..... deviatori..... meccanici di officine ferroviarie..... cantonieri..... ecc., ecc.* ».

35. In conformità alle disposizioni di cui al § 93 dell'istruzione complementare, gli uomini da assegnare ai pontieri debbono essere di costituzione manifestamente robusta.

36. Le reclute esercenti il mestiere di *cordaio* e quello di *cestaio* non dovranno essere sottoposte ad alcun esperimento, bastando a comprovare l'esercizio di tale professione un certificato del sindaco o del capo dell' opificio in cui hanno lavorato.

Facendo eccezione a quanto è disposto dal § 104 dell'istruzione complementare, il Ministero avoca a sè l'assegnazione di detti operai; epperò, i comandi dei distretti comprenderanno gli uomini stessi negli elenchi di cui alla lettera *d*) del successivo § 107.

Avvertesi inoltre che per le reclute di mestiere *carpentiere*, da comprendersi negli elenchi suindicati, dovrà accennarsi se sono pratiche nella *costruzione di barche* e se lavorano in *legno* od in *ferro*.

Per i fochisti messi a disposizione del Ministero i distretti indicheranno nella colonna *Annotazioni* dell'elenco relativo, se abbiano prestato servizio nelle ferrovie, negli stabilimenti industriali, nella marina mercantile, ecc.

I distretti segnaleranno al Ministero e terranno a sua disposizione le reclute che comprovino di aver esercitato il mestiere di *carrozzieri di automobili*.

37. I distretti capoluoghi di divisione assegneranno ed invieranno al battaglione specialisti del genio, in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle di assegnazione, due reclute che comprovino di avere conoscenza del servizio di radio-telegrafia o che dimostrino di essere ottimi ricevitori telegrafici ad udito.

In difetto di esse assegneranno due ottimi telegrafisti trasmettitori.

38. A parziale modificazione del § 105 dell'istruzione complementare, il Ministero determina che le reclute che producano certificati comprovanti la loro qualità di *guidatore di automobili (chauffeur)* siano sottoposte ad un esame per accertare la loro idoneità ed abilità.

Da questo esame però seguiteranno ad essere dispensati i guidatori che sono in possesso della relativa patente prefettizia e quelle reclute che presentassero un certificato attestante che esse hanno frequentato con buon esito una delle varie scuole di *chauffeurs* dello Stato, quali sono quelle di Torino, Milano ed altre. Questi *chauffeurs* saranno, come negli anni scorsi, segnalati direttamente al Ministero.

Per l'esame sopra accennato le reclute onde trattasi saranno avviate alle sedi delle rispettive divisioni militari, fatta ecce-

zione per gli uomini dei distretti del I e II corpo d'armata che saranno avviati alla sede del comando del 6° reggimento genio (ferrovieri) in Torino, e per gli uomini dell'VIII, IX e X corpo d'armata che saranno inviati alla sede del battaglione di detto reggimento distaccato in Roma.

Per esaminare gli aspiranti all'assegnazione come guidatori si utilizzeranno gli ufficiali della sezione automobilisti e gli altri ufficiali che abbiano seguito un corso automobilistico, ed abbiano buone cognizioni automobilistiche o posseggano essi stessi un automobile. Detti ufficiali saranno designati dal comando di divisione, e classificheranno gli aspiranti riconosciuti idonei in *ottimi*, *buoni* e *mediocri*, indicando per ciascuno le macchine che dichiara conoscere.

L'esame di questi uomini potrà essere anche soltanto verbale e si limiterà ad interrogazioni da farsi alle reclute sulle parti delle macchine automobili, sul modo di condurle, sull'azione delle varie leve che comandano i movimenti delle macchine, sugli inconvenienti che si possono avere in marcia, sul modo di ripararvi, ecc.

Anche per questi aspiranti all'assegnazione agli automobilisti, l'elenco di cui alla lettera *b*) del § 107 della istruzione complementare (modificato secondo l'allegato III alla presente circolare) dovrà essere compilato in triplice copia, ed al medesimo dovranno essere annessi i certificati prodotti dagli aspiranti onde trattasi.

Appena terminato l'esame, i comandi delle divisioni militari e dei citati reparti dei ferrovieri del genio indicheranno negli elenchi ricevuti dai distretti la classificazione data ai singoli aspiranti, e per gli idonei, trasmetteranno **subito** una copia degli elenchi stessi al Ministero.

Gli idonei saranno trattenuti a disposizione del Ministero presso i distretti militari, fatta eccezione per gli uomini inviati a Torino ed a Roma, i quali saranno trattenuti come aggregati presso i reparti ferrovieri ai quali furono inviati per il prescritto esperimento.

39. Le reclute che dichiarino di essere *meccanici automobilisti* dovranno essere sottoposte all'esperimento prescritto dall'istruzione complementare, ed i distretti si limiteranno ad indicare sull'elenco di cui al precedente n. 38, se essi abbiano comprovato di esercitare il loro mestiere nel ramo automobilistico.

40. I distretti indicheranno altresì sull'elenco precitato se gli aspiranti all'assegnazione agli automobilisti (guidatori e meccanici) facciano parte del *corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A).

Nello stesso elenco i distretti indicheranno pure quali degli altri operai segnalati al Ministero (verniciatori, fonditori, lattonieri, ecc.) abbiano lavorato nella costruzione o riparazione di automobili.

41. I distretti di reclutamento delle compagnie treno del 1°, 2°, 3° e 5° reggimento genio procureranno che un terzo delle reclute da assegnare a tali compagnie abbia attitudine a marciare in montagna.

Sussistenza.

42. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Gli uomini da assegnarsi alle compagnie stesse per il servizio generale debbono avere soltanto la idoneità al servizio militare in genere.

Operai.

43. Si avverte che i laboratori militari presso cui deve farsi eseguire il lavoro di saggio alle reclute da assegnarsi come operai sono quelli indicati nell'allegato IV annesso alla presente circolare, il quale sostituisce l'allegato n. 1 annesso all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

44. Allo scopo di evitare che abbiano a ripetersi alcuni inconvenienti che si sono verificati negli anni scorsi presso gli stabilimenti ai quali vengono inviate le reclute per l'esecuzione del lavoro di saggio, il Ministero determina:

a) che i distretti inviino gli inscritti ai detti stabilimenti *a piccoli gruppi* e che l'invio stesso sia iniziato *fin dal primo giorno* della chiamata;

b) che gli inscritti avviati ad uno stesso stabilimento siano accompagnati da un graduato quando il loro numero sia superiore a dieci;

c) che gli inscritti non siano fatti giungere agli stabilimenti nei giorni festivi e non dopo le ore 12 negli altri giorni.

45. L'elenco prescritto dalla lettera *b*) del § 107 dell'istruzione complementare deve essere conforme all'allegato n. 3, ed esso dovrà trasmettersi per attergato.

Reclute da assegnarsi alle truppe d'Africa

46. Al normale bisogno di personale per la compagnia cacciatori del R. corpo di truppe coloniali si provvederà, d'ora innanzi, con reclute della nuova classe di leva, che ne facciano volontaria domanda.

47. In conseguenza, tutti i distretti segnaleranno e terranno a disposizione del comandante del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli tutti gli uomini i quali ne facciano domanda su carta da bollo da L. 0,50 all'atto della loro presentazione al distretto e che abbiano i seguenti requisiti:

a) statura non inferiore a m. 1,68 e condizioni fisiche prescritte dalla disposizione 6ª, fascicolo 5°, della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui hanno domicilio, o dai sindaci dei comuni nei quali hanno dimorato negli ultimi dodici mesi;

c) certificato penale negativo.

Questo ultimo documento sarà richiesto d'urgenza alla competente autorità giudiziaria, qualora non fosse ancora giunto al distretto all'atto della presentazione degli aspiranti.

48. Gli uomini vincolati ad un solo anno di servizio, per essere ammessi a concorrere per l'assegnazione al predetto corpo dovranno, nella domanda di cui al precedente numero, dichiarare esplicitamente che, ottenendo la detta destinazione, si vincoleranno volontariamente alla ferma di due anni.

49. I distretti, appena ricevute le domande, accerteranno subito se gli aspiranti hanno tutti i requisiti voluti, e ciò fatto, li segnaleranno nominativamente al comandante del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, con telegramma simile al seguente:

« Aspiranti compagnia cacciatori Africa tenuti a disposizione: Rossi Giulio, ragioniere, mandamento Aosta; Crespi Vittorio, calzolaio, mandamento Ivrea, ecc. ecc. ».

Il detto comandante, riunite tutte le segnalazioni, e tenuti presenti i bisogni della compagnia cacciatori, farà conoscere telegraficamente ai distretti se e quali reclute, tenute a sua disposizione, debbano essere *subito* inviate al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Queste reclute saranno fatte viaggiare in abito civile.

50. Essendo la colonia quasi tutta montuosa, le reclute occorrenti alla compagnia cacciatori dovranno essere tratte, possibilmente, dai mandamenti di montagna o di collina.

51. Il comandante del deposito farà affluire al deposito stesso un numero di reclute maggiore di quello occorrente, per aver campo di fare poi una accurata cernita dei migliori elementi.

52. Le reclute prescelte saranno trattenute presso il deposito per una quindicina di giorni, durante i quali saranno

sottoposte a nuova e scrupolosa visita sanitaria, allo scopo di ben accertare la loro idoneità fisica al servizio nelle truppe coloniali.

In detto periodo di tempo il deposito richiederà ai comandanti delle competenti stazioni dei carabinieri reali informazioni sulla condotta e moralità delle reclute e farà eseguire a queste una preliminare istruzione militare da qualche ufficiale del R. corpo di truppe coloniali reduce dalla licenza o nuovo assegnato, per abituarle a marciare inquadrate.

53. Terminato il periodo di permanenza al deposito, gli uomini verranno *col primo piroscafo in partenza* inviati in colonia, dove, presso la compagnia cacciatori, verrà completata l'istruzione delle reclute.

54. Coloro che, dopo giunti al deposito, non venissero accettati saranno assegnati ed avviati ad un corpo reclutato dal loro distretto di leva.

55. Nulla è per ora sostanzialmente innovato per ciò che riguarda il reclutamento delle *varie sezioni operaie* e della *sezione telegrafisti* del R. corpo di truppe coloniali.

A tale reclutamento si continuerà pertanto a provvedere in parte mediante trasferimenti, sia su domanda, sia di autorità, di militari che abbiano ferma di 2 anni, o che dichiarino per iscritto di assumere tale ferma, se vincolati a quella di un anno, purchè però si trovino sotto le armi da non oltre quattro mesi e soddisfino a tutte le altre condizioni prescritte (robustezza, buona condotta, ecc.).

Ai militari della classe 1891 che conseguiranno l'accennato trasferimento, sarà fatto, durante la loro permanenza in colonia, il seguente trattamento:

a) paga fissa giornaliera per gli operai in lire 0,65, elevabile sino ad un massimo di lire 2.00, a seconda del lavoro compiuto e della abilità professionale, restando soppresso qualunque soldo annuale;

b) paga fissa giornaliera per i caporali, lire 0,75; per i caporali maggiori lire 0,95;

c) gli assegni in natura pei militari operai suddetti continuano ad essere quelli attualmente stabiliti dall'articolo III dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea (1905);

d) ai militari che, al termine della propria ferma di leva, intendessero di continuare a prestar servizio militare in colonia, potranno essere concesse, se ne faranno domanda, successive rafferme di un anno ciascuna;

e) durante la prima rafferma essi godranno di una paga

fissa giornaliera di lire 0,90 se soldati, di lire 1,00 se caporali e di lire 1,20 se caporali maggiori; e nelle successive rafferme quella rispettivamente di lire 1,15; 1,25 e 1,45;

f) i militari della sanità, sia aiutanti che infermieri, godranno di una paga fissa giornaliera di lire 0,85 se soldati, 0,95 se caporali ed 1,20 se caporali maggiori, e durante le rafferme avranno gli stessi aumenti stabiliti per gli operai di cui alle precedenti lettere;

g) nel terzo anno di permanenza in colonia tutti i militari potranno godere di una licenza di giorni 73 per l'Italia con viaggio di andata e ritorno pagato dall'amministrazione militare.

I comandanti di corpo sono pregati di dare comunicazione delle disposizioni contenute nel presente numero alle reclute della classe 1891, per opportuna loro conoscenza, facendo rilevare i vantaggi economici derivanti dall'ammissione come operai nelle truppe d'Africa.

Guardie di finanza.

56. Durante la permanenza ai distretti sono ammesse a far domanda di passaggio nella R. Guardia di finanza solamente le reclute che rimangono dopo fatte le assegnazioni alla cavalleria, all'artiglieria a cavallo, agli alpini ed al genio.

Reclute isolate.

57. Le reclute che chiesero l'ammissione nell'arma dei reali carabinieri, oppure ai corsi allievi ufficiali e allievi farmacisti militari di complemento, o che aspiravano all'assegnazione ai corpi in qualità di operai, e che non conseguirono per qualsiasi ragione l'ammissione o l'assegnazione da essi chiesta, nonchè le reclute che si presenteranno ai distretti dopo la partenza dei contingenti pei corpi, potranno essere assegnate alle armi e corpi speciali sempre quando presentino spiccate attitudini per prestarvi servizio.

Tali assegnazioni potranno aver luogo anche in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle numeriche di assegnazione.

Le reclute che si presentassero alle armi prima della diramazione delle tabelle numeriche d'assegnazione della classe ventura saranno destinate ai corpi in base alle tabelle numeriche della classe 1891.

Disertori.

58. A parziale modificazione delle norme emanate per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, e con le quali furono modificate le disposizioni contenute nel § 697 del regolamento sul reclutamento, si determina che i militari di cui all'art. 11 della predetta legge, imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, debbano dai distretti cui si presentano essere assegnati effettivi ad uno dei corpi normalmente reclutati dal rispettivo distretto di leva. Il comandante del distretto però, anzichè avviare senz'altro il militare al corpo cui venne assegnato, lo invierà in aggregazione ad un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale che dovrà giudicarlo, o almeno in località non lontana. A giudizio ultimato il militare stesso, se assolto, sarà senz'altro avviato al corpo cui fu assegnato in conto del proprio distretto di leva. Se condannato, sarà avviato al corpo stesso soltanto dopo l'espiazione della pena.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

59. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti saranno osservate le norme degli art. 749 e seguenti del nuovo regolamento d'amministrazione (bozze di stampa).

I documenti contabili da usarsi saranno indicati con altra circolare.

Personale per l'accompagnamento.

60. I corpi che avessero capitani in eccedenza, facendo eccezione al disposto del § 23 della istruzione complementare, potranno inviare ai distretti, pel ricevimento delle reclute, capitani in luogo di subalterni.

Questi capitani dovranno essere scelti fra i meno anziani del corpo che li invia.

Per ricevere ed accompagnare le reclute, i corpi invieranno ai distretti di preferenza sergenti e sergenti maggiori, anzichè marescialli.

Quando i distretti non fossero in grado di fornire loro alloggio conveniente, i marescialli potranno dai rispettivi comandanti di distretto essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma.

I marescialli dovendo accompagnare le reclute sono obbligati, per ragioni di servizio, a viaggiare in 3ª classe e prendere posto negli stessi vagoni o negli stessi scompartimenti dei pi-

roscafi ove si trovano gli uomini che devono accompagnare, perchè non venga meno sui medesimi la vigilanza immediata e personale che si reputa necessaria.

61. A modificazione del § 24 della istruzione complementare, si determina che i comandanti di corpo, presi gli opportuni accordi con i comandanti di distretto, facciano arrivare ai distretti il personale per il ricevimento ed accompagnamento del contingente soltanto due giorni prima di quello fissato per la partenza del relativo contingente dal distretto.

62. In conseguenza delle disposizioni di cui nel precedente numero, si determina pure che, per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare comandino temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Ordine di movimento per l'invio ai corpi.

63. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 31 ottobre p. v. secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore.

Per i distretti di Belluno, Caltanissetta, Lecce, Padova, Potenza, Salerno, Siracusa e Taranto, che devono principiare a chiamare la seconda parte delle reclute il 5 novembre, l'invio di queste ai corpi sarà iniziato il 16 novembre.

Per l'invio ai corpi delle reclute dei distretti di Castrovillari e Reggio Calabria provvederà il comando della divisione militare di Catanzaro, tenute presenti le avvertenze contenute nel precedente n. 7.

64. Il comando del corpo di stato maggiore potrà, per qualche distretto, far iniziare l'invio ai corpi prima del 31 ottobre, qualora fosse ciò necessario in conseguenza di speciali esigenze di servizio o di alloggiamento

65. Le reclute dei distretti di Cagliari e Sassari che saranno assegnate ai reparti stanziati nell'isola verranno avviate alle rispettive sedi appena resa definitiva la loro assegnazione.

66. In conseguenza della speciale autorizzazione data al comando del IX corpo d'armata, con il precedente n. 3, il comando del corpo di stato maggiore, prima di concretare gli ordini di movimento delle reclute dei distretti di Cagliari e Sassari, prenderà accordi con il predetto comando di corpo d'armata.

Reclute trasferite in 2ª categoria.

67. I militari che, dopo esser stati incorporati, ottengano l'assegnazione, oppure il passaggio alla 2ª categoria, dovranno dal comando del corpo essere avvertiti che possono, a loro domanda, essere trattenuti sotto le armi fino al compimento di tre mesi e mezzo di servizio per conseguire a suo tempo la dispensa dalla chiamata all'istruzione della 2ª categoria della loro classe.

Nella matricola di coloro che fossero così trattenuti alle armi, dopo la variazione di assegnazione alla 2ª categoria, si riporterà la seguente variazione:

« Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 1ª categoria della classe 1891. — Circolare n. 500 del 22 settembre 1911.

Dopo il congedamento, questi militari dovranno essere trasferiti effettivi agli enti ai quali devono appartenere, secondo i criteri di massima stabiliti con la circolare n 37-R del 20 giugno 1911 (Direzione generale leva e truppa).

Esecuzione dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362.

68. Il Ministero si riserva di impartire ai distretti, ove occorra, le istruzioni per l'esecuzione dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910 relativa all'adozione della ferma biennale

Certificati penali.

69. A modificazione dell'ultima parte del n. 5 della circolare 178 del 1908, si avverte che i comandi dei distretti militari, all'atto dell'invio delle reclute ai corpi, potranno limitarsi a spedire ai corpi stessi i certificati da cui risultino carichi penali e trattenere quelli contenenti dichiarazioni negative, che costituiscono il maggior numero, per potere a miglior agio compiere il lavoro di classificazione, verificare se i certificati (positivi o negativi) siano pervenuti per tutte le reclute, decidere quali debbano essere conservati o annullati, ecc.

Anche questi certificati contenenti dichiarazioni negative dovranno essere spediti ai corpi appena sia possibile e in ogni caso non più tardi di un mese dall'arrivo delle reclute ai corpi stessi.

All'atto dell'invio ai corpi dei certificati contenenti carichi penali, i comandi dei distretti militari verificheranno se i militari abbiano riportato condanne a pene superiori ai 3 anni di detenzione o di reclusione. — In caso affermativo, ne riferiranno al Ministero, il quale esaminerà se i militari stessi debbano essere espulsi dall'esercito.

Aspiranti alla nomina a sergente ed al riassoldamento.

70. All'arrivo delle reclute ai corpi dovrà, dai rispettivi comandanti di compagnia, essere ampliamente e chiaramente spiegato alle reclute quali beneficii concede la nuova legge sullo stato dei sottufficiali a coloro che conseguono il grado di sergente vincolandosi alla ferma di tre anni.

I predetti comandanti raccoglieranno le dichiarazioni degli aspiranti per tenerne conto, a suo tempo, nella formazione dei corsi d'istruzione per abilitazione al grado di sergente.

I comandanti stessi, a complemento di quanto è detto nel n. 11 dell'annesso manifesto, avranno anche cura di spiegare alle reclute assegnate ai reggimenti di cavalleria e d'artiglieria a cavallo i vantaggi che sono concessi ai militari che, al termine degli obblighi di leva, intendano di rimanere ulteriormente alle armi col vincolo del riassoldamento di un anno, in base agli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362.

Rendiconto delle assegnazioni.

71. Nella compilazione dei modelli 25 e 25 *bis* i distretti dimostreranno in rubriche separate gli uomini che saranno lasciati in congedo provvisorio per avere un fratello sotto le armi.

Gli uomini venuti alle armi prima della chiamata della classe (allievi-musicanti, allievi-caporali, allievi-carabinieri, ecc.) dovranno dimostrarsi nello specchio *B* dei detti modelli 25 e 25bis a seconda del corpo nel quale impresero servizio.

Avvertesi inoltre che gli uomini assegnati ai corpi dovranno essere dimostrati nello specchio *B* divisi per ferma.

72. Gli uomini di 1ª categoria di classi precedenti, lasciati in congedo provvisorio per effetto dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, i quali si presenteranno alle armi con la classe 1891, saranno dimostrati separatamente e suddivisi per classi su speciali moduli 25 e 25 *bis* da tracciarsi a mano. In questi moduli si indicherà quanti uomini avevano obbligo di rispondere alla chiamata, il numero dei presentatisi, quanti siano stati rinviati a casa e per quali motivi, quanti ne siano stati assegnati, con l'indicazione del corpo, e quanti infine non siansi presentati accennando le ragioni, ove ne sia il caso.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — P. SPINGARDI

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1901 e dei militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in *1ª categoria nella leva sulla classe 1901* sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto, tenendo presenti le avvertenze poste nel foglio provvisorio di congedo ad essi rilasciato e specialmente quelle contenute nel n. 8 del foglio stesso riguardanti gli inscritti che abbiano un fratello alle armi per obbligo di leva.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi:

a) *i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio*, perchè avevano un fratello sotto le armi, semprequando detto fratello sia stato congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

b) *i militari di classi precedenti* ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 34 della legge sulla emigrazione 31 dicembre 1901.

2. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato § 523 avvertesi che di uguale beneficio potranno fruire:

a) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma inscritti al *secondo periodo* del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai *corsi superiori* di pittura, di scultura, e di decorazione;

b) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena inscritti nei *corsi superiori* di architettura;

c) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma.

I detti studenti dovranno inoltre comprovare di aver frequentato il tiro a segno, salvo il caso in cui fossero domiciliati in comuni ove non siavi tale istituzione.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

3. Gli aspiranti al ritardo del servizio i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri chiamati, salvo che abbiano prodotto regolare domanda di ammissione *per titoli di studio* ai corsi allievi ufficiali o farmacisti militari di complemento, a senso del n. 9.

4. Per nessun altro titolo oltre quello suindicato verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

5. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

6. Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

7. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi, oltre al rimborso delle spese di trasporto, secondo le norme vigenti, riceveranno l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20) per ogni giornata di viaggio.

Riceveranno, però, soltanto la indennità di trasferta di 2ª categoria (L. 0,70) per il giorno della loro presentazione:

a) le reclute che si trovino alla sede di questo comando o provengano da altri comuni di questo mandamento;

b) le reclute provenienti da altri mandamenti, le quali, contrariamente al n. 4 delle avvertenze poste nel foglio provvisorio di congedo, si presentino a questo distretto senza il *visto* per la partenza.

8. I militari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato

di un anno dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese dal loro incorporamento.

Per quelli che entro l'indicato termine chiedano e ottengano l'ammissione al volontariato stesso senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 20 ottobre prossimo, tranne per quei militari che intendano compiere tale ferma speciale nei corpi in cui l'apposito corso d'istruzione avrà principio il 1° dicembre successivo, poichè per costoro l'anno di volontariato decorrerà dalla data stessa del 1° dicembre.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta, per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella in cui dovrebbero essere destinati come reclute, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

9. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali o allievi farmacisti militari di complemento saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei detti corsi purchè comprovino di possedere i richiesti titoli di studio.

10. Si avverte che la ferma dei militari ammessi all'arma dei carabinieri reali è stata ridotta a tre anni.

Le reclute potranno avere dal comandante del distretto e dall'ufficiale dei carabinieri dettagliate informazioni sui vantaggi di varia natura che, in seguito a leggi testè approvate, si hanno attualmente con l'assegnazione alla predetta arma.

11. Si crede opportuno rendere noti i vantaggi che, secondo le norme qui appresso specificate, sono concessi ai militari che vengono assegnati alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo e che al termine della ferma non intendono di essere congedati, ma siano disposti a contrarre un nuovo obbligo di servizio.

Sono aperti, negli squadroni di cavalleria e nelle batterie di artiglieria a cavallo, speciali riassoldamenti della durata di un anno.

Possono aspirare a questi riassoldamenti i caporali e soldati di dette armi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto la ferma;

b) pur non avendo ancora compiuto il servizio di leva intendano assumere anticipatamente il riassoldamento allo scopo di procurare subito ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria, purchè però si verifichino le condizioni qui in appresso specificate;

c) siano in congedo da non più di due anni, non abbiano ancora compiuto il 26° anno di età ed abbiano prestato almeno due anni di servizio.

Ai militari che contraggono tale riassoldamento sarà corrisposta una speciale indennità che verrà annualmente fissata con decreto reale e che dal 1° gennaio al 31 dicembre 1912 sarà di L. 600 per tutti i riassoldati e di L. 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Dell'accennata indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

È lasciato poi in facoltà dei militari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere, di modo che al termine del riassoldamento possano percepire l'intera indennità che loro competerà. Inoltre i militari riassoldati (se non esiste nella loro famiglia altro militare di 2ª o di 3ª categoria appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare) potranno tramandare ad un loro fratello il diritto alla assegnazione alla 2ª categoria, purchè conservino la qualità di riassoldati fino alla chiusura della leva cui il fratello concorre.

I militari riassoldati possono, al termine dell'anno di riassoldamento contrarre un 2°, 3°, ecc., riassoldamento di un anno con conseguente diritto ad una 2ª, 3ª, ecc., indennità.

I militari sotto le armi o in licenza straordinaria che desiderino riassoldarsi dovranno farne domanda al comandante del proprio reggimento.

I militari in congedo dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 0,50 al comandante di un reggimento di cavalleria o a quello di artiglieria a cavallo, secondo l'arma da cui provengono con i seguenti documenti:

1° foglio di congedo;

2° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

3° attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui i militari hanno domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui abbiano dimorato negli ultimi 12 mesi;

4° atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che il militare non è ammogliato nè vedovo con prole.

Le pratiche per il riassoldamento potranno essere compiute anche presso i distretti militari.

12. Le reclute ascritte alla ferma di due anni, le quali desiderino compiere i propri obblighi di servizio militare nella compagnia cacciatori della colonia Eritrea, dovranno, all'atto della loro presentazione alle armi, produrre apposita domanda scritta su carta da bollo da L. 0,50 corredata di un'attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui hanno domicilio, o dai sindaci dei comuni nei quali hanno dimorato negli ultimi dodici mesi.

Le dette reclute dovranno essere robuste e di statura non inferiore a metri 1,68.

Alla predetta destinazione possono aspirare anche le reclute ascritte alla ferma di un anno, purchè, oltre a possedere i requisiti suindicati dichiarino esplicitamente per iscritto, che, ottenendo la destinazione stessa, si vincoleranno volontariamente alla ferma di due anni.

Si avverte che i giovani che prestano servizio nella predetta compagnia cacciatori, oltre al concorrere alle promozioni a caporale e caporale maggiore, godono in colonia il seguente trattamento:

a) paga giornaliera: L. 1,00 per i soldati; L. 1,10 per i caporali e L. 1,30 per i caporali maggiori;

b) mensa speciale con vitto in ragione di L. 1,05 per ogni giornata di presenza;

c) i militari, che per esser forniti del diploma di ragioniere o di di titolo equipollente, o di licenza tecnica, ovvero appartenenti ad aziende commerciali come scritturali-dattilografi, ottenessero l'assegnazione alla compagnia cacciatori in qualità di scritturali, godranno, oltre il trattamento suindicato, anche di un soprassoldo di L. 0,50 al giorno.

d) ai militari che, al termine della propria ferma di leva, intendono continuare a prestare servizio militare in colonia possono essere concesse, se ne fanno domanda, successive rafferme di un anno;

e) durante la prima rafferma essi godono di un soldo giornaliero; di L. 1,25 se soldati; di L. 1,35 se caporali e di L. 1,55 se caporali maggiori. Nelle successive rafferme essi godono rispettivamente il soldo di L. 1,50, L. 1,60 e L. 1,80.

f) nel terzo anno di permanenza in colonia i militari possono godere di una licenza di giorni 73 per l'Italia, con viaggio di andata e ritorno pagato dall'amministrazione militare.

13. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune	Giorni d'arrivo al distretto
(1)	(2)	(3)	(4)

. addì . . . . . 1911.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 2

—

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti militari.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti di panno per fatica o berretti di panno grigio verde (*a*)	1
Borracce	1
Cucchiai	1
Gavette (*b*)	1
Farsetti a maglia	1
Fazzoletti	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tazze di lamiere	1
Coperte da campo (*c*)	1

(*a*) *Fetz* ai bersaglieri.
(*b*) *Grandi* per gli uomini destinati all'artiglieria da montagna ed agli alpini.
(*c*) Alle reclute che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (co e apposite) saranno distribuite due coperte da campo.

NB. — Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 12 novembre 1900, n. 36 bis.

AVVERTENZE.

1°) Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute e specialmente per i berretti e le borracce dovranno osservarsi le norme impartite con la circolare a stampa N. 6591 in data 3 giugno u. s. (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi).

2°) Le gavette grandi occorrenti alle reclute assegnate all'artiglieria da montagna ed agli alpini dovranno essere prelevate dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità e degli alpini.

3°) I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute in modo analogo a quelle degli altri distretti.

4°) I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime.

5°). Inoltre, verranno tenute presenti ed osservate le disposizioni contenute nell'allegato 2 alla circolare 349 del 1908, nn. 1, 4, 5 e 7.

ALLEGATO N. 3.
(*Recto*)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Elenco delle reclute della classe 189 . . . inviate all'esperimento,

N. d'ordine	CASATO E NOME (1)	Numero di estrazione	Mandamento di leva	Statura m.	Statura cm.	Ferma (anni)	Mestiere dichiarato	Specialità di mestiere pel quale fu riconosciuto veramente adatto.	Classificazione di merito	*ANNOTAZIONI* (appunto sulla condotta morale o politica).

(1)
Bollo d'ufficio

Il Colonnello Comandante del Distretto

. . . . . .

Dello Stabilimento, Direzione o Reggimento presso cui venne compiuto l'esperimento.

ALLEGATO N. 3
(*Verso*)

. . . . . .

. . . . . .

N. . . . di Prot.

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
coll'esito dell' esperimento subito dalle entro descritte reclute, a senso del Parag. . . . . dell' Istruzione Complementare al Regolamento sul Reclutamento.
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . li . . . . . 19 .

Il . . . . . .
. . . . . .



Comando del Distretto Militare

di . . . . . .

UFFICIO COMANDO

N. . . di Prot.

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
in. . . . . copia a senso e per gli effetti del Parag. . . . . dell'Istruzione complementare al Regolamento sul Reclutamento.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . li 19

Il Colonnello
Comandante del Distretto

ALLEGATO N. 4.

ELENCO indicante le direzioni, le sezioni staccate e gli stabilimenti d'artiglieria presso cui deve farsi eseguire il lavoro di saggio alle reclute da assegnarsi come operai a seconda della loro specialità.

Armaiuoli.

(Sotto questa denominazione sono compresi i livellatori di canne, incassatori, arrotini e pulitori, spadai, coltellinai ed i bilanciai).

Direzioni di artiglieria — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona, Ozieri, Gaeta — Fabbriche d'armi.

Bottai.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona, Ozieri, Gaeta — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza — Polverificio sul Liri.

Calderai o *ramai.*

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e Piacenza — Sezione staccata di Gaeta — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza — Laboratori pirotecnici.

Carradori.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona, Ozieri, Gaeta — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza.

Coloritori o verniciatori.

Direzioni di artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona, Ozieri, Gaeta — Fabbriche d'armi — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza — Polverificio sul Liri.

— Fabbriche d'armi — Arsenale di costruzione di Napoli — Officine di costruzione di Torino, Genova e Piacenza — Laboratorio di precisione — Polverificio sul Liri.

Macchinisti e fuochisti.

Direzioni di artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Roma, Napoli e Piacenza — Sezione staccata di Ancona — Fabbriche di armi — Arsenale di costruzione di Napoli — Officine di costruzione di Torino, Genova, Piacenza — Laboratorio di precisione — Laboratori pirotecnici — Polverificio sul Liri.

Pirotecnici e artificieri.

Officine di costruzione di Torino e Piacenza — Laboratori pirotecnici — Polverificio sul Liri.

Sellai.

Direzioni di artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona e Ozieri — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza.

Stagnai o lattai.

Direzioni di artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona e Gaeta — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza — Polverificio sul Liri.

Tornitori in legno.

Direzioni di artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Roma, Napoli e Piacenza — Sezione staccata di Gaeta — Fabbriche d'armi — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza — Laboratorio di precisione — Laboratori pirotecnici — Polverificio sul Liri.

Tornitori in metallo.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Roma, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Ancona e Gaeta — Fabbriche d'armi — Arsenale di costruzione di Napoli — Officine di costruzione di Torino. Genova e Piacenza — Laboratorio di precisione — Laboratori pirotecnici — Polverificio sul Liri.

Disegnatori.

Direzioni di artiglieria, eccetto quelle di Torino, Roma, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Ancona e Gaeta — Fabbriche d'armi — Arsenale di costruzione di Napoli — Officine di costruzione di Torino, Genova e Piacenza — Laboratorio di precisione — Laboratori pirotecnici — Polverificio sul Liri.

Fabbri e fucinatori.

Direzioni di artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Roma, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona e Gaeta — Fabbriche d'armi — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza — Laboratorio di precisione — Polverificio sul Liri.

Falegnami.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona, Ozieri e Gaeta — Fabbriche d'armi — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza — Polverificio sul Liri.

Fonditori.

Arsenale di costruzione di Napoli — Officine di costruzione di Torino, Genova e Piacenza — Laboratorio di precisione.

Incisori.

Fabbriche d'armi — Arsenale di costruzione di Napoli — Officine di costruzione di Torino, Genova e Piacenza — Laboratorio di precisione — Laboratori pirotecnici.

Limatori.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Roma, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona e Gaeta — Fabbriche d'armi — Arsenali di costruzione — Officine di costruzione di Genova e Piacenza — Laboratorio di precisione — Polverificio sul Liri.

Meccanici ed aggiustatori meccanici.

Direzioni d'artiglieria, eccetto quelle di Torino, Genova, Roma, Napoli e Piacenza — Sezioni staccate di Bologna, Firenze, Ancona.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35.

(861) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1911 — 30 settembre

1911 SETTEMBRE 26. - N. **501**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Berretto di panno grigio verde senza coprinuca . . . . . *Pag.* 1559
» 28. - » **502**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cambi di guarnigione 1561
» 28. - » **503**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prospetto dei materiali acquistati coi fondi del bilancio . . . . . » 1573
» 28. - » **504**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per conto di altre amministrazioni . . . » 1573
» 28. - » **505**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme contabili da osservarsi per le reclute . . » 1577
» 29. - » **506**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ripartizione degli strumenti fra i musicanti effettivi e sovrapaghe » 1579

CIRCOLARE N. **501**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Berretto di panno grigio verde senza coprinuca**. — (Direzione generale servizi logistici ad amministrativi). — 26 settembre 1911.

Il Ministero ha determinato, per ragioni estetiche, di rinforzare internamente l'attuale berretto di panno grigio verde con steli di canna d'India, in modo che non abbia a deformarsi con l'uso e mantenga la sua forma alquanto protesa in avanti dal basso in alto.

La canna d'India da impiegarsi (del genere *calamus*) dovrà essere di non molta grossezza (meno di un centimetro di diametro), lucente o no (grassa o magra), e spaccata nel senso della lunghezza.

Detto rinforzo di canna d'India è costituito: da quattro asticciole applicate all'interno del berretto lungo le quattro cuciture della fascia (le due laterali, l'anteriore e la posteriore), dalla visiera o alluda sino al tondino, in guisa da far serbare al berretto l'altezza voluta: e superiormente da un cerchio, parimenti di canna d'India tagliata longitudinalmente, della

stessa forma e grandezza del tondino, e fermato alle quattro asticciole predette. Queste ultime sono coperte da un nastro di cotone basino color filo greggio per fodere, il cui orlo superiore serve per assicurare il cerchio.

Il rinforzo di canna d'India sopra descritto sarà applicato al più presto a tutti i berretti di panno grigio verde già in uso ed a quelli che successivamente saranno posti in distribuzione, avvertendo che quelli delle dotazioni devono esser conservati senza armatura.

Qui di seguito si pubblica il nuovo conto di costruzione del berretto stesso, e il conto di riduzione relativo ai berretti da completare col rinforzo di canna d'India.

CONTO *di costruzione del berretto di panno grigio verde senza coprinuca.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30	M.	0 116	5 80	0 672
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 1,30.	»	0 200	0 40	0 080
Fascia di alluda per berretti	N.	1 —	0 25	0 250
Soggolo per berretti di panno grigio verde	»	1 —	0 16	0 160
Visiera per berretti di panno grigio verde	»	1 —	0 37	0 370
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	2 —	1 40	0 002
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	0 860
Prezzo di costo. . . .			L.	2 394
Prezzo di conteggio . .			L.	2 40

(4) Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciato nero, il nastro di lino greggio e l'armatura di giunco.

CONTO *di riduzione del berretto di panno grigio verde senza coprinuca.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Armatura di giunco	N.	1 —	0 07	0 070
Nastro di lino greggio	M.	1 —	0 0 :	0 020
Mano d'opera	—	— —	— —	0 260
Prezzo di costo . . . L.				0 35
Prezzo di conteggio . . L.				0 35

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **502** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cambi di guarnigione.** — (Segretariato generale). — 28 settembre 1911.

A) *Norme da seguirsi allorquando il deposito si disgiunge permanentemente dal reggimento.*

§ 1. Il giornale di cassa modello 11 R. A., in uso al momento della separazione, rimarrà presso il reggimento. Il deposito col 1° del mese successivo a quello della separazione, inizierà la tenuta di un proprio giornale di cassa.

§ 2. La liquidazione delle spese pagate durante il mese, nel quale avviene la separazione, è effettuata dal reggimento e, pei giorni che intercedono fra l'effettiva separazione e la fine del mese, il deposito funzionerà come un distaccamento del reggimento e rimetterà al medesimo i prescritti conti.

§ 3. Le partite dei conti particolari che trovano la loro sede naturale di liquidazione presso il deposito saranno a questo passate dal reggimento, mediante operazione di conto corrente, al modo stesso che si opererebbe qualora si trattasse di passaggio di crediti e debiti fra due corpi differenti.

§ 4. Il fondo scorta già prelevato rimarrà al reggimento che provvederà, se necessario, alla sua riduzione colle norme ordinarie. Il deposito chiederà alla competente direzione di commissariato il fondo scorta occorrente.

B) *Norme da seguirsi allorquando il deposito si ricongiunge permanentemente al reggimento.*

§ 5. I giornali di cassa dei due enti continueranno a funzionare indipendentemente, sino all'ultimo giorno del mese nel quale avviene la riunione.

Con tale data il giornale di cassa del deposito cessa di funzionare e la gestione comune viene registrata nel giornale del reggimento.

§ 6. Il denaro esistente presso il deposito all'atto della effettiva riunione e quello che successivamente pervenisse per riscossioni effettuate per conto del deposito stesso è consegnato al reggimento, che lo dimostra nel proprio giornale di cassa registrandolo a colonne *4* o *6* e *10*.

I pagamenti effettuati per conto del deposito sono sul giornale del reggimento registrati a colonne 7 e 11.

Naturalmente le stesse riscossioni e gli stessi pagamenti sono registrati sul giornale di cassa del deposito.

Per ogni introduzione od estrazione di danaro dalla cassa per conto dal deposito, il reggimento compila un ordine di riscossione o un ordine di pagamento intestato al deposito stesso; il deposito invece, oltre compilare i consueti ordini a seconda della vera natura del movimento, compila pure ordini di pagamento o di riscossione a favore del reggimento.

§ 7. Alla fine del mese il deposito addiviene alla liquidazione del giornale e alla compilazione della situazione del fondo scorta da consegnarsi al consiglio del reggimento.

A tal uopo, effettuata la normale chiusura definitiva e stabilita la rimanenza che si sarebbe dovuta portare al mese successivo, compila l'articolo di liquidazione, registrando gli importi in senso contrario a quello col quale compariscono nella chiusura definitiva, in modo che il giornale chiuda tutte le sue colonne a zero.

§ 8. Contemporaneamente sul giornale di cassa del reggimento si effettuano le seguenti registrazioni:

a) Annullamento della partita dei conti particolari relativi alla gestione della cassa del deposito compilando un ordine di pagamento per un importo uguale alla somma conse-

gnata dal deposito all'atto della sua unione al reggimento, aumentata delle riscossioni effettuate per conto del deposito e diminuita dei pagamenti effettuati per conto del medesimo.

b) Riporto della gestione del deposito, mediante il quale si segnano sul giornale di cassa gli introiti risultanti dalla situazione del fondo scorta del deposito all'atto della chiusura del giornale. In relazione si compila un ordine di riscossione, e un ordine di pagamento.

C) *Liquidazione del fondo scorta e delle risultanze del prospetto modello 4 R. A. nei cambi di guarnigione.*

§ 9. La direzione di commissariato perdente addebita in conto corrente a quella ricevente il fondo scorta prelevato dai corpi che cambiano di sede, registrandone l'importo a colonne 14 e 15 del modello 71 R. A., considerando sul registro 75 R. A. tale operazione come una restituzione del fondo scorta da parte del corpo.

La direzione ricevente effettua una registrazione in senso contrario.

§ 10. Se per effetto della riunione del deposito al reggimento pervengano alla stessa direzione due addebiti per fondo scorta la direzione procederà ugualmente secondo quanto è disposto col § precedente.

§ 11. Gli enti che cambiano di sede inviano il prospetto modello 4 A. R. relativo al mese nel quale avviene il passaggio alla direzione di commissariato del corpo d'armata nel cui territorio trovasi la nuova sede.

La direzione, ricevuto il prospetto modello 4 R. A. accredita o addebita alla direzione perdente la risultanza del prospetto medesimo, registrandone l'importo a colonne 13-16 o 14-15 del modello 71 R. A. e considerando nel modello 75 R. A. tale somma come una anticipazione o un rimborso da farsi al corpo.

Nel caso previsto dal § 16 invece la liquidazione delle risultanze del prospetto modello 4 R. A. del mese che precede il cambio di sede, ha luogo tra la direzione perdente e quella ricevente, la quale, a sua volta, effettua la consueta liquidazione coi corpi.

§ 12. Il paragrafo precedente è applicabile anche ai depositi che si riuniscono al reggimento.

D) *Della resa dei conti.*

§ 13. Le norme fissate per la compilazione dei rendiconti e per la resa dei conti non subiscono variazioni allorquando un reggimento cambia di sede. Nel solo caso che durante il il trimestre il reggimento abbia ricevuto anticipazioni da due direzioni di commissariato, nel quadro B dei rendiconti, in corrispondenza alla dicitura: « Spese indicate alla direzione di commissariato col prospetto mensile del » e di fianco a ciascun mese, indicherà la direzione di commissariato dalla quale ebbe le anticipazioni.

§ 14. I depositi che si uniscono o si separano dal reggimento compilano ed inviano, con le consuete norme, la contabilità relativa al periodo di tempo nel quale ebbero autonomia d'amministrazione.

E) *Delle richieste d'anticipazioni.*

§ 15. La richiesta di fondi modello 3 R. A. deve essere dai consigli rivolta alla direzione di commissariato del corpo di armata nella cui giurisdizione trovasi la sede dell'amministrazione all'atto della compilazione, ad eccezione di quella compilata durante il mese nel quale si effettua il cambio di sede che deve essere indirizzata alla direzione di commissariato del corpo d'armata nel cui territorio trovasi la nuova sede.

§ 16. Deve pure indirizzarsi alla direzione di commissariato del corpo d'armata nel cui territorio trovasi la nuova sede la richiesta di fondi compilata nel mese precedente quello del cambio, se quest'ultimo è il 1° del trimestre.

Il Ministro — P. Spingardi.

ESEMPIO PRATICO.

Giornale di cassa mod

Numero	Data	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	Conto generale di cas			
			Cassa riserva		Cassa corrent	
			Entrata	Uscita	Entrata	
1	2	3	4	5	6	7
		Riporto. . .	280	130	263	220
		Chiusura provvisoria in occasione dell'unione del deposito al reggimento	130	130	229	229
			100	—	34	—
23	—	Passaggio dei fondi al reggimento.	—	100	—	34
24	—	Ricevuto dal reggimento per effettuare pagamenti	—	—	80	—
25	—	Pagato al sig. X per . . .	—	—	—	80
26	—	Riscosso da . . per . . .	—	—	20	—
27	—	Passato alla cassa del reggimento .	—	—	—	20
28	—	Riscosso	—	—	160	—
29	—	Passato alla cassa del reggimento .	—	—	—	160
30	—	Ricevuto dal reggimento per effettuare pagamenti	—	—	90	—
31	—	Pagato a	—	—	—	90
32	—	Riscosso da . . . a sconto debito verso la cassa.	—	—	10	—
33	—	Passato alla cassa del reggimento .	—	—	—	10
34	—	Addebitato in conto corrente al . . . per	—	—	25	25
35	—	Addebitatoci in conto corrente dal per	—	—	15	15
			100	100	434	434
			100	100	434	434
			—	—	—	—
—	—	Trasporto dei saldi dei conti correnti e dei proventi	—	—	—	—
—	—	Passaggio dei risultati della gestione al reggimento	—	—	—	—

1 R. A. del deposito.

Distaccamenti		Applicazione delle entrate e delle uscite								Ripartizione ecc.		
		Fondo scorta e conti partic.		Conti correnti		Proventi		Anticip. e rend.		Capit.	Capit.	Capit.
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	. . . .	. . . .	. . . .
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
—	—	249	84	8	18	6	—	80	107	33	29	45
—	—											
—	—											
—	—	—	134									
—	—	80	—	—	—	—	—	—	80	—	—	80
—	—	—	—	—	—	20						
—	—	—	20									
—	—	—	—	—	—	—	—	160				
—	—	—	160									
—	—	90	—									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	90		
—	—	10	—									
—	—	—	10									
—	—	25	—	—	25							
—	—	—	—	15	—	—	—	—	15	—	15	
—	—	454	408	23	43	26	—	240	292	123	44	125
—	—											
—	—											
—	—											
—	—	—	—	20	—	—	26	26	20			
		454	408	43	43	26	26	266	312			
		408	408	43	43	26	26	266	266			
		46	—	—	—	—	—	—	46			
—	—	—	46					46	—			
		46	46					46	46			

Giornale di cassa mod. 11

Numero	Data	MOTIVO DELLE OPERAZIONI	Conto generale di: Cassa riserva Entrata	Cassa riserva Uscita	Cassa corrente Entrata	Cassa corrente Uscita
1	2	3	4	5	6	7
		Riporto . . .	460	360	337	309
44	—	Ricevuto in consegna dal deposito	134	—	—	—
45	—	Passaggio alla cassa corrente . .	—	200	200	—
50	—	Passate al deposito	—	—	—	80
52	—	Ricevuto per conto del deposito.	—	—	20	—
56	—	Ricevuto per conto del deposito. .	160	—	—	—
70	—	Passate al deposito	—	—	—	90
73	—	Ricevuto per conto del deposito. .	—	—	10	—
		Chiusura provvisoria . . .	754	560	567	479
			560	560	479	479
		Chiusura definitiva . . .	194	—	88	—
80	—	Registrazione del rendiconto del distaccamento *M*.	—	—	—	—
			194	—	88	—
—	—	Trasporto dei saldi dei proventi. .	—	—	—	—
		Totale . . .	194	—	88	—
		Riporto della gestione del deposito				
81	—	Annullamento della partita dei conti particolari relativa alla gestione di cassa del deposito	—	—	—	154
—	—	Riporto dei risultati finali della gestione del deposito, come dalla situazione del fondo scorta firmata dal consiglio cessante:				
82	—	Debiti vari . . . . . L. 180				
		Fondo scorta prelevato. . » 70	—	—	250	—
83	—	Fondi permanenti . . . L. 30				
		Crediti verso ufficiali . . » 5				
		» verso truppa . . » 8				
		» vari . . . . . » 7				
		» verso la direzione di commiss. per saldo . » 46	—	—	—	96
			194	—	338	250
			—	—	250	250
		Da riportare al mese successivo . .	194	—	88	—

QUADRO 2.

R. A. del reggimento.

Cassa		Applicazione delle entrate e delle uscite								Ripartizione, ecc.		
Distaccamenti		Fondo scorta e conti particol.		Conti corr.		Proventi		Antic. e rendic.		Capit.	Capit.	Capit.
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	...	...	...
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171	69	258	130	—	—	35	—	350	278	65	69	108
—	—	134										
—	—	—	80									
—	—	20										
—	—	160										
—	—	—	90									
—	—	10										
171	69	577	300	—	—	35	—	350	278	65	69	108
69	69											
102	—											
—	100	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100
102	100	577	300	—	—	35	—	350	378	65	69	208
—	—	—	—	—	—	—	35	35				
102	100	577	300	—	—	35	35	385	378			
—	—	—	151									
—	—	250										
—	—	—	50	—	—	—	—	—	46			
102	100	827	501	—	—	35	35	385	424			
100	100	501	501	—	—	35	35	385	385			
2	—	326	—	—	—	—	—	—	39			

QUADRO 3.

Deposito

Situazione del fondo scorta all'atto della riunione col reggimento.

PARTITE DI CREDITO E DI DEBITO			Credito	Debito
Risultanze del riepilogo dei crediti e dei debiti del corpo	come da prospetto mensile		46	—
	per anticipazioni pel mese venturo già riscosse		—	—
Danaro e titoli esistenti nelle casse	alla sede	nella cassa di riserva	—	—
		id. corrente	—	
	presso i distaccamenti		—	
		Credito	Debito	
Fondi permanenti		30	—	
Cauzioni impresari		—	—	
Crediti verso ufficiali		5	—	
Id. id. truppa		8	—	
Id. vari	verso	7	—	
	verso il reggimento per fondi affidati	154	—	
Debiti vari		—	180	
	Totali	204	180	
	Deducesi	180	180	
	Differenza	24	—	24 —
	Totali			70 —
	Deducesi			— —
Resta la parte del fondo prelevato				70 —
Residuo ancora da prelevarsi				30 —
Totale pari alla dotazione				100 —

N.B. La nota (2) del mod. 5 R. A. deve considerarsi come non esistente; in una prossima ristampa del modello sarà tolta.

QUADRO 4

Reggimento.

Situazione del fondo scorta.

PARTITE DI CREDITO E DI DEBITO			Alla chiusura della propria gestione: Credito	Alla chiusura della propria gestione: Debito	Dopo aver registrato il risultato finale della gestione del deposito:		Dopo aver registrato il risultato finale della gestione del deposito: Credito	Dopo aver registrato il risultato finale della gestione del deposito: Debito
Risultanze del riepilogo ecc.	come da prospetto mens.		—	7	—	—	89	—
	per anticipazione ecc.		—	—			—	—
Danaro e toli esistenti	alla sede	nella cassa riserva	194	284	—	194	284	—
		nella cassa corrente	88		—	88		
	presso i distaccam.		2		—	2		
			Credito	Debito	Credito	Debito		
Fondi permanenti			120	—	—	—	150			
Cauzioni impresari			—	—	—	—	—			
Crediti verso ufficiali			10	—	—	—	15			
» » truppa			7	—	—	—	15			
» varî	verso		—	—	—	—	7			
	. . . . .									
	. . . . .									
Debiti varî	verso		—	110	—	—	—	290		
	» il deposito		—	154	—		—	—		
Totali			137	264	—	—	187	290		
Deducesi			137	137	—	—	187	187		
Differenza			—	127		127	—	103		103
Totali					284	134			323	103
Deducesi					134				103	
Resta il fondo prelevato					150				220	
Residuo ancora da prelevarsi					—		Prelevato in più		20	
Totale pari alla dotazione					150				200	

N. B. La nota (2) del mod. 5 *R. A.* deve considerarsi come non esistente; in una prossima ristampa del modello sarà tolta.

QUADRO 5.

Giornale mod. 71 R.A. della direzione di commissariato ricevente.

N. ecc.	Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Importi parziali		Corpi ecc. Dare	Corpi ecc. Avere	Conti correnti Dare	Conti correnti Avere
1	2	3	4		13	14	15	16
—	—	. . . . .	—	—	—	—	—	
a	—	Addebitatoci dalla direzione di *A* il fondo scorta prelevato dal reggimento	150	—	150	—	—	150
b	—	Addebitatoci dalla direzione di *B* il fondo scorta prelevato dal deposito del	70	—	70	—	—	70
c	—	Accreditata la direzione di *A* del saldo del prospetto mod 4 R.A. del reggimento pel mese.	7	—	7	—	—	7
d	—	Addebitata la direzione di *B* del saldo del prospetto mod. 4 R A. del deposito di pel mese	46	—	—	46	46	—

Registro mod. 75 R.A. della direzione di commissariato ricevente.

OPERAZIONI	Mese di.... N.	Mese di.... Importo
Rimesse ed introiti.		
Residuo mese precedente	—	—
Rimesse di fondi nel mese 1ª	*c*	7
2ª	—	—
3ª	—	—
. . . . .		
Totali . . .		
Rimesse di saldo . . .		
Totale uguale ai pagamenti . . .		
Pagamenti.		
. . . . .		
Residuo spese mese precedente	*d*	46
Totale . . .		
Residuo . . .		
Fondo scorta.		
Rimesse nel mese. . . 1ª	*a*	150
2ª	*b*	70
3ª	—	—

N. **503.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prospetto dei materiali acquistati coi fondi del bilancio,** — (Segretariato generale). — 28 settembre 1911.

Il mod. 351 di cui alla circolare 249 del *giornale militare* 1908, abolito, è sostituito dal mod. 85 R. A., rimanendo in vigore le norme fissate colla circolare medesima.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **504.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per conto di altre amministrazioni.** — (Segretariato generale). — 28 settembre 1911.

§ 1.

Per le spese sostenute per conto di altri Ministeri deve compilarsi:

il rendiconto modello 29 R. A, quando trattasi di servizi di pubblica sicurezza;

il rendiconto modello 21 R. A, negli altri casi, senza però riempire il quadro *B*.

Alla fine del trimestre, l'importo del rendiconto o dei singoli rendiconti che si riferiscono ad uno stesso Ministero, viene riportato su di un unico mod. 21 R. A., che funzionerà da riepilogo, coll'avvertenza che se contemporaneamente a spese per i servizi di pubblica sicurezza una amministrazione avesse effettuato pagamenti d'altra natura per conto del Ministero dell'interno, dovranno compilarsi due modelli 21 R. A., riepilogativi, e cioè: uno per i rendiconti modello 29 R. A., l'altro per i rendiconti modello 21 R. A.

Nella colonna 3 del modello 21 R. A. riepilogativo, come causale del pagamento, si porrà: « Importo dell'unito rendiconto per spese di . . . . . ». Nessuna indicazione si porrà a colonna 5; si dovrà invece completare il quadro *B*.

§ 2.

Nei riguardi dei servizi di pubblica sicurezza, i corpi non debbono conteggiare in alcun modo nei propri conti nè il supplemento alla razione foraggio (quadro *A* del R. decreto 202 del 19 aprile 1907), nè il supplemento giornaliero di assegno (Annotazione al quadro suddetto aggiunta coll'art. 2 del R. decreto 69 del 19 gennaio 1911) che il Ministero del-

l'interno deve rimborsare. Pertanto tutte le precedenti norme in proposito impartite hanno cessato di aver vigore dal 1 luglio 1911.

Le maggiori spese comprese nell'abolito comma *b*) del § 16, già 14, (come ad esempio il consumo del vestiario, le retribuzioni ai medici civili, ecc.), che conseguono dai servizi di pubblica sicurezza, fanno carico agli ordinari capitoli (corredo — corpo e servizio sanitario, ecc.) senza obbligo di farne separata dimostrazione nei relativi rendiconti. Qualora però esse siano tali da modificare sensibilmente l'importo complessivo delle spese normali, i corpi ne faranno oggetto di apposita dimostrazione e rapporto da allegarsi al prospetto modello 83 R. A.

I soli carabinieri reali, allorquando corrispondono ai militari la razione foraggio in contanti (art. 842 regolamento di amministrazione) corrispondono contemporaneamente anche il supplemento alla razione foraggio fissato dal citato quadro *A*, coll'avvertenza che mentre l'importo della razione va imputato al normale capitolo del bilancio della guerra, l'importo del supplemento va compreso fra le spese per i servizi di pubblica sicurezza.

§ 3.

Pertanto le spese che debbono imputarsi a colonna 42 del giornale di cassa (modello 11 R. A.) sono quelle enumerate nei comma *a*) *b*) *c*) dell'attuale § 16 e, pei carabinieri reali, l'importo, pagato in contanti, dei supplementi per razioni foraggio; coll'avvertenza che nel modello 29 R. A. andranno poste, nei quadri *A* e *B* e riepilogate nel quadro *C*, quelle di cui al comma *a*); andranno invece comprese nel quadro *C*, nella rubrica « altre spese », quelle di cui ai comma *b*) *c*) e, pei carabinieri reali, quelle pagate ai militari per supplemento alla razione foraggio.

§ 4.

Ai quadrupedi dei reparti comandati in servizio di pubblica sicurezza verrà somministrata la razione foraggio normale, di stazione o di accantonamento, a seconda della posizione in cui verrà, nei singoli casi, a trovarsi la truppa.

Ove peraltro particolari esigenze del servizio consiglino di corrispondere una razione anche superiore a quelle come sopra spettanti, i consigli d'amministrazione dei corpi, ne chiederanno al Ministero l'autorizzazione, giusta quanto venne già prescritto al numero 9 della circolare n. 5.000 dal 14 luglio u. s. In casi d'urgenza, mediante opportuno motivato atto deliberativo, determineranno senz'altro il trattamento da farsi ai quadru-

pedi, salvo sempre la sanzione della deliberazione da parte del Ministero, tenendo però presente che il costo del supplemento alla razione normale non dovrà superare in niun caso i 20 centesimi.

§ 5.

L'importo dei materiali, di cui al comma c) del § 16 del Regolamento 19 aprile 1907, è introitato come un provento, e quindi va registrato a colonne 6, 7, 14, 17, 42 del *giornale* modello 11 R. A.

§ 6.

L'importo dei supplementi, del quale questo Ministero deve chiedere reintegro a quello dell'interno, è fatto risultare dai consigli interessati nel quadro C del modello 29 R. A. dopo il totale delle spese pagate dal corpo.

Fanno eccezione le legioni dei carabinieri reali le quali non riempiono tale parte del modello 29 R. A. poichè il supplemento giornaliero d'assegno, previsto per le circostanze speciali indicate nel R. decreto 19 gennaio 1911, n. 69, non deve essere più in alcun modo conteggiato, e quello per la razione foraggio ai cavalli di truppa, dovendosi conteggiare solo nel caso di cui al precedente § 2 (ed essendo quindi corrisposto in contanti), è già compreso nelle spese pagate dalle legioni.

§ 7.

Unitamente al modello 4 R. A. i corpi (fatta eccezione pei reali carabinieri), le truppe dei quali effettuarono servizi di pubblica sicurezza, inviano alle direzioni di commissariato uno specchio del seguente tracciato, traendo i dati dal rendiconto modello 29 R. A.

. . . . . (corpo).

SPECCHIO delle somme a carico del Ministero dell'interno da versare a favore del bilancio della guerra.

CAUSA del versamento	Rendiconto		Rendiconto		Rendiconto		Totale	
	Giornate	Importo	Giornate	Importo	Giornate	Importo	Giornate	Importo
Supplemento alle razioni foraggio .								
Supplemento giornaliero d'assegno.								

§ 8.

Per le anticipazioni avute direttamente dal Ministero dell'interno, le direzioni di commissariato si regoleranno come per quelle ricevute direttamente da questo Ministero, cioè compileranno il normale rendiconto mensile modello 80 R A. Incombe però loro l'obbligo di effettuare in tesoreria, entro il 30 giugno, il versamento del sopravanzo delle anticipazioni suddette. A tal uopo richiederanno, per tempo, ai corpi l'importo approssimativo delle spese e dei supplementi relativo al mese di giugno ed effettueranno un versamento leggermente superiore al saldo calcolato, essendo opportuno che il rendiconto si chiuda in credito.

§ 9.

Il complesso dei dati profferti dagli specchi di cui al § 7 viene liquidato, dalle direzioni di commissariato, nel modo seguente:

il supplemento alle razioni foraggio per cavalli d'ufficiali e truppa: viene versato in tesoreria quale: « Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritta in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1 spese effettive » per andare a reintegrare il capitolo: Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.

il supplemento giornaliero d'assegno: viene versato in tesoreria come il precedente supplemento, per andare a reintegrare i seguenti capitoli:

Corredo	per 5/12	dell'importo
Viveri	per 3/12	»
Casermaggio e combustibile .	per 3/12	»
Materiale sanitario	per 1/12	»

In eccezione al disposto del § 6 della circolare 405 del *giornale militare* corrente anno, pei versamenti suindicati si richiederà un'unica quietanza, indicando sul rovescio della medesima, le quote spettanti a ciascun capitolo del bilancio passivo.

§ 10.

Le direzioni di commissariato ricevuti gli specchi di cui al § 7, ne imputano l'importo a colonne 5 e 8 del mod. 71 R. A.; quindi emettono i relativi ordinativi di pagamento per il versamento dei proventi.

Nel compilare poi il mod. 80 R. A., le direzioni di commissariato, per ciascun corpo, segneranno come spesa il totale delle somme pagate (segnalate col mod. 4 R. A) e dell'importo dei supplementi segnalati cogli specchi sopra indicati.

§ 11.

Lo specchio di cui al § 7 comprenderà, per il mese di settembre, la gestione del 1° trimestre del corrente esercizio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **505**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Norme contabili da osservarsi per le reclute.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 settembre 1911.

A complemento di quanto è indicato al n. 59 della circolare 500 del corrente anno, si comunicano le norme contabili da osservarsi per la chiamata alle armi delle reclute:

1. La contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R A) il quale deve servire per tutta la permanenza delle reclute al distretto, anche se interessi due mesi differenti.

2. Le reclute saranno giornalmente inscritte nel quadro 1 per mandamento assegnando ad ogni mandamento uno spazio sufficiente per inscrivervi successivamente tutte le reclute che vi appartengono.

3. Nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente ma per mandamento. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente ma distinte per corpo di assegnazione.

4. Nel quadro 6 i rinunciatari al pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale*, modificandone opportunamente l'intestazione.

5. Le reclute in breve licenza saranno dimostrate fra gli assenti, avvertendo che il soldo, sola competenza loro dovuta in detta posizione, dovrà essere conteggiato al quadro 5 fra le *giornate in aumento*.

6. Nei giorni di viaggio per raggiungere il corpo di assegnazione le reclute saranno dimostrate fra gli assenti in apposita colonna.

7. La compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga

mod. 36 (R A) per il soldo, dei modelli 38 e 39 (R A) per le razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti e del mod. 42 (R A) per le indennità di viaggio dovute alle reclute per raggiungere il distretto.

8. Le altre indennità di viaggio pagate dal comando del distretto sono conteggiate sul mod. 42 (R A).

Sui mod. 42 (R A) non occorre che sia apposta la quietanza dei singoli militari.

9. Per il pagamento alle reclute delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini mod. 221 di nuova ristampa, che saranno sollecitamente richiesti al reclusorio militare.

10. Gli uomini di truppa comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle reclute, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità mod. 63 (R A) e dell'importo del soldo e dell'assegni personali loro pagati, sarà chiesto rimborso alla cassa con un separato foglio paga mod. 36 (R A) il cui importo sarà applicato ai conti particolari.

Delle somme pagate ai detti militari per soldo ed assegni personali sarà chiesto rimborso in conto corrente ai corpi cui appartengono, inviando loro apposito specchio nominativo. Le indennità di viaggio e le altre competenze saranno conteggiate sui consueti documenti senza chieder alcun rimborso ai corpi.

11. Il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto comprese le reclute. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente.

12. Per la resa dei conti riguardante l'assegno delle reclute sarà compilato apposito rendiconto mod. 21 (R A) corredato di separata dimostrazione mod. 18 (R A), dei giornali di contabilità e dei fogli paga.

13. I ruolini di marcia mod. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio mod. 42 (R A) sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi.

14. L'elenco degli oggetti di corredo, da consegnarsi al capo drappello sarà compilato servendosi del consueto mod. 255.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **506.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ripartizione degli strumenti fra i musicanti effettivi e sovrapaghe**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 settembre 1911.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte e varianti all'istruzione per la costituzione ed il servizio delle bande militari dei reggimenti di fanteria di linea, il Ministero determina quanto segue:

A datare dal 1° luglio 1911 la ripartizione degli strumenti fra i musicanti effettivi e l'indicazione della sovrapaga massima da corrispondersi a ciascuno di essi, s'intendono stabilite come appresso:

		Sovrapaga massima mensile
N.	1 Flicorno sopranino	L. 65
»	2 Primo clarinetto piccolo	» 50
»	3 Primo clarinetto soprano	» 50
»	4 Primo flicorno soprano	» 50
»	5 Primo flicorno tenore	» 50
»	6 Prima cornetta	» 40
»	7 Prima tromba in *fa* o *mi b*	» 40
»	8 Primo flicorno basso	» 40
»	9 Saxofono tenore	» 40
»	10 Secondo clarinetto soprano	» 40
»	11 Secondo clarinetto piccolo	» 35
»	12 Terzo clarinetto soprano	» 35
»	13 Primo corno in *fa* o *mi b*	» 35
»	14 Primo flicorno contrabasso	» 35
»	15 Prima tromba in *si b* basso	» 35
»	16 Primo clarinetto contralto	» 35
»	17 Saxofono contralto	» 35
»	18 Flicorno basso grave in *fa* o *mi b*	» 35
»	19 Flauto	» 35
»	20 Cassa	» 35

I consigli di amministrazione dei vari corpi dovranno in conseguenza, da quella data, fissare caso per caso la sovrapaga tenuto conto dell'aumento portato alla sovrapaga massima attuale ed altresì del merito artistico del musicante arruolato.

Ai musicanti del R. esercito i quali abbiano compiuto la ferma, è consentito l'uso della tenuta e delle calzature allestite su misura come si pratica per i sottufficiali.

La prima distribuzione ai musicanti in servizio, che ne abbiano diritto, avrà luogo man mano che si rendano inservibili gli oggetti corrispondenti in distribuzione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(910) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1911 — 7 ottobre

1911 OTTOBRE 2. - N. 507 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 9/III della raccolta . . . . . Pag. 1581

» 2. - » 508. — AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta 1582

» 3 - » 509. — SERVIZIO DEL GENIO. — Norme per lo studio, l'esame e l'esecuzione dei progetti di opere di fortificazione . . . . . » 1582

» 4. - » 510. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento per il 1911. . . . . » 1586

» 4. - » 511. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento per il 1912. . . . . » 1587

» 7. - » 512. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità a sottotenente nei depositi allevamento cavalli, in applicazione della legge 9 aprile 1911, n. 306 . . . . . » 1587

CIRCOLARE N. 507. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 9/III della raccolta.** — (Segretariato generale). — 2 ottobre 1911.

Si è pubblicato un fascicoletto relativo alla 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 9/III della raccolta.

Tale fascicoletto contiene:

1. Sostanziali modificazioni alla disposizione n. 3 per quanto ha tratto con le « Istruzioni per la stampa, distribu-

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 460, pag. 1460. — Nella penultima riga del penultimo capoverso, *invece di:* cm. 3, *leggasi:* cm. 23.

Circolare n. 505, pag. 1578. — Nel n. 12, *invece di:* mod. 18 (R. A.), *pongasi:* mod. 19 (R. A.).

zione ed acquisto delle pubblicazioni indicate nel decreto ministeriale 4 giugno 1908 ».

2. Modificazioni alla disposizione n. 4 per la parte relativa alla distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*.

3. Modificazioni alla disposizione n. 16 relativa ai libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo.

4. L'aggiunta della disposizione n. 66 relativa al « premio conte Gabriele Alberti della Briga » a favore del 1° reggimento alpini.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari distribuirà ad ogni autorità militare il suindicato fascicoletto nel numero di esemplari uguale a quello dei fascicoli della raccolta ad ognuno distribuito e senza che occorra richiesta di sorta da parte degli enti interessati.

Con la pubblicazione di questo fascicoletto rimangono abrogati la circolare n. 340 del 1909 e gli ultimi tre capoversi della circolare n. 298 dello stesso anno.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di cent. 10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **508**. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale). — 2 ottobre 1911.

A parziale modificazione della circolare n. 87 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, le prove definitive per gli esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta, che ancora non abbiano avuto luogo, sono rimandate al prossimo dicembre in giorno da destinarsi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **509**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme per lo studio, l'esame e l'esecuzione dei progetti di opere di fortificazione.** — (Segretariato generale). — 3 ottobre 1911.

1. Il capo di stato maggiore dell'esercito, nel definire il programma finanziario dei lavori necessari alla difesa dello Stato, che a senso del paragrafo 5 del R. decreto n. 77, del

5 marzo 1908 dovrà poi sottoporre all'approvazione del ministro della guerra, sente il parere degl'ispettori generali di artiglieria e del genio circa gli elementi tecnici che hanno influenza sulla portata finanziaria del programma stesso.

Parimenti il capo di stato maggiore dell'esercito, nel disporre per la traduzione in atto dei concetti ai quali si informa la sistemazione difensiva del territorio nazionale, sente il parere degli stessi ispettori generali di artiglieria e del genio sulla funzione da attribuire alle varie opere nell'assetto difensivo della zona di cui esse opere fanno parte.

2. Il capo di stato maggiore, allorchè decide la costruzione di talune delle opere di fortificazione comprese nel programma predetto, informa di tale decisione il Ministero della guerra, dispone per le eventuali ricognizioni locali ed emana le direttive per lo studio del relativo progetto.

Se l'opera non è compresa nel suaccennato programma finanziario il capo di stato maggiore, prima di disporre, come ora si è detto, comunica i suoi intendimenti al Ministero della guerra, per ottenere, nei riguardi finanziari, il nulla osta alla costruzione dell'opera.

In ogni caso il capo di stato maggiore dell'esercito informa dei suoi intendimenti riguardanti la costruzione dell'opera anche il generale comandante designato d'armata che ha giurisdizione sul terrritorio ove l'opera dovrà sorgere.

3. Le direttive di cui è cenno nel precedente n. 2 riguardano normalmente la postazione approssimativa dell'opera, la sua natura, gli obbiettivi alla medesima assegnati e possibilmente anche la specie di armamento principale previsto.

4. Il capo di stato maggiore dell'esercito comunica tali direttive al comando di corpo d'armata interessato affinchè disponga per lo studio del progetto dell'opera, ed agli ispettori generali di artiglieria e del genio perchè formulino o comunichino all'ufficio, cui spetta lo studio suddetto, le corrispondenti direttive di carattere tecnico.

5. Quando l'importanza dell'opera lo richiegga, le ricognizioni locali che precedono la compilazione delle direttive sono eseguite sotto la direzione personale del capo di stato maggiore dell'esercito ed in tal caso vi prendono parte (con gli altri ufficiali eventualmente comandati) il comandante designato d'armata ed il comandante di corpo d'armata interessati e gli ispettori generali di artiglieria e genio.

Per le opere di minore importanza il capo di stato maggiore dell'esercito designa, invece, egli medesimo gli ufficiali che devono disimpegnare tale incarico.

A tali ricognizioni dovrà sempre prendere anche parte l'ufficiale del genio cui spetta la compilazione del progetto e l'ufficiale d'artiglieria incaricato di tracciare la corrispondente carta provvisoria di batteria.

Delle conclusioni cui daran luogo le ora accennate ricognizioni verrà compilato un succinto verbale.

6. Trattandosi di opere di difesa da costruirsi nelle piazze marittime e che interessino l'azione militare marittima, al sopraluogo anzidetto dovrà intervenire un rappresentante del Ministero della marina, previ accordi da stabilirsi tra il capo di stato maggiore dell'esercito e quello della marina.

7. Sul luogo vien precisata la postazione dell'opera divisata e vengono prese in esame e stabilite in massima le questioni relative al suo armamento definitivo, alle sue installazioni, al munizionamento, alla forza del presidio interno ed esterno dell'opera, alla capacità dei suoi magazzini, ecc. ecc., e a quegli altri principali elementi sui quali deve basarsi il progetto tecnico dell'opera.

8. Qualora, indipendentemente dal sopraluogo di cui è cenno nel n. 5, gli ispettori generali di artiglieria e del genio per poter dare le direttive di propria competenza credano utile di procedere personalmente o far procedere dai loro dipendenti a ricognizioni o visite locali, possono farlo purchè non ne derivi ritardo alla compilazione del progetto dell'opera.

9. I progetti di opere di fortificazione, dopo stabilite le norme di massima come è detto ai numeri 4 e 7, devono essere prima svolti sotto forma di progetto di massima sufficientemente particolareggiato per una completa cognizione del medesimo, e poi come progetto tecnico definitivo. Il progetto tecnico definitivo deve constare normalmente di due parti distinte: una comprendente i lavori preparatori, quali sarebbero gli scavi, gli sbancamenti di roccia, l'impianto di cantieri o di teleferiche, le provviste di materie prime, le strade d'accesso, e in genere tutti quei lavori che debbono necessariamente precedere la costruzione dell'opera propriamente detta e che non si reputino suscettibili di variazione, quale che siano i particolari dell'opera stessa; l'altra parte, comprendente l'opera propriamente detta nelle sue forme particolari.

Anche i relativi documenti amministrativi devono essere compilati distintamente per ciascuna parte del progetto e, possibilmente, per ciascun elemento di opera.

Inoltre, quando ciò possa farsi senza inconvenienti, la prima parte del progetto tecnico potrà anche essere compilata sotto

tal forma fin dai primi studi e accompagnare il progetto di massima della restante parte della divisata opera.

10. Il progetto di massima del comando territoriale del genio, sentiti, per la parte di loro competenza, il comando di artiglieria da fortezza ed il direttore di artiglieria interessati, è trasmesso pel tramite del comando del corpo d'armata, al capo di stato maggiore dell'esercito.

Per le opere di maggiore importanza il progetto di massima sarà esaminato dal capo di stato maggiore in concorso degli ispettori generali di artiglieria e del genio, ed eventualmente, anche di altri ufficiali generali di queste due armi, riuniti in commissione.

11. Qualora da un esame preliminare del progetto di massima nulla risulti in contrario, il capo di stato maggiore può ordinare l'immediato studio della prima parte del progetto tecnico senza attendere il risultato dell'esame definitivo di tutto il progetto di massima; e nel caso che, a senso di quanto è detto nel precedente n. 9, tale prima parte si trovi già compilata in forma esecutiva, può darvi subito corso presso il Ministero della guerra per i necessari assegni di fondi.

12. Il progetto di massima, se è dal capo di stato maggiore dell'esercito o dalla commissione predetta giudicato meritevole di approvazione, viene restituito al comando del corpo d'armata, affinchè disponga per la sua immediata traduzione in progetto esecutivo e quest'ultimo progetto, appena compilato, vien trasmesso, per le occorrenti assegnazioni di fondi, al Ministero della guerra pel tramite del comando territoriale del genio e dell'ispettorato generale del genio

Nel caso che il progetto non sia giudicato meritevole di approvazione, esso viene restituito al comando del genio per le varianti da introdurvisi dopo di che vien rimesso in corso pel successivo riesame da parte del capo di stato maggiore o della commissione di cui al n. 10.

13. L'ispettorato generale del genio informa il capo di stato maggiore dell'esercito della trasmissione al Ministero della guerra dei progetti di fortificazione di cui è parola al precedente n. 12, inviandogli copia delle deliberazioni prese dagli ispettori, uniti o no in commissione, in ordine ai progetti stessi.

A sua volta il Ministero della guerra informa il capo di stato maggiore dell'esercito e gli ispettori generali di artiglieria e del genio dei provvedimenti attuati per l'esecuzione dei progetti approvati.

Il capo di stato maggiore dell'esercito tiene infine informati i comandanti designati di armata dei lavori di fortificazione che si iniziano nel territorio su cui hanno giurisdizione.

14. Ogni qualvolta nel corso dei lavori risulti l'opportunità di varianti il comando del genio ne dovrà informare l'ispettore generale del genio e, per suo mezzo l'ispettore generale d'artiglieria, se le variazioni possono avere pure riferimento all'armamento: e sarà cura di detti ispettori di darne pronta comunicazione, per le decisioni di sua competenza, al capo di stato maggiore dell'esercito, quando le varianti possano modificare sostanzialmente la consistenza delle opere od il loro armamento.

Qualunque richiesta di nuovi assegni per la costruzione di un'opera di fortificazione, sia essa motivata da eccedenze verificatesi sulle primitive previsioni di spesa, sia essa motivata da nuovi bisogni ai quali si ritiene necessario di dover provvedere, dovrà essere sottoposta al preventivo esame delle stesse autorità territoriali (comando territoriale del genio e comando di corpo d'armata) che esaminarono il progetto, e poi dell'ispettorato generale del genio, il quale la rimetterà, col motivato suo parere e con i pareri delle autorità territoriali suaccennate, alle decisioni del capo di stato maggiore dell'esercito cui spetta, in caso di approvazione, di inviarla al Ministero per gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

15. Il ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore generale del genio devono essere tenuti informati, per cura degli uffici esecutivi, e pel tramite dei comandi del genio del procedimento dei lavori, mediante succinti rapporti.

16. La circolare n. 192 del 29 maggio inserta nel *giornale militare ufficiale* dell'anno 1908 è abrogata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **510**. — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento per il 1911.** — (Segretariato generale). — 4 ottobre 1911.

A modificazione del disposto dalla circolare 287 del 1910 il Ministero determina che il limite di anzianità per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per il 1911 dei capitani in congedo appartenenti all'arma di cavalleria ed ai corpi sanitario e veterinario sia portato a tutto luglio 1896.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **511**. — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento per il 1912.** — (Segretariato generale). — 4 ottobre 1911.

A parziale modificazione della circolare 362 del corrente anno il Ministero dispone che il limite di anzianità per l'iscrizione dei maggiori in congedo sui quadri d'avanzamento per il 1912 sia portato a tutto il 1905.

Gli specchi di proposta d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento relativi dovranno giungere al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per il 30 novembre p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **512**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame d'idoneità a sottogente nei depositi allevamento cavalli, in applicazione della legge 9 aprile 1911, n. 306.** — (Ispettorato ippico). — 7 ottobre 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 9 aprile 1911, n. 306 per la riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Ritenuto che, a sensi dell'art. 4 (primo alinea) della citata legge, i nuovi posti di sotto agente con essa istituiti sono devoluti, previo esame d'idoneità, ai capi lavoranti a matricola e agli avventizi tecnici dei depositi, i quali all'entrata in vigore della legge medesima erano investiti delle funzioni del suddetto grado;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911 che approva e rende esecutive le norme per l'esame d'idoneità di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

DECRETA:

1. È indetto l'esame d'idoneità per la nomina all'impiego di sotto agente nei depositi allevamento cavalli stabilito dall'art. 4 (primo alinea) della legge 9 aprile 1911, n. 306.

A tale esame possono prender parte esclusivamente, a sensi del citato articolo, i capi lavoranti a matricola e gli avventizi tecnici dei depositi, i quali, alla data in cui la legge entrò in vigore, erano rivestiti delle funzioni di sotto agente.

2. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti che abbiano i sovraccennati requisiti dovranno, entro quindici giorni dalla data del presente decreto, presentarne ai rispettivi capi di servizio domanda su carta da bollo da una lira, indirizzata al ministro della guerra e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

ambedue i documenti debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale competente;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha la sua abituale residenza e debitamente legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario;

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e tutti i documenti, tranne quello di cui alla lettera *e*), dovranno essere conformi alla legge sul bollo.

3. Le domande non corredate di tutti i suindicati documenti e quelle che fossero presentate dagl'interessati dopo il termine stabilito non saranno tenute in alcun conto e saranno senza altro respinte.

4. L'esame verrà dato sul programma che fa seguito al presente decreto.

Tanto le prove scritte quanto le prove orali saranno tenute in Roma.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle singole prove e la sede ov'esse avranno luogo.

La prova pratica si svolgerà presso un'azienda rurale del Lazio e seguirà immediatamente le prove orali.

5. Ferma l'osservanza delle norme particolari stabilite per l'esame di che trattasi dal R. decreto 6 agosto 1911 (circolare 459 del *giornale militare*) dovranno, nello svolgimento dell'esame stesso, essere seguite le prescrizioni contenute nel titolo I, capo I del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

6. Gli avventizi tecnici sono posti in avvertenza che se

verranno nominati all'impiego di sotto agente non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme dell'istituenda cassa di previdenza.

Programmi d'esame.

MATERIE D'ESAME	Durata dell'esame		Numero del programma
	Ore	Minuti	
Esami scritti.			
Agraria	5	—	1
Computisteria agraria	4	—	2
Esami orali.			
Agraria	—	20	1
Elementi di geometria solida e di agrimensura	—	20	3
Prove pratiche	1	—	4

PROGRAMMA N. 1.

Agraria.

a) *Esame scritto.*

Il tema volgerà su uno o più argomenti del programma sotto indicato a seconda che sarà stabilito dalla commissione. Il candidato dovrà dimostrare di sapere esprimere su di essi, con ordine e chiarezza, sufficienti cognizioni.

I. *Agronomia e agricoltura.* — 1) Correttivi dei terreni troppo tenaci e troppo sciolti, di quelli troppo umidi e troppo aridi;

2) Dissodamento dei terreni;

3) Concimazioni con stallatico e con concimi chimici: norme pratiche;

4) Sovesci;

5) Norme per l'aratura dei terreni e la preparazione alla semina;

6) Dei diversi modi di seminare;

7) Delle zappature e rincalzature;

8) La coltivazione del frumento, dell'avena, del mais, delle fave, della barbabietola da foraggio e della rapa;
9) Gli erbai o forrane;
10) Formazione e cure dei prati permanenti e avvicendati;
11) Falciature, fienagioni e silos;
12) Cure dei pascoli;
13) Impianti e potatura delle principali piante fruttifere e del gelso, difesa di queste dalle malattie;
14) Le piante da siepi, le cure per i cedui e le piante legnose d'alto fusto.

II. *Zootecnia.* — 1) La esteriore conformazione degli animali rurali, determinazione dell'età e del peso;
2) Norme generali d'alimentazione del bestiame;
3) Cure per il parto e pei neonati;
4) Gli animali al pascolo, alla stalla e al lavoro. Regole relative.

III. *Industrie agrarie.* — 1) La fabbricazione del burro e del formaggio;
2) La fabbricazione del vino.

b) *Esami orali.*

Interrogazioni sulle materie sopra indicate.

PROGRAMMA N. 2.

COMPUTISTERIA AGRARIA.

Esame scritto.

Il candidato dovrà dimostrare di avere sufficienti nozioni sull'impianto e la tenuta dei principali libri e documenti contabili e sulla compilazione degl'inventari e bilanci dell'azienda agraria.
1) Libri di prima nota, giornale, mastro, libri sussidiari.
2) Inventari e bilanci.
3) Conti preventivi.

PROGRAMMA N. 3.

ELEMENTI DI GEOMETRIA SOLIDA E DI AGRIMENSURA.

Esame orale.

I. *Elementi di geometria solida.* — Regole pratiche per valutare la superficie e il volume dei principali corpi geometrici e loro applicazione: alla misura del volume di mucchi

di terra, di letame, di ghiaia, di fieno e paglia e alla determinazione del loro peso; al calcolo della capacità dei locali d'abitazione, dei fienili, stalle, tini e botti.

II. *Agrimensura.* — Strumenti per la misura del terreno, canne, catene, nastro, paline.

Misura degli angoli: squadro.

Livello ad acqua.

Applicazioni al rilevamento di un terreno e di un fabbricato e alla determinazione delle pendenze.

Piccoli computi di sterri e interri.

PROGRAMMA N. 4.

PROVE PRATICHE.

Debbono eseguirsi in un'azienda rurale e riflettono:

a) il rilevamento d'un terreno col mezzo di paline e canne e una livellazione con livello ad acqua;

b) il maneggio, la montatura e la smontatura delle principali macchine agrarie;

c) il calcolo del volume e del peso dei solidi;

d) l'esame e giudizio dei pregi e difetti di bovini, equini e suini.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1911.

Il Ministro — P SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(927) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1911 — 14 ottobre

1911 SETTEMBRE 12. - N. 513. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1068 che stabilisce quali decreti reali relativi all'amministrazione della guerra non debbono essere inseriti nella raccolta ufficiale, ovvero vi debbono essere pubblicati in sunto o per estratto . . . . . *Pag.* 1594

1911 OTTOBRE 9. - » 514. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la compilazione delle note informative relative ai personali civili dipendenti dall'amministrazione centrale della guerra. . . » 1596

» 9. - » 515. — EQUIPAGGIAMENTO. — Durata degli oggetti di corredo . . . . . » 1598

» 10. - » 516. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie. — Parte 1ª. . . » 1598

» 10. - » 517. — SERVIZIO SANITARIO — Ammissione alle cure kinesiterapiche . . . . . » 1598

» 10. - » 518. — CONCORSI. — Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina scaduto il 30 maggio 1910 » 1599

» 11. - » 519. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un morso snodato da cavalleria e modificazioni alla cavezza-briglia ed alla bardatura da cavalleria . . . . . » 1600

» 12. - » 520. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Note di rettificazioni mod. 234 C . . . . . » 1601

» 13. - » 521. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la spedizione in Tripolitania. . . . » 1602

» 13. - » 522. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme sul servizio balneare militare . . . . . » 1604

» 13. - » 523. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1912. — Conferenze e manovre preliminari » 1604

CIRCOLARE N. **513.** — DISPOSIZIONI VARIE. – **R. decreto n. 1068 che stabilisce quali decreti reali relativi all'amministrazione della guerra non debbono essere inseriti nella raccolta ufficiale, ovvero vi debbono essere pubblicati in sunto o per estratto.** - (Segretariato generale). — 12 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 28 novembre 1909, n. 810, con il quale venne approvato il regolamento per l'inserzione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti nella raccolta ufficiale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A senso ed agli effetti dell'art. 11 del su citato regolamento, sono approvati gli annessi due elenchi, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, concernenti i decreti reali relativi all'amministrazione della guerra, i quali non debbono essere inseriti nella raccolta ufficiale, ovvero vi debbono essere pubblicati in sunto o per estratto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 12 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

ELENCO dei decreti reali riferentisi all'amministrazione della guerra che non debbono essere inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti:

1. Decreti relativi allo stato, all'avanzamento ed alla cessazione dal servizio degli ufficiali del R. esercito e degli impiegati civili dell'amministrazione della guerra.

2. Decreti relativi alle nomine ed alle esonerazioni nelle varie cariche militari.

3. Decreti relativi ai trasferimenti d'arma o di corpo degli ufficiali dell'esercito.

4 Decreti relativi a concessioni o revoche di onorificenze cavalleresche, a conferimenti di ricompense al valor militare e a distribuzioni di pensioni mauriziane.

5. Decreti per rettifiche di cognomi o nomi ed aggiunte di titoli nobiliari, relativi agli ufficiali dell'esercito ed agli impiegati civili dell'amministrazione della guerra.

6. Decreti relativi a condoni o commutazioni di pene inflitte da tribunali militari a militari dell'esercito o ad agenti di corpi militarizzati.

7. Decreti per le decisioni sui ricorsi al Re in via straordinaria.

8. Decreti relativi alle assimilazioni di rango a gradi militari degli impiegati civili dell'amministrazione della guerra.

9. Decreti relativi alla costituzione di commissioni permanenti o con incarichi determinati transitori, e decreti relativi alle nomine ed alle esonerazioni dei membri delle commissioni stesse.

10. Decreti relativi alle nomine dei membri del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.

11. Decreti relativi alla costituzione ed allo scioglimento delle società comunali di tiro a segno nazionale.

12. Decreti per indire le gare generali di tiro a segno.

13 Decreti di autorizzazione a presentare disegni di legge al Parlamento nazionale od a ritirare disegni di legge già presentati.

14. Decreti relativi all'approvazione ed alla modificazione dei regolamenti di istruzione e di servizio per le varie armi e corpi dell'esercito e degli istituti e stabilimenti militari (regolamento di disciplina, regolamento per le note caratteristiche; regolamento di servizio interno; regolamento per le licenze; regolamento per il servizio territoriale, ecc.).

15. Decreti per l'ammissione di stranieri all'arruolamento volontario nel R. esercito.

16. Decreti relativi al richiamo alle armi di speciali categorie di militari in congedo per ragioni di ordine pubblico o per speciali esigenze di difesa.

17. Decreti relativi alle disposizioni da attuarsi in casi di mobilitazione totale o parziale del R. esercito.

18. Decreti per l'approvazione o modificazione delle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dell'amministrazione militare.

19. Decreti relativi all'ordinamento del R. esercito.

20. Decreti relativi alla nomina ed alla cessazione dei componenti il Gabinetto del ministro e la segreteria del sottosegretario di Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

ELENCO dei decreti reali riferentisi all'amministrazione della guerra che debbono essere pubblicati in sunto o per estratto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti:

1. Decreti di autorizzazione ad accettare legati o donazioni in favore dell'esercito o dell'amministrazione, di costituzione di enti morali e di approvazione degli statuti relativi.

2. Decreti per la determinazione o la modificazione delle zone di servitù militare.

3. Decreti per la radiazione di opere dal novero delle fortificazioni militari e per la estinzione delle relative servitù militari.

4. Decreti per la dichiarazione di pubblica utilità di opere di interesse militare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **514.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la compilazione delle note informative relative ai personali civili dipendenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 ottobre 1911.

È stata pubblicata l'istruzione per la compilazione delle note informative relative ai personali civili dipendenti dall'amministrazione centrale della guerra.

Tale istruzione verrà, con le consuete norme, distribuita ai sottonotati comandi, ispettorati, uffici, direzioni, ecc. nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore . . .	copie n. 18
Ispettorati generali: di cavalleria, d'artiglieria e del genio	» » 4

Comandi di corpo d'armata. — Comandi di divisione territoriale	copie	n.	1
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	1
Ispettorato di sanità militare	»	»	4
Comandi di legioni dei carabinieri reali — Comandi dei reggimenti: dei granatieri, di fanteria di linea, di bersaglieri, di alpini, di cavalleria, di artiglieria, del genio	»	»	1
Battaglione specialisti del genio	»	»	1
Comandi di artiglieria da fortezza — Comandi territoriali del genio	»	»	1
Direzioni di artiglieria — Direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio — Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	»	1
Stabilimenti d'artiglieria e genio	»	»	2
Distretti militari — Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	1
Direzioni di sanità militare — Ospedali militari — Infermerie di presidio — Farmacia centrale militare	»	»	1
Direzioni e stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza — Magazzini centrali militari	»	»	1
Comando della scuola di guerra — Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comando dell'accademia militare	»	»	3
Comando della scuola militare	»	»	6
Comandi: della scuola d'applicazione di fanteria — della scuola d'applicazione di cavalleria — della scuola d'applicazione di sanità militare — della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica — dei collegi militari	»	»	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari	»	»	1
Istituto geografico militare	»	»	3
Depositi allevamento cavalli	»	»	1

Nel corrente anno, in via transitoria, sarà compilato per tutti gli impiegati a cui si riferisce la detta istruzione lo specchio mod. *A* col mod. *C*, i cui esemplari verranno distribuiti a cura di questo Ministero.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 86.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,30.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **515.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Durata degli oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 ottobre 1911.

La durata degli oggetti di corredo indicati nell'allegato *N* del regolamento d'amministrazione edizione 1898 rimane fissata come appresso:

oggetti *nuovi* ed *ottimi:* i mesi attribuiti finora rispettivamente alle due classi 1ª e 2ª;

oggetti *buoni* e *mediocri:* la media risultante dai mesi di uso attribuiti rispettivamente alla 3ª e 4ª classe e alla 5ª e 6ª classe.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **516.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie — Parte I.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 ottobre 1911.

È stata pubblicata la 4ª serie di varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie — Parte I — Disposizioni esecutive.

Il fascicoletto sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi, corpi ed uffici faranno richiesta del numero di copie loro necessarie.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **517.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 ottobre 1911.

L'ospedale militare di Palermo ha stipulato col prof. Achille Albanese, direttore ed amministratore dell'istituto di terapia fisica in quella città una convenzione per l'ammissione alle cure kinesiterapiche.

Alle cure potranno essere ammessi, oltre ai militari di truppa, gli operai borghesi ed impiegati e gli ufficiali in attività di servizio ed in congedo.

La condizioni per l'ammissione potranno essere conosciute nei loro particolari, rivolgendosi all'ospedale militare suddetto.

Per le proposte di ammissione alle cure gli ufficiali medici si atterranno, come sempre, alle norme tecniche al riguardo emanate dall'ispettorato di sanità militare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **518.** — CONCORSI — **Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina scaduto il 30 maggio 1910.** (Direzione generale personale ufficiali). — 10 ottobre 1911.

Il concorso al premio *Riberi* pubblicato sul *giornale militare* parte 2ª, circolare n. 23 in data 25 gennaio 1907 e modificato, pel limite di tempo, con circolare n. 269 in data 18 settembre detto anno, ha per tema:

a) lesioni dell'addome in rapporto con le attuali armi da guerra;

b) risultati degli studi sperimentali e delle osservazioni fatte nelle più recenti guerre, circa la frequenza relativa, i caratteri e la gravità di siffatte lesioni;

c) norme che ne derivano rispetto al trasporto e al ricovero dei feriti e rispetto al trattamento curativo nei vari scaglioni sanitari di campagna, con speciale riguardo all'intervento ed alla cura aspettante.

Una sola fu la memoria pervenuta in tempo utile, con la epigrafe:

En thérapeutique chirurgicale le point intéressant n'est pas l'opération elle même, mais bien la décision de l'opération.

La commissione aggiudicatrice del premio in base alla lettura di una minuta sintesi della memoria scientifica fatta da ciascun membro ed inseguito ad esauriente discussione ha espresso ad unanimità il seguente giudizio:

L'autore ha raccolto con encomiabile diligenza tutti i dati possibili relativi allo svolgimento del tema e li ha pure assai bene ordinati e vagliati. Alle osservazioni ed alle esperienze dei più valenti autori ha intercalato opportunamente le proprie. Non è stato però altrettanto felice nella critica e nelle proposte relative ai provvedimenti da adottarsi per poter eseguire nei casi veramente indicati l'operazione in guerra.

Per tali ragioni la commissione ad unanimità ha giudicato la suddetta memoria meritevole di menzione onorevole. Ha proposto inoltre di concedere all'autore della memoria, a titolo di incoraggiamento, la metà della somma messa a concorso e cioè L. 500. Per ciò fare la commissione è stata debitamente autorizzata, per iscritto, dall'attuale erede dell'illustre professore Alessandro Riberi, dott. cav. uff. Antonio Abelli Riberi di lui pronipote.

Per concessione dello stesso erede, l'altra metà della somma del premio andrà in aggiunta a quello il cui concorso verrà prossimamente bandito.

Preso nota di tale verdetto, la commissione ha, seduta stante, constatato che l'autore della memoria giudicata meritevole di menzione onorevole con metà del premio è il cav. Salvatore Salinari, maggiore medico.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **519**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un morso snodato da cavalleria e modificazioni alla cavezza-briglia ed alla bardatura da cavalleria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 ottobre 1911.

Il Ministero ha determinato che, in sostituzione del *morso da cavalleria* (8ª-377) *ad imboccatura rigida* e del *filetto di cavezza-briglia da cavalleria* (8ª-421) che si intendono aboliti, venga adottato il *morso snodato da cavalleria*.

Con questa adozione si viene anche a semplificare la *cavezza-briglia* mediante la soppressione dei montanti del filetto, e si raggiunge una più conveniente applicazione del morso alla briglia.

In conseguenza di quanto sopra, i corpi di cavalleria, a mano a mano che riceveranno dall'arsenale di costruzione di Torino i morsi snodati loro occorrenti, divisi in taglie, secondo la richiesta già fattane, procederanno alla modificazione delle attuali cavezze-briglia, seguendo l'istruzione già, all'uopo, ricevuta dall'arsenale predetto, ed attenendosi al campione regolamentare stato loro distribuito. Contemporaneamente i corpi procederanno anche alla modificazione dei cuscini di sella e dei cuscinetti sotto banda, seguendo le modalità della istruzione sunnominata.

Non appena proceduto al cambio dei morsi rigidi con quelli snodati nelle proprie bardature, i corpi e distaccamenti prov-

vederanno nelle loro rispettive sedi, all'alienazione al commercio, dei morsi rigidi, versando poscia il ricavato della vendita in tesoreria, per essere reintegrato al bilancio passivo.

Sono in corso di esecuzione le corrispondenti aggiunte e varianti al modello per gli inventari, e le tavole di disegno da pubblicarsi sull'atlante del materiale.

Per norma dei corpi interessati, il prezzo della cavezza-briglia di ultimo tipo (senza morso) è di L. 16,70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **520**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Note di rettificazioni mod. 234 C.** (Direzione generale revisione conti). — 12 ottobre 1911.

I corpi comunicheranno col seguente specchio non oltre il 25 ottobre c. a., al Ministero (Direzione generale revisione conti) le note di rettificazioni mod. 234 C., che non furono conteggiate nelle contabilità interne anteriori all'esercizio 1911-912.

Allo specchio saranno unite quelle che eventualmente non fossero ancora state qui restituite e sarà trasmesso anche se negativo.

(1) . . . . . .

SPECCHIO *delle note di rettificazioni non conteggiate nelle contabilità interne anteriori all'esercizio 1911-912.*

Data delle note di rettificazioni	Rendiconto cui si riferiscono	Rimanenze di rendiconti stabilite dal Ministero		*Annotazioni*
		a credito	a debito	

(1) Corpo od ufficio.

IL RELATORE.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **521.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per la spedizione in Tripolitania.** — (Segretariato generale). — 13 ottobre 1911.

In attesa che il Parlamento accordi i fondi occorrenti per le spese da sostenere per la spedizione in Tripolitania è stata autorizzata la apertura d'un credito straordinario a favore del Ministero della guerra in base all'articolo 18 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Sulle somme prelevate da tale credito straordinario e messe a disposizione delle direzioni di commissariato, giusta le prescrizioni della citata legge, devono gravare tutte indistintamente le spese per la spedizione.

In conseguenza i consigli d'amministrazione, compresi quelli che normalmente ricevono le anticipazioni dal Ministero ed i consegnatari di stabilimenti i quali debbano effettuare pagamenti per indennità d'entrata in campagna, per acquisti di derrate, acquisti o lavorazioni di materiali, pel rifornimento di derrate e materiali ceduti, per requisizioni di quadrupedi, per trasporto di uomini e cose e per qualsiasi altra spesa occorrente per la spedizione richiederanno i fondi necessari, *mediante richieste speciali* alla direzione di commissariato del proprio corpo d'armata.

Per le spese di che trattasi dovranno, a suo tempo, essere compilati rendiconti speciali. In conseguenza tanto i pagamenti relativi, quanto l'introito delle anticipazioni ricevute all'uopo dalle direzioni di commissariato saranno intanto registrate, nel giornale di cassa, rispettivamente in uscita ed in entrata del conto « Fondo scorta e conti particolari ».

Per le spese che non potessero essere conteggiate direttamente nel rendiconto speciale (come ad esempio l'importo delle riparazioni eseguite dalle direzioni o stabilimenti d'artiglieria a materiali per la spedizione; quello delle razioni pane e galletta, della farina ed altri generi prodotti negli stabilimenti militari ceduti o spediti alle truppe del corpo di spedizione) i corpi, istituti e stabilimenti verseranno l'importo relativo (a prezzo regolamentare o a quello che sia stato determinato dal Ministero) in tesoreria, direttamente o a mezzo della direzione di commissariato a reintegro del capitolo di bilancio che ha sostenuto la spesa, conteggiando nel rendiconto speciale l'importo del versamento.

Questa norma non è applicabile alle cessioni di materiali costituenti le dotazioni e che devono essere riforniti con

acquisti dal commercio, dovendo per essi andare a carico dello speciale rendiconto direttamente le spese che occorreranno pel rifornimento.

Dovranno andare a carico del fondo straordinario gli assegni (esclusi lo stipendio e gli altri assegni ordinari degli ufficiali) le indennità e soprassoldi d'ogni genere e tutte le spese di mantenimento delle truppe facenti parte del corpo di spedizione a cominciare dal giorno della partenza dalla sede ordinaria pei luoghi di concentramento e fino a tutto il giorno del ritorno alla sede.

In conseguenza i corpi che avessero anticipato assegni o provveduto al mantenimento delle truppe di cui sopra pel detto periodo conteggeranno la spesa relativa nel rendiconto speciale.

Nessuna distinzione dovranno fare i corpi per quanto riguarda gli assegni e le spese per i richiamati della classe 1888 perchè detti assegni e spese andranno a carico degli stessi capitoli che provvedono al mantenimento della forza ordinaria, per i quali sarà chiesto il necessario aumento d'assegnazione. Le direzioni di commissariato però calcoleranno, colle norme che saranno loro date, l'importo complessivo degli assegni e delle spese suddette per chiederne intanto le anticipazioni al Ministero sul conto corrente straordinario.

I corpi ed uffici che dovessero effettuare spese di qualche entità per la spedizione avranno cura d'avvisarne la rispettiva direzione di commissariato anche prima di richiedere ad essa la anticipazione dei fondi occorrenti pei pagamenti, affinchè la direzione medesima possa tenerne conto nelle richieste che deve a sua volta rivolgere al Ministero.

I corpi, istituti e stabilimenti che avessero già effettuate delle spese per la spedizione servendosi dei fondi delle ordinarie anticipazioni o del fondo scorta, ne daranno al più presto avviso alla rispettiva direzione di commissariato richiedendo ad essa l'importo approssimativo delle somme pagate.

Le spese di ogni genere che qualsiasi amministrazione dovesse sostenere in Italia per i prigionieri di guerra s'intenderanno fatte per conto del distretto militare di Napoli, al quale perciò le amministrazioni chiederanno rimborso delle somme spese trasmettendogli i relativi documenti.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **522.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme sul servizio balneare militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 ottobre 1911.

In attesa della pubblicazione di varianti alle norme sul servizio balneare militare, questo Ministero fa conoscere che, a partire dall'anno in corso, verrà ripristinato il funzionamento invernale dello stabilimento balneo-termale militare d'Ischia.

Le mute saranno le seguenti:

1ª muta dal 1° al 30 novembre, 2ª muta dal 6 dicembre al 4 gennaio, 3ª muta dal 10 gennaio all'8 febbraio, 4ª muta dal 14 febbraio al 15 marzo, 5ª muta dal 21 marzo al 19 aprile.

Le proposte a tali cure balneo-termali, compilate con le solite modalità prescritte dal paragrafo 43 delle Norme suddette, dovranno essere trasmesse all'ispettorato di sanità militare non più tardi del 20 corrente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **523.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1912. — Conferenze e manovre preliminari.** — (Segretariato generale). — 13 ottobre 1911.

1. Nel primo trimestre del prossimo anno avranno inizio gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato aspiranti all'iscrizione sui quadri d'avanzamento del 1913. Contemporaneamente verranno chiamati agli esperimenti quei capitani che potendo concorrere all'avanzamento nel 1912, debbano ancora superare gli esperimenti.

Si seguiranno le modalità prescritte con le circolari 62 e 484 (n. 2) del 1908.

2. I limiti di anzianità per la chiamata agli esperimenti restano fissati come segue:

Fanteria	28 luglio 1902	sino al cap. Alberti compreso.
Cavalleria	a tutto il	1903
Artiglieria	»	1901
Genio	»	1903
Commissariato	»	1903

3. Dal 1° novembre prossimo al 15 dicembre i candidati saranno riuniti presso le sedi dei comandi dei corpi d'armata I, II,

III, V, VIII, IX, X e XII, ove saranno tenute conferenze, ed ove saranno esercitati nella compilazione di ordini, e nelle manovre coi quadri e sulla carta.

I capitani residenti nei territori dei corpi d'armata IV, VI, VII e XI prenderanno parte alle conferenze ed alle manovre predette, presso i comandi dei corpi d'armata vicini, come in appresso:

quelli	del	IV	corpo	presso il comando	del II
»	»	VI	»	»	» V
»	»	VII	»	»	» IX
»	dell'	XI	»	»	» X

4. I capitani in aspettativa speciale compresi nei limiti di anzianità per la chiamata agli esperimenti di idoneità all'avanzamento sono autorizzati a far domanda d'essere richiamati fin d'ora dall'aspettativa, in modo da poter prendere parte alle conferenze preliminari.

L'eventuale richiamo avrà luogo sotto la data del 1° novembre.

5. Le conferenze e le manovre di cui sopra hanno carattere di obbligatorietà. Ne sono dispensati i capitani che dichiarino per iscritto di rinunciare agli esperimenti, e quindi all'avanzamento con le modalità previste dalla circolare n. 2 del 1910.

Potranno inoltre esserne dispensati dai rispettivi comandanti di corpo d'armata, o dai Ministeri a disposizione dei quali si trovassero gli interessati, quei capitani che a senso del § 142 del regolamento sull'avanzamento non devono essere sottoposti agli esperimenti e quelli che ne facciano domanda per motivi di servizio, o per motivi privati di riconosciuta gravità.

6. Le conferenze tratteranno:

a) dell'influenza che gli insegnamenti delle ultime guerre eserciteranno presumibilmente sul futuro impiego delle tre armi e della fortificazione campale;

b) dell'attuale sistemazione dei servizi del nostro esercito.

7. Al termine delle conferenze non saranno fatte classificazioni; i comandi dei corpi d'armata interessati trasmetteranno al Ministero (Divisione stato maggiore) un brevissimo rapporto.

8. Agli ufficiali che, per partecipare alle conferenze debbono recarsi in sede differente della propria, sarà corrisposta la indennità di trasferta di prima categoria per i giorni di viaggio e per i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria per i successivi; e ciò in base alla facoltà consentita al Ministero dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali (R. decreto 3 agosto 1908, n. 547).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10.

(947) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1911 — 19 ottobre

1911 OTTOBRE 18. - N. 524. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria e concessione di congedo provvisorio alle reclute che hanno un fratello sotto le armi . . *Pag.* 1607

CIRCOLARE N. **524.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria e concessione di congedo provvisorio alle reclute che hanno un fratello alle armi.** - (Direzione generale leva e truppa). — 18 ottobre 1911.

1. In relazione a quanto prescrivono i numeri 3 e 6 della circolare n. 411 del corrente anno, questo Ministero determina che il giorno *25 ottobre volgente,* insieme all'invio in congedo illimitato dei militari della classe anziana appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, abbia principio il licenziamento dei militari i quali non furono compresi nel congedamento avvenuto il 3 settembre p. p., giusta l'eccezione fatta nel primo alinea del n. 1 della suddetta circolare, perchè si trovavano a prestar servizio nei corpi stanziati nel territorio del X e del XII corpo d'armata.

S'intende che i militari di cavalleria, la cui chiamata alle armi fu rimandata alla prima quindicina di aprile del 1910, saranno congedati il *20 dicembre p. v.*, a senso del n. 3, lettera *a*), della circolare n. 411 predetta.

2. Le operazioni di licenziamento saranno compiute con le norme date dalla circolare n. 411, tenendo presente, a complemento della riserva contenuta nel primo alinea del n. 16 della circolare stessa, che, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, anche per i militari dei corpi stanziati nel X e nel XII corpo d'armata, la data di congedamento è quella del 25 ottobre corrente.

3. Nulla è variato a quanto dispone il n. 20 della circolare 411 per i movimenti relativi ai licenziamenti dei militari

cui si riferisce il n. 3 della circolare stessa, che, pertanto, saranno effettuati per cura dei comandi di presidio.

Invece i movimenti necessari pel congedamento dei militari dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria da fortezza e da costa e genio, che si trovano nel territorio del X e del XII corpo d'armata, saranno compiuti secondo le disposizioni che verranno impartite dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore. I movimenti relativi ai congedandi degli altri corpi saranno invece predisposti dai comandi del X e del XII corpo d'armata, in conformità a quanto era prescritto dal primo alinea del n. 19 della circolare 411.

4. Per i congedandi e relativo personale di accompagnamento, che imbarcano sui piroscafi straordinari *A*, *B* e *C*, non dovrà essere pagato l'importo del viaggio per mare, nè quello dei viveri di bordo che saranno loro distribuiti. Pertanto a tali militari dovrà essere trattenuta l'indennità di trasferta per i giorni che riceveranno i viveri suddetti.

5. Questo Ministero determina altresì che a datare dallo stesso giorno *25 ottobre corrente* si faccia luogo ai congedamenti individuali sospesi col dispaccio-circolare n. 277 riservato del 24 settembre scorso, salvo il disposto dal successivo n. 8.

Dal detto giorno saranno, quindi, licenziati dalle armi:

a) i militari che nel frattempo abbiano ultimata la loro ferma;

b) i militari a favore dei quali sia stato riconosciuto titolo al congedo anticipato per motivi di famiglia o per altra ragione;

c) i militari a cui sia stato riconosciuto il diritto al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, qualunque sia la classe cui appartengono ed il motivo della loro presenza alle armi.

A questo riguardo i comandi di distretto militare avvertiranno i prefetti ed i sottoprefetti che i consigli di leva possono ora prendere le decisioni di loro competenza su tutte le domande di passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria.

6. Coll'occasione si avverte, a modificazione della circolare di questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) in data 7 corrente, n. 1231, che alle reclute della classe 1891 potrà essere concesso il congedo provvisorio, qualora vi abbiano titolo a senso dell'art. 6, ultimo capoverso, della legge 15 dicembre 1907, n. 763, e del Capo XIV*bis* delle *Norme per la prima applicazione della legge stessa.*

Tale beneficio potrà pure concedersi alle reclute che abbiano sotto le armi nel regio esercito un fratello richiamato

della classe 1888; in questo caso però la recluta non dovrà essere rimandata alla chiamata alle armi della classe 1892, ma avrà obbligo di presentarsi alle armi entro un mese dal congedamento del fratello della classe 1888.

Il congedo provvisorio non dovrà, invece, essere concesso a coloro che abbiano un fratello alle armi per istruzione, sia come militare di 2ª categoria sia come militare di 1ª categoria chiamato a compiere la sua istruzione con quelli di 2ª in applicazione dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362, sulla ferma biennale, nè a coloro che abbiano un fratello appartenente alla cavalleria che debba essere congedato il 20 dicembre p. v., come è ricordato al n. 1 (ultimo comma) della presente circolare.

I comandi dei distretti avvertiranno subito delle precedenti disposizioni tutte le reclute, affinchè queste possano fare al più presto presenti i loro titoli al congedo provvisorio, e sospenderanno l'invio ai corpi di coloro che invocheranno quel beneficio, procedendo sollecitamente all'accertamento del titolo ed ai conseguenti provvedimenti.

Tutte le reclute dovranno pure essere avvertite che, salvo circostanze speciali, dopo la loro partenza pei corpi il congedo provvisorio non potrà più essere concesso.

7. Questo Ministero determina infine che a partire dallo stesso giorno *25 ottobre volgente* sia fatto luogo al rinvio in congedo illimitato dei richiamati della classe 1888 che abbiano un fratello pure richiamato della medesima classe.

Le famiglie designeranno quale dei due fratelli debba essere congedato.

8. **Si avverte per ultimo che da tutti i licenziamenti e rinvii in congedo, previsti dalla presente circolare, sono esclusi i militari appartenenti al corpo di spedizione in Tripolitania, facendo essi parte di truppe mobilitate.**

Il Ministro - P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10.

(903) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1914 — 21 ottobre

1914 AGOSTO 24. - N. 525. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1069 che sostituisce i paragrafi 26, 27 e 34 del regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito . . . . . *Pag.* 1612

1914 OTTOBRE 16. - » 526. — AVANZAMENTO. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero . . . . . » 1614

» 18. - » 527. — DISCIPLINA MILITARE. — Procedimento da seguire nei provvedimenti disciplinari a carico del personale militare degli stabilimenti di artiglieria . . . . . » 1614

» 18. - » 528. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori e tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio permanente per l'anno 1914 » 1615

» 18. - » 529. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori e dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento pel 1912. » 1615

» 18. - » 530. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare. . . . . » 1616

» 19. - » 531. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . . » 1616

» 19. - » 532. — AVANZAMENTO. — Commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico d'artiglieria. . » 1624

» 19. - » 533. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati, da alcuni militari di truppa ammogliati, fuori caserma . . . . . » 1624

» 19. - » 534. — CONCORSI. — Concorso per esami alla nomina a sostituto segretario nei tribunali militari . . » 1625

» 19. - » 535. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Versamento di casse da imballo per cartucce . . . . . » 1625

» 20. - » 536. — SERVIZIO SANITARIO. — Visita medica agli aspiranti al concorso a farmacista di 2ª classe nella R. marina. . . . . » 1625

CIRCOLARE N. **525**. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1069 che sostituisce i paragrafi 26, 27 e 31 del regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa) — 24 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito, approvato con R. decreto del 23 giugno 1910, n. 348;

Tenuta presente la legge 17 luglio 1910, n. 530, la quale ha ridotto l'assegno giornaliero dei militari di truppa alla sola quota soldo;

Riconosciuta la necessità di stabilire in somme fisse le gratificazioni da concedersi ai militari di truppa riformati in seguito a rassegna, per il passato commisurate in base all'assegno giornaliero;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° luglio 1911 ai paragrafi 26, 27 e 31 del regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito, approvato con R. decreto del 23 giugno 1910, n. 348, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

§ 26. Ai militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, può essere concessa una gratificazione siccome è specificato nella tabella annessa al presente regolamento, tenendo conto, quanto alla misura, del minore o maggiore tempo di servizio prestato e principalmente della gravità della malattia da cui sono affetti i militari da riformarsi, e per la quale si presume che saranno per un certo periodo di tempo inabili a proficuo lavoro.

Tale concessione è riserbata al Ministero, su proposta degli ufficiali sanitari che procedono alla rassegna.

In casi eccezionali, la gratificazione potrà essere elevata sino al doppio del massimo indicato per ciascun grado nella predetta tabella.

Ad evitare reclami di coloro che siano riformati senza proposta di gratificazione, si dovranno sempre indicare le ragioni per le quali non si sia ritenuto di far luogo a tale proposta.

§ 27. I direttori d'ospedale, senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione del Ministero, potranno, su proposta degli ufficiali medici assistenti alla rassegna, concedere gratificazioni non eccedenti il massimo per ogni grado specificato nella suaccennata tabella nei seguenti casi:

a) ai militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, i quali contino un servizio effettivo sotto le armi maggiore d'anni 10 e minore d'anni 18;

b) ai militari che, quantunque abbiano prestato un servizio minore di anni 10, siano però affetti da cecità, da atrofia assoluta di un membro, da paralisi o semiparalisi, da gravi infezioni gastroenteriche, e da malattie polmonari di natura specifica o che abbiano residuati postumi insanabili.

§ 31. I militari, ai quali per infermità dipendente da causa di servizio spetti il passaggio nel corpo dei veterani, possono rinunciarvi con dichiarazione scritta conforme al mod. A, ed ottenere il congedo assoluto con la massima gratificazione consentita per ciascun grado dalla tabella annessa al presente regolamento.

Per gli analfabeti, la dichiarazione sarà fatta da essi sottosegnare in presenza di due testimoni, che dovranno sottoscriversi nella dichiarazione stessa.

TABELLA *che stabilisce le somme che possono essere concesse per ciascun grado a titolo di gratificazione ai militari di truppa riformati in seguito a rassegna (§§ 26, 27 e 31 del regolamento sul servizio delle rassegne).*

GRADI		Importo in lire			
Soldato		90	180	270	360
Caporale		105	205	310	410
Caporale maggiore		120	240	360	485
Allievo carabiniere	a piedi	145	285	430	575
	a cavallo	195	385	580	770
Carabiniere	a piedi	215	435	650	870
	a cavallo	270	545	815	1090
Appuntato dei carabinieri	a piedi	240	480	720	960
	a cavallo	295	590	885	1180

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pomaro, addì 24 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **526.** - AVANZAMENTO. — **Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero.** — (Segretariato generale). — 16 ottobre 1911.

La commissione di grado superiore per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, della colonia Eritrea e della Somalia italiana e di quelli comandati individualmente all'estero (comma 5° del § 162 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento) compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento del 1912, sarà costituita dai seguenti ufficiali generali:

comandante del corpo d'armata di Roma;
comandante della divisione territoriale di Roma;
maggiore generale Salazar comm Michele.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **527.** - DISCIPLINA MILITARE. — **Procedimento da seguire nei provvedimenti disciplinari a carico del personale militare degli stabilimenti d'artiglieria.** — (Segretariato generale). — 18 ottobre 1911.

Ad evitare dubbi che possono essere sorti in seguito alla creazione del ruolo tecnico d'artiglieria, si avverte che nei provvedimenti disciplinari concernenti il personale militare degli stabilimenti d'artiglieria, per fatti riguardanti il servizio degli stabilimenti stessi, la via gerarchica da seguire è:

direttore dello stabilimento — ispettore delle costruzioni d'artiglieria — comando di corpo d'armata competente.

Per fatti estranei al servizio degli stabilimenti, i comandanti di divisione territoriale, ai quali spetta di intervenire, segui-

ranno il tramite gerarchico regolare, ma terranno anche informato l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria.

L'ispettore delle costruzioni informerà, in tutti i casi, di ogni fatto disciplinare l'ispettore generale d'artiglieria.

Il Ministero si riserva di apportare le occorrenti varianti al regolamento pel servizio territoriale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **528.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori e tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio permanente per l'anno 1911.** — (Segretariato generale). — 18 ottobre 1911.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 70 del *giornale militare ufficiale* del 1910, il Ministero determina che il limite d'anzianità entro il quale debbono essere compresi i maggiori ed i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria per essere inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità pel corrente anno 1911 sia portato a tutto marzo 1907 pei maggiori ed a tutto dicembre 1906 per i tenenti colonnelli.

I documenti di avanzamento degli ufficiali compresi nei limiti sopradetti dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 5 novembre prossimo quelli dei maggiori e del 20 detto mese quelli dei tenenti colonnelli.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **529.** — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori e dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento pel 1912.** — (Segretariato generale). — 18 ottobre 1911.

A parziale modificazione della circolare 77 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, il Ministero dispone che il limite di anzianità per l'iscrizione dei maggiori e dei tenenri colonnelli di fanteria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento pel 1912 sia portato a tutto giugno 1909 pei maggiori ed a tutto giugno 1908 pei tenenti colonnelli.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **530**. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 18 ottobre 1911.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

Carta topografica del Regno al 100,000, edizione policroma con l'orografia a curve senza sfumo — Foglio 174 — Ariano di Puglia.

Ciascun foglio sciolto L. 0,40.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **531**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 ottobre 1911.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910, n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910, n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego indicati.

Si avverte che per i posti medesimi non viene dalle amministrazioni corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero interno.

Due posti di applicati di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (prefetture e sottoprefetture). — Stipendio lire 1500. — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per detto impiego colla circolare n. 495 del 22 settembre 1911 a cominciare da Camuncoli Ulderico ed inoltre i seguenti:

Garrella Antonio, divisione territoriale Cagliari.
Cristiano Alfredo, reclusorio militare.
Valerio Gio. Battista, comando V corpo armata.
Luciani Giuseppe, distretto Spoleto.
Franchini Adolfo, direzione commissariato Firenze.
Rodia Cosimo, id. artiglieria Taranto (sezione Brindisi).

Stelino Luigi, ospedale militare Torino.
Basile Carlo, divisione territoriale Messina.
Bellucci Pietro, 81° fanteria.
Piazza Oliviero, divisione territoriale Milano.
Crespi Stefano, ospedale militare Milano.
Gradoli Vittorio, comando IX corpo armata.
Muzzi Carlo, 48° fanteria.
Pignataro Francesco, ufficio fortificazioni Udine.
Pierro Francesco, 63° fanteria.
Scipioni Amedeo, ispettorato generale artiglieria.
Viscardini Ercole, distretto Milano.
Leonetti Pietro, direzione genio Alessandria.
De Prosperis Giulio, id. commissariato Roma.
Rossi Guido, infermeria presidiaria Cremona.
Bello Carlo. 2 genio.
Lumini Cesare, 1° id.
Volpe Attilio, direzione genio Ancona.
Siracusa Gaetano, id. id. Verona.
Bernini Italo, distretto Siena.
Nostro Francesco, direzione commissariato Torino.
Fabroni Renato, distretto Pistoia.
Simeoni Francesco, ufficio personali vari (comandato commissione veterani).
Filippucci Umberto, legione carabinieri Ancona.
Fogu Vittorio, distretto Salerno.
Boccardi Domenico, 82° fanteria.
De Michieli Guglielmo, 2° artiglieria montagna.
Manni Alfredo, direzione genio Bologna (sottodirezione Ravenna).
Russo Salvatore, distretto Firenze.
Cirilli Armando, direzione artiglieria Torino.
Scarlata Giuseppe, id. commissariato Palermo.
Farroni Giuseppe, magazzino casermaggio Verona.
Giannattasio Donato, 32° fanteria.
Pignol Arturo, comando II corpo armata.
Redanò Vincenzo, direzione genio Palermo.
Barola Vincenzo, 23° fanteria.
Tarditi Giovanni, arsenale costruzioni artiglieria Torino.
Terrana Giuseppe, ufficio fortificazioni Udine.
Tortorella Bonaventura, direzione genio Bari (sottodirezione Catanzaro).
Panella Francesco, divisione territoriale Catanzaro.
Gagliardi Pietro, reggimento artiglieria a cavallo.
Tofani Angelo, ispettorato generale genio.
Squarcia Carlo, direzione genio Firenze.
de Donato Ettore, distretto Salerno.
Rufini Luigi, divisione territoriale Milano).
Catalano Tito, distretto Cagliari.

Stasio Ettore, direzione commissariato Napoli.
Simone Dante, 84° fanteria.
Bucci Riccardo, 8° alpini.
Cavalca Francesco, 2° artiglieria montagna.
de Sivo Oreste, direzione genio Napoli.
Amato Antonio, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Brescia.
Sobrero Filippo, direzione commissariato Alessandria.
Lanzara Agnello, 14° fanteria.
Bertozzi Guglielmo, ospedale Ravenna.
Locatto Michele, magazzino centrale Torino.
Massarino Secondino, direzione genio Alessandria.
Inzolia Pietro, 75° fanteria.
Traldi Arturo, reggimento artiglieria a cavallo.
Mannini Candido, distretto Firenze.
Vandelli Oscar, 36° fanteria.
Ciattei Paolo, legione carabinieri Verona.
Danna Vincenzo, comando artiglieria fortezza Genova.
Quaranta Gioacchino, legione carabinieri Roma.
Geoffroy Francesco, 6° genio (battaglione distaccato Roma).
Bruno Domenico, distretto Roma.
Indelicato Agesilao, 68° fanteria.
Scopelliti Giuseppe, ufficio personali vari (comandato commissione veterani).
Nania Gaetano 9° artiglieria fortezza.
Prandi Vittorio, laboratorio precisione.
Trigona Salvatore, officina costruzione artiglieria Torino.
Bosinco Ferdinando, direzione commissariato Firenze.
Spalice Domenico, 24° artiglieria campagna.
Somma Oreste, 7° artiglieria campagna.
Rotella Domenico, 48° fanteria.
Aprile Alfredo, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Principe Alfredo, direzione artiglieria Genova.
Prandini Giuseppe, ospedale militare Bologna.
Marinucci Beniamino, ispettorato costruzioni artiglieria Roma.
Solinas Efisio, distretto Cagliari.
Correggia Francesco, direzione genio Alessandria (sottodirezione Cuneo).
Montemagni Lapo, 23° fanteria.
Migliorini Salvatore, distretto Palermo.
Signorini Ascanio, ufficio personali varî (comandato Ministero guerra).
Coppi Ercole, distretto Mantova.
Calabrò Ignazio, ospedale Ancona.

Ministero delle finanze.

Un posto di applicato di 3ª classe amministrazione centrale — Stipendio L. 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati pel detto impiego colla circolare 372 del 20 luglio 1911, a cominciare da Malagoli Umberto, compreso Prosperi Ettore il quale venne dichiarato idoneo dopo la pubblicazione della detta circolare, ed esclusi Palminello Michele — Petrosemolo Giovanni e Rozzi Romeo i quali accettarono altri impieghi.

Ministero delle finanze.

Tre posti di applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza. — Stipendio L. 1500. — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati pel detto impiego colla circolare 410 del 10 agosto 1911 a cominciare da Capelli Pasquale ed inoltre i seguenti:

Spada Vito, legione carabinieri Firenze.
Pierantoni Umberto, magazzino casermaggio Palermo.
Morettini Arturo, 5° alpini.
Giaconti Amedeo, direzione commissariato Roma.
Forza Luigi, ufficio personali vari.
Rastrelli Napoleone, magazzino centrale Firenze.
Valle Antonio, distretto Padova.
Benigni Ciro, officina costruzioni artiglieria Torino.
Monaco Francesco, stabilimenti militari pena.
Vellucci Marciano, ufficio personali vari.
Prima Marcantonio, 3° fanteria.
Lorenzetti Lelio, laboratorio precisione.
Petragnani Nicola, distretto Campobasso.
Longo Francesco, ufficio personali vari.
Maurizi Antonio, id. id. (comandato Ministero guerra).
Favet Francesco, divisione territoriale Palermo.
Chiti Ferruccio, 83° fanteria.
Mazzitelli Oscar, 59° id.
Ceccherini Marcello, distretto Firenze.
Muzi Alfonso, id. Ferrara.
Cardin Ezio, id. Roma.
Giuliani Giuseppe, infermeria presidiaria Aquila.
Cozzoli Luigi, officina costruzione genio Pavia.
Pasio Ernesto, direzione artiglieria Roma.
Tarantino Onofrio, officina costruzioni artiglieria Genova.
Carciotto Pasquale, direzione artiglieria Messina.
Brenci Riccardo, arsenale costruzione artiglieria Torino.

Signa Giuseppe, direzione genio Torino (sottodirezione Cuneo).
Mussini Arturo, distretto Chieti.
De Simoni Giovanni, ispettorato generale cavalleria.
Milazzo Achille, direzione genio Verona
Manti Antonio, 13° artiglieria campagna.
Coppolino Daniele, officina costruzioni genio Pavia.
Bardi Alfredo, ufficio fortificazioni Spezia.
Matteucci Luigi, ospedale Chieti.
Desideri Odocaro, distretto Sacile.
Fradelloni Enrico, direzione genio Ancona.
Gaetano Emilio, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Trani Vincenzo, distretto Chieti.

Ministero del tesoro.

Due posti di ufficiali di ragioneria di 6ª classe nell'intendenza di finanza — Stipendio L 1500 Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati pel detto impiego colla circolare 469 del 6 settembre 1911, a cominciare da Serra Giuseppe ed inoltre i seguenti:

Gucci Romolo, direzione artiglieria Roma.
Taruffi Ario, 5° artiglieria campagna.
Doria Giacomo, 22° id. id.
Stefanizzi Ercole, 81° fanteria.
Rando Giuseppe, direzione commissariato Firenze.
Poma Antonio, 85° fanteria
Rossi Girolamo, ufficio personali vari.
Rossi Edoardo, 24° fanteria.
Balocco Vittore, officina costruzione artiglieria Torino.
Franchi Angelo, distretto Alessandria.
Termanini Giuseppe, 35° fanteria.
Renzi Nazzareno, 2° artiglieria campagna.
Mariotti Ugo, 69° fanteria.
Labianca Giuseppe, ufficio personali vari.
Di Rosa Giorgio, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Brescia.
Zurla Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Tammi Antonio, direzione genio Verona.
Bonesi Giuseppe, collegio Roma.
Giuliani Battista, direzione commissariato Bari.
Sacco Ernesto, 77 fanteria.
Bellizzi Vincenzo, direzione genio Bari.
Logiri Luigi, tribunale Milano.
Crostelli Paolo, 1° artiglieria fortezza (costa).
Gianfranceschi Luigi, distretto Verona.

Ferrara Alberico, fabbrica armi Terni.
Santoro Michele, ufficio personali vari.
Pistone Felice, 6° alpini.
Cosentino Sebastiano, distretto Pinerolo.
Scarponi Redento, ufficio personali vari.
Morrone Giuseppe, direzione sanità IX corpo armata.
Della Gaggia Pasquale, 11 bersaglieri.
Romoli Luigi, 1° artiglieria montagna.
Domenichini Arrigo, 1° id. campagna.
Sbrocchi Anarcide, legione carabinieri Firenze.
Scodanibbio Ettore, direzione commissariato Roma.
Spinetti Gio. Battista, direzione commissariato Napoli.
Napolitano Nunzio, id. id Genova.
Baldassari Luigi, ospedale Firenze.
Di Rossi Nicola, distretto Gaeta.
Bucchi Aspreno, divisione territoriale Roma.
Russo Giuseppe, ospedale Piacenza.
Grassi Cesare, 6° genio.
Insalaco Salvatore, stabilimenti militari pena.
Di Donato Gennaro, distretto Avellino.
Scialpi Alfonso, ospedale Bari.
Mattei Goffredo, direzione genio Roma (sezione Foligno).
Granata Crisanto, laboratorio precisione.
Fiacchi Giacomo, distretto Bergamo.
Marceddu Pietro Paolo, id. Orvieto.
Calderoni Pompeo, id. Ravenna.
Burbi Serafino, ospedale Firenze.
Crialesi Francesco, ufficio personali vari.
Benvenuto Giuseppe, distretto Bergamo.
Sogos Giovanni, 24° fanteria.
Curatoli Domenico, distretto Macerata.
De Majo Goffredo, id. Genova.
Barruscotto Alessandro, id. Alessandria.
Tocci Gaetanino, direzione genio Alessandria.
Cugnetto Vincenzo, divisione territoriale Catanzaro.
Ricci Vincenzo, scuola magistrale scherma.
Vincenti Ettore, ospedale Verona.
Romei Ernesto, divisione territoriale Salerno.
Del Buono Eugenio, ispettorato generale artiglieria.
Severino Federico, laboratorio pirotecnico Capua.
Cianciaruso Filippo, 4° alpini.
Lodi Marco, ispettorato costruzioni artiglieria.
Castagnacci Guido, distretto Padova.
Romano Francesco, laboratorio pirotecnico Capua.
Petrizzo Gaetano, 3° bersaglieri.

Dessoli Domenico, direzione genio Torino.
Querci Cesare, divisione territoriale Perugia
Trinchero Luigi, distretto Casale.
Galanti Raffaele, 17° fanteria.
Senes Antonio, distretto Brescia.
Rosa Giuseppe, id. Treviso.
Gambari Emilio, id. Massa.
Poerio Antonio, id. Catanzaro.
Gaetano Antonio, id. Catanzaro.
della Rovere Alessandro, distretto Messina.
Minoli Romolo, id. Varese.
Pescucci Guglielmo, direzione genio Ancona (sottodirezione Chieti).
Miollo Odoardo, ospedale Padova.
Faleri Giuseppe, distretto Orvieto.
Giglio Angelo, id. Brescia.
Petrolini Gino, istituto geografico militare.
Alberti Ferruccio, ufficio personali vari.

Corte dei conti.

Un posto di applicato di 3ª classe — Stipendio lire 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per il detto impiego colla circolare 410 del 10 agosto 1911 a cominciare da Delavigne Francesco compreso Prosperi Ettore il quale venne dichiarato idoneo dopo la pubblicazione della detta circolare ed esclusi Petrosemoli Giovanni e Rozzi Romeo i quali accettarono altri impieghi.

Ministero dei lavori pubblici.

Due posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile — Stipendio lire 1500 — Qualunque residenza.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati pel detto impiego colla circolare 192 del 28 aprile 1911 a cominciare da Franchini Rodolfo ed esclusi Salimbeni Piergiovanni e Manganiello Gennaro i quali accettarono altri impieghi.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della presente dispensa di *giornale militare* una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno su-

bito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i suddetti impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e **trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod. 112-A per l'anno in corso qualunque sia la data della loro nomina.**

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopra indicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente, per ordine di precedenza, gli impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, **e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificatamente indicato l'impiego al quale esse si riferiscono.**

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **532**. — AVANZAMENTO. — **Commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico d'artiglieria.** — (Segretario generale). — 19 ottobre 1911.

In base ai §§ 162 e 163 del regolamento sull'avanzamento il Ministero determina che le commissioni di grado superiore per l'esame delle proposte d'avanzamento degli ufficiali d'artiglieria, fino al grado di tenente colonnello incluso, adibiti permanentemente al servizio tecnico d'artiglieria sia composta come segue:

Ispettore generale d'artiglieria;

Ispettore delle costruzioni di artiglieria;

Ufficiale generale (o colonnello) addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;

Direttori principali aventi grado di maggior generale, e, se colonnelli, già inscritti sul quadro d'avanzamento.

Per tale commissione valgono le norme stabilite dall'*Atto* 171 del 1907, avvertendo però che quando, a senso delle norme predette occorre completare la commissione, il presidente o chi lo sostituisce potrà scegliere ufficiali del ruolo tecnico anche non residenti nel corpo d'armata nel quale la commissione ha sede.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **533**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati, da alcuni militari di truppa ammogliati, fuori caserma.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 19 ottobre 1911.

Pel riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale è concesso un assegno combustibile ai militari di truppa ammogliati, esclusi i marescialli, alloggiati fuori caserma giusta le vigenti disposizioni.

Per tale concessione si osserveranno le norme date a suo tempo ai comandanti di corpo d'armata.

Non è dovuto alcun assegno combustibile, oltre che ai marescialli, ai militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione, preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **534**. - CONCORSI. — **Concorso per esami alla nomina a sostituto segretario nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 ottobre 1911.

A modificazione della circolare n. 413 del corrente anno si rende noto che il numero dei posti di sostituto segretario di 3ª classe nei tribunali militari, da conferirsi in seguito ad esame di concorso, è portato a cinque.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **535**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di casse da imballo per cartucce.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 19 ottobre 1911.

Risulta al Ministero che, malgrado il richiamo fatto con la circolare n. 357 del *giornale militare* 1910, i corpi, i distretti e le direzioni d'artiglieria trascurano tuttora di versare sollecitamente ai laboratori pirotecnici, man mano che si rendono disponibili, le casse da imballo per cartucce, recando così un non lieve incaglio alle spedizioni che i pirotecnici stessi debbono effettuare.

S'invitano quindi tutti alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nella circolare sopra ricordata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **536**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visita medica agli aspiranti al concorso a farmacista di 2ª classe nella R. marina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 ottobre 1911.

Con decreto di notificazione in data 17 settembre u. s. il Ministero della marina ha aperto un concorso per esami che avranno principio il 20 novembre p. v., per la nomina di due farmacisti di 2ª classe nella R. marina.

Poichè gli aspiranti debbono esibire tra gli altri documenti, non più tardi del 10 novembre p. v., anche il certificato di attitudine fisica al servizio militare marittimo, questo Ministero dispone che tale documento possa venir rilasciato oltre che presso le direzioni degli ospedali militari della R. marina, anche presso i distretti o corpi del R. esercito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10.

(970) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1911 — 28 ottobre

1911 SETTEMBRE 24. - N. 537. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — R. decreto n. 1023 che indice la mobilitazione di un corpo per una spedizione oltremare, delle occorrenti forze navali e degli occorrenti servizi costieri . . . . . Pag. 1628

1911 OTTOBRE 6. - » 538. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 1112 che dichiara sul piede di guerra il personale della R. marina e delle truppe del R. esercito destinate a compiere operazioni attinenti alla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . » 1639

» 8. - » 539. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale vengono costituiti due squadroni di rimonta ed un reparto di rimonta di artiglieria. — Disposizioni esecutive . . . . » 1630

» 19. - » 540. — AVANZAMENTO. - Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti di fanteria sui quadri d'avanzamento a scelta pel 1911. » 1631

» 23. - » 541. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Somministrazione dei comuni alle truppe. . . . » 1632

» 23. - » 542. — TRASPORTI. - Trasporti di motocicli come bagaglio. . . . . » 1632

» 23. - » 543. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova edizione del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. . . . . » 1633

» 23. - » 544. — DISPOSIZIONI VARIE. — Sostituzione di un membro del consiglio del museo storico dei bersaglieri . . . . . » 1635

» 25. - » 545. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. » 1635

» 25. - » 546. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . . » 1638

» 25. - » 549. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Ricapito di pieghi per mezzo dell'arma dei carabinieri reali . » 1669

» 26. - » 548. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione di ginnastica militare . . . . . » 1669

» 26. - » 549. — AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ed anzianità dei capitani del corpo di commissariato militare (ruolo di sussistenza). . . . . » 1670

» 27. - » 550. — ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE. — Classificazione delle bufetterie nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399. — Corrispondenza d'ufficio relativa ai materiali del gruppo C ed alle bufetterie . . . . . » 1670

» 27. - » 551. — GIUSTIZIA MILITARE — Esame d'idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari . . . . . » 1671

» 27. - » 552. — EQUIPAGGIAMENTO. — Uniforme dei carabinieri aggiunti . . . . . » 1672

» 27. - » 553. — TRASPORTI. - Trasporti militari sul mare. . » 1673

» 27. - » 554. — AVANZAMENTO. — Formazione di quadri suppletivi d'avanzamento per il 1914 e varianti ai quadri d'avanzamento per il 1912. . . . » 1674

» 27. - » 555. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli delle varie armi in servizio permanente . . » 1674

1911 OTTOBRE 27. - N. 550. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria. — Sessione straordinaria. — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . Pag. 1675

» 6. - » 552. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1107 che stabilisce le indennità per le truppe destinate alla spedizione in Tripolitania . . . . . » 1675

» 24. - » 538. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1889, che prestarono servizio nella sezione radiotelegrafica del battaglione specialisti del genio . » 1678

AVVISO. — Concorsi a premio indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* . . . . . » 1679

CIRCOLARE N. **537.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 1023 che indice la mobilitazione di un corpo per una spedizione oltremare, delle occorrenti forze navali e degli occorrenti servizi costieri.** — (Segretariato generale). — 24 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È indetta la mobilitazione di un corpo per una spedizione oltremare, delle occorrenti forze navali e degli occorrenti servizi costieri.

Art. 2.

I Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, di stabilire l'entità delle forze e dei servizi da mobilitare e le modalità per la loro costituzione, uditi i pareri dei capi di stato maggiore dell'esercito e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **538.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 1112 che dichiara sul piede di guerra il personale della R. marina e delle truppe del R. esercito destinate a compiere operazioni attinenti alla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica.** (Segretariato generale). — 6 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto del 28 novembre 1869;

Visto il codice penale militare marittimo, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, 21 luglio 1902, n. 303, 30 dicembre 1906, n. 647, 14 luglio 1907, n. 495, 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59 sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il regolamento di servizio in guerra, approvato con R. decreto 16 settembre 1896, n. 460;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati sul piede di guerra:

a) a decorrere dal giorno 29 settembre 1911:

1° il personale della R. marina imbarcato sulle regie navi, siluranti ed altri galleggianti destinati a compiere ovunque operazioni attinenti alla occupazione della Tripolitania e Cirenaica;

2° il personale della R. marina che eventualmente sbarcasse sui territori dello Stato nemico per ragioni di guerra.

3° il personale della R. marina, imbarcato, sia per servizio, sia di passaggio su navi noleggiate dallo Stato, per gli scopi della occupazione;

b) a decorrere dal giorno di imbarco, le truppe del R. esercito che fanno parte del corpo di spedizione ed il personale alle medesime addetto.

Art. 2.

Con determinazioni ministeriali saranno date le istruzioni per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Racconigi, addì 6 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
DI SAN GIULIANO.
P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **539.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale vengono costituiti due squadroni di rimonta ed un riparto di rimonta di artiglieria. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 8 ottobre 1911).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Visto il Nostro decreto in data 11 maggio 1911 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° novembre 1911 vengono costituiti due squadroni di rimonta ed il reparto d'artiglieria dei depositi di allevamento cavalli.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI

Disposizioni esecutive. — I due nuovi squadroni di rimonta si costituiranno, uno colla denominazione di 1° squadrone di rimonta presso il deposito allevamento cavalli di Grosseto, e uno colla denominazione di 2° squadrone di rimonta, presso il deposito di Persano, con distaccamento al deposito di Paternò.

Gli squadroni dipenderanno dalle direzioni dei depositi presso i quali sono costituiti; la loro formazione, a senso della nota (2) della tabella graduale e numerica n. 18, sarà identica a quella degli squadroni dei reggimenti di cavalleria.

Il reparto di rimonta di artiglieria si costituirà in Fossano, con distaccamenti a Grosseto e Persano; in attesa di una più completa sistemazione dei depositi allevamenti cavalli, il reparto dipenderà dal comando del 23 reggimento artiglieria da campagna. L'organico degli ufficiali del reparto sarà quello stabilito dalla tabella graduale e numerica di formazione n. 18, e quello della truppa sarà fissato come segue:

Sergenti maggiori o marescialli	3
Sergenti di leva o volontari	3
Sergenti maggiori, sergenti o caporali maniscalchi	1
Caporali maggiori di batteria o di compagnia	4
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1
Caporali	10
Appuntati	8
Trombettieri	4
Sellai	1
Soldati	152

Il personale dei distaccamenti di Grosseto e Persano sarà aggregato agli squadroni di rimonta dei relativi depositi di allevamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **540.** — AVANZAMENTO. — **Variauti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti di fanteria sui quadri d'avanzamento a scelta pel 1911.** — (Segretariato generale). — 19 ottobre 1911.

A modificazione del disposto della circolare n. 70 del 1910, il Ministero determina che il limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti di fanteria sui quadri d'avanzamento a scelta pel 1911 sia portato a tutto il 16 aprile 1903.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **541.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 ottobre 1911.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899), deve aggiungersi il comune di Roana (Vicenza), nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Roana per gli alloggi completi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **542.** — TRASPORTI — **Trasporti di motocicli come bagaglio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 ottobre 1911.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, aderendo ad analoga richiesta del Ministero della guerra, ha avvertito il personale dipendente, a chiarimento dei §§ 58 e 59 del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* (edizione 1° luglio 1911), che sotto la denominazione di *bicicli* e *biciclette* debbono intendersi anche quelli a motore, cioè i motocicli, i quali di conseguenza possono essere accettati per la spedizione come bagaglio a tariffa militare su presentazione degli scontrini del libretto mod. *A* o delle richieste mod. *C* (parte 2ª).

In conformità però di quanto è stabilito dall'art. 45 delle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato*, i motocicli non possono essere accettati per la spedizione se non privi della materia adoperata pel funzionamento del motore, e la tassazione deve essere fatta in base al peso effettivo, e non per ciascuna macchina come si pratica per i bicicli e tricicli comuni.

Le amministrazioni militari prenderanno nota di quanto precede a fianco dei citati paragrafi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **543.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova edizione del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 ottobre 1911.

Si è pubblicata una nuova edizione del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, nella quale sono state introdotte le modificazioni apportatevi con R. decreto 22 giugno 1911, n. 796, e con decreto ministeriale 9 agosto 1911.

I comandi, corpi ed uffici seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . . .	copie	n.	18
Comandi di corpo d'armata. — Comandi di divisione territoriale	»	»	2
Ispettorati generali d'artiglieria e del genio .	»	»	4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . .	»	»	4
Ispettorato di sanità militare.	»	»	4
Comandi di artiglieria da campagna — Comandi di artiglieria da fortezza — Comandi delle truppe del genio — Comandi territoriali del genio	»	»	2
Comandi dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	»	»	2
Comandi dei reggimenti d'artiglieria da fortezza — Distaccamenti dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	»	»	1
Direzioni di artiglieria.	»	»	5

Sezioni staccate d'artiglieria (meno quelle di Ancona, Bologna, Capua, Firenze, Gaeta e laboratorio fotolitografico)	copie	n.	1
Sezioni staccate d'artiglieria di Ancona, Bologna, Capua, Firenze, Gaeta e laboratorio fotolitografico	»	»	2
Direzioni degli stabilimenti d'artiglieria e sezione staccata di Torre Annunziata	»	»	6
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	»	3
Comandi dei reggimenti del genio — Distaccamenti dei reggimenti del genio	»	»	2
Comando del battaglione specialisti del genio	»	»	5
Direzioni del genio — Uffici delle fortificazioni del genio	»	»	3
Sottodirezioni del genio	»	»	2
Sezioni staccate del genio	»	»	1
Officina di costruzione del genio	»	»	5
Distretti militari	»	»	1
Direzioni di sanità militare — Ospedali militari principali e succursali	»	»	1
Farmacia centrale militare	»	»	3
Direzioni di commissariato militare	»	»	2
Magazzini centrali militari	»	»	3
Panifici militari	»	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comando dell'accademia militare	»	»	3
Comando della scuola di guerra. — Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	2
Comando della scuola militare	»	»	6
Comandi delle scuole centrali d'artiglieria da campagna e da fortezza	»	»	1
Comandi dei collegi militari	»	»	2
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	»	4
Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari	»	»	1
Depositi allevamento cavalli — Sezioni staccate dei depositi allevamento cavalli	»	»	1
Istituto geografico militare	»	»	3
Biblioteche militari	»	»	1

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . copie n. 2
R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . » » 1
R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana . . . . . » » 1

La pubblicazione conserva il numero d'ordine 49.
Il prezzo d'ogni copia è di L. 0,80.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **544.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sostituzione di un membro del consiglio del museo storico dei bersaglieri.** — (Segretariato generale). — 23 ottobre 1911.

Il capitano nella riserva (bersaglieri) Poerio cav. Carlo, è nominato membro del consiglio direttivo del museo storico dei bersaglieri, in sostituzione del capitano nella riserva (bersaglieri) Schiarini cav. Pompilio, che è stato esonerato in seguito a sua domanda.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **545.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 25 ottobre 1911.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la circolare n. 158, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiali nelle armi combattenti, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

Si avverte poi che gli appartenenti all'arma di cavalleria saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, e i non idonei dovranno rientrare al proprio reggimento.

I comandanti dei corpi cui appartengono i sottoindicati sottufficiali dovranno ottemperare alle norme contenute nei numeri 31 e 32 della disposizione 12 del fascicolo n. 12 della raccolta di disposizioni permanenti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Arma di fanteria.

Cirese Mario, sergente maggiore 5° alpini.
Cianchi Ferruccio, id. R. corpo di truppe coloniali.
Masucco Luigi, id. 1° bersaglieri.
Giacomini Amedeo, id. 4° fanteria.
Tilgher Guglielmo, id. 19° id.
Gentili Pietro, id. R. corpo di truppe coloniali.
Sampietro Luigi, id. 6° alpini
Marini Giuseppe, id. 64° fanteria.
Pellattiero Vasco, id. R. corpo di truppe coloniali.
Gambara Gastone, id. 3° alpini.
Setti Iefte, id. 5° id.
Imbriani Renato, maresciallo 53° fanteria.
Regis Salvatore, sergente maggiore 86° id.
Orsi Renato, id. 2° bersaglieri.
Parolari Gabriele, id. 56 fanteria.
Andriolo-Stagno Guido, id. 8° bersaglieri.
De Crescenzi Luigi, id. 9° id.
Tanaglia Icilio, id. 4 id.
Cinti Agostino, id. 17° fanteria.
Cuffari Ignazio, id. 90° id.
Molina Giuseppe, id. 50° id.
Tacca Ferruccio, maresciallo 40° id.
Biondi Adolfo, sergente maggiore R. corpo di truppe coloniali.
Rueff Placido, sergente maggiore 1° bersaglieri.
Ceccotti Ugo, id. 48 fanteria.
Manari Virgilio, maresciallo 10° bersaglieri.
Montuori Adone, sergente maggiore 4° fanteria.
Guaschetti Giovanni, id. 29° id.
Bordoni Umberto, id. 10° bersaglieri.
Giovannini Ettore, id. 3° id
Tavana Eustachio, id. 84° fanteria.
Carloni Roberto, id. 2° bersaglieri.
Carrozzini Giuseppe, id. 45° fanteria.
Lillo Nunzio, id. 72° id.
Grisaffi Pietro, id. R. corpo di truppe coloniali.
Campanella Vincenzo, id. 39° fanteria.
De Mas Giulio, id. 6° bersaglieri.
Rapini Pantaleone, id. 36° fanteria.
Crocetta Anchise, id. 19° id.
Veltroni Giuseppe, id 87° id.
Fantini Oddone, id. 70° id.
Caron Pietro, id. 25° id.
Clarizia Magno, id. 63° id.
Landi Francesco, id. 38 id.
Todini Aldo, id. 51° id.
Francone Egildo, id. 93° id.
Rossi Cesare, id. 49° id.
Ricci Annibale, id. 81° id.
Quattrosoldi Mario, id. 3° bersaglieri.
Mornati Enrico, id. 94° fanteria.

Sica Lodovico, sergente maggiore 87° fanteria.
De Mari Simone, id. 93° id.
Millotti Mario, id. 51° id.
Beneventano del Bosco Mario, id. 20° id.
Di Salle Luigi, id. 42° id.
Farina Aleardo, id. 2° id.
Bassi Alfredo. id. 61° id.
Peruzzo Francesco, id. 2 id.
Pettinaro Enrico, id. 42 id.
Fonti Filippo, sergente maggiore 83° fanteria.
De Marchi Cirillo, id. 30° id.
Chiericoni Umberto, id. 5° id.
Cavatorta Antonio, id. 43° id.
Bragadin Livio, id. 76 id.
Albano Armando, id. 20° id.
Cicchini Alfredo, id. 68° id.
Flori Michelangelo, id. 47° id.
Masciello Fedele, id. 81° id.
Figus Luigi, id. 28 id.
Mezzi Adraste, id. 27° id.

Arma di cavalleria.

Berna Amedeo, sergente maggiore, reggimento lancieri di Aosta (6°).
Galeazzi Lodovico, id. id. cavalleggeri di Saluzzo (12°).
Morigi Giorgio, id. id. lancieri di Novara (5°).
Dumini Orlando, id. R. corpo di truppe coloniali.
Converso Angelo, sergente maggiore reggimento lancieri di Novara (5°)
Laghi Ermenegildo, id id. Savoia cavalleria (3°).
Garattini Amleto, id. id. cavalleggeri di Aquila (27°).

Arma di artiglieria.

Lollini Ferdinando, sergente maggiore 2° artiglieria montagna.
Pasquali Giovanni, id. 12° id. campagna.
Trulli Tonino, id. R. corpo di truppe coloniali.
Montanari Ugo, maresciallo 11 artiglieria campagna.
De Grandis Vittorio, sergente maggiore 8° id. id.
Grassi Eugenio, id. 4° id. id.
Mucciacciaro Adelchi, id. 16° id. id.
Licardi Clemente, id. 1° id. montagna.
Lo Cascio Letterio, maresciallo 22° id. campagna.
Franceschelli Getulio, sergente maggiore 21 artiglieria campagna.
Amabile Guglielmo, id. 13° id. id.
Sottile Giuseppe, id. 12° id. id.
Cappello Ferruccio, id. 8° id. id.
Focardi Guglielmo id. 21° id. id.
Nagliati Francesco, id. 19° id. id.
Picconi Guido, id. 4 id. id.
Marzioli Luigi, id. 8° id. id.
Bitocco Guglielmo, id. 18° id. id.
Guida Vincenzo, id. 22° id. id.

Arma del genio.

Flamia Pompeo, sergente maggiore 5° genio.
Cambiaggi Luigi, id. 6° id.
Graziadei Augusto, id. 6° id.
Beltrami Giuseppe, id. 3° id.
Sammuri Pietro, sergente maggiore 4° genio.
Ceretti Augusto, id. battaglione specialisti.

N. **546.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare.** (Segretariato generale). — 25 ottobre 1911.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi licenziati dai collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani pure nominati in tali specchi e nello specchio B^1, che parteciparono al concorso di cui alla circolare n. 181 del corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi licenziati dai collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Coloro che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio dopo la sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro il giorno della loro presentazione, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

4. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto secondo il seguente ordine, nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati:

Il 6 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata I, II, III, IV, V e VI.

Il 7 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata VII, VIII, IX, X, XI e XII.

esclusi gli allievi dei collegi militari e i militari sotto le armi.

L'8 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria, che provengono dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

Il 9 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio B^1, che accettino anche l'eventuale assegnazione all'arma di fanteria.

5. Gli ammittendi all'accademia si presenteranno al comando dell'istituto nelle ore antimeridiane del 6 novembre p. v.

6. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25 comma 2° del regolamento d'ammissione (edizione 22 aprile 1903) tali commissioni sanitarie, anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare, dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico dell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti non dichiarati idonei in tale visita potranno ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

7. Per l'arma di cavalleria i posti disponibili saranno assegnati secondo l'ordine d'iscrizione, agli aspiranti indicati nello specchio *B*. Quelli che risultino non idonei al servizio speciale dell'arma ed in soprannumero potranno, ove lo chiedano, essere assegnati all'arma di fanteria.

Qualora, poi, date le possibili eliminazioni degli iscritti in detto specchio *B*, rimangano posti vacanti, il comando della scuola militare, inviterà gli inscritti nello specchio B^1 ad esibire il titolo di studio da essi conseguito nella corrente sessione autunnale e, dopo averli classificati fra di loro per ordine di merito in base alla media dei punti riportati negli esami definitivi, li chiamerà secondo la graduatoria che in tal modo verrà a risultare.

Quei giovani compresi in detto specchio B^1, i cui nomi non sono contrassegnati con asterisco, avendo già dichiarato di accettare eventualmente anche l'assegnazione alla fanteria, dovranno senz'altro essere invitati a presentarsi alla scuola, subordinatamente sempre alla produzione del titolo di studio, il giorno 9 novembre p. v. (nelle ore antimeridiane), per essere

assegnati, previa visita sanitaria o alla cavalleria, se ancora vi saranno dei posti e secondo la graduatoria di cui sopra, oppure alla fanteria.

8. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

9. A norma del § 17 lettera *f*) del regolamento (febbraio 1903*) pei trasporti militari sulle ferrovie, gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento (allegato n. 1), pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola militare, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi.

Essi possono viaggiare in 2ª o 3ª classe, con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare.

Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B*, che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione. Come documento d'identificazione personale (§ 104 regolamento citato), servirà l'avviso di ammissione all'accademia, od alla scuola, e per l'eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

10. Tutti i giovani chiamati all'ammissione, avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo, qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

La concessione dell'altra mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia per coloro che si trovano nelle condizioni volute per ottenere tale beneficio, risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

11. Delle suespresse disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di 1° corredo e le somme dovute, secondo il regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola e all'accademia militare, come quota trimestrale anticipata per pensione e per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alle mezze pensioni gratuite ottenute.

Resta inteso che gli ammittendi i quali avevano l'obbligo di presentarsi alla chiamata alle armi della classe 1891, non debbono essere assegnati ai corpi, ma lasciati in congedo illimitato provvisorio fino a che non sia stata decisa la loro posizione in riguardo all'ammissione alla quale sono chiamati.

Il Ministro — P. Spingardi.

SPECCHIO **A**

AMMITTENDI *alla scuola militare*

che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.			
1	Del Re Francesco . .	Collegio Roma . .	1	
2	Carpi Claudio	Id. Roma . .	»	
3	Pagliano Giuseppe . .	Id. Napoli . .	»	
4	Rizzo Luigi	Id. Napoli . .	1	
5	Cossu Lucio	Id. Roma . .	»	
6	Delogu Raffaele . . .	Id. Roma . .	»	
7	Rosselini Eugenio . .	Id. Roma . .	»	
8	Soddu-Millo Francesco .	Id. Roma . .	1	
9	Raucci Ferdinando . .	Id. Roma . .	1	
10	Crocchi Gualtiero . . .	Id. Roma . .	»	
11	Manetta Luigi	Id. Napoli . .	1	
12	Burgoni Giuseppe. . .	Id. Roma . .	»	
13	Diena Mario.	Id. Roma . .	»	
14	Chiera Lorenzo . . .	Id. Roma . .	»	
15	Duse Renato	Id. Roma . .	1	
16	Scardia Giuseppe . . .	Id. Roma . .	»	
17	Cipolla Pietro	Id. Roma . .	»	
18	Gabutti Aldo.	Id. Roma . .	1	
19	Capaldi Raffaele . . .	Id. Roma . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
20	Muricchio Mario . . .	Collegio Roma . .	»	
21	Cuoghi Giovan Battista.	Id. Roma . .	»	
22	Cali Renato	Id. Napoli .	»	
23	Testi Francesco . . .	Id. Roma . .	1	
24	Novelli Renato	Id. Roma . .	1	
25	Ruggieri Norberto . .	Id. Roma . .	1	
26	Turco Cesare	Id. Roma . .	1	
27	Angiolini Francesco . .	Id. Roma . .	1	
28	Zanni Carlo	Id. Roma . .	1	
29	Cremisini Renato . . .	Id. Roma . .	»	
30	Lanzara Arrigo . . .	Id. Roma . .	»	
31	Abate Giuseppe. . . .	Id. Roma . .	»	
32	Careggi Federico . . .	Id. Roma . .	1	
33	Lucifero Antonio . . .	Id. Roma . .	»	
34	Butturini Pietro . . .	Id. Roma . .	»	
35	Veschi Luigi	Id. Roma . .	»	
36	Ceccherini Venanzio. .	Id. Napoli . .	»	
37	Armani Vittorio . . .	Id. Roma . .	»	
38	Ghiringhelli Pietro . .	Id. Napoli . .	»	
39	Macri Ubaldo	Id. Roma . .	»	
40	Vozza Nicola	Id. Napoli . .	»	
41	Lordi Gerardo	Id. Napoli . .	»	
42	Maione Salvatore . . .	Id. Napoli . .	»	
43	Morandi Bruno. . . .	Id. Roma . .	»	
44	Cirino Francesco . . .	Id. Napoli . .	»	
45	Muricchio Marino. . .	Id. Roma . .	»	
46	Battaglia Franc. Paolo.	Id. Roma . .	»	
47	Bonechi Bruno . . .	Id. Napoli . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
48	Fiorani Decio	Distretto Napoli . .	1	
49	Perrelli Riccardo . . .	Id. Napoli . .	»	
50	Castrignano Renato . .	Id. Napoli . .	»	
51	D'Angelo Antonio . .	Id. Roma . .	»	
52	Coniglio Luigi	Id. Napoli . .	»	
53	Lauro Mario	Id. Roma . .	»	
54	Azzaro Giuseppe . . .	Id. Roma . .	»	
55	Paolini Achille . . .	Id. Roma . .	»	
	Giovani provenienti da istituti civili.			
	1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso*			
	a) dispensati in tutte le materie			
56	Anelli Giovanni . . .	Distretto Palermo.	1	
57	Albani Albano	Id. Catania .	1	
58	Angelino Alberto . . .	Id. Casale . .	1	
59	Biondi Consalvo . . .	Id. Chieti . .	1	
60	Citati Temistocle . . .	Id. Palermo	1	
61	Concilio Alfonso . . .	Id. Salerno .	»	
62	Casella Alberto . . .	Id. Savona .	1	
63	Chierico Giovanni . .	Id. Bari . .	»	
64	Colitto Tarquinio . . .	Id. Campobasso	»	
65	Colonna Renato . . .	Id. Caserta .	»	
66	Deidda Ignazio	Id. Cagliari .	1	
67	Giaccone Giov. Battista	Id. Mondovì.	»	
68	Giancaspro Pasquale .	Id. Bari . . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
69	Grassi Attilio	Distretto Brescia .	1	
70	Longo Umberto . . .	Id. Castrovillari	»	
71	Musarra Gaetano . .	Id. Palermo .	»	
72	Pezzino Giovanni . . .	Ministero Finanze.	»	
73	Palma Arturo	Distretto Foggia . .	1	
74	Presti Antonino . . .	Id. Palermo .	1	
75	Pittaluga Mario . . .	Id. Genova .	1	
76	Pallavicini Mario . . .	Id. Torino . .	»	
77	Pellegrini Emanuele .	Id. Ancona .	»	
78	Perozzi Pasquale . . .	Id. Asc. Pic.	»	
79	Ragazzi Corrado . . .	Id. Novara .	»	
80	Rota William	Id. Modena .	»	
81	Rean Emilio	Id. Ivrea . .	»	
82	Seminara Francesco. .	Id. Catania .	»	
83	Sapienza Francesco . .	Id. Potenza .	»	
84	Sorgoni Iago	Id. Ancona .	»	
85	Saccozzi Giovanni . .	Id. Reggio E.	1	
86	Salvatelli Giulio . . .	Id. Bari . . .	»	
87	Sala Umberto	Id. Siena . .	1	
88	Trevissoi Alberto . .	Id. Treviso .	1	
89	Tramutoli Giovanni . .	Id. Potenza .	»	
90	Turotti Adelchi . . .	Id. Brescia .	1	
91	Terragni Vittorio . . .	Id. Pavia . .	»	
92	Vece Mario	Id. Mario . .	1	
93	Viale Ettore	Id. Cuneo . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	b) che hanno conseguito il titolo mediante esami.			
94	Auriemma Gaetano . .	Distretto Caserta. .	»	
95	Albertini Camillo . . .	Id. Brescia .	»	
96	Arvonio Carlo	Id. Torino. .	»	
97	Attias Iuda Lionello . .	Id. Torino. .	»	
98	Bonaventure Umberto .	Id. Alessand.	1	
99	Borelli Gustavo . . .	Id. Casale . .	»	
100	Bucchianico Carlo . .	Id. Venezia .	1	
101	Brugnetti Emilio . . .	Id. Bergamo.	1	
102	Bertini Luigi.	Id. Livorno .	»	
103	Balocco Alfredo . . .	Id. Casale . .	1	
104	Bardi Amilcare . . .	Id. Torino . .	1	
105	Bernardi Angelo . . .	Id. Cuneo . .	»	
106	Bonisconti Alberto . .	Id. Torino . .	»	
107	Bellandi Alfredo . . .	Id. Asc. Pic.	»	
108	Bertini Renzo	Id. Lecce . .	1	
109	Bianchi Buonaventura .	Id. Frosinon.	»	
110	Bertè Enrico	Id. Roma . .	1	
111	Baccari Ernesto . . .	Id. Campob.	»	
112	Bonanni Luigi	1° genio	»	
113	Bellini Luciano. . . .	Distretto Cremona.	»	
114	Bonansea Giorgio. . .	Id. Cuneo . .	1	
115	Baroni Enrico	id. Firenze .	»	
116	Cigliana Guglielmo . .	id. Roma . .	1	
117	Contini Massimo . . .	id. Palermo .	1	
118	Clavarino Giulio . . .	IX corpo armata .	1	
119	Codias Italo	Distretto Sassari. .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
120	Carasso Stefano. . . .	Distretto Mondovì.	»	
121	Coppa Eugenio	Id. Mondovì.	1	
122	Cremona Nazzareno . .	Id. Catanzaro	1	
123	Castagna Alberto . . .	Id. Mondovì.	»	
124	Conforti Raffaele . . .	Id. Caserta .	1	
125	Cafiero Gennaro . . .	Id. Napoli . .	»	
126	Calvi Pietro	Id. Brescia. .	»	
127	Cavaliaro Salvatore . .	Id. Girgenti .	»	
128	Casella Giuseppe . . .	Id. Sacile. . .	»	
129	Cosseddu Agostino . .	Id. Sassari. .	»	
130	Corbelli Mario	Id. Torino . .	1	
131	Carverni Carlo	Id. Siena. . .	»	
132	Cipolla Leonardo . . .	Id. Cefalù. . .	»	
133	Carrozza Gian Gastone.	Id. Firenze .	1	
134	Delmati Armando . . .	3° artig. fortezza .	1	
135	Di Lauro Costantino. .	Distretto Salerno. .	»	
136	D'Andrea Alfonso . . .	Id. Livorno .	»	
137	Del Piano Astolfo . . .	Id. Vercelli .	1	
138	De Marco Giuseppe . .	Id. Siracusa.	1	
139	De Vio Luigi.	Id. Sassari. .	1	
140	De Fina Fortunato . .	Id. Napoli . .	»	
141	D'Ambrosio Giovanni .	Id. Lecce . .	»	
142	Donatuti Giovanni. . .	Id. Palermo.	»	
143	D'Ambrosio Francesco.	Id. Caserta .	1	
144	De Pace Leonida . . .	Id. Lecce. . .	»	
145	Diana Antonio	Id. Sassari. .	»	
146	D'Aiello Roberto . . .	Id. Caserta .	1	
147	Delogu Andrea	Id. Cagliari .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
148	Fasiani Enrico	Distretto Mondovì .	»	
149	Fici Andrea	Id, Trapani .	»	
150	Falvella Silvio	Id. Salerno .	1	
151	Franceschi Adelchi . .	Id. Spoleto. .	1	
152	Fossi Alessandro . . .	Id. Torino . .	1	
153	Ferrario Ercole . . .	Id. Varese .	»	
154	Fantozzi Eugenio . . .	Id. Frosinone	»	
155	Ferraro Virgilio . . .	Id. Casale . .	»	
156	Fragomeni Pasquale. .	Id. Catania .	»	
157	Guatelli Oreste	Id. Casale . .	»	
158	Giglio Gaetano	Id. Palermo .	»	
159	Gregori Claudio . . .	Id. Roma . .	1	
160	Gori Arnaldo.	Id. Roma . .	1	
161	Giusto Antonino . . .	Id. Catanzaro	»	
162	Giudice Carlo.	Id. Siracusa .	»	
163	Ghio Giulio	Id. Casale . .	1	
164	Griva Luigi	Id. Torino . .	1	
165	Gori Tito	Id. Palermo .	»	
166	Grifeo Francesco . . .	Id. Siracusa .	»	
167	Gnech Arturo	Id. Ivrea. . .	»	
168	Gancia Renato	Id. Mondovì.	»	
169	Granara Antonio . . .	Id Cagliari .	»	
170	Grossetti Guido. . . .	32° fanteria.	»	
171	Gasparini Luigi. . . .	Distretto Rovigo. .	1	
172	Itzinger Rodolfo . . .	Id. Savona. .	»	
173	Imerico Ulderico . . .	Id. Genova .	1	
174	Lo Pinto Giovanni . .	Id. Trapani .	»	
175	Lucifero Flaminio. . .	Id. Messina .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
176	Lombardi Pasquale . .	Distretto Campobasso	»	
177	Minervini Giulio . . .	Id. Napoli . .	»	
178	Mazzoldi Gino	Id. Como. . .	1	
179	Matioli Mario	Id. Bergamo	1	
180	Morra Eugenio. . . .	Id. Sacile . .	»	
181	Massucco Dante . . .	Id Torino. .	»	
182	Marzoli Giorgio . . .	Id. Bologna .	»	
183	Minerba Oronzo . . .	Id. Lecce . .	»	
184	Mannerini Alberto . .	Id. Napoli . .	1	
185	Marenco Silvio. . . .	Id. Torino . .	»	
186	Morelli Emilio	Id. Pinerolo.	»	
187	Manzo Francesco Paolo	24 artig. camp . . .	»	
188	Mirto Giovanni. . . .	Distretto Bologna .	1	
189	Mazzarella Francesco .	Id. Siracusa .	»	
190	Micheloni Enrico . . .	Id. Ancona .	1	
191	Majorino Gaetano. . .	Id. Torino . .	1	
192	Mariscotti Umberto . .	Id. Alessand.	»	
193	Meneghetti Antonio . .	Id. Torino. .	1	
194	Muschietto Cesare. . .	Id. Venezia .	1	
195	Monterisi Maurangelo .	Id. Barletta .	»	
196	Nieri Romolo Rinaldo .	Id Caserta .	»	
197	Ninchi Renato	Id. Ancona. .	»	
198	Orlando Giuseppe. . .	Id. Palermo .	»	
199	Oro Renzo	Id. Milano . .	1	
200	Oxilia Antonio	Id. Torino . .	1	
201	Olmeo Antonio	Id. Sassari. .	»	
202	Petroli Salvatore . .	Id. Catanz. .	2	
203	Pavan Arnaldo. . . .	Id. Verona. .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
204	Piazza Giorgio	Distretto Reggio E.	1	
205	Piovano Luigi	Id. Pinerolo.	»	
206	Pignatelli Antonio . .	Id. Lecce . .	»	
207	Pastore Domenico . .	Id. Avellino.	»	
208	Paleari Cleto	Id. Monza . .	»	
209	Primicerj Guido . . .	Id. Taranto .	»	
210	Podio Guido	2° bersaglieri	1	
211	Pizi Nicola	Distretto Reggio C.	»	
212	Retenna Augusto . . .	Id. Torino .	1	
213	Rondini Giuseppe . .	Id. Roma . .	1	
214	Russo Mario	Id. Nola . . .	»	
215	Romito Luigi	Id. Voghera .	»	
216	Reverberi Luigi . . .	Id. R. Emilia	»	
217	Ragoni Giulio	Id. Macerata	»	
218	Raffo Adolfo	Id. Genova .	1	
219	Ruggiero Attilio Regolo	Id. Foggia .	»	
220	Sala Armando	Id. Casale . .	»	
221	Sangiorgio Giulio . . .	Id Chieti . .	1	
222	Sardini Vittorio . . .	Id. Bologna .	»	
223	Stellatelli Salvatore . .	Id. Barletta .	»	
224	Sirchia Giovanni . . .	Id. Palermo .	1	
225	Scapaticci Guglielmo .	Id. Salerno .	1	
226	Stefini Giuseppe . . .	Id. Piacenza	»	
227	Salnitro Egidio . . .	Id. Foggia .	1	
228	Terzi Corrado	Id. Lecce . .	1	
229	Trionfi Alberto . . .	Id. Ancona .	»	
230	Tani Alberto	Id. Forlì . .	1	
231	Taffetani Luigi	Id. Macerata	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
232	Tosto Alfredo	Distretto Trapani .	»	
233	Testa Pietro	Id. Bari . . .	1	
234	Visconti Prasca Guido .	Id. Savona. .	»	
235	Verderamo Alfredo . .	Id. Lecce . .	»	
236	Vallero Valerio . . .	Id. Torino . .	1	
237	Vaiarini Ghirardo . .	Id. Brescia .	»	
238	Vandone Carlo	Id. Milano. .	»	
239	Zampetti Giuseppe . .	Id. Firenze .	1	
240	Zanfrognini Cesare . .	Id. Modena .	»	
241	Zicolillo Gennaro . . .	Id. Barletta .	»	

2) *Che si riservarono di presentare il titolo di studio.*

242	Alessandrini Alberto. .	Distretto Firenze .	1	
243	Abbatecola Francesco .	Id. Caserta .	»	
244	Ambrosio di San Giorgio Edoardo . . .	Id. Cuneo . .	»	
245	Alessi Stanislao . . .	Id. R. Emilia	»	
246	Apolloni Giulio . . .	Id. Caserta .	»	
247	Andriani Nicola . . .	Id. Taranto .	»	
248	Bernasconi Guido . .	Id. Macerata	1	
249	Bert Natalino	Id. Venezia .	1	
250	Brajda Giuseppe . .	Id. Torino . .	1	
251	Biocco Arturo	Id. Vercelli .	1	
252	Bertotti Mario	Id. Roma . .	»	
253	Bramardi Luigi . . .	Id. Cuneo . .	»	
254	Bruno Ernesto . . .	Id. Salerno .	»	
255	Bessone Alberto . . .	Id. Torino . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
256	Baldassarre Adolfo . .	Distretto Benevento	»	
257	Boscia Carlo	Id. Avellino .	»	
258	Bandiera Pasquale . .	Id. Napoli . .	»	
259	Beltricco Aldo	Id. Cuneo . .	»	
260	Ballesio Vitale	Id. Massa . .	»	
261	Briante Eduardo . . .	Id. Napoli . .	»	
262	Belfanti Gino	Id. Pinerolo .	1	
263	Berardi Gaetano . . .	Id. Belluno .	»	
264	Biarzino Carlo	Id. Parma . .	1	
265	Briamo Federico . . .	Id. Lecce . .	»	
266	Buccelli Fabio	Id. Massa . .	»	
267	Bertini Alberto	Id. Roma . .	1	
268	Brancolini Dante . . .	Id. Lucca . .	»	
269	Casetti Fedele	Id. Casale . .	1	
270	Capone Francesco . .	Id. Lecce . . .	»	
271	Cipelli Renato	Id. Livorno .	»	
272	Corbellini Vittorio . .	Id. Pavia . . .	1	
273	Consalvi Tito	Id. Teramo .	1	
274	Cassio Domenico . . .	Id. Macerata	1	
275	Ciampi Guido	Id. Livorno .	»	
276	Concaro Pier Felice . .	Id. Ravenna .	»	
277	Casu Aldo	Id. Cagliari .	1	
278	Cutri Bruno	Id. Caserta .	»	
279	Chisari Agostino . . .	Id. Catania .	1	
280	Casanuova Paolo . . .	Id. Firenze .	1	
281	Coccapani Alberto . .	Id. Parma . .	»	
282	Cricchio Giuseppe . .	Id. Palermo .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
283	Carraro Giuseppe . . .	Distretto Aquila . .	»	
284	Calleri Roberto. . . .	2° genio	»	
285	Cusmano Ettore . . .	Distretto Cagliari .	»	
286	Costa Giovanni. . . .	Id. Torino . .	»	
287	Civitelli Umberto . . .	Id. Napoli . .	»	
288	Cirelli Alberto	Id. Benevento	»	
289	Desi Carmelo	Id. Catania .	»	
290	De Pinedo Edoardo . .	Id. Napoli . .	»	
291	De Sanctis Giuseppe. .	Id. Roma . .	»	
292	D'Ajello Amedeo . . .	Id. Napoli . .	1	
293	Dellacà Giuseppe . . .	Id. Voghera.	»	
294	De Roberto Augusto .	Id. Napoli . .	»	
295	Della Rocca Francesco d'Assisi	Id. Foggia . .	»	
296	De Falco Vincenzino. .	Id. Castrovill.	»	
297	Della Camera Benedetto	Id. Campobass.	»	
298	De Napoli Raffaele . .	Id. Bari . . .	»	
299	De Filippis Antonio . .	Id. Bari . . .	1	
300	De Luca Vittorio . . .	Id. Napoli . .	»	
301	De Simone Paolo . . .	Id. Palermo .	»	
302	De Simoni Giuseppe . .	Id. Milano . .	»	
303	Elena Giov. Battista . .	Id. Savona. .	»	
304	Fagioli Mario	Id. Piacenza.	1	
305	Ferrara Gaetano . . .	Id. Caserta .	»	
306	Fissore Ercole	Id. Mondovì.	»	
307	Fabiani Nicola	Id. Barletta .	»	
308	Fabbri Umberto . . .	Id. Padova. .	1	
309	Giani Socrate	Id. Casale . .	1	
310	Gianfelici Gino	Id. Modena .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
311	Giovachini Guido . . .	D'stretto Novara .	1	
312	Gurgo Bartolomeo . .	id. Vercelli .	»	
313	Ghignoni Luigi	Id. Orvieto .	»	
314	Guarneri Giovanni. . .	Id. Crémona.	»	
315	Gatti Raul.	Id. Bergamo.	»	
316	Guareschi Giuseppe . .	Id. Parma . .	»	
317	Grifi Giuseppe	Id. Ancona .	»	
318	Gullo Ugo.	Id. Palermo .	»	
319	Gerardis Riccardo . .	Id. Venezia .	»	
320	Gino Luigi	Id. Mondovì.	»	
321	Giocoli Nicola	Id. Taranto		
322	Incisa di Camerana Edoardo	Id. Mondovì.		
323	Ignaccolo Salvatore . .	Id. Siracusa.	»	
324	Leone Armando . . .	Id. Massa .	1	
325	Loporcaro Vincenzo . .	Id. Bari . . .	»	
326	Lumini Apollo	Id. Firenze .	»	
327	Loyola Amilcare . . .	Id. Caserta .	»	
328	Murè Luigi	Id. Siracusa .	»	
329	Moccia Francesco. .	Id. Palermo .	1	
330	Martini Luigi	Id. Trapani .	1	
331	Mastrocinque Vittorio .	Id. Napoli . .	1	
332	Muzio Felice	Id. Mondovì.	1	
333	Mazzetta Aiceste . . .	Id. Verona .	1	
334	Martinelli Mario . . .	Id. Modena .	»	
335	Manescalchi Alarico .	Id. Napoli . .	1	
336	Musina Andrea. . . .	Id. Sassari. .	»	
337	Michel Mario	Id. Livorno .	»	
338	Mirone Carlo	Id. Torino . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
339	Marziani Dino	Distretto Pavia . . .	1	
340	Massi Giuseppe . . .	Id Macerata	»	
341	Musci Francesco . . .	Id. Napoli . .	1	
342	Nuccio Alfredo . . .	Id. Torino . .	»	
343	Orengo Achille. . . .	Id. Massa . .	1	
344	Ornano Filippo. . . .	Id. Massa . .	»	
345	Pecchini Alberto . . .	Id. Cuneo . .	»	
346	Pratone Domenico . .	Id. Salice . .	1	
346	Ponte Giorgio	Id. Palermo .	1	
347	Pialorsi Guido	Id. Bergamo	1	
348	Pempinelli Costantino .	Id. Barletta .	1	
349	Paviolo Apolline . . .	Id. Cuneo . .	»	
350	Pessagno Alessandro .	Id. Genova. .	»	
351	Prina Francesco . . .	Id. Casale . .	»	
352	Petrino Orenzio . . .	Id. Casale . .	»	
353	Pucci Amico.	Id. Ancona .	»	
354	Puleo Antonino. . . .	Id. Palermo .	»	
355	Pelliccioni Mazzarini Eugenio.	Id. Casale .	»	
356	Pescatore Luigi . . .	Id. Avellino .	»	
357	Perugini Ilo	Id. Potenza .	1	
358	Primiero Umberto . .	Id. Trapani .	1	
359	Pagani Carlo.	Id. Savona. .	1	
360	Palumbo Mario. . . .	Id. Napoli . .	»	
361	Ranise Raffaele . . .	Id. Savona. .	1	
362	Reghini Gastone . . .	Id. Firenze .	1	
363	Righi Renato	Id. Modena .	»	
364	Rossi Attilio.	Id. Parma . .	1	
365	Resci Antonio	Id. Lecce . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
366	Risso Roberto . . .	Distretto Casale . .	1	
367	Rosi Ubaldo	Id. Firenze .	1	
368	Recca Pietro	Id Foggia . .	»	
369	Ruffino Ugo	Id. Torino . .	»	
370	Ronchi Mario	Id. Padova .	1	
371	Raffo Gaspare	Id. Genova . .	»	
372	Rosso Emanuele . . .	Id. Caltaniss.	»	
373	Ricci Ezio	Id. Sassari . .	»	
374	Re Francesco	Id. Milano . .	1	
375	Siena Rodolfo	Id. Bari . . .	1	
376	Stagliano Rosario . .	Id. Verona . .	1	
377	Sandrucci Gino . . .	Id. Firenze .	»	
378	Salta Mariano	Id. Sassari .	»	
379	Sancetta Giuseppe .	Id. Messina .	»	
380	Sabatini Luigi . . .	Id. Pistoia . .	»	
381	Solinas Attilio . . .	Id. Sassari .	»	
382	Stortiglione Luigi . . .	Id. Torino . .	1	
383	Spazzi Bruno	Id. Verona .	1	
384	Tola Gabriele	Id. Lucca . .	1	
385	Tondi Luigi	Id. Lecce . .	»	
386	Tavassi Riccardo . . .	Id. Napoli . .	»	
387	Trizzino Giovanni . .	Id. Girgenti .	»	
388	Tanca Domenico . . .	Id. Torino . .	»	
389	Trinchese Alfredo . .	Id. Lecce . .	»	
390	Vigevani Carlo . . .	Id. Verona .	1	
391	Volpe Michele	Id. Taranto .	»	
392	Vetrano Ugo	Id. Palermo .	»	
393	Vannucci Nullo . . .	Id. Livorno .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
394	Vanzetti Antonio . . .	Distretto Rovigo . .	»	
395	Vetromile Carlo . . .	Id. Napoli . .	1	
396	Vegni Remo	Id. Siena . .	»	
397	Varanini Luigi	Id. Lucca . .	1	
398	Valentini Antonio . . .	Id. Perugia .	»	
399	Vivalda Giovanni . . .	Id. Mondovì .	»	
400	Zuppa Manlio	Id. Massa . .	1	

SPECCHIO B

—

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di cavalleria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
	Giovani provenienti dai collegi militari.			
1	Santini Gian Alberto . .	Collegio Roma . .	1	
2	Vittoria Vincenzo. . .	Id. Napoli . .	»	
3	Rasponi Fabrizio . . .	Id. Roma . .	»	
4	Albini Vincenzo . . .	Id. Roma . .	»	
5	Marchini Paolo. . . .	Id. Roma . .	»	
6	Giordani Umberto. . .	Id. Roma . .	»	
7	Ajmone-Cat Antonio. .	Id. Napoli . .	1	
8	Bonsetti Renato . . .	Id. Roma . .	»	
9	Monari Celestino . . .	Id. Roma . .	»	
10	Albertengo di Montezemolo Alessandro . .	Id. Roma . .	»	
11	Massarani-Orsi Luigi. .	Id. Roma . .	»	
12	Piccolomini Rodolfo . .	Id. Roma . .	»	
13	Mazzella Giacinto . . .	Id. Napoli . .	»	
14	Ranieri-Tenti Filippo. .	Id. Roma . .	1	
15	De Simone Mario. . .	Id. Napoli . .	1	
16	Bianco Alessandro . .	Id. Napoli . .	»	
17	Percuoco Vittorio. . .	Id. Napoli . .	»	
18	Masini Italo	Id. Roma . .	»	
19	Fiorito Pasquale . . .	Id. Napoli . .	»	
20	Croce Giovanni. . . .	Id. Roma . .	»	
21	Ammazzalorsa Carlo .	Id Roma . .	»	
22	Tapparo Carlo	Id. Roma . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti da istituti civili.			
	1) *Dispensati in tutte le materia.*			
23	Traniello Giuseppe . .	Distretto Verona. .	1	
24	Galassi Ugo.	Id. Modena .	»	
	2) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso*			
25	Alliaud Carlo	Distretto Torino . .	1	
26	Ventrella Leone . . .	Id. Ancona .	1	
27	Bargis Marcello . . .	Id. Cuneo . .	1	
28	Valfrè di Bonzo Corrado	Id. Savona. .	1	
29	Ambrogi Attilio . . .	Id. Pistoia. .	»	
30	Ghidella Vittorio Evasio	Id. Casale . .	»	
31	Ponzini Mario	Id. Roma . .	»	
32	Ballico Giuseppe . . .	Id. Sacile . .	»	
33	Rampi Nicola	Id. Pavia. . .	»	
34	Corner Stefano. . . .	Id. Reggio Em.	»	
35	Dondero Alfredo . . .	Id. Massa . .	»	
36	Bertetti Otiver	Id. Campobas.	1	
37	Bono Giulio	Id. Salerno .	1	
38	Paola Salvatore . . .	Id. Catania. .	»	
39	Tomatis Renato . . .	Id. Mondovì.	»	
40	Cecere Edoardo . . .	Id. Napoli . .	»	
41	Marsili Agostino . . .	Id. Roma . .	»	
42	Frassati Mario. . . .	Id. Torino . .	»	
43	Roero di Costanzo Giuseppe	Id. Torino . .	»	
44	Lenti Cesare	Id. Alessand.	»	
45	Cantoni-Marca Clemente	Id. Mantova .	»	
46	Bajetta Vittorio. . . .	Id. Verona .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione o gratuità per benemerenze di famiglia	Annotazioni
47	Biancoli Aldo	Distretto Firenze. .	1	
48	Franzini Gaetano . . .	Id. Alessand	»	
49	Lodi Ettore	Id. Voghera.	»	
50	Mazza Luigi.	Id. Piacenza.	1	
51	Marseille Pietro . . .	Id. Torino . .	»	
52	Biggiero Mario. . . .	Id. Caserta .	»	
53	Cornelli Guido	Id. Parma . .	1	

SPECCHIO **B.1**

CONCORRENTI *all'ammissione alla scuola militare (con riserva di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico) che possono esservi ammessi per l'arma di cavalleria, qualora rimangano posti vacanti, o per quella di fanteria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	Aluffi Domenico . . .	Distretto Pinerolo.	»	
2	*Ambrosio di S. Giorgio Edoardo.	Id. Cuneo . .	»	
3	*Arcucci Ferdinando. .	Id. Napoli . .	»	
4	*Babbiano d'Aramengo Luigi.	Id. Mondovì.	»	
5	*Briante Edoardo. . .	Id. Napoli . .	»	
6	*Camera de Asarta Vittorio	Id. Genova .	1	
7	*Carlotti Giovanni. . .	Id. Verona .	»	
8	*Carraro Giuseppe . .	Id. Aquila . .	»	
9	*Cavalli Pasquale. . .	Id. Napoli . .	»	
10	Del Punta Rodolfo . .	Id. Livorno .	»	
11	D'Oria di Ciriè Tommaso	Id. Torino . .	»	
12	Ferri Francesco . . .	Id. Roma. . .	»	
13	*Giglucci Enrico . . .	Id Asc.-Pic.	»	
14	*Graziani Mario . . .	Id. Firenze .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
15	Iafusco Michelangelo .	Distretto Napoli . .	1	
16	Marulli Pietro	Id. Chieti . .	»	
17	*Marrone Francesco. .	Id Napoli . .	»	
18	Mastellone Egidio. . .	Id. Napoli . .	»	
19	*Mingione Tommaso. .	Id Caserta .	1	
20	Monge Mario	Id. Cuneo . .	»	
21	*Parravicino Marcello .	Id. Massa . .	1	
22	Patroni-Griffi Michele .	Id. Barletta .	»	
23	Peretti Francesco . . .	Id. Sassari. .	»	
24	*Piccone Enrico . . .	Id. Firenze .	»	
25	Ricci-Curbastro Riccardo	Id. Ravenna.	»	
26	*Rinaldi Cesare . . .	Id. Vicenze .	»	
27	Salemi Amedeo. . . .	Id. Firenze .	»	
28	Turbacci Pericle . . .	Id. Ravenna.	1	
29	*Valentini Antonio . .	Id. Perugia .	»	
30	Venafra Raffaele . . .	Id. Salerno .	»	
31	Zurlo Giuseppe. . . .	Id. Caserta .	»	

SPECCHIO C

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	1) *Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*			
1	Pallavicino Cesare . .	Distretto Genova .	1	
2	Caflero Vincenzo . . .	Id. Avellino .	1	
3	Ruggiero Vincenzo . .	Collegio Napoli . .	»	
4	Forgiero Aurelio . . .	Distretto Roma . .	1	
5	Guidelli dei conti Guidi Marco	Id. Varese . .	»	
6	Malvani Pietro	Id. Torino . .	1	
7	Itzinger Giorgio . . .	Id. Lucca . .	1	
8	Beomonte Belisario . .	Id. Foggia . .	»	
9	Mazzone Manlio . . .	Id. Napoli . .	»	
10	Tamassia Giulio . . .	Id. Modena .	1	
11	Cabano Amedeo . . .	Collegio Roma . .	»	
12	Trabucchi Alessandro .	Distretto Novara .	1	
13	Aiello Giuseppe . . .	Collegio Napoli . .	»	
14	Di Miniello Umberto .	Distretto Roma . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
15	Gallerani Raffaele . . .	Distretto Macerata	»	
16	Sacchi Emilio	Id. Roma . .	1	
17	Fantoni Carlo	Id. Torino . .	1	
18	Tirelli Mario	Id. Napoli . .	1	
19	Angeloni Giuseppe . .	Collegio Roma . .	1	
20	Aimone-Cat Mario . .	Id. Roma . .	1	
21	Iacomo Cosenza Vito .	Distretto Siracusa.	»	
22	Di Napoli Leonardo . .	Id Palermo .	»	
23	Cinti Giuseppe	Collegio Roma . .	»	
24	Musatti Rodolfo . . .	Id. Roma . .	»	
25	Tarozzi Oreste	Id Roma . .	1	
26	Maddalena Michele . .	Distretto Ancona .	1	
27	Nicolardi Tullio . . .	Id Catanzaro	1	
28	Fedi Francesco . . .	Id. Lecce . .	1	
29	Cibelli Enrico	Id. Venezia .	1	
30	Zugni-Tauro Alfredo . .	Id. Padova .	1	
31	De Sanctis Antonio .	Id. Chieti . .	1	
32	Saltini Guido	Id. Livorno .	1	
33	Moscaretti Alessandro .	Collegio Roma . .	1	
34	Filograsso Giuseppe .	Id. Roma . .	»	
35	Antonelli Lucifero . .	Distretto Bologna .	1	
36	Bucceri Emmanuele . .	Id. Firenze .	1	
37	Richieri Lorenzo . . .	Id. Torino . .	»	
38	Lancieri Federico . .	Id. Potenza .	»	
39	Zo Luigi	Id. Torino . .	»	
40	Greco Ettore	1° artig. fortezza .	1	
41	Castellani Dino . . .	Distretto Firenze .	»	
42	Pini Piero	Id. Milano . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
43	Petromilli Luigi . . .	Collegio Roma . .	1	
44	Luzzatto Angelo . . .	Id. Roma . .	»	
45	Ficai Celestino	Distretto Arezzo .	1	
46	Carbonelli Giovanni . .	Id. Napoli .	1	
47	Pisciotta Luigi	Collegio Napoli . .	»	
48	Beltrami Mario . . .	Distretto Torino . .	1	
49	Ranieri Giovanni . . .	Id. Bari . . .	»	
50	Picone Corrado . . .	Id. Massa . .	1	
51	Gilardoni Bruno . . .	Id. Venezia .	1	
52	Bevacqua Aldo . . .	Id. Roma . .	»	
53	Ricci Enzo	Id. Arezzo .	»	
54	Quaglino Enrico . . .	Id. Cuneo . .	1	
55	Monacci Ettore . .	Id. Brescia .	1	
56	Ferrabino Mario . . .	Id. Cremona	1	
57	De Gennaro Gianfrancesco	Id. Campobasso	»	
58	Reali Ruggero	Id. Torino . .	»	
59	Ghigi Mario	Collegio Roma . .	1	
60	Zanotti Italo	Distretto Mantova .	1	
61	Arpaia Federico . . .	Collegio Napoli . .	»	
62	Adamo Giovanni . . .	Distretto Roma . .	1	
63	Mascherpa Luigi . . .	Id. Como . .	1	
64	Stefani Antonio . . .	Id. Lecce . .	1	
65	Piazzi Umberto . . .	Id. Bologna .	»	
66	De Nola Mario . . .	Id. Napoli . .	1	
67	Giorgi Giuseppe . . .	Id. Torino . .	»	
68	Quarra Paolo	Id. Alessand.	1	
69	Gerbella Luigi	Id. Parma . .	1	
70	Gallego Giuseppe . . .	Id. Girgenti .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
71	Novara Lorenzo . . .	Collegio Roma . .	1	
72	Stampa Roberto . . .	Id. Napoli . .	»	
73	Bianco di S. Secondo Emanuele	Distretto Torino . .	1	
74	Cabibbe Enzo	Id. Firenze .	1	
75	Bozino Osvaldo . . .	Id. Torino . .	»	
76	Martinengo Enrico . .	Id. Firenze .	1	
77	Rea Emidio	Id. Frosinone	»	
78	Cordero di Montezemolo Alberto	Collegio Roma . .	1	
79	Pascale Arturo . . .	Id. Napoli . .	1	
80	Falcone Bruno . . .	Distretto Bari . . .	1	
81	Casoria Cesare	Id. Napoli . .	1	
82	Comerci Consalvo . .	Id. Torino . .	»	
83	Salvati Giorgio	Id. Torino . .	1	
84	Zambon Mario . . .	Id Venezia .	1	
85	Doglioni Ferruccio . .	Collegio Roma . .	»	
86	Salvadori Alfredo . .	Id. Roma . .	»	
87	Pirisi Eugenio	Id. Roma . .	»	
88	Reginella Alfredo .	Distretto Chieti . .	»	
89	Tricoli Corradino . . .	Id. Roma . .	1	
90	Siffredi Giacomo . . .	Id. Spoleto .	1	
91	Iacovone Domenico . .	Id. Campobasso	»	
92	Vitale Ulrico	Id. Pistoia . .	1	
93	Ulrich Oscar	Id. Monza . .	»	
94	Bonavolta Paride . . .	Id. Campobasso	»	
95	Montorsi Mario . . .	Collegio Roma . .	»	
96	Sandrucci Gaetano . .	Id. Roma . .	»	
97	Bile Marino	Id. Napoli . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
98	Silvestro Aldo	Distretto Cuneo	»	
99	Alborghetti Mario	Id. Brescia	1	
100	De Ranieri Delfo	Id. Lucca	»	
101	Martinelli Michele	Collegio Napoli	»	
102	Sozzani Michele	Id. Roma	1	
103	Mori Mario	Distretto Modena	»	
104	Estrafallaces Aldo	Id. Lecco	1	
105	Corvino Cesare	Id. Napoli	»	
106	Andreoli Giuseppe	Id. Modena	1	
107	Ravaioli Corrado	Id. Forlì	»	
108	Capuzzo Ferruccio	Id. Treviso	»	
109	Vallauri Ermanno	Id. Torino	»	
110	Profumo Ernesto	Id. Genova	»	
111	Muzzati Girolamo	Id. Sacile	»	
112	Lamborghini Renato	Id. Roma	»	
113	Pepe Riccardo	Id. Lecce	1	
114	Pitigliani Gastone	Collegio Roma	»	
115	Circolone Gennaro	Id. Napoli	»	
116	Vidale Carlo	Id. Roma	»	
117	Sofia Ugo Armando	Id. Roma	»	
118	De Amicis Giulio	Distretto Roma	»	
119	Corsiglia Armando	Id. Genova	»	
120	Giglio Italo	Id. Palermo	1	
121	Zavanone Mario	Id. Casale	»	
122	Vezzani Giulio	Id. Roma	1	
123	Torti-Alberti Luciano	Id. Siena	»	
124	Masserano Guido	Id. Firenze	1	
125	Perrone Adolfo	Id. Pinerolo	1	
126	Spini Mario	Id. Firenze	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
		2) Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.		
127	Farina Alfonso	Distretto Napoli . .	1	
128	Ciatto Espero	Id. Livorno .	»	
129	Vitali Francesco . . .	Id. Milano . .	1	
130	Russo Giulio	Id. Lecce. . .	»	
131	Goggio Biagio	Id. Torino . .	»	
132	Lodetti Arnaldo . . .	Id. Nola . . .	1	
133	Cignolini Marcello. . .	Id. Savona. .	1	
134	Banchiero Lodovico . .	Id. Cuneo . .	1	
135	Mazzinghi Alberto . .	Id. Pistoia . .	1	
136	Betti Giuseppe	Id. Livorno .	1	
137	Gabbrielli Gabriele . .	Id. Livorno .	1	
138	Quarra Federico . . .	Id. Torino . .	1	
139	Ravazzoni Umberto . .	Id. Alessand.	1	
140	Legnani Francesco . .	Id. Alessand.	»	
141	Celli Rodolfo.	Id. Roma . .	1	
142	Tiberi Tiberio	Id. Perugia .	1	
143	Schiavo Achille. . . .	Id. Palermo .	1	
144	Zottoli Donato	Id. Salerno .	»	
145	Menegali Federico . .	Id. Orvieto. .	»	
146	Squinobal Armando . .	Id. Salerno .	»	

N. **547.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Ricapito di pieghi per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 25 ottobre 1911.

Il n. 40 del regolamento per le licenze dà facoltà alle autorità militari di valersi dell'opera dei carabinieri reali per la consegna di pieghi a militari che si trovino in licenza in località non sedi di comando di presidio.

Nell'intento di distogliere il meno possibile i militari dell'arma dal loro servizio speciale, il Ministero raccomanda a tutte le predette autorità di usare, con la voluta parsimonia, di tale concessione, che deve intendersi ristretta ai casi veramente eccezionali.

Si ritiene inoltre opportuno di rammentare che, all'infuori dei casi suindicati, i soli comandanti di corpo d'armata di divisione territoriale e gli ufficiali generali comandanti di presidio hanno facoltà di far ricapitare pieghi e dispacci da militari dell'arma, quando trattasi di *somma urgenza* e non si abbia a propria disposizione altro mezzo migliore.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **548.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione di ginnastica militare.** (Segretariato generale). — 26 ottobre 1911.

L'istruzione di ginnastica militare, diramata in bozze di stampa, per essere esperimentata dai militari che presero parte al concorso ginnastico di Torino, dovrà essere ricompilata, in base alle proposte pervenute dai singoli comandi di corpo di armata, e resa quindi definitiva. Tuttavia, in attesa che tale nuova pubblicazione avvenga, il Ministero determina che l'istruzione stessa serva quale guida per l'addestramento ginnastico della classe di leva chiamata alle armi.

Non ritenendo conveniente per la ragione suddetta di ordinare una distribuzione dell'istruzione stessa più larga dell'attuale, il Ministero determina che i vari corpi e reparti si servano delle copie che hanno in carico per preparare convenientemente i graduati che verranno addetti all'istruzione delle reclute.

E poichè tale istruzione dovrà essere impartita anche ai reggimenti di cavalleria, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari provvederà perchè ad ognuno di detti reggimenti siano distribuiti tre esemplari dell'istruzione stessa.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **549**. — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato militare (ruolo di sussistenza).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1911.

Nel mese di dicembre del corrente anno e in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme ed il programma stabiliti dalla circolare 440 dell'agosto scorso, gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato (ruolo di sussistenza), ai quali potranno concorrere i capitani che, in seguito alla circolare n. 427 del corrente anno, vennero compresi nel limite di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **550**. — ARMI, MUNIZIONI. E BUFETTERIE. **Classificazione delle bufetterie, nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399. — Corrispondenza d'ufficio relativa ai materiali del gruppo C ed alle bufetterie.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 ottobre 1911.

A meglio chiarire il concetto espresso nell'art. 426 del regolamento d'amministrazione e contabilità (edizione 1911, in bozze) e nel § 35 della circolare n. 297 del *giornale militare* c. a. il Ministero avverte le dipendenti amministrazioni che *tutte le bufetterie* (le quali figurano ancora inscritte nella categoria VI del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio) dovranno considerarsi passate, sotto la data del 1° luglio u. p. dai materiali del gruppo *C* a quelli del gruppo *B*.

Faranno solamente eccezione i sottoindicati materiali, i quali, considerati sin qui come bufetterie, saranno d'ora innanzi classificati fra *gli assortimenti ed accessorii* di armi portatili, e conseguentemente dovranno continuare a figurare in carico come materiali del gruppo *C*.

VI-1522. — Bottoni gemelli mezzani.

VI-1528. — Cinghie per armi mod. 70 87 fucili mod. 91 e moschetti mod. 91 per T. S.

VI-1529. — Cinghie per moschetti da cavalleria mod. 70.

VI-1530. — Cinghie porta-lance.

VI-1671. — Cinghie per moschetti mod. 91.

Resta inteso che, nel carico dei materiali del gruppo *B*, eccezione fatta per i materiali anzidetti, dovranno essere portate tutte le bufetterie, sia che appartengano alle prescritte dotazioni, sia che risultino ad esse eccedenti, sia, infine, che si tratti di quelle che, dalla proprietà del corpo, vennero passate alla proprietà dello Stato, in seguito alle disposizioni della circolare n. 297 sovraricordata.

Per conseguenza, i corpi, nel trasmettere periodicamente le dimostrazioni mod. 399, dovranno, d'ora innanzi e fino a tanto che non verranno convenientemente modificati gli appositi stampati ora esistenti, compilare *due* distinte dimostrazioni, una per i soli materiali effettivamente appartenenti al gruppo *C* e la seconda che dovrà comprendere esclusivamente le bufetterie.

Si avvertono, inoltre, tutte le amministrazioni interessate che di qui innanzi, la corrispondenza d'ufficio e le richieste da inoltrarsi al Ministero, riflettenti i materiali che, colle cessate disposizioni appartenevano al gruppo *C*, dovranno essere nettamente distinte, in relazione colla nuova classificazione della presente circolare, a seconda che concerneranno materiali del gruppo *C* ovvero bufetterie.

E più precisamente, il carteggio relativo ai materiali del gruppo *C* dovrà continuare ad essere diretto alla *Direzione generale di artiglieria e genio* e, quello riflettente le bufetterie, sarà invece indirizzato alla *Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi.*

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **551**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Esame d'idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 ottobre 1911.

È indetto un esame di idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari, sul programma stabilito al § 2 della disposizione 3, fascicolo 9 (parte II) della Raccolta delle disposizioni in vigore.

La prova scritta sarà data presso la sede di ogni tribunale militare del Regno, nel mese di marzo 1912, nel giorno e nell'ora che verranno a suo tempo annunziati; la prova orale sarà data poi in Roma presso il tribunale supremo di guerra e marina.

Potranno prender parte all'esame i capitani in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano almeno un anno di grado al 1° marzo 1912.

Gli aspiranti dovranno all'uopo inoltrare domanda in carta bollata da una lira, non oltre il 1° febbraio 1912, e potranno corredare la domanda stessa dei titoli di studio ed accademici che ritengano opportuno produrre.

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) per la debita via gerarchica, col parere motivato delle competenti autorità militari.

La commissione esaminatrice sarà composta dell'avvocato generale militare, *presidente* — di due giudici del tribunale supremo di guerra e marina, *membri* — e di un funzionario di segreteria del tribunale stesso, *segretario*. Essa preparerà il tema per la prova scritta e ne trasmetterà copia, sotto sigillo, agli avvocati fiscali presso i singoli tribunali militari.

Gli avvocati fiscali militari dovranno in tempo provvedere i locali, invigileranno alla regolarità della prova e cureranno la sollecita trasmissione all'avvocato generale militare dei lavori, firmati e suggellati dai candidati

L'avvocato generale militare, ricevuti tutti i lavori, convocherà la commissione per l'esame dei medesimi e farà pervenire al Ministero l'elenco generale di tutti i concorrenti ed una nota speciale di quelli che saranno risultati idonei nella prova scritta e dovranno quindi essere chiamati alla prova orale.

Le nomine nel personale d'istruzione avranno luogo secondo le norme stabilite dalla disposizione sopra citata ed a tale proposito si richiama particolarmente l'attenzione dei concorrenti sul n. 7 della disposizione stessa.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **552**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Uniforme dei carabinieri aggiunti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1911.

Con riferimento a quanto prescrive il n. 14 dell'*Atto* 202 del 1904 il Ministero prescrive che d'ora in avanti, i carabinieri aggiunti provenienti da corpi che hanno già in distri-

buzione la nuova tenuta da campagna di panno grigio verde, anzichè essere svestiti di detta tenuta e quindi riforniti di altrettanti capi di corredo della tenuta turchina, siano fatti partire dai corpi provvisti dei soli oggetti d'uso comune e di quegli altri strettamente necessari pel viaggio, come praticasi pei congedandi, e che la loro vestizione sia poi completata allo arrivo alle legioni.

Queste ultime richiederanno gli oggetti della vecchia uniforme di panno turchino all'uopo occorrenti — nonchè quelli, parimenti di panno turchino, che necessitassero per eventuali sostituzioni e rinnovazioni — al corpo viciniore (delle armi a piedi o delle armi a cavallo, secondo che sarà il caso), tra quelli che *non hanno ancora* in distribuzione la tenuta di panno grigio verde.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **553.** — TRASPORTI. — **Trasporti militari sul mare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1911.

In virtù della convenzione pei trasporti sul mare, stipulata il 15 luglio 1910 fra i Ministeri della guerra e della marina e la « Società anonima nazionale di servizi marittimi », ed alla quale accennava la circolare 263 del 1910, devesi tener conto agli effetti dell'applicazione della tassa proporzionale di registro, dei viaggi e dei trasporti sul mare che le singole amministrazioni hanno ordinato dal 1° luglio 1910 e che ordineranno fino a che tale convenzione avrà vigore.

Pertanto quelle amministrazioni che non avessero trasmesso, per il periodo dal 1° luglio 1910 ad oggi, i prospetti statistici di cui al n. 21 dell'*Atto* 38 del 1904, li compileranno e li manderanno ora al Ministero (Divisione casermaggio e trasporti), avuto presente che, per ragioni di controllo, l'invio deve esserne fatto, sia per il passato sia per l'avvenire, *anche se negativo*.

I prospetti riguardanti il periodo 1° luglio 1910-30 settembre 1911 dovranno pervenire non oltre il 15 novembre p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **554.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di quadri suppletivi d'avanzamento per il 1911 e varianti ai quadri d'avanzamento per il 1912.** — (Segretariato generale). — 27 ottobre 1911.

In base al § 171 del regolamento sull'avanzamento il Ministero determina che i limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per il 1911 siano modificati come segue:

Tenenti colonnelli d'artiglieria	a tutto il	17 marzo 1907
Tenenti colonnelli del genio . .	»	giugno 1908
Maggiori di cavalleria	»	il 22 dic. 1907
Maggiori di commissariato. . .	»	il 17 giug. 1906
Capitani d'artiglieria.	»	maggio 1898.
Capitani del genio	»	giugno 1901.

Inoltre a parziale modificazione della circolare 77 del corrente anno il Ministero determina le seguenti varianti ai limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento pel 1912:

Maggiori di cavalleria. . .	a tutto il	30 settembre 1909
» di commissariato	»	il 28 marzo 1908.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il 10 novembre p. v.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **555.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli delle varie armi in servizio permanente.** — Segretariato generale). — 27 ottobre 1911.

In base al § 171 del regolamento sull'avanzamento ed a modificazione della circolare 381 del 1910 il Ministero determina che il limite d'anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli in servizio permanente (esclusi i colonnelli medici e commissari) per essere iscritti sul quadro d'avanzamento per il 1911 sia portato a tutto il 31 dicembre 1906.

Gli specchi di proposta d'avanzamento, compilati separatamente da quelli relativi al quadro del 1912 dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto del ministro) entro il 10 novembre p. v.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **556.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria. — Sessione straordinaria. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 27 ottobre 1911.

A parziale modificazione della circolare n. 428 il Ministero determina che la presidenza della commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani sia assunta dal tenente generale Bolognesi cav. Lamberto in sostituzione del tenente generale Panizzardi cav. Alessandro, che il tenente colonnello di stato maggiore Caviglia cav. Enrico sia sostituito dal tenente colonnello dello stesso corpo Porta cav. Felice nell' incarico di membro effettivo della commissione stessa, e che il membro supplente tenente colonnello Giardioo cav. Gaetano, sia sostituito dal tenente colonnello Caviglia cav. Enrico.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **557.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1107 che stabilisce le indennità speciali per le truppe destinate alla spedizione in Tripolitania.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 6 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n 380;

Visto l'art 6 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1887 che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il trattamento delle truppe destinate alla spedizione in Tripolitania sono applicabili le disposizioni del R. decreto 17 febbraio 1887, che fissa le indennità speciali per le truppe

in campagna, in quanto non siano state modificate da leggi o da decreti posteriori, ed inoltre con le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

a) Agli ufficiali, in luogo del soprassoldo giornaliero di guerra stabilito dalla tabella I del detto decreto, sarà corrisposto il soprassoldo seguente:

Comandante designato d'armata	L.	50,00
Comandante di corpo d'armata.	»	30,00
Tenente generale.	»	25,00
Maggior generale.	»	20,00
Colonnello	»	15,00
Tenente colonnello e maggiore.	»	12,00
Capitano.	»	8,00
Tenente e sottotenente	»	6,00

b) Alla nota *E* della tabella I è sostituita la seguente:

« *E*. Indennità perdita cavalli: — Agli ufficiali superiori ed inferiori con diritto a razioni foraggio è dovuta, per la perdita di ogni cavallo, la indennità seguente:

« *a*) L. 2000 per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di L. 400 o più;

« *b*) L. 1600 per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di L. 340;

« *c*) L. 1000 per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di L. 280 ».

Art. 3.

Ai sottufficiali, caporali e soldati, in luogo del soprassoldo di guerra stabilito col n. 1 della tabella II, sarà corrisposto il soprassoldo seguente:

Maresciallo maggiore, maresciallo capo e maresciallo, maresciallo d'alloggio maggiore, maresciallo d'alloggio capo e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali; maestro d'arme.	L.	3,00
Sergente maggiore e sergente; brigadiere e vicebrigadiere dei carabinieri reali; furiere maggiore e furiere.	»	2,00
Carabiniere reale (esclusi i graduati di cui sopra)	»	0,75
Caporale e soldato	»	0,50

I sottufficiali di tutte le armi e gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali devono convivere al rancio dei caporali e soldati, ma non sono tenuti ad alcun rimborso.

Tutte le volte che non potessero convivere al rancio e non potessero ricevere il vitto in natura, percepiranno alla mano lire 1,00.

Art. 4.

Per tutti i servizi e le posizioni speciali dei sottufficiali e degli uomini di truppa, non previste nella Tabella II del R. decreto 17 febbraio 1887 e contemplate invece nello Specchio III del R. decreto 19 aprile 1907, saranno dovuti i soprassoldi fissati con questo ultimo decreto.

Per quei servizi e posizioni speciali per i quali sono stabiliti, nei due suaccennati decreti, diversi soprassoldi, sarà dovuto il soprassoldo maggiore.

Le indennità di carica stabilite per gli ufficiali col R. decreto 17 febbraio 1887 sostituiscono quelle previste nella Tabella IV annessa al testo unico delle leggi sugli assegni per l'esercito.

Art. 5.

L'indennità di entrata in campagna è pagabile dal giorno in cui gli ufficiali e gli impiegati civili ricevono avviso ufficiale della loro destinazione al corpo di spedizione.

Le indennità di carattere continuativo, invece, tanto per coloro che entrano a far parte del corpo di spedizione dal momento della sua costituzione, quanto per coloro che vi saranno destinati in seguito, decorreranno dal giorno dell'imbarco e continueranno fino al giorno dello sbarco per ritorno in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

P. SPINGARDI.

N. **558**. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1889, che prestarono servizio nella sezione radiotelegrafica del battaglione specialisti del genio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1889, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, che prestarono servizio nella sezione radiotelegrafica del battaglione specialisti del genio.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.
Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. Spingardi.

Per l'esecuzione del R. decreto sopra riportato, il Ministero ha già impartito le occorrenti disposizioni alle autorità militari interessate, ordinando che la chiamata di cui trattasi abbia luogo il 26 corrente per precetto personale.

AVVISO

Concorsi a premio indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio*. — La *Rivista di artiglieria e genio* indice per il prossimo anno 1912 tre concorsi a premio, per altrettante memorie da pubblicarsi come articoli, sopra i temi seguenti:

N. 1. — *Se e quali modifiche ha subìto l'impiego dell'artiglieria campale nel passaggio dall'armamento con materiale rigido a quello con materiale scudato ed a deformazione.*

Quale influenza potrebbe avere l'eventuale adozione del cannone automatico.

N. 2. — *Azione dell'artiglieria nell'attacco di una piazza forte moderna, specialmente se montana. Caratteristiche dei mezzi per l'efficace suo impiego*

N. 3. — *Cenni sulla radiotelegrafia in genere e nelle sue applicazioni militari.*

N. B. — La parte scientifica di quest'ultimo tema dovrà essere svolta in forma piana ed alla portata della generalità degli ufficiali.

I temi di cui ai numeri 1 e 2 sono stati fissati dall'ispettorato generale d'artiglieria; quello di cui al n. 3 dall'ispettorato generale del genio.

Per ogni concorso è stabilito un premio unico consistente in una medaglia d'oro con un assegno di L. 500; potranno essere anche concesse alcune medaglie d'argento.

I concorsi sono regolati dalle disposizioni seguenti:

1. Tutti i concorsi sono aperti agli ufficiali di tutte le armi in servizio attivo ed in congedo.

2. I concorrenti debbono svolgere il tema con una memoria inedita originale scritta in lingua italiana, con carattere chiaramente leggibile, ma non di pugno del concorrente; sarà preferibile la scrittura a macchina. La memoria dovrà avere tale estensione da non oltrepassare 50 pagine, quando sia stampata coi caratteri adoperati per gli articoli della *Rivista;* alla memoria potranno essere aggiunti disegni, anche rappresentati da semplici schizzi, purchè sufficientemente chiari.

3. Ogni memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, ma non portare alcuna indicazione circa l'autore; essa verrà chiusa in una busta sigillata, la quale non dovrà contenere che la memoria stessa.

Una seconda busta, pure sigillata, conterrà un biglietto contrassegnato dallo stesso motto e portante il nome, il grado dell'autore e il corpo cui appartiene o il suo indirizzo.

Sulla prima busta dovrà essere esclusivamente scritto: « Contiene la memoria pel concorso n. . . . . indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto . . . . »; e sulla seconda: « Contiene il nome dell'autore della memoria, pel concorso n. . . . . indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto. . . . ».

Neppure le indicazioni su queste buste dovranno essere di pugno del concorrente.

Le due buste dovranno poi, riunite in uno stesso plico chiuso, essere direttamente spedite per mezzo della posta, e non per mezzo dei corpi o comandi dai quali i concorrenti dipendono, alla direzione della *Rivista di artiglieria e genio* (Roma, Via degli Astalli n. 15); ne sarà data ricevuta per mezzo della pubblicazione dei rispettivi motti sulla *Rivista* stessa e sul *giornale militare ufficiale*.

4. Il limite di tempo per la presentazione delle memorie è fissato al 31 maggio 1912.

5. Saranno escluse dal concorso quelle memorie che non soddisfacessero completamente alle condizioni esposte nei numeri 2, 3 e 4.

6. Le memorie presentate saranno esaminate, rispettivamente per ciascun concorso, da una commissione nominata dai competenti ispettorati generali.

Ogni commissione esaminerà i lavori che le saranno sottoposti nel modo che crederà più opportuno.

La commissione potrà:

a) indicare la memoria che a maggioranza di voti ritiene meritevole di premio;

b) dichiarare che fra le memorie presentate non ve n'è alcuna meritevole di premio;

c) dichiarare che vi sono più memorie aventi un ugual valore e quindi egualmente meritevoli di premio;

d) indicare alcune memorie (non più di tre per ogni concorso) che, pur non avendo conseguito il premio, presentano per qualche ragione uno speciale valore e meritano la medaglia d'argento.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

7. Appena le commissioni avranno fatto conoscere i loro giudizi, saranno aperte le buste sigillate contenenti i nomi degli autori e relative ai lavori indicati come meritevoli del

premio, o della medaglia d'argento; i nomi dei rispettivi autori saranno pubblicati nella *Rivista* e nel *giornale militare ufficiale*.

Saranno anche immediatamente inviati i premi. Nel caso di cui alla lettera *c*), tutti gli autori delle memorie giudicate di egual valore avranno diritto alla medaglia d'oro; ma l'assegno in danaro sarà diviso in parti uguali fra loro.

8. Le memorie premiate con medaglia d'oro diverranno proprietà della *Rivista* e saranno da essa pubblicate senza dare altre compenso agli autori.

La direzione della *Rivista* si riserva la facoltà di pubblicare, secondo l'opportunità, tutte od alcune delle memorie di cui alla lettera *d*); le memorie pubblicate diverranno anch'esse proprietà della *Rivista* e gli autori riceveranno un compenso non inferiore a L. 150. Se la pubblicazione non avviene, queste memorie saranno restituite agli autori.

9. Le memorie non premiate, o non distinte con medaglia di argento, rimarranno a disposizione degli autori per tre mesi dopo la pubblicazione dell'esito dei concorsi. Gli autori potranno richiederle facendo conoscere alla direzione della *Rivista* il loro nome ed il motto adottato La direzione dopo aver aperto le buste corrispondenti restituirà i manoscritti.

I manoscritti non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme con le buste relative, che non verranno aperte.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(985) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1911 — 31 ottobre

1911 OTTOBRE 31. - N. **559**. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1888, ascritti agli alpini, richiamati col R. decreto n. 1011 del 23 settembre scorso. . . . . *Pag.* 1683

CIRCOLARE N. **559**. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1888, ascritti agli alpini, richiamati col R. decreto n. 1011 del 23 settembre scorso.** (Direzione generale leva e truppa). — 31 ottobre 1911.

1. Questo Ministero determina che il giorno *3 novembre p. v.* abbia luogo la presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1888, ascritti agli alpini, richiamati col R. decreto n 1011 del 23 settembre scorso (circolare 487 del corrente anno), la presentazione dei quali venne temporaneamente sospesa, giusta l'avvertenza posta in calce alla successiva circolare n. 488.

2. Una copia del manifesto verde, modello *Z*, già pubblicato a cura dei comandi di reggimento alpini, dovrà rimanere affissa alla porta delle caserme, ove hanno sede i centri di mobilitazione fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandi di distretto militare, **che sono di complemento per gli alpini**, faranno subito stampare e pubblicare, entro il termine di ventiquattro ore dal ricevimento della presente circolare, nei comuni dipendenti, un manifesto conforme all'annesso modello (allegato n. 1). Una copia del detto manifesto dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino all'avvenuta presentazione dei richiamati.

Inoltre una copia dei manifesti preaccennati sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Una copia del manifesto pubblicato dai distretti di complemento dovrà essere inviata al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*).

Si avverte altresì che, per la presentazione alle armi dei militari appartenenti ai distretti di complemento, fissata anche pel giorno 3 novembre p. v., dovrà tenersi conto della ristrettezza del tempo lasciato ai richiamati tra la pubblicazione del manifesto ed il giorno fissato per la loro presentazione, onde non far carico del possibile ritardo a coloro che comprovino che il ritardo stesso non è attribuibile alla loro volontà.

3. Pel resto dovranno essere applicate, anche in occasione di questa chiamata, le disposizioni date con la circolare n. 488 del corrente anno o inserite nel manifesto verde mod. V, già pubblicato per la chiamata della generalità dei militari della classe 1888 e che venne riprodotto nell'allegato 1 della circolare 488 suddetta.

4. Ad ogni buon fine, però, ed a chiarimento delle disposizioni contenute nel n. 6 del manifesto accennato nel precedente n. 3, si avverte che la dispensa pel fatto di avere un fratello in servizio sotto le armi deve concedersi soltanto nel caso in cui detto fratello si trovi attualmente a prestare effettivo servizio di 1ª categoria nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva, per compiervi l'ordinaria ferma.

Pertanto tale dispensa non compete ai richiamati se il fratello sotto le armi appartenga alla 2ª categoria o se, pur appartenendo alla 1ª categoria, sia venuto alle armi coi militari di 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare.

Anche il fratello che trovasi incorporato nella R. guardia di finanza, dà titolo alla dispensa suaccennata, qualora sia accertato che egli, se non facesse parte di detta guardia, si troverebbe attualmente a compiere la propria ferma di leva, nel R. esercito o nella R. marina.

5. Nel caso in cui due fratelli vengano a trovarsi sotto le armi nel R. esercito, perchè entrambi richiamati della classe 1888, sarà concessa la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia, giusta quanto è stabilito nel n. 7 della circolare 524 del corrente anno.

Spetta ai comandi di distretto di provvedere alla concessione di tale dispensa.

6. I sottufficiali, i volontari ordinari e i volontari di un anno, appartenenti alla classe 1888, che verranno ad ultimare i propri obblighi di ferma mentre perdura la presenza alle armi dei militari richiamati della loro classe, arma e specialità, non do-

vranno essere congedati se non quando lo saranno i richiamati suddetti.

7. A chiarimento di possibili dubbi, si avverte infine che i richiamati, residenti all'estero con regolare nulla osta dell'autorità militare e perciò dispensati per ora dall'obbligo di rispondere alla chiamata, i quali rientrino nel Regno mentre perdura il richiamo, dovranno essere subito precettati a presentarsi alle armi.

8. Anche per i richiamati cui si riferisce la presente circolare dovranno trasmettersi le situazioni di cui ai numeri 22 e 23 della circolare 488.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria della classe **1888** *in congedo illimitato ascritti agli* **alpini**.

1. D'ordine del Ministro della guerra si rende noto che i militari di 1ª categoria della classe 1888 in congedo illimitato, ascritti agli alpini, compresi i sottufficiali, chiamati alle armi col R. decreto 23 settembre 1911, n. 1011, sono obbligati a presentarsi nelle *ore antimeridiane del giorno 3 novembre corrente.*

Tutti gli alpini richiamati si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale,* se ne siano provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato, al sindaco del comune nel quale si trovano.

I richiamati, che dimorano nella città sede di questo distretto, si presenteranno invece direttamente a questo comando, muniti degli stessi documenti.

3. I sindaci invieranno a questo distretto i richiamati che loro si presentano, seguendo le consuete norme stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 delle *Istruzioni per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

4. Per il resto valgono per la presente chiamata, in quanto siano applicabili al caso, le prescrizioni emanate col manifesto verde relativo alla chiamata dei militari della classe 1888, appartenenti alle altre armi, che si presentarono il 26 settembre scorso.

Si avverte però che la dispensa pel fatto di avere attualmente un fratello in servizio sotto le armi compete soltanto se il fratello, dal quale deriva il titolo alla dispensa, appartiene alla 1ª categoria e si trova in servizio per compiere l'ordinaria ferma di leva.

. . . . . li 1° novembre 1911.

Il Comandante del distretto.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(988) ROMA 1911 — TIP. E. VOGHERA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1911 — 3 novembre

1911 NOVEMBRE 2 - N. **560**. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1889 . . *Pag.* 1687

» 3. - » **561**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1889 . » 1688

CIRCOLARE N. **560**. - MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1889.** — (Direzione generale leva e truppa). - 2 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1889, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **561.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1889.** — (Direzione generale leva e truppa). - - 3 novembre 1911.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 2 novembre corrente, determino che il giorno *9 novembre detto* siano chiamati alle armi i militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1889, indicati nel n. 1 dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. I comandanti dei distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, *il giorno 6 corrente* nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali.

Una copia dei manifesti speciali compilati dai comandi di distretto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione, ed un'altra copia dovrà essere trasmessa al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*).

3. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno completamente vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione, ai quali si presenteranno.

Coloro, che, per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento.

I richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione con le seguenti eccezioni:

a) i richiamati d'*artiglieria da montagna*, appartenenti ai distretti di complemento di Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia e Rovigo saranno avviati dai distretti medesimi al 2° reggimento d'artiglieria da montagna in Vicenza, dal quale verranno incorporati;

b) i richiamati d'*artiglieria da campagna* (batterie e treno), assegnati al deposito di fanteria Bari B, saranno incorporati nel distaccamento del 12° reggimento artiglieria in Bari;

c) i richiamati della specialità *minatori del genio*, appartenenti ai distretti di Belluno, Sacile, Treviso e Vicenza saranno inviati al battaglione del 5° genio in Treviso; quelli della specialità *telegrafisti del genio*, appartenenti ai distretti di Alessandria, Cuneo, Genova, Mondovì, Savona e Voghera, al distaccamento telegrafisti del genio di Piacenza; quelli dei distretti di Lucca e di Massa, al 3° genio in Firenze; quelli del distretto di Venezia, al distaccamento telegrafisti di Verona.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894 e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre corrente anno.

5. I militari richiamati che, invece di presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane, o nei giorni successivi, senza poter giustificare il ritardo, perdono il diritto all'indennità di trasferta; perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti, e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto d'addebito ai richiamati.

6. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò i comandanti di distretto non daranno

corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

Si soggiunge ad ogni buon fine che la dispensa pel fatto di avere un fratello in servizio sotto le armi deve concedersi soltanto nel caso in cui detto fratello si trovi attualmente a prestare effettivo servizio di 1ª categoria nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva e per compiervi l'ordinaria ferma. Pertanto, tale dispensa non compete ai richiamati se il fratello sotto le armi appartenga alla 2ª categoria o se, pur appartenendo alla 1ª categoria, sia venuto alle armi coi militari di 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare. Anche il fratello che trovasi incorporato nella R. guardia di finanza dà titolo alla dispensa suaccennata, qualora sia accertato che egli, se non facesse parte di detta guardia, si troverebbe attualmente a compiere la propria ferma di leva nel R. esercito o nella R. marina.

I comandanti di distretto sono altresì autorizzati a concedere la dispensa ai richiamati della classe 1889 i quali abbiano in servizio sotto le armi un fratello della classe 1888 anch'esso richiamato.

Nel caso poi di due fratelli, ascritti entrambi alla classe 1889 e perciò tenuti a presentarsi, i comandanti di distretto concederanno la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia.

7. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare circa i mancanti alla chiamata alle armi per mobilitazione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti dei centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

8. A chiarimento di possibili dubbi si avverte che i sottufficiali, i volontari ordinari e di un anno, appartenenti alla classe 1889, che verranno ad ultimare la ferma mentre perdura la presenza alle armi dei militari richiamati della loro classe, arma e specialità, non dovranno essere congedati se non quando lo saranno i richiamati suddetti.

I richiamati residenti all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare e perciò dispensati per ora dall'obbligo di rispondere alla chiamata, i quali rientrassero nel Regno mentre perdura il richiamo, dovranno essere subito precettati a presentarsi alle armi.

9. I richiamati, che siano impiegati ferroviari e che trovinsi nelle condizioni previste dal primo alinea dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi (13 aprile 1911), non debbono, per ora, presentarsi alle armi e sulla loro matricola dovrà inscriversi la seguente variazione: « *Chiamato alle armi con regio decreto del 2 novembre 1911 e non giunto in applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego* ».

Ove anche detti militari dovessero presentarsi in seguito, saranno date opportune disposizioni.

10. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. A tale uopo i corpi provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti dell'*istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*, che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa.

Ad ogni buon fine i comandanti di corpo, nel trasmettere ai sindaci i documenti sopra indicati, avvertiranno loro di attenersi, per la concessione dei soccorsi, alle disposizioni del suddetto capo V e seguenti della cennata istruzione.

Ufficiali in congedo.

11. Insieme ai militari di truppa debbono presentarsi alle armi anche gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1889, appartenenti alle armi, corpi e specialità richiamati.

Disposizioni amministrative.

12. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi (art. 74 del regolamento d'amministrazione - bozze di stampa).

13. I militari richiamati, residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva, i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incorporati in corpi diversi da quelli ai quali sono ascritti, vanno

presi in forza dal corpo, presso cui avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari.

14. I corpi debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, inscrivendoli nei propri ruoli, e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle altre classi di 1ª categoria sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

15. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo.

16. Ai richiamati delle varie armi sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del *quaderno delle serie di vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli oggetti, eccezione fatta per le calzature, che verranno distribuite in ragione di un sol paio, salvo a distribuire il secondo qualora se ne presenti il bisogno.

17. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione

Militari richiamati che furono inviati in congedo dal corpo della regia guardia di finanza.

18. I richiamati che, al tempo in cui concorsero alla leva, fruirono della dispensa dalla chiamata stabilita dal § 514 del regolamento sul reclutamento per trovarsi incorporati nella regia guardia di finanza e che da questa furono congedati dopo avvenuto il licenziamento dalle armi dei militari della loro classe, dovranno essere assegnati ai reggimenti di fanteria di linea, con le stesse norme sopra stabilite per la generalità dei richiamati e non già al corpo della regia guardia suddetta.

I militari delle classi 1888 e 1889, attualmente incorporati nella regia guardia di finanza, se verranno a conseguire titolo al licenziamento da detta guardia prima che siano rinviati in congedo illimitato i militari della loro classe richiamati alle armi, saranno trattenuti in servizio presso la guardia medesima fino a quando avverrà il congedamento ora accennato.

Situazione sommaria.

19. Entro cinque giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i corpi, compresi i distretti di com-

plemento, invieranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) una situazione conforme al seguente modello. Essa dovrà essere trasmessa anche se incompleta, salvo a completarla in seguito:

Numero dei richiamati che dovevano presentarsi	Numero dei presentatisi	*Osservazioni*

In questa situazione i corpi non devono comprendere gli uomini provenienti dai distretti di complemento, essendo questi dimostrati dai distretti di complemento stessi.

20. Parimenti, entro cinque giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i comandi di distretto comunicheranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero complessivo di coloro che, a mente del manifesto di chiamata, hanno diritto alla dispensa.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi dei militari ascritti alla 1ª categoria della classe 1889 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, compresi i sottufficiali, ascritti alla classe 1889 ed appartenenti alle armi, corpi e specialità seguenti:

a) Granatieri, fanteria di linea e bersaglieri;
b) Artiglieria da campagna (compreso il treno);
c) Treno dell'artiglieria a cavallo;
d) Genio (zappatori, telegrafisti, minatori, specialisti e ferrovieri);
e) Treno del genio, di tutte le specialità;
f) Sanità;
g) Sussistenza.

Rimangono pertanto **esclusi**, per ora, dalla presente chiamata i militari della detta classe appartenenti agli **alpini**, alla **cavalleria**, all'**artiglieria da fortezza e da costa**, all'**artiglieria a cavallo** (batterie) ai **pontieri** ed ai **lagunari del genio**.

Parimenti sono **esclusi** da questa chiamata i militari della classe 1889 appartenenti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, al genio (compreso il treno), alla sanità ed alla sussistenza, *i quali furono congedati il 25 ottobre u. s.* anzichè il 3 settembre precedente.

Contemporaneamente ai militari suddetti, sono chiamati alle armi gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1889, appartenenti alle stesse armi, corpi e specialità come sopra richiamati.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle ore del mattino del 9 novembre corrente.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che devono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale).

4. I richiamati riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (lire 1,20) per ciascun giorno di viaggio, se avranno dovuto recarsi in una località posta fuori del mandamento; riceveranno invece quella di 2ª categoria (lire 0,70) per il giorno della presentazione, se saranno rimasti nel territorio del mandamento.

Coloro che avranno dovuto viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto, qualunque sia la distanza percorsa. *Perderanno il diritto all'indennità di trasferta i richiamati che si presenteranno nelle ore pomeridiane del giorno stabilito o dopo.*

I richiamati, che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il *foglio di congedo* (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di 2ª categoria (lire 0,70).

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza potrà anticipare i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa militare e, in caso di assoluta necessità, una o due giornate di trasferta, secondo quanto è stabilito dalle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

5. Quei militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata di 10 in 10 giorni.

6. Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata:

a) i militari che abbiano ottenuto di ritardare il servizio sotto le armi come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non l'abbiano ancora prestato;

b) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi per fatto di leva o perchè richiamato della classe 1888. La dispensa non compete al richiamato se il fratello di 1ª categoria è venuto alle armi colla 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare;

c) i militari che coprano, presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

7. Nel caso di due fratelli entrambi richiamati perchè ascritti alla

classe 1889, i comandi di distretto sono autorizzati a concedere la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia.

8. I richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata, salvo ulteriori ordini in contrario.

9. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

10. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno.

12 Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

....., *addì 6 novembre 1911.*

Il Comandante del distretto

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(993) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1911 — 4 novembre

1911 OTTOBRE 8 - N. 562. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1128 col quale vengono fissate le attribuzioni del comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica . . . . . Pag. 1697
» 30. - » 563. — MILITARI DI TRUPPA. — Assegni e premi di rafferma pei sottufficiali . . . . . » 1699
» 30. - » 564. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di varianti al regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito. — Edizione 1910 . . . . . » 1700
» 30. - » 565. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo in servizio di subalterni di complemento d'artiglieria, del genio e di commissariato . . . . . » 1700
» 31. - » 566. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . » 1701
1911 NOVEMBRE 2. - » 567. — CAVALLI. — Rifornimento di quadrupedi ai corpi di fanteria . . . . . » 1701
» 3. - » 568. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria. . . . . » 1701
» 3. - » 569. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acquisto di materiale da scherma . . . . . » 1706
» 3 - » 570. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione di oggetti di corredo ai richiamati della classe 1888 . » 1706

CIRCOLARE N. **562**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1128 col quale vengono fissate le attribuzioni del comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.** — (Segretariato generale). — 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri della guerra, della marina e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica, in ciò che non è contemplato dal presente decreto e

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 561, pag. 1694. — Nel n. 1, lettera *b*), *invece di*: Artiglieria da campagna (compreso il treno); *leggasi*: Artiglieria da campagna (compreso il treno) e artiglieria da montagna;

ferme restando le disposizioni del regolamento per la preparazione ed esecuzione dei trasporti di spedizione oltremare, ha le attribuzioni stabilite pel comandante supremo dal n. 2 del regolamento di servizio in guerra (parte 1ª — servizio delle truppe) in data 16 settembre 1896.

Per le operazioni inerenti allo sbarco ed alla presa di possesso, la sua autorità si estende quindi anche alle forze navali che vi prendono parte, per quanto è richiesto dalla necessità di coordinare l'azione militare marittima con quella terrestre

Egli è inoltre investito dell'autorità politica su tutto il territorio d'occupazione. Sono perciò alla sua dipendenza le autorità diplomatiche e consolari nel territorio medesimo.

Art. 2.

Il comandante del corpo di spedizione avrà la suprema direzione di tutti i servizi nelle regioni che saranno occupate, qualunque sia l'amministrazione dello Stato cui essi appartengono.

Art. 3.

Nei territori dichiarati in stato di guerra, il comandante del corpo di spedizione ha gli attributi e le facoltà determinate per lo stato di guerra dal codice penale per l'esercito e dalle leggi e regolamenti del R. esercito.

Art. 4.

Il comandante del corpo di spedizione ha la facoltà di delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni ai comandanti dipendenti nella misura richiesta dalle circostanze.

Art. 5.

Il comandante del corpo di spedizione dipende esclusivamente dal ministro della guerra, dal quale riceve gli ordini ed al quale riferisce per qualsiasi ramo di servizio generale e speciale.

Per gli affari di ordine tecnico, amministrativo e contabile i capi di servizio che non fanno parte dell'amministrazione della guerra corrispondono col rispettivo Ministero, ma sempre pel tramite del comandante del corpo di spedizione; eccezione fatta per i comandanti navali, i quali corrispondono direttamente col Ministero della marina.

Art. 6.

Il ministro della guerra riferisce e sottopone al Consiglio dei ministri tutte le questioni d'ordine generale ed uniforma alle deliberazioni del Consiglio medesimo la sua azione definitiva.

Egli comunica agli altri ministri, a ciascuno per la parte che lo riguarda, le richieste, proposte ed informazioni che gli pervengono dal comandante del corpo di spedizione, e trasmette ad esso le risposte, disposizioni e istruzioni dei vari ministri, per quanto da ciascuno di essi dipende.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
DI SAN GIULIANO.
P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **563**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Assegni e premi di rafferma pei sottufficiali**. — (Direzione generale leva e truppa). — 30 ottobre 1911.

A soluzione di quesiti e dubbi sollevati da vari corpi, il Ministero dichiara che ai sottufficiali rimasti in via transitoria alle armi col vincolo delle rafferme con premio in virtù dell'articolo 11 della legge 19 luglio 1909, n. 506, spettano gli assegni stabiliti per il rispettivo grado dalla legge 6 luglio 1911, n. 683, nonchè il premio inerente alla rafferma cui sono vincolati.

S'intende che, cessando dall'appartenere alla categoria dei raffermati, quei militari cesseranno altresì dal percepire il premio di rafferma e che dal giorno del compimento della 3ª rafferma triennale incomincerà a decorrere per essi il tempo utile per l'ammissione al 1° aumento quadriennale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **564**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di varianti al regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito. — Edizione 1910.** (Direzione generale leva e truppa). — 30 ottobre 1911.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti al regolamento predetto, nella parte relativa alla concessione di gratificazioni ai militari riformati.

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne effettuerà la distribuzione, osservando le norme date dalla circolare n. 378 del 1910.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **565**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Richiamo in servizio di subalterni di complemento di artiglieria, del genio e di commissariato.** (Segretariato generale). 30 ottobre 1911.

Il Ministero ha determinato di richiamare in servizio con assegni alcuni subalterni di complemento d'artiglieria e del genio (esclusi quelli appartenenti alle specialità treno) e del corpo di commissariato che ne facciano domanda.

La durata del servizio dovrà essere specificata nelle singole domande, ma non potrà essere inferiore ai quattro mesi nè oltrepassare i due anni. Gli aspiranti potranno segnalare i reggimenti o direzioni preferiti, ed il Ministero, compatibilmente colle esigenze del servizio, procurerà di assecondare i desideri degli ufficiali.

I corpi e comandi dai quali dipendono ufficiali di complemento delle armi anzidette e del corpo di commissariato faranno loro conoscere le presenti disposizioni.

Le relative domande dovranno essere inviate sollecitamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Divisione 2ª), il quale si riserva di decidere in merito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **566**. - PUBBLICAZIONI MILITARI. - **Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** (Segretariato generale). — 31 ottobre 1911.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita la seguente pubblicazione:

Carta dimostrativa della Tripolitania alla scala di 1: 1.500.000 in un solo foglio.

Ciascuna copia sciolta L. 0,80.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **567**. - CAVALLI - **Rifornimento di quadrupedi ai corpi di fanteria**. - (Ispettorato Ippico), — 2 novembre 1911.

Per norma delle amministrazioni interessate questo Ministero comunica che, in seguito all'abolizione delle masse interne, al rifornimento dei quadrupedi occorrenti ai reggimenti di fanteria, alle compagnie di sussistenza, alla scuola d'applicazione di fanteria, alla scuola militare ed ai reggimenti di artiglieria da fortezza per gli asini pei forti di sbarramento, (capitolo 66 del bilancio — articolo 1°) non dovranno più provvedere i corpi direttamente

Le richieste quindi dei quadrupedi stessi dovranno essere rivolte al Ministero (Ispettorato Ippico).

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **568**. CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria.** - (Ispettorato ippico). — 3 novembre 1911.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) preannunziata nel *giornale militare* con le circolari n. 453 e 466, rispettivamente del 1° e 6 settembre u. s., abbia luogo il mat-

tino del 13 corrente presso il 7° reggimento artiglieria da campagna in Pisa Contemporaneamente, presso il deposito di acclimazione in Cecina, sarà messo in distribuzione il piccolo gruppo di cinque cavalli puro sangue.

Gli ufficiali ammessi alla prima distribuzione di ciascuna specie di cavalli sono quelli indicati nei primi elenchi che fanno seguito alla presente circolare.

Gli ufficiali compresi nei secondi elenchi concorreranno dopo quelli dei primi elenchi solo alla distribuzione dei cavalli che rimarranno disponibili, sia per rinunzia alla scelta dei primi concorrenti, sia perchè qualcuno di questi non si sia presentato o fatto rappresentare a norma del disposto dal n. 21 dell'*Atto* 179 del 1899.

La concessione, di cui al secondo comma del n. 26 dell'*Atto* stesso, si intende limitata agli ufficiali che effettivamente siano presenti alle distribuzioni o rappresentati singolarmente da ufficiale che non concorra alle distribuzioni medesime e non rappresenti altro concorrente.

I cavalli da distribuirsi potranno essere esaminati nel giorno precedente alla distribuzione stessa e saranno presentati agli ufficiali con le norme stabilite dal n. 22 dell'*Atto* sopra citato.

I concorrenti dovranno intervenire alla distribuzione vestiti in divisa.

Le distribuzioni di cui trattasi sono effettuate sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 944 e seguenti del regolamento d'amministrazione (bozze di stampa) e dell'*Atto* 179 del 1899, modificate dall'*Atto* 177 del 1901, con l'avvertenza che se il numero dei cavalli rimasti disponibili dopo ciascuna distribuzione risultasse inferiore al numero degli ufficiali compresi in ognuno dei secondi elenchi, dovranno essere esclusi i concorrenti, procedendo nello stesso ordine con cui vi si trovano inscritti, in modo cioè che il numero dei concorrenti medesimi risulti eguale al numero dei cavalli rimasti disponibili.

Si avvertono, per norma, i concorrenti alla distribuzione che le restituzioni dei cavalli nel periodo di guarentigia saranno effettuate presso il deposito di acclimazione in Fossano per gli ufficiali effettivi o residenti nei corpi stanziati nel territorio dei primi sei corpi d'armata e presso il deposito di acclimazione in Cecina per tutti gli altri.

In niun caso sarà consentita la restituzione dei detti cavalli presso altri corpi.

ELENCO *degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo di agevolezza di categoria speciale B (irlandese) presso il 7° reggimento artiglieria da campagna in Pisa.*

1° ELENCO.

1. D'Alessandro cav. Felice, maggiore generale comando artiglieria campagna Napoli.
2. Cornaro cav. Paolo, capitano S. M. comando divisione territoriale Brescia.
3. Gatto Angelo, id. 1° artiglieria campagna.
4. Locurcio cav. Antonio, colonnello 2° id. id.
5. Cirese Rocco, tenente 2° id. id.
6. Barbetta Augusto, id. 2° id. id.
7. Bacchelli cav. Augusto, tenente colonnello 3° id. id.
8. Lucrezi Raffaele, tenente 3° id. id.
9. Folezzani Giuseppe, capitano 4° id. id.
10. Petrilli Nicola, sottotenente 4° id. id.
11. Gloria Carlo, capitano 7° id. id.
12. Guy Ferruccio, id. 8° id. id.
13. Bermond Carlo, tenente 8° id. id.
14. Galli della Loggia Alberto, id. 8° id. id.
15. Bergia Claudio, id. 9° id. id
16. Saladino Luigi, id. 10° id. id.
17. Sturani nobile Lodovico, maggiore 11° id. id.
18. Dell'Oro Hermil Agostino, capitano 11° id. id.
19. Signoretti Benedetto, id. 11° id. id.
20. De Maestri Alberto, tenente 11° id. id.
21. Bogliolo Adolfo, capitano 12° id. id.
22. Riggi cav. Virginio, id. 13° id. id.
23. Venzi cav Emilio, id. 13° id. id.
24. Cocozza nobile Ernesto, maggiore 14° id. id.
25. Sircana Silvio, capitano 15° id. id.
26. Astolfi Diego, id. 15° id. id.
27. Panazza Fabio, sottotenente 16° id. id.
28. Fregonara cav. Ettore, maggiore 17° id. id.
29. Gentilini Attilio, capitano 17° id id.
30. Zanotti Mario, tenente 17 id. id.
31. Bassetto Valerio, capitano, 18° id. id.
32. Azzariti Bova Antonio, tenente 18° id id
33. Foa Raimondo, id. 18° id. id.
34. di Francesco Menotti, id. 18° id. id.
35. Nobili Corrado, capitano 19° id id.

36. Luporini Luigi, tenente 19° artiglieria campagna.
37. Pabis Umberto, id. 19° id. id.
38. Mariotti Adamo, id. 19° id. id.
39. Licari Felice, id. 19° id. id.
40. Maccaferri cav. Vittorio, maggiore 20° id. id.
41. Finzi Angelo, capitano 21° id. id.
42. Tagliasacchi Luigi, tenente 21° id. id.
43. Bergera Carlo, capitano 23° id. id.
44. Bove Giuseppe, tenente 23° id. id.
45. Grosso Mario, id. 23° id. id.
46. De Benedetti cav. Edoardo, capitano reggimento artiglieria a cavallo.
47. Merzari Manlio, id. 1° id. montagna.
48. Targa Spartaco, id. 1° id. id.
49. De Caroli Riccardo, id. 1° id. id.
50. Casalasco Lorenzo, tenente 1° id. id.
51. Billò Giuseppe, id. 1° id. id.
52. Boselli Guido, id. 2° id. id.
53. Veroggio cav. Carlo, maggiore 1° artiglieria fortezza (costa).
54. Alberti Alberto, tenente 1° id., id: (id.).
55. Formato Silvio, id. 1° id. id. (id.).
56. De Benedetti conte Filippo, maggiore 2° id. id. (id.).
57. Beverini Luigi, tenente 2° id. id. (id.).
58. Fogacci Gino, id. 2° id. id. (id.).
59. Giacomelli Vittorio, id. 2° id. id. (id.).
60. Ragoni Alamiro, id 2° id id. (id.).
61. Adami Ugo, id. 2° id. id. (id.).
62. Scelzo Luigi, id. 2° id. id. (id.).
63. Dino Guida cav. Roberto, colonnello 3° id. id. (costa e fortezza).
64. Boari cav. Faustino, maggiore 4° id. id. (costa).
65. Roberto Adolfo, tenente 5° id. id. (costa e fortezza).
66. Zavattaro cav. Luigi, maggiore 6° id. id.
67. Casoni Luigi, tenente 6° id. id.
68. Costa cav. Michele, maggiore 7° id. id.
69. Gagliardi Carlo, tenente 8° id. id.
70. Merzari Fabio, id. 9° id. id.
71. Piovano Luigi, capitano 10° id. id. (assedio).
72. Piattelli Mariano, id. 10° id. id. (id.).
73. Ciampi Giulio, id. 10° id. id. (id.).
74. Barbacini Arturo, tenente 10° id. id. (id.).
75. Minneci cav. Vincenzo, capitano addetto comando corpo stato maggiore.

76. Chiarle Felice, tenente accademia militare.
77. Ostuni Francesco, id. id. id.
78. Carusi Antonio, id. scuola militare Modena.
79. Bindi Alfredo, capitano comando artiglieria campagna Cremona.
80. Zanotti cav. Achille, colonnello direzione artiglieria Taranto.
81. Tortello cav. Plinio, maggiore id. id. Spezia.
82. Falcone cav. Antonio, id. scuola centrale artiglieria fortezza
83. Berardi Umberto, capitano id. id. id. id.
84. Onnis cav. Giacomo, maggiore ispettorato costruzioni artiglieria.

2° ELENCO.

1. Siniscalco Angelo, capitano 12° artiglieria campagna.
2. Simeoni Ulisse, tenente 12° id. id.
3. Rosano Giovanni, id. 22° id. id.
4. Caffarelli cav. Giuseppe, colonnello 2° id. fortezza.
5. Licari Giuseppe, tenente 19° id. campagna.
6. Magnaghi Alfredo, capitano 23° id. id.
7. Capello cav. Carlo, maggiore reggimento artiglieria cavallo.

ELENCO *degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale* B *(irlandese) puro sangue, presso il deposito di acclimazione del 7° reggimento artiglieria da campagna in Cecina.*

1° ELENCO.

1. Garnier cav. Francesco, maggiore 3° artiglieria campagna.
2. Del Bono Emilio, capitano 9° id. id.
3. Montalto cav. Carlo, maggiore 20° id. id.
4. Matteini Guido, tenente 24° id. id.
5. Brusati Renzo, id. reggimento artiglieria a cavallo.

2° ELENCO.

1. Pancrazi Grassi cav. Filippo, tenente colonnello 1° artiglieria campagna.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **569**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acquisto di materiale da scherma.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 novembre 1911.

Si avvertono le amministrazioni militari, per loro norma, che la ditta *Alessandro Gnutti* di *Lumerzane*, con offerta commerciale in data 8 corrente inviata alla direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Brescia, si è impegnata, per un altro quinquennio, a fornire alle sale da scherma militari che gliene facciano richiesta, le armi da scherma mod. 1891 e loro parti, alle condizioni ed ai prezzi indicati nell'*Atto* 254 del 1906.

Qualora le amministrazioni credano di valersi di tale offerta, indirizzeranno le loro richieste alla predetta fabbrica d'armi e provvederanno poi, dopo ricevute le armi, al relativo pagamento alla ditta interessata, considerando la provvista come fatta ad economia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **570**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distribuzione di oggetti di corredo ai richiamati della classe 1888.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 novembre 1911.

A complemento di quanto è stabilito dal n. 14 e seguenti della circolare n. 488 del *giornale militare* c. a. il Ministero dispone che ai richiamati della classe 1888 vengano distribuiti un secondo paio di mutande ed un secondo asciugatoio, possibilmente usati.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**.

(900) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1911 — 10 novembre

1911 OTTOBRE 3. N. 531. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1106 che stabilisce norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali, occorrenti per la spedizione in Tripolitania . . . . . Pag. 1708

1911 NOVEMBRE 2. » 532. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Aspettative speciali . . . . . » 1709

» 4. » 533. — AVANZAMENTO. — Limiti per l'iscrizione degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria nei quadri d'avanzamento alla carica superiore . . . . . » 1709

» 6. » 534. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali ammessi alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . » 1710

» 7. » 535. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale viene istituita una commissione per i prigionieri di guerra . . . . . » 1711

» 8. » 536. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza coi comandi mobilitati in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . » 1712

» 8. » 537. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al compendio d'ippologia . . . . . » 1712

» 8. » 538. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni . . . . . » 1712

— — — AVVISO. — Norme per l'abbonamento alla raccolta delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale . . . . . » 1713

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n 543, pag. 1633 — *Dopo:* Ispettorato di sanità militare, *aggiungere*:
Ispettorato dei servizi di commissariato militare . . . . . copie n. 8.

CIRCOLARE N. **571**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1106 che stabilisce norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali, occorrenti per la spedizione in Tripolitania.** — (Segretariato generale). — 3 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le provviste e le lavorazioni di generi e materiali, per l'acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto e per l'imbarco e sbarco di materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania, le amministrazioni della guerra e della marina sono autorizzate a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata o ad economia.

Per gli occorrenti pagamenti potranno essere emessi mandati di anticipazione per importo eccedente i limiti ordinari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA
TEDESCO.

N. **572**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Aspettative speciali** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 novembre 1911.

Visto l'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247 e il n. 5 dell'*Atto* 159 del 1902, questo Ministero determina di sospendere la concessione delle aspettative speciali ai capitani di qualsiasi arma o corpo e di sospendere altresì la concessione delle proroghe alle aspettative speciali in corso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **573**. — AVANZAMENTO. — **Limiti per l'iscrizione degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria nei quadri d'avanzamento alla carica superiore.** — (Segretariato generale). — 4 novembre 1911.

In base al disposto dal § 151 del regolamento sull'avanzamento (circolare 330 *giornale militare* corrente anno) il Ministero determina i seguenti limiti di grado ed anzianità per l'iscrizione degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria nei quadri d'avanzamento alla carica superiore pel 1912.

Per la carica di ispettore delle costruzioni d'artiglieria — maggiori generali a tutto il 1908.

Per la carica di ufficiale generale addetto all'ispettorato — colonnelli a tutto il 1906.

Per la carica di direttore principale di costruzioni d'artiglieria tenenti colonnelli a tutto il 1909.

Per la carica di direttore delle costruzioni d'artiglieria — maggiori a tutto il 1907.

I documenti d'avanzamento a tali cariche (§ 152 del regolamento sull'avanzamento circolare 330 sopra citata) dovranno pervenire entro il 10 novembre (al gabinetto del Ministro) per le proposte da sottoporsi alla commissione centrale d'avanzamento; gli altri per il 10 dicembre (alla direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **574.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali ammessi alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 6 novembre 1911.

In seguito ai risultati dell'esperimento prescritto dal n. 7 della parte V del regolamento organico per le scuole militari, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati siano ammessi, in qualità di allievi del 1° corso, alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° corrente.

I comandanti dei corpi cui appartengono i sottufficiali sottoindicati dovranno ottemperare alle norme contenute nel § 31 della disposizione 12 del fascicolo n. 12 della raccolta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Mascia Giuseppe, maresciallo 1° fanteria.
Biraghi Giovanni, sergente maggiore 17° id.
Pitruzzello Sebastiano, id. 33° id.
Barbolini Mario, id. 35° id.
Miari Carlo, id 36° id.
Mazzarocchi Serafino id. 36° id.
Coppi Giuseppe, id. 36° id.
Alessandrini Aerodante, sergente 36° id.
Della Sala Vittorio, sergente maggiore 46° id
Nanni Guido, id. 48° id.
Manca Michele, id. 58° id.
Scanu Antonio, id. 58° id.
Staibano Francesco, id. 76° id.
Rossini Enrico, id. 81° id.
Trenta Ennio, id. 82° id.
Viola Pietro, id. 9° bersaglieri.
Spiazzi Tullio, maresciallo 10° id.
Messina Giuseppe, sergente maggiore 1° genio.
Criscuolo Alberto, id. reggimento lancieri di Firenze.
De Santis Giuseppe, id. id. Piemonte reale cavalleria.
Lenti Senofonte, id. 6° artiglieria campagna.
Sassi Vincenzo, id. 12° id. id.
Salonia Giuseppe, maresciallo 16° id. id.
Ammannato Pietro, sergente maggiore 22° id. id.
Righini Arcanne, id. 3° id. fortezza (costa e fortezza).
Guerrini Luigi, maresciallo 6° id. id.
Bruno Ercole, sergente maggiore 1ª compagnia sanità.

N. **575**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale viene istituita una commissione per i prigionieri di guerra.** — (Segretariato generale). — 7 novembre 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la convenzione dell'Aja del 29 luglio 1889 circa le leggi e gli usi della guerra terrestre;

Viste le modifiche apportate alla detta convenzione nella II conferenza internazionale della pace del 1907;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di funzionare quale ufficio d'informazioni per i prigionieri di guerra, a senso di quanto è stabilito nell'art. 14 del regolamento annesso alla convenzione IV dell'Aja circa le leggi e gli usi della guerra terrestre.

Di prendere in esame volta a volta tutte le questioni che si riferiscono ai prigionieri — trattamento, istanze, ecc. — per proporre i conseguenti provvedimenti.

Art. 2.

La commissione è composta dei seguenti signori:

Presidente.

Cav. Giuseppe Petilli, tenente colonnello di stato maggiore.

Membri.

Cav. ufficiale Felice Beauregard, R. console generale.
Sig. Giovanni Tonini, capitano commissario.
Dott. Pietro Casali, capitano medico.

Roma, addì 7 novembre 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **576**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza coi comandi mobilitati in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Segretariato generale). — 8 novembre 1911.

Per opportuna conoscenza e norma di tutte le autorità militari si partecipa che, nella corrispondenza d'ufficio coi grandi comandi mobilitati in Tripolitania e Cirenaica si dovranno adottare i seguenti indirizzi:

Per il comando retto da S. E. il tenente generale Caneva:

« *Comando del corpo di spedizione — Tripoli* ».

Per il comando retto da S. E. il tenente generale Frugoni:

« *Comando del I corpo d'armata speciale — Tripoli* ».

Per l'intendenza di Tripoli:

« *Intendenza del corpo di spedizione — Tripoli* ».

Per il comando alla diretta dipendenza di S. E. il tenente generale Caneva, retto dal tenente generale Briccola:

« *Comando della 2ª divisione speciale — Bengasi* ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **577**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al compendio d'ippologia.** — (Segretariato generale). — 8 novembre 1911.

Alla pagina 111, quarto alinea, *dopo le parole:* verrà praticata la tosatura della criniera a tutti i cavalli da tiro dell'artiglieria da campagna ed a cavallo, *aggiungere*: e delle compagnie treno del genio.

Il Ministero si riserva di pubblicare, quanto prima, il relativo fascicoletto di aggiunte e varianti.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **578**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Aggiunte all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 novembre 1911.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha disposto che nell'elenco delle deviazioni (allegato n. 14 al regolamento

pei trasporti militari, edizione luglio 1911) sia fatta l'aggiunta seguente:

DA	A	Via più breve	Deviazione	Km. di maggior percorso
o viceversa				
Monselice	Piacenza	Mantova-Codogno	Bologna	60

Tale aggiunta vale naturalmente anche pei viaggi cui è applicabile la concessione speciale *C.*

Il Ministero si riserva di pubblicare i fascicoletti di aggiunte e varianti al citato regolamento ed alle norme per l'applicazione della concessione speciale *C.* (Disposizione 4, fasc. 18 R).

Intanto le autorità militari inseriranno in ambedue le pubblicazioni la *deviazione* suindicata ed inoltre completeranno la seconda mettendo a raffronto l'allegato 14 del *regolamento* coll'allegato n. 2 delle *norme per la concessione* C.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla raccolta delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale. — Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti — edizione in volumi — per l'anno 1912, sono determinati in **lire dodici**, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti ed in **lire quattordici**, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per siffatto abbonamento scade il 31 gennaio 1912.

I non ammessi alla franchigia postale, se contraggono l'associazione dopo tale termine, oltre al prezzo di lire quindici, stabilito, per l'intera annata della raccolta, col decreto ministeriale del 19 marzo 1903, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo, dovranno anche corrispondere la spesa di trasporto.

Le lettere e la corrispondenza concernenti l'associazione alla raccolta dovranno indirizzarsi alla direzione dello stabilimento penale (tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi) in Roma.

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « contabile della tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi — in Roma ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1011) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1911 — 18 novembre

1911 NOVEMBRE 12. - N. 539. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare all'11° reggimento bersaglieri e alla bandiera dell'84° reggimento fanteria . . *Pag.* 1716

» 12. - » 540. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale che stabilisce la decorrenza dell'assegno annuo inerente alle medaglie d'oro concesse ai reggimenti 11° bersaglieri e 84° fanteria . . . . . » 1716

1911 SETTEMBRE 28 - » 541. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che provvede alla sostituzione del presidente della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano. » 1717

1911 NOVEMBRE 13. - » 542. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rettifiche ai rendiconti . . . . . » 1718

» 13. - » 543. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese a carico di altri Ministeri . . . . . » 1723

» 13. - » 544. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Assegno di cartucce a pallottola per i richiamati delle classi 1888 e 1889. . . . . » 1725

» 14. - » 545. — RECLUTAMENTO. — Nulla osta per l'immatricolazione fra la gente di mare agl'inscritti marittimi assegnati alla 2ª categoria . . . . . » 1725

» 14. - » 546. — EQUIPAGGIAMENTO. — Ricostituzione delle dotazioni impiegate per la formazione del corpo d'armata speciale . . . . . » 1726

» 15. - » 547. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche per l'accertamento degli infortuni degli operai italiani in Tripolitania e Cirenaica . . . » 1729

» 16. - » 548. — MATRICOLA. — Inscrizione a matricola del servizio che prestano le regie truppe italiane in Tripolitania e Cirenaica . . . . . » 1729

» 16. - » 549. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria . . . . . » 1730

» 16. - » 550. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Materiali per sezioni mitragliatrici Maxim . . . . » 1732

» 17. - » 551. — TRASPORTI. — Trasporti di materiali destinati in Tripolitania . . . . . » 1732

» 17. - » 552. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Versamento delle pistole mod. 1889 per ufficiali . . » 1733

» 17. - » 553. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio dei viveri e del pane per l'anno 1912 . . » 1734

» 17. - » 554. — MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso al grado di sergente maggiore. . . . . » 1734

» 17 - » 555. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Compilazione delle note informative relative ai personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . » 1703

» 17. - » 556. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di sede e passaggio dal 3° al 4° reggimento di una compagnia di artiglieria da fortezza (costa) . . . . . » 1784

CIRCOLARE N. **579**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto che concede la medaglia d'oro al valor militare all'11° reggimento bersaglieri e alla bandiera dell'84° reggimento fanteria** — (Segretariato generale). — 12 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Di Nostro moto proprio, volendo dare all'11° reggimento bersaglieri ed all'84° reggimento fanteria uno speciale attestato della Nostra alta considerazione per essersi particolarmente distinti per prove di mirabile valore e di esemplare fermezza, rispettivamente nei fatti d'arme del 23 e 26 ottobre u. s. davanti a Tripoli, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa la medaglia d'oro al valor militare all'11° reggimento bersaglieri e alla bandiera dell'84° reggimento fanteria.

Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

N. **580**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale che stabilisce la decorrenza dell'assegno annuo inerente alle medaglie d'oro concesse ai reggimenti 11° bersaglieri e 84° fanteria.** — (Segretariato generale). — 12 novembre 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Sovrano moto proprio in data d'oggi, col quale viene concessa la medaglia d'oro al valor militare all'11° reggimento bersaglieri ed alla bandiera dell'84° reggimento fanteria;

Visto il R. Viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro e in argento al valor militare;

Viste le leggi 31 dicembre 1848 n. 863 e 17 luglio 1910 n. 511;

DECRETA:

L'assegno annuo di lire duecento inerente alle medaglie d'oro concesse ai predetti reggimenti, verrà corrisposto, a decorrere dalla data del presente decreto, ai consigli di amministrazione dei reggimenti stessi, per essere erogato a senso dell'art 3 della precitata legge 17 luglio 1910.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 novembre 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **581.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto che provvede alla sostituzione del presidente della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 431;

Visto il R. decreto 26 aprile 1896 che nomina il tenente generale nella riserva, senatore del Regno, comm. Felice Sismondo presidente della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il tenente generale nella riserva comm. Felice Sismondo, senatore del Regno, è esonerato, a sua domanda, dalla carica di presidente della commissione pel riconoscimento della campagna dell'Agro romano.

Art. 2.

Il tenente generale in posizione ausiliaria conte Ettore Pedotti, senatore del Regno, è nominato presidente della sopracitata commissione.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 28 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **582.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rettifiche ai rendiconti.** — (Segretariato generale). — 13 novembre 1911.

A schiarimento ed illustrazione delle avvertenze poste sul rendiconto modello 21 *R. A.* circa la maniera di effettuare le correzioni per errori rilevati dal Ministero in sede di revisione si pubblicano alcuni esempi pratici che contemplano i vari momenti nei quali le correzioni possono essere effettuate.

Lo specchio n. 1 si riferisce al caso di correzione ordinata dopo scaduto l'esercizio al quale il rendiconto appartiene.

Gli specchi n. 2 e 3 si riferiscono al caso di correzione ordinata durante l'esercizio al quale appartiene il rendiconto.

Lo specchio n. 4 contempla il caso uguale al precedente, ma con correzioni in senso contrario.

Tutti gli specchi sono stati compilati traendo i dati dall'esempio pratico portato dalla circolare n. 278 del *giornale militare* corrente anno.

Le correzioni si riferiscono a rendiconti compilati nell'esercizio 1911-912 e seguenti, poichè per quelli anteriori al detto esercizio valgono le norme date colla circolare n. 382 del *giornale militare* corrente anno.

Per questi ultimi, l'ufficio stralcio darà per ogni singolo caso, nelle colonna annotazioni delle note di rettifica, le opportune indicazioni per la liquidazione delle differenze.

Il Ministro — P. SPINGARDI

Mod. 21 *R.A.*
Capitolo . . . del bilancio.

SPECCHIO N. 1

4° TRIMESTRE 1911-1912

Rendiconto delle spese di . . . . . .

QUADRO *A*.

N.	Data	Indicazione sommaria del motivo della spesa	Importo (corrispondente a col. . . . del giornale)	N.
..	....	. . . . . L.	..	..
110	....	Per . . . . . »	—85— 50 (1)	..
111	....	. . . . . »	..	..
		Totale. . . L.	—880— 845 (1)	

QUADRO *B*. — *Confronto fra le dichiarazioni di spesa fatte alla direzione di commissariato del .. corpo d'armata e le spese portate in rendiconto.*

		Credito (somme portate sul rendiconto)	Debito (somme segnalate alla direzione di commiss.)
Spese pagate nel trimestre come da quadro *A* . . . . . L.		880	—
Spese indicate alla direzione di commissariato col prospetto mensile del.	1° mese . »	—	350
	2° mese . »	—	260
	3° mese . »	—	270
Rettificazioni al rendiconto del .... trimestre del corrente esercizio, come da annessa nota di rettifica.	Variazioni in aumento »	..	—
	Id. in diminuzione . . . . . »	..	—
Importi uguali fra loro. . . L.		880	880

Diconsi lire **ottocento ottanta**
. . . . . li 15 luglio 1912.

Il Consiglio

Rettificazioni a questo rendiconto ordinate dopo la chiusura dell'esercizio che si operano su questo stesso rendiconto e delle quali fu data partecipazione alla direzione di commissariato del ... corpo d'armata perchè ne tenga conto nella contabilità suppletiva.	Variazioni in aumento . . . L.	..	..
	Variazioni in diminuzione. . »	35 (1)	35 (1)
Importi uguali fra loro. . L.		845	845

Diconsi lire **ottocento quarantacinque.**
. . . . . li 23 novembre 1912

Il Consiglio

(1) Correzione effettuata dal Consiglio in seguito a rettificazione ordinata dal Ministero: Vedi registrazione n. 38, pag 882 del *giornale militare*.

Mod. 21 *R A.*
Capitolo 3 del bilancio.

SPECCHIO N. 2

1° TRIMESTRE 1912-1913

Rendiconto delle spese di . . . . . .

QUADRO *A.*

N.	Data	Indicazione sommaria del motivo della spesa	Importo (corrispondente a col. 19 del giornale)	N.
..	.....	. . . . . L.	..	..
35	.....	Per . . . . . »	—55— 58 (1)	..
36	.....	. . . . . »	..	..
		Totale . . . L.	—96— 99 (1)	

QUADRO *B.* — *Confronto fra le dichiarazioni di spesa fatte alla direzione di commissariato del .. corpo d'armata e le spese portate in rendiconto.*

		Credito (somme portate sul rendiconto)	Debito (somme segnalate alla direzione di commiss.)
Spese pagate nel trimestre come da quadro *A* . L.		96	—
Spese indicate alla direzione di commissariato col prospetto mensile del	1° mese . »	—	35
	2° mese . »	—	29
	3° mese . »	—	32
Rettificazioni al rendiconto del .. trimestre del corrente esercizio come da annessa nota di rettifica.	Variazioni in aumento. . . »	..	—
	Variazioni in diminuzione. . »	..	—
Importi uguali fra loro. . . L.		96	96

Diconsi lire **novantasei**.

. . . . . li 10 ottobre 1912.

Il Consiglio

(1) Correzione fatta dal Ministero e conteggiata nel quadro *B* del Rendiconto del 2° trimestre: Vedi registrazione 37 pag. 882 del *giornale militare*.

Mod. 21 *R.A.*
Capitolo 2 del bilancio.

SPECIMEN N. 3

2° TRIMESTRE 1912-1913

Rendiconto delle spese di . . . . . .

QUADRO *A.*

N.	Data	Indicazione sommaria del motivo della spesa	Importo (corrispondente a col. 19 del giornale)	N.
1	20 ott. 1912	Per indennità di viaggio alla truppa L.	6	10
2	31 »	Per assegni di piccola licenza . . . »	23	15
3	5 nov. 1912	Per. . . . . »	6	24
4	23 »	Per. . . . . »	55	40
5	5 dic. 1912	Per. . . . . »	5	42
		Totale. . . L.	95	

QUADRO *B.* — *Confronto fra le dichiarazioni di spesa fatte alla direzione di commissariato del .. corpo d'armata e le spese portate in rendiconto.*

		Credito (somme portate sul rendiconto)	Debito (somme segnalate alla direzione di commiss.)
Spese pagate nel trimestre come da quadro *A* . L.		95	—
Spese indicate alla direzione di commissariato col prospetto mensile del	1° mese . »	—	35
	2° mese . »	—	63
	3° mese . »	—	..
Rettificazioni al rendiconto del .. trimestre del corrente esercizio come da annessa nota di rettifica.	Variazioni in aumento. . . »	3 (1)	—
	Variazioni in diminuzione. . »	..	—
Importi uguali fra loro. . . L.		98	98

Diconsi lire **novantotto**.

. . . . . li 10 gennaio 1913.

Il Consiglio

(1) Vedi registrazione n. 37, pag. 882 del *giornale militare*.

Mod. 21 *B.A.*
Capitolo 3 del bilancio.

SPECCHIO N. 4

2° TRIMESTRE 1912-1913

Rendiconto delle spese di . . . . . .

QUADRO *A.*

N.	Data	Indicazione sommaria del motivo della spesa	Importo (corrispondente a col. 20 del giornale)	N.
1	20 ott. 1912	Per riparazioni alle calzature . . . L.	45	11
2	5 nov. 1912	Per. . . . . »	5	24
3	20 » 1912	Per oggetti di corredo . . . . . »	27	34
4	22 » 1912	Per. . . . . »	30	35
5	5 dic. 1912	Per. . . . . »	6	42
6	» » 1912	Per. . . . . »	150	43
		Totale . . . L.	263	

QUADRO *B.* — *Confronto fra le dichiarazioni di spesa fatte alla direzione di commissariato del .. corpo d'armata e le spese portate in rendiconto.*

		Credito (somme portate sul rendiconto)	Debito (somme segnalate alla direzione di commissariato)
Spese pagate nel trimestre come da quadro *A* . L.		263	—
Spese indicate alla direzione di commissariato col prospetto mensile del	1° mese . »	—	50
	2° mese . »	—	208
	3° mese . »	—	..
Rettificazioni al rendiconto del .. trimestre del corrente esercizio come da annessa nota di rettifica.	Variazioni in aumento. . . »	..	—
	Variazioni in diminuzione. . »	5 (1)	—
Importi uguali fra loro. . . L.		258	258

Diconsi lire **duecento cinquantotto.**

. . . . . li 10 gennaio 1913.

Il Consiglio

(1) Vedi la registrazione n. 36 a pag. 880 del *giornale militare.*

N. **583.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Spese a carico di altri Ministeri.** — (Segretariato generale). — 13 novembre 1911.

1. A chiarimento della circolare 504 del *giornale militare* corrente anno, e in relazione al disposto dell'articolo 19 della legge 17 luglio 1910 n. 511, si ricorda che le spese incontrate dall'amministrazione militare per conto di altri Ministeri, quando siano della stessa natura di quelle per le quali esistono appositi capitoli nel bilancio della guerra, debbono essere imputate ai capitoli stessi, come se fossero state effettuate per conto del Ministero della guerra. Quindi non si dovrà, dai corpi, compilare apposito rendiconto per tali spese, le quali invece dovranno comprendersi nei rendiconti dei rispettivi capitoli insieme a quelle dipendenti dalla gestione ordinaria.

Così ad esempio dovranno imputarsi al capitolo *Corpo, servizio sanitario — Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari* (*Assegni fissi*) gli assegni pagati ai medici messi a disposizione del Ministero dell'interno; dovranno imputarsi al normale capitolo *Spese per i ricoverati negli stabilimenti militari sanitari* le spese incontrate per la cura degli ammalati di altri Ministeri ecc.

2. Per dar modo al Ministero di richiedere ai Ministeri interessati il rimborso o l'anticipazione delle spese incontrate o da incontrarsi per loro conto e da reintegrarsi ai capitoli che le sopportano i corpi compileranno e rimetteranno trimestralmente al Ministero stesso (Ragioneria):

il modello 86 R. A. (articolo 808 del regolamento d'amministrazione) per le legioni dei carabinieri reali e per tutti i corpi che ebbero ufficiali — impiegati e truppa a disposizione di altre amministrazioni o di altri corpi, con obbligo da parte di questi di rimborsare gli assegni ed indennità dovute al personale;

il modello 87 R. A. (articolo 691 e 733 del regolamento d'amministrazione) per gli ospedali e stabilimenti sanitari e per gli stabilimenti militari di pena;

il modello 21 R. A. (senza riempire il quadro *B*) per tutti gli altri casi non compresi nei precedenti.

A complemento dei documenti suindicati, debbono inviarsi mensilmente al Ministero (Ragioneria):

il modello 88 R. A. per gli stabilimenti militari di pena;

il modello 89 R. A. per gli ospedali e stabilimenti sanitari.

Per i decorsi mesi di luglio, agosto e settembre le amministrazioni interessate invieranno i modelli 88 e 89 *R. A.* appena perverranno loro gli stampati, coll'avvertenza che per quello di luglio oltre indicare la forza al 1° agosto dovranno indicare anche quella al 1° luglio.

3. Per le spese invece per le quali sul bilancio della guerra non esiste un apposito capitolo (come ad esempio le indennità di pubblica sicurezza) o per le quali siano state fornite alle amministrazioni militari apposite anticipazioni dai Ministeri interessati o per cui infine sia stato disposto di compilare apposito rendiconto, debbono applicarsi le norme indicate nella circolare 504 in principio citata e, nel caso che non siano stati anticipati fondi, quelle degli ultimi due comma dell'articolo 1 della circolare 278 del *giornale militare* del corrente anno.

4. Gli ospedali militari principali dovranno inviare trimestralmente alla *Direzione di sanità marittima di Venezia*, una copia della dimostrazione modello 87 *R. A.* comprendendovi i militari del corpo reale equipaggi ricoverati negli ospedali medesimi e stabilimenti dipendenti.

Uguale invio dovranno fare, per gli uomini appartenenti alla R. guardia di finanza, ai rispettivi comandi di circolo della legione e battaglione allievi o della R. scuola di Caserta.

5. L'invio delle dimostrazioni mod. 86 e 87 *R. A.* prescritto da questa circolare, non esonera le amministrazioni di unirne le copie alla contabilità trimestrale secondo il disposto del regolamento d'amministrazione.

6 Con riferimento al § 4 della circolare n. 504 del *giornale militare* corrente anno, relativo alla corrispondenza delle razioni foraggio ai quadrupedi dei corpi e reparti comandati in servizio di pubblica sicurezza, ed a soluzione di quesiti fatti si avverte che la disposizione inserta al detto paragrafo concerne esclusivamente il periodo di permanenza sul posto. Rimane pertanto inteso che nelle marce per raggiungere, dalla sede, le località cui sono distaccate e viceversa, spetterà ai quadrupedi la razione normale di marcia, e ciò indipendentemente dal fatto se l'importo così risultante rientri o meno nella quota di 20 centesimi di cui è cenno nella circolare anzidetta.

Naturalmente e in armonia a ciò, nei casi in cui il trasferimento avvenga per ferrovia o per mare, la razione da corrispondersi sarà quella normale pei viaggi in ferrovia od a bordo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **584.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Assegno di cartucce a pallottola per i richiamati delle classi 1888 e 1889.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 novembre 1911.

Il Ministero ha determinato che i richiamati delle classi 1888 e 1889 eseguano due sole lezioni di tiro, ritenendole più che sufficienti per la loro istruzione, dato il breve periodo intercorso fra il congedamento ed il loro richiamo.

I corpi sono, pertanto, autorizzati a prelevare due caricatori completi per cartucce a pallottola per ciascun armato di fucile o moschetto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **585.** — RECLUTAMENTO. — **Nulla osta per l'immatricolazione fra la gente di mare agl'inscritti marittimi assegnati alla 2ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 novembre 1911.

Sono stati fatti presenti a questo Ministero alcuni inconvenienti che si verificano per i militari di 2ª categoria provenienti dalla leva di mare, allorquando devono chiedere ai distretti militari l'autorizzazione d'imbarco; autorizzazione che alcune volte viene negata, altre viene concessa con molto ritardo, con grande danno degl'interessati, tenuto conto delle speciali condizioni della professione marittima.

Ad eliminare gl'inconvenienti suddetti ed ogni incertezza nell'interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti in materia, questo Ministero significa che i militari in congedo illimitato del R. esercito, e quindi anche quelli della 2ª categoria provenienti dalla leva di mare, possono ottenere la immatricolazione fra la gente di mare, dietro nulla osta dei distretti militari, e tale immatricolazione si risolve in una vera e propria concessione di passaporto, identici essendone gli effetti, giacchè i militari che la chiesero e l'ottennero, devono essere considerati come abitualmente e regolarmente residenti all'estero.

In conseguenza, i militari di 2ª categoria provenienti dalla leva di mare non hanno altro obbligo che quello di chiedere al competente distretto militare il nulla osta per essere o continuare ad essere immatricolati fra la gente di mare; dopo di

che possono prendere imbarco per qualsiasi campagna o viaggio, senza aver bisogno di ulteriori autorizzazioni.

Peraltro tale obbligo, agli effetti della dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione, è tassativo, giacchè per l'articolo 33 bis della legge 7 luglio 1910 n. 538, di cui alla circolare n. 67 dell'11 febbraio scorso, i militari di 2ª categoria, possono espatriare soltanto dietro nulla osta del distretto militare.

Il rilascio del nulla osta per l'immatricolazione fra la gente di mare, deve essere soggetto alle stesse norme, di cui al n. 19 della circolare sopra ricordata, per la concessione del nulla osta per il passaporto, e cioè deve essere sempre concesso, quando la richiesta sia stata fatta prima della pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi per istruzione.

È superfluo avvertire che, come i militari di 2ª categoria della leva di terra, i quali, benchè abbiano ottenuto il passaporto dietro nulla osta del distretto militare, sono tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per istruzione della loro classe o di classi successive, qualora abbiano fatto ritorno nel Regno, anche i militari di 2ª categoria provenienti dalla leva di mare, che abbiano ottenuto il nulla osta per l'immatricolazione fra la gente di mare, sono tenuti a rispondere alla chiamata alle armi della loro classe o di altre successive, qualora all'atto della chiamata risulti che non siano imbarcati.

Tenuto conto delle specialissime condizioni della professione marittima, per cui i giovani suddetti possono essere arruolati e imbarcati da un momento all'altro, si raccomanda ai distretti militari di dar corso *con la maggiore sollecitudine possibile* alle domande di nulla osta per l'immatricolazione fra la gente di mare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **586.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Ricostituzione delle dotazioni impiegate per la formazione del corpo d'armata speciale.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 novembre 1911.

Il Ministero invita tutte le amministrazioni dipendenti le quali, a mente delle « Disposizioni esecutive » o per ordine delle autorità superiori, ebbero a fornire materiali *del gruppo C* (armi, munizioni per armi portatili, carreggio, finimenti, bardature, ecc., ed accessori relativi a detti materiali), impegnati

per altri servizi, agli enti destinati a costituire le unità e servizi del corpo d'armata speciale, o che ebbero a trarre, dalle dotazioni per la mobilitazione generale, i suddetti materiali, per le proprie unità partenti, a provvedere, *al più presto* per il reintegro delle rispettive dotazioni.

Per tale scopo ciascun'amministrazione dovrà acquistare, direttamente dal commercio, tutti i materiali mancanti che si possono e conviene provvedere con tale sistema, attenendosi, per quanto riguarda, i fondi da richiedersi alle competenti direzioni di commissariato militare, alle disposizione della circolare n. 521 del *giornale militare* c. a.

Esse dovranno, poscia, comunicare *direttamente* al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio — Divisione artiglieria) *l'ammontare* complessivo delle anticipazioni avute, le somme effettivamente spese per ognuno degli acquisti fatti, e l'ente cui furono distribuiti i materiali così reintegrati e i servizi ai quali sono assegnate le dotazioni così ricostituite.

Nelle anticipazioni e spese ora dette dovranno comprendersi quelle che eventualmente avessero già avuto corso precedentemente alla pubblicazione della presente circolare, sempre però per acquisto di materiali di cui si tratta.

Per tutti i materiali rimanenti, per quelli cioè per i quali non sia possibile, o non si ritenga conveniente, provvedere con acquisti diretti dal commercio, le singole amministrazioni dovranno trasmettere, *direttamente* al Ministero (Direzione generale sovraindicata), colla maggior possibile sollecitudine, un elenco conforme al tracciato dello specchio che segue, enumerando partitamente e colla maggiore esattezza, tutti i materiali ancora occorrenti, facendo risultare dettagliatamente nella colonna *annotazioni* i servizi pei quali erano impegnati i materiali ceduti.

In tale elenco le direzioni e i reggimenti di artiglieria e genio non dovranno comprendere i materiali speciali pei servizi di dette armi, quantunque anch'essi (art. 426 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi — bozze di stampa) siano ora compresi nel gruppo C. Per tali materiali si daranno disposizioni a parte.

ELENCO *dei materiali del gruppo* C *ceduti al corpo di spedizione.*

(1) . . . . . .

Materiali ceduti			Enti ai quali fu effettuata la cessione						*Annotazioni*
Designazione dei materiali	Categoria	Numero d'ordine catetoreo	Reggimento	Reggimento					

Il Comandante del (1)

. . . . . *addì* . . . . . *1911.*

(1) Corpo — Deposito — Distretto — Direzione ecc.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **587.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite mediche per l'accertamento degli infortuni degli operai in Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1911.

La cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai ha deliberato di ammettere l'assicurazione facoltativa in Tripolitania e Cirenaica contro gli infortuni del lavoro, limitatamente ai casi di morte e di invalidità permanente e per i soli operai italiani.

Questo Ministero, accogliendo pertanto il voto emesso dalla cassa nazionale predetta, determina che i medici militari si prestino agli accertamenti degli infortuni e al rilascio dei relativi certificati per i casi suesposti, ricevendo essi, in corrispettivo delle loro prestazioni, gli onorari stabiliti dall'articolo 149 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **588** — MATRICOLA. — **Inserizione a matricola del servizio che prestano le regie truppe italiane in Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 novembre 1911.

Questo Ministero ha determinato che sia inscritto a matricola, con le seguenti variazioni, il servizio che prestano le regie truppe italiane in Tripolitania e Cirenaica, da computarsi in base al R. decreto n. 1112 del 6 ottobre 1911, dal giorno dell'imbarco nei porti del Regno, fino a quello dello sbarco al ritorno in Italia.

Partito per la Tripolitania e Cirenaica (indicare all'occorrenza il riparto) *ed imbarcatosi a . . . . . li . . . . . .*

Rientrato in Italia per (indicare il motivo) *è sbarcato a . . . . . li . . . . . .*

Tali variazioni dovranno essere inscritte sugli stati di servizio (mod. 53) per gli ufficiali ed impiegati nonchè sul ruolo matricolare (mod. 57-*a*) e sui fogli matricolari (mod. 69) per i militari di truppa.

Per quanto riguarda i feriti, morti, dispersi e prigionieri le relative variazioni saranno compilate con le formule stabilite nelle tabelle annesse al regolamento per le matricole.

Per gli ufficiali ed impiegati le variazioni stesse dovranno essere comunicate al Ministero della guerra mediante l'invio di apposito elenco (mod. 54).

Il Ministero si riserva poi di impartire altre disposizioni per quanto concerne il computo della campagna e la relativa inscrizione a matricola.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **589.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 16 novembre 1911.

Il Ministero ha determinato che la distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 499 del 22 settembre u. s, abbia luogo il mattino del 27 corrente presso il comando della scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

La distribuzione medesima sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute nel titolo XIII, capo II, del Regolamento d'amministrazione (bozze di stampa) e nella circolare su ricordata.

Terminata la distribuzione, gli ufficiali che intendessero concorrere al prelevamento di cavalli rimasti disponibili potranno farne domanda al proprio comandante di corpo o capo di servizio, il quale trasmetterà al Ministero (ispettorato ippico) la domanda medesima corredata dell'elenco richiesto al n. 15 dell'*Atto* 179 del 1899.

ELENCO *degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale* B (*irlandesi*).

1. Ragni cav. Ottavio, tenente generale V corpo armata.
2. Marazzi conte Fortunato, id. id. divisione Brescia.
3. Ricci cav. Carlo, id. id. id. Genova.
4. Pezzana Girolamo, capitano stato maggiore comando corpo stato maggiore.

5. Bolla Gaspare, tenente Nizza cavalleria.
6. Teodorani Edoardo Pio, id. Nizza id.
7. D'Albertas Arturo, id. Nizza id.
8. Colli di Felizzano Vittorio, capitano Savoia cavalleria.
9. Bartolozzi Giuseppe, tenente Savoia id.
10. Marone Colombo, capitano Genova cavalleria.
11. Robolini cav. Alessandro, tenente colonnello lancieri Milano.
12. Po Ferdinando, capitano lancieri di Montebello.
13. Villa Camillo, id. id. di Montebello.
14. Tarasconi Tancredi, id. id. di Montebello.
15. Bitossi Gervasio, tenente id. di Montebello.
16. Paulucci Gaetano, id. id. di Montebello.
17. De Riso Renato, id. id. di Montebello.
18. Campari Guido, id. id. di Montebello.
19. Cattaneo Eugenio, sottotenente id. di Montebello.
20. Florio Carlo, capitano lancieri di Firenze.
21. Cavriani marchese Massimiliano, tenente id. Vittorio Emanuele II.
22. Cirillo Alfonso, id. cavalleggeri di Foggia.
23. Cozza Luigi, capitano id. di Saluzzo.
24. Bernasconi Augusto, tenente id. di Saluzzo.
25. Cossu Rocca Antonio, id. id. di Saluzzo.
26. Giusta Michele, id. U. O. id. di Saluzzo.
27. Neyrone cav. Mario, tenente colonnello id. di Monferrato.
28. Asinari di Bernezzo Demetrio, tenente id. di Monferrato.
29. de Sanctis Giuseppe, id. id. di Alessandria.
30. Borgstrom Ettore, id. id. di Lodi.
31. Procaccini Mario, id. id. di Lodi.
32. Pucci Orazio, id. id. di Lucca.
33. Spadaccini Lorenzo, id. id. Guide.
34. De Margherita Carlo, capitano id. di Catania.
35. Chiodo Gio. Battista, id. id. Umberto I.
36. Arton Samuele, id. id. Umberto I.
37. Massari Giuseppe, tenente id. Umberto I.
38. Parmigiani Pietro, capitano id. di Vicenza.
39. Capacci Vincenzo, tenente id. di Vicenza.
40. Marin Antonio, id. id. di Vicenza.
41. Lupi di Moirano Alberto id. lancieri di Mantova.
42. Berrino Giovanni, id. id. di Vercelli.
43. Angeli Giuseppe, id. id. di Vercelli.

44. Pignatelli della Leonessa Federico, sottotenente cavalleggeri Aquila.
45. Marsaglia Pio, tenente id. di Treviso.
46. Ruspoli nobile Napoleone, id. id. di Treviso.
47. Montesperelli cav. Ottorino, tenente colonnello id. Udine.
48. Nebiolo Carlo, capitano scuola applicazione cavalleria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **590.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Materiali per sezioni mitragliatrici Maxim.** — (Direzione generale artiglieria e genio), — 16 novembre 1911.

Affinchè si possa provvedere alle deficienze attualmente esistenti nelle dotazioni di materiali per sezioni mitragliatrici Maxim, i reggimenti, le direzioni e gli stabilimenti che comunque hanno in carico di tali materiali ne invieranno, al più presto, al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio - Divisione artiglieria) una nota dettagliata, conforme al seguente modello.

Pei reggimenti facenti parte del corpo di spedizione provvederanno i rispettivi depositi.

Nomenclatura del materiali	Esistenti		A chi in distribuzione	Annotazioni
	in magazzino	in distribuzione		

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **591.** — TRASPORTI. — **Trasporti di materiali destinati in Tripolitania.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1911.

L'intendenza del corpo d'armata speciale segnala che i colli che vengono spediti in Tripolitania, sono, generalmente, sprovvisti di indicazioni esterne circa il contenuto di essi; ciò che

è causa di frequenti disguidi ed anche di perdita di tempo, dovendosi talvolta aprire le casse per accertarne il contenuto.

Ad ovviare al lamentato inconveniente fà duopo che le amministrazioni militari che provvedono alle spedizioni della specie curino che i colli siano sempre muniti di etichette ben visibili, chiare e resistenti, che ne specificano anche il contenuto. Tali colli dovranno naturalmente essere ben confezionati, tenendo conto del percorso marittimo susseguente a quello ferroviario; ed inoltre, il loro peso non dovrà, per quanto possibile, eccedere il quintale.

Con la circostanza si ricorda che tutte le dette spedizioni debbono farsi *in conto corrente* con richiesta mod. 444, ponendo sulla testata di essa, là ove dovrebbe indicarsi il capitolo ed articolo di bilancio su cui grava la spesa, « *fondi speciali* », e che i generi e materiali spediti a Napoli a *vagone completo* debbono, qualora non sianvi tassative disposizioni in contrario, essere indirizzati alla stazione di *Porta di Massa*.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **592.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento delle pistole mod. 1889 per ufficiali.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 novembre 1911.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nei numeri 6 e 7 della circolare 197 del *giornale militare* corrente anno, si avvertono i corpi che le pistole mod. 1889 che si ritireranno egli ufficiali, in occasione della distribuzione della pistola automatica mod. 1910, dovranno, per cura dei corpi stessi, essere versate alla direzione d'artiglieria della rispettiva circoscrizione.

È fatta eccezione per le pistole ritirate agli ufficiali dei corpi stanziati nell'XI corpo d'armata, le quali, dovranno essere versate alla direzione d'artiglieria di Napoli, e per quelle degli ufficiali del VI corpo d'armata che i corpi avessero già versate alla fabbrica d'armi di Brescia.

Pel caso che qualche ufficiale non ceda tutti e tre gli oggetti in condizione di utile servizio, si fa conoscere che la somma complessiva di L. 30, da accreditare, deve intendersi così ripartita:

Pistola	L. 27,50,
Fondina	L. 2,00,
Cacciavite	L. 0,50.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **593**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Servizio dei viveri e del pane per l'anno 1912.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1911.

Il Ministero sta provvedendo per la pubblicazione dei capitolati d'oneri che, giusta quanto è prescritto dall'art. 21 della legge 17 luglio 1910, n. 511, dovranno regolare le forniture dei viveri e del pane per il venturo anno 1912.

Si avvertono intanto tutti i corpi e reparti che, prima di procedere alla rinnovazione dei contratti per tali forniture, essi dovranno attendere le disposizioni ministeriali che fra breve saranno emanate in proposito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **594**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esami di concorso al grado di sergente maggiore.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 novembre 1911.

A compimento della riserva contenuta nel n. 19 della circolare n. 367, si pubblicano qui appresso i programmi per gli esami di concorso al grado di sergente maggiore.

Tali esami avranno luogo alla sede dei corpi d'armata tenendo presenti le norme seguenti:

1. In ciascun corpo d'armata la commissione esaminatrice nominata dal rispettivo comandante con elementi competenti nelle varie specialità, sarà presieduta da un colonnello e divisa in sottocommissioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, le compagnie di sanità e le compagnie di sussistenza.

Ogni sottocommissione sarà composta di un tenente colonnello o maggiore, di due capitani e di un subalterno. Il subalterno farà da segretario.

2. Le commissioni d'esami dovranno procedere per ciascuna prova a due distinte votazioni, l'una per l'idoneità, l'altra per il punto di merito.

Quando la maggioranza abbia dichiarato idoneo un candidato, nessuno dei membri, nella votazione per il punto di merito, potrà assegnargli un punto inferiore a 5.

3. Le commissioni esaminatrici avranno la massima libertà d'azione nell'approfondire gli argomenti indicati nei programmi

valendosi all'uopo dell'esperienza personale e, per questi primi esami, dovranno pur tener conto delle particolari circostanze in cui essi avranno luogo e del tempo ristretto che i candidati avranno avuto per la preparazione.

4. Per quanto riguarda le altre disposizioni relative alla classificazione ed alle promozioni dovranno tenersi presenti le prescrizioni di cui ai numeri 15 e seguenti della circolare n. 367.

Il Ministro - P. SPINGARDI

PROGRAMMI

per gli esami da sergente a sergente maggiore.

PARTE COMUNE A TUTTE LE ARMI.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

DOVERI DISCIPLINARI. — Doveri generali d'ogni militare — doveri propri del superiore — doveri propri dell'inferiore — doveri fra eguali — doveri del personale di truppa dello stato maggiore di corpo — doveri del personale di truppa del deposito — doveri dell'allievo ufficiale, dell'allievo sergente e del volontario di un anno — doveri del personale di truppa della compagnia — doveri del militare in alcuni casi e condizioni speciali — benedizione della bandiera — giuramento della truppa.

RICOMPENSE MILITARI.

PUNIZIONI DISCIPLINARI. — Norme generali — punizioni del sottufficiale — punizione del caporale e del soldato — disposizioni speciali.

CODICE PENALE PER L'ESERCITO.

REATI E PENE: *Disposizioni relative tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra.* — Pene, loro applicazioni; estinzione dei reati e delle pene; tradimento, spionaggio, arruolamenti; reati in servizio; disubbidienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione; diserzione, subornazione, abuso di autorità, atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna; ferite e percosse fra militari, mutilazione volontaria, calunnia, diffama-

zione, falso, prevaricazione, infedeltà, corruzione, vendita, pegno od alienazione di effetti militari, furto, truffa ed appropriazione indebita, incendio e deterioramento di edifici, opere od oggetti militari, disposizioni relative alle assisi militari ed alle onorificenze.

Disposizioni relative al tempo di guerra. — Stato di guerra e suoi effetti; incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse, reati contro le pubbliche autorità; stupro, ratto e atti di libidine contro natura; grassazione, rapina, saccheggio, imposizioni o prestazioni arbitrarie, busca, furto, truffe, frodi; falsa testimonianza e subordinazione di testimoni; prigionieri di guerra.

PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI PACE. — Costituzione dei tribunali militari — composizione dei tribunali territoriali

PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI GUERRA. — Costituzione dei tribunali militari in tempo di guerra.

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO TERRITORIALE.

SERVIZIO DI PRESIDIO: *Generalità — Servizio di guardia* Generalità — cambio delle guardie — doveri del comandante della guardia — doveri del caporale di muta — doveri delle sentinelle — consegna — locali occupati dalla guardia — ispezioni alle guardie.

Servizi armati. — Picchetto armato — scorte — accompagnamento drappelli.

SERVIZI DISARMATI.

ONORI MILITARI. — Generalità — guardie e picchetti armati d'onore — parate — onori funebri per i militari di truppa.

DISPOSIZIONI VARIE. — Esecuzione di sentenze — feste anniversarie di fatti d'arme.

APPENDICE AL REGOLAMENTO PEL SERVIZIO TERRITORIALE

Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO.

ORDINAMENTO DELLA CASERMA. — Alloggiamento della truppa, affissioni, ordine, pulizia ed illuminazione.

SERVIZIO DI CASERMA. — Comandante di caserma, servizio di reggimento, servizio di compagnia, disposizioni speciali per il rancio, dipendenza nel servizio di caserma.

ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI DI SERVIZIO:

Servizio reggimentale. — Maresciallo di picchetto, caporal maggiore di maggiorità di giornata, caporale maniscalco di settimana all' infermeria cavalli, sergente d' ispezione, guardia alla caserma, piantoni all'ospedale, guardia scuderia all'infermeria cavalli.

Servizio del rancio. — Caporale maggiore di cucina, caporali di cucina e rancieri.

Servizio di compagnia. — Sergenti di giornata, sergenti di settimana, caporali di giornata, piantoni alle camerate, uomini di fatica, appuntato capo scuderia, guardia scuderia.

OPERAZIONI ORDINARIE DI CASERMA.

OPERAZIONI E SERVIZI SPECIALI. — Adunate, all'armi, mensa, sale di convegno e di lettura per la truppa — ingresso in caserma di persone estranee al corpo, richiesta di truppa per servizio di pubblica sicurezza, ingerenza in caserma delle autorità giudiziarie, ingresso in caserma degli agenti delle finanze, del dazio consumo e della sanità pubblica; vivandiere.

DISPENSE DAL SERVIZIO E DALL'ISTRUZIONI.

REGOLAMENTO SULLA UNIFORME.

SIGNIFICATO ED USO DELLE STELLETTE DI DIVISA MILITARE.

GENERALITÀ SULLE VARIE SPECIE DI UNIFORMI.

UNIFORMI PER I MILITARI DI TRUPPA.

BARDATURE DEI CAVALLI DI TRUPPA.

Abito civile. — Casi nei quali i militari di truppa possono o debbono vestire l'abito civile.

REGOLAMENTO PER LE LICENZE.

LICENZE AI SOTTUFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI. — Distinzioni delle licenze: licenza ordinaria, licenza straordinaria, breve licenza, licenza speciale per gli invalidi, licenza straordinaria speciale agli attendenti, licenza per l'estero, licenza ai soldati delle compagnie di disciplina, biglietto di licenza, decorrenza della licenza, presentazioni, disciplina, uniforme, proroghe alle licenze, militare in licenza che cade ammalato, ritorno al corpo, perdita o sciupio del denaro ricevuto pel viaggio, avvertenze circa i militari che debbono viaggiare per mare andando in licenza o tornandone.

ISTRUZIONE PER L'IGIENE DEI MILITARI DEL REGIO ESERCITO.

GENERALITÀ. — Alimentazione — acqua potabile — igiene della pelle, pulizia della persona — vestiario — esercitazione e marce — alleggiamenti — accampamenti, accantonamenti.

MALATTIE INFETTIVE. — Generalità, misure e profilassi generali contro le epidemie — malattie epidemico-contagiose esotiche — malattie epidemico-contagiose indigene — tubercolosi — malaria — malattie infettive trasmesse dagli animali — malattie infettive oftalmiche — malattie cutanee contagiose — malattie veneree — visite sanitarie — norme igieniche speciali per le truppe destinate nei paesi caldi — disinfezioni.

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ DEI CORPI.

ASSEGNI. — Assegni agli uomini di truppa.

VITTO AGLI UOMINI DI TRUPPA. — Rancio pei caporali e soldati — mensa sottufficiali — mensa musicanti — disposizioni comuni.

CASERMAGGIO.

VESTIARIO DELLA TRUPPA — Disposizioni generali — norme relative al vestiario nei casi di trasferimenti di compagnia o di corpo — vestiario e svestizione degli uomini di truppa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEI REPARTI. — Contabilità della compagnia — amministrazione e contabilità dei distaccamenti — truppe in marcia.

MATERIALI. — Addebiti per danni al materiale.

STATO DEI SOTTUFFICIALI.

Reclutamento — progressione dei gradi avanzamento — assegno giornaliero — premi — impieghi civili — cessazione dal servizio.

Obblighi di servizio — cariche e destinazioni dei sottufficiali trasferimenti — sospensioni dal grado — invio in congedo a domanda — dispensa dal servizio — retrocessione dal grado — perdita del grado in seguito a condanna.

AVANZAMENTO DEL REGIO ESERCITO.

AVANZAMENTO AI GRADI DI TRUPPA. — Disposizioni generali — avanzamento — anzianità di grado — accertamento dell'idoneità all'avanzamento — quadri d'avanzamento — ammissione dei sottufficiali al corso speciale della Scuola militare.

PARTE SPECIALE PER LA FANTERIA.

REGOLAMENTO DI ESERCIZI PER LA FANTERIA.

Il concorrente dovrà dimostrare:

di saper istruire bene, specialmente una classe di reclute, nell'istruzione individuale e di squadra;

di saper comandare bene il plotone isolato od inquadrato nella compagnia, sia in ordine chiuso, che in ordine sparso;

di saper addestrare il proprio reparto nell'impiego pratico degli attrezzi leggeri da fanteria;

di conoscere le norme principali per l'impiego del fuoco di fucileria nel combattimento.

ISTRUZIONE DI GINNASTICA MILITARE.

Il concorrente dovrà dar prova di saper impartire:

una lezione di ginnastica alla squadra ed al plotone dirigendo e comandando gli esercizi stabiliti dall'istruzione, dopo di averli egli stesso eseguiti in modo da essere d'esempio di vigoria e di resistenza.

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA.

Il concorrente deve conoscere l'intera prima parte della istruzione riguardante le armi ed i materiali:

deve dimostrare di saper fare da istruttore nella pratica del fucile e scuola di puntamento e negli esercizi preparatori per il tiro;

deve conoscere le varie specie di tiro e le norme per la loro esecuzione, la classificazione dei tiratori e le gare di tiro, ed il metodo di addestramento nella stima delle distanze.

SERVIZIO IN GUERRA.

Parte I. — Esplorazione e sicurezza.

Il concorrente deve conoscere il servizio d'esplorazione vicino alla frontiera:

il servizio di sicurezza in marcia ed in stazione della fanteria e sopratutto il servizio delle pattuglie e l'addestramento pratico degli esploratori.

Sicurezza in marcia. — Avanguardia — fiancheggiatori — retroguardia — collegamenti — fermata protetta.

Sicurezza in stazione. — Avamposti di fanteria — disposizioni di un sistema completo di avamposti — piccole guardie e vedette — gran guardie — riserve d'avamposti — posti di scoperta — pattuglie — comandante degli avamposti — collocamento degli avamposti — riconoscimento agli avamposti — parlamentari — disertori — cambio degli avamposti contegno degli avamposti in caso di attacco del nemico — ritiro degli avamposti — avamposti di marcia.

Avamposti nella guerra di fortezza. — Avamposti dell'attacco — avamposti della difesa.

Servizio di scorta al carreggio. — Pattuglie — scopo — forza — modo di comportarsi delle pattuglie — compilazione e trasmissione delle notizie — prescrizioni per chi è incaricato di portare avvisi o notizie — indizi che possono rivelare la presenza del nemico — criteri per la valutazione delle forze nemiche.

Parte II. — Marce e alloggiamenti.

Il concorrente deve conoscere le principali norme e prescrizioni sulle marce e alloggiamenti della fanteria e saper addestrare il proprio reparto all'attendamento.

Marce. — Premessa — formazione e disciplina di marcia — allungamento — formazione di marcia serrata — ora di partenza — velocità di marcia delle truppe a piedi — fermate — marcia ordinaria — celere e forzata della fanteria — marce di notte — carreggio — incontro delle colonne, passaggi di corsi d'acqua sopra ponti e galleggianti — guadi per la fanteria — arrivo agli alloggiamenti.

Alloggiamenti. — Accampamenti per la fanteria — accantonamenti per la fanteria — addiaccio — fórieri d'alloggiamento e loro doveri — provvedimenti dell'igiene degli alloggiamenti — pulizia e disciplina negli alloggiamenti.

Appendice. — Attendamento. — Attendamento per tre — attendamento per sei — tende di reparto per il sole — disfare le tende — avvertenze.

Uso della carta topografica. — Il concorrente deve dar prova di saper leggere con sufficiente esattezza una carta topografica e di saper percorrere il terreno con l'aiuto di essa.

Deve conoscere:

I segni convenzionali — le scala di proporzione — la valutazione delle pendenze e l'orientamento della carta.

Rapporti verbali su determinati compiti di manovra. — Il concorrente deve dimostrare di saper riferire a voce chiaramente ed esaurientemente sul modo col quale avrà adempiuto ad un determinato compito di manovra, che gli verrà assegnato.

PARTE SPECIALE
PRATICA E TEORICA PER LA CAVALLERIA.

PARTE PRATICA.

Il concorrente deve dar prova:

di conservare tutta l'attitudine permontare a cavallo con abilità ed arditezza;

di sapere adempiere bene gli incarichi di istruzione delle reclute e degli anziani sia teorica che pratica e di condotta a piedi ed a cavallo di un reparto superiore al plotone;

di avere la necessaria abilità per esercitare e guidare in manovra un plotone sia isolato, che inquadrato nello squadrone;

di sapersi valere della carta topografica e di saper riferire per iscritto ed a voce, chiaramente ed esaurientente, sul modo col quale avrà adempiuto al compito di manovra che gli verrà affidato;

di avere attitudine nel maneggio delle armi contro bersagli fissi, sciabola e lancia (quest'ultima per i soli lancieri) e nel tiro col moschetto e la pistola nella misura voluta per chi deve esercitare le funzioni di istruttore;

di sapere prestare le prime cure ed un cavallo nelle più comuni malattie o nelle lesioni più frequenti come coliche, ferite, contusioni, chiodi da strada, ecc....

Deve altresì sapersi servire della ferratura provvisoria in alluminio dando prova di potere applicare un ferro con prontezza e facilità.

Il concorrente dovrà quindi nell'esame pratico:

1° Eseguire su facile tema una ricognizione al comando di una pattuglia di esploratori. Al ritorno presentare alla commissione esaminatrice il rapporto redatto in forma chiara e concisa, e fornire verbalmente tutti quegli schiarimenti di cui fosse richiesto per la constatazione della sua capacità tattica e nell'uso della carta topografica;

2° Comandare il plotone in manovra, a piedi ed a cavallo, sia isolato che inquadrato nello squadrone;

3° Maneggiare le armi da cavallo contro bersagli fissi;
4° Cavalcare superando ostacoli;
5° Applicare ad un cavallo un ferro d'allumio con i mezzi di cui dispone nell'equipaggiamento di marcia.

PARTE TEORICA.

REGOLAMENTO D'ESERCIZI PER LA CAVALLERIA

(*Bozze di stampa 1911*).

Istruzione individuale a piedi ed a cavallo;

Esercizi del plotone. — Generalità — esercizi preliminari — evoluzioni e movimenti in ordine chiuso, in ordine aperto — esercizi speciali — addestramento al combattimento.

Istruzione formale dei reparti a piedi. — Esercizi in ordine chiuso - esercizi del plotone.

Esercizi in ordine sparso. — Appiedamento — esercizi della squadra e del plotone.

Addestramento delle pattuglie.

Bardatura. — Pratica del cavallo — affardellamento.

SERVIZIO IN GUERRA.

(*Servizio delle truppe*).

Marce. — Velocità di marcia — fermate — marcia ordinaria, celere forzata — marcia di notte — incontro di colonne - restringimenti della strada — passaggio dei corsi d'acqua sopra ponti militari o su galleggianti — guadi — arrivo agli alloggiamenti.

Alloggiamenti. — Accantonamenti — addiaccio — forieri d'alloggiamento — doveri dei forieri d'alloggiamento.

Esplorazione e sicurezza. — Elementi di sicurezza dei piccoli reparti in marcia ed in stazione e loro compiti.

Pattuglie. — Scopo — forza — modo di comportarsi delle pattuglie — compilazione e trasmissione delle notizie — prescrizioni per chi è incaricato di portare avvisi o notizie — indizi che possono rilevare la presenza del nemico — criteri e dati per la valutazione delle forze nemiche.

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA CAVALLERIA.

Nozioni per gli istruttori — addestramento delle reclute — stima delle distanze.

COMPENDIO D'IPPOLOGIA.

Conformazione esterna del cavallo — divisione del corpo del cavallo.

Igiene del cavallo. — Alimenti e bevande – scuderie e loro disinfezione — pulizia del cavallo — malattie e loro cure.

Delle più comuni e frequanti malattie interne ed esterne, dei loro sintomi e del modo di prestare le prime cure.

PARTE SPECIALE PER L'ARTIGLIERIA.

ESAMI TEORICI.

I candidati dovranno dar prova di sicura ed ampia conoscenza delle seguenti istruzioni:

Per le specialità da campagna.

a) Sul servizio dei cannoni delle specialità (campagna; cavallo; montagna);
b) Sul puntamento e tiro;
c) Sulle munizioni;
d) Sui caricamenti;
e) Sul cavallo;
f) Sul condurre;
g) Sulle armi portatili;
h) Sul servizio in guerra (marce e alloggiamenti, esplorazione e sicurezza) per ciò che riflette l'artiglieria.

Per la specialità da fortezza.

a) Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio;
b) Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio;
c) Manopere di forza con le artiglierie d'assedio;
d) Nozioni sul tiro preparato nelle fortezze;
e) Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio, sui rivestimenti, sui paiuoli e sull'armamento delle batterie;
f) Nozioni di fortificazione delle piazze forti terrestri;
g) Istruzione sulle segnalazioni telefoniche ottiche ed acustiche;
h) Nozioni sui parchi d'assedio;
i) Istruzione sulle rotaie a cingolo e sul loro impiego nel tiro e nel traino ed istruzione sui carrelli a cingolo.

Per la specialità d'assedio dovranno conoscere inoltre;

l) Esercitazione di carico e scarico del materiale d'assedio sulle ferrovie;

m) Caricamento dei carri delle batterie che concorrono a formare il parco d'assedio;

n) Nozioni sul tiro preparato d'assedio.

Per la specialità da costa.

a) Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa;

b) Istruzione sul puntamento e sul tiro delle artiglierie da costa;

c) Manopere di forza con le artiglierie da costa;

d) Istruzione sulle segnalazioni telefoniche, ottiche ed acustiche;

e) Nozioni di fortificazione delle piazze forti marittime.

Nei reggimenti misti debbono dar prova inoltre di avere una sufficiente conoscenza delle istruzioni indicate ai comma *a*) *b*) *c*) *d*) della specialità da fortezza.

Le istruzioni relativi ai tre primi comma saranno limitate alle artiglierie e materiali di cui è costituito l'armamento delle piazze marittime.

Per la specialità treno.

a) Sulla costituzione dei parchi colonne sezioni munizioni;

b) Sul caricamento;

c) Sul condurre (Volume II per l'artiglieria);

d) Sul cavallo (Volume I);

e) Sulle armi portatili;

f) Sul servizio in guerra (marce e alloggiamenti) per ciò che concerne la condotta di colonne di carreggio.

ESAMI PRATICI.

I candidati dovranno dar prova di possedere in grado spiccato l'attitudine ad istruire ed a comandare il reparto di loro competenza; inoltre dovranno dar prova:

Per le specialità da campagna.

1° Di conoscere la lettura delle carte topografiche, i segni convenzionali, l'impiego delle scale, la misura delle distanze e delle pendenze sulla carta, il modo di percorrere il

terreno servendosi delle carte, e di riconoscere la percorribilità di un terreno e l'accessibilità di una posizione alle batterie; nonchè, nelle adiacenze delle posizioni, saper scegliere con criterio i ripari per gli avantreni o per gli scaglioni di rifornimento munizioni.

2° Di sapere:

a) comandare un pezzo durante il tiro e saper risolvere i problemi elementari di tiro coll'alzo e il quadrante a livello;

b) impiegare il telemetro nella misura delle distanze, lo squadro prisma nel tracciamento di piani di direzione, e il goniometro del comandante la batteria, per quanto riguarda l'orientamento del goniometro e la conoscenza delle graduazioni;

c) montare il cavallo con abilità ed arditezza;

d) tirare di scherma alla sciabola.

Per le specialità da fortezza e da costa.

1° Comandare una sezione durante il tiro;
2° Comandare una sezione inquadrata in una compagnia;
3° Avere sufficiente abilità nella scherma di sciabola.

Per la specialità treno.

a) Comandare una sezione isloata;
b) Montare a cavallo con sufficiente abilità;
c) Tirare di scherma alla sciabola.

PARTE SPECIALE PER L'ARMA DEL GENIO.

PARTE I.

Programmi comuni a tutte le specialità.

1ª Prova. - - Istruzione di ginnastica militare.

Il concorrente dovrà dar prova di sapere impartire una lezione di ginnastica alla squadra ed al plotone dirigendo e comandando gli esercizi stabiliti dall'istruzione dopo di averli egli stesso eseguiti in modo da essere d'esempio di vigoria e di resistenza.

2ª PROVA. — Istruzione sulle armi e sul tiro.

Il concorrente deve conoscere l'intera prima parte dell'istruzione riguardante le armi e i materiali, deve dimostrare di saper fare da istruttore nella pratica del moschetto e scuola di puntamento e negli esercizi preparatori per il tiro ed il metodo di addestramento nella stima delle distanze.

3ª PROVA. - Servizio in guerra.

Esplorazione e sicurezza. — Il concorrente deve conoscere il servizio d'esplorazione vicina; il servizio di sicurezza in marcia (avanguardia, fiancheggiatori, retroguardia, collegamenti, fermata protetta) e in stazione (avamposti, piccole guardie e vedette, gran guardie, riserve d'avamposti, posti di scoperta, pattuglie, riconoscimento agli avamposti, parlamentari, disertori, contegno degli avamposti in caso d'attacco del nemico, ritiro degli avamposti, avamposti di marcia) avamposti nella guerra di fortezza (avamposti dell'attacco, avamposti della difesa).

Marce e alloggiamenti. — Il concorrente deve conoscere le principali norme e prescrizioni sulle marce e alloggiamenti e saper addestrare il proprio reparto all'attendamento.

Marce: Premessa — formazione e disciplina di marcia velocità di marcia delle truppe a piedi fermate — marce di notte — carreggio incontro delle colonne — passaggi di corsi d'acqua sopra ponti e galleggiamenti - - guadi per la truppa a piedi.

Alloggiamenti: Accampamenti — accantonamenti — addiaccio — forieri d'alloggiamento e loro doveri — provvedimenti per l'igiene degli alloggiamenti pulizia e disciplina negli alloggiamenti — attendamento per tre — per sei tende di reparto per il sole — disfare le tende.

4ª PROVA. — Lettura delle carte.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i segni convenzionali e le scale; di saper misurare le distanze e le pendenze sulla carta; di sapersi orientare e di saper percorrere il terreno servendosi della carta.

5ª PROVA. — Nozioni elementari di fisica tecnica.

Il candidato dovrà dimostrare: di possedere cognizioni elementari di magnetismo ed elettricità, di riconoscere i principali fenomeni di induzione e quanto riguarda elementarmente le correnti elettriche, i circuiti, l'azione di una corrente sull'ago calamitato, il galvanometro, le elettrocalamite, le pile ed il loro aggruppamento, dandone qualche esempio di applicazione pratica.

N. B. — *Per i candidati delle specialità telegrafisti e radiotelegrafisti, questa prova s'intende inclusa in quelle prescritte per dette specialità.*

6ª PROVA. — Nozioni sugli esplosivi.

Il candidato dovrà: dare indicazioni sulla composizione, struttura ed impiego dei principali esplosivi (polvere, balistite, gelatina ed acido picrico — conoscere: le precauzioni da aversi nel loro maneggio, conservazione, trasporto ed impiego; il modo di fare sgelare la gelatina; l'uso dei vari esplosivi nelle applicazioni militari più semplici; i mezzi di accensione (micce e cassule); le dotazioni di esplosivi nei parchi del genio.

N.B. *Per i candidati della specialità minatori, questa sarà inclusa nella prima prova prescritta per detta specialità.*

7ª PROVA. — Istruzione e comando del plotone.

Il candidato dovrà dar prova, con esperimento pratico, di possedere in modo spiccato le qualità di istruttore e l'attitudine al comando del plotone, sia isolato che inquadrato nella compagnia, in ordine chiuso e in ordine sparso.

8ª PROVA. — Impiego delle funi e manopere di forza e ripieghi attorno ai carri.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le varie specie di cordami, calcolarne sommariamente la resistenza, le norme di conservazione e l'impiego combinato con l'esecuzione dei nodi. Inoltre dovrà dimostrare di conoscere teoricamente e praticamente le manopere di forza ed i ripieghi attorno ai carri.

PARTE II.

Programmi particolari per ciascuna specialità.

Zappatori.

1ª PROVA. — Fortificazione campale e lavori di mina.

Al candidato sarà affidata la costruzione effettiva di qualche lavoro campale (trinceramenti, ricoveri, difese, accessorie e fogate e lavori di mina (pozzi, gallerie, ecc.); la predisposizione di qualche distruzione di opere semplici in legname, ferro o muratura, con gli esplosivi regolamentari. Esso dovrà inoltre avere cognizioni sull'allestimente ed impiego di bombe a mano occasionali.

2ª PROVA. — Tracciamenti e misure. — Stima delle distanze. Lavori di accampamento.

Il candidato sarà sottoposto ad esperimenti pratici riguardanti: l'impiego del goniometro, della livelletta Abney e del telemetro Pavese; la misura di distanze inaccessibili; il tracciamento di un tronco stradale; l'impianto di un pozzo Northon e la costruzione effettiva di filtri e di abbeveratoi.

3ª PROVA. — Telegrafia. — Telefonia. — Parchi. — Ferrovie.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere sommariamente il materiale telegrafico elettrico ed ottico e telefonico; di conoscere la trasmissione ed il ricevimento di un telegramma sia elettrico che ottico, di saper stendere e ripiegare una linea telefonica, di saper impiantare e dirigere una stazione telefonica Dovrà dar prova: di conoscere la composizione del parco zappatori e del parco telefonico sia carreggiati che someggiati, e della sezione da ponte; di avere una nozione sommaria dei parchi di corpo d'armata; di avere nozioni elementari sull'armamento delle ferrovie.

4ª PROVA. — Passaggio dei corsi d'acqua.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la voluta abilità nel condurre e governare barche e barchetti; nel dirigere la costruzione effettiva ed il ripiegamento di un ponte con materiale regolamentare e di circostanza, ed il montaggio, varamento e ripiegamento di una travata di ponte Eiffel per strade ordinarie.

Minatori.

1ª PROVA. — Mine e lavori inerenti.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le varie specie di micce, cassule, bossoletti di acciaio, detonatori di balistite per le grosse cariche di polvere, i conduttori elettrici, le cassule elettriche e l'esploditore Cantono, gli effetti delle mine (ordinarie, stracariche, sottocariche, fumacchi);

di saper eseguire il caricamento, intasamento e brillamento dei petardi e dei tornelli; fare uso dei recipienti per le cariche, truogoli, sbadacchi, lampade di sicurezza, ecc., e conoscere le precauzioni da aversi nel brillamento delle mine;

di conoscere il modo di tracciare, costruire e demolire pozzi, gallerie e rami;

di avere nozioni sulle mine predisposte per le interruzioni stradali e conoscere il servizio ed i doveri dei guardamine;

di avere nozioni del martello perforatore.

2ª PROVA. — Tracciamenti e misure. — Stima delle distanze. Lavori d'accampamento e di fortificazione.

Come per la seconda prova prescritta per le specialità zappatori, con l'aggiunta della costruzione effettiva di qualche lavoro di fortificazione campale (trinceramento, ricovero o difese accessorie).

3ª PROVA. — Parchi di compagnie minatori e salmerie. Telegrafia. — Telefonia. — Parchi. Ferrovie.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere la composizione del parco ed i particolari del caricamento, il modo di someggiare i materiali di una carretta da parco e di una di equipaggiamento. Inoltre dovrà dar prova di conoscere sommariamente il materiale telegrafico elettrico ed ottico telefonico da campo;

di conoscere la trasmissione e il ricevimento di un telegramma sia elettrico che ottico;

di saper stendere e ripiegare una linea telefonica e impiantare e dirigere una stazione telefonica;

di avere una nozione sommaria dei parchi di corpo d'armata e d'armata;

di avere nozioni sommarie sull'armamento delle ferrovie.

Telegrafisti.

1ª PROVA. — **Lezione pratica da farsi ad un plotone per dimostrare la conoscenza dell'istruzione sulla telegrafia (elettrica ed ottica) e sulla telefonia.**

La lezione verterà su uno dei seguenti temi:

Impianto di una stazione telegrafica da campo;

Servizio delle stazioni telegrafiche da campo;

Linee telegrafiche da campo - varie specie — condizioni da soddisfare — specie dei fili;

Impieghi degli apparati telefonici da campo e permanenti;

Impianto ed impiego degli apparati ottici da campo ed impianto delle reti ottiche;

Norme di corrispondenza telegrafica militare elettrica ed ottica.

2ª PROVA. — **Parchi telegrafisti.**

Il candidato dovrà dar prova di conoscere:

La formazione di un parco telegrafico su carri a 4 o a 2 ruote;

Il caricamento sommario dei carri e delle vetture per servizio ottico:

Il caricamento dei materiali sui muli da basto.

3ª PROVA. — **Conoscenza generica del regolamento sul servizio in guerra. — Parte 2ª. — Servizio telegrafico.**

L'esame sarà orale e consisterà nello svolgimento dei seguenti temi:

Personale incaricato del servizio telegrafico da campo — collegamenti telegrafici — stendimento e ripiegamento delle linee telegrafiche da campo — segnali convenzionali di riconoscimento — corrispondenza telegrafica.

4ª PROVA. — **Soluzione di un caso pratico di impiego della specialità telegrafisti, proporzionato al grado ed alla coltura del sottufficiale.**

Il concorrente dovrà dimostrare di possedere buon criterio nella risoluzione dei casi relativi ai seguenti argomenti: Scelta

dei vari mezzi telegrafici allo scopo, alle condizioni del terreno ed alla situazione ottica:

Impiego del personale e del materiale per assicurare il servizio delle trasmissioni in un caso concreto;

Impiego dei mezzi telegrafici in sussidio di piccole operazioni militari.

Pontieri.

1ª PROVA. — **Lezione pratica da farsi ad un plotone per dimostrare la conoscenza della scuola del barcaiuolo e delle operazioni relative al gittamento e ripiegamento di ponti e porti.**

La lezione verterà:

Sul modo di condurre e governare i vari galleggianti degli equipaggi da ponte e sulla scuola d'ancoraggio;

Sulla costruzione effettiva di impalcate di ponte di barche semplici, portiere, cavalletti, barconi, e sulle manovre di gittamento e ripiegamento di ponte per parti e per conversioni e di ponti girevoli e scorrevoli;

Sulla navigazione ascendente e discendente;

Sull'insegnamento del nuoto;

Sull'impianto di steccaie mobili e fisse.

2ª PROVA. — **Tracciamenti e misure. — Stima delle distanze. — Lavori d'accampamento e di fortificazione.**

Come per la 2ª prova prescritta per la specialità minatori, con l'aggiunta della « misura e stima delle distanze col telemetro *Gautier* ».

3ª PROVA. — **Equipaggi da ponte.**

Il candidato dovrà dar prova di conoscere la composizione sommaria degli equipaggi da ponte e tutti i particolari di caricamento, le manovre di carico e scarico dei materiali ed il modo di eseguire i trasporti in ferrovia.

4ª PROVA. — **Passaggio dei corsi d'acqua** (*con materiale occasionale*).

Il candidato dovrà dimostrare di saper costruire un ponte di circostanza con o senza sostegni intermedi.

Lagunari.

1ª PROVA. — Lezione pratica da farsi ad un plotone per dimostrare la conoscenza delle varie specie dei galleggianti lagunari e del loro impiego nei servizi di trasporti.

La lezione verterà sui seguenti punti:

Nomenclatura ed attrezzamento dei galleggianti lagunari — Formazione dei convogli;

Scuola del barcaiuolo, d'ancoraggio, di rimorchio e di vela;

Imbarco, trasporto e sbarco, di truppe, quadrupedi e materiali;

Insegnamento del nuoto;

Conoscenza generica dei materiali da ponte e delle istruzioni e manovre dei pontieri.

2ª PROVA. — Soluzione di un caso pratico di trasporto di truppe, quadrupedi e materiali.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere buon criterio e senso pratico nell'impartire tutte le disposizioni necessarie per effettuare un determinato trasporto, del quale gli verrà dato l'incarico e gliene sarà affidata la direzione.

Dovrà inoltre dar prova di conoscere bene la laguna ed i suoi canali.

Ferrovieri.

1ª PROVA. — Lezione pratica da farsi ad un plotone per dimostrare di avere conoscenza del materiale e del servizio ferroviario e di saper dirigere i lavori d'armamento.

La lezione verterà sui seguenti punti:

Materiale d'armamento ferroviario e sua messa in opera — Ponti provvisori per ferrovie — Impiego delle berte e del battipalo a motore — Costruzione dei ponti provvisori in legno - Riparazioni e rafforzamenti dei ponti ferroviari (in legno e metallici) e delle gallerie — Congegni fissi di stazione Veicoli ferroviari — Manovra per la formazione dei treni Cenni sulle ferrovie a scartamento ridotto e portatili.

2ª PROVA. — Tracciamenti e misure — Stima delle distanze — Lavori d'accampamento e di fortificazione.

Come per la 2ª prova prescritta per la specialità minatori.

3ª PROVA. — Parchi ferroviari.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere la composizione del parco delle compagnie ferrovieri, il caricamento dei singoli carri e la definizione dei principali strumenti ed attrezzi costituenti il parco stesso.

Automobilisti.

Il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza del materiale e del servizio automobilistico, conforme al seguente programma:

Funzionamento dei motori a benzina ad uno o più cilindri, a quattro tempi ed a due tempi — Benzine — Alcool — Miscele esplosive — Carburatori — Cilindri — Valvole — Mezzi d'accensione — Magneti ad alta e bassa tensione — Meccanismi per cambio di velocità — Innesti a frizione — Differenziale — Trasmissione del movimento, a catena ed a cardano — Radiatori — Pompe per la circolazione dell'acqua di raffreddamento — Ventilatori — Oliatori — Smorzatori di scappamento — Sterzo — Leve di comando — Freni.

Chassis — Assi — Molle — Ruote — Mozzi — Gomme — Coperture pneumatiche Antisdrucciolevoli — Valvole per pneumatici — Pompe per gonfiare; pneumatici — Gomme piene — Cerchioni — Macchine per montare gomme piene su cerchioni — Ruote elastiche — Carrozzerie per autovetture e per autocarri — Peso delle carrozzerie — Accessori — Fanali — Sirene — Contatori chilometrici — Indicatori della velocità.

Parti di ricambio per automobili — Serbatoi per benzina — Serbatoi inesplodibili — Guida delle autovetture e degli autocarri — Norme per la buona conservazione delle macchine — Inconvenienti che possono accadere e modo di porvi riparo.

Caratteristiche dei vari tipi di automobili in comune commercio.

Motocicli — loro funzionamento, guida ed impiego.

Regolamento sui veicoli a trazione meccanica senza guida a rotaie — Istruzione sul servizio automobilistico — Norme d'igiene e soccorsi d'urgenza.

Modo di compilare le ricevute e note per l'acquisto di materiali — Norme amministrative essendo in viaggio isolati — Rapporto da fare in viaggio.

2ª PROVA: Smontaggio e montaggio delle macchine — Riparazioni.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la voluta abilità e conoscenza pratica nell'eseguire lo smontaggio e montaggio delle macchine e dovrà costruire un *capolavoro* dal quale risulti che sia un buon aggiustatore meccanico.

Specialisti (aerostieri).

Prova unica — Teorica — pratica. (*Da eseguirsi occorrendo in più riprese*).

Il candidato dovrà dimostrare di aver perfetta conoscenza del servizio aerostatico e fotoelettrico, secondo il seguente programma:

Servizio aerostatico. — Principio di Archimede applicato agli aerostati — Generalità sugli aerostati sferici — Nozioni elementari sulle stoffe impiegate — Vernice, reti, valvole, loro struttura e funzionamento — Nozioni sui draken-ballons e nomenclatura delle varie partiche ne costituiscono l'attrezzamento. — Nozioni elementari dei gas idrogeno ed illuminante e loro impiego negli aerostati — Metodi di produzione dell'idrogeno. Nozioni sul generatore d'idrogeno Schuckert e suo funzionamento — Trasporto del gas in campagna e nozioni principali sui cilindri per *H* compresso, sulle valvole e loro unione ai collettori sui carri — Composizione delle sezioni aerostatiche Caricamento dei vari carri e nomenclatura del materiale — Nomenclatura sommaria del carro — verricello a motore e suo funzionamento — Operazioni di dettaglio relative al gonfiamento di un aerostato sferico, all'attacco della sospensione alla rete, all'allestimento della navicella e suo attacco alla sospensione — Operazioni di dettaglio relative al gonfiamento dei dracken-ballons ed al loro attrezzamento completo per ascensioni frenate — Ormeggio e disormeggio degli aerostati sferici e dei dracken-ballons — Trasporto a braccia — Manovre occorrenti per il passaggio dei vari ostacoli in campagna.

Servizio fotoelettrico. — Composizione delle sezioni fotoelettriche da campo modello Schuckert — Nomenclatura e caricamento — Nozioni generali sulle caldaie — sul motore Abram — sulla dinamo, sulle lampade ad arco e loro funzionamento — Operazioni occorrenti per lo stendimento e ripiegamento dei cavi elettrici tra i proiettori o la macchina ed al collocamento del proiettore.

Specialisti (radiotelegrafisti).

1ª PROVA. - Pratica elettrica e radiotelegrafica.

Per accertare la *pratica elettrica:*
Si faranno trasmettere e ricevere dal candidato due telegrammi di cui uno di venti parole ed uno di venti gruppi di cinque cifre oltre i preamboli compresi.

Per accertare la pratica RADIOTELEGRAFICA:
Si faranno trasmettere da un abile trasmettitore dapprima un telegramma di venti parole ed uno di venti gruppi di cinque cifre oltre i preamboli, in 8 minuti; poi un'altra coppia simile in 6 minuti e quindi una terza coppia di telegrammi in quattro minuti. Il condidato dovrà ricevere successivamente i detti telegrammi mediante telefono e trascriverli chiaramente sopra gli stampati mod. *B*.

2ª PROVA. — Nozioni teoriche di radiotelegrafia.

La prova (teorico-pratica) verserà sul seguente programma: elettrostatica - elettricità - carica elettrica — potenziale — capacità - condensatori — applicazione delle batterie di condensatori in serie ed in parallelo.

Magnetismo — calamite — polarità — corrente continua — tensione — resistenza dei conduttori — intensità della corrente — effetti della corrente — elettrocalamite — applicazioni alla macchina Morse.

Correnti alternate — frequenza — periodo — intensità — tensione — resistenza — fenomeni d'induzione — resistenze induttive — trasformatori — rocchetto di Rumkorf — induttanza di un circuito.

Correnti oscillanti - produzioni delle oscillazioni elettriche - scarica dei condensatori - periodo - frequenza dell'oscillazione - lunghezza d'onda — oscillazione nei fili — ventri-nodi — antenna radiotelegrafica.

Risonanza elettrica — sintonia — smorzamento — accoppiamento — accordo dei circuiti — tünner Franklin — dirigibilità.

Rilevatori d'onde — coherer — detector magnetico — cellula elettrolitica — perricon — carburundum — audion — valvole di Fleming — silicon.

Stazioni radiotelegrafiche — antenne — apparati di trasmissione — apparecchi di ricevimento.

Stazioni in plenaereo — stazioni sintoniche — stazioni da campo italiane - - stazioni fisse.

Generatori di energia — motori a scoppio — dinamo - - alternatori — accumulatori — reostati — valvole.

Strumenti di misura — voltametro — amperometro — galvometro — cinometro — decrimetro — descrizione e modo di usarli.

3ª PROVA. — Servizio delle stazioni radiotelegrafiche.

Il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza: degli apparecchi delle stazioni fisse e da campo, dell'uso degli apparecchi fissi e delle norme di corrispondenza.

4ª PROVA. — Servizio motori e gruppi elettrogeni.

La prova verserà sul seguente programma:

Motori a scoppio — descrizione delle varie parti — funzionamento del motore.

Guasti al motore - panne all'accensione — panne al carburatore, alle valvole, al cilindro, alla pompa dell'acqua — lubrificazione e raffreddamento.

Dinamo — descrizione delle varie parti — collettore — spazzole - avvolgimenti — induttore indotto — alternatori — convertitori.

Guasti al dinamo ed agli alternatori — corti circuiti interruzioni.

Accumulatori — pile — trasformatori - valvole - - interruttori — commutatori.

Treno.

1ª PROVA. — Lezione pratica da farsi ad un plotone per dimostrare la perfetta conoscenza delle istruzioni proprie della specialità.

La lezione verterà sulle seguenti parti;

Istruzione sul cavallo;

Istruzione sulle bardature;

Scuola del condurre;

Istruzione d'equitazione in maneggio ed in campagna.

2ª PROVA. — Lavori d'accampamento.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere teoricamente e praticamente il modo di costruire filtri ed abbeveratoi in campagna.

3ª Prova. — Nozioni di ippologia.

La prova sarà teorico-pratica e verserà sui seguenti argomenti:

Conformazione e nomenclatura del cavallo — Razze — Mantelli — Dentizione e verifica della età — Ferratura — Alimenti — Cavalli in marcia per via ordinaria — Cavalli in viaggio per ferrovia e su le navi.

Cure da prestarsi ai cavalli di nuova rimonta — Principali malattie esterne ed interne dei cavalli e prime cure da prestarsi in ciascun caso.

4ª Prova. — Equitazione.

Il candidato dovrà dar prova di saper montare arditamente a cavallo in maneggio ed all'aperto a tutte le andature e superando ostacoli.

N.B. — *Le prove suddette dovrebbero essere messe in relazione con quelle analoghe che verranno prescritte per il treno d'artiglieria.*

PARTE SPECIALE PER LA SANITÀ.

PARTE I.

Ordinamento e costituzione in generale degli ospedali militari principali e succursali; dell'infermerie di presidio e depositi di convalescenza.

Ospedali militari principali. — Direzione, uffici di maggiorità, di amministrazione e farmacie.

Ordinamento delle compagnie di sanità.

Servizio interno dell'ospedale. — Definizione del servizio — Servizio degli ammalati, continuativo, settimanale e giornaliero. Servizio di compagnia, continuativo o giornaliero.

Attribuzioni degli addetti al servizio continuativo degli ammalati: caporale di riparto; aiutante di sanità di riparto; infermieri porta-feriti addetti ai riparti; personale di cucina per gli ammalati.

Attribuzione del personale comandato in servizio giornaliero per gli ammalati: sergente d'ispezione; caporale di guardia; aiutanti di sanità di guardia; infermiere di guardia; piantone agli ammalati comuni, detenuti, e in punizione.

Attribuzioni del portalettere; del portinaio; del piantone e del trombettiere alla porta; del barbiere.

Personale non militare in servizio agli ammalati; religiose infermerie; inservienti ed operai borghesi.

Magazzini d'ospedale in generale; magazzini del vestiario e dell'arredo degli ammalati delle suppellettili e degli arredi dell'ospedale, della biancheria, farmaceutico, del materiale sanitario di mobilitazione, dell'equipaggiamento individuale della truppa di sanità.

Operazioni ordinarie d'ospedale: segnali per le varie operazioni; sveglia — cura della pulizia; visite mediche nei reparti degli ammalati; movimento nei puniti e nei detenuti ammalati; rapporti ordinari e straordinari diretti dalla maggiorità; distribuzione dei medicinali e degli alimenti agli ammalati; ammalati dei corpi che entrano od escono dall'ospedale; visita serale dell'ufficiale medico di guardia; silenzio; ronde e visite straordinarie; ingresso di persone estranee all'ospedale.

Riparti vari di ammalati: riparti di isolamento. Alienati.

Punizioni disciplinari agli ammalati.

Richieste ai corpi di piantoni per gli ammalati.

Defunti.

Distribuzione del servizio d'ospedale, esterno ed interno; registri di servizio e norme per comandare il servizio settimanale e giornaliero; ordine di precedenza nei turni di servizio; cambio e ripresa dei turni di servizio; dispensa dal turno di servizio; durata e computo dei servizi interni.

PARTE II.

Elementi di anatomia umana. — Parti principali dello scheletro. Sistema muscolare. Articolazioni principali. Vasi, nervi più importanti. Visceri toracici e addominali. Sistema nervoso centrale.

Elementi di fisiologia umana. — Circolazione sanguigna; respirazione; digestione.

Ferite. — Ferite da taglio, da punte e ferite d'arma da fuoco. Prima medicazione delle ferite. Principali tipi di fasciature; pacchetto da medicazione.

Emorragie. — Loro caratteri e modo di arrestarle.

Emorragie nasali, (epistassi); *broncorragie* (sputi di sangue): soccorsi immediati.

Distorsioni. — Loro caratteri e primi soccorsi.

Fratture (semplici e complicate). — Sintomi più comuni; mezzi di contenzione provvisori; apparecchi improvvisati.

Lussazioni. — Sintomi più comuni; provvedimenti immediati in attesa della loro riduzione.

Ernia traumatica. — Sintomi di strozzamento; caratteri grossolani; contenzione temporanea per il trasporto.

Scottature. Cause diverse; classificazione; soccorsi d'urgenza.

Insolazione (colpo di sole, colpo di calore). — Caratteri più comuni; modi di prevenirla; soccorso immediato.

Congelamento e assiderazione ` *male di montagna.* — Sintomi e primi soccorsi.

Deliquio, sincope, commozione cerebrale, schock, convulsioni. — Segni caratteristici e provvedimenti.

Asfissia in genere A. S. — Da strangolamento, annegamento, da gas irrespirabili: Soccorso d'urgenza. Respirazione artificiale.

Avvelenamenti. — Sostanze più comuni che li producono: Soccorsi d'urgenza.

Assistenza ai malati. — Apprestamento del letto; modo di spogliare e vestire gli ammalati; cambio della biancheria del letto; somministrazione degli alimenti; somministrazione dei medicinali; modo di prendere la temperatura. — Unzioni, frizioni, fomenta, bagnoli, cataplasmi o impiastri, senapismi, coppette o ventose, mignatte, applicazioni del ghiaccio, irrigazioni, enteroclismi, massaggio, bagni in genere, iniezioni.

Soccorsi ai malati in casi speciali. — Sudori, tosse ed espettorazione, affanno, urina, vomito, evacuazioni ventrali, piaghe di decubito, delirio e mania, convulsioni.

Assistenza ai moribondi.

Disinfezioni, loro scopo. — Principali disinfettanti fisici e chimici, apparecchi per disinfezione. Modo di preparare le diverse soluzioni disinfettanti. Disinfezione delle biancherie, delle vesti, e degli effetti letterecci, delle sputacchiere e degli apparecchi usati dagli infermi, delle deiezioni e dei vomiti. Disinfezione dei locali (sale di ospedale, camerate, bagni, scuderie, latrine).

Nomenclatura del materiale sanitario. — Delle sezioni di sanità, degli ospedaletti e ospedali da campo. Tenda da medicazione: modo di montarla e smontarla.

Cenni sulla convenzione di Ginevra.

Trasporto dei feriti. — Trasporto a braccia, modo di togliere i feriti da cavallo. Trasporto in barella: barelle regolamentari e improvvisate. Trasporto dei feriti sui carri regolamentari e su quelli ordinari del treno ausiliario o di requisizione.

Trasporto dei feriti in ferrovia e per via acquea. Ricerca dei feriti dopo il combattimento Seppellimento dei morti. Morte reale e morte apparente; segni principali per differenziarle.

PARTE SPECIALE PER LA SUSSISTENZA.

PROGRAMMA

PER GLI ESAMI DI AVANZAMENTO DA SERGENTE A SERGENTE MAGGIORE DI SUSSISTENZA.

(*Parte pratica*).

I. — Contabilità.

a) Stipendi e indennità d'arma. - Razioni foraggio.
Indennità per viaggi e servizi collettivi e indennità chilometriche relative.
Indennità per viaggi e servizi isolati - Indennità chilometriche per viaggi su via ordinaria.
Soprassoldo fisso pei militari delle compagnie di sussistenza.
b) Contabilità delle compagnie di sussistenza e dei riparti distaccati.
c) Vestiario ed equipaggiamento della truppa: disposizioni generali, norme relative al vestiario nei casi di trasferimento di compagnia e di corpo — vestizione e svestizione degli uomini di truppa — servizio delle riparazioni ad economia.

II. — Istruzione pei servizi di commissariato militare.

(*Servizio interno*)

Nozioni generali sull'ordinamento degli uffici di commissariato militare — Distinzione degli stabilimenti di commissariato militare — Nozioni generali sull'ordinamento e funzionamento del personale di tali stabilimenti.
Servizio delle truppe negli stabilimenti di commissariato militare.
Composizione, ordinamento e dipendenza delle compagnie di sussistenza.
Istruzione militare e tecnica degli uomini di truppa.
Locali, ordine, pulizia e illuminazione.
Servizio interno e servizi speciali.
Operazioni ordinarie di caserma.
Orario.
Riparti staccati.

III. — Servizio di vettovagliamento in campagna.

Sezioni sussistenze. — Formazione — compito — assegnazioni del materiale — nomenclatura, imballaggio e trasporto del medesimo — impianto della tenda — modo di formazione delle sezioni sussistenze.

Sezioni panattieri. — Formazione a seconda dei vari tipi di forno. — assegnazione — tipi di forno da campagna modello 1893, mod. 1897 (carreggiato), mod. 1897 (someggiato) — impianto dei forni e relativa tenda, funzionamento, produttività, trasporto — Forno rotabile mod Weiss — caratteristiche principali di detto carro forno — impianto della relativa tenda — funzionamento e produttività del forno.

Parchi buoi. — Assegnazione alimentazione e governo dei buoi — marce dei buoi per via ordinaria — alloggiamenti — trasporto per ferrovia e per mare.

IV. — Nozioni sul servizio trasporti.

Caricamento di truppe a piedi nei viaggi per ferrovia — disciplina in viaggio — fermate — distribuzione viveri — scaricamento di truppe a piedi — imbarco e sbarco degli uomini nei viaggi per mare — disciplina e servizio a bordo — Documenti da compilarsi pel viaggio di militari sulle ferrovie e sul mare.

Eseguimento dei trasposti di materiali sulle ferrovie in conto corrente — documenti da compilarsi per fare le spedizioni — condizionatura dei colli — svincolo delle spedizioni — accertamenti delle mancanze e dei danni.

V. — Regolamento di esercizi per la fanteria.

Comandi — cenni — ordini.

Istruzione formale.

Posizioni e movimenti senz'arme e coll'arme — esecuzione del fuoco.

Istruzione di plotone — comando di un plotone isolato.

VI — Servizio tecnico degli stabilimenti di commissariato militare.

a) Nozioni sul servizio delle sussistenze militari in generale. — Suddivisione del servizio — cessione di generi — acquisti di generi da parte del commissariato militare e dei corpi — funzionamento del servizio pane, viveri e foraggio in rap-

porte ai corpi — generalità sui viveri di riserva, sul loro imballaggio e sul conteggio del dazio consumo.

b) Grano. — Acquisto, introduzione, crivellazione e macinazione del grano — cali di macinazione e di crivellazione — sistema di macinazione — abburattamento delle farine.

c) Panificazione. — Preparazione del lievito — impastamento — impastatrice meccanica — preparazione dei pani — cottura del pane — caratteri e difetti del pane — pane biscottato e semibiscottato — conservazione del pane — lavoro delle squadre — distribuzione — combustibile per i forni riscaldamento e ritempramento — prodotti e residui della panificazione — spedizioni del pane.

d) Servizio della galletta. — Galletta a mano e a macchina — fabbricazione, conservazione e spedizione della galletta — caratteri e difetti della galletta — avarie — macchinari — casse di galletta.

e) Servizio viveri. — Introduzione derrate — requisiti delle derrate — loro conservazione e distribuzione — macellazione.

f) Servizio del foraggio. — Introduzione del fieno, dell'avena e della paglia — requisiti, conservazione e distribuzione di tali generi — nozioni sul funzionamento delle macchine pressa foraggi Piltea e Dederick — produttività peso e densità delle balle di fieno che se ne ottengono.

g) Servizio del casermaggio militare. — Materiale da truppa, materiale per camera da ufficiali e da marescialli — distribuzione, restituzione e cambio del materiale — mancanze, guasti del materiale e conseguenti addebiti. — Nozioni sul bucato e sulla manutenzione degli oggetti in lana — rifacimento degli oggetti imbottiti — manutenzione degli oggetti in legno ed in ferro — disinfezioni — cenni sul servizio della paglia e del combustibile.

h) Materiali vari. — Macchinari — attrezzi in uso negli stabilimenti delle sussistenze per i servizi della macinazione e crivellazione del grano e della panificazione — acquisto, conservazione, riparazione, dichiarazione fuori servizio dei materiali e degli attrezzi.

N. **505**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Compilazione delle note informative relative ai personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e affari generali). — 17 novembre 1911.

In relazione alla circolare n. 514 corrente anno, ed in attesa che vengano pubblicati i regolamenti per i personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, si prescrivono le seguenti norme per la compilazione delle note informative, in conformità delle disposizioni contenute nei regolamenti.

Autorità incaricate della compilazione delle note informative.

Personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari.

Le note informative sono compilate in duplice esemplare come segue:

a) per i professori titolari degli istituti militari, dall'ufficiale superiore addetto e dal comandante dell'istituto;

b) per i maestri civili di scherma o di ginnastica, dal maestro direttore o dal capitano più anziano, dall'ufficiale superiore e dal comandante dell'istituto. Per i maestri direttori, dal comandante in 2ª e dal comandante la scuola.

Le dette autorità compilano le note separatamente ciascuna per proprio conto, a cominciare dall'ufficiale meno elevato in grado, integrando il loro giudizio con una qualificazione, e *senza pronunciarsi circa l'idoneità all'avanzamento.*

Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare. — Farmacisti militari. — Ragionieri geometri del genio. — Ragionieri d'artiglieria. — Capitecnici d'artiglieria e genio. — Disegnatori tecnici. — Assistenti del genio militare.

Le note informative sono compilate dalle autorità indicate nella colonna 3ª delle tabelle che fanno seguito alla presente circolare, con le modalità stabilite dall'apposita istruzione.

Le autorità indicate nelle colonne 4ª e 5ª delle tabelle predette rivedono, successivamente e ciascuna per proprio conto,

le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione.

Dette note non debbono contenere alcun accenno all'avanzamento.

Personale degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

In ciascun corpo, comando od ufficio il rispettivo comandante o direttore designa tre ufficiali od impiegati i quali dovranno compilare le note informative degli applicati delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari ivi addetti.

I detti ufficiali od impiegati, fra cui è da comprendere il capo dell'ufficio o reparto dal quale direttamente dipende l'applicato e l'ufficiale d'ordine, dovranno essere scelti fra coloro che, per più frequenti relazioni di servizio, siano maggiormente in grado di esprimere un ponderato giudizio a riguardo dell'applicato o ufficiale d'ordine.

Le note saranno dapprima compilate dall'ufficiale od impiegato meno anziano, e rivedute poi separatamente e per ordine gerarchico dagli altri due ufficiali od impiegati designati; ciascuno di essi dovrà integrare il giudizio che credesse di emettere mediante una qualificazione.

Dette note non dovranno contenere alcun accenno all'avanzamento.

I compilatori delle note informative dovranno essere, se ufficiali, di grado non inferiore a quello di capitano, se impiegati, assimilati a grado pure non inferiore a quello di capitano.

In mancanza di ufficiali od impiegati che riuniscano le suespresse condizioni, potrà esservi un unico revisore, ed eccezionalmente la compilazione delle note potrà essere devoluta al solo capo ufficio.

Il capo d'ufficio trasmette le note informative al proprio comandante o direttore, il quale vi appone tutte le annotazioni ed osservazioni che ritiene opportuno.

Un esemplare delle note sarà quindi trasmesso all'ufficio competente del Ministero della guerra, ed un altro rimarrà presso il comando, corpo o stabilimento militare cui l'applicato o ufficiale d'ordine dei magazzini trovasi addetto.

Norme d'ordine generale.

Compilate le norme informative, il capo ufficio comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note riguardanti la loro *operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.*

Si farà poi constare delle date partecipazioni mediante apposizione della firma dell'impiegato nel posto a ciò riservato sul relativo modulo.

Le note informative devono essere compilate sul mod *A* nel numero di esemplari indicati in calce alle tabelle che seguono la presente circolare — firmate da tutte le autorità che ebbero a redigerle e trasmesse nel modo indicato da dette tabelle.

Le singole autorità che hanno proceduto alla compilazione delle norme informative per ciascuna categoria di personale, si riuniscono poi in commissione presieduta dall'ufficiale od impiegato più elevato in grado, ed esprimono sul foglio separato (modello *C*) parere esplicito sulla idoneità all'avanzamento per anzianità o per merito di ciascun impiegato.

Il Ministro — P. Spingardi.

TABELLA *delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative del personale civile dell'Istituto geografico militare.*

Uffici	Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Istituto geografico militare.	Geodeta capo.	Colonnello direttore in 2ª.	Generale direttore.	—
	Ingegneri geografi capi di 1ª classe.	Ufficiale superiore (tenente colonnello) o geodeta capo.	Colonnello direttore in 2ª.	Generale direttore.
	Topografi capi di 1ª classe.	Colonnello direttore in 2ª.	Generale direttore.	—
	Ingegneri geografi capi di 2ª classe. Topografi capi di 2ª classe. Primi topografi di 1ª e 2ª classe. Ingegneri geografi di 1ª, 2ª, 3ª classe. Topografi di 1ª, 2ª, 3ª 4ª classe.	Ufficiale od impiegato dal quale direttamente dipende, purchè di grado o classe superiore. In difetto, direttore in 2ª.	Ufficiale od impiegato di grado o di classe superiore al compilatore, capo della divisione o capo ufficio. In difetto direttore in 2ª, e se questi è già stato il compilatore il generale direttore.	Generale direttore, se già non è intervenuto come 1° revisore.

Nota. — Dove il geodeta capo non interviene nella compilazione o revisione delle note degli ingegneri geografi, egli compilerà un rapporto personale da presentarsi al generale direttore.

Le note informative ed il parere sull'avanzamento devono essere compilati in duplice esemplare, e firmati da tutte le autorità che ebbero a redigerli.

TABELLA *delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei farmacisti militari.*

Uffici o stabilimenti sanitari	Grado e qualità dei farmacisti	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorato di sanità militare.	Chimico farmacista superiore. Farmacista addetto.	Ispettore capo di sanità. Colonnello segretario.	— Chimico farmacista ispettore.	— Ispettore capo di sanità.
Farmacia centrale militare.	Chimico farmacista direttore. Farmacisti capi. Farmacisti.	Chimico farmacista ispettore. Chimico farmacista direttore. Farmacista capo del reparto cui sono addetti.	Comandante di divisione. Chimico farmacista ispettore. Chimico farmacista direttore.	Comandante di corpo d'armata. Comandante di divisione. Comandante di divisione.
Ospedali militari principali e succursali ed infermerie di presidio.	Farmacisti capi. Farmacisti.	Direttore dell'ospedale. Farmacista capo dirigente il servizio dell'ospedale principale dal quale il succursale o l'infermeria di presidio dipendono.	Direttore di sanità militare. Direttore dell'ospedale principale.	Comandante di divisione (1). Direttore di sanità militare.

(1) Per la parte tecnica il comandante di divisione potrà interpellare il chimico farmacista ispettore.

Avvertenze.

Delle note informative e dei pareri sull'avanzamento, dovranno essere compilati due esemplari, dei quali uno viene conservato presso lo stabilimento a cui è addetto il farmacista, e l'altro viene trasmesso al Ministero per mezzo dell'Ispettorato di sanità militare, il quale inscriverà le annotazioni che ritiene del caso nell'apposita casella.

TABELLA

delle autorità incaricate della compilazione
delle note informative dei ragionieri geometri del genio.

TABELLA *delle autorità incaricate della compilazione delle note informative dei ragionieri geometri del genio.*

Uffici del genio	Grado, carica e posizione dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorato generale del genio.	Ragioniere geometra superiore.	Ispettore generale del genio.	—	—
	Ragioniere geometra capo dell'ufficio di revisione.	Ragioniere geometra superiore.	Ispettore del genio capo del reparto costruzioni.	Ispettore generale del genio.
	Ragionieri geometri (di qualsiasi grado addetti all'ufficio di revisione).	Capo dell'ufficio di revisione.	Ragioniere geometra superiore.	Ispettore del genio capo reparto costruzioni.
	Ragionieri geometri (di qualsiasi grado) addetti ai reparti costruzioni e truppe genio.	Ufficiale superiore più elevato in grado addetto al rispettivo reparto.	Ragioniere geometra superiore.	Ispettore del genio capo del rispettivo reparto.
Comandi territoriali del genio.	Ragioniere geometra capo.	Comandante del genio.	—	—
Direzioni del genio. Uffici delle fortificazioni. Sottodirezioni dipendenti e direzione dell'officina di costruzioni del genio.	Ragionieri geometri capo, o primo ragioniere geometra di 1ª classe, relatore del Consiglio d'amministrazione	Direttore.	Comandante del genio.	—
	Ragioniere geometra o primi ragionieri geometri addetti all'ufficio d'amministrazione.	Relatore.	Direttore.	—
	Ragionieri geometri (di qualsiasi [illegible]) addetti alle sezioni (tanto [illegible] staccate).	Capo sezione (1).	Relatore.	Direttore.

Battaglione specialisti del genio.	Ragionieri geometri (di qualsiasi grado) addetti al comando.	Ufficiale dal quale dipende.	Comandante del battaglione.	
Ministero della guerra (comandati presso le direzioni generali amministrative di artiglieria e genio e revisione dei conti).	Ragionieri geometri (di qualsiasi grado) effettivi alla direzione del genio di Roma o comandati presso:			
	a) Divisione genio,	Capo sezione da cui dipende.	Capo della divisione genio.	Direttore generale artiglieria e genio.
	b) Ufficio di revisione delle contabilità in contanti.			
	Capo dell'ufficio.	Capo della divisione genio.	Direttore generale d'artiglieria e genio.	—
	Ragionieri geometri addetti ivi:	Capo dell'ufficio di revisione.	Capo della divisione genio.	Direttore generale artiglieria e genio.
	c) Revisione dei conti.	Capo sezione da cui dipende (1).	Capo della divisione conti del materiale.	Direttore generale revisione conti.
R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.	Ragioniere geometra comandato nella colonia Eritrea (addetto al comando d'artiglieria).	Ufficiale del genio dal quale dipende (1).	Ufficiale superiore comandante d'artiglieria.	Comandante del R. corpo di truppe coloniali.

N. B. Per quelli addetti alle sottodirezioni dipendenti esprimerà il proprio giudizio anche il sottodirettore, prima o dopo del Re attra secondo il rispettivo grado od anzianità.

(1) Se meno elevato in grado o meno anziano dell'impiegato, le note saranno compilate dal primo revisore.

Avvertenze.

Le note informative ed il parere sull'avanzamento devono essere compilati in triplice esemplare e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Di tali esemplari, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto, e gli altri due sono trasmessi:

a) pei ragionieri geometri addetti alle direzioni, sottodirezioni ed uffici del genio, al competente comando del genio;

b) pei ragionieri geometri addetti all'officina di costruzione del genio, all'ispettorato generale del genio.

I comandanti del genio trasmettono poscia all'ispettorato generale dell'arma i detti esemplari da loro esaminati ed annotati. L'ispettore generale vi apporrà quelle annotazioni che crederà del caso, e trasmetterà quindi un esemplare al Ministero, conservando l'altro presso il proprio ufficio.

Tanto i comandanti quanto l'ispettore generale del genio disporranno che siano informati gli impiegati, a mezzo degli uffici dai quali dipendono, delle note relative alla operosità, diligenza, disciplina e condotta morale, le quali risultassero difformi da quelle apposte dalle autorità precedenti. Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte.

Per gli impiegati addetti agli uffici dell'ispettorato generale del genio, le note e il parere sull'avanzamento saranno compilati in duplice esemplare, dei quali uno è conservato presso l'ispettorato stesso, e l'altro è trasmesso al Ministero (direzione generale competente) dopo fatte le annotazioni di cui sopra è cenno.

Per gli impiegati addetti al Ministero, un esemplare dei documenti in parola è trasmesso dalla direzione generale cui gli impiegati sono addetti, a quella che amministra il personale dei ragionieri geometri del genio, dopo fatte le prescritte annotazioni e comunicazioni.

Per i ragionieri geometri che trovansi a disposizione di altra amministrazione dello Stato (comandati) si compilerà un quarto esemplare delle note informative, per uso della amministrazione medesima.

TABELLA

delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei ragionieri d'artiglieria.

TABELLA *delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei ragionieri d'artiglieria.*

UFFICI	Grado, carica e posizione dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorati d'artiglieria.	Ragionieri addetti di qualunque grado.	Ufficiale superiore da cui dipendono (1)	Ispettore.	—
Direzioni di artiglieria.	Ragionieri capi o primi ragionieri relatori dei consigli d'amministrazione,	Direttore titolare.	Comandante di artiglieria.	—
	Ragionieri di qualunque grado (non relatori addetti all'ufficio contabile).	Relatore del consiglio d'amministrazione (2).	Direttore.	—
	Id. id. addetto all'ufficio tecnico.	Vice-Direttore.	Direttore (3).	—
	Id. id. addetti alle sezioni staccate.	Capo della sezione staccata.	Relatore (2).	Direttore.

	Ragionieri capi o primi ragionieri relatori dei consigli d'amministrazione.	Direttore titolare.	Ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (per la direzione superiore degli stabilimenti.	Ispettore delle costruzioni d'artiglieria.
Stabilimenti.	Ragionieri di qualunque grado addetti all'ufficio contabile.	Relatore del consiglio d'amministrazione.	Direttore.	Ufficiale generale addetto ispettorato costruzione artiglieria (per la direzione superiore degli stabilimenti).
	Id. id. addetti all'ufficio tecnico.	Vice-direttore.	Direttore (3).	Ufficiale generale addetto.
	Id. id. addetti alle sezioni staccate.	Capo della sezione staccata.	Relatore.	Direttore.
Reggimenti d'artiglieria.	Ragionieri.	Relatore del consiglio d'amministrazione.	Comandante del reggimento.	—
Ministero dalla guerra.	Ragioniere capo.	Direttore capo di divisione.	Direttore generale.	—
	Primi ragionieri.	Ragioniere capo o capo sezione.	Direttore capo di visione.	Direttore generale.
R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.	Ragioniere d'artiglieria addetto.	Ufficiale d'artiglieria dal quale dipende.	Ufficiale superiore comandante d'artiglieria.	Comandante del R. corpo di truppe coloniali.

(1) Se meno elevato in grado o meno anziano dell'impiegato, le note saranno compilate dal primo revisore.
(2) Qualora presso qualche direzione o stabilimento fosse addetto un ragioniere di grado o anzianità superiore a quella del relatore le note caratteristiche del più anziano saranno compilate dal direttore, tenendo presente quanto è specificato nell'annotazione n. 2.
(3) Il direttore interpellerà per la parte amministrativa il relatore un suo parere per iscritto del medesimo.

Avvertenze.

Le note informative ed il parere sull'avanzamento devono essere compilati in triplice esemplare, e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Di tali esemplari, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto e gli altri due sono trasmessi ai competenti comandanti d'artiglieria, i quali vi appongono le annotazioni che ritengono del caso. Per i ragionieri addetti agli stabilimenti d'artiglieria, gli esemplari vengono trasmessi direttamente all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

I comandanti d'artiglieria trasmetteno poscia i detti esemplari agli ispettori competenti, i quali pure inscriveranno le loro annotazioni nelle apposite caselle.

Un esemplare di tali documenti è quindi trattenuto dall'ispettore generale d'artiglieria, e l'altro viene trasmesso al Ministero. Tanto i comandanti quanto gli ispettori d'artiglieria disporranno che siano informati gli impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note relative alla operosità, diligenza, disciplina e condotta morale le quali risultassero difformi dalle annotazioni apposte dalle autorità precedenti. Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte.

Per gli impiegati addetti agli ispettorati d'artiglieria, un esemplare delle note informative col parere sull'avanzamento è trasmesso al Ministero e l'altro è trattenuto dall'ispettore generale dell'arma dopo fatte le comunicazioni prescritte dalle precedenti disposizioni.

Per gli impiegati addetti al Ministero, un esemplare dei documenti in parola, è fatto tenere dalla direzione generale cui gli impiegati sono addetti a quella che amministra il personale dei ragionieri di artiglieria, e l'altro esemplare è trasmesso all'ispettorato generale d'artiglieria, dopo fatte le comunicazioni che fossero del caso.

TABELLA

delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei capi tecnici di artiglieria e genio.

TABELLA *delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei capi tecnici di artiglieria e genio.*

Uffici	Grado e posizione dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorati d'artiglieria.	Capitecnici capi e primi capitecnici.	Ufficiale superiore da cui dipende.	Ispettore.	—
Stabilimenti o direzioni d'artiglieria.	Capitecnici (di qualunque grado e classe).	Vice direttore (1).	Direttore.	—
	Capitecnici addetti alle sezioni staccate (di qualunque grado e classe).	Capo della sezione staccata (2).	Vice direttore.	Direttore.
Officina di costruzione del genio.	Capitecnici addetti alle sezioni (di qualsiasi grado).	Vice direttore (1).	Direttore.	—

Reggimenti del genio e battaglione specialisti.	Capitecnici addetti ai laboratori (di qualsiasi grado).	Ufficiale addetto al laboratorio (2).	materiale (se superiore in grado all'ufficiale addetto al laboratorio) o relatore.	reggimento o del battaglione.
Ministero guerra (comandati).	Capitecnici di qualunque grado o classe.	Ufficiale superiore o capo sezione da cui dipende.	Capo divisione.	Direttore generale.
Scuola d'applicazione di fanteria.	Capotecnico addetto.	Ufficiale superiore dal quale direttamente dipende.	Comandante in 2°.	Comandante.
R. corpo truppe coloniali per l'Eritrea.	Capotecnico addetto.	Ufficiale dal quale dipende.	Ufficiale superiore comandante d'artiglieria.	Comandante del R. corpo di truppe coloniali.

(1) Il vice direttore interpellerà per quanto si riferisce alla capacità tecnica il capo sezione, unendo il parere per iscritto del medesimo.
(2) Se meno elevato in grado o meno anziano dell'impiegato le note saranno compilate dal primo revisore.

Avvertenze.

Le note informative ed il parere sull'avanzamento devono essere compilati in triplice esemplare, e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Di tali esemplari, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto e gli altri sono trasmessi ai competenti comandanti d'artiglieria o del genio, i quali vi appongono le annotazioni che ritengono del caso. Per i capitecnici addetti all'officina di costruzione del genio, gli esemplari vengono trasmessi direttamente all'ispettorato generale del genio, e per i capitecnici addetti agli stabilimenti d'artiglieria, vengono trasmessi direttamente all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

I comandanti d'artiglieria o del genio trasmettono poscia i i detti esemplari agli ispettori competenti, i quali pure inscriveranno le loro annotazioni nelle apposite caselle.

Un esemplare di tali documenti è quindi trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria o del genio, e l'altro viene trasmesso al Ministero.

Tanto i comandanti quanto gli ispettori predetti disporranno che siano informati gli impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note relative alla operosità, diligenza, disciplina e condotta morale le quali risultassero difformi dalle annotazioni apposte dalle autorità precedenti.

Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte.

Per gli impiegati addetti agli ispettorati un esemplare delle note informative col parere sull'avanzamento è trasmesso al Ministero e l'altro è trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria o del genio dopo fatte le comunicazioni che, in analogia alle precedenti disposizioni, fossero ravvisate del caso.

Per i capitecnici d'artiglieria e genio che trovansi a disposizione di altra amministrazione centrale dello Stato (comandati) si compilerà un quarto esemplare delle note informative per uso della amministrazione medesima.

TABELLA *delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei disegnatori tecnici.*

Uffici	Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorato generale del genio.	Disegnatori addetti al reparto « costruzioni del genio ».	Ufficiale superiore più elevato in grado addetto al reparto « costruzioni del genio ».	Ispettore del genio capo del reparto.	—
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	Disegnatori capi o disegnatori.	Ufficiale superiore capo.	Ufficiale generale dirigente il reparto cui sono addetti.	—
Direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio. — Uffici delle fortificazioni del genio e sottodirezioni dipendenti.	Disegnatori capi o disegnatori.	Capo sezione.	Vice-direttore o sotto-direttore.	Direttore.
Battaglione specialisti del genio.	Disegnatori capi o disegnatori.	Ufficiale superiore da cui l'impiegato dipende.	Comandante del battaglione.	—
Ministero (comandati).	Disegnatori capi o disegnatori.	Ufficiale superiore da cui l'impiegato dipende.	Capo divisione.	Direttore generale.
Comando del corpo di stato maggiore.	Disegnatori capi o disegnatori.	Ufficiale addetto all'ufficio disegnatori.	Ufficiale superiore segretario del reparto operazioni.	Colonnello segretario del capo di stato maggiore.

Avvertenze.

Le note informative ed il parere sull'avanzamento devono essere compilati in triplice esemplare, e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Di tali esemplari, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto e gli altri sono trasmessi ai competenti comandanti d'artiglieria o del genio, i quali vi appongono le annotazioni che ritengono del caso. Per i disegnatori addetti all'officina di costruzione del genio, gli esemplari vengono trasmessi direttamente all'ispettorato generale del genio e per i disegnatori addetti agli stabilimenti d'artiglieria, vengono trasmessi direttamente all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

I comandanti d'artiglieria o del genio trasmettono poscia i detti esemplari agli ispettorati competenti, i quali pure inseriveranno le loro annotazioni nelle apposite caselle.

Un esemplare di tali documenti è quindi trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria o del genio, e l'altro viene trasmesso al Ministero.

Tanto i comandanti quanto gli ispettori predetti disporranno che siano informati gli impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note relative alla operosità, diligenza, disciplina e condotta morale, le quali risultassero difformi dalle annotazioni apposte dalle autorità precedenti.

Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte.

Per gli impiegati addetti agli ispettorati un esemplare delle note informative col parere sull'avanzamento è trasmesso al Ministero e l'altro è trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria o del genio dopo fatte le comunicazioni che in analogia delle precedenti disposizioni fossero ravvisate del caso.

Per i disegnatori addetti al comando del corpo di stato maggiore, i detti documenti sono compilati in due esemplari, uno dei quali viene trasmesso direttamente al Ministero.

TABELLA *delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative degli assistenti del genio.*

Uffici del genio	Grado, carica e posizione dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Direzioni del genio, uffici della fortificazioni e sottodirezioni dipendenti.	Assistenti addetti alle sezioni (tanto alla sede, quanto staccate).	Capo sezione.	Vice-direttore o sotto-direttore.	Direttore.
	Assistenti addetti agli uffici locali.	Capo sezione.	Relatore.	Direttore.
	Assistenti addetti al servizio del materiale.	Ragioniere geometra od ufficiale consegnatario.	Relatore.	Direttore.

Avvertenze.

Le note informative ed il parere sull'avanzamento devono essere compilati in triplice esemplare, e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Di tali esemplari uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto, e gli altri sono trasmessi al competente comando territoriale del genio.

I comandanti del genio trasmettono poscia all'ispettorato generale dell'arma i detti esemplari da loro esaminati e annotati. L'ispettore generale vi apporrà quelle annotazioni che crederà del caso, e trasmetterà quindi un esemplare al Ministero conservando l'altro presso il proprio ufficio.

Tanto i comandanti quanto l'ispettore generale del genio disporranno che siano informati gli impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note relative all'operosità, diligenza, disciplina e condotta morale, le quali risultassero difformi da quelle apposte dalle autorità precedenti. Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte.

N. **596.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambio di sede e passaggio dal 3 al 4 reggimento di una compagnia di artiglieria da fortezza (costa).** — (Segretariato generale). — 17 novembre 1911.

Il Ministero determina che entro il prossimo mese di dicembre, nei giorni che i comandi di corpo d'armata interessati, presi i necessari accordi, crederanno di fissare, abbia luogo il trasferimento dalla Maddalena a Taranto della 11ª compagnia del 3° reggimento di artiglieria da fortezza (costa).

Alla data del 1° gennaio p. v. detta compagnia passerà effettiva al 4° reggimento di artiglieria da fortezza (costa) (gruppo di Taranto) con la denominazione di 13ª compagnia. Colla stessa data la 13ª compagnia del 3° reggimento artiglieria da fortezza (costa) assumerà la denominazione di 11ª compagnia.

Il Ministro. — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,45

(1027) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1911 — 25 novembre

1911 OTTOBRE 2. - N. 597. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1436 col quale sono approvate le nuove tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . Pag. 1786

» 8. - » 598. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — PUBBLICAZIONI MILITARI — R. decreto n. 1473 che abroga il regolamento provvisorio per la direzione del R. polverificio sul Liri, approvato con R. decreto 18 novembre 1909, n. 827 . . » 1799

» 22. - » 599. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che provvede alla istituzione della commissione consultiva per la navigazione aerea . . » 1799

» 23. - » 600. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che provvede alla nomina della commissione consultiva per la navigazione aerea . . . » 1801

1911 NOVEMBRE 5. - N. 601. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che istituisce presso il Ministero della guerra un comitato di consulenza legale per gli esplosivi . . . . » 1082

» 21. - » 602. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti alla legge ed al regolamento sull'avanzamento . . . . . » 1803

» 21. - » 603. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alle norme sul servizio balneario militare . . . . » 1803

» 21. - » 604. — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli espositori militari premiati all'esposizione internazionale di Torino del 1911 . . . . . » 1804

» 21. - » 605. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Aggiunta all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni . . . . . » 1806

» 22. - » 606 — CAVALLI. — Prezzi dei cavalli di agevolezza delle categorie comuni da distribuirsi dallo Stato . . . . . » 1807

» 32. - » 607. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stampati pei consigli di leva . . . . . » 1807

» 23. - » 608. — RECLUTAMENTO. — Disposizioni riguardanti i diritti d'esenzione dal servizio militare di 1ª categoria, contenute nella legge 18 luglio 1911, n. 765, concernente la riduzione a tre anni della ferma degli inscritti di leva marittima. — Norme d'applicazione relative . . . . . » 1808

» 23. - » 609. — RECLUTAMENTO. — Aggiunte e varianti alle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763 . . . . » 1811

» 23. - » 610. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa dello specchio dimostrativo per le esercitazioni annuali mod. 1034 . . . . . » 1814

» 24. - » 611. — AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta. . . . . » 1815

» 24. - » 612. — AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti e capitani medici . . . . . » 1815

1911 NOVEMBRE 24 - N. 613. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Distribuzione della pistola automatica mod. 910 agli ufficiali . . . . . *Pag.* 1816

24. [illegible]. — AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI — Risultato degli esami di idoneità a sottocapente nel personale civile [illegible] dei depositi di allevamento [illegible]

CIRCOLARE N. **597.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1136 col quale sono approvate le nuove tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Segretariato generale). — 2 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea e l'art. 26 del regolamento per l'applicazione della suddetta legge;

Visto l'art. 19 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea, approvato col Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1909, n. 786, che stabilisce le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea in sostituzione delle tabelle approvate con Nostro decreto del 2 settembre 1909, n. 786, che si intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.
P. SPINGARDI.

TABELLA N. 1.

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici, reparti, servizi costituenti il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.*

	Uomini					Quadrupedi				
			truppa			da sella		da tiro o da basto		
	ufficiali	impiegati civili	italiana	indigena	indigeni non militari	di ufficiali	di truppa	muli	muletti	cammelli corridori
Comando delle R. truppe (tabella n. 2)	13	—	35	3	28	14	—	—	—	—
Compagnia carabinieri reali (tabella n. 3)	3	—	43	119	—	6	64	—	—	4
Compagnie cacciatori (tab. n. 4)	3	—	110	—	6	3	—	2	—	—
Battaglioni indigeni (tab. n. 5)	79	—	19	3051	—	83	19	—	148	—
Sezioni di mitragliatrici da montagna indigeni (tab. n. 6)	2	—	2	44	—	2	2	—	20	—
Squadrone indigeni (tab. n. 7)	2	—	3	60	—	4	58	—	3	—
Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio (tab. n. 8)	2	2	37	—	2	3	—	—	—	—
Batterie da montagna indigeni (tab. n. 9)	6	—	3	212	—	12	11	52	88	—
Compagnia cannonieri indigeni (tab. n. 10)	6	—	19	260	—	6	—	—	6	—
Compagnia del genio (tab. n. 11)	4	—	87	30	—	4	3	2	6	—
Direzione dei servizi di sanità (tabella n. 12)	6	2	19	30	—	6	—	—	—	—
Servizio treno (tab. n. 13)	2	—	31	240	—	2	—	120	200	—
Tribunale militare (tab. n. 14)	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—
Deposito centrale per le truppe coloniali (tab. n. 15)	4	—	27	—	—	1	—	1	—	—
Totali generali	133	4	437	4049	38	147	157	177	471	4

TABELLA N 9.

Comando delle RR. truppe.

	Uomini				Quadrupedi da sella di ufficiali
	ufficiali	truppa: italiana	truppa: indigena	indigeni non militari	
Stato maggiore (1° reparto).					
Comandante (colonnello) (1)	1	—	—	—	3
Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore) (2) (3)	1	—	—	—	3
Capitano di stato maggiore (3)	1	—	—	—	3
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3)	3	—	—	—	3
Sottufficiali (4)	—	7	—	—	—
Caporale (5)	—	1	—	—	—
Scritturali (dattilografi)	—	—	2	—	—
Interprete (5)	—	—	—	1	—
Ordinanza d'ufficio (zaptiè)	—	—	1	—	—
Piantoni	—	—	—	4	—
Servizio di commissariato e conti (2° reparto).					
Capo ufficio (capitano commissario) (6)	1	—	—	—	1
Ufficiali subalterni delle sussist. ed'amm. (6)(7)	5	—	—	—	—
Sottufficiali (8)	—	10	—	—	—
Caporali maggiori e caporali di sussistenza	—	2	—	—	—
Soldati di sussistenza	—	13	—	—	—
Piantoni	—	—	—	2	—
Uomini di fatica (9)	—	—	—	20	
Servizio veterinario (3° reparto)					
Direttore (ufficiale inferiore veterinario) (6)	1	—	—	—	1
Caporale (di cavalleria o di artiglieria camp.)	—	1	—	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	—
Piantone	—	—	—	1	—
Totali	13	35	3	28	14

(1) Ha diritto a 2 attendenti, che sceglie tra i soldati ed ascari dei riparti di truppa.

(2) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per il comando delle regie truppe, la compagnia carabinieri reali, lo squadrone, la direzione di sanità, il servizio treno, il tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente, che traggono dai soldati od ascari dei riparti di truppa, ovvero percepiscono l'indennità mensile pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

(4) Dei quali: 4 negli uffici dello stato maggiore, 1 addetto al presidio di Asmara ed al tribunale militare, 1 addetto al presidio di Massaua, 1 addetto al presidio di Adi Caiè.

(5) Il caporale presta servizio al tribunale militare; l'interprete può venir richiesto, ogni volta occorra, dall'ufficiale istruttore del tribunale militare.

(6) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'indennità mensile pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

(7) Dei quali: 4 ufficiale delle sussistenze e 4 d'amministrazione.

(8) Dei quali: 7 negli uffici commissariato e conti e 3 addetti ai magazzini equipaggiamento e vettovagliamento.

(9) Addetti ai magazzini equipaggiamento e vettovagliamento; nel periodi di maggior lavoro (macinazione del grano, abbicamento del fieno, sistemazione dei magazzini, ecc.) il numero degli uomini di fatica può essere temporaneamente alquanto aumentato.

Compagnia carabinieri reali. TABELLA N. 1.

	Uomini			Quadrupedi		
	ufficiali	truppa: italiana	truppa: indigena	di ufficiali	di truppa: muletti	di truppa: cammelli corridori
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—	
Tenenti	2	—		4	—	—
Marescialli d'alloggio	—	3	—	—	—	—
Brigadieri	—	6	—	—		—
Vice brigadieri	—	4	—	—	—	—
Carabinieri	—	30	—	—	—	—
Scium-basci	—	—	1	—	—	—
Buluc-basci	—	—	5	—	—	—
Muntaz	—	—	7	—	—	—
Zaptiè	—	—	106	—	—	—
Quadrupedi (1)	—	—	—	—	64	4
Totali	3	43	119	6	64	4

(1) Se le circostanze di servizio lo richiedono possono sostituirsi i 4 cammelli corridori con altrettanti muletti e 20 muletti con altrettanti cavalli.

Compagnia cacciatori (1). TABELLA N. 2.

	Uomini			Quadrupedi		
	ufficiali	truppa italiana	indigeni non militari	di ufficiali	muli da tiro	carrette a due ruote
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	2	—	—
Maresciallo	—	1	—	—	—	—
Sergenti maggiori o sergenti (2)	—	3	—	—	—	—
Caporali maggiori (2)	—	3	—	—	—	—
Caporale o caporale maggiore trombettiere	—	1	—	—	—	—
Caporali (2)	—	6	—	—	—	—
Trombettieri	—	3	—	—	—	—
Zappatori	—	2	—	—	—	—
Attendenti	—	3	—	—	—	—
Soldati	—	88	—	—	—	—
Uomini di fatica, indigeni	—	—	6	—	—	—
Quadrupedi e carri	—	—	—	—	2	2
Totali	3	110	6	3	2	2

(1) Comandante di corpo per la compagnia cacciatori è il comandante del battaglione di Asmara (III).

(2) Uno dei sergenti maggiori (o sergenti) ed uno dei caporali maggiori (o caporali) sono di contabilità.

TABELLA N. 5

Battaglioni indigeni (1).

(4 battaglioni di 5 compagnie ciascuno).

	Uomini			Quadrupedi		
				da sella		
	ufficiali	truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	di truppa	muletti da basto
Stato maggiore di battaglione.						
Comandante maggiore	1	—	—	2	—	—
Aiutante maggiore in 2ª (uffic. subalterno)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali a disposizione (subalterni) (2)	2	—	—	2	—	—
Medico (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Sottufficiale di maggiorità	—	1	—	—	1	—
Sottufficiali a disposizione (2)	—	2	—	—	2	—
Caporale magg. o capor. aiutante di sanità	—	1	—	—	1	—
Armaiuolo	—	1	—	—	1	—
Muntaz trombettiere	—	—	1	—	—	—
Attendenti	—	—	5	—	—	—
Conducenti	—	—	7	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	7
Totali stato maggiore di battaglione	5	5	13	6	5	7
Una compagnia.						
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	2	—	—
Scium-basci	—	—	1	—	—	—
Bulue-basci	—	—	6	—	—	—
Muntaz	—	—	6	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Conducenti	—	—	6	—	—	—
Ascari	—	—	125	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	6
Totali di una compagnia	3	—	150	3	—	6
Stato maggiore di battaglione	5	5	13	6	5	7
Cinque compagnie	15	—	750	15		30
Totali di un battaglione	20	5	763	21	5	37
Quattro battaglioni (3)	79	19	3051	83	19	148

(1) Il comandante del battaglione di Asmara (III) ha le attribuzioni di comandante di corpo per la compagnia cacciatori.

(2) A disposizione per la organizzazione delle truppe irregolari e pei servizi di presidio.

(3) Il IV battaglione ha un solo ufficiale a disposizione ed un solo sottufficiale a disposizione; quindi, nel totale dei quattro battaglioni, risultano le cifre sopra indicate.

TABELLA N. 4

Sezioni di mitragliatrici da montagna indigeni
(armate con mitragliatrici **Maxim**).

	Uomini			Quadrupedi		
		truppa		da sella		
	ufficiali	italiana	indigena	di ufficiali	di truppa	muletti da basto
Comando di sezione.						
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Soldato armaiuolo (meccanico)	—	1	—	—	1	—
Scium-basci o buluc-basci	—	—	1	—	—	—
Trombettiere	—	—	1	—	—	—
Attendente	—	—	1	—	—	—
Totali comando di sezione	1	1	3	1	1	—
Sezione di tiro.						
Capi mitragliatrici (buluc-basci o muntaz)		—	2	—	—	—
Ascari:						
serventi (1)	—	—	6	—	—	—
conducenti (2)	—	—	11	—	—	—
Muletti porta:						
arma	—	—	—	—	—	2
munizioni	—	—	—	—	—	4
attrezzi, cassette, acqua, parti di ricambio	—	—		—	-	2
di riserva	—	—	—	—	—	2
Totali sezione di tiro			19	—	—	10
Comando di sezione	1	1	3	1	1	—
Sezione di tiro	—	—	19	—	—	10
Totali di una sezione mitragliatrici	1	1	22	1	1	10
Due sezioni mitragliatrici	2	2	44	2	2	20

(1) Compreso un sellaio.
(2) Un conducente di riserva.

TABELLA N. 9.

Squadrone indigeni.

	Uomini			Quadrupedi		
		truppa		da sella		
	ufficiali	italiana	indigena	di ufficiali	di truppa	muletti da basto
Comandante (capitano o tenente)	1	—	—	2	—	—
Ufficiali Subalterni	1	—	—	2	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	1	—
Maniscalco (sottufficiale)	—	1	—	—	1	—
Sellaio	—	1	—	—	1	—
Scium-basci	—	—	1	—	1	—
Buluc-basci	—	—	2	—	2	—
Muntaz	—	—	4	—	4	—
Trombettieri	—	—	2	—	2	—
Attendenti	—	—	2	—	—	—
Allievo maniscalco	—	—	1	—	1	—
Allievo sellaio	—	—	1	—	1	—
Conducenti	—	—	3	—	—	—
Ascari	—	—	44	—	44	—
Quadrupedi da basto	—	—	—	—	—	3
Totali	2	3	60	4	58	3

TABELLA N ⁸.

Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio.

	Uomini				quadrupedi da sella di ufficiali
	ufficiali	impiegati civili	truppa italiana	indigeni non militari	
Comandante (maggiore) (1) (2)	1	—	—	—	2
Ufficiale subalterno (2)	1	—	—	—	1
Ragioniere	—	1	—	—	—
Capotecnico di 3ª classe	—	1	—	—	—
Sottufficiali di contabilità	—	—	2	—	—
Sottufficiali consegnatari	—	—	2	—	—
Sottufficiali capi-operai	—	—	3	—	—
Caporali maggiori operai	—	—	2	—	—
Caporali operai	—	—	2	—	—
Soldati operai	—	—	26	—	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	—	2	—
Totali	2	2	37	2	3

(1) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per i reparti e servizi d'artiglieria, e del genio.

(2) Hanno diritto all'attendente che traggono dai riparti d'artiglieria, ovvero percepiscono l'indennità mensile pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

TABELLA N. 9

Batteria da montagna da 70 A., indigeni.

(2 batterie su 4 pezzi ciascuna)

Una batteria.	Uomini			Quadrupedi			
	ufficiali	truppa		da sella		da basto	
		italiana	indigena	di ufficiali	di truppa	muli	muletti
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	4	—	—	—
Sottufficiali di contabilità	—	1	—	—	1	—	—
Maniscalco (sottuff. o cap. magg. (1)	—	1	—	—	1	—	—
Scium basci	—	—	1	—	1	—	—
Buluc-basci (2)	—	—	6	—	1	—	—
Muntaz (3)	—	—	8	—	1	—	—
Trombettieri (4)	—	—	3		1	—	—
Operai	—	—	1	—	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	—	2	—	—	—	—
Allievi sellai	—	—	2	—	—	—	—
Attendenti		—	3	—	—	—	—
Ascari serventi ai pezzi	—	—	20	—	—	—	—
Ascari serventi ai cassoni	—	—	8	—	—	—	—
Ascari conducenti	—	—	34	—	—	—	—
Muli porta cannoni	—	—		—	—	4	—
Muli porta testata	—	—		—	—	4	—
Muli porta coda	—	—	—	—	—	4	—
Muli di ricambio	—	—	—	—	—	8	—
Muli di riserva	—	—	—	—	—	6	—
Muletti porta ruote	—	—	—	—	—	—	4
Muletti porta munizioni	—	—	—	—	—	—	16
Riserva di batteria	—	—	18	—		—	24
Totali di una batteria	3	2	106	6	6	26	44
Due batterie	6	3	212	12	11	52	88

(1) Un solo maniscalco per entrambe le batterie, assegnato alla 1ª batteria.
(2) Dei quali: 4 sono capi pezzo, 1 (montato) è al seguito del comandante della batteria, 1 comanda il reparto cassoni.
(3) Dei quali: 4 sono serventi ai pezzi, 1 (montato) è al seguito del comandante della batteria, 1 addetto al materiale, 1 alla riserva, 1 sellaio.
(4) Dei quali: 1 (montato) è al seguito del comandante la batteria.

TABELLA N. 10.

Compagnia cannonieri indigeni.
(su 5 sezioni).

	Uomini			Quadrupedi	
		truppa			
	ufficiali	italiana	indigena	da sella di ufficiali	muletti da basto
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—
Ufficiali subalterni	5	—	—	5	—
Sottufficiali di contabilità	—	1	—	—	—
Sottufficiali	—	10		—	—
Caporali maggiori	—	5	—	—	—
Soldati operai	—	3	—	—	—
Scium-basci	—	—	1	—	—
Buluc-basci	—	—	5	—	—
Muntaz	—	—	22	—	—
Tamburini	—	—	6	—	—
Attendenti		—	6	—	—
Ascari		—	220	—	—
Quadrupedi (1)	—	—	—	—	6
Totali	6	19	260	6	6

(1) Concorrono ai rifornimenti d'acqua, legna, ecc., per i forti.

TABELLA N. 21

Compagnia del genio (su due sezioni).

	Uomini			Quadrupedi				
		truppa		da sella				
	ufficiali	italiana	indigena	di ufficiali	di truppa	muli da tiro	muletti da basto	Carrette a 2 ruote
Comando di compagnia.								
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—	—	—
Ufficiale addetto (subalterno)	1	—	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali di contabilità e consegnatari	—	3	—	—	—	—	—	—
Caporale magg. o capor. di contabilità	—	1	—	—	—	—	—	—
Buluc-basci	—	—	1	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	2	—	—	—	—	—
Trombettiere	—	—	1	—	—	—	—	—
Attendenti	—	—	2	—	—	—	—	—
Conducenti	—	—	3	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	17	—	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	3	—	6	—
Totali comando di compagnia	2	4	26	2	3	—	6	—
Sezione telegrafisti.								
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali telegrafisti	—	2	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori telegrafisti	—	2	—	—	—	—	—	—
Caporali telegrafisti	—	4	—	—	—	—	—	—
Soldati telegrafisti	—	14	—	—	—	—	—	—
Attendente	—	—	1	—	—	—	—	—
Totali sezione telegrafisti	1	22	1	1	—	—	—	—
Sezione operai.								
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali assistenti ai lavori	—	5	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori operai	—	2	—	—	—	—	—	—
Caporali operai	—	4	—	—	—	—	—	—
Soldati operai	—	50	—	—	—	—	—	—
Attendente	—	—	1	—	—	—	—	—
Conducenti	—	—	2	—	—	—	—	—
Quadrupedi e carri	—	—	—	—	—	2	—	2
Totali sezione operai	1	61	3	1	—	2	—	2
Comando di compagnia	2	4	26	2	3	3	6	—
Sezione telegrafisti	1	22	1	1	—	—	—	—
Sezione operai	1	61	3	1	—	—	—	2
Totali	4	87	30	4	3	3	6	2

TABELLA N. 12.

Direzione dei servizi di sanità.

	Uomini				Quadrupedi da sella di ufficiali
	ufficiali	impiegati civili	truppa: italiana	truppa: indigena	
Direttore (capitano medico) (1)	1	—	—	—	1
Ufficiali subalterni (medici)	5	—	—	—	5
Farmacista di 2ª classe	—	1	—	—	—
Farmacista di complemento	—	1	—	—	—
Sottufficiali	—	—	2	—	—
Caporali magg. o caporali aiutanti di sanità	—	—	4	—	—
Caporale infermiere	—	—	1	—	—
Soldati aiutanti di sanità	—	—	3	—	—
Soldati infermieri	—	—	9	—	—
Muntaz infermiere	—	—	—	1	—
Ascari infermieri	—	—	—	23	—
Attendenti infermieri	—	—	—	6	—
Totali	6	2	19	30	6

(1) Disimpegna le attribuzioni di direttore di sanità e di direttore dell'ospedale militare di Asmara.

TABELLA N. 83.

Servizio treno.

	Uomini			Quadrupedi		
		truppa			da tiro e da basto	
	ufficiali	italiana	indigena	di ufficiali	muli	muletti
Capo servizio (capitano)	1	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno	1	—	—	1	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	5	—	—	—	—
Maniscalco (sottufficiale)	—	1	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	5	—	—	—	—
Soldati operai	—	11	—	—	—	—
Allievi sellai	—	5	—	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	3	—	—	—	—
Scium basci	—	—	1	—	—	—
Buluc-basci	—	—	4	—	—	—
Muntaz	—	—	10	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	2	—	—	—
Ascari (1)	—	—	220	—	—	—
Quadrupedi (1)	—	—	—	—	120	200
Totali	2	31	240	2	120	200

(1) Compresi di conducenti e i quadrupedi che il treno fornisce per i servizi locali de presidi, in base agli ordini del comando truppe.

TABELLA N. 14

Tribunale militare.

	Uomini			Quadrupedi di ufficiali
	ufficiali	truppa italiana	indigeni non militari	
Istruttore ufficiale subalterno)	1	—	—	1
Sottufficiale	—	1	—	—
Scritturale (caporale o soldato)	—	1	—	—
Interprete	—	—	1	—
Ordinanza d'ufficio	—	—	1	—
Totali	1	2	2	1

TABELLA N. 15

Deposito centrale per le truppe coloniali.

	Uomini		Quadrupedi		Carretto a due ruote
	ufficiali	truppa italiana	da sella di ufficiali	muli da tiro	
Comandante (maggiore o tenente colonnello) (1)	1	—	1	—	—
Capitani (1)	1	—	—	—	—
Ufficiali d'amministrazione (subalterni)	2	—	—	—	—
Sottufficiali	—	5	—	—	—
Caporale maggiore	—	1	—	—	—
Caporali di reparto	—	3	—	—	—
Caporali scritturali	—	2	—	—	—
Soldati	—	15	—	—	—
Trombettieri	—	1	—	—	—
Quadrupedi e carri	—	—	—	1	1
Totali	4	27	1	1	1

(1) Può essere anche un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Visto: *Il ministro degli affari esteri*
DI SAN GIULIANO.

Visto: *Il ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

N. **598**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto n. 1173 che abroga il regolamento provvisorio per la direzione del R. polverificio sul Liri, approvato con R. decreto 18 novembre 1909, n. 827.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, Re d'Italia.

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto n. 827 del 18 novembre 1909, col quale venne approvato un regolamento provvisorio per la direzione del R. polverificio sul Liri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, fatta d'accordo col ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regolamento provvisorio per la direzione del R. polverificio sul Liri, approvato con il R. decreto n. 827 del 18 novembre 1909, è abrogato, cessando di avere vigore a datare dal 1° ottobre 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. Spingardi.

N. **599**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che provvede alla istituzione della commissione consultiva per la navigazione aerea.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Riconosciuta la convenienza di costituire una commissione consultiva per la navigazione aerea e le sue applicazioni ai servizi militari;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la guerra d'accordo col ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra la *commissione consultiva per la navigazione aerea.*

Art. 2

Costituiscono la commissione: un presidente, sei membri appartenenti al Parlamento nazionale, quattro ufficiali del R. esercito, tre ufficiali della R. marina, due presidenti di società sportive.

Essi sono nominati con decreto reale su proposta dei ministri della guerra e della marina.

È segretario della commissione un ufficiale, o funzionario civile dell'ufficio d'ispezione dei servizi areonautici, presso il Ministero della guerra.

Art. 3.

La commissione dà parere sulle questioni inerenti all'aeronautica e sui quesiti che saranno sottoposti dai Ministeri della guerra e della marina.

Essa ha facoltà di formulare proposte per l'incremento dell'aeronautica, essenzialmente a scopo militare.

Art. 4.

Il presidente convoca la commissione e ne dirige i lavori: può avvalersi di membri consultivi, di speciale competenza tecnica, invitandoli ad intervenire alle sedute della commissione.

Art. 5.

Il presidente ed i membri della commissione durano in carica tre anni: possono essere riconfermati di triennio in triennio, su proposta dei ministri interessati.

Art. 6.

Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi.

I due presidenti di società sportive potranno essere rappresentati, alle adunanze della commissione, dai vice presidenti delle società stesse.

Art. 7.

L'archivio della commissione sarà conservato dall'ufficio d'ispezione dei servizi aeronautici.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **600.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che provvede alla nomina della commissione consultiva per la navigazione aerea.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto in data 22 ottobre 1911, che istituisce presso il Ministero della guerra la commissione consultiva per la navigazione aerea;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale Valleris cav. Giuseppe è nominato presidente della commissione consultiva per la navigazione aerea.

Art. 2.

Sono nominati membri della commissione stessa i signori:

Righi prof. Augusto, senatore del Regno;

Volterra prof. Vito, senatore del Regno;

Leonardi di Vallacortese marchese Nicolò, deputato al Parlamento nazionale;

Miari de' Cumani conte Giacomo, deputato al Parlamento nazionale;

Montù prof. Carlo, deputato al Parlamento nazionale;

Odorico Odorico, deputato al Parlamento nazionale;

Spaccamela cav. Pio, tenente generale;

Corsi cav. Camillo, contrammiraglio;
Moris cav. Maurizio, colonnello;
Pullino cav. Vittorio, capitano di fregata;
Motta cav. Giuseppe, tenente colonnello;
Cordero di Montezemolo cav. Vittorio, tenente colonnello;
Scelsi cav. Guido, tenente di vascello;
Potenziani principe Lodovico, presidente dell'aero club d'Italia;
Johnson cav. Federico, presidente del Touring-club italiano.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **601.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che istituisce presso il Ministero della guerra un comitato di consulenza legale per gli esplosivi** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Ritenuta l'opportunità che il direttore del R. polverificio sul Liri sia sorretto, nel difficile suo compito, da un comitato tecnico consulente, al quale vengano sottoposti i dubbi e le difficoltà d'ordine tecnico-scientifico, che, nei procedimenti di fabbricazione e in tutte le varie lavorazioni, certamente sorgeranno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decreteto e decretiamo:

Articolo unico.

Presso il Ministero della guerra è istituito un comitato di consulenza tecnica per gli esplosivi.

Tale comitato sarà così composto:

Presidente.

Ispettore generale d'artiglieria.

Membri.

Marchese Paternò di Sessa prof. Emanuele — senatore del Regno;

Grillo comm. Pompeo — tenente generale nella riserva;

Ispettore delle costruzioni di artiglieria;

De Benedetti comm. Giuseppe — contrammiraglio nella riserva navale:

Corbino prof. Orso Mario;

Direttore del R. polverificio sul Liri;

Chiaraviglio ing. Dino — consulente tecnico.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **602**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti alla legge ed al regolamento sull'avanzamento.** — (Segretariato generale). — 21 novembre 1911.

È pubblicato il quarto fascicoletto di aggiunte e varianti alla legge ed al regolamento sull'avanzamento, comprendente le modificazioni (già pubblicate volta per volta nel *giornale militare*) introdotte dalle leggi 17 luglio 1910, n. 515 e 531 e dai regi decreti 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero d'esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 30.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **603**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alle norme sul servizio balneario militare.** — (Direzione personale ufficiali). — 21 novembre 1911.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 3ª serie di varianti alle norme per il servizio balneario militare.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari distribuirà tale fascicoletto ai comandi ed uffici del R. esercito che ne faranno richiesta.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **604**. — DISPOSIZIONI VARIE. **Elenco degli espositori militari premiati all'esposizione internazionale di Torino del 1911.** — (Segretariato generale). — 21 novembre 1911.

Ministero della guerra . . . . . Gran premio.

SEZIONE 1ª (*Mostre varie*).

Ufficio storico del comando del corpo di stato maggiore . . . . . Gran premio.
Istituto geografico militare . . . . . Gran premio.
Insegnamento agrario presidio Torino . Diploma d'onore.

SEZIONE 2ª (*Commissariato militare*).

Commissariato militare . . . . . Gran premio.
Direzione commissariato I corpo d'armata . . . . . Gran premio.
Direzione commissariato IV corpo d'armata . . . . . Medaglia d'argento.
Direzione commissariato VI corpo d'armata (stabilimento Casaralta). . . . Medaglia d'oro.
Direzione commissariato IX corpo d'armata (panificio Foligno) . . . . . Medaglia d'argento.
Tenente artiglieria Firpo (Torino) (basti) Medaglia d'oro.
Capitano di sussistenza Troilo (Pescara) (apparecchi illuminazione) . . . . Medaglia d'argento.

SEZIONE 3ª (*Sanità militare*).

Sanità militare . . . . . Gran premio.
Farmacia centrale militare . . . . . Gran premio.
Capitano di stato maggiore Pagliano (sala elastica) . . . . . Diploma d'onore.

SEZIONE 4ª (*Genio militare*).

Genio militare	Gran premio.
Ispettorato generale genio	Gran premio.
Officina di costruzione del genio	Diploma d'onore.
Battaglione lagunari	Medaglia d'argento.
Battaglione specialisti	Diploma d'onore.
4° reggimento genio (pontieri)	Medaglia d'argento.
1° id. id. (zappatori)	Medaglia d'argento.
3° id. id. (telegrafisti)	Medaglia d'oro.
5° id. id. (minatori)	Medaglia d'oro.
Direzione genio Bologna	Medaglia d'oro.
Id. id. Messina	Diploma d'onore.
Id. id. Milano	Medaglia d'oro.
Id. id. Roma	Diploma d'onore.
Id. id. Torino	Diploma d'onore.
Divisione genio Ministero guerra	Diploma d'onore.
Tenente colonnello del genio Zunino	Medaglia d'oro.
Capitano Luria (applicazione del selenio alle trasmissioni telegrafiche)	Medaglia d'oro.

SEZIONE 5ª (*Artiglieria*).

Artiglieria	Gran premio.
Ispettorato costruzioni artiglieria	Gran premio.
Accademia militare	Diploma d'onore.
Officina costruzione Torino	Diploma d'onore.
Id. id. Genova	Diploma d'onore.
Id. id. Napoli	Diploma d'onore.
Id. id. Piacenza (già direzione artiglieria)	Medaglia d'argento.
Arsenale Napoli	Diploma d'onore.
Id. Torino	Diploma d'onore.
Fabbrica d'armi Brescia	Medaglia d'oro.
Id. id. Terni	Medaglia d'oro.
Id. id. Torre Annunziata	Medaglia d'argento.
Laboratorio pirotecnico Bologna	Medaglia d'oro.
Id. id. Capua	Medaglia d'argento.
Polverificio Fossano	Medaglia d'argento.
Id. sul Liri	Medaglia d'oro.
Laboratorio di precisione	Diploma d'onore.
Direzione delle esperienze	Diploma d'onore.

Scuola applicazione artiglieria e genio . Diploma d'onore.
Id. id. di fanteria . . . Medaglia d'oro.
Museo d'artiglieria Torino . . . . . Diploma d'onore.
Capitano d'artiglieria Calichiopulo (mirino) . . . . . Menzione onorevole.
Sergente alpini Salussoglia (ferratura cavalli) . . . . . Medaglia d'argento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **605**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Aggiunta all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 novembre 1911.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha disposto che nell'elenco delle deviazioni (allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie — edizione luglio 1911) sia fatta l'aggiunta seguente:

DA	A	Via più breve	Deviazione	Km. di maggior percorso
o viceversa				
Montebelluna	Vicenza	Castelfranco-Cittadella	Castelfranco-Padova	26

Tale aggiunta vale naturalmente anche pei viaggi cui è applicabile la concessione speciale *C*.

Il Ministero si riserva di pubblicare i fascicoletti di aggiunte e varianti al citato regolamento ed alle norme per l'applicazione della concessione speciale *C*. (Disposizione 4 fasc. 18/R).

Intanto le autorità militari inseriranno in ambedue le pubblicazioni la deviazione suindicata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **606.** — CAVALLI. — **Prezzi dei cavalli di agevolezza delle categorie comuni da distribuirsi dallo Stato.** — (Ispettorato ippico). — 22 novembre 1911.

In attesa che possa essere pubblicata la nuova istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza, il Ministero avverte che, a partire dalla ventura distribuzione generale, i prezzi dei cavalli di agevolezza delle categorie comuni saranno contenuti entro i seguenti limiti:

1ª categoria da L. 1500 a L. 1100
2ª categoria da L. 1000 a L. 600
3ª categoria da L. 560 in meno.

In tal senso pertanto debbono intendersi modificati gli *Atti* del *giornale militare* 179 del 1899 e 177 del 1901.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **607.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Stampati pei consigli di leva.** — (Segretariato generale). — 23 novembre 1911.

L'importo degli stampati, che dai distretti militari vengono somministrati ai consigli di leva, deve gravare sul capitolo « Spese di leva » anche nel caso che gli stampati medesimi siano forniti gratuitamente dal reclusorio militare.

Tale importo deve poi essere reintegrato al capitolo « Allestimento degli stampati pei corpi del R. esercito » e in conseguenza i distretti lo introiteranno, sul giornale di cassa, al conto « Proventi » e lo porranno in uscita al conto « Anticipazioni e rendiconti » applicandolo, nella « ripartizione », al capitolo « Spese di leva ».

L'ammontare degli stampati è calcolato in base al prezzo unitario fissato dal reclusorio militare.

L'importo degli stampati rimasto quale attività nel bilancio speciale al 30 giugno 1911 sarà, fino ad esaurimento degli stampati medesimi, introitato invece al conto « Fondo scorta e conti particolari » e sarà versato secondo le norme indicate dalla circolare 382 del *giornale militare* corrente anno.

L'ammontare di questi ultimi stampati è calcolato in base al prezzo unitario col quale erano contabilizzati al 30 giugno 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **608.** — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni riguardanti i diritti d'esenzione dal servizio militare di 1ª categoria, contenute nella legge 18 luglio 1911, n. 765, concernente la riduzione a tre anni della ferma degli inscritti di leva marittima. — Norme d'applicazione relative.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 novembre 1911.

La legge 18 luglio 1911, n. 765, concernente la riduzione a tre anni della ferma degli inscritti di leva marittima reca, tra le altre, le seguenti disposizioni:

Art. 2.

Potranno essere ammessi a contrarre arruolamento volontario di anni 6 nel corpo R. equipaggi in anticipazione di leva, i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età, che posseggano i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare e che siano riconosciuti idonei a prestar servizio in una delle categorie del corpo reali equipaggi.

Il Ministro della marina potrà, ove le esigenze del servizio lo richiedano, ammettere i giovani che possiedono le condizioni di cui al comma precedente, a contrarre arruolamento volontario di anni quattro.

Art. 3.

Gli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria con la ferma indicata nell'art. 1 della presente legge, potranno essere ammessi a commutare la ferma obbligatoria in quella di sei o di quattro anni, purchè siano riconosciuti idonei per le categorie alle quali aspirano.

Art. 4.

Gli inscritti di leva i quali abbiano un fratello vincolato alla ferma di quattro anni per effetto delle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, avranno diritto alla assegnazione alla seconda categoria, alle stesse condizioni previste dalla legge 5 luglio 1908, n. 348, pel titolo di cui all'art. 6 della legge stessa.

Art. 5.

Gli inscritti di leva, sia di terra che di mare, i quali abbiano un fratello consanguineo vincolato alla ferma di sei

anni nel corpo reale equipaggi, hanno diritto alla assegnazione alla terza categoria.

Quest'assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla seconda o alla terza categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Il titolo di esenzione di cui al primo comma del presente articolo, deve mantenersi perfetto, per gli inscritti sulle liste di leva di mare, sino alla chiusura della prima sessione della propria leva; per gli inscritti sulle liste di leva di terra, sino alla chiusura della propria leva.

Qualora i militari vincolati alla ferma di sei anni, che hanno tramandato diritto di esenzione alla terza categoria ad un fratello consanguineo in base al primo comma del presente articolo, non compiano per qualsiasi motivo la ferma cui sono vincolati, il fratello cesserà di appartenere alla terza categoria e dovrà, se idoneo, essere ascritto alla prima o alla seconda categoria.

Art. 16.

La ferma assunta in base alle disposizioni delle precedenti leggi dai militari di leva delle classi 1887, 1888, 1889 e 1890 è, per effetto della presente legge, ridotta di un anno.

Quei militari di dette classi che si trovassero nelle volute condizioni, potranno essere ammessi a commutare la nuova ferma in quella di sei o quattro anni di cui all'art. 3, coi benefici ad essa ferma inerenti.

Norme d'applicazione.

In relazione alle disposizioni contenute nei surriportati articoli 4 e 5, e in attesa che vengano compilati e pubblicati il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito ed il relativo regolamento, questo Ministero reputa opportuno fare le seguenti avvertenze, per norma delle autorità competenti nell'applicazione delle disposizioni suddette.

1. Per effetto dell'art. 4 della legge 18 luglio 1911, n. 765, l'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, sul reclutamento del R. esercito, devesi intendere modificato nel senso che tramanda diritto ad assegnazione alla 2ª categoria, salvo revoca nei casi previsti, tanto il militare alle armi per fatto di arruolamento volontario con ferma di 4 anni nel corpo reale equipaggi, quanto quello che dopo il suo arruolamento per

fatto di leva in detto corpo abbia commutata la ferma di leva in quella di 4 anni.

2. In forza dell'art. 5 della stessa legge 18 luglio 1911 di cui sopra, il militare nel corpo reale equipaggi vincolato alla ferma di 6 anni, sia per effetto di arruolamento volontario avanti il concorso alla leva, sia per effetto di commutazione di ferma ottenuta ai termini dell'art. 3 della ripetuta legge 18 luglio 1911, tramanda diritto ad assegnazione alla 3ª categoria, e non alla 2ª soltanto, subordinatamente al concorso della condizione di cui al secondo alinea del citato art. 5, come per il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria sancito dall'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763.

3. L'assegnazione alla 3ª categoria ottenuta per la disposizione di cui al precedente n. 2 è revocabile:

a) ai sensi del penultimo alinea dell'art. 5 sopra riferito, qualora il fratello da cui fecesi derivare il diritto cessi dal servizio effettivo sotto le armi, per fine di ferma o per altra causa, durante la leva cui concorre l'inscritto;

b) ai sensi dell'ultimo alinea dello stesso art. 5, qualora il fratello da cui fecesi derivare il diritto non compia, per qualsiasi motivo, la contratta ferma di sei anni. S'intende quindi, che, in quest'ultimo caso, l'assegnazione alla 3ª categoria è revocabile anche quando l'inadempimento di detto obbligo di ferma si verifichi posteriormente alla chiusura della leva in cui l'assegnazione alla 3ª categoria fu concessa.

Qualora venga pronunziata la revoca dell'assegnazione alla 3ª categoria pel caso previsto dal comma *b*) del precedente n. 3, si farà luogo all'assegnazione alla 2ª categoria ove il fratello, da cui derivò già il diritto d'esenzione, abbia compiuto 4 anni di ferma e non abbia cessato dal servizio prima della chiusura della leva alla quale concorse il militare già assegnato alla 3ª.

5. Agli effetti di cui al precedente n. 3, i prefetti e sottoprefetti faranno prender nota dai commissari di leva, in apposito elenco, degli inscritti che ottennero l'assegnazione alla 3ª categoria, e in pari tempo dovranno dar subito in nota al comando del corpo reale equipaggi i militari che tramandarono, ai rispettivi fratelli, il diritto a tale assegnazione, affinchè, verificandosi uno dei casi previsti dallo stesso n. 3, quel comando ne possa informare subito le stesse autorità prefettizie, per la revoca del concesso beneficio.

6. I prefetti e sottoprefetti ed i comandanti dei distretti, oltre alle precedenti norme, dovranno tener presenti, per ana-

logia — relativamente ai termini e ai documenti per la prova del diritto, ai successivi provvedimenti, ecc. — le disposizioni emanate con la circolare n. 419 del 18 agosto 1911 circa le assegnazioni alla 2ª categoria in applicazione della nuova legge sullo stato dei sottufficiali, fatta eccezione per quelle di cui ai n 4 e 8 della circolare stessa, relativamente al contenuto delle quali viene appositamente disposto con i n. 3 e 5 della presente circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **609.** — RECLUTAMENTO. — **Aggiunte e varianti alle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 novembre 1911.

Posteriormente alla legge 15 dicembre 1907, n. 763, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, sono state promulgate altre leggi (1), per effetto delle quali è mutata la posizione di alcune categorie di militari alle armi nei riguardi dell'applicazione dell'articolo 6 della legge anzidetta. In conseguenza di tali leggi, alle norme per la prima applicazione della precitata legge, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti (2):

Dopo il § 411 *aggiungere il seguente:*

« § 411*bis*. Agli effetti dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1907, si considerano appartenenti all'esercito permanente o

(1) Le leggi di cui trattasi sono le seguenti:

a) Legge 12 luglio 1908, n. 427, allegato *D*, sulla R. guardia di finanza;

b) Legge 30 giugno 1910, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale;

c) Legge 6 luglio 1911, n. 684, sulla riduzione della ferma dei carabinieri reali;

d) Legge 18 luglio 1911, n. 765, concernente la riduzione a tre anni della ferma di leva degli inscritti di leva marittima.

(2) Per i diritti di esenzione dal servizio militare di 1ª categoria che — indipendentemente dal disposto del primo alinea dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763 — possono derivare dagli obblighi di servizio militare assunti da un fratello, per effetto delle leggi 30 giugno 1910, n 362 (art. 4), e 18 luglio 1911, n. 765 (art. 5), citate nella precedente nota, nonchè della legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali (articoli 12 e 34), veggansi le norme contenute rispettivamente nelle circolari n. 372 del 25 agosto 1910, n. 608 del 23 novembre 1911 e n. 419 del 18 agosto 1911.

al corpo reale equipaggi i militari di 1ª categoria che si trovano a prestar servizio nel corpo della R. guardia di finanza, anche se la loro classe di leva abbia cessato di far parte dell'esercito permanente.

« A comprovare tale posizione occorre produrre — oltre al documento indicato per i singoli casi dal successivo § 413 (1). — anche la copia del foglio matricolare (o dello stato di servizio se trattasi di ufficiale) del fratello appartenente alla guardia di finanza, da rilasciarsi dal comando generale della R. guardia di finanza (Ministero delle finanze) ».

§ 420. *Alle parole*: « o all'art. 75 della legge sulla leva marittima » *aggiungere le seguenti:* « vincolandosi alla ferma di quattro anni », *lasciando sussistere le parole:* « e ciò qualunque sia la posizione che essi attualmente rivestono ».

§ 421*bis*. *Sostituire il seguente:*

« Tramandano anche diritto all'assegnazione alla 2ª categoria ai termini dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, e sotto le condizioni di cui al § 432:

« *a*) coloro che, dopo l'arruolamento per fatto di leva, abbiano contratto nel R. esercito una ferma superiore a quella biennale;

« *b*) coloro che, anche non avendo assunto obblighi di ferma, abbiano di già compiuto tre anni di servizio, se appartenenti ad un corpo del R. esercito, o quattro anni di servizio, se appartenenti al corpo reale equipaggi;

« *c*) i militari del corpo reale equipaggi che, dopo l'arruolamento per fatto di leva, abbiano ottenuto la commutazione della ferma di leva in quella di quattro anni;

« *d*) coloro che si trovino a prestar servizio nel corpo reale equipaggi quali raffermati;

« *e*) coloro che abbiano ottenuta la riammissione in servizio.

« L'assegnazione alla 2ª categoria conseguita per una qualunque delle preaccennate condizioni è revocabile fino al termine della leva, a norma del § 443. Nei casi di cui ai comma *a*) e *c*) è altresì revocabile a norma del § 443 *bis* ».

Dopo il § 421 *bis*, *aggiungere il seguente:*

« § 421 *ter*. Tramandano pure diritto all'assegnazione alla 2ª

(1) Modificato dalla circolare n. 66 del 22 febbraio 1910 con cui fu abolito il certificato d'iscrizione ai ruoli mod. 34, in sostituzione del quale viene rilasciata copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

categoria, ai termini dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, e sotto le condizioni di cui al § 432 (1):

« *a*) i militari di 1ª categoria del R. esercito che si trovino a prestar servizio nel corpo della R. guardia di finanza, avendovi assunta la ferma di anni tre;

« *b*) i militari di 1ª categoria del corpo reale equipaggi i quali, avendo ultimato i loro obblighi di servizio, sia come volontari sia come arruolati di leva, abbiano poi assunto la ferma di tre anni nel corpo della R. guardia di finanza e si trovino tuttora a prestar servizio nel detto corpo.

« A comprovare che il fratello trovasi nelle cennate condizioni, oltre al documento di cui al successivo § 422, da rilasciarsi dalle autorità militari, dovrà prodursi anche la copia del foglio matricolare (o dello stato di servizio se trattasi di ufficiale), da rilasciarsi dal comando generale della R. guardia di finanza (Ministero delle finanze).

« L'assegnazione alla 2ª categoria conseguita per effetto del presente paragrafo è revocabile sino al termine della leva, a norma dei §§ 443, 443 *ter* ».

Dopo il § 430 *aggiungere il seguente*:

« § 430 *bis*. Le disposizioni dei §§ 423, 425, 426, 429 e 430 sono estese agli inscritti aventi un fratello che sia venuto a trovarsi in una delle condizioni indicate nei paragrafi stessi, mentre prestava servizio nella R. guardia di finanza o per effetto del servizio stesso, qualunque fosse la categoria o la classe alla quale era ascritto, salvo beninteso, quanto è disposto nei §§ 427 e 428.

« A comprovare l'esistenza di una delle cennate condizioni, dovrà prodursi la copia del foglio matricolare (o stato di servizio se trattasi di ufficiale), da richiedersi pel tramite del Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa).

§ 443 *bis sostituire il seguente:*

« L'assegnazione alla 2ª categoria, conseguita in base al § 421 *bis*, lettere *a*) e *c*), è revocabile sino all'ultimo giorno della leva se prima di detto termine il fratello, da cui venne fatto derivare il diritto, abbia cessato di essere vincolato alla

---

(1) Per la retta applicazione della disposizione contenuta nel § 432 devesi por mente che il solo fatto dell'incorporazione nella R. guardia di finanza non muta la categoria di arruolamento nell'esercito o nella marina, e quindi la guardia di finanza che nei riguardi del R. esercito o della R. marina, abbia la qualità di militare di 2ª o di 3ª categoria, costituisce, a norma del secondo alinea dell'art. 6 della legge, impedimento alla concessione di altra esenzione nella stessa famiglia.

ferma speciale contratta, pur rimanendo sotto le armi per compiere gli obblighi di servizio inerenti alla ferma di leva ».

Dopo il § 443 *bis aggiungere il seguente*:

« § 443 *ter*. Se l'assegnazione alla 2ª categoria è stata concessa all'inscritto per avere un fratello guardia di finanza, e questi, prima della chiusura della leva cui concorre l'inscritto, cessa dal servizio nella R. guardia di finanza per passare nel R. esercito o nella R. marina, si farà luogo ugualmente a revoca, a meno che all'atto del passaggio non abbia assunto la ferma stabilita per gli arruolamenti volontari ordinari o per le riammissioni in servizio ».

§ 444. *Alle parole:* « agli effetti di cui al § 443, », *aggiungere:* « § 443 *bis* e § 443 *ter* ».

§ 445. *Aggiungere il seguente capoverso:*

« Quando il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria sia derivato da un fratello guardia di finanza, il comandante del distretto dovrà dar subito partecipazione dell'avvenuta assegnazione al comando generale della R. guardia di finanza, affinchè questo, a sua volta, ne prenda nota, e nel caso che il fratello ascritto alla guardia cessi dal servizio durante la leva, ne possa rendere informato lo stesso comandante di distretto.

§ 791. Al n. 7 *sostituire il seguente:* « militare che abbia un fratello consanguineo sotto le armi in una delle condizioni previste dai §§ 419, 420 e 421 *bis* ».

Dopo il § 791 *aggiungere il seguente:*

« § 791 *bis*. All'applicazione del n. 7 del precedente paragrafo si farà pur luogo nel caso che, per uno degli eventi previsti dall'art. 9 della legge, un militare sia venuto a trovarsi nella condizione di avere un fratello consanguineo ascritto alla 1ª categoria ed in servizio nella R. guardia di finanza. A comprovare questa condizione si dovrà produrre, oltre agli altri documenti, anche quello di cui al penultimo alinea del § 421*ter* ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **610.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ristampa dello specchio dimostrativo per le esercitazioni annuali mod. 1034.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 novembre 1911.

Il reclusorio militare ha provveduto alla ristampa dello *Specchio dimostrativo delle spese per le esercitazioni annuali* mod. 1034.

Tale modulo dovrà essere usato per le spese inerenti alle esercitazioni del semestre in corso, epperò i comandi, corpi ed uffici interessati se ne procureranno in tempo il numero di copie necessario.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **611.** — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta**. — (Segretariato generale). — 24 novembre 1911.

1. A seguito della circolare n. 508 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, il Ministero avverte che le prove definitive per gli esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio, avranno luogo dal 5 dicembre p. v.

2. Alla composizione della commissione di cui alla circolare n. 187 del *giornale militare ufficiale* c. a., modificata dalle circolari 215 e 236, sono apportate le seguenti varianti:

I colonnelli: Marghieri cav. Guglielmo, comandante del collegio militare di Roma e Giustetti cav. Umberto, comandante del 3° reggimento genio, sono nominati membri effettivi in sostituzione del colonnello Spinelli cav. Arturo e del tenente colonnello Pirro cav. Egidio.

Il tenente colonnello Mazzone cav. Natalino dell'ispettorato generale del genio, ed i maggiori Chenal cav. Giuseppe del reggimento Piemonte reale cavalleria e Bucalo cav. Giuseppe del 2° reggimento bersaglieri sono nominati membri supplenti in sostituzione del tenente colonnello Devitofrancesco cav. Raffaele, del colonnello Cappa Bava cav. Giuseppe e del maggiore Breganze cav. Giovanni.

3. I candidati si presenteranno nel pomeriggio del giorno 4 dicembre al comando del corpo di stato maggiore per ricevere ordini.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **612.** — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti e capitani medici**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 novembre 1911.

In relazione alla circolare n. 397 del corrente anno relativa agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a

scelta per i tenenti e capitani medici, questo Ministero fa conoscere che gli esami stessi sono rimandati a tempo da destinarsi.

È pertanto sospeso il corso preparatorio agli esami per i capitani medici, indetto con la circolare predetta.

Il Ministro — P SPINGARDI

N. **613.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Distribuzione della pistola automatica mod. 910 agli ufficiali.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 novembre 1911.

A modificazione delle disposizioni contenute nella circolare 197 del *giornale militare* c. a., si prescrive:

a) i corpi riceveranno le pistole dalla fabbrica d'armi di Brescia, con richiesta di scarico a parte 7ª e le assumeranno in carico a titolo VI nel proprio registro mod. 1022, dandosene poi scarico, avvenuta la consegna all'ufficiale, tanto se questi ne effettui l'immediato pagamento, quanto se, valendosi delle facoltà di cui al § 9 della citata circolare, vi provveda ratealmente. In quest'ultimo caso le norme da seguirsi sono quelle fissate dagli articoli 191 e 195 del regolamento di amministrazione.

b) il corpo che ritira le pistole mod. 89 le verserà come è disposto alla circolare 592 dell'anno corrente: epperò le direzioni che le ricevono le assumeranno in carico siccome avute a pagamento, rimettendone all'amministrazione cedente l'importo nella misura stabilita dalla detta circolare 592 e ritirandone quitanza, salvo gli eventuali addebiti per le riparazioni necessarie alle armi.

Il corpo, a seconda dei casi, porterà la somma ricevuta a diminuzione del credito verso l'ufficiale, o la rimborserà ad esso se il detto credito sia stato estinto.

Le direzioni conteggeranno l'importo delle pistole ricevute sulle anticipazioni per minute spese del capitolo 84 del bilancio (armi portatili e relative munizioni), chiedendo, se del caso, e dimostrando, il necessario aumento d'assegno.

c) il versamento del prezzo delle pistole automatiche addebitato dai corpi agli ufficiali, sarà effettuato, nella sua integrità, pel tramite della direzione di commissariato, secondo il disposto dell'articolo 107 del regolamento d'amministrazione

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **614.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — **Risultato degli esami di idoneità a sottoagente nel personale civile tecnico dei depositi di allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 24 novembre 1911.

In esecuzione di quanto è stabilito dall'art. 14 del R. decreto 6 agosto 1911 (circolare 459 *giornale militare* corrente anno), i seguenti capi lavoranti ed avventizi tecnici dei depositi allevamento cavalli sono stati dichiarati idonei al posto di sottoagente nel personale civile tecnico dei suddetti stabilimenti:

Avventizio	tecnico	Barone Gioacchino.
Capo	lavorante	Butini Pietro.
Avventizio	tecnico	Cecchini Garibaldi.
Id.	id.	Contoli Lorenzo.
Id.	id.	Ena Mulas Antonio.
Id.	id.	Gargano Davide.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(1046) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1911 — 2 dicembre

1911 NOVEMBRE 28. N. 615. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Opera pubblicata dalla scuola di guerra. . . . . *Pag.* 1820

» 28 - » 616. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 cannoni da 120 *A-G* e di una batteria di 4 cannoni da 120 *B* (con affusti dotati di rotaie a cingolo) . . . . . » 1820

» 28. - » 617. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . » 1821

» 29. - » 618. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Abolizione del fascicolo 54 dei cartamenti dei materiali d'artiglieria . . . . . » 1825

» 29. - » 619. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Medaglie commemorative pel terremoto calabro-siculo rimaste in distribuite . . . . . » 1825

» 29. - » 620. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Circolare del Ministero del tesoro relativa all'esecuzione degli atti di revoca ai pignoramenti esattoriali a carico dei funzionari, ufficiali e pensionati dello Stato . . . . . » 1826

» 29. - » 621. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza con l'ufficio stralcio della direzione generale revisione dei conti. . . » 1828

» 30. - » 622 — MATRICOLA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Trasferimento a Roma dell'ufficio matricola del corpo reale equipaggi . . . . . » 1828

» 30. - » 623. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO VETERINARIO. — Disposizioni sanitarie pel trasporto del bestiame in Tripolitania e Cirenaica . . » 1829

» 30. - » 624. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni per le truppe in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . » 1829

» 30. - » 625. — CAVALLI. — Norme per la compilazione degli atti deliberativi per indennità per perdita cavalli e degli atti di compra per cavalli d'agevolezza restituiti da ufficiali . . . » 1830

1911 DICEMBRE 1°. - » 626. — CAVALLI. — Rinvio della distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza delle categorie comuni . . . . . » 1831

» 1°. - » 627. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria . . . . . » 1831

» 1°. - » 628. — CAVALLI — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* e puro sangue rimasti indistribuiti . . . . . » 1832

» 1°. - » 629. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione di corredo ai richiamati delle classi 1888 e 1889 . . » 1833

CIRCOLARE N. **615**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Opera pubblicata dalla scuola di guerra.** — (Segretariato generale). — 28 novembre 1911.

La scuola di guerra ha pubblicato, nell'occasione dell'inaugurazione della nuova sede, la seguente opera:

« Professore Costanzo Rinaudo: *La scuola di guerra dal 1867 al 1911* ».

Detta opera è messa in vendita al prezzo di L. 1,10.

Le richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio amministrazione).

Il pagamento dovrà effettuarsi per mezzo di cartolina vaglia, intestata al direttore dei conti della scuola suddetta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **616**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 cannoni da 120 *A-G* e di una batteria di 4 cannoni da 120 *B* (con affusti dotati di rotaie a cingolo).** (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 novembre 1911.

È stato pubblicato, come bozze di stampa il « Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 cannoni da 120 *A-G* e di una batteria di 4 cannoni da 120 *B* (con affusti dotati di rotaie a cingolo) » il quale sostituisce il corrispondente fascicolo compreso nella parte IV della « Istruzione (riservata provvisoria) sui traini e trasporti delle batterie di medio calibro » che, di conseguenza, resta abolito.

Esso sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nella stessa misura ed alle stesse autorità indicate nella circolare n. 216 del *giornale militare* del 1910.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,40.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **617.** — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale). — 28 novembre 1911.

1. In applicazione del n. 3 dell'art. 5 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254, il Ministero ha determinato di indire pel venturo anno 1912 un concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi stesse.

Il numero dei posti messi a concorso è di 200 per la fanteria e di 5 per la cavalleria.

I relativi esami, scritti ed orali, avranno luogo alla sede del comando della scuola d'applicazione di fanteria (Parma). I sottotenenti di complemento, che non frequenteranno il corso preparatorio di cui al n. 12, potranno però dare gli esami scritti presso il comando della divisione nel territorio della quale risiedono.

Agli esami potranno essere ammessi i sottotenenti di complemento di fanteria e di cavalleria nati dal 1° gennaio 1886 in poi, i quali:

a) siano provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico;

b) abbiano compiuto, al 1° agosto 1912, un servizio effettivo di 6 mesi almeno, come ufficiali di complemento;

c) siano celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, che abbiano compiuto il 25° anno di età.

2. I sottotenenti di complemento, che aspirano ad essere ammessi agli esami di concorso, dovranno presentare, non più tardi del 1° aprile 1912, apposita domanda, su carta da bollo da una lira, diretta al Ministero della guerra:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se trovansi in congedo (n. 15 — disposizione 20 — fascicolo 30 della raccolta — bozze di stampa).

3. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) licenza originale di liceo o di istituto tecnico, regio o pareggiato;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati

o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dovranno essere debitamente legalizzati; quello alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

4. I comandanti di corpo, di deposito e di distretto, dopo aver accertato la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso, con sollecitudine e per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali classificati cattivi o mediocri.

Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui presenteranno le domande, i comandanti di corpo, nell'inoltrarle, vi uniranno inoltre il libretto personale, ovvero lo specchietto mod. B delle modificazioni alle note esistenti, se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

I comandi di corpo d'armata, a loro volta, riuniranno tali domande, e, dopo di averle vagliate, nella 1ª quindicina di aprile le trasmetteranno complessivamente al Ministero, accompagnandole da un riepilogo conforme al presente modulo:

Corpo d'armata	Arma e corpo	Se in servizio o in congedo	Cognome e nome	Titolo di studio	Data di nascita	Se ha compiuto sei mesi di servizio	Stato civile	Convenienza o meno di accogliere la domanda

5. Il Ministero determinerà sull'ammissione al concorso, tenuto anche conto delle note caratteristiche dell'ufficiale.

6. I nomi degli ufficiali ammessi tanto agli esami scritti quanto a quelli orali, verranno, a tempo debito, pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove saranno pure indicati il comando presso cui dovranno presentarsi ed il giorno in cui i detti esami avranno principio.

7. I concorrenti non avranno diritto ad indennità di viaggio; ma potranno ottenere, dalle autorità indicate al n. 2, i docu-

menti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

8. Ai concorrenti, che si trovassero in servizio al momento degli esami, sarà concessa una breve licenza pel tempo in cui dureranno gli esami scritti, e la interruzione dal servizio per la durata degli esami orali, se ammessivi.

9. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del VI corpo d'armata.

10. Gli esami verteranno sulle seguenti materie, alle quali è attribuito il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato, e avranno luogo in base ai programmi che verranno prossimamente pubblicati:

Letteratura e didattica militare — esame scritto durata 5 ore, orale 15 minuti, coefficiente 8;

Lingua francese - esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 7;

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti degli esami di lingua tedesca);

Arte militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 10;

Storia militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Tiro delle armi da fuoco portatili — esame orale durata 20 minuti — coefficiente 9;

Fortificazione — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Topografia — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Geografia — esame orale durata minima 15 minuti, coefficiente 8;

Amministrazione e contabilità — esame orale durata 10 minuti — coefficiente 7;

Igiene e primi soccorsi — esame orale durata 15 minuti — coefficiente 7.

Il punto definitivo di classificazione verrà calcolato nel modo stabilito dalla circolare n. 304 del 28 luglio 1908.

11. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni: l'una segreta, per sì e per no, allo scopo di determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione, per sì e per no, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa saranno esclusi senz'altro dagli esami orali.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10 verrà aggiunta alla media complessiva.

12. Nell'intento di offrire ai sottotenenti di complemento il mezzo di prepararsi agli esami, viene istituito un corso preparatorio facoltativo, della durata di sei mesi, che si inizierà l'8 gennaio 1912 presso la scuola d'applicazione di fanteria (Parma).

I sottotenenti, che vorranno essere ammessi a tale corso, dovranno farne esplicita dichiarazione nella domanda stessa per l'ammissione al concorso, **che però sarà presentata, in tal caso, non più tardi del 15 dicembre 1911**, anzichè al 1° aprile 1912 come è stabilito al n. 2. Sarà cura delle autorità militari di far giungere tali domande al Ministero non più tardi del 20 dicembre 1911, riservandosi, all'occorrenza, di spedire in seguito quei documenti che non potessero trasmettere insieme con la domanda.

I comandi di corpo d'armata, nel trasmettere tali domande al Ministero, le accompagneranno con uno specchio riepilogativo conforme a quello stabilito nel n. 4.

Per essere ammessi al corso preparatorio, i concorrenti dovranno avere già compiuto i sei mesi di servizio come ufficiali di complemento, di cui alla lettera *b*) del n. 1.

13. I sottotenenti di complemento che saranno ammessi al corso preparatorio avranno diritto agli assegni, e, se in congedo, saranno richiamati in servizio per tutto il tempo in cui frequenteranno il corso.

Questo tempo non sarà, in alcun caso, computato nè nei sei mesi di servizio richiesti per legge come titolo di ammissione, nè a qualsiasi altro effetto.

14. Qualora il numero delle domande di ammissione al corso preparatorio fosse molto superiore al numero dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva la facoltà di procedere ad una selezione in base alle note caratteristiche di ciascun aspirante al corso stesso.

15. Le autorità militari competenti trasmetteranno poi alla direzione del corso preparatorio i libretti personali degli ufficiali da loro dipendenti stativi ammessi.

16. L'insegnamento da impartirsi nel corso preparatorio si svolgerà secondo le norme già date da questo Ministero, sia per lo sviluppo dei programmi, che per il personale adibito allo speciale incarico; avrà il carattere di una guida allo studio individuale; e sarà limitato alle sole materie militari.

17. Per la gestione amministrativa del corso la scuola di applicazione di fanteria provvederà col fondo stanziato in bilancio per il proprio funzionamento.

Gli assegni ordinari per i sottotenenti allievi saranno pagati dalla scuola; e rimborsati in conto corrente dai corpi a cui essi appartengono, se si tratti di sottotenenti attualmente in servizio, dai centri ai quali sono effettivi per mobilitazione se si tratti di sottotenenti richiamati dal congedo.

18. Per recarsi dalla loro residenza a frequentare il corso preparatorio e pel ritorno, i sottotenenti ammessivi saranno provvisti di scontrini in modo analogo a quanto è detto al n. 7.

19. I sottotenenti chiamati al corso preparatorio, i quali dimostrassero negligenza, svogliatezza e poca applicazione agli studi, saranno, senz'altro, dalla direzione del corso rinviati ai corpi rispettivi o in congedo. In tal caso dovrà essere contemporaneamente riferito al Ministero.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **618.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Abolizione del fascicolo 54 dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 novembre 1911.

Il fascicolo 54 dei caricamenti dei materiali di artiglieria « Caricamento del carro bagaglio per artiglieria » è abolito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **619.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Medaglie commemorative pel terremoto calabro-siculo rimaste indistribuite.** — (Segretariato generale). — 29 novembre 1911.

Di quando in quando pervengono al Ministero istanze da parte di militari in congedo i quali reclamano la consegna della medaglia commemorativa pel terremoto calabro-siculo già loro assegnata; e dalle verifiche fatte è sempre risultato che le medaglie stesse furono, a suo tempo, regolarmente inviate, per la consegna ai titolari, ai vari comandi, corpi, uffici e direzioni, cui i medesimi erano effettivi alla data del disastro.

Al fine di accertare quali e quante di dette medaglie e relativi diplomi rimangono ancora indistribuiti, i comandi, corpi ecc. che se ne trovassero in possesso, dovranno far pervenire a questo Ministero - - Segretariato generale — non più tardi del 10 dicembre p v., uno specchio conforme a quello qui sotto tracciato, nel quale dovrà essere specificata chiaramente la ragione della mancata consegna.

N. d'ordine	Grado	Casato e nome	Corpo cui apparteneva alla data del terremoto	Ragione della mancata consegna

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **620**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Circolare del Ministero del tesoro relativa all'esecuzione degli atti di revoca ai pignoramenti esattoriali a carico dei funzionari, ufficiali e pensionati dello Stato.** — (Segretariato generale). — 29 novembre 1911.

È pervenuta dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), con preghiera di darne partecipazione ai funzionari, ufficiali e pensionati per opportuna norma ed a tutela dei loro diritti, la seguente copia di circolare diretta a tutte le amministrazioni centrali e provinciali e relativa all'esecuzione degli atti di revoca ai pignoramenti esattoriali a carico dei funzionari, ufficiali e pensionati dello Stato:

« Giungono di frequente a questa direzione generale lagnanze da parte di funzionari, ufficiali e pensionati dello Stato contro il ritardo col quale si provvede all'esecuzione degli atti di revoca ai pignoramenti esattoriali operati a termini dell'art. 2, nn. 2 e 3, della legge 30 giugno 1908, n. 335.

« Poichè nessun fondato appunto può essere mosso a questa direzione generale, dalla quale, nei casi della specie, si provvede con la maggior possibile sollecitudine, ai sensi dell'ar-

tiolo 5 del regolamento per l'applicazione della legge predetta, alla trasmissione dei detti atti pei provvedimenti da impartirsi al riguardo dalle amministrazioni centrali competenti, il sottoscritto ritiene opportuno richiamare l'attenzione di esse perchè, per quanto rientra nella loro competenza, curino la sollecita esecuzione degli atti in parola.

« Alle amministrazioni provinciali, poi, ritiene necessario far presente che l'esecuzione dei detti atti non può, nonostante sia provveduto con prontezza al riguardo, avere immediato effetto per lo svincolo delle somme accantonate, occorrendo, giusta gli ordinamenti contabili in vigore, l'emissione, da parte delle amministrazioni stesse, di un apposito ruolo di variazione, da registrarsi alla Corte dei conti e da trasmettersi, a cura di esse, ai dipendenti uffici incaricati di disporre i pagamenti degli assegni dovuti al funzionario, contro il quale era stato fatto il pignoramento.

« Sarà quindi bene che le amministrazioni provinciali, anche a mezzo degli uffici da esse dipendenti, tengano avvertiti gli interessati che, in osservanza alle disposizioni del citato art. 5 del regolamento predetto, non è sufficiente, per disporre la sospensione della ritenuta, il pagamento del debito, ma occorre che l'esattoria istante provveda alla notifica, presso questa direzione generale, di un regolare atto di dissequestro, per il quale deve essere sollecitato il competente agente della riscossione a provvedere.

« Per quanto riguarda poi i chiarimenti che i funzioni sono soliti richiedere circa il debito, oggetto dell'esecuzione, l'ammontare di esso e le eventuali contestazioni al riguardo, dovranno i funzionari, ufficiali e pensionati dello Stato, rivolgersi all'esattoria procedente e, ove del caso, far valere le loro eccezioni nel giudizio all'udienza fissata con l'atto di pignoramento, e ciò, in ispecie, per i casi, assai frequenti, in cui i procedimenti siano iniziati con atti di pignoramento loro notificati per affissione all' albo pretorio e senza che i funzionari stessi abbiano avuta legale conoscenza dei debiti e dei giudizi a carico di essi pendenti, contrariamente alle norme degli articoli 56 e 78 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 10 luglio 1902 n. 296, in base alle quali non si ritiene possano tali notificazioni avvenire per affissioni nei casi della specie, ripugnando considerare, come irreperibili, i funzionari dello Stato.

« E bene avvertire altresì che, ove, in dipendenza di tali

giudizi, sieno occorse spese prenotate a debito, per l'esecuzione degli atti di revoca ai pignoramenti esattoriali, dovrà, a cura del funzionario interessato, essere sempre comprovato l'avvenuto pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle dovute all'amministrazione per la dichiarazione di terzo e per onorari al procuratore erariale, mediante trasmissione della bolletta di pagamento rilasciata dal competente ricevitore del registro ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **621**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza con l'ufficio stralcio della direzione generale revisione dei conti**. — (Direzione generale revisione conti). — 29 novembre 1911.

In conformità di quanto venne stabilito colla nota a piè di pagina 316 del decreto ministeriale 18 marzo 1911 (circolare n. 110 del *giornale militare* corrente anno), si avvertono le amministrazioni militari, che nell'invio della corrispondenza riflettente la revisione delle contabilità anteriori a quelle dell'esercizio finanziario 1911-912, l'indirizzo da usarsi è il seguente:

Direzione generale revisione conti — Ufficio stralcio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **622**. — MATRICOLA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Trasferimento a Roma dell'ufficio matricola del corpo reale equipaggi**. (Direzione generale leva e truppa). 30 novembre 1911.

Il Ministero della marina ha disposto per il trasferimento a Roma dell'ufficio matricola del corpo reale equipaggi, finora aggregato al deposito del corpo stesso a Spezia.

Per effetto di tale trasferimento tutti i comandi ed uffici che dovranno, d'ora in avanti, rivolgersi al detto ufficio per notizie d'indole matricolare, indirizzeranno la corrispondenza al Ministero della marina (Direzione generale del corpo reale equipaggi — Divisione reclutamento matricola e servizi vari).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **623.** — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Disposizioni sanitarie pel trasporto del bestiame in Tripolitania e Cirenaica.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 30 novembre 1911.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell' « ordinanza di polizia veterinaria » emanata dal Ministero dell'interno, in data 3 marzo 1904, s'informano le autorità militari che il bestiame da esportarsi in Tripolitania e Cirenaica dovrà essere accompagnato dal certificato di origine e sanità, certificato che, a norma dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sanitarie, deve essere presentato, per il voluto controllo e la relativa visita degli animali, ai veterinari governativi di porto, prima dell'imbarco.

S'informa inoltre che per gli equini e bovini il detto certificato deve essere individuale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **624.** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Disposizioni per le truppe in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 30 novembre 1911.

Per rimuovere dubbi sollevati, e per l'esatta applicazione delle norme vigenti, si avverte quanto appresso:

1. I militari e i quadrupedi del corpo di spedizione devono essere presi in forza come effettivi dal corpo o servizio di cui fanno parte.

2. I materiali che da altri corpi vengono passati ai riparti del corpo di spedizione sono assunti in carico dagli enti che amministrano questi ultimi.

3. Gli ufficiali che furono destinati al corpo di spedizione appena emanato l'ordine di mobilitazione, pur restando trasferiti ai riparti mobilitati dal 29 settembre u. s. dovranno intendersi passati ai riparti medesimi, *ai soli effetti amministrativi*, dal 1° ottobre successivo: ciò per evitare il rimborso di due giornate di stipendio ai corpi di provenienza che eseguirono il pagamento degli stipendi agli ufficiali il 27 di settembre.

4. Risultando che diversi corpi si rivolgono al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli per chiedere rimborsi

di somme pagate, o per far inoltrare corrispondenza in Tripolitania, o per avere informazioni circa la dislocazione dei riparti, o chiarimenti su stati matricolari, ecc. si avverte che il deposito stesso non ha ingerenza in siffatte materie.

In conseguenza si dovrà tener presente:

che i fondi in danaro dovranno essere chiesti alla competente direzione di commissariato militare, giusta le disposizioni date con la circolare n. 521 del corrente anno;

che la corrispondenza dovrà essere inoltrata direttamente in Tripolitania e in Cirenaica (v. successiva circolare n. 576);

che le richieste di informazioni circa la dislocazione dei riparti dovranno esser fatte ai grandi comandi mobilitati in Tripolitania e Cirenaica;

che i chiarimenti su questioni amministrative dovranno esser chiesti al Ministero, quando al riguardo nulla siavi stabilito nelle *Disposizioni esecutive — zone pianeggianti.*

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **625.** — CAVALLI. — **Norme per la compilazione degli atti deliberativi per indennità per perdita cavalli e degli atti di compra per cavalli d'agevolezza restituiti da ufficiali.** — (Ispettorato ippico). — 30 novembre 1911.

Si prevengono le amministrazioni dei corpi che d'ora innanzi negli atti deliberativi per indennità per perdita cavalli dovuta agli ufficiali a senso del § 144 e seguenti del regolamento sulle indennità eventuali dovrà essere indicato l'importo del debito che gli ufficiali hanno verso il conto rimonta, distinguendo se del caso, l'importo del debito che essi avessero creato dal 1° luglio 1911 in poi sia per anticipazioni sia per prezzo di cavalli prelevati, e indicato altresì l'ammontare della ritenuta mensile cui sono sottoposti gli ufficiali.

Identiche indicazioni dovranno essere apposte d'ora in poi anche sugli atti di compra dei cavalli d'agevolezza che saranno accettati in restituzione o cessione dai reggimenti delle armi a cavallo e sulle dichiarazioni per indennità di prima provvista cavallo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **626.** — CAVALLI. — **Rinvio della distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza delle categorie comuni.** — (Ispettorato ippico). — 1° dicembre 1911.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 20 dell'*Atto* 179 del 1899, questo Ministero partecipa che a causa della mobilitazione del corpo d'armata speciale per operazioni in Tripolitania la distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza delle categorie comuni che doveva aver luogo nel corrente mese è rinviata.

A suo tempo verrà fatta conoscere la data definitiva della distribuzione medesima.

Gli ufficiali intanto che fecero, in tempo utile, la domanda di essere ammessi al prelevamento di uno di tali cavalli e che erano nelle condizioni per poterlo ottenere rimarranno prenotati per la distribuzione di cui trattasi.

Sarà però cura dei comandanti di corpo e capi di servizio di tenere informato il Ministero (Ispettorato ippico) dei cambiamenti di posizione degli ufficiali stessi, sia riguardo alla residenza, promozione, ecc di essi, sia all'eventuale sostituzione del cavallo richiesto con altro acquistato dal commercio od avuto per cessione da altro ufficiale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **627**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale ## (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 1 dicembre 1911.

Questo Ministero rende noto che sarà prossimamente posto in distribuzione dalla scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo un piccolo gruppo di puro sangue (dai 12 ai 15 cavalli).

A tale distribuzione sono ammessi a concorrere gli ufficiali generali, gli ufficiali di cavalleria e quelli di stato maggiore provenienti da detta arma. Le domande redatte in carta da bollo da lire una dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato ippico - ufficio amministrativo), direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 20 dicembre corrente.

Nelle domande medesime sarà indicato l'ammontare *del debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti* dall'ufficiale e se questi fu *ammesso ed in qual anno a precedenti distribuzioni.*

Si fa presente che, ad evitare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigioni degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli medesimi.

Inoltre, si aggiunge che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

La distribuzione di cui si tratta avrà luogo secondo le norme stabilite dal titolo XIII capo II del regolamento d'amministrazione (bozze di stampa) e dell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901, avvertendo che la cessione dei cavalli sarà fatta senza alcuna garenzia ed in nessun caso ne sarà ammessa la restituzione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **628**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* e puro sangue rimasti indistribuiti.** — (Ispettorato ippico). — 1° dicembre 1911.

Questo Ministero rende noto che nella distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* e puro sangue, di cui alla circolare n. 568 del *giornale militare* del corrente anno, sono rimasti indistribuiti n. 28 di tali cavalli, dei quali n. 4 puro sangue.

Gli ufficiali indicati nella circolare n. 453 del *giornale militare* del corrente anno che intendessero concorrere al prelevamento dei suddetti cavalli dovranno farne domanda al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, il quale trasmetterà la domanda medesima a questo Ministero (Ispettorato ippico) corredata dell'elenco richiesto al n. 15 dell'*Atto* 179 del 1899.

Gli ufficiali generali, i comandanti di corpo o capi di servizio rivolgeranno le domande direttamente al Ministero (Ispettorato ippico).

La distribuzione dei cavalli di cui sopra sarà effettuata sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle circolari n. 453 e 466 del *giornale militare* dell'anno in corso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **629.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distribuzione di corredo ai richiamati delle classi 1888 e 1889.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° dicembre 1911.

Analogamente a quanto venne prescritto con la circolare n. 570 del *giornale militare* corrente anno il Ministero dispone che anche ai richiamati della classe 1889 venga distribuito un secondo paio di mutande ed un secondo asciugatoio, possibilmente usati.

Inoltre per dar modo di far eseguire le occorrenti riparazioni alle calzature dei richiamati, sia della classe 1888, sia della classe 1889, il Ministero dispone che ad ogni comando di riparto venga data in consegna una quantità di calzature, possibilmente usate e di varie misure, pari ad un quinto circa del numero dei richiamati in forza ai detti riparti.

Il Ministro — P. SPINGARDI

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1060) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1911 — 9 dicembre

1910 DICEMBRE 22. - N. 630. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che autorizza il Ministero della guerra ad accettare il legato di lire 20,000 della signora Elisa Marchino-Olina, in favore degli ufficiali e dei soldati del reggimento Piemonte reale cavalleria . . . . . *Pag.* 1836

1911 NOVEMBRE 30 - » 631. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto ministeriale che stabilisce le norme per l'assegnazione dei premi disposti col legato della signora Elisa Marchino-Olina . . . . . » 1837

1911 DICEMBRE 5. - » 632. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi espressi di Stato . . . . . » 1839

» 5. - » 633. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la Tripolitania — relativa registrazione — compilazione dei rendiconti . . » 1840

» 5. - » 634. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla pistola automatica mod. 910 . . . . . » 1985

» 5. - » 635. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazione delle perdite di militari facenti parte del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica » 1886

» 6. - » 636. — MILITARI DI TRUPPA. — Sciatori scelti presso i reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna . . . . . » 1888

» 6. - » 637. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'*annuario militare* pel 1912 . . . . . » 1889

» 6. - » 638. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricovero di agenti di custodia e di guardie di città negli stabilimenti sanitari militari . . » 1891

» 6. - » 639. — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari . . . . . » 1893

» 7. - » 640. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO VETERINARIO. — Disposizioni sanitarie pel trasporto del bestiame in Tripolitania e Cirenaica » 1893

» 7. - » 641. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 1893

» 7. - » 642. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1889 ascritti all'artiglieria da fortezza e da costa richiamati col R. decreto del 2 novembre scorso . . . . . » 1895

1911 DICEMBRE 7. - N. **613**. - DISPOSIZIONI VARIE. — Testamento sui piroscafi noleggiati adibiti come navi ospedaliere. *Pag.* 1900
» 7. - » **614**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R decreto n. 1282 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito . . » 1901
» 8. - » **615**. — MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione dell'invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria della classe 1889 appartenenti alla cavalleria . . . . . » 1903

CIRCOLARE N. **630**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che autorizza il Ministero della guerra ad accettare il legato di lire 20.000 della signora Elisa Marchino-Olina, in favore degli ufficiali e dei soldati del reggimento Piemonte reale cavalleria.** — (Segretariato generale). — 22 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1850 ed il regolamento per la relativa esecuzione, approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, sulle autorizzazioni necessarie agli enti morali per accettare legati;

Visto il testamento olografo in data 6 marzo 1897 della signora Elisa Olina maritata Marchino, deceduta il 20 febbraio 1909, testamento con il quale venne, fra gli altri, disposto un legato di lire 20,000 a favore degli ufficiali e del soldati del reggimento Piemonte reale cavalleria, affinchè, nei giorno della festa del reggimento o il 21 aprile, in dieci anni consecutivi, detta somma venga erogata, capitale e interessi, in premi ai vincitori di apposite gare da ordinarsi dal comandante del reggimento stesso; premi consistenti, annualmente, per gli ufficiali: in un cavallo del valore di lire 1500, più gli interessi della somma capitale residua, e per i soldati: in somme di denaro per l'ammontare complessivo di lire 500;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato, e per esso il Ministero della guerra, è autorizzato ad accettare il legato di lire 20,000, come sopra disposto dalla signora Elisa Olina maritata Marchino, col vincolo della erogazione nei modi da detta signora stabiliti, e con l'obbligo di farne deposito fruttifero presso la cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Ogni anno e per dieci anni consecutivi, il comandante del reggimento Piemonte reale cavalleria, nella ricorrenza della festa del reggimento, indirà gare diverse, distinte per gli ufficiali e per i militari di truppa. Per questi sarà condizione assoluta di ammissione alle gare l'aver tenuto buona condotta sotto le armi.

Le gare avranno: per gli ufficiali un premio consistente in un cavallo del valore di lire 1500, più gli interessi della somma depositata; per i militari di truppa, sei premi in danaro, dei quali quattro del valore di lire 100 cadauno, e due di lire 50.

Art. 3.

Apposite norme, da emanarsi dal Ministero della guerra, disciplineranno il pagamento dei premi.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **631**. — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto ministeriale che stabilisce le norme per l'assegnazione dei premi disposti col legato della signora Elisa Marchino-Olina.** (Segretariato generale). — 30 novembre 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1910 (registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1911 — decreti amministrativi f. 18), col quale veniva autorizzata l'accettazione del legato di lire 20,000 disposto dalla signora Elisa Marchino-Olina in favore degli ufficiali e dei soldati del reggimento Piemonte reale cavalleria, per premio da disputarsi in gare reggimentali secondo le direttive date in apposito testamento olografo del 6 marzo 1907 e riprodotte nel R. decreto stesso;

Visto l'art. 3 di tale decreto con cui si rimetteva a questo Ministero la facoltà di disciplinare con apposite norme il pagamento dei premi;

Visto che le suddette lire 20,000 costituenti il legato in parola, sono state regolarmente depositate presso la cassa dei depositi e prestiti, giusta polizza n. 40316 emessa il 31 agosto u. s.;

DECRETA:

Art. 1.

Il legato di lire 20,000 sopra accennato e disposto dalla signora Elisa Olina, maritata Marchino, in favore degli ufficiali e dei soldati del reggimento Piemonte reale cavalleria, è accettato con le modalità indicate nel suddetto testamento olografo del 6 marzo 1907.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei premi, saranno osservate le norme seguenti:

a) Le modalità della gara per il premio dei signori ufficiali verranno stabilite anno per anno dal comandante del reggimento, tenendo conto delle condizioni speciali offerte dalla guarnigione, e facendo in modo che vi possano concorrere con eguale probabilità di riuscita tutti gli ufficiali del reggimento;

b) Le gare per i soldati consisteranno in prove a cavallo per i cavalieri, in numero di cinque per squadrone, scelti fra quelli di ottima condotta e che mostrino di aver passione per il cavallo.

Essi svolgeranno un programma stabilito in tempo opportuno dal comandante del reggimento e saranno classificati in base alla condotta, alla correttezza della posizione, alla disinvoltura, all'arditezza ed al modo di maneggiare le armi.

I punti in ventesimi saranno assegnati da una commissione annualmente nominata, il cui parere sarà inappellabile. Detta commissione sarà composta del comandante il reggimento, presidente, e degli ufficiali superiori presenti nel reggimento, stesso, membri; funzionerà da segretario l'aiutante maggiore in 1°.

I sei soldati meglio classificati avranno i sei premi stabiliti dalla testatrice.

Dato a Roma, li 30 novembre 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **632**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Telegrammi espressi di Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 dicembre 1911.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha dovuto constatare che, non ostante le disposizioni recate dalla circolare n. 184 del 1910, riferibilmente all'uso dei *telegrammi-espresso* di Stato, il numero di essi ha raggiunto tali proporzioni da compromettere seriamente il regolare svolgimento del servizio degli espressi nei rapporti coi privati; ciò che induce a ritenere che non tutti gli uffici si limitino a ricorrere a tale forma eccezionale di corrispondenza nei soli casi di stretta necessità.

Come fu ricordato con detta circolare, le vigenti disposizioni sui telegrammi di Stato in esenzione di tassa richiedono che i medesimi abbiano evidente ed assoluto carattere d'urgenza ed importanza, e stabiliscono (art. 856 della guida amministrativa pel servizio dei telegrammi) un sindacato a tale riguardo, quindi anche i telegrammi da inviarsi per posta debbono avere gli stessi caratteri di urgenza e di importanza.

Il telegramma con espresso postale fu infatti istituito (*Atto* 110 del 1907) ad alleviare il servizio telegrafico, e per surrogare la comunicazione telegrafica in quei casi nei quali questa, per l'ora tarda dell'invio, giungerebbe quando l'ufficio destinatario si troverebbe chiuso o prossimo a chiudersi, mentre l'espresso postale potrebbe pervenire a destino contemporaneamente o poco dopo l'apertura mattutina dell'ufficio cui fosse indirizzato.

Non sarebbe quindi, in massima, da ritenere giustificato l'invio di *espressi di Stato* nelle ore antimeridiane e nemmeno nelle ore pomeridiane, quando fossero indirizzati a località molto distanti, alle quali non potrebbero giungere nei termini sopra indicati.

Il prefato Ministero ha inoltre segnalato constargli che talune autorità ed uffici non si limitano alla scritturazione del modello dell'espresso, ma vi uniscono documenti ed allegati di cui è assolutamente vietato l'invio col mezzo eccezionale di cui trattasi; ed ha soggiunto che la facoltà di presentare, chiusi, agli uffici postali di partenza, i *telegrammi-espresso* in questione, non conferisce il diritto di snaturare lo scopo pel quale fu istituita tale specie di corrispondenza.

Invero le disposizioni in vigore differenziano questa specie di telegrammi dagli altri solamente per il diverso modo d'in-

vio; epperò non si deve spedire con *telegramma espresso* postale ciò che non si potrebbe inviare per telegrafo e, facendo diversamente, si verrebbe ad eludere la legge sulla corrispondenza telegrafica in franchigia.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi rileva infine, che non lieve è l'aggravio di lavoro e di spesa prodotto dal numero considerevole di tal genere di corrispondenza ufficiale (essendo essa affidata a fattorini che percepiscono uno speciale compenso per ogni espresso che consegnano) mentre non è troppo sensibile il vantaggio che da tale sistema di spedizione ritraggono le amministrazioni destinatarie.

Infatti, i *telegrammi-espresso* partono ed arrivano a destinazione insieme con le altre corrispondenze ordinarie impostate nella stessa ora, e da questa differiscono soltanto per il diverso modo di recapito a loro arrivo a destinazione, recapito che precede, ordinariamente, di poco più di un'ora quello delle altre specie di corrispondenze.

Questo Ministero raccomanda quindi a tutte le autorità ed amministrazioni militari di attenersi strettamente alle norme sovra richiamate ad evitare che quello delle poste e dei telegrafi non esiga, come ha in animo se il lamentato abuso non sarà per cessare, di far accertare volta a volta dai propri uffici la regolarità e quindi l'accettabilità dei *telegrammi espressi*.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **633.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per la Tripolitania - relativa registrazione — compilazione dei rendiconti.** — (Segretariato generale). — 5 dicembre 1911.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 521, comma 4°, e nei vari dispacci riservati, si indicano le norme che dovranno regolare la registrazione delle spese per la Tripolitania e quelle per la compilazione dei relativi rendiconti.

1.

Agli effetti amministrativi tutti i reparti del corpo di spedizione si considerano come distaccamenti autonomi del corpo che li ha costituiti, secondo quanto è stabilito dalle norme date col fascicolo V delle disposizioni esecutive per la eventuale mobilitazione di un corpo d'armata speciale destinato ad operare in zone pianeggianti oltre mare.

Conseguentemente i reggimenti, di qualunque arma, partiti completi dall'Italia, si considerano come distaccamenti del consiglio di amministrazione rimasto in Italia; i reparti, già esistenti fin dal tempo di pace, partiti isolatamente, si considerano come distaccamenti del corpo al quale appartengono; i reparti formati all'atto della mobilitazione (sezioni treno — sezioni carabinieri reali — colonne munizioni per truppe suppletive — sezioni di colonne munizioni divisionali ecc.) si considerano come distaccamenti del corpo che li ha formati.

Gli uomini e i quadrupedi inviati al corpo di spedizione isolatamente o in drappelli, costituenti unità inferiori alla compagnia, squadrone, batteria, sono presi in forza come effettivi dal corpo che amministra il reparto presso il quale prestano servizio.

I materiali passati da altri corpi a reparti del corpo di spedizione sono dati in carico ai consigli d'amministrazione di questi ultimi.

Le batterie d'artiglieria da campagna e da montagna, le compagnie d'artiglieria da fortezza e le compagnie del genio, si amministrano sempre come distaccamenti autonomi, anche quando siano riuniti in brigate, battaglioni o reggimenti di formazione speciale.

Tale norma è pure applicabile agli squadroni di cavalleria quando in Tripolitania non si trovi l'intero reggimento.

I comandi dei reparti formati all'atto della mobilitazione e dei battaglioni, brigate, reggimenti di formazione speciale, sono amministrati da una delle proprie compagnie, batterie o squadroni.

I reggimenti partiti completi dall'Italia terranno un unico giornale di cassa (mod. 64 R. A.), mentre ciascuno degli altri distaccamenti autonomi terrà un proprio giornale di cassa, del modello suddetto, anche nel caso che siano riuniti in reggimenti, battaglioni, brigate.

2.

Fino a quando i fondi per le spese per la Tripolitania saranno forniti dal conto corrente straordinario col Tesoro, l'amministrazione dei fondi medesimi è concentrata nelle direzioni di commissariato, alle quali quindi debbonsi rivolgere per le rimesse di fondi anche tutte le amministrazioni che hanno gestione autonoma di cassa.

Contabilità delle direzioni di commissariato di corpo d'armata.

3.

Ciascuna direzione di commissariato rende conto dei fondi che riceve:

direttamente: dal Ministero — mediante ordini sul conto-corrente straordinario col Tesoro o mediante mandati di anticipazione;

indirettamente: mediante somministrazioni fatte dalle casse del corpo di spedizione ai distaccamenti dipendenti dai consigli d'amministrazione con sede nel territorio del corpo d'armata delle direzioni, compresi quelli aventi gestione autonoma di cassa.

4.

Gli ordini di pagamento sul conto-corrente straordinario sono registrati nel giornale modello 71 R. A. a colonne 4, 6, 9 e nel modello 72 R A. all'avere di un conto intestato « Fondi straordinari per la Tripolitania ».

5.

Allorquando cesserà di funzionare il conto-corrente straordinario e subentrerà la gestione del bilancio, verrà chiuso il conto « Fondi straordinari per la Tripolitania »; la relativa gestione verrà trasportata all'apposito capitolo istituito.

6.

I fondi che pervengono *indirettamente* alle direzioni di commissariato sono registrati: sul giornale modello 71 R. A. a colonne 4, 6, 13; nel modello 72 R. A., all'avere del conto « Fondi straordinari per la Tripolitania » se ancora aperto, altrimenti all'avere del conto aperto al relativo capitolo del bilancio; nel modello 75 R. A. in appositi conti aperti ai consigli d'amministrazione che hanno distaccamenti in Tripolitania. Questi conti, pei consigli che liquidano la loro gestione colla direzione, si distinguono da quelli normali, aperti nel registro medesimo ai suddetti consigli, facendo seguire l'indicazione del corpo dalla dicitura, in parentesi, « Distaccamenti della Tripolitania »; in essi la registrazione dei fondi prelevati deve effettuarsi nella colonna corrispondente al mese che risulta dalla data dell'or-

dine di pagamento, qualunque sia il mese nel quale perviene l'elenco di cui al § 16. Pei consigli aventi gestione autonoma di cassa i conti sono aperti in un *Mod. 75 R. A. sussidiario* uguale per tracciato al modello 72 R. A.

7.

La comunicazione dei fondi *indirettamente* rimessi a ciascuna direzione di commissariato, è fatta prima dalle casse militari del corpo di spedizione, mediante l'invio delle matrici delle note modello 495, poi dalla direzione del X corpo d'armata mediante un elenco degli ordini di pagamento stati quietanziati dai reparti della Tripolitania.

La direzione, ricevuto detto elenco, dopo averne controllata la corrispondenza coi modelli 495 pervenuti, ne accusa ricevuta a quella del X corpo d'armata; ne effettua la registrazione sui propri registri e quindi comunica ai consigli interessati il numero, la data e l'importo degli ordini di pagamento per le somme ritirate dai propri distaccamenti, perchè possano darsene debito nelle proprie scritture. Uguale procedimento è seguito per le amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa per i fondi prelevati dai loro distaccamenti.

Nel caso non vi fosse concordanza fra i modelli 495 e l'elenco ricevuto, la direzione registra ugualmente tutti i dati così come appariscono sull'elenco, ma nell'accusarne ricevuta a quella del X corpo d'armata, le segnala le differenze per eliminare gli errori.

8.

Identico procedimento dovrà seguirsi per le eventuali restituzioni di somme alle casse militari del corpo di spedizione da parte dei reparti colà distaccati.

9.

Le rimesse dei fondi per le spese della Tripolitania ai consigli d'amministrazione che liquidano mensilmente la propria gestione di cassa colla direzione di commissariato, sono registrate come qualsiasi altra rimessa.

Le rimesse dei fondi per dette spese ai consigli d'amministrazione aventi gestione autonoma, non vanno registrate nell'ordinario modello 75 R. A., ma bensì sull'apposito *registro modello 75 R. A. sussidiario*, intestando a ciascuno un conto.

10.

I prospetti mensili dei corpi, di cui in seguito, sono registrati colle consuete norme, colla sola avvertenza che nel registro modello 75 R. A. il prospetto normale va registrato nel normale conto del corpo e la risultanza di credito e debito è liquidata con le consuete norme; il prospetto speciale invece va registrato nell'apposito conto (com'è indicato al precedente § 6) nella colonna del mese al quale le spese si riferiscono e la risultanza è riportata di mese in mese.

11.

Durante la gestione del conto-corrente straordinario, i fondi versati a favore del conto-corrente stesso dalle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa, perchè loro sopravanzati da quelli ricevuti direttamente dalle direzioni di commissariato o perchè rappresentano spese (pagate dai distaccamenti della Tripolitania coi fondi del condo corrente straordinario) che vanno a carico dei capitoli del bilancio, sui quali hanno anticipazioni — quali, ad esempio, gli assegni agli ufficiali in Tripolitania amministrati dal corpo di stato maggiore — (Vedi § 37), sono registrati a colonne 4, 9, 14 del modello 71 R. A. e all'avere, dell'amministrazione che effettua il versamento, nel modello 75 R A. sussidiario.

12.

Allorquando il cento corrente straordinario avrà cessato di funzionare e la sua gestione sarà trasportata nell'apposito capitolo del bilancio, le direzioni di commissariato liquideranno subito quanto si riferisce a somministrazioni di fondi fatte alle amministrazioni aventi gestione autonoma, mediante una registrazione del seguente tenore, per un importo pari al saldo del conto loro aperto nel modello 75 R. A. sussidiario: « passaggio al (amministrazione) delle seguenti somme da conteggiarsi sul capitolo..... ». Tale registrazione viene effettuata:

nel modello 71 R. A. a colonne 4, 5, 14;

nel modello 72 R. A. al dare del capitolo « Spese per la Tripolitania »;

nel modello 75 R. A. sussidiario all'avere dell'amministrazione.

Di tale passaggio informeranno le amministrazioni interessate.

13.

Fino a quando funziona il conto « Fondi straordinari per la Tripolitania » le direzioni di commissariato non compilano il rendiconto per la gestione di tali fondi; unitamente però alla copia del giornale modello 71 R. A. rimettono al Ministero (Ragioneria) copia del modello 75 R. A. sussidiario, uno stralcio del modello 75 R. A. (limitatamente al conto aperto per i distaccamenti di Tripoli) e uno stralcio del modello 72 R. A. (limitatamente al conto « Fondi straordinari per la Tripolitania »).

La compilazione del rendiconto avrà inizio appena istituito in bilancio un apposito capitolo per tali spese. Ricevutane comunicazione ed effettuato il trasporto di cui ai §§ 5 e 12, le direzioni di commissariato compileranno prima un rendiconto modello 80 R. A. comprendente i passaggi d'anticipazione alle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa, poi un rendiconto modello 80 R. A. che abbraccerà l'indicazione delle spese segnalate dai corpi coi prospetti mensili ordinari e speciali del 1° trimestre 1911-12 fino alla compilazione del rendiconto.

Se la istituzione del capitolo suindicato avvenisse dopo scaduto l'esercizio finanziario, si compileranno due rendiconti dei quali uno comprenderà i movimenti avvenuti a tutto il 30 giugno, l'altro i successivi.

Le spese segnalate dai corpi saranno raggruppate sul rendiconto per trimestri, cioè per ciascun trimestre s'indicherà cumulativamente l'importo delle spese segnalate coi prospetti ordinari del trimestre, sommato con quello dei prospetti speciali pervenuti insieme a quelli ordinari suddetti, qualunque sia il mese al quale quelli speciali si riferiscono.

Liquidato così il passato, le direzioni inizieranno la trasmissione mensile del rendiconto, seguendo, anche per questi, la regola data precedentemente, cioè di segnalare cumulativamente per ciascun corpo le spese comprese nel progetto ordinario con quelle del prospetto speciale, qualunque sia il mese al quale quest'ultimo si riferisce.

Contabilità speciale per la direzione di commissariato del X corpo d'armata.

14.

I fondi che vengono rimessi alle casse militari del corpo di spedizione, sono registrate sul modello 71 R. A. a colonne 4, 10, 13.

In relazione alle colonne 13 e 14, apre, nel modello 75 R. A. sussidiario, un conto a ciascuna cassa.

15.

Le casse militari del corpo di spedizione inviano periodicamente alla direzione del X corpo d'armata il conto della propria gestione complessiva, corredandolo degli ordini di riscossione, degli ordini di pagamento quietanziati dai distaccamenti per i fondi loro rimessi, delle contromatrici e figlie dei libretti di riscossione e dei documenti giustificativi, per la loro gestione diretta. La direzione di commissariato del X corpo d'armata registra l'importo nel modo seguente, sul modello 71 R. A.:

a colonna 4, l'importo delle somme uscite di cassa;

a colonna 5, l'importo delle somme pagate ai distaccamenti dei consigli d'amministrazione (compresi naturalmente anche quelli aventi gestione autonoma di cassa) appartenenti ad altri corpi d'armata;

a colonna 13, l'importo delle somme passate ai distaccamenti dei consigli d'amministrazione (compresi quelli aventi gestione autonoma di cassa) appartenenti al X corpo d'armata (compresi i pagamenti effettuati direttamente dalle casse del corpo di spedizione, spese che vengono considerate come anticipazioni alla direzione di commissariato (corpo) del X corpo d'armata).

a colonna 14, l'importo delle somme uscite di cassa;

l'importo della colonna 5 del modello 71 R. A. va registrato al dare del conto « Fondi straordinari per la Tripolitania », se funziona ancora, altrimenti al dare del capitolo all'uopo istituito.

l'importo della colonna 13 del modello 71 R. A. va registrato sul modello 75 R. A. per quanto riflette fondi prelevati dai distaccamenti dei corpi che liquidano la gestione di cassa colla direzione di commissariato e sul modello 75 R. A. sussidiario, per quanto riflette i fondi prelevati dai distaccamenti dei corpi aventi gestione autonoma di cassa;

l'importo della colonna 14 del modello 71 R. A. va all'avere del conto aperto alla cassa militare del corpo di spedizione, nel modello 75 R. A. sussidiario.

16.

Ricevuti dalle casse militari del corpo di spedizione gli ordini di pagamento quietanzati, la direzione di commissariato

del X corpo d'armata invia a ciascuna direzione di commissariato un elenco degli ordini di pagamento quietanzati dai reparti dei consigli d'amministrazione che hanno sede nel territorio di quel corpo d'armata, compresi i consigli d'amministrazione aventi gestione autonoma di cassa, richiedendo a ciascuna apposita ricevuta da allegarsi ai rendiconti modello 80 R. A. Tale elenco deve contenere l'indicazione del reparto che prelevò il denaro, l'importo, la data e numero dell'ordine del pagamento.

17.

Identico procedimento è seguito per gli eventuali versamenti di somme alle casse militari del corpo di spedizione da parte dei distaccamenti colà di stanza.

18.

Le somministrazioni di fondi che fossero effettuate ad altri Ministeri dalle casse militari, saranno dalla direzione registrate allo stesso modo di quello indicato per le amministrazioni militari aventi gestione autonoma di cassa, e i documenti relativi saranno rimessi al Ministero (ragioneria) per la liquidazione.

Ugual procedimento dovrà seguirsi per i versamenti che altri Ministeri effettuassero nelle casse militari, coll'avvertenza che, naturalmente, le registrazioni dovranno effettuarsi in senso contrario a quello indicato pei prelevamenti.

19.

Le operazioni bancarie effettuate dalle casse militari saranno pure registrate nella maniera indicata nel precedente § 18 e dovranno segnalarsi alla ragioneria del Ministero per la liquidazione.

Contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti che liquidano la loro gestione di cassa colla direzione di commissariato.

20.

Le richieste di fondi per le spese per la Tripolitania, debbono essere inviate alla direzione di commissariato su stampato separato.

La rimessa dei fondi da parte della direzione di commissariato, però può avvenire promiscuamente con altre

21.

La registrazione dei rendiconti dei distaccamenti della Tripolitania avviene secondo le consuete norme, applicando cioè alle apposite colonne del giornale di cassa gli importi delle spese raggruppate per cause, tenendo presente che le spese di ogni genere fatte dal corpo di spedizione debbono classificarsi come « Spese per la Tripolitania » ad eccezione degli assegni fissi spettanti agli ufficiali ed impiegati e di quelle indennità o soprassoldi eventuali che godevano prima della loro destinazione a Tripoli e che continuano a godere, i quali continueranno ad essere imputati ai relativi capitoli di bilancio già esistenti.

Le spese per la Tripolitania pagate dalla cassa della sede o dei distaccamenti, vanno registrate a colonna 17 del giornale modello 11 R. A., e in conseguenza, nella ripartizione, una delle colonne in bianco, s'intesterà « Capitolo. . » « Spese per la Tripolitania ». L'indicazione del numero del capitolo verrà posta allorquando il capitolo del bilancio verrà istituito.

22.

I fondi prelevati dai distaccamenti della Tripolitania, presso le casse militari, pei quali i consigli ricevono i relativi elenchi, si registrano a colonna 8, 16 del giornale modello 11 R. A, quando giungono i detti elenchi.

I rendiconti dei distaccamenti si registrano sul giornale di cassa man mano che giungono, senza riguardo all'epoca nella quale le spese si effettuarono.

23.

Il pagamento diretto, o effettuato mediante altre amministrazioni, delle quote di stipendio o soldo assegnate alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati, è registrato nel conto « Fondo scorta e conti particolari ». Allorquando giunge il rendiconto del distaccamento al quale il militare appartiene e dopo essersi accertati che effettivamente al militare furono corrisposte in meno le quote suddette, l'importo delle quote viene trasportato dal conto « Fondo scorta e conti particolari » al conto « Anticipazioni e rendiconti » mediante registrazioni a colonne 10 e 17 del giornale di cassa modello 11 R. A. e registrando, nella ripartizione, alle corrispondenti colonne degli assegni ufficiali, se trattasi di ufficiali, o alla colonna « Spese per la Tripolitania » se trattasi di sottufficiali o soldati.

Nel caso risultasse che il militare, alla famiglia del quale fu pagata la quota, è stato nel frattempo trasferito a riparto di altro corpo, si addebiterà la quota parte dell'importo al consiglio d'amministrazione del corpo stesso, rimettendo contemporaneamente i documenti giustificativi.

24.

Il pagamento delle quote assegnate alle famiglie dei militari è effettuato a mesi maturati, ma mediante due titoli comprendenti 15 giorni ciascuno se trattasi d'ufficiale.

Sono soggetti alla apposizione della marca da bollo per la quietanza i pagamenti delle quote assegnate alle famiglie degli ufficiali; sono esenti quelle dei sottufficiali, caporali e soldati.

25.

Le norme dei precedenti paragrafi valgono anche per gli impiegati ed operai borghesi a matricola.

26.

Le quote di cui ai precedenti paragrafi, trattenute dai reparti della Tripolitania, si dimostrano nei varî documenti al modo stesso delle ritenute per le cessioni del quinto dello stipendio e simili.

27.

I consigli d'amministrazione che hanno distaccamenti nella Tripolitania compilano due prospetti mensili modello 4 R. A:

quello *normale*, che comprende le spese pagate dal consiglio o dai distaccamenti d'Italia;

uno *speciale*, comprendente le spese effettuate dai distaccamenti della Tripolitania da inviarsi alla direzione di commissariato insieme a quello normale del mese nel quale i rendiconti pervenuti sono registrati sul giornale modello 11 R. A.

Il prospetto speciale è intestato al mese al quale si riferiscono i rendiconti, qualunque sia il mese nel quale il prospetto s'invia. Avvenendo di ricevere in un solo tempo rendiconti di più mesi, si compilano altrettanti prospetti speciali.

Ciascun prospetto speciale comprende:

il residuo credito o debito del prospetto precedente;

i fondi ritirati in quel mese dalle casse militari del corpo di spedizione, desumendo la data dalla comunicazione avuta dalla direzione di commissariato;

la gestione risultante dal rendiconto.

28.

La direzione di commissariato liquida il solo prospetto normale, dovendosi per quello speciale riportare di mese in mese le risultanze di debito, od, eventualmente di credito.

29.

Trimestralmente i corpi, nel compilare i rendiconti modello 21 R. A., comprendono in quelli degli assegni agli ufficiali ed impiegati ed in quello per le spese per la Tripolitania tanto le spese proprie del mese, quanto quelle dei distaccamenti delle quali ebbero i rendiconti a qualunque mese essi si riferiscano, coll'avvertenza di lasciare in bianco, nei rendiconti per le spese per la Tripolitania, lo spazio destinato a contenere l'indicazione del capitolo del bilancio, finchè tale capitolo non sarà istituito, e di porre in alto, sulla copertina del rendiconto, in carattere distinto « Spese per la Tripolitania ».

30.

Per lo scarico dei materiali spediti al corpo di spedizione si compilano due richieste di scarico, una da inviarsi al destinatario e l'altra da allegarsi ai conti, corredata dalla copia dell'ordine di spedizione e dei documenti di spedizione. Ricevendo quietanzata la prima richiesta, questa si porrà nella contabilità in luogo della copia già esistente, la quale, unitamente ai documenti allegati e alla copia conforme della dichiarazione di ricevuta rilasciata dal ricevente, dovrà spedirsi al consiglio d'amministrazione dal quale amministrativamente il ricevente dipende.

31.

Il suddetto consiglio d'amministrazione assume in carico i materiali e conserva la copia della richiesta e i documenti per controllare il conto che dai reparti verrà presentato per la propria gestione.

32.

Pei materiali spediti al corpo di spedizione, quando sia disposto che i materiali debbansi ritenere ceduti a pagamento, l'importo loro, calcolato in base al prezzo unitario determinato dal Ministero, si registra a colonna 14 e 17 del giornale di cassa e nella ripartizione del giornale medesimo, alla colonna « Spese per la Tripolitania ».

33.

Sarà segnalata alla ragioneria del Ministero l'assunzione in carico dei materiali presi al nemico mediante uno specchio indicante il gruppo al quale i materiali appartengono e l'importo complessivo pel quale furono assunti in carico.

34.

Nei riguardi della statistica della forza, i consigli d'amministrazione comprenderanno nei prospetti mensili modello 79 R. A. i soli dati riferentisi ai reparti sedenti in Italia.

35.

Allorquando poi ricevono i rendiconti dei propri distaccamenti o reparti amministrati della Tripolitania, compileranno un modello 79 R. A. speciale per detti enti, rimettendolo direttamente al Ministero (Ragioneria).

Contabilità
delle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa.

36.

Le rimesse di fondi ricevute dalle direzioni di commissariato saranno, dalle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa, registrate in entrata del conto destinato a raccogliere i fatti di gestione extra bilancio — (Fondo scorta e conti particolari — Partite estranee, ecc.). Al medesimo conto andranno imputate le spese per la Tripolitania da esse incontrate.

37.

I fondi prelevati dai distaccamenti della Tripolitania vanno registrati al suddetto conto, al quale si imputano pure le spese per la Tripolitania da essi incontrate.

Le spese incontrate dai detti distaccamenti, che debbono invece andare a gravare sugli ordinari capitoli del bilancio (come ad esempio gli assegni degli ufficiali amministrati dal corpo di stato maggiore) si registrano nei conti aperti a tali capitoli e il loro ammontare viene versato alla direzione di commissariato del corpo d'armata nel quale l'amministrazione ha sede, imputandone l'importo al conto destinato a raccogliere i fatti di gestione extra-bilancio.

38.

Fino a quando i fondi per le spese della Tripolitania saranno esclusivamente somministrati dalle direzioni di com-

missariato, per le spese di tale natura le amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa compileranno trimestralmente il consueto rendiconto, dandosi debito delle somme ricevute dalla direzione di commissariato e riportando il saldo di trimestre in trimestre, coll'avvertenza che il rendiconto del trimestre nel quale perviene loro la comunicazione di cui al § 11 dovrà, mediante movimenti di fondi se necessarii, chiudersi a pareggio.

Dovrà ugualmente chiudersi a pareggio il rendiconto del 4° trimestre 1911-12 qualora pel 30 giugno 1912 la direzione di commissariato non avesse potuto dare loro la comunicazione suindicata.

39.

Istituito l'apposito capitolo di bilancio per le spese della Tripolitania, le amministrazioni in esame chiederanno le anticipazioni che loro occorrono, rendendone conto con le consuete norme.

40.

Per il pagamento, lo scarico dei materiali, e le comunicazioni da farsi al Ministero, ecc. valgono le norme precedentemente date per i corpi che liquidano la loro gestione di cassa colla direzione di commissariato.

41.

Quando sarà stato istituito un apposito capitolo di bilancio per le spese per la Tripolitania, quelle delle dette amministrazioni che avendo colà dei distaccamenti non somministreranno loro direttamente i fondi, rimborseranno (al ricevere l'avviso di cui al § 7), alla direzione di commissariato l'importo delle somme prelevate, valendosi delle anticipazioni che avranno richieste sui capitoli sopra i quali le spese debbono gravare.

42.

Valgono anche per queste amministrazioni, per quanto riguarda quote di stipendio assegnate dai militari alle proprie famiglie, le norme precedentemente date.

Spese per i feriti e i prigionieri di guerra

43.

Gli ospedali d'Italia considereranno e amministreranno come appartenenti ad altre amministrazioni i feriti o malati dell'esercito facenti parte del corpo di spedizione.

Le amministrazioni presso le quali fossero istituiti ospedali speciali per i feriti si considereranno, per tale gestione, come dipendenti dall'ospedale militare di Napoli.

44.

Le amministrazioni alle quali sono affidati i prigionieri di guerra rendono conto, chiedendone mensilmente rimborso delle spese incontrate per il loro mantenimento, ricovero cure ecc. al distretto militare di Napoli. Le spese che per tale ragione sostengono e i relativi reintegri debbono registrarsi al conto: Fondo scorta e conti particolari.

A tale fine per i generi che vengono prelevati dai fornitori, coi quali vige un contratto, si compilano separati buoni al pagamento dei quali provvedono direttamente le amministrazioni che li emisero mediante appositi *epiloghi*, *conti*, *fatture*, ecc. (a seconda della maniera di liquidazione fissata dal relativo contratto).

Saranno comprese fra le spese incontrate per lo scopo in esame (e quindi l'importo relativo sarà imputato al conto *proventi*, da versarsi in tesoreria pel tramite delle direzioni di commissariato), il costo di inventario degli oggetti di vestiario e corredo distribuiti ai prigionieri nonchè quello di qualsiasi altro oggetto in carico occorrente per il mantenimento, cure, ecc. dei prigionieri, o delle derrate od oggetti di consumo per i quali non si fosse potuto fare all'atto del pagamento la distinzione di cui nel comma precedente.

45.

Il distretto militare di Napoli in luogo del conto « Spese per la Tripolitania » di cui al § 21, s'intesterà i seguenti due:

	SPESE PER LA TRIPOLITANIA	
	Ordinarie	Mantenimento prigionieri

nell'ultimo dei quali appunto si registreranno le spese incontrate direttamente e quelle mensilmente rimborsate alle varie amministrazioni pel mantenimento, cure, ecc. dei prigionieri.

46.

Le amministrazioni alle quali sono affidati i prigionieri invieranno mensilmente al Ministero della guerra (ragioneria) pel tramite del distretto militare di Napoli il mod. 79 *R. A.* per dimostrare la forza e le giornate di presenza dei prigionieri Quello relativo al mese di ottobre sarà senza indugio inviato.

La colonna 8 del mod. 79 *R. A.* verrà suddivisa in due gruppi cioè: *Turchi* e *Arabi* e, per quanto possibile, ciascun gruppo dovrà suddiversi per gradi e per qualità.

Amministrazione dei personali d'altri Ministeri facenti parte del corpo di spedizione

47.

L'amministrazione di tali personali (ad eccezione di quelli della R. guardia di finanza) è affidata al corpo di stato maggiore al quale quindi saranno dal Ministero rimesse le indicazioni necessarie per la determinazione degli assegni spettanti a ciascuno. Tali assegni vanno conteggiati fra le « Spese per la Tripolitania ».

48.

Il predetto corpo compilerà mensilmente, per ciascun funzionario, gli specchi prescritti dal regolamento di amministrazione per il pagamento degli assegni agli ufficiali ed impiegati e li rimetterà all'intendenza del corpo d'armata in Tripoli perchè possa provvedere all'emissione degli ordini di pagamento.

49.

Come avviene secondo le consuete norme, gli specchi suindicati dovranno indicare la somma netta da pagarsi: gli eventuali gravami ai quali fossero soggetti gli assegni medesimi (cessione del quinto dello stipendio – iscrizione alla cassa nazionale di previdenza, ecc.) saranno pagati direttamente ai creditori dal corpo suddetto, mentre le normali ritenute a favore dello Stato faranno semplicemente parte della dimostrazione degli assegni.

50.

Anche per detti personali valgono tutte le norme precedentemente date.

51.

I reparti della R. guardia di finanza che prestano servizio militare in Tripolitania sono amministrati dal Circolo di Roma, qualunque sia il Circolo dal quale furono formati.

Il Circolo di Roma, per le spese relative a tali reparti, presenta al Ministero della guerra il relativo rendiconto, seguendo, per tutto quello che v'ha attinenza, le stesse norme date per le amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa.

52.

Disposizioni transitorie.

Per effetto delle disposizioni fino ad ora emanate le rimesse dei fondi ai corpi sono state imputate nei registri delle direzioni di commissariato e dei corpi al conto « Fondo scorta » e al medesimo conto sono state imputate dai corpi le spese relative.

Affinchè anche i fatti precedentemente registrati rientrino nelle disposizioni ora date è necessario che mediante opportuna registrazione di correzione siano tali cifre stralciate dal detto conto e passate alla propria sede.

53.

Dell'importo di tutte le somme che i reparti avevano seco o per le quali non avevano reso conto (fondo permanente — prelevamenti per pagamento di assegni e simili) all'atto della partenza dalla guarnigione per la Tripolitania, deve essere richiesto il rimborso alle direzioni di commissariato con apposita richiesta.

La direzione di commissariato registrerà il pagamento del corrispondente ordinativo emesso:

sul modello 71 R. A. a colonne 4, 12, 13;

sul modello 75 R. A. nelle anticipazioni del mese di ottobre del conto aperto a quell'amministrazione per le spese della Tripolitania (§ 6) del modello 75 R. A.

Il corpo dal canto suo, riscosso l'ordinativo, compilerà i seguenti due articoli sul giornale di cassa modello 11 R. A.:

1° « Riscosso l'ordinativo n. . . . corrispondente ai fondi in consegna ai seguenti reparti partiti per la Tripolitania:

« Reparto A — fondo permanente (Vedi ordine di pagamento n. . . . . del . . .) L. . . . ; fondo prelevato e ancora da giustificare (Vedi ordine di pagamento n. . . . del . . . .) L. . . . »

e ne registrerà l'importo a colonne 4 (oppure 6) e 16.

2° « Importo dei fondi permanenti e fondi prelevati sopra indicati da considerarsi come anticipazioni di fondi a ciascuno dei detti reparti »

e ne registrerà l'importo a colonne 8 e 10.

54.

L'importo sopra indicato sarà portato come anticipazione nel prospetto del mese di ottobre.

55.

Il consiglio d'amministrazione che invia in Tripolitania reparti che, a causa della loro destinazione, sono amministrati da altro consiglio, addebita in conto corrente a quest'ultimo l'importo dei fondi sopra indicati registrandolo a colonne 6, 7, 10, 13 del giornale modello 11 R. A.

56.

Qualora per effetto del reintegro di tali fondi, il fondo scorta riuscisse esuberante per i bisogni delle truppe rimaste in Italia, si provvederà alla sua riduzione colle norme comuni.

57.

Le notizie richieste col § 33 saranno inviate, per quanto riflette il passato, non più tardi del 31 dicembre p. v.

58.

Alcuni esempi pratici di registrazione che si fanno seguire renderanno più agevole l'opera degli incaricati della tenuta dei registri.

59.

S'intendono abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti circolari, dispacci, ecc. che siano contrarie a quelle della presente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ESEMPI PRATICI.

Mod. 71 *R. A.*

Giornale delle operazioni

Num. dell'articolo 1	DATA 2	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI 3
		Registrazioni effettuate in base alla circolare 521 e alle disposizioni riservate ricevute.
315	—	Ricevuta la quietanza n... cont.: spec.: tesoreria *A* di commutazione dell'ordine n... sul conto corrente col tesoro, per somministrazione straordinaria di fondi . . . . . L.
340	—	Pagato dalla tesoreria *A* al 1° fanteria l'ordinativo n. 300 per somministrazione straordinaria di fondi . . . . . »
		Registrazioni effettuate in seguito a questa circolare.
380	—	Passaggio dal fondo scorta ad anticipazioni delle rimesse fatte alle sottoindicate amministrazioni per somministrazioni in conto spese straordinarie: 1° fanteria . . . . . L.
393	—	Pagato dalla tesoreria *A* alla direzione del genio di *B* l'ordinativo n... per somministrazione straordinaria di fondi . . »
400	—	Importo delle somme pagate nel mese di ottobre dalle casse militari del corpo di spedizione ai distaccamenti dei seguenti consigli d'amministrazione come da comunicaziane avuta dalla direzione del X corpo d'armata: 1° reggimento fanteria. . . . . » Direzione genio di *B*. . . . . »
415	—	Pagato dalla tesoreria *A* al 1° fanteria l'ordinativo n. 400 per reintegro fondi in consegna ai distaccamenti della Tripolitania . . . . . »
440	—	Importo delle somme pagate nel mese di novembre dalle casse militari del corpo di spedizione ai distaccamenti dei seguenti consigli d'amministrazione come da comunicazione avuta dalla direzione del X corpo d'armata: 1° reggimento fanteria. . . . . »

Importi parziali	Ministero — Anticipazioni e spese		Ministero — Riscossioni e versamenti d'entrate		Sezioni di Tesoreria		Ordinativi di pagamento		Corpi, Istituti Stabilimenti		Conti correnti	
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
500	—	500	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	50	50	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	30	30	—	—	—
170	—	170	—	—	—	—	—	—	170	—	—	—
50	—	50	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	22	22	—	—	—
100	—	100	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—

Segue Mod. 71 R. A.

Num. dell'articolo	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	
1	2	3	
450	—	Ricevuto dal 1° reggimento fanteria il prospetto delle spese ed altri movimenti di fondi pel mese di novembre, cioè:	
		Capitolo 1° . . . . . L. 32	
		» 2° . . . . . » 55	
		» 3° . . . . . » 90	L.
		Spese per la Tripolitania . . . . . » 21	
		Saldo operazioni conto corrente a suo credito. » 11	
517	—	Pagato dalla tesoreria *A* al 1° fanteria l'ordinativo n. 500 per reintegro fondi in consegna ai distaccamenti della Tripolitania . . . . . »	
620	—	Ricevuto dal 1° reggimento fanteria il prospetto delle spese ed altri movimenti di fondi pel mese di dicembre, cioè:	
		Capitolo 1° . . . . . L. 31	
		» 2° . . . . . » 76	
		» 3° . . . . . » 40	»
		Spese per le Tripolitania . . . . . » 11	
		Proventi riscossi . . . . . » 45	
621	—	Ricevuto dal 1° reggimento fanteria (distaccamenti della Tripolitania) il prospetto delle spese ed altri movimenti di fondi pel mese di ottobre, cioè:	
		Capitolo 1° . . . . . L. 15	
		Spese per la Tripolitania . . . . . » 60	»
		Proventi riscossi . . . . . » 2	

Segue SPECCHIO N. 1

Importi parziali	Ministero — Anticipazioni e spese		Ministero — Riscossioni e versamenti d'entrate		Sezione di Tesoreria		Ordinativi di pagamento		Corpi, Istituti Stabilimenti		Conti correnti	
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
209	198	—	—	—	—	—	—	—	—	209	11	—
5	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—
203	158	—	—	45	—	—	—	—	45	158	—	—
77	75	—	—	2	—	—	—	—	2	75	—	—

Mod. 71 R. A.

Giornale delle operazioni

Num. dell'articolo 1	DATA 2	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI 3
		Registrazioni speciali per la direzione di commissariato del X corpo d'armata.
350	—	Rimesso alla direzione di commissariato del corpo di spedizione mediante, ecc. . . . . L.
363	—	Ricevuto dalla cassa militare della direzione di commissariato del corpo di spedizione il rendiconto delle operazioni effettuate durante il mese di ottobre, cioè: Pagate ai distaccamenti delle amministrazioni del... corpo d'armata . . . . . L. 220 — Pagate direttamente per spese ai creditori. » 40 — »
700	—	Ricevuto dalla cassa militare della direzione di commissariato del corpo di spedizione il rendiconto delle operazioni effettuate durante il mese di novembre, cioè: Pagate a distaccamenti delle amministrazioni del corpo d'armata . . . . . »

sulle contabilità speciali.

Importi parziali	Ministero — Anticipazioni e spese		Ministero — Riscossioni e versamenti d'entrate		Sezioni di Tesoreria		Ordinativi di pagamento		Corpi, Istituti Stabilimenti		Conti correnti	
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1000	—	—	—	—	—	1000	—	—	1000	—	—	—
260	220	—	—	—	—	—	—	—	40	260	—	—
100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—

Registro delle liquidazioni mensili

1° Reggimento Fanteria

OPERAZIONI	Mese di ottobre		Mese di novembre		Mese di dicembre	
	Articolo	Importo	Articolo	Importo	Articolo	Importo
	N.	Lire	N	Lire	N.	Lire
Rimesse ed introiti.						
Residuo mese precedente	—	80	—	40	—	31
Rimesse di fondi nel mese. 1ª	—	100	—	150	—	40
2ª	—	—	380	50	—	—
3ª	—	—	—	—	—	—
Addebiti in conto corrente	—	—	—	—	—	—
Introiti vari	—	6	—	—	620	45
. . . . .	—	—	—	—	—	—
. . . . .	—	—	—	—	—	—
Totali		186		240		116
Rimessa a saldo	—	—	—	—	—	42
Totale uguale ai pagamenti		186		240		158
Pagamenti.						
Spesa complessiva	—	136	450	198	620	158
Accrediti in conto corrente	—	10	450	11	—	—
Totali		146		209		158
Residuo da pagarsi al mese successivo	—	40	—	31	—	—
Totale uguale alle rimesse ed introiti		186		240		158
Fondo scorta.						
Ammontare al 1° del mese	—	60	—	110	—	60
Rimesse nel mese. 1ª	340	50	—	—	—	—
2ª	—	—	—	—	—	—
3ª	—	—	—	—	—	—
		110	—	110		60
Ritenute per diminuzioni. 1ª	—	—	380	50	—	—
2ª	—	—	—	—	—	—
3ª	—	—	—	—	—	—
Residuo all'ultimo giorno del mese	—	110	—	60	—	60
Totali		110		110		60

Mod. 75 R. A. Specchio N.4

Registro delle liquidazioni mensili

1° Reggimento Fanteria (Distaccamento della Tripolitania)

OPERAZIONI	Mese di ottobre		Mese di novembre		Mese di dicembre	
	Articolo	Importo	Articolo	Importo	Articolo	Importo
	N.	Lire	N.	Lire	N.	Lire
Rimesse ed introiti						
Residuo mese precedente	—	—	—	124	—	—
Rimesse di fondi nel mese. 1ª	400	170	440	100	—	—
2ª	415	22	—	—	—	—
3ª	517	5	—	—	—	—
Addebiti in conto corrente	—	—	—	—	—	—
Introiti vari	621	2	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
Totali		199		—		—
Rimesse a saldo	—	—	—	—	—	—
Totali uguali ai pagamenti		199		—		—
Pagamenti.						
Spesa complessiva	621	75	—	—	—	—
Accrediti in conto corrente	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
Totali		75		—		—
Residuo da pagarsi al mese successivo	—	124	—	—	—	—
Totale uguale alle rimesse ed introiti		199		—		—
Fondo scorta.						

Mod. 75 R A. sussidiario — SPECCHIO N. 3

Direzione di commissariato militare del . . . corpo d'armata

CONTO *colle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa per le somme prelevate dai fondi del conto corrente straordinario.*

Numero dell'articolo del giornale	INDICAZIONE SOMMARIA DELLE OPERAZIONI	Direzione del genio di B				TOTALE	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
393	Fondi anticipati da questa direzione	30	—	—	—	30	
400	Fondi anticipati dalle casse militari del corpo di spedizione .	50	—	—	—	50	

Mod. 75 R. A. sussidiario

Direzione di commissariato militare del X corpo d'armata

CONTO *colle casse militari del corpo di spedizione e colle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa per le somme da essi ricevute da questa Direzione.*

Numero dell'articolo del giornale	INDICAZIONE SOMMARIA DELLE OPERAZIONI			Direzione di commissariato		TOTALE	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
350	Rimesso a mezzo di	—	—	1000	—	1000	—
563	Fondi impiegati e distribuiti come da rendiconti di ottobre . .	—	—	—	260	—	260
700	Fondi impiegati e distribuiti come da rendiconti di novembre. .	—	—	—	100	—	100

GIORNALE Mod. 11 *R. A.*

DEL 1° REGGIMENTO FANTERIA.

Numero	Data	MOTIVO DELLE OPERAZIONI
1	2	3
		Riporto L. . . .
		Registrazioni effettuate anteriormente a questa Circolare.
248	Ottobre	Riscosso l'ordinativo di pagamento N. 300 per spese straordinarie L.
249	»	Pagato per indennità entrata in campagna a . . . . . »
250	»	Pagato al battaglione *A* a titolo d'acconto sulle competenze
251	»	Pagato al battaglione *B* » » »
252	»	Pagato al battaglione *C* distaccato in *C*... l'anticipazione per le spese del mese . . . . . »
253	»	Pagato per trasporto di materiali destinati alla Tripolitania »
		Chiusura provvisoria . . . »
		Chiusura definitiva.
254	Novembre	Registrazione del rendiconto del battaglione *C* (partito per la Tripolitania) a tutto il . . . . . c. m. . . . .
255	»	Registrazione del rendiconto del battaglione *D* distaccato .
		TOTALE . . . »
255	»	Trasporto dei saldi dei conti correnti e proventi . . . . .
		Da riportarsi al mese successivo . . . »

1° reggimento fanteria. SPECCHIO . 45.

Conto generale di cassa						Applicaz. delle entrate e delle uscite								Ripartizione ecc.			
Cassa di riserva		Cassa corrente		Distaccamenti		Fondo scorta e conti particol.		Conti correnti		Proventi		Anticipazioni e rendite		Capit. 1°	Capit. 2	Capit. 3°	Capit. ...
														Assegni	...	...	Spese per la Tripolitania
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Ufficiali	...	...	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
240	130	338	236	25	—	259	91	8	18	0	—	180	107	33	29	45	
—	—	50	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
240	130	388	278	40	—	309	118	8	18	6	—	180	107	33	29	45	
130	130	278	278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110	—	110	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20	—	3	—	—	—	—	—	17	8	9	—	
—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	12	3	9	—	
110	—	110	—	40	32	309	121	8	18	6	—	180	136	44	47	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	6	6	10				
110		110		40	32	309	121	18	18	6	6	186	146				
				32	32	121	121	18	18	6	6	146	146				
110	—	110	—	8	—	188	—	—	—	—	—	40	—				

Giornale mod. 11 R A del

Numero	Data	MOTIVO DELLE OPERAZIONI
1	2	3
256	Novembre	Pagato al distaccamento *D* l'anticipazione per le spese del mese L.
257	»	Riscosso l'ordinativo di pagamento N. 606. . . . . »
258	»	Pagata al battaglione *E* a titolo d'acconto sulle competenze del mese. . . . . »
—	»	Riporto della gestione mese precedente . . . . . »
259	»	Passaggio alla cassa corrente. . . . . »
260	»	Pagato al fornitore *S* per . . . . . »
		(Registrazioni da effettuarsi in seguito a questa Circolare).
—	»	Passaggio da colonna 10 a colonna 16 dell'anticipazione ricevuta per spese straordinarie (Vedi ord. 248 del . . . .). . . . L.
—	»	Passaggio dalla colonna 11 a colonna 17 delle spese per la Tripolitania pagate (Vedi ord. 249, 253, 254) . . . . . »
—	»	Addebitato al Consiglio d'amministrazione del . . . . . l'importo dei fondi in consegna al battaglione *B*, cioè: fondo permanente L. 3 (Vedi ord. N. . . . del . . . . .) anticipazioni L. 8 (Vedi titolo 251) . . . . . »
261	»	Importo delle somme prelevate nel mese di ottobre dai distaccamenti in Tripolitania di questo reggimento come da avviso avutone dalla direzione di commissariato:
		Distaccamento *A* . . . . . »
		» *C* . . . . . »

Da riportarsi L.

1° *reggimento fanteria.*

Conto generale di cassa						Applicaz. delle entrate e delle uscite								Ripartizione ecc.			
Cassa di riserva		Cassa corrente		Distaccamenti		Fondo scorta e fondi partic.		Conti correnti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		Capit. 1°	Capit. 2°	Capit. 3°	Capit. ...
														Assegni	...	...	Spese per la Tripolitania
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Ufficiali	...	...	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—	—	—	—	—
—	—	—	90	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	—	110	—	8	—	188	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—
—	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	80	—
—	—	50	50	—	—	—	50	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	12
—	—	11	11	—	—	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	—	—	—
—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—
260	100	271	243	190	—	211	140	—	11	—	—	410	92	—	—	80	12

Numero 1	Data 2	MOTIVO DELLE OPERAZIONI 3
		Riporto . . . L.
262	Novembre	Pagato al battaglione *F* per . . . . . »
263	»	Riscosso dal predetto battaglione per restituzione anticipazioni »
		Chiusura provvisoria L.
		Chiusura definitiva.
264	Dicembre	Registrazione del rendiconto del distaccamento di *D* . . . L.
		TOTALI L.
—	»	Trasporto dei saldi dei conti correnti. . . . . »
		Da trasportarsi al mese successivo L.

Segue SPECCHIO N. 7

Conto generale di cassa						Applicaz. delle entrate e delle uscite								Ripartizione ecc.			
Cassa di riserva		Cassa corrente		Distaccamenti		Fondo scorta e fondi partic.		Conti correnti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		Cat. it. 1ª	Capit. 2ª	Cat. it. 3ª	Capit. — Spese per la Tripolitania
														Assegni	...	...	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Ufficiali	...	...	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
260	100	271	243	190	—	211	140	—	11	—	—	410	92	—	—	80	12
—	—	—	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	30	50	4	8
—	—	90	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	100	361	335	190	—	301	140	—	11	—	—	410	184	30	50	84	20
100	100	335	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	—	26	—	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	14	2	5	6	1
160	—	26	—	190	14	301	140	—	11	—	—	410	198	32	55	90	21
—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	11	—	—	—	—
160	—	26	—	190	14	301	140	11	11	—	—	410	200	—	—	—	—
—	—	—	—	14	14	140	140	11	11	—	—	209	209	—	—	—	—
160	—	26	—	176	—	161	—	—	—	—	—	201	—	—	—	—	—

Giornale Mod. 11 R. A.

Numero 1	Data 2	MOTIVO DELLE OPERAZIONI 3	
265	Dicembre	Pagato alla famiglia dell'ufficiale N. del distaccamento A. l'importo della quota di stipendio assegnata pel mese di ottobre L.	
266	»	Idem come sopra pel novembre. . . . . »	
267	»	Pagato alle famiglie di militari del distaccamento A. l'importo delle quote soldo loro assegnate pel mese di ottobre . »	
268	»	Idem come sopra pel novembre. . . . . »	
269	»	Riscosso l'ordinativo N. 400 corrispondente ai fondi in consegna ai seguenti reparti:	
		Battag. A. Fondo permanente (Vedi titolo.... del.....) L. 4	
		Anticipazione » » 252 » » 10	
		Id. C. Residuo cassa » » 254 » » 5	. . »
		Fondo permanente » » — » » 3	
270	»	Importo del fondo permanente e fondo prelevato dal battaglione A. e del fondo permanente del battaglione C. sopra indicato, da considerarsi come anticipazione (1) . . . . . L.	
271	»	Importo delle somme prelevate nel mese di novembre dai distaccamenti di questo reggimento in Tripolitania come da avviso avutone dalla Direzione di commissariato:	
		Distaccamento A.	
		Id. C.	
		A riportarsi . . . L.	

(1) Non si comprendono nel movimento le L. 5 della rimanenza di cassa del battaglione C.

el 1° reggimento fanteria.

Conto generale di cassa						Applicaz. delle entrate e delle uscite								Ripartizione, ecc.			
Cassa di riserva		Cassa corrente		Distaccamenti		Fondo scorta e conti particol.		Conti correnti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		Capit. 1°	Capit 2°	Capit. 3°	Capit. .. Spese per la Tripolitania
														assegni	. . .	. . .	
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	uffiziali	. . .	. . .	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	—	—	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—
—	—	—	—	17	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—
—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—
—	—	22	20	117	—	17	20	—	—	—	—	122	—	—	—	—	—

perchè già trovansi a colonna 8.

Numero 1	Data 2	MOTIVO DELLE OPERAZIONI 3	
		Riporto . . .	L.
272	Dicembre	Registrazione del rendiconto del mese di ottobre del distaccamento A della Tripolitania	»
—	»	Imputazione a colonna 17 delle quote trattenute all'ufficiale del distaccamento A nel mese di ottobre	»
—	»	Idem come sopra pei militari di truppa	»
—	»	Riporto della gestione del mese precedente	»
—	»	(Pagamenti e riscossioni varie che registrandosi colle norme consuete si omettono)	»
—	»	Addebitatoci dal reggimento . . . . l'importo dei fondi in consegna al reparto M. aggregato al battaglione C.	»
305	»	Riscosso l'ordinativo N. 500 corrispondente ai fondi in consegna al reparto M (vedi registrazione del . . . . .)	»
306	»	Importo dei fondi in consegna al reparto M. da considerarsi come anticipazione pel distaccamento C.	»
		Chiusura provvisoria . . .	L.
		Chiusura definitiva.	
307	Gennaio	Registrazione del rendiconto del distaccamento D.	L.
—	»	Trasporto dei saldi dei conti correnti e proventi	»
		Da trasportare al mese successivo . . .	L.

Segue SPECCHIO N. ⁸⁄₈

Conto generale di cassa						Applicaz. delle entrate e delle uscite								Ripartizione, ecc.			
Cassa di riserva		Cassa corrente		Distaccamenti		Fondo scorta e conti particol.		Conti correnti		Proventi		Anticipazioni e rendiconti		Capit. 1° assegni ufficiali	Capit. 2°	Capit. 3°	Capit.— Spese per la Tripolitania
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita				
5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	—	22	20	117	—	17	20	—	—	—	—	122	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	75	—	—	—	—	2	—	—	75	15	—	—	60
—	—	7	7	—	—	7	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—
—	—	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
0	—	26	—	176	—	161	—	—	—	—	—	201	—	—	—	—	—
0	100	180	190	12	—	80	80	40	—	—	—	40	138	20	70	40	8
—	—	5	5	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	—	—	—		—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	100	248	225	312	75	273	105	45	—	2	—	368	223	42	70	40	71
0	100	225	225	75	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
00	—	23	—	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	10	4	6	—	—
00	—	23	—	237	10	273	105	45	—	2	—	368	233	46	76	40	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	2	47	—	—	—	—	—
00	—	23	—	237	10	273	105	45	45	2	2	415	233	—	—	—	—
—	—	—	—	10	10	105	105	45	45	2	2	233	233	—	—	—	—
00	—	23	—	227	—	168	—	—	—	—	—	182	—	—	—	—	—

SPECCHIO N. 9

I° Reggimento Fanteria

PROSPETTO *delle spese sostenute a carico del Bilancio nel mese di ottobre.*

Capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	A carico del bilancio guerra	A carico del bilancio di altri Ministeri
1	. . . . . L.	44	—
2	. . . . . »	47	—
3	. . . . . »	45	—
	Totali . . . L.	136	—
	Totale generale . . . L.	136	
	Anticipazioni ricevute . . . L. 80 » 100	180	
	Resta il debito di . . . L.	44	

RIEPILOGO *dei crediti e dei debiti del corpo verso la direzione di commissariato alla fine del mese suindicato.*

PARTITE DI CREDITO E DEBITO	Credito	Debito
Risultanza del prospetto mensile delle spese . L.	—	44
» del conto corrente del mese . . . »	10	—
» del conto proventi » . . . »	—	6
Totali . . . L.	10	50
Deducesi . . »	10	10
Rimane il debito di . . . L.	—	40

SPECCHIO N. 10.

1° Reggimento Fanteria

Mese di Ottobre

SITUAZIONE *del fondo scorta all'ultimo giorno del mese suindicato.*

PARTITE DI CREDITO E DI DEBITO				Credito	Debito
Risultanze del riepilogo dei crediti e debiti del corpo	come da prospetto mensile . .		L.	—	40
	per anticipazioni pel mese venturo già riscosse		»	—	—
Danaro e titoli esistenti nelle casse	alla sede	nella cassa di riserva	L. 110	228	
		» » corrente .	» 110		
	presso i distacc.	distacc. *C*	L. 5 » 8		
		» *D*	» 3		

				Credito	Debito
Conti particolari	Fondi permanenti	Battaglione *A*,	L. 4	16	—
		» *B*,	» 3		
		» *C*,	» 3		
		» *D*,	» 3		
		» *E*,	» 3		
	Cauzioni fornitori		L.	—	124
	Cred. verso i Reparti	Battaglione *A*,	L. 10	18	
		» *B*,	» 8		
	Crediti per spese per la Tripolitania		L.	12	
	Debito verso la Direzione di Commissariato per anticipazione fondi straordinari		»	—	50
		Totali	L.	46	174
		Deducesi	»	46	46
		Differenza	L.	—	128

	Totali	L.	228	168
	Deducesi	»	168	
Resta la parte del fondo prelevato		L.	60	
Residuo ancora da prelevarsi		»	40	
Totali pari alla dotazione		L.	100	

SPECCHIO N. 11.

1° Reggimento Fanteria

PROSPETTO *delle spese sostenute a carico del Bilancio nel mese di Novembre.*

Capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	A carico del bilancio guerra	A carico del bilancio di altri Ministeri
1	. . . . . L.	32	—
2	. . . . . »	55	—
3	. . . . . »	90	—
—	Spese per la tripolitania . . . . . »	21	—
	Totali. . . . L.	198	—
	Totali generali . . . L.	198	
	Anticipazioni ricevute . . . 1° L. 40 / 2° » 150 / 3° » 50	240	
	Resta il debito . . L.	42	

RIEPILOGO *dei crediti e dei debiti del corpo verso la direzione di commissariato alla fine del mese suindicato.*

PARTITE DI CREDITO E DEBITO	Credito	Debito
Risultanze del prospetto mensile delle spese . . L.	—	42
Id. del conto corrente del mese . . . »	11	—
id. del conto proventi . . . . . »	—	—
Totali . . . L.	11	42
Deducesi . . . »	11	11
Resta il debito di L. . . . L.	—	31

SPECCHIO N. 12.

1° Reggimento Fanteria

Mese di Novembre

SITUAZIONE *del fondo scorta all'ultimo del mese suindicato*

PARTITE DI CREDITO E DI DEBITO				Credito	Debito
Risultanze del riepilogo dei crediti e debiti del corpo	come da prospetto mensile		L.	—	31
	per anticipazioni pel mese venturo già riscosse		»	—	—
	id. id. ai distaccamenti della Tripolitania non ancora conteggiate		»	—	170
Fondi e titoli esistenti nelle casse	alla sede	nella cassa di riserva	L.	160	
		nella cassa corrente	»	20	
	presso i distaccamenti	Distac. *D*,	»	1	
		Distacc. della Tripolitania: prelevato 170	»	175	
		Batt. *C*, (1) 5			
				362	

			Credito	Debito		
Conti particolari	Fondi permanenti	Batt. *A*, L. 4 (1)	13			
		» *C*, » 3 (1)				
		» *D*, » 3				
		» *E*, » 3				
	Cauzioni fornitori	L.		124		
	Crediti verso i reparti — Battag. *A*, (1)		10			
		Totali L.	23	124		
		Deducesi »	23	23		
		Differenza L.	—	101		101
					Totali L.	362
					Deducesi »	302
					Resta la parte del fondo prelevato L.	60
					Residuo ancora da prelevare »	40
					Totale pari alla dotazione L.	100

(1) Si portano ancora nel fondo scorta come nel mese precedente perchè la liquidazioneloro avviene nel Dicembre (Vedi titoli 269 e 270).

SPECCHIO N. 13.

1° Reggimento Fanteria

PROSPETTO *delle spese sostenute a carico del bilancio nel mese di dicembre.*

Capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	A carico del bilancio guerra	A carico del bilancio di altri Ministeri
1	. . . . . L.	31	—
2	. . . . . »	76	—
3	. . . . . »	40	—
—	Spese per la Tripolitania. . . . . »	11	—
	Totali. . . L.	158	—
	Anticipazioni ricevute. . . . 1° L. 31 / 2° » 40	71	
	Resta il credito. . . L.	87	

RIEPILOGO *dei crediti e dei debiti del corpo verso la direzione di commissariato alla fine del mese suindicato.*

PARTITE DI CREDITO E DEBITO	Credito	Debito
Risultanze del prospetto mensile delle spese. . L.	87	—
» del conto corrente del mese . . . »	—	—
» del conto proventi . . . . . »	—	45
Totali. . . L.	87	45
Deducesi. . . »	45	45
Resta il credito. . . L.	42	—

1° Reggimento Fanteria

(DISTACCAMENTO DELLA TRIPOLITANIA)

PROSPETTO *speciale delle spese sostenute a carico del bilancio nel mese di ottobre* (1).

Capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	A carico del bilancio guerra	A carico del bilancio di altri Ministeri
1	. . . . . L.	15	—
—	Spese per la Tripolitania. . . . . »	60	—
	Totali . . . L.	75	—
	Totale generale . . . L.	75	
	Anticipazioni ricevute. Residuo mese precedente L. . . .	197	
	1ª (Vedi ord. N. 261) . » 170		
	2ª (» » » 269) . » 22		
	3ª (» » » 305) . » 5		
	Resta il debito di L.	122	

RIEPILOGO *dei crediti e dei debiti del corpo verso la direzione di commissariato alla fine del mese suindicato.*

PARTITE DI CREDITO E DEBITO	Credito	Debito
Risultanza del prospetto mensile delle spese . L.	—	122
» del conto corrente del mese . . . »	—	—
» del conto proventi . . . . . »	—	2
Totali . . . L.	—	124
Deducesi . . . L.	—	—
Rimane il debito di L.	—	124 (2)

(1) Secondo i dati posti come esempio sul giornale questo prospetto va inviato alla direzione di commissariato con quello ordinario di dicembre.

(2) Viene riportato nel successivo prospetto speciale come un'anticipazione coll'indicazione « Residuo del mese precedente ».

Specchio N. 15.

1° Reggimento fanteria

Mese di Dicembre

SITUAZIONE *del fondo scorta all'ultimo del mese suindicato.*

PARTITE DI CREDITO E DI DEBITO				Credito	Debito
Risultanze del riepilogo dei crediti e debiti del corpo.		Come da prospetto mensile ordinario . . . . . L.		42	
		Come da prospetto mensile speciale . . . . . »		—	124
		Per anticipazioni ai distaccamenti della Tripolitania non ancora conteggiate . . . . »		—	100
					(1)
Danaro e titoli esistenti nelle casse	alla sede	Nella cassa di riserva . L. 100		350	—
		Nella cassa corrente . . » 23			
	presso i distaccamenti	Distaccamento *D*. L. 3			
		Distaccamento della Tripolitania . . » 224 (1)	» 227		
			Credito / Debito		
Conti particolari . . .		Battaglione *D* . . L. 3	6 —		
		Battaglione *E* . . » 3			
		Cauzioni fornitori . L.	— 124		
		Crediti per quote pagate a famiglie di ufficiali dai distaccamenti della Tripolitania. . . . »	7 —		
		Crediti per quote pagate a famiglie dei militari di truppa »	3 —		
		Totali . . . L.	16 124		
		Dedocesi . . . »	16 16		
			— 108	—	108
		Totali . . . L		39 2	332
		Dedocesi . . . »		332	
Resta la parte del fondo prelevato L.				60	
Residuo ancora da prelevarsi . . »				40	
Totale pari alla dotazione . . . »				100	

(1) Questi importi debbono essere sempre uguali fra loro.

N. **634.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla pistola automatica mod 910.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 dicembre 1911.

È stata pubblicata l'istruzione sulla pistola automatica mod 910, e ne sarà fatta la distribuzione dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari come segue:

Per il comando del corpo di stato maggiore .	copie	n.	18
Per ciascun comando d'armata, di corpo d'armata, di divisione territoriale, di divisione di cavalleria, per il comando generale dell'arma dei carabinieri reali, per la scuola di guerra, per ciascuna scuola di applicazione, per l'accademia militare, per ogni collegio militare e per la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	»	3
Per ciascun ispettorato generale (di artiglieria, del genio, e di cavalleria)	»	»	4
Per ciascun ispettorato (delle truppe da montagna, delle costruzioni di artiglieria, di sanità militare, dei servizi di commissariato), per ogni distretto, per ogni deposito allevamento cavalli, per ogni scuola centrale di tiro di artiglieria (da fortezza e da campagna), per la scuola magistrale di scherma e di educazione fisica, per l'istituto geografico militare, per l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, per il carcere militare, per il reclusorio militare	»	»	2
Per la scuola militare	»	»	6
Per ogni reggimento di fanteria, granatieri, bersaglieri, alpini e artiglieria da montagna	»	»	18
Per ogni reggimento di cavalleria, per il battaglione specialisti del genio, e per ogni legione dei carabinieri reali	»	»	10
Per ogni comando di artiglieria e del genio, per ogni direzione: di commissariato, di sanità; per ogni ufficio delle fortificazioni, per ogni stabilimento d'artiglieria e del genio, per ogni comando di brigata: di fanteria, granatieri, alpini, cavalleria; per ogni compagnia di disciplina, e per ogni ospedale militare . .	»	»	1
Per ogni reggimento di artiglieria da campagna, per il reggimento artiglieria a cavallo, per			

i reggimenti artiglieria da fortezza 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° . . . . . copie n. 15
Per i reggimenti artiglieria da fortezza 3°, 6°, 7°; per i reggimenti del genio 1°, 2°, 4°, 5°, 6°; per il comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana . . . . . » » 20
Per il comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . » » 30
Per il 3° reggimento genio . . . . . » » 25
Per ogni direzione di artiglieria e del genio . » » 5

I comandi ed uffici, eventualmente non indicati nella presente circolare, segnaleranno al Ministero il numero di copie strettamente loro occorrenti.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 50.

Il prezzo per ogni esemplare è di L. 0,40.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **635.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazione delle perdite di militari facenti parte del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.** — (Segretariato generale). — 5 dicembre 1911.

Nell'intento di rendere sollecite più che sia possibile le comunicazioni delle perdite dei militari facenti parte delle truppe dislocate in Tripolitania ed in Cirenaica, ed avvenute sia in quei presidi, sia successivamente negli stabilimenti sanitari in Italia, questo Ministero determina quanto segue:

1. Ferme rimangono le disposizioni stabilite dal regolamento di servizio in guerra relative alle comunicazioni da farsi al Ministero della guerra (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) e cioè:

a) Trasmissione periodica, da parte dei direttori del servizio sanitario del corpo di spedizione residenti in Tripoli (anche per Homs), Bengasi e Derna (anche per Tobruk), dello stato numerico degli ammalati — mod. 908 — e dell'elenco dei feriti — mod. 906 — (Servizio in guerra — parte II — Servizio sanitario — n. 5);

b) Trasmissione periodica, da parte dell'intendenza generale del corpo di spedizione per la Tripolitania e degli analoghi uffici dei comandi superiori di Bengasi e di Derna (anche per Tobruk), degli elenchi — mod. 148 — degli atti di morte cogli an-

nessi verbali (n. 28 dell'istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra — Appendice alle norme generali sul servizio delle intendenze).

2. Indipendentemente dalle comunicazioni per via gerarchica ai comandi superiori dislocati in Tripolitania ed in Cirenaica con le modalità da questi determinate, si osserveranno per la comunicazione in Italia delle perdite (morti, feriti e dispersi) avvenute in seguito a fatti d'arme, le norme seguenti:

a) il comando del corpo di spedizione per i presidi della Tripolitania, i comandi superiori di Bengasi e di Derna (anche per Tobruk) telegraferanno al Ministero (Divisione stato maggiore) il nome degli ufficiali morti e feriti, ed il numero delle perdite della truppa, specificando il numero dei morti, dei feriti gravi e dei feriti leggermente;

b) i corpi, distaccamenti e servizi comunicheranno i dati nominativi delle rispettive perdite (morti, feriti, dispersi):

Telegraficamente, se poche, ai corpi o depositi cui i militari appartenevano prima della costituzione del corpo di spedizione, compreso il proprio corpo o deposito per le perdite che lo riguardano;

Per posta, se numerose, al corpo o deposito del riparto mobilitato, che provvederà a smistarle e comunicarle telegraficamente ai corpi o depositi d'origine.

Appena ricevute le comunicazioni delle perdite, i corpi o depositi d'origine le parteciperanno coi dovuti riguardi alle famiglie, col mezzo più sollecito, direttamente se possibile, altrimenti per il tramite dei rispettivi sindaci.

3. I direttori del servizio sanitario in Tripolitania ed in Cirenaica già menzionati (n. 1 *a*) telegraferanno volta a volta direttamente i nomi dei deceduti, per qualsiasi causa, nei dipendenti stabilimenti, ai corpi o depositi cui i militari appartenevano prima della costituzione del corpo di spedizione (od a quello del reparto mobilitato se l'altro non fosse noto), i quali ne informeranno le famiglie interessate nel modo indicato al comma precedente.

4. Le direzioni degli ospedali militari in Italia, destinati ad avere in cura i feriti ed ammalati del corpo di spedizione dovranno:

a) non appena ricevutili in cura, trasmettere un elenco dei militari suddetti (compresi quelli eventualmente deceduti a bordo) al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore) ed ai corpi o depositi ai quali i militari appartenevano prima della costituzione del corpo di spedizione (od a quello del riparto mobilitato se l'altro non fosse noto);

b) informare, come di consueto, telegraficamente le famiglie dei malati e feriti gravi;

c) comunicare, volta per volta, il nome dei deceduti nello stabilimento — *per posta* — al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore) e — *per telegramma* — ai corpi o depositi, come sopra.

I corpi o depositi, ricevute le notizie di cui ai precedenti comma *a*) e *c*), le comunicheranno alle famiglie come è già detto all'ultimo comma del n. 2.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **636**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Skiatori scelti presso i reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna.** — (Con una tavola di disegno). — (Segretariato generale). — 6 dicembre 1911.

1. Fra gli uomini di truppa dei reggimenti alpini e d'artiglieria da montagna vengono nominati degli skiatori scelti.

2. Per conseguire detta nomina si richiedono i seguenti requisiti:

a) essere tiratore di 1ª classe;

b) avere conseguito nella istruzione degli skiatori una media non inferiore ai 16|20 fra il punto di classificazione riportato durante il corso, e quello ottenuto negli esperimenti finali.

3. I requisiti sopra indicati sono da richiedersi in maggior grado ai sottufficiali e caporali.

4. Le modalità per gli sperimenti finali come per i corsi annuali di skiatori sono stabiliti dai comandi di brigata alpina, secondo le istruzioni ricevute all'uopo dall'ispettorato delle truppe da montagna.

5. Il numero di skiatori scelti che ogni anno potranno essere nominati o confermati, è stabilito in ragione di non più di quattro per compagnia o batteria.

6. Le nomine o riconferme a skiatore scelto si fanno, di massima, subito dopo il termine del corso annuale; sempre però prima della partenza delle truppe per le sedi estive. L'ordine di merito per conseguire il distintivo è stabilito dalla media di cui alla lettera *b*) del n. 2. A parità di punti decide la commissione preposta agli esperimenti finali.

7. La nomina degli skiatori scelti è notificata all'ordine del giorno ed è accompagnata dalla consegna agli interessati —

fatta dal comandante del reggimento o distaccamento, in presenza della truppa riunita in armi — di un certificato e di uno speciale distintivo.

I certificati sono provvisti, a richiesta, per cura del Ministero (Direzione generale artiglieria e genio). L'importo dei medesimi (lire 0,50 per ogni copia) verrà addebitato, per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ai corpi i quali conteggeranno la spesa come quella degli altri stampati.

Il distintivo consiste (vedi tavola) in due ski incrociati, fatti in tessuto di seta scarlatto o nera (seconda che si tratti di giubba di panno turchino o grigio verde).

8. Tali distintivi sono portati cuciti sulla manica sinistra della giubba di panno. Gli individui che avessero anche altro distintivo, porteranno entrambi i distintivi alquanto spostati, rispettivamente in alto ed in basso dal punto nel quale dovrebbe essere cucito il distintivo unico; coll'avvertenza che il distintivo da skiatore dovrà stare sotto a quello da tiratore scelto e sopra a tutti gli altri.

9. Gli skiatori scelti che nell'anno successivo risultano di nuovo tali, cambiano il distintivo di seta in altro, di tessuto d'argento.

10. Gli skiatori scelti che nella nuova classificazione non abbiano raggiunto le condizioni per essere conservati tali, (ma non abbiano una media inferiore ai 12[20) conserveranno il distintivo ancora per tutto l'anno, e cioè fino alla successiva classificazione.

11. Gli skiatori scelti possono essere privati di tale qualità in qualsiasi tempo, quando per cattiva condotta siano giudicati non più meritevoli di tale distinzione.

12. Gli skiatori scelti, quando si presentano alle armi per richiamo di classi, conserveranno il distintivo durante il richiamo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **637** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'*annuario militare* pel 1912.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 dicembre 1911.

Nel principio del prossimo anno, sarà pubblicato l'*annuario militare* pel 1912, diviso come quello del 1911 in tre volumi, contenenti, il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio permanente, gli ufficiali di complemento

dell'esercito permanente effettivi in ciascun corpo o direzione, e le varie categorie d'impiegati civili dell'amministrazione militare, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo, e il terzo quello degli ufficiali di tutte le armi e gradi che hanno cessato di appartenere definitivamente al R. esercito, conservando il grado con la relativa uniforme.

Tutti gli ufficiali e gli impiegati che riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, dovranno parteciparla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio avvestendo che, siccome l'*annuario* sarà al corrente fino al 30 dicembre 1911 (ultima dispensa del *bollettino delle nomine* che sarà pubblicata nel corrente anno), così le correzioni da farsi saranno limitate a quella data.

I comandanti di corpo, capi di servizio e di ufficio cureranno poi che, colla scorta dei rispettivi stati di servizio, siano verificate tutte le indicazioni contenute nell'*annuario* riguardante i dipendenti ufficiali tanto in servizio permanente quanto in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero tutte le differenze riscontrate.

I comandanti di distretto disporranno perchè siano segnalate le variazioni per gli ufficiali non più ascritti ad alcun ruolo.

Tutte le variazioni, differenze, inesattezze, ecc. rilevate, dovranno essere segnalate al Ministero col solo elenco mod. 51 A, nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno quattro righe, fra nome e nome, da trasmettersi in doppio originale non più tardi del 30 aprile 1912. Detto elenco sarà trasmesso anche se negativo, ma, in questo caso, in unico esemplare.

Per uso degli ufficiali e degli impiegati saranno posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte I, volume I) dei personali raggruppati, nel modo indicato dal seguente prospetto, nel quale è indicato il numero di ciascun fascicolo, il cui prezzo sarà stabilito con altra circolare.

1. Ufficiali generali e corpo di stato maggiore;
2. Carabinieri reali e cavalleria;
3. Fanteria, personali distretti, invalidi e veterani;
4. Artiglieria, genio, personale delle fortezze;
5. Medici, veterinari, farmacisti;
6. Commissari, sussistenze, amministrazione e contabili;
7. Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante;
8. Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capi tecnici e disegnatori tecnici;

9. Applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari, assistenti del genio militare, personali dei depositi allevamento cavalli.

Le richieste di acquisto dei fascicoletti e volumi a pagamento per conto di ufficiali ed impiegati dovranno essere compilate su distinti modelli 310 del catalogo e trasmesse all'ufficio di amministrazione di personali militari vari con le norme di cui alla disposizione 3 del fascicolo 9/III della raccolta non più tardi del giorno 10 gennaio 1912 per i corpi di stanza nel Regno e per il 25 detto per quelli in colonie, per trarne norma nelle relative ordinazioni da darsi all'editore.

L'ufficio predetto addebiterà ai corpi l'importo totale dei fascicoletti ceduti agli ufficiali ed impiegati: i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **638.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricovero di agenti di custodia e di guardie di città negli stabilimenti sanitari militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - - 6 dicembre 1911.

In seguito ad accordi intervenuti tra questo Ministero e quello dell'interno pel ricovero degli agenti di custodia (guardie carcerarie) e delle guardie di città negli stabilimenti sanitari militari, tenuto conto che la retta è a carico degli individui salvo che si tratti di guardie di città ricoverate per malattie dipedenti da cause di servizio, dovranno essere osservate le seguenti norme:

1. L'importo della retta dovuta per gli agenti di custodia (guardie carcerarie) sarà versato anticipatamente, mese per mese, e per ogni guardia ricoverata, dalle competenti prefetture alle direzioni degli ospedali militari principali con le norme di cui all'art. 692 del regolamento d'amministrazione.

A cura finita, gli ospedali restituiranno alle stesse prefetture l'eccedenza dell'anticipazione che fosse rimasta, o chiederanno il rimborso della differenza che, per qualsiasi motivo, fosse ancora dovuta.

L'importo delle rette sarà poi versato in tesoreria ai sensi del successivo art. 693.

2. Per le guardie di città le prefetture che ne chiedono il ricovero negli stabilimenti sanitari militari dovranno sempre

indicare, all'atto dell'ammissione negli stabilimenti stessi, se la malattia dipenda o no da cause di servizio.

Il pagamento e il conguaglio della retta per le guardie di città affette *da malattie non dipendenti da cause di servizio*, e il versamento in tesoreria sono fatte con le stesse norme indicate nel precedente n. 1.

Il pagamento della retta per le guardie di città ricoverate per *malattie dipendenti da cause di servizio* è fatto, invece, con le norme stabilite per tutti gli altri uomini di corpi armati dipendenti da altre amministrazioni (art 691 del regolamento), mediante versamento eseguito dal Ministero dell'interno; epperciò gli ospedali dovranno comprendere le dette guardie nelle dimostrazioni mod. 87 R. A. di cui alla circolare n. 583 del corrente anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **639.** — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1911.

Il numero degli ufficiali da ammettersi al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra, che avrà inizio alla metà di ottobre 1912, è fissato a quaranta.

Ai termini del § 110 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento e secondo le norme e programmi annessi al regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, approvato con R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, possono concorrere a coprire il predetto numero di posti i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sussistenza ed amministrazione, i quali abbiano compiuto cinque anni di anzianità di grado al 30 settembre 1912.

Le relative domande, corredate anche della copia dello stato di servizio, dovranno giungere al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Divisione 2ª) non oltre il 31 gennaio 1912.

I comandi di corpo d'armata sono pregati di fare raccomandazioni ai corpi dipendenti affinchè essi diano la massima diffusione alla presente circolare fra i rispettivi ufficiali subalterni, facendo rilevare i vantaggi che possono derivare, specialmente ai meno anziani, nella promozione al grado di capitano.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **640.** — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Disposizioni sanitarie pel trasporto del bestiame in Tripolitania e Cirenaica.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 7 dicembre 1911.

A parziale modificazione della circolare n. 623 del 30 novembre u. s., si rende noto che per gli equini e bovini inviati dall'amministrazione militare in Tripolitania e Cirenaica, sarà valevole il certificato collettivo di origine e sanità, a condizione però che gli animali provengano da una stessa località, e se provengono da località differenti basterà un certificato per ciascun gruppo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **641.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 dicembre 1911.

Colla legge 25 giugno 1911, n. 575 lo stipendio iniziale dell'impiego di ufficiale d'ordine nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi è stato portato da L. 1200 a L. 1500, e colla legge 13 luglio 1911, n. 739 anche lo stipendio iniziale dell'impiego di aiuto d'agenzia delle imposte dirette e del catasto è stato portato da L. 1200 a L. 1500 col cambiamento di denominazione in applicato d'agenzia.

In applicazione pertanto dell'art. 20 della legge 6 luglio 1911 sullo stato dei sottufficiali, i detti due impieghi, che finora venivano conferiti direttamente ai sottufficiali, saranno invece messi dapprima a disposizione degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, i quali però dovranno nei relativi ruoli seguire sempre i loro ex colleghi, che da sottufficiali conseguirono gl'impieghi medesimi, anche se meno anziani di loro.

Ciò premesso, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti di impiego:

1. Cinque posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi collo stipendio di L. 1500, in qualsiasi residenza.

Il conferimento di detti posti è subordinato alle condizioni contenute nell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1909, n. 341, per il personale di 1ª e 2ª categoria dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, e cioè

che l'aspirante abbia età non superiore ai 35 anni, e che si sottoponga ad un esperimento di almeno tre mesi, durante il quale percepirà la diaria di lire tre.

L'aspirante al detto impiego sarà destinato nella residenza che designerà il Ministero competente per compiervi il prescritto esperimento, ma fino a quando non avrà ottenuta la relativa nomina rimarrà nel ruolo degli applicati delle amministrazioni dipendenti, e continuerà a percepire lo stipendio colla deduzione della suddetta diaria. Durante il periodo di esperimento potrà concorrere ad altri impieghi che fossero messi a disposizione degli applicati Avvenuta poi la di lui nomina egli cesserà di far parte del ruolo degli applicati, e non vi potrà per nessun motivo più rientrare.

Ai detti posti possono concorrere indistintamente tutti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti;

2. Due posti di applicato di agenzia di 3ª classe collo stipendio di L. 1500, in qualsiasi residenza.

Ai detti posti possono concorrere anche tutti gli applicati indistintamente.

3. Quindici posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza collo stipendio di L. 1500 in qualsiasi residenza.

Vi possono concorrere tutti gli applicati delle amministrazioni dipendenti che seguono nel ruolo il sig. Luigi Modugno, ultimo proposto per la nomina al detto impiego.

4. Un posto di applicato nell'amministrazione provinciale (prefetture e sottoprefetture) di 3ª classe collo stipendio di lire 1500 in qualsiasi residenza.

Vi possono concorrere tutti gli applicati delle amministrazioni dipendenti che seguono nel ruolo il sig. Giuseppe Luciani, ultimo proposto per la nomina al detto impiego, ed esclusi i signori Giulio De Prosperis, Umberto Filippucci, Piergiovanni Salimbeni, Luigi Modugno, i quali sono stati proposti per altri impieghi già da essi accettati.

Si avverte però che gli accettanti i suddetti posti d'impiego prima di essere proposti ai competenti Ministeri, per la relativa nomina, dovranno essere riconosciuti meritevoli, ai posti medesimi, dalla commissione all'uopo stabilita presso questo Ministero.

Coloro che intendono concorrere ai posti di impieghi sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno ventitre dicembre 1911.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego

a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più di uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gl'impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali), unendovi le note informative mod. *A*, anche per i concorrenti nominati applicati da meno di sei mesi.

Dopo che le domande saranno state dal Ministero riconosciute regolari, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **642**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1889, ascritti all'artiglieria da fortezza e da costa, richiamati col R. decreto del 2 novembre scorso.** — (Direzione generale leva e truppa). 7 dicembre 1911.

1. Questo Ministero determina che il giorno *16 dicembre corrente* abbia luogo la presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1889, ascritti all'artiglieria da fortezza e da costa, richiamati col R. decreto del 2 novembre scorso (circolare 560 del corrente anno), la presentazione dei quali venne temporaneamente sospesa con la disposizione inserita nel secondo alinea del n 1 del manifesto allegato alla successiva circolare 561.

2. I comandanti dei distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare *il giorno 13 corrente* nei comuni di loro circoscri-

zione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento per l'artiglieria da fortezza e da costa, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati delle predette due specialità debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali, modificando opportunamente il n. 2 del predetto manifesto (allegato n. 1).

Una copia dei manifesti speciali compilati dai comandi di distretto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione, ed un'altra copia dovrà essere trasmessa al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*).

3. I richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione, tenendo però presente che i richiamati appartenenti ai sottoindicati distretti di complemento saranno avviati dai **distretti medesimi** ai centri di artiglieria da fortezza (fortezza e costa) a fianco di ciascuno segnati:

Distretti	Centro cui debbono essere avviati i richiamati	Distretti	Centro cui debbono essere avviati i richiamati
Bari	4° regg. Brindisi	Girgenti , .	1° regg. Messina
Barletta . .	4° regg Taranto	Potenza. , .	4° regg. Brindisi
Castrovillari .	4° regg. Reggio C.	Teramo. . .	9° regg. Mantova
Cefalù . , .	4° regg. Messina	Trapani. . .	4° regg. Messina

4. Pel resto dovranno essere applicate, anche in occasione di questa chiamata, le disposizioni date con la circolare n. 561 del corrente anno o inserite nel manifesto allegato alla presente circolare.

Si stima però opportuno di far presente, in relazione alla dispensa prevista dall'ultimo comma del n. 6 della predetta

circolare 561, che nel caso di militari della classe 1889, i quali debbano presentarsi per effetto della presente circolare e che abbiano in servizio sotto le armi un fratello pure richiamato della classe 1889, la dispensa potrà essere concessa al militare che dovrebbe presentarsi ora e non al fratello che trovasi già alle armi. Soltanto nel caso in cui i due fratelli dovessero presentarsi ora contemporaneamente alle armi sarà lasciato alla famiglia di designare quello dei due che deve essere dispensato, giusta quanto è, del resto, stabilito dal n 6 del manifesto (allegato n. 1) annesso alla presente circolare.

5. Si avverte altresì che, non dovendo in alcun caso farsi godere ad una stessa famiglia due esenzioni, la dispensa non dovrà essere concessa qualora un altro fratello del richiamato abbia già fruito e stia tuttora fruendo della dispensa stessa.

Così pure non dovrà essere dispensato il richiamato che abbia un fratello di 1ª categoria che avrebbe dovuto imprendere servizio alla venuta alle armi della classe 1891 e che fu lasciato in congedo provvisorio, in applicazione del n. 6 della circolare 524 del corrente anno.

6. Coll'occasione si avverte che i militari delle classi 1888 e 1889 dispensati dalla chiamata pel fatto di avere a quel tempo in servizio sotto le armi un fratello, dovranno essere precettati a presentarsi entro otto giorni dalla data dell'ordine che sarà all'uopo ad essi inviato, qualora il fratello dal quale derivò loro il titolo alla dispensa abbia cessato dal servizio sotto le armi.

7. Anche per i richiamati cui si riferisce la presente circolare dovranno trasmettersi le situazioni di cui ai numeri 19 e 20 della circolare n. 561.

Ufficiali in congedo.

8. Insieme coi militari di truppa debbono presentarsi alle armi anche gli ufficiali di complemento delle predette specialità d'artiglieria da fortezza e da costa, nati nel 1889.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

MANIFESTO

per la presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1889 in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da fortezza e da costa.

1. D'ordine del Ministro della guerra si rende noto che i militari di 1ª categoria della classe 1889 in congedo illimitato, ascritti all'**artiglieria da fortezza e da costa**, compresi i sottufficiali, chiamati alle armi col R. decreto 2 novembre 1911, sono obbligati a presentarsi nelle **ore antimeridiane del giorno 16 dicembre corrente.**

Sono eccettuati, per ora, dal presentarsi i militari che, per appartenere a corpi stanziati nel territorio del X e del XII corpo d'armata, vennero congedati il 25 ottobre u. s., anzichè il 3 settembre precedente.

Contemporaneamente ai militari suddetti debbono presentarsi alle armi gli ufficiali di complemento delle predette specialità d'artiglieria da fortezza e da costa, nati nell'anno 1889. Essi si presenteranno ai corpi cui sono effettivi nelle ore antimeridiane del predetto giorno 16 dicembre corrente.

2. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato, al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che devono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale).

3. I richiamati riceveranno, appena giunti a destinazione, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (lire 1,20) per ciascun giorno di viaggio, se avranno dovuto recarsi in una località posta fuori del mandamento; riceveranno invece quella di 2ª categoria (lire 0,70) per il giorno della presentazione, se saranno rimasti nel territorio del mandamento.

Coloro che avranno dovuto viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto, qualunque sia la distanza percorsa. *Perderanno il diritto all'indennità di trasferta i richiamati che si presenteranno nelle ore pomeridiane del giorno stabilito o dopo.*

I richiamati, che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il *foglio di congedo* (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di 2ª categoria (lire 0,70).

Ai richiamati sprovvisti di qualsiasi mezzo, il sindaco del comune di partenza potrà anticipare i fondi per il pagamento del trasporto a tariffa militare e, in caso di assoluta necessità, una o due giornate di trasferta, secondo quanto è stabilito dalle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

4. Quei militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata di 10 in 10 giorni.

5. Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata:

a) i militari che abbiano ottenuto di ritardare il servizio sotto le armi come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non l'abbiano ancora prestato;

b) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi per fatto di leva o perchè richiamato della classe 1888 o 1889. La dispensa non compete al richiamato se il fratello di 1ª categoria è venuto alle armi colla 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare;

c) i militari che coprano, presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

La dispensa di cui alla lettera *b*) deve essere domandata al comando del distretto nel territorio del quale il militare risiede.

6. Nel caso di due fratelli della classe 1889, entrambi tenuti a presentarsi in conseguenza dell'ordine contenuto nel presente manifesto, i comandi di distretto sono autorizzati a concedere la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia.

7. I richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare sono, per ora, dispensati dal rispondere alla chiamata, salvo ulteriori ordini in contrario.

8. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 5 e 6, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimar-

ranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

9. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

. . . . , *addì 13 dicembre 1911.*

Il Comandante del distretto

N. **643**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Testamento sui piroscafi noleggiati adibiti come navi ospedaliere**. — (Segretariato generale). — 7 dicembre 1911.

Allo scopo di stabilire uniformità di criteri nell'interpretazione dei numeri 33 e 34 delle norme generali sul servizio delle intendenze (servizio in guerra parte II) che concernono il testamento militare, sentito il parere dell'avvocato generale militare, si avverte che il testamento sui piroscafi noleggiati, adibiti come navi ospedaliere, dovrà essere regolato dalle seguenti norme:

Il testamento dei militari, del personale dell'associazione di soccorso e dell'equipaggio del piroscafo noleggiato, *non malati, nè feriti*, che trovansi a bordo della nave ospedaliera, sarà ricevuto dal comandante militare del piroscafo alla presenza di due testimoni.

Se il testatore è *ammalato* o *ferito*, sia esso militare, o appartenga all'associazione di soccorso, od all'equipaggio del piroscafo noleggiato, il testamento sarà pure, di regola, ricevuto dal comandante militare del piroscafo nel modo suindicato; ma in tal caso potrà anche essere ricevuto dall'ufficiale medico di servizio, in presenza di due testimoni (n. 34 delle norme suddette ed art. 800 del codice civile).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **644**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1282 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito.** — (Segretariato generale). — 7 dicembre 1911

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione di un corpo per una spedizione oltremare;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911 col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità dell'Italia;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 302 del 21 luglio 1902, n. 216, del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n .84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, numeri 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, numeri 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910);

Considerata la necessità di costituire fin d'ora le unità che dovranno presidiare la Tripolitania e la Cirenaica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento delle armi e corpi del R. esercito, stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sono apportati, nel numero complessivo delle unità, gli aumenti seguenti:

a) *Arma di fanteria:*

24 battaglioni di fanteria di linea (ciascuno di 4 compagnie);

3 battaglioni bersaglieri (ciascuno di tre compagnie).

b) *Arma di cavalleria:*

5 squadroni di cavalleria.

c) *Arma di artiglieria:*

2 gruppi d'artiglieria da campagna (ciascuno di tre batterie);

4 gruppi d'artiglieria da montagna (ciascuno di tre batterie);

4 gruppi d'artiglieria da fortezza (ciascuno di tre compagnie).

d) *Arma del genio:*

2 battaglioni del genio (ciascuno di tre compagnie).

Art. 2.

Le tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del R esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guera sono modificate per apportarvi i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali dei vari gradi.

Tabella n. III degli ufficiali dei carabinieri reali:

1 tenente colonnello;
1 maggiore;
6 capitani;
6 tenenti;
6 sottotenenti.

Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria:

9 tenenti colonnelli;
18 maggiori;
105 capitani;
210 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VI degli ufficiali di cavalleria:

1 maggiore;
5 capitani;
15 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma d'artiglieria:

3 tenenti colonnelli;
7 maggiori;
30 capitani;
72 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio:

2 maggiori;
6 capitani;
12 tenenti e sottotenenti.

Art. 3.

Il Governo del Re ha facoltà di costituire le nuove unità a mano a mano che avrà disponibili le forze e i quadri occorrenti.

Gli aumenti alle tabelle organiche degli ufficiali avranno vigore dal 1° gennaio 1912.

Art. 4.

Per l'esercizio 1911-12 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato della somma complessiva di L. 1,000,000, che sarà ripartita fra i vari capitoli con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI
TEDESCO.

N. **645**. — MILITARI DI TRUPPA. **Sospensione dell'invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria della classe 1889 appartenenti alla cavalleria.** — (Direzione generale leva e truppa) — 8 dicembre 1911.

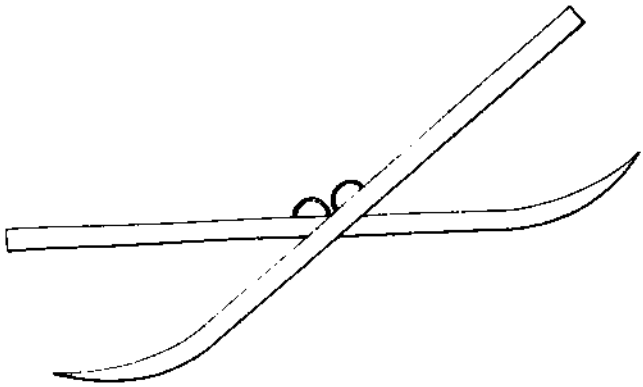
Questo Ministero determina di rimandare ad *altro giorno da stabilirsi* il congedamento dei militari di cavalleria di cui è cenno nel n. 3, lettera *a*), della circolare 411 del corrente anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,45.

(1073) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

Distintivo per Skiatore scelto.



Scala 1 : 1

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1911 — 16 dicembre

1911 GIUGNO 18. - N. 616. — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto n. 1243 che approva alcune varianti ed aggiunte allo statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti. . . . . *Pag.* 1905

1911 SETTEMBRE 25. - » 617. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1265 che approva l'unito regolamento col quale vengono stabilite le speciali indennità giornaliere a favore del personale navigante del R. esercito e della R. marina, addetto al servizio aeronautico militare . . . . . » 1911

1911 NOVEMBRE 13 - » 618. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità per spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici delle fortificazioni del genio per l'esercizio finanziario 1911-912 . . . . . » 1916

1911 DICEMBRE 11. - » 619. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gestione dei materiali d'artiglieria e del gruppo C spediti in Tripolitania e Cirenaica . . . » 1917

» 11. - » 650. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Copie di contratti e di documenti da allegarsi ai mandati ed altri ordini di pagamento ed ai rendiconti . . . . . » 1919

» 11. - » 651. — TRASPORTI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni . . . . . » 1919

» 11. - » 652 — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza ufficiale con gli squadroni ed i reparti di rimonta. . . . . » 1920

» 11. - » 653. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme per il rimborso delle spese di viaggio anticipate agli ispettori provinciali del tiro a segno e per la trasmissione dei relativi certificati mod. 447 . . . . . » 1920

» 11. - » 654. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi di Stato in franchigia . . . . . » 1921

» 12. - » 655. — CAVALLI. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1909-910 . . . . . » 1921

» 12. - » 656. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ad istruzioni sui caricamenti dei materiali d'artiglieria . . . . . » 1932

» 12. - » 657. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria II. . . . . » 1932

» 12. - » 658. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra e al comando del corpo di stato maggiore . . » 1933

» 13. - » 659. — SERVIZIO VETERINARIO. — Statistiche mensili delle malattie curate nei quadrupedi delle legioni territoriali dei carabinieri reali . » 1934

» 13. - » 660. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Arnesi da imballaggio. . . . . » 1934

1911 DICEMBRE 13. - N. **661**. — Equipaggiamento. — Adozione di alcuni oggetti di tela grigia per tamburino . . *Pag.* 1935
» 14. - » **662**. — Stato degli ufficiali. — Richiamo in servizio dei capitani in aspettativa speciale. » 1938
» 14. - » **663**. — Concorsi. — Ufficiali in congedo. — Programmi per il concorso e per il corso preparatorio dei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . » 1938
» 14. - » **664**. — Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . » 1955
» 14. - » **665**. — Reclutamento. — Matricola. — Rilascio di copie di fogli matricolari e di stati di servizio nell'interesse degli inscritti della leva di mare . . . . . » 1958
» 14. - » **666**. — Concorsi. — Ufficiali in congedo. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . » 1959
» 14. - » **667**. — Scuole militari. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare . . . . . » 1961
» 14. - » **668**. — Stipendi, assegni ed indennità. — Assegni spettanti agli ufficiali richiamati dal congedo. . . . . » 1964
» 14. - » **669**. — Amministrazione e contabilità. — Conto giudiziale del materiale . . . . . » 1964
» 15. - » **670**. — Reclutamento — Disposizioni concernenti la formazione delle liste di leva, la procedura dei consigli di leva e la concessione dei mezzi di viaggio e dell'indennità di soggiorno agli inscritti indigenti. . . . » 1965
» 15. - » **671**. — Reclutamento. — Ordine per la leva, esame definitivo ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1892 . . . . . » 2007
» 15. - » **672**. — Militari di truppa. — Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . . . . . » 2015

Circolare N. **646**. — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **R. decreto n. 1243 che approva alcune varianti ed aggiunte allo statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.** — (Segretariato generale). — 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, relativa alla istituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto del corpo nazionale suddetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse varianti ed aggiunte allo statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, sottoscritte, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, in esecuzione alla legge 16 febbraio 1908, n. 49.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

P. SPINGARDI.

Varianti ed aggiunte.

Art. 4.

Sostituire alle parole: « forze ciclistiche ed automobilistiche regionali » *le seguenti:* istituzioni analoghe con le stesse finalità di cui all'art. 1 ».

Art. 5.

Aggiungere: « Il segretario nominato dal Ministero della guerra, di cui all'articolo seguente lett. *d*), è segretario del comitato centrale ».

Art. 6.

Sostituirlo con il seguente:

« La presidenza consta di:

a) un presidente nominato con decreto reale su proposta del ministro della guerra;

b) un vice presidente nominato dal ministro della guerra;

c) quattro membri designati nelle persone del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale, dei di-

rettori generali del Touring club italiano e dell'Audax italiano, e del presidente dell'Automobile club d'Italia, i quali hanno facoltà di delegare altra persona a rappresentarli quando non possono adempiere personalmente alle proprie attribuzioni;

d) un segretario nominato dal Ministero della guerra, nella persona di un funzionario della divisione tiro a segno ed educazione fisica, il quale resta a disposizione dell'ufficio di presidenza, e dei segretari dei sottocomitati nazionali ».

Art. 6 *bis*.

Aggiungere un art. 6 bis.

« La presidenza si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno (primavera ed autunno) ed in sessione straordinaria ogniqualvolta si reputi necessario ».

Art. 9.

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Il comitato centrale è convocato normalmente una volta all'anno per la trattazione delle questioni di speciale importanza e di carattere generale per il funzionamento del corpo ».

Art. 10.

Nell'ultimo capoverso sostituire le parole: « al comitato centrale » *con le altre:* « alla presidenza nelle sue sessioni ordinarie e straordinarie ».

Aggiungere: « Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce nelle sue assenze ».

Art. 11.

Incominciare l'articolo così:

« Il presidente e il vice presidente durano ecc. ».

Art. 13.

Dopo le parole: « che saranno così composti » *sostituire le seguenti:*

« quello con sede a Roma, di 6 membri designati dal rappresentante dell'Audax nella presidenza del comitato centrale, di 3 dal rappresentante del Touring e di 3 dal rappresentante del Tiro a segno;

quello con sede a Milano, di 6 membri designati dal rappresentante del Touring, di 3 dal rappresentante dell'Audax e di 3 dal rappresentante del Tiro a segno;

quello automobilistico, di 12 membri designati dal rappresentante dell'Automobile club ».

Art. 14.

Sopprimere le parole: « Salvo l'eventualità di cui all'articolo 4 ».

Art. 17.

Sostituire le parole: « ove si formino » *del 1° capoverso le seguenti:* « per la formazione di ».

Art. 19.

Dopo le parole del 1° periodo: « ove esistano » *intercalare:* « da un ufficiale dell'E. P. delegato dal rispettivo comando di presidio ». *Dopo le parole:* « e quelli provinciali » *dell'ultimo capoverso, aggiungere:* « In caso non vi fosse presidio nella sede del comitato locale, l'ufficiale dell' E. P. sarà designato dal comando del presidio viciniore ».

Art. 19 *bis*.

Aggiungere un articolo 19 bis.

« I comitati provinciali e locali, che per dimissione di gran parte dei loro membri, o per altre ragioni, siano riconosciuti in condizione di non poter regolarmente funzionare e far funzionare i reparti dipendenti, potranno essere sciolti dai sottocomitati nazionali rispettivi, previo parere favorevole della presidenza del comitato centrale, e le loro funzioni saranno affidate ad un commissario straordinario, nominato dal presidente del comitato centrale su proposta del sottocomitato nazionale.

Il commissario potrà rimanere in carica da uno a sei mesi e dovrà provvedere per la ricostituzione del comitato ».

Art. 21.

Sostituirlo con il seguente:

« I volontari vengono riuniti in squadre, plotoni, compagnie e battaglioni con le norme stabilite dal regolamento, avendo speciale riguardo alle affinità territoriali ».

Art. 22 e 23.

Si abroghino.

Art. 24.

Sostituirlo con il seguente:

« Le nomine e promozioni al grado di capo di battaglione, di compagnia, di plotone e cariche corrispondenti sono di

competenza della presidenza, su proposta dei sottocomitati nazionali. »

Le nomine al grado di sottocapoplotone e cariche corrispondenti sono di competenza dei sottocomitati nazionali su proposta dei comitati provinciali; quelle di caposquadra e cariche corrispondenti sono di competenza dei comitati provinciali su proposta dei comandanti dei reparti interessati.

Tutte le anzidette nomine vengono conferite in seguito a prove ed esperimenti, stabiliti dal regolamento ».

Art. 27.

Aggiungere il seguente periodo:

« I volontari automobilisti però, a qualunque categoria appartengano, continuano ad appartenere al corpo anche in tempo di guerra ».

Art. 28.

Premettere il seguente capoverso:

« L'alta direzione delle istruzioni ed esercitazioni del corpo V. C. A. spetta al capo di stato maggiore dell'esercito ».

Art. 32.

Alle parole: « riunioni annue per istruzione » *sostituire le seguenti:* « istruzioni ed esercitazioni annuali stabilite dal regolamento ».

Art. 33.

Sostituirlo col seguente:

« Gli organi direttivi del corpo provvedono, giusta le norme stabilite dalla presidenza del comitato centrale, d'accordo col Ministero della guerra, all'amministrazione dei fondi per il loro funzionamento.

Tali fondi vengono costituiti con contributi del Ministero della guerra, ed eventualmente con elargizioni di aderenti al corpo, con sussidi da parte delle autorità, delle associazioni e dei privati ».

Art. 34.

Sostituirlo col seguente:

« Per le ispezioni amministrative agli organi direttivi del corpo provvederà volta per volta il Ministero della guerra, d'accordo col presidente del comitato centrale ».

Art. 35.

Sostituirlo col seguente:

« I distintivi del corpo e le tessere individuali di riconoscimento sono stabilite dal regolamento.

Tanto i distintivi quanto le tessere debbono essere ritirati quando il volontario cessa di appartenere al corpo.

È vietato l'uso dei distintivi suindicati a chi non appartiene al corpo nazionale V. C. A.

I contravventori a tale disposizione saranno passibili di sanzioni penali conformemente a quanto è prescritto per l'uso abusivo dei distintivi del R. esercito ».

Art. 37.

Si abolisce.

Art. 38.

Togliere dopo la parola: « ordinaria » *le parole:* « di primavera ».

V.° d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **647**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n 1265 che approva l'unito regolamento col quale vengono stabilite le speciali indennità giornaliere a favore del personale navigante del R. esercito e della R. marina, addetti al servizio aeronautico militare.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti l'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n 380 e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito modificato coi regi decreti 3 agosto 1908, n. 547, 23 giugno 1910, n. 473, 9 agosto 1910, n. 726, 28 ottobre 1910, n. 848, 29 dicembre 1910, n. 954, 19 gennaio 1911, n. 69, 12 marzo 1911, n. 317;

Riconosciuta la convenienza di stabilire speciali indennità giornaliere in favore del personale navigante del R. esercito e della R. marina, addetto al servizio areonautico militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'unito regolamento per le speciali indennità giornaliere al personale navigante addetto al servizio aereonautico militare presso i cantieri o i porti aerei, firmato d'ordine Nostro dai ministri della guerra e della marina, è approvato.

Art. 2.

Le designazioni degli ufficiali al disimpegno di una delle funzioni specificate nel regolamento saranno fatte rispettivamente dai ministri della guerra e della marina, sulla proposta del capo reparto della aviazione o dei dirigibili militari, previa approvazione del comandante del battaglione specialisti.

Le designazioni del personale di truppa al disimpegno di una delle funzioni specificate nel regolamento saranno fatte dal comandante del battaglione specialisti, sulla proposta del capo-reparto dell'aviazione o dei dirigibili militari.

Art. 3.

Il presente decreto e il regolamento e le tabelle che vi sono annessi entrano in vigore dal 1° agosto 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

REGOLAMENTO

per le speciali indennità giornaliere al personale navigante addetto al servizio aeronautico militare presso i cantieri o porti aerei.

Articolo unico.

Le speciali indennità giornaliere dovute al personale navigante addetto al servizio aereonautico militare presso i cantieri e porti aerei sono stabilite dalle tabelle *A* e *B*, che fanno seguito al presente regolamento, in relazione al grado e alle funzioni da ciascuno esercitate.

Il diritto a percepirle è regolato dalle seguenti norme generali:

a) decorrono dal giorno susseguente alla data del *bollettino* contenente la determinazione ministeriale colla quale l'ufficiale venne incaricato pel disimpegno di una delle funzioni specificate nella tabella *A*, ovvero dal giorno susseguente alla data dell'ordine del giorno col quale il militare di truppa fu incaricato pel disimpegno di una delle funzioni indicate nella tabella *B*.

Nel caso di promozione le nuove indennità decorrono dal giorno successivo alla data del *bollettino* nel quale fu pubblicato il relativo decreto, quand'anche l'ufficiale non sia entrato nel godimento del nuovo stipendio. Per i militari di truppa le nuove indennità decorrono dal giorno successivo alla data dell'ordine del giorno, col quale fu notificata la promozione, quand'anche il militare non sia entrato nel godimento della nuova paga. Nel caso di passaggio da una ad altra funzione le nuove indennità hanno decorso dal giorno successivo a quello in cui vennero resi noti i relativi provvedimenti colla inscrizione dei medesimi nel *bollettino* od in apposito ordine del giorno, a seconda che si tratti di ufficiali o di uomini di truppa;

b) sono dovute per le sole giornate di effettiva permanenza ai cantieri aeronautici o porti aerei, e non sono cumulabili, durante la permanenza stessa, con alcun altro assegno o indennità eventuale o speciale per servizi di presidio o di destinazione a terra;

c) sono dovute per le giornate in cui il personale permanga temporaneamente fuori dei cantieri aeronautici o porti aerei per attendere sempre allo stesso servizio aereonautico;

d) sono ridotte alla metà per le giornate in cui il personale sia comandato fuori dei cantieri aeronautici o porti aerei, per attendere ad altri servizi. In questo caso saranno corrisposti anche gli assegni e le indennità eventuali di trasferta o di missione, previsti dagli speciali regolamenti delle rispettive amministrazioni;

e) non sono dovute ai militari di truppa ricoverati nei luoghi di cura. Sono però dovute ai militari stessi, quando l'infermità, per la quale sono ricoverati, tragga origine da qualche disgraziato accidente incontrato per causa diretta dello speciale servizio aereonautico (navigazione), al quale i militari sono addetti;

f) non sono dovute ai militari detenuti nell'attesa di giudizio e a coloro che vennero puniti disciplinarmente, quante volte però la punizione impedisca loro di prestare effettivo servizio;

g) non sono dovute ai militari in licenza;

h) sono sospese nei casi speciali, non compresi nei precedenti capoversi, che verranno di volta in volta stabiliti dal Ministero della guerra.

Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA A

INDENNITÀ GIORNALIERE *per gli ufficiali dell'esercito e della marina destinati al servizio aeronautico militare (navigazione) presso i cantieri aeronautici o porti aerei.*

FUNZIONI per le quali è dovuta l'indennità	Capitano di fregata o tenente colonnello	Capitano di corvetta o maggiore	Tenente di vascello o capitano	Sottotenente di vascello o tenente	Ufficiali di complemento
	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Direttore di scuola (se pilota) . . .	22.50	18.50	14.00	—	—
Comandante di dirigibile	—	18.50	14.00	—	—
Comandante in 2° di dirigibile . . .	—	—	10.00	9.00	—
Pilota di areoplani o idrovolanti . .	—	—	14.00	9.00	9.00
Ufficiale di bordo di dirigibile . . .	—	—	7.50	7.50	7.50
Istruttore di scuola piloti.	—	—	14.00	10.00	10.00
Allievo di scuola piloti.	—	—	7.50	7.50	7.50

Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA B

INDENNITÀ GIORNALIERE *per i sottufficiali, caporali e soldati destinati al servizio aeronautico militare (navigazione) presso i cantieri aeronautici o porti aerei.*

FUNZIONI per le quali è dovuta l'indennità	Sottufficiali	Caporali	Soldati	*Annotazioni*
	L. C.	L. C.	L. C.	
Personale di truppa destinato sui dirigibili o quale pilota di areoplani od idrovolanti.	6.00	3.80	3.05	Ai meccanici dei motori di dirigibile, quando questo è in esercizio — e cioè sempre quando sia gonfiato — spetterà inoltre un soprassoldo giornaliero di lire 3.25.

Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **648.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce le indennità per spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici delle fortificazioni del genio per l'esercizio finanziario 1911-912.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 novembre 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto n. 201 del 19 aprile 1907 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito;

Vista la legge n. 562 del 22 giugno 1911 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1911-912;

DECRETA:

Art. 1.

Le indennità per spese di ufficio durante l'esercizio finanziario 1911-912 per le direzioni ed uffici delle fortificazioni del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al cap. 58 dello stato di previsione del Ministero della guerra pel detto esercizio 1911-912.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1911.

Per il Ministro — A. DALLOLIO.

DIREZIONI ED UFFICI DEL GENIO		ASSEGNO
Direzioni	Alessandria	4500 00
	Ancona	3500 00
	Bari	2000 00
	Bologna	4500 00
	Firenze	3000 00
	Genova	4000 00
	Milano	3500 00
	Napoli	4500 00
	Palermo	2500 00
	Roma	9000 00
	Torino	6500 00
	Verona	5000 00
Direzione dell'officina di costruzione di Pavia		1500 00
Uffici delle fortificazioni	Belluno	2000 00
	Brescia	2000 00
	Maddalena	1500 00
	Messina	2000 00
	Spezia	2000 00
	Taranto	1500 00
	Udine	2000 00
	Venezia	3000 00
	Totale . . L.	70000 00

Roma, addì 11 novembre 1911.

Per il Ministro — A. DALLOLIO.

N. **649.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Gestione dei materiali d'artiglieria e del gruppo *C* spediti in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 dicembre 1911.

I materiali d'artiglieria o del gruppo *C*, che le varie amministrazioni spediscono in Tripolitania o Cirenaica, e che non sono dati in distribuzione a reparti di truppa armati dall'amministrazione mittente — per i quali saranno osservate le

norme inserite nelle *disposizioni esecutive, fascicolo V* — saranno scaricati verso la direzione d'artiglieria di Napoli, facendo pervenire a quest'ultima, per ogni singola spedizione, la relativa richiesta, contemporaneamente all'invio dei materiali, e fornendo, alla direzione stessa, tutte le indicazioni necessarie per una pronta ricognizione dei colli ove i singoli materiali sono raggruppati.

Insieme con detta richiesta le singole amministrazioni invieranno alla direzione d'artiglieria di Napoli una richiesta provvisoria d'introduzione (le amministrazioni d'artiglieria useranno il mod. 17 del regolamento 9 aprile 1896) in duplice copia, omettendo di numerarla e descrivendovi i materiali spediti solo per quantità.

La direzione d'artiglieria di Napoli, riconosciuti i colli e provveduto al loro imbarco, d'intesa con l'ufficio staccato di intendenza, numererà le richieste d'introduzione e ne invierà le due copie all'*ufficio artiglieria dell'intendenza del corpo di spedizione, in Tripoli*, che, verificata la loro corrispondenza al contenuto dei colli, restituirà un esemplare delle cennate richieste alla direzione d'artiglieria di Napoli, la quale provvederà alla quietanza della richiesta definitiva di scarico.

L'ufficio artiglieria dell'intendenza del corpo di spedizione in Tripoli, agli effetti della responsabilità amministrativa del materiale ricevuto, funzionerà verso la direzione d'artiglieria di Napoli siccome una sezione staccata.

Da esso dipenderanno, come singoli consegnatari, i reparti che in Tripoli, od altrove, prendono poi in effettiva consegna il materiale.

La gestione, per i materiali già spediti, sarà regolata, ove già non fosse, con i criteri stabiliti con la presente circolare, alla quale tutte le amministrazioni dovranno *attenersi in modo assoluto e preciso*.

I documenti di cui nella presente circolare, nei casi in cui i materiali da imbarcare siano fatti accompagnare da personale dell'amministrazione, saranno fatti consegnare alla direzione d'artiglieria di Napoli, a mezzo del personale stesso, avvertendo di mettere in grado quest'ultimo di fornire alla predetta direzione tutte le notizie ed i dati che, in riguardo ai materiali spediti, possono essere necessari per la loro pronta verifica.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **650.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Copie di contratti e di documenti da allegarsi ai mandati ed altri ordini di pagamento ed ai rendiconti.** — (Segretariato generale). — 11 dicembre 1911.

Si rende noto alle amministrazioni militari che il Ministero delle finanze ha riconosciuto che le copie di atti e documenti da allegarsi ai mandati e ad ordini di pagamento, emessi dall'amministrazione dello Stato, per giustificare la regolarità dei pagamenti possono essere compilati in carta libera.

In conseguenza in carta libera possono essere scritte anche le copie dei contratti e dei relativi allegati che i corpi e stabilimenti militari debbono unire alle loro contabilità a senso dell'art. 25 della legge 17 luglio 1910, n. 511, a giustificazione del primo pagamento eseguito ai fornitori.

Su tali copie dovranno essere sempre trascritte le indicazioni relative alle tasse di registro pagate sul contratto o sul verbale di deliberamento, quello dei diritti di segreteria e, secondo i casi, le altre prescritte dall'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Debbono pertanto intendersi modificate in tal senso le disposizioni dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti e dei regolamenti e istruzioni speciali pei singoli servizi.

Restano soggetti al bollo i documenti che riflettono la persona del creditore e la qualità di chi lo rappresenta e che debbono essere presentati dal creditore stesso e nel suo esclusivo interesse.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **651.** — TRASPORTI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 11 dicembre 1911.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha disposto che nell'elenco delle deviazioni (allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari — edizione luglio 1911) sia fatta l'aggiunta seguente:

DA	A	Via più breve	Deviazione	Km. di maggior percorso
o viceversa				
Pavia	Padova	Codogno-Mantova Monselice	Milano	20

Tale aggiunta vale, naturalmente, anche pei viaggi cui sia applicabile la concessione speciale *C*.

Il Ministero si riserva di pubblicare i fascicoletti di aggiunte e varianti al citato regolamento ed alle *Norme per l'applicazione della concessione speciale C* (Disposizione 4 fasc. 18 R.).

Intanto le autorità militari inseriranno in ambedue le pubblicazioni la *deviazione* suindicata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **652**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza ufficiale con gli squadroni ed i reparti di rimonta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 dicembre 1911.

Si porta a conoscenza delle autorità militari interessate che la corrispondenza ufficiale concernente gli squadroni ed i riparti di rimonta deve essere indirizzata alla direzione del deposito od alla sezione allevamento cavalli presso cui lo squadrone o reparto è costituito, mettendo fra parentesi l'indicazione: *Squadrone di rimonta.*

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **653**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Norme per il rimborso delle spese di viaggio anticipate agli ispettori provinciali del tiro a segno e per la trasmissione dei relativi certificati mod. 417.** — (Segretariato generale). — 11 dicembre 1911.

Con riserva di apportare le relative varianti al fascicolo n. 17 delle raccolta, si notifica intanto che a modificazione del prescritto dal penultimo capoverso del n. 10 della disposizione 5 del predetto fascicolo, il rimborso ai corpi delle indennità di trasferta e degli assegni per le spese di trasporto, anticipate agl' ispettori provinciali del tiro a segno, per le ispezioni ordinarie e straordinarie alle società di tiro a segno, sarà d'ora in avanti effettuato da questo Ministero con mandato diretto a favore dei corpi medesimi.

In conseguenza questi ultimi rilasceranno i relativi certificati di viaggio mod. 417, come pel passato; ed a norma del-

l'art. 16 penultimo capoverso della circolare 278 del *giornale militare* del corrente anno, richiederanno il rimborso delle predette spese al Ministero della guerra con apposito rendiconto *trimestrale* mod. 80 R. A. sul capitolo 77.

Il rendiconto con i certificati di viaggio sarà inviato al Ministero (Direzione generale revisione dei conti).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **654**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Telegrammi di Stato in franchigia.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 11 dicembre 1911.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha fatto presente che non può ammettere in franchigia i telegrammi di Stato coi quali si chiedono licenze alle superiori autorità militari, qualunque sia il motivo, anche di servizio, che avessero di mira tali domande, come ad esempio proposte di cessione di comando.

D'ora innanzi quindi i telegrammi della specie debbono aver corso soltanto previo pagamento delle ordinarie tasse da parte dell'interessato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **655**. — CAVALLI. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1909-910.** — (Segretariato generale). — 12 dicembre 1911.

Con gli specchi che fanno seguito sono dimostrate le perdite verificatesi nei quadrupedi di truppa del R. esercito nel corso dell'esercizio finanziario 1909-910, con la indicazione delle cause che le produssero ed il confronto delle perdite stesse con quelle che avvennero nel precedente esercizio 1908-909.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1909-910, per le cause sottoindicate:*

CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'esercizio finanziario	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Totale	Conguaglio per 100	Venduti per riforma e ai macelli di carne equina	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100
Reggimenti di cavalleria											
Nizza cavalleria (1°)	Milano	749	»	7	»	7	0,93	25	3,34	32	4,27
Piemonte reale cav. (2°)	Nola-Roma	693	1	16	»	17	2,45	39	5,63	56	8,08
Savoia cavalleria (3°)	Savigliano	727	2	11	1	14	1,93	53	7,29	67	9,22
Genova cavalleria (4°)	Padova	774	»	12	»	12	1,55	47	6,07	59	7,62
lanc. di Novara (5°)	Vercelli-Treviso	671	3	12	»	15	2,23	43	6,41	58	8,64
id. di Aosta (6°)	Firenze-Ferrara	683	1	17	»	18	2,63	57	8,35	75	10,98
id. di Milano (7°)	Brescia-Pordenone	724	»	15	»	15	2,07	48	6,63	63	8,70
id. di Montebello (8°)	Parma	701	1	15	»	16	2,28	29	4,14	45	6,42
id. di Firenze (9°)	Roma	673	2	14	»	16	2,38	29	4,31	45	6,69
id. Vittorio Em. II (10°)	Vicenza	711	1	11	»	12	1,69	33	4,64	45	6,33
cavall. di Foggia (11°)	Napoli	686	»	7	»	7	1,02	40	5,83	47	6,85
id. di Saluzzo (12°)	Bologna-Palmanova	776	3	14	»	17	2,19	25	3,22	42	5,41
id. di Monferrato (13°)	Lodi	734	1	12	»	13	1,77	20	2,72	33	4,49
id. di Alessandria (14°)	Saluzzo-Lucca	639	1	10	»	11	1,72	43	6,73	54	8,45
id. di Lodi (15°)	Aversa	694	10	15	»	25	3,60	30	4,32	55	7,92
id. di Lucca (16°)	Lucca-Saluzzo	625	2	20	»	22	3,52	28	4,48	50	8,00
id. di Caserta (17°)	Faenza	704	4	5	»	9	1,28	39	5,54	48	6,82
id. di Piacenza (18°)	Verona-Caserta	671	2	9	»	11	1,64	36	5,36	47	7,00
id. Guide (19°)	Voghera	751	»	8	»	8	1,07	64	8,52	72	9,59
id. di Roma (20°)	Milano	729	»	19	»	19	2,61	40	5,49	59	8,10
id. di Padova (21°)	Caserta-Verona	714	»	10	»	10	1,40	70	9,80	80	11,20
id. di Catania (22°)	Torino	682	2	4	»	6	0,88	31	4,54	37	5,42
id. Umberto I (23°)	S. Maria Cap. Vet.	687	1	5	»	6	0,87	43	6,26	49	7,13
id. di Vicenza (24°)	Udine	746	1	5	»	6	0,80	44	5,90	50	6,70
lanc. di Mantova (25°)	Bologna	676	1	13	1	15	2,22	52	7,69	67	9,91
id. di Vercelli (26°)	Vercelli	682	»	3	»	3	0,44	33	4,84	36	5,28
cavall. di Aquila (27°)	Brescia	688	»	13	»	13	1,89	22	3,20	35	5,09
id. di Treviso (28°)	Firenze	652	6	8	»	14	2,15	59	9,05	73	11,20
id. di Udine (29°)	Nola	638	6	4	»	10	1,57	35	5,48	45	7,06
Scuola cavalleria	Pinerolo	587	1	15	»	16	2,24	29	4,94	48	8,18
[illegible] cavalleria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	386	1,95	1186	5,68	1572	7,90

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° Reggimento	Foligno	480	6	8	1	1	3,29	32	6,98	47	10,22
	2° id.	Pesaro	450	1	10	»	11	2,41	21	4,67	32	7,11
	3° id.	Bologna	556	»	13	»	13	2,34	39	7,01	52	9,35
	4° id.	Cremona	515	13	22	»	35	6,80	35	6,79	70	13,59
	5° id.	Venaria Reale	528	»	14	»	14	2,66	56	10,65	70	13,31
	6° id.	Vigevano	613	25	19	»	44	8,58	33	6,43	77	15,01
	7° id.	Pisa	613	7	13	»	20	3,26	40	6,53	60	9,79
	8° id.	Verona	503	2	11	»	13	2,58	34	6,76	47	9,34
	9° id.	Pavia	502	»	13	»	13	2,59	29	5,78	42	8,37
	10° id.	Caserta	545	2	8	»	10	1,83	25	4,59	35	6,42
	11° id.	Alessandria	507	»	11	»	11	2,17	42	8,28	53	10,45
	12° id.	Capua	481	2	12	»	14	2,91	39	8,11	53	11,02
	13° id.	Roma	552	1	17	»	18	3,26	55	9,96	73	13,22
	14° id.	Ferrara	495	1	10	»	11	2,22	42	8,48	53	10,70
	15° id.	Reggio Emilia	485	»	10	»	10	2,06	36	7,42	46	9,48
	16° id.	Brescia	492	»	14	1	15	3,05	34	6,91	49	9,96
	17° id.	Novara	482	»	12	»	12	2,49	39	8,09	51	10,58
	18° id.	Aquila	453	4	16	»	20	4,42	30	6,62	50	11,04
	19° id.	Firenze	481	2	17	»	19	3,95	23	4,78	42	8,73
	20° id.	Padova	514	»	18	»	18	3,50	47	9,14	65	12,64
	21° id.	Piacenza	526	»	7	»	7	1,33	40	7,60	47	8,93
	22° id.	Palermo	615	4	10	»	14	2,27	45	7,32	59	9,59
	23° id.	Acqui	500	»	16	»	16	3,20	42	8,40	58	11,60
	24° id.	Napoli	500	2	26	»	28	5,60	20	4,00	48	9,60
Reggimento artiglieria a cavallo		Milano	700	»	17	»	17	2,43	48	6,86	65	9,29
1° reggimento artiglieria da montagna		Torino	862	5	16	»	21	2,54	28	3,39	49	5,93
2° reggimento artiglieria da montagna		Vicenza	556	»	7	»	7	1,26	18	3,24	25	4,50
		Totali artiglieria	14348	77	367	2	446	3,11	972	6,77	1418	9,88
		TOTALI GENERALI	35215	132	696	4	832	2,36	2158	6,13	2990	8,49
Confronto con l'esercizio precedente: Totali generali nell'esercizio 1908-909			32333	603	114	6	723	2,24	2432	7,52	3155	9,76
Differenza nell'esercizio 1909-910		in più	2882	»	582	»	109	0,12	»	»	»	»
		in meno	»	471	»	2	»	»	274	1,39	165	1,27

A^bis — DIMOSTRAZIONE *delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) distinguendo quelle delle batterie da quelle del treno, durante l'esercizio finanziario 1909-910:*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Venduti ai macelli di carne equina	Totale	Conguaglio per 100	Riformati	Conguaglio per 100	Passati al treno	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100
Batterie.													
Reggimenti d'artiglieria da campagna													
1° reggimento	414	6	[illegible]	»	»	13	3,14	16	3,86	13	3,14	42	10,14
2° »	386	1	[illegible]	»	»	8	2,07	6	1,56	18	4,66	32	8,29
3° »	474	»	10	»	»	14	2,95	29	4,22	13	2,74	47	9,91
4° »	445	13	28	»	»	41	9,21	15	3,37	12	2,70	68	15,28
5° »	398	»	12	»	»	13	3,27	7	1,76	16	4,02	36	9,05
6° »	385	24	15	»	»	41	10,65	7	1,82	8	2,08	56	14,55
7° »	504	[illegible]	[illegible]	»	»	14	2,78	14	2,78	26	5,16	54	10,72
8° »	427	1	10	»	»	15	3,51	17	3,98	22	5,15	54	12,64
9° »	404	»	8	»	»	12	2,97	6	1,49	21	5,94	42	10,40
10° »	473	2	6	»	»	8	1,69	12	2,54	5	1,06	25	5,29
11° »	408	»	11	»	1	12	2,94	10	2,45	23	5,64	45	11,03
12° »	405	2	11	»	»	13	3,21	23	5,68	35	8,64	71	17,53
13° »	410	1	8	»	4	13	3,17	17	4,15	38	9,27	68	16,59
14° »	456	1	9	»	4	14	3,07	23	5,04	16	3,51	53	11,62
15° »	454	»	[illegible]	»	3	10	2,20	25	5,51	[illegible]	1,54	42	9,25
16° »	450	»	11	1	4	16	3,56	15	3,33	17	3,78	48	10,67
17° »	442	»	11	»	5	16	3,62	10	2,26	15	3,39	41	9,27
18° »	426	4	15	»	»	19	4,46	16	3,76	15	3,52	50	11,74
19° »	435	2	17	»	2	21	4,83	11	2,53	33	7,58	65	14,94
20° »	453	»	14	»	6	20	4,42	18	3,97	28	6,18	66	14,57
21° »	463	»	5	»	4	9	1,94	14	3,02	21	4,54	44	9,50
22° »	546	4	10	»	»	14	2,56	10	1,83	22	4,03	46	8,42
23° »	458	»	10	»	1	11	2,40	33	7,20	9	1,97	53	11,57
24° »	425	2	[illegible]	»	1	26	6,12	15	3,53	4	0,94	45	10,59

Reggimento artiglieria a cavallo	545	»	12	»	6	18	3,30	14	2,57	33	6,06	65	11,93
1° regg.to artiglieria da montagna	826	5	16	»	1	22	2,66	27	3,27	»	»	49	5,93
2° » » »	556	»	7	»	2	9	1,62	16	2,88	»	»	25	4,50
Totali batterie	12468	73	301	1	67	442	3,55	417	3,34	473	3,79	1332	10,68
Treno d'artiglieria.													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	46	»	1	1	»	2	4,35	16	34,78	—	—	18	39,13
2° »	64	»	3	»	»	3	4,69	15	23,44	—	—	18	28,13
3° »	82	»	3	»	»	3	3,66	15	18,29	—	—	18	21,95
4° »	70	»	2	»	»	2	2,86	12	17,14	—	—	14	20,00
5° »	128	»	2	»	»	2	1,56	48	37,50	—	—	50	39,06
6° »	128	1	4	»	5	10	7,81	19	14,84	—	—	29	22,65
7° »	109	2	4	»	»	6	5,51	26	23,85	—	—	32	29,36
8° »	76	1	1	»	2	4	5,26	11	14,48	—	—	15	19,74
9° »	98	»	5	»	»	5	5,10	19	19,39	—	—	24	24,49
10° »	72	»	2	»	»	2	2,78	13	18,05	—	—	15	20,83
11° »	99	»	»	»	»	»	»	31	31,31	—	—	31	31,31
12° »	76	»	1	»	»	1	1,32	16	21,05	—	—	17	22,37
13° »	142	»	9	»	2	11	7,74	32	22,54	—	—	43	30,28
14° »	39	»	1	»	1	2	5,13	14	35,90	—	—	16	41,03
15° »	31	»	3	»	»	3	9,68	8	25,80	—	—	11	35,48
16° »	42	»	3	»	3	6	14,29	12	28,57	—	—	18	42,86
17° »	40	»	1	»	1	2	5,00	23	57,50	—	—	25	62,50
18° »	27	»	1	»	»	1	3,70	14	51,85	—	—	15	55,55
19° »	46	»	»	»	»	»	»	10	21,74	—	—	10	21,74
20° »	61	»	4	»	4	6,56	23	37,70	—	—	27	44,26
21° »	63	»	2	»	2	3,18	22	34,92	—	—	24	38,10
22° »	69	»	»	»	»	»	35	50,72	—	—	35	50,72
23° »	42	»	6	»	»	6	14,28	8	19,05	—	—	14	33,33
24° »	75	»	3	»	»	3	4,00	4	5,33	—	—	7	9,33
Reggimento artiglieria a cavallo	155	»	5	»	2	7	4,52	26	15,77	—	—	33	21,29
Totali treno	1880	4	66	1	16	87	4,62	472	25,11	—	—	559	29,73
TOTALI GENERALI	14348	77	367	2	83	529	3,69	889	6,13	—	—	—	—

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle durante l'esercizio finanziario 1909-*

INDICAZIONE DELLE PERDITE	RIMONTA 1886-87	1888-89	1889-90	1890-91	1891-92	1892-93	1893-94	1894-95	1895-96
Arma di cavalleria.									
Quadrup. in forza nel corso dell'esercizio finanz. 1909-910.	»	»	1	»	6	6	7	27	60
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie. . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Conguaglio per cento .	»	»	»	»	»	»	»	»	8,33
Venduti per riforma ecc. . .	»	»	1	»	2	2	»	2	7
Conguaglio per cento . .	»	»	100,00	»	33,33	33,33	»	7,41	11,67
Totali gen. delle perdite nell'arma di cavalleria . . .	»	»	1	»	2	2	»	2	12
Conguaglio generale per cento.	»	»	100,00	»	33,33	33,33	»	7,41	20
Arma di artiglieria.									
Quadrup. in forza nel corso dell'esercizio finanz. 1909-910.	1	2	1	8	9	38	51	107	389
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie. . . .	»	1	»	2	3	5	5	5	13
Conguaglio per cento .	»	50,00	»	25,00	33,33	13,16	9,80	4,67	3,34
Venduti per riforma ecc. . .	»	»	»	5	5	10	20	51	85
Conguaglio per cento . .	»	»	»	62,50	55 55	26,31	39,22	47,66	21,8..
Totali gen. delle perdite nell'arma di artiglieria . . .	»	1	»	7	8	15	25	56	98
Conguaglio generale per cento.	»	50,00	»	87,50	88,88	39,47	49,02	52,33	25,19
TOTALI GENERALI delle perdite nelle due armi	»	1	1	7	10	17	25	58	110

armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) 910, divisi secondo gli anni di rimonta.

CUI APPARTENGONO I QUADRUPEDI														
1896-97	1897-98	1898-99	1899-900	1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	TOTALE
228	441	617	901	1170	1542	1758	1676	1568	1835	1933	2170	3670	3603	23219
4	9	12	12	8	14	28	18	22	27	36	40	84	67	386
1,75	2,04	1,94	1,33	0,68	0,91	1,59	1,07	1,40	1,47	1,86	1,84	2,29	1,86	1,66
41	162	128	108	117	114	102	79	71	66	62	60	44	18	1186
7,98	36,73	20,75	11,99	10,00	7,39	5,80	4,71	4,53	3,60	3,21	2,76	1,20	0,50	5,11
45	171	140	120	125	128	130	97	93	93	98	100	128	85	1572
9,73	38,77	22,69	13,32	10,68	8,30	7,39	5,78	5,93	5,07	5,07	4,60	3,49	2,36	6,77
373	425	576	602	679	667	1149	1211	1301	1076	1513	1714	1899	2842	16663
12	23	22	16	10	22	24	24	21	20	32	46	75	65	446
3,22	5,41	3,82	2,66	1,47	3,30	2,09	1,98	1,61	1,86	2,12	2,64	3,95	2,29	2,68
97	90	81	92	69	50	54	56	49	40	43	37	30	8	972
26,00	21,17	14,06	15,28	10,16	7,49	4,70	4,62	3,77	3,71	2,84	2,12	1,58	0,28	5,83
109	113	103	108	79	72	78	80	70	60	75	83	105	73	1118
29,22	26,58	17,88	17,94	11,63	10,79	6,79	6,60	5,38	5,57	4,96	4,76	5,53	2,57	8,51
154	284	243	228	204	200	208	177	163	153	173	183	233	185	2990

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1909-910, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma di artiglieria			Nelle due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° luglio 1909. . . .	17412	2148	19560	7418	6010	13428	24830	8158	32988
Aumentati nel corso dell'esercizio 1909-910 .	2496	1163	3659	1255	1980	3235	3751	3143	6894
Totali . . .	19908	3311	23219	8673	7990	16663	28581	11301	39882
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	295	91	386	177	269	446	472	360	832
Conguaglio per cento . . .	1,48	2,75	1,66	2,04	3,37	2,68	1,65	3,18	2,09
Venduti per riforma, ecc.	1056	130	1186	609	363	972	1665	493	2158
Conguaglio per cento . . .	5,30	3,93	5,11	7,02	4,54	5,83	5,82	4,36	5,41
TOTALE GENERALE delle perdite . . .	1351	221	1572	786	632	1418	2137	853	2990
Conguaglio generale per cento . . .	6,78	6,68	6,77	9,06	7,91	8,51	7,47	7,55	7,50
Confronto con l'esercizio precedente:									
Totali generali delle perdite nell'esercizio 1909-910 . .	1351	221	1572	786	632	1418	2137	853	2990
» 1908-909 . .	1558	180	1738	848	569	1417	2406	749	3155
Differenza nell'esercizio 1909-910 in più . .	»	41	»	»	63	1	»	104	»
in meno .	207	»	166	62	»	»	269	»	165

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi e delle sezioni di allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1909-1910.*

CORPI	Media della forza	PERDITE			Totale delle perdite	Coefficiente per 100
		Morti	Abbattuti	Venduti per riforma ed al macelli		
Arma del genio — 1° reggimento	83	4	»	7	11	13,25
Arma del genio — 2° id.	88	3	»	6	9	10,23
Arma del genio — 3° id.	93	3	»	13	16	17,20
Arma del genio — 4° id.	111	6	»	9	15	13,16
Arma del genio — 5° id.	106	1	»	19	20	18,87
Arma del genio — Brigata ferrovieri	13	»	»	2	2	15,38
Arma del genio — id. specialisti	72	1	»	1	2	2,77
Totali arma del genio	569	18	»	57	75	13,18
Depositi allevamento cavalli — Grosseto	2461	59	5	42	106	4,31
Depositi allevamento cavalli — Persano	2141	110	6	22	138	6,45
Depositi allevamento cavalli — Portovecchio	1170	24	3	3	30	2,56
Depositi allevamento cavalli — Bonorva	1216	46	1	12	59	4,85
Sezioni allev. cav. — Palmanova	14	»	»	1	1	7,14
Sezioni allev. cav. — Paternò	663	6	»	13	19	2,87
Totali dei depositi e sezioni	7665	245	15	93	353	4,61
TOTALI GENERALI	8234	263	15	150	428	5,20
Confronto con l'esercizio precedente:						
Totali generali dell'eserc. 1908-909	7195	191	41	196	428	5,95
Differenza nell'esercizio 1909-910 — in più	1039	72	»	»	»	»
Differenza nell'esercizio 1909-910 — in meno	»	»	26	46	»	0,75

E — DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento, il passaggio alle scuole veterinarie e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria, di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) e dei depositi e delle sezioni di allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1909-910.*

CORPI	MORTI PER					Abbatt., passati alle ss. vet.				VENDUTI PER							Totale generale delle perdite
	Malattie di diversi apparecchi	Diserase	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e del connettivo sottocut.	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto e moccio	Farcino criptococchico	Morbi gravi cronici incurabili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, delle mus., e delle ossa	Tiechio o rasticheza	Cause diverse (ai macelli)	Totale	
Reggimenti di cavalleria																					
Nizza cavalleria (1°)	1	»	6	»	»	7	»	»	»	»	»	4	1	»	»	1	10	»	9	25	32
Piemonte reale cav. (2°)	8	1	3	»	2	16	»	»	»	1	1	6	5	»	»	2	25	»	1	39	56
Savoia cavalleria (3°)	9	»	2	»	»	11	»	1	1	1	3	10	5	»	»	3	30	1	4	53	67
Genova cavalleria (4°)	9	»	3	»	»	12	»	»	»	»	»	12	4	»	»	4	22	1	4	47	59
lanc. di Novara (5°)	10	»	2	»	»	12	1	»	»	2	3	19	5	2	»	2	10	»	3	43	58
id. di Aosta (6°)	15	»	1	»	1	17	»	»	1	»	1	10	5	3	»	5	32	1	1	57	75
id. di Milano (7°)	13	»	»	»	1	15	»	»	»	»	»	16	4	3	»	1	18	1	5	48	63
id. di Montebello (8°)	11	2	»	»	1	15	»	»	»	1	1	3	»	»	»	1	17	»	8	29	45
id. di Firenze (9°)	10	»	4	»	»	14	»	»	1	1	2	4	2	»	»	»	23	»	»	29	45
id. Vittorio Em. II (10°)	6	»	5	»	»	11	»	»	1	»	1	9	2	4	»	2	11	»	5	33	45
cavall. di Foggia (11°)	4	»	3	»	»	7	»	»	»	»	»	11	»	2	»	2	25	»	»	40	47
id. di Saluzzo (12°)	6	1	7	»	»	14	3	»	»	»	3	10	»	2	»	1	10	»	2	25	42
id. di Monferr. (13°)	6	»	3	»	3	12	1	»	»	»	1	2	5	1	»	2	3	»	7	20	33
id. di Alessand. (14°)	8	»	1	»	1	10	»	»	»	1	1	13	8	3	2	1	15	1	»	43	54
id. di Lodi (15°)	12	»	3	»	»	15	10	»	»	»	10	11	3	2	»	»	12	1	1	30	55
id. di Lucca (16°)	10	»	9	»	1	20	»	»	1	1	2	7	1	1	»	4	13	1	1	28	50
id. di Caserta (17°)	4	»	1	»	»	5	»	»	2	2	4	1	9	»	»	1	27	1	»	39	48
id. di Piacenza (18°)	7	»	2	»	»	9	»	»	»	2	2	11	5	1	»	»	19	»	»	36	47
id. Guide (19°)	6	»	1	»	1	8	»	»	»	»	»	20	3	3	»	3	26	»	9	64	72
id. di Roma (20°)	14	»	5	»	»	19	»	»	»	»	»	10	6	1	»	2	16	»	5	40	59
id. di Padova (21°)	9	»	1	»	»	10	»	»	»	»	»	28	3	2	»	4	26	2	5	70	80
id. di Catania (22°)	2	»	1	»	1	4	»	1	»	1	2	11	6	1	»	»	11	1	1	31	37
id. Umberto I (23°)	5	»	»	»	»	5	»	»	»	1	1	11	5	»	»	3	24	»	»	43	49
id. di Vicenza (24°)	3	»	»	2	»	5	»	»	»	1	1	8	5	4	3	»	18	»	6	44	50
lanc. di Mantova (25°)	8	»	4	»	1	13	»	»	1	1	2	3	9	4	»	1	28	»	»	52	67
id. di Vercelli (26°)	12	»	1	»	»	13	»	»	»	»	»	4	4	1	»	6	16	1	1	33	46
cavall. di Aquila (27°)	6	»	7	»	»	13	»	»	»	»	»	5	2	»	»	3	8	»	4	22	35
[illegible]	[illegible]	»	1	»	»	8	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	12	3	»	4	25	1	[illegible]	59	[illegible]
[illegible]	2	»	1	»	1	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	1	»	»	26	[illegible]	»	35	[illegible]

Scuola

Reggimenti d'artiglieria da campagna	Totali cavalleria	222	6	86	»	15	329	16	2	13	26	57	290	128	44	5	61	550	13	96	1186	1572
	1° reggimento	8	»	»	»	»	8	3	»	3	1	7	16	1	»	»	1	14	»	»	32	47
	2° id.	10	»	»	»	»	10	»	»	»	1	1	13	4	»	»	»	4	»	»	21	32
	3° id.	12	»	1	»	»	13	»	»	»	»	»	14	4	»	»	5	11	1	4	39	52
	4° id.	18	»	4	»	»	22	13	»	»	»	13	16	2	2	»	»	4	5	6	35	70
	5° id.	7	»	7	»	»	14	»	»	»	»	»	20	3	1	»	»	30	»	2	56	70
	6° id.	19	»	»	»	»	19	22	»	»	3	25	19	1	1	»	»	8	»	4	33	77
	7° id.	12	»	1	»	»	13	»	»	1	6	7	19	8	»	»	2	8	3	»	40	60
	8° id.	9	»	2	»	»	11	»	»	2	»	2	12	3	1	2	1	9	»	6	34	47
	9° id.	10	»	1	2	»	13	»	»	»	»	»	15	4	»	»	1	4	3	2	29	42
	10° id.	5	»	3	»	»	8	»	»	»	2	2	8	1	2	»	1	10	2	1	25	35
	11° id.	8	2	1	»	»	11	»	»	»	»	»	18	4	»	»	6	9	4	1	42	53
	12° id.	11	»	»	»	1	12	»	»	»	2	2	23	9	»	»	»	4	2	1	39	53
	13° id.	9	8	»	»	»	17	»	»	»	1	1	22	5	2	»	3	18	»	5	55	73
	14° id.	7	»	3	»	»	10	»	»	»	1	1	9	9	3	»	3	9	4	5	42	53
	15° id.	9	»	1	»	»	10	»	»	»	»	»	17	4	1	»	»	9	2	3	36	46
	16° id.	10	»	4	»	»	14	»	»	»	1	1	13	3	2	»	2	7	2	5	34	49
	17° id.	10	»	2	»	»	12	»	»	»	»	»	16	5	1	»	6	6	»	5	39	51
	18° id.	13	»	3	»	»	16	»	»	»	4	4	15	8	»	»	4	7	»	1	30	50
	19° id.	14	»	3	»	»	17	»	1	»	1	2	7	2	»	»	4	7	2	1	23	42
	20° id.	18	»	»	»	»	18	»	»	»	»	»	16	6	»	»	»	16	4	5	47	65
	21° id.	5	»	»	»	2	7	»	»	»	»	»	17	7	3	»	1	6	2	4	40	47
	22° id.	9	»	1	»	»	10	»	»	»	4	4	13	4	2	»	2	22	2	»	45	59
	23° id.	14	»	1	»	1	16	»	»	»	»	»	28	1	1	»	4	6	1	1	42	58
	24° id.	19	»	6	»	1	26	»	»	»	2	2	5	5	3	»	2	5	»	»	20	48
	Regg. artiglieria a cavallo.	16	»	1	»	»	17	»	»	»	»	»	15	9	1	»	1	10	3	9	48	65
	1° regg. art. da montagna	8	»	1	»	7	16	»	»	»	5	5	13	3	»	»	1	10	»	1	28	49
	2° id. id.	»	»	»	»	7	7	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	8	»	»	18	25
	Totali artiglieria.	290	10	46	2	19	367	38	1	6	34	79	406	116	26	2	55	254	42	71	972	1418
Depositi allev. cavalli	Grosseto	22	»	30	»	7	59			3	»	5	18	8	2	»	»	14	»	»	42	106
	Persano	38	»	72	»	»	110	»	3	»	3	6	11	3	»	»	»	8	»	»	22	138
	Portovecchio	9	»	14	»	1	24	»	2	»	1	3	1	»	»	»	»	»	»	2	3	30
	Bonorva	16	»	28	»	2	46	»	»	»	1	1	7	4	»	»	»	1	»	»	12	59
Sez. allev. cavalli	Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1
	Paternò	1	»	5	»	»	6	»	»	»	»	»	3	2	»	»	»	8	»	»	13	19
Totali dei depositi e delle sez.		86	»	149	»	10	245	»	8	»	7	15	40	17	2	»	»	31	»	3	93	353
TOTALI GENERALI		598	16	281	2	44	941	54	11	19	67	151	736	261	72	7	116	835	55	169	2251	3343
Confronto con l'esercizio precedente:																						
Totali gen. nell'esero. 1908-909.		571	10	150	»	55	786	42	10	23	80	155	779	302	104	1	110	1033	58	152	2589	3530
Differenza nell'esercizio 1909-910	in più	27	6	131	2	»	155	12	1	»	»	»	»	»	»	6	6	»	»	17		»
	in meno	»	»	»	»	11	»	»	»	4	13	4	43	41	32	»	»	248	3	»	338	187

N. **656.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ed istruzioni sui caricamenti dei materiali d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 dicembre 1911.

E stato pubblicato un fascicoletto contenente varianti alle seguenti pubblicazioni militari, relative ai caricamenti di talune vetture dell'artiglieria da campagna.

a) caricamento dei carri bagaglio per l'artiglieria (batterie da 75 mod. 906) — 1ª serie;

b) caricamento dei carri delle batterie da campagna — 2ª serie;

c) istruzione provvisoria sui caricamenti per le batterie da 75 mod. 906 da campagna ed a cavallo — 2ª serie;

d) fascicolo 52 dei caricamenti dei materiali di artiglieria. — Caricamento del pezzo e del carro per munizioni da 75 A da campagna — 2ª serie.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi, corpi ed uffici interessati rivolgeranno richiesta del numero di copie loro necessarie.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **657.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria II.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 dicembre 1911.

È stato pubblicato il 3° fascicoletto di aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria II — che comprende la ristampa completa delle sezioni *A-B-D* e l'aggiunta della sezione *H* per le bufetterie tolte dalla categoria VI del modello per gli inventari per l'artiglieria e genio (circolare 550 *giornale militare* corrente anno).

I passaggi di gruppo e di categoria ed i cambi di numero categorico e di nomenclatura che si rendono necessari in dipendenza della pubblicazione del fascicoletto saranno effettuati sotto la data del 1° luglio u. p.

I corpi richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari tanti esemplari quante sono le copie che posseggono del citato Nomenclatore.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,25.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **658.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra ed al comando del corpo di stato maggiore.** — (Segretariato generale). — 12 dicembre 1911.

Per limitare l'ingombro delle linee telegrafiche nella corrispondenza ufficiale, gli indirizzi dei telegrammi diretti alle varie direzioni generali ed uffici del Ministero ed ai vari uffici del comando del corpo di stato maggiore saranno d'ora innanzi così abbreviati:

Pei telegrammi diretti al Ministero della guerra:

Ministero guerra	*S G*	*Roma*	—	per il segretariato generale.
Id.	*id.*	*P U*	*id.*	— per la direz. gen. personale ufficiali.
Id.	*id.*	*P C*	*id.*	— per la dir. genez. personali civili e affari generali.
Id.	*id.*	*A G*	*id.*	— per la direz. gen. artiglieria e genio.
Id.	*id.*	*S L A*	*id.*	— per la direz. gen. servizi logistici ed amministrativi.
Id.	*id.*	*L T*	*id.*	— per la dir. gen. leva e truppa.
Id.	*id.*	*R C*	*id.*	— per la direz. gen. revisione dei conti.
Id.	*id.*	*I I*	*id.*	— per l'ispettorato ippico.

Pei telegrammi diretti al comando del corpo di stato maggiore:

Stato maggiore		*O P*	*Roma*	— per il reparto operazioni.
Id.	*id.*	*Int.*	*id.*	— per il reparto intendenza.
Id.	*id.*	*Mob.*	*id.*	per l'ufficio del capo (mobilitazione).
Id.	*id.*	*I M*	*id.*	— per l'ufficio istruzioni e manovre.

Stato	*maggiore*	*Dif.*	*Roma*	—	per l'ufficio difesa dello Stato.
Id.	*id.*	*S E*	*id.*	—	per lo scacchiere orientale.
Id.	*id.*	*S O*	*id.*	—	per id. occidentale.
Id.	*id.*	*U C*	*id.*	—	per l'ufficio coloniale.
Id.	*id.*	*Tr.*	*id.*	—	per id. trasporti.
Id.	*id.*	*Stor.*	*id.*	—	per id. storico.
Id.	*id.*	*Cont.*	*id.*	—	per id. contabilità.

Per lo stesso fine si rammenta che nelle firme dei telegrammi deve evitarsi ogni superfluo attributo, limitando le indicazioni relative al grado ed alla carica di chi sottoscrive a quelle che sono assolutamente indispensabili.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **659**. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Statistiche mensili delle malattie curate nei quadrupedi delle legioni territoriali dei carabinieri reali**. — (Segretariato generale). — 13 dicembre 1911.

A datare dal 1° gennaio prossimo venturo, gli ufficiali veterinari che prestano servizio presso le legioni territoriali dei carabinieri reali, compileranno il *prospetto statistico* mod. 413 delle malattie curate nei quadrupedi della legione stessa, avvertendo di inscrivervi anche le perdite che avvengono fuori dell'infermeria-cavalli.

Tali prospetti, in conformità delle disposizioni contenute nel § 1622 del regolamento di amministrazione e contabilità, verranno trasmessi dalle legioni ai singoli comandi di corpi d'armata, i quali, a mente del § 1623 del citato regolamento, provvederanno per il loro invio al Ministero della guerra (Segretariato generale — ufficio d'ispezione veterinaria).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **660**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Arnesi da imballaggio**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 dicembre 1911.

Le amministrazioni militari da ora in avanti osserveranno per gli arnesi da imballaggio le disposizioni seguenti:

1. Gli arnesi da imballaggio (tela, casse, bottiglie, chiodi, spago, ecc.) sono dalle amministrazioni militari assunti in carico all'atto della loro accettazione, mediante regolari richieste,

ed inscritti sul registro 1022 al prezzo portato dal Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi o — ove manchi — al prezzo d'acquisto.

2. La tela, le casse, le botti, le gabbie, ecc. impiegate per lo imballaggio di materiali, saranno cedute con regolari richieste.

3. I corpi riceventi assumeranno in carico sul registro 1022 gli anzidetti arnesi da imballaggio e li utilizzeranno per le spedizioni che, a loro volta, dovessero eseguire e per lo scopo di cui all'*Atto* 51 del 1904.

Nel caso che rilevanti quantità di tali materiali si accumulino nei rispettivi magazzini e siano superiori ai bisogni del corpo, i materiali stessi — se il loro stato d'uso giustifica le spese di trasporto — verranno ceduti al magazzino centrale più vicino.

4. Al termine d'ogni trimestre le varie amministrazioni compileranno un'unica richiesta di scarico per tutti gli arnesi da imballaggio che, non essendo più in condizioni da poter essere impiegati, dovranno essere passati fra i materiali fuori d'uso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **661.** - EQUIPAGGIAMENTO. - **Adozione di alcuni oggetti di tela grigia per tamburino.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 dicembre 1911.

Sono adottati i seguenti oggetti per tamburino:

Bandoliera di tela grigia per tamburo. — La bandoliera di tela grigia ha un'anima formata di due strati di tela di cotone impermeabile color grigio da zaini la quale si compone di due parti simmetriche di cui una anteriore lunga mm. 500 circa ed una posteriore lunga mm. 590 circa. Tali parti sono unite insieme per un lato corto mediante cucitura lungo la linea di congiunzione; il primo strato di tela ha i lembi sovrapposti; il secondo ha i lembi cuciti e piegati su sè stessi.

Un terzo strato di tela di cotone impermeabile color grigio da tasche, in due pezzi avvolge tutta la parte di sotto dell'anima della bandoliera, rivoltandosi sul davanti a guisa d'orlatura.

Nel punto di congiunzione la bandoliera è larga mm. 80 circa; tanto la parte anteriore che quella posteriore vanno gra-

datamente allargandosi fino a raggiungere, alla distanza di mm. 100 dall'estremità inferiore, la larghezza di mm. 110 mentre a tale estremità la larghezza è soltanto di mm. 50.

Cinque cuciture a spago completano la bandoliera che forma così un corpo solo. A ciascuna delle estremità è applicata una cinghia di cuoio grigio verde con passante e con relativa fibbia di ottone munita di tubicino girevole.

A mm. 130 circa da ciascuna estremità della bandoliera è assicurato, in senso un po' obliquo, un passante di cuoio grigio verde della lunghezza di mm. 48 a 50 e della larghezza di mm. 12.

Sulla parte anteriore ed a mm. 70 circa dalla cucitura che unisce le due parti, è applicata mediante cucitura una linguetta di cuoio grigio verde lunga mm. 95 e larga mm. 20 a 21, in modo da lasciar libero un tratto di mm. 75 circa.

Un bottone con testa a becco è tenuto a sesto mediante una rosetta di cuoio grigio verde cucita tutto all'ingiro e racchiudente il gambo del bottone. Questo è collocato sulla linea mediana della linguetta, alla distanza di mm. 20 circa dal margine interno della bandoliera. Nella linguetta, a mm. 25 circa dalla punta, è praticato un foro ovale pel passaggio della testa del bottone.

Una placca rettangolare di cuoio grigio verde, larga mm. 80 e lunga mm. 85, ad angoli smussati, è fissata a mm. 160 dall'estremità inferiore della parte anteriore; essa ha due tubetti formati dello stesso cuoio, leggermente conici e lunghi da mm. 56 a 58, col diametro interno tale che permetta alle bacchette di entrarvi per circa metà della loro lunghezza.

Quei corpi che fossero di già muniti di bandoliera di tela grigia senza linguetta reggi-moschetto vi apporteranno la modificazione seguente.

Alla distanza di mm. 70 circa dalla cucitura che unisce le due parti componenti la bandoliera e propriamente su quella anteriore sarà applicata la linguetta di cuoio grigio verde e, in corrispondenza, il bottone.

Per effettuare tale aggiunta si taglia e prepara una linguetta di cuoio lunga mm. 95 circa e larga mm. 20 a 21 e si fissa alla bandoliera mediante cucitura, lasciandone libera un tratto di mm. 75 circa. Il bottone è tenuto a sesto mediante rosetta di cuoio cucita tutto all'ingiro e racchiudente il gambo del bottone.

Quest'ultimo è collocato sulla linea mediana della linguetta alla distanza di mm. 20 circa dal margine interno della bandoliera.

Infine si pratica, a mm. 25 circa dalla punta della linguetta, un foro ovale pel passaggio della testa del bottone.

Il compenso per tale riduzione compreso l'importo del bottone e del cuoio sarà di L. 0,20.

Fodera di tela grigia per canna da caporale tamburino. — La fodera per canna da caporale tamburino è di tela di cotone impermeabile color grigio da tasche. Essa è costituita di un solo telo ripiegato su sè stesso, chiuso con cucitura ribadita, la quale, dal fronte, prolungandosi lungo il lato della custodia, si ferma sotto la bocca della medesima formando una spaccatura lunga mm. 200 circa.

All'imboccatura essa ha un risvolto foggiato a guaina, largo mm 25 circa, entro cui scorre un cordoncino di color grigio del diametro di mm. 2,5 e lungo m. 1,05. La fodera è munita di una cinghia di cuoio grigio verde lunga m. 1 e larga mm. 30, foggiata alle due estremità a riscontro con 9 fori per parte.

Alla fodera sono fissate sulla cucitura ribadita due fibbie d'ottone con tubicino girevole, inchiappatura e passante fisso; una di esse è posta a mm. 400 dalla guaina e l'altra dista dalla prima mm. 400; esse servono, passandovi la cinghia, per portare la canna sulla spalla.

Le dimensioni principali delle fodere sono le seguenti:

Lunghezza totale	m. 1,320
Larghezza all'imboccatura . . .	» 0,200
Larghezza al fondo	» 0,100

Fodera di tela grigia per canna da tamburino maggiore. — È identica per forma e dimensioni a quella per canne da caporali tamburini ma è priva delle inchiappature e delle relative coregge.

Grembiali di tela grigia per tamburino. — Il grembiale di tela per tamburino è costituito di una falda d'un sol pezzo di tela di cotone impermeabile di color grigio da zaini avente forma di tronco di cono rovesciato con gli angoli opposti alla base molto arrotondati, orlata tutto all'ingiro con un nastro di cotone color grigio alto mm. 16.

Dal lato superiore del grembiale sporgono, normalmente ad esso, tre passanti lunghi circa mm. 40, costituiti ognuno di una striscia di cuoio grigio, lunga mm. 170 a 180 e larga mm. 16 a 18, cuciti da una parte e dall'altro del lato medesimo. Di essi, uno deve risultare nel mezzo e gli altri due a mm. 20 circa dalle estremità del lato superiore predetto.

Le principali dimensioni del grembiale sono:

Lunghezza massima.	da mm.	400 a 450
Larghezza dal lato superiore .	» »	345 a 350
Larghezza a mm. 320 dall'orlo superiore	» »	240 a 245

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **662**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Richiamo in servizio dei capitani in aspettativa speciale.** — (Segretariato generale). — 14 dicembre 1911.

In base agli aumenti di organici stabiliti col R. decreto in data 7 dicembre 1911, n. 1282 e valendosi della facoltà concessa dal n. 5 della disposizione n. 9 del fascicolo 27 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa), il Ministero determina che i capitani in aspettativa speciale vengano richiamati in servizio nel modo seguente:

Verranno richiamati colla data del 31 gennaio 1912:

a) i capitani che ne facciano domanda;

b) i capitani che all'atto del loro collocamento in aspettativa speciale facevano parte dei reggimenti ora mobilitati;

c) i capitani che al 31 gennaio 1912 avranno già trascorso, complessivamente, più di un anno in aspettativa speciale.

Gli altri capitani verranno richiamati al termine dell'anno di aspettativa speciale che ora stanno compiendo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **663**. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Programmi per il concorso e per il corso preparatorio dei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale). — 14 dicembre 1911.

1. A seguito della circolare n. 617 del 28 novembre u. s. (*giornale militare*, disp. 55ª), si fanno noti i programmi d'esame per il concorso di cui sopra.

2. Agli esami descritti al n. 10 della stessa circolare, va aggiunto anche quello di:

Disegno topografico — durata 3 ore, coefficiente 7.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA N. I.

Letteratura e didattica militare.

1. Che cosa è la letteratura militare - Suo nesso intimo colla guerra, le scienze e l'arte — Suo còmpito — Suo contenuto.

2. Doti essenziali dello stile militare.

3. Caratteristiche della lingua italiana usata nel parlare e nello scrivere di cose militari — Scrittori militari italiani.

4. Dei componimenti militari d'uso più frequente — Del consiglio — Dell'ammonimento — Del rimprovero — Della domanda — Del reclamo — Della giustificazione — Del rapporto — Della relazione.

5. Doti particolari di ogni rapporto e relazione - Rapporto di fatti d'arme — Relazione di fatti d'arme — Dell'avviso — Del bollettino di guerra — Della lettera d'ufficio — Del biglietto di punizione — Del biglietto di malattia — Della ricevuta — Del telegramma.

6. Dell'ordine — Doti comuni ad ogni ordine - Come tali doti si possono meglio conseguire — Distinzione dei vari ordini e del loro contenuto.

7. Del carteggio giornaliero del comando — Del diario — Delle memorie storiche militari - Della storia militare - Della monografia — Dello studio — Della conferenza militare.

8. Dell'eloquenza militare — Sue doti e fattori principali della eloquenza parlata e scritta — Principali forme di eloquenza.

9. Influenza della letteratura e dell'eloquenza militare nella funzione educativa dell'ufficiale.

10. La questione sociale — Sue vicende storiche - Suo contenuto scientifico, pratico ed utopistico,

11. Le scuole economiche ed i partiti politici che ne sono derivati.

12. La lotta di classe — L'antimilitarismo.

13. Metodo pedagogico da seguirsi nell'educazione ed elevazione morale del soldato.

14. Il metodo delle istruzioni militari.

Esame scritto della durata di ore 5.

Esame orale su due tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione, durata 15'.

PROGRAMMA N. II.

Lingua francese.

Esame scritto: sono concesse 4 ore.
Esame orale della durata di 15'.
L'esame consisterà in una piccola composizione in francese sopra un tema dato, ed un saggio orale che dimostri un sufficiente grado di abilità nell'esprimersi in quella lingua.
È concesso l'uso del vocabolario.

PROGRAMMA N. III.

Lingua tedesca.

(Materia facoltativa).

Esame scritto: sono concesse 4 ore.
Esame orale della durata di 15'.
L'esame scritto consisterà in una traduzione di un brano d'italiano in tedesco.
Nell'esame orale, l'esaminando dovrà dar prova di saper leggere e capire il senso di un brano di tedesco.
È consentito l'uso del vocabolario.

PROGRAMMA N. IV.

Storia militare.

Evo antico:

1. Le monarchie orientali — Età greca — Epaminonda — Alessandro.
2. Roma fino alla caduta di Cartagine — Duilio, Scipione, Annibale.
3. Segue: Roma fino alla caduta dell'impero d'occidente — Cesare, Traiano, Costantino.

Evo medio:

4. I barbari — La riscossa dell'impero d'oriente — Nuove invasioni — L'impero carolingio — Il feudalismo e la cavalleria — I comuni e le milizie cittadine — Le crociate.
5. Le signorie e le milizie mercenarie — I principati — Le compagnie di ventura e i grandi condottieri italiani.

Evo moderno:

6. Il sorgere delle grandi monarchie — Origini degli eserciti permanenti. Le armi da fuoco — Gli Svizzeri.

7. Epoca spagnola e olandese — Emanuele Filiberto, Alessandro Farnese, Ambrogio Spinola — Guglielmo D'Orange e Maurizio di Nassau.

8. Il secolo XVII — Gli Svedesi. Gustavo Adolfo, Waldstein Tilly Ottavio Piccolomini, il duca di Rohan.

9. Età francese. Condè, Turenne, Montecuccoli, Vauban, Louvois.

10. Età austro-inglese — Eugenio di Savoia, Marlborough, Maurizio di Sassonia — Pietro il grande di Russia e Carlo XII di Svezia.

11. Età prussiana — Federico II — L'arte militare alla fine del secolo XVIII.

12. La rivoluzione francese e le sue istituzioni militari. — Guerre della rivoluzione.

13. Le guerre del Direttorio e del Consolato.

14. L'impero napoleonico fino alla pace di Tilsitt.

15. L'impero napoleonico fino ai trattati di Vienna.

16. L'arte militare napoleonica; sua influenza sullo sviluppo degli studi e delle istituzioni militari. I grandi generali di Napoleone e i suoi grandi avversari.

17. Il periodo dal 1815 al 1848 — Avvenimenti del 1848 in Europa, e specialmente in Italia.

18. Avvenimenti del 1849 — Preparazione politica e militare agli avvenimenti del 1859 — La spedizione di Crimea.

19. La campagna del 1859.

20. Gli avvenimenti dal 1860 al 1866.

21. La guerra austro prussiana.

22. La guerra austro italiana del 1866.

23. La questione romana e la campagna del 1870 per la liberazione di Roma.

24. Riassunto — Lo sviluppo dell'arte militare dalla rivoluzione francese alla guerra franco-germanica.

Epoca contemporanea:

Guerra franco-germanica del 1870-71.

25. L'invasione dell'Alsazia-Lorena e le prime operazioni: Weissenburg, Vorth, Spicheren.

26. L'avanzata delle armate tedesche dalla Saar alla Mosella

e le tre battaglie attorno a Metz: Colomby e — Nouilly, Vionville — Mars la Tour, Gravellotte — S. Privat.

27. La manovra di Sedan e la marcia dei tedeschi su Parigi.

28. Cenno sulle operazioni militari dopo la caduta dell'impero.

Guerra turco-russa del 1877-78.

29. Le operazioni nello schacchiere europeo: Offensiva dei russi controffensiva dei turchi.

30. Ripresa offensiva dei russi e assedio di Plewna — Marcia dei russi su Costantinopoli.

Esempi di guerre coloniali moderne.

31. Cenni sulla guerra anglo boera e sulle campagne italo-etiopiche.

Guerra russo-giapponese.

32. L'offensiva dei giapponesi e le operazioni nelle penisole di Corea e del Liaho: battaglie del Yalu, di Nanscian, di Vafangu.

33. L'avanzata concentrica delle armate giapponesi e le battaglie intorno a Mukden.

34. Cenno sulle operazioni marittime e sull'assedio di Port-Arthur.

L'esame avrà la durata di 20', su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione: una tesi tra i primi 10 numeri — una dall'11 al 22 ed una dal 23 al 34.

PROGRAMMA N. V.

Arte militare.

1. Scienza ed arte militare — partizione dell'arte militare — Organica — Strategia — Logistica e tattica — Definizione di ciascuna — Studi sussidiari dell'arte militare — Organica — Suo cómpito — caratteri ai quali debbono essere informate le principali disposizioni organiche — elementi di cui si occupa l'organica.

2. Reclutamento — suo scopo — definizione — sistemi di reclutamento — eccezioni — legislazione vigente in Italia

principio fondamentale della legge — Classi di leva — inscritti di leva — categorie — esclusioni e temperamenti — cenni sul reclutamento in Francia — in Germania ed Austria-Ungheria.

3. Durata totale del vincolo militare — ripartizione fra esercito permanente, M. M. e M. T. — Ferme obbligatorie — facoltative volontarie — rafferme — Operazioni di leva — chiamata alle armi della nuova leva — chiamata delle classi dal congedo per istruzioni — chiamata per mobilitazione — tassa militare in vigore in alcuni stati — Varie definizioni della forza di riserva di complemento.

4. Ordinamento e ripartizione del personale in armi — corpi e servizi — Frazionamento interno delle armi — specialità — corpi e servizi, fatto in base ad esigenze d'impiego e di governo — specialità di arma — personale civile — rapporti numerici fra armi e servizi — assegnazione del contingente di leva alle varie armi e specialità — gerarchia interna delle singole armi e dei servizi — raggruppamento dei diversi elementi in unità maggiori — sistemi di costituzione dei corpi — della M. M. e della M. T. — ordinamento generale degli eserciti — ordinamento del nostro esercito — circoscrizione militare territoriale.

5. Distinzione dei graduati — ufficiali e graduati di truppa — istituti militari per il reclutamento e l'istruzione degli ufficiali — reclutamento degli ufficiali — avanzamento — stato degli ufficiali — assegni e pensioni — ufficiali in congedo e graduati in Francia, Austria, e Germania.

6. I graduati di truppa — reclutamento — avanzamento — legge sullo stato dei sottufficiali — assegni — impieghi — pensioni.

7. Il materiale — sua classificazione — quistioni relative — istituti che lo producono, lo raccolgono e l'amministrano — disposizioni relative al materiale — cenni sulle varie specie dei materiali.

8. La rimonta — principali disposizioni in vigore — rimonta ordinaria e straordinaria — com'è stato risolto il problema presso i principali eserciti esteri.

9. Il terreno — cenni sulla organizzazione — studio e descrizione del terreno nell'interesse militare — la sua organizzazione per la difesa territoriale — Servitù militare e polizia militare.

10. Mobilitazione — ordini vari — tabelle — fascicoli — prospetti-indice — bollettino di mobilitazione — tabelle iti-

nerarie — operazioni di mobilitazione di un reggimento di fanteria, granatieri, bersaglieri e alpini — Operazioni durante la mobilitazione del reggimento e del deposito.

11. Usi di guerra e convenzioni.

12. Tattica — ripartizione - nomenclatura tattica — importanza della tattica - la tattica nell'arte militare - principî generali - gli elementi della tattica - offensiva e difensiva — proprietà tattica delle varie armi.

13. La fanteria — sue caratteristiche e proprietà tattiche il fuoco — la baionetta — mitragliatrici — loro ripartizione fra le varie armi — munizionamento della fanteria — forme ed ordini.

14. Impiego tattico dei riparti di fanteria inquadrati ed isolati — Plotone - compagnia — battaglione - Difesa contro cavalleria e artiglieria.

15. La cavalleria — sue caratteristiche e proprietà tattiche — varie specialità — armi — ordini e formazioni — combattimento della cavalleria.

16. La carica - combattimento contro cavalleria - contro fanteria e contro artiglieria — il combattimento a piedi.

17. Artiglieria — sue caratteristiche e proprietà tattiche — varie specie — ordini e formazioni.

18. Il fuoco d'artiglieria — varie specie - modalità d'esecuzione — importanza delle posizioni d'artiglieria.

19. Operazioni logistiche — marce — loro importanza ed esecuzione — allenamento delle truppe alle marce.

20. Alloggiamenti — generalità — scelta e ripartizione degli alloggiamenti — forieri d'alloggiamento — disciplina e servizio negli alloggiamenti.

21. Esplorazione — sicurezza in marcia — marcia verso il nemico e ritirata — pattuglie.

22. Servizio di sicurezza in stazione — avamposti di fanteria e di cavalleria — fermata protetta.

23. Passaggio dei corsi d'acqua in vicinanza e in lontananza del nemico.

24. Ordinamento e funzionamento dei servizi logistici servizio di combattimento (vettovagliamento — sanitario - munizionamento).

25. Preparazione e sviluppo del combattimento di una unità di più battaglioni inquadrati — cooperazione delle varie armi.

26. Riparti isolati - riparti d'ala — riparti di scorta alla artiglieria.

27. Combattimento di località — strette — luoghi abitati — ecc.

28. Operazioni nei terreni fortemente coperti ed operazioni nei terreni boschivi.
29. Operazioni notturne — marce e combattimenti.
30. Operazioni alpine — marce e combattimenti.
31. Azione della fanteria nella guerra d'assedio.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

PROGRAMMA N. VI.

Topografia.

1. — Rappresentazione grafica del terreno.

1. Nozioni generali — proiezione ortogonale, orizzontale del terreno — limite della proiezione ortogonale nelle rappresentazioni topografiche — planimetria — altimetria - scale di proporzione numeriche e loro uso.
2. Rappresentazione grafica dell'altimetria: quote, curve di livello e nome relative al loro impiego nelle nostre carte — linee di massima pendenza — tratteggio — scale clivometriche — lumeggiamento zenitale ed obliquo — tinte ipsometriche, colori — curve dimostrative — costruzione di profili.
3. Carte e piani — esame particolareggiato dei segni convenzionali — orientamento di una carta.
4. Cenno sulle carte in uso presso il R. esercito — Istituto geografico militare e sua produzione.

2. — Strumenti topografici.

(Descrizione ed uso degli strumenti in quanto possano servire praticamente nei poligoni di tiro, negli accampamenti, nelle stime delle distanze, nelle levate speditive ecc.).
5 Strumenti di mira — strumenti di livellazione (livello a liquido, a pendolo, a bolla d'aria, barometri).
6. Strumenti di misura di lunghezza (righe metriche, scale di riduzione, catene, nastri, canne metriche, cannocchiale a stadia, telemetri).
7. Strumenti di misura d'angoli — (squadro agrimensorio e bussole).

3. — Studio e descrizione del terreno.

8. Elementi del terreno — nomenclatura topografica — cenni sui caratteri topografici del terreno derivanti dalla condizione geologica, dall'azione delle acque, dei ghiacciai, degli agenti meteorici, del clima, dall'orientamento, dalla vegetazione, dall'opera dell'uomo.

9. Caratteristiche topografiche dei vari terreni — ricognizione del terreno con la carta alla mano — lettura e studio di una carta topografica.

10. Criteri e norme per l'osservazione del terreno — ricognizioni topografico-militari. Norme relative all'esecuzione delle ricognizioni topografico-militari speciali.

4. — Rilevamento del terreno.

11. Levate speditive ed a vista: Norme pratiche per la loro esecuzione — schizzi — cenni sulle levate regolari e sugli istrumenti relativi.

12. Cenno sul sussidio della fotografia nel rilevamento e nella rappresentazione del terreno.

5. — Disegno.

Si impartiranno: Norme per il disegno topografico e panoramico colla descrizione ed uso degli attrezzi relativi — Vari metodi di copia, riduzione e ingrandimento dei disegni topografici, colla descrizione ed uso del pantografo e del compasso di riduzione — Esercizi di disegno topografico e panoramico.

6. — Esercitazioni pratiche.

Levate a vista (schizzi di vario genere) - esame del terreno con o senza la carta topografica - esercizi di misura delle distanze per mezzo dei telemetri — ricognizioni topografico militari - - Esecuzione di schizzi panoramici.

Numero degli esercizi di disegno e sul terreno 25.

Esame orale della durata di 20, su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

Disegno topografico.

Durata dell'esame: 3 ore — coefficiente 7.

PROGRAMMA N. VII.

Tiro delle armi da fuoco portatili.

1. — **Movimento del proietto nell'aria.**

Definizioni* Principali elementi che determinano la forma della traiettoria:* — gravità — velocità iniziale — angolo di proiezione — resistenza dell'aria — velocità di rotazione — caratteri generali della traiettoria.

2. — **Puntamento.**

Definizioni* — Rigidità della traiettoria* — Puntamento contro bersagli collocati a distanza maggiore o minore del punto bianco*.

3. — **Valore balistico di un'arma**

Dispersione del tiro individuale* — Rosa verticale di tiro* — Giustezza di tiro* — Precisione di tiro* — Determinazione del percento dei colpi racchiusi in una striscia, in un rettangolo, in una sagoma — Limiti di distanza per il tiro individuale* — Tensione della traiettoria e sua influenza su l'errore battuto, lo spazio battuto, la zona defilata* e la zona protetta* — Radenza di tiro* — Regole di puntamento*.
Penetrazione dei proietti*.

4. — **Efficacia del tiro di fucileria.**

Carattere e dispersione del tiro collettivo* — Zona battuta e zona dominata* — Vulnerabilità dei bersagli esposti al tiro collettivo* — Influenze dei rimbalzi su l'efficacia del tiro* — Efficacia del tiro di guerra di fucileria e delle mitragliatrici.

Esame orale della durata di 20 minuti, su due tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.
*I paragrafi contrassegnati da asterisco sono accennati o svolti nell'istruzione sul tiro per la fanteria.

PROGRAMMA N. VIII.

Armi portatili ed artiglierie.

PARTE I.

Armi portatili.

1. — *Parte principale delle armi da fuoco.*

Fucili e moschetti: canna, congegni di chiusura, di scatto, di ripetizione, serbatoi e caricatori, mirini, alzi, casse, parti accessorie — Rinculo e peso dell'arma — Pistole a rotazione e loro parti principali — Mitragliatrici e loro parti principali — Classificazione delle armi automatiche.

2. — *Armi portatili regolamentari.*

Armi bianche — Fucili mod. 70/87 — Pistole a rotazione mod. 74 e mod. 89 — Fucili mod. 91 — Pistola Glisenti — Mitragliatrice Maxim — Munizioni delle armi portatili regolamentari.

PARTE II.

Artiglierie.

3. — *Generalità e bocche da fuoco.*

Classificazione delle artiglierie — Artiglierie campali regolamentari — Loro forma e congegni di chiusura — Alzi — Quadranti.

4. — *Affusti da campagna.*

Affusti rigidi — Affusti a cannone scorrevole — Affusti a rinculo differenziale — Congegni di direzione e di puntamento.

5. — *Munizioni dell'artiglieria da campagna.*

Proietti — Cartocci a bossolo — Cartocci a proietto — Spolette — Inneschi.

6. — *Tiro dell'artiglieria da campagna.*

Puntamento diretto — Puntamento indiretto — Tiro a percussione — Tiro a tempo — Dati sperimentali sull'efficacia del tiro da campagna.

PARTE III.

Carreggio.

7. — Parti principali di un carro — Carri a due ruote e a quattro ruote — Attacco del motore — Attacco dei due treni — Cenno sui carri regolamentari.

PARTE IV.

Esplosivi.

8. — Cenni sugli esplosivi in uso nel nostro esercito.

Durata massima dell'esame: 20 minuti, su due tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

PROGRAMMA N IX.

Fortificazione.

PARTE I.

Fortificazione campale.

1. Scopo della fortificazione campale e suoi elementi costitutivi — massa coprente e fosso ricovero — posizione di attesa e di combattimento — blindamento. La preparazione del terreno sulla linea di combattimento — i punti d'appoggio e le cortine difensive — fucili e mitragliatrici — sgombro del campo di tiro — difese accessorie.

2. L'azione delle armi da fuoco sui ripari campali — penetrazione dei proiettili di fucileria nei vari mezzi resistenti — penetrazione ed effetti di scoppio dei proiettili lanciati dalle artiglierie da campagna — conseguenze che se ne traggono per la costruzione dei ripari.

3. I ripari per la fanteria — condizioni cui debbono soddisfare — utilizzazione degli ostacoli del terreno — ripari artificiali di terra — ripari campali coperti.

4. Cenni: protezione dell'artiglieria — ripari per pezzo — occultamento dei ripari maschere naturali e artificiali — ripari simulati.

5. I lavori complementari lo sgombro del campo di tiro — la valutazione delle distanze — gli ostacoli all'avanzata

dell'avversario — inondazioni — difese accessorie — torpedini terrestri — granate a mano.

6. Lavori di distruzione — mine da campagna — distruzioni di ostacoli — interruzioni di strade ordinarie e ferrate — di linee telegrafiche e telefoniche.

7. I centri di resistenza — ordinamento a difesa di una casa, di un villaggio e di un bosco.

8 La fortificazione campale dietro la linea di combattimento — necessità dei ripari per le riserve — condizioni cui devono soddisfare — lavori di comunicazione — vie di colonne — rimozione di ostacoli e distruzione delle difese accessorie — riattamento di strade ordinarie e ferrate — passaggi sui corsi d'acqua.

9. L'attrezzamento delle truppe di linea — istrumenti portatili — norme per la costruzione dei ripari per fanteria.

Parte II.

Fortificazione provvisoria.

10. Cenni: impiego della fortificazione provvisoria — forme ed uso dei trinceramenti — dati pratici riflettenti l'esecuzione dei lavori in terra — opere di fortificazione provvisoria — le ridotte — ricoveri blindati.

11. Cenni sui rivestimenti.

12 Cenni sui procedimenti per proteggere le linee di comunicazione — afforzamento delle opere d'arte e delle stazioni di tappa — teste di ponte — difesa delle strette.

Parte III.

Fortificazione permanente.

13. Sguardo sintetico all'evoluzione storica della fortificazione permanente — fortificazione antica e di transito — 1° periodo della fortificazione moderna — le scuole nazionali di fortificazione.

14. 2° periodo della fortificazione moderna — la fortificazione dopo l'introduzione delle artiglierie rigate.

15. La fortificazione contemporanea — le opere di calcestruzzo — le casamatte corazzate fisse e girevoli, e le casamatte semi-corazzate — il concetto odierno delle casamatte corazzate girevoli — le installazioni a pozzo — i vari sistemi di ordinamento della linea di cintura — esempi.

16. Fortificazione di montagna — gli sbarramenti fino all'introduzione delle artiglierie rigate — provvedimenti adottati dopo l'introduzione delle artiglierie rigate — ordinamento attuale della fortificazione di montagna — fortificazione costiera — opere costiere — mezzi di azione complementari.

17. Cenni: attacco e difesa delle piazze forti — attacchi irregolari — assedio e sua evoluzione storica — accenno allo svolgimento delle operazioni dell'assedio moderno — accenno allo svolgimento delle operazioni della difesa — caratteristiche dell'attacco e difesa delle piazze forti di montagna.

Lo svolgimento del programma verrà poi completato con esercizi di disegno attinenti alla fortificazione campale.

Durata dell'esame 20', su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione: due dalla 1ª alla 12ª, una dalla 13ª alla 17ª.

PROGRAMMA N. X.

Geografia.

1. Definizioni — scopi — metodo — ripartizione della geografia — oggetti e fattori geografi — Morfogenia terrestre ed orogenia.

2. Europa — Cenni generali — Situazione geografica — Limiti ed estensione superficiale — Configurazione planimetrica ed altimetrica — Bassopiani e grandi sistemi montani che ne risultano — Idrografia marittima e caratteri generali dell'idrografia terrestre — Coste ed isole principali — clima — Grande rete stradale.

3. Sistema alpino — Sua genesi in rapporto ai grandi sistemi montani del continente europeo — Configurazione generale — Limiti — Suddivisioni del sistema — Caratteristiche principali.

4. Sistema alpino — Alpi occidentali — Suddivisione e descrizione delle diverse masse montane — Valichi rotabili e ferroviari.

5. Sistema alpino — Alpi orientali — Suddivisione e descrizione delle diverse masse montane — Valichi rotabili e ferroviari.

6. Regioni pianeggianti fra i sistemi montani alpino e centrali (Bassopiano Rodano — Saône — altopiano Svizzero — altopiano Bavarese — Bassopiani danubiani) — Limiti — con-

figurazione — idrografia in generale, e descrizione dei principali corsi d'acqua — Caratteri del paese e viabilità.

7. Penisola italica — Situazione geografica — Configurazione planimetrica — idrografia marittima, e descrizione delle coste — Clima — Vegetazione.

8. Sistema appenninico — Sua genesi in rapporto ai grandi sistemi intorno al mediterraneo romanico — Configurazione generale — Limiti - Suddivisioni del sistema — Caratteristiche principali.

9. Appennino settentrionale - Suddivisione e descrizioni delle diverse masse montane — Valichi rotabili ferroviari.

10. Appennino centrale — Suddivisione e descrizione delle diverse masse montane — Valichi rotabili e ferroviari.

11. Appennino meridionale — Suddivisione e descrizione delle diverse masse montane — Valichi rotabili e ferroviari.

12. Bassopiano padano — Limiti — Configurazione — Idrografia in generale, e descrizione dei corsi d'acqua — Caratteri del paese.

13. Altre regioni pianeggianti della penisola (Bassopiano toscano — Agro romano — Pianura campana — Pianura di Eboli — Tavoliere di Lecce — Tavoliere delle Puglie) — Limiti — Configurazione — Idrografia in generale, e descrizione dei corsi d'acqua — Caratteri del paese — Viabilità.

14. Isole italiche — Sicilia — Sardegna — Corsica ed isole minori — Posizione rispetto al continente — Configurazione planimetrica ed altimetrica — Descrizione delle coste — Descrizione dei sistemi montani — Idrografia in generale e cenno sui corsi d'acqua — Clima — Vegetazione — Rete ferroviaria.

15. Penisola balcanica - Situazione geografica — Configurazione planimetrica ed altimetrica — Descrizione delle coste — Cenni sui sistemi montani — Idrografia in generale e cenno sui corsi d'acqua principali — Cenni sulla viabilità — Sua situazione politica.

16. Frontiera del regno d'Italia — Cenni sull'assetto difensivo dell'Italia e degli Stati confinanti verso la frontiera italiana.

17. Colonie, possedimenti e protettorati dell'Italia — La Tripolitania — Regioni fuori d'Europa aventi speciale interesse per l'Italia (Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco).

Esame orale della durata minima di 15', sopra tre tesi del programma estratte a sorte dal presidente della sottocomissione.

PROGRAMMA n. XI.

Amministrazione e contabilità.

1. Cenni sull'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito — Consigli d'amministrazione e loro attribuzioni — Agenti del consiglio d'amministrazione — Attribuzioni dei comandanti di corpo e di reparto — Responsabilità dei consigli e dei loro agenti — Casi di forza maggiore.

2. Forza amministrativa e sua distinzione — Variazioni nella forza — Documenti che la comprovano — Ruolini tascabili.

3. Somministrazione dei fondi — Proventi dei corpi — Custodia dei fondi — Operazioni di cassa — Riscossione dei mandati d'anticipazione e ordini di pagamento.

4. Assegni degli ufficiali in servizio permanente (ordinari, eventuali e personali) — Debiti degli ufficiali verso il fondo scorta, il conto rimonta, per cessione del quinto dello stipendio - Unione militare — Cassa ufficiali.

5. Assegni ordinari, eventuali e personali della truppa — Spese per il vitto, il vestiario e servizi vari — Amministrazione del corredo della truppa — Debiti degli uomini di truppa verso la cassa per sciupio e perdita di materiali.

6. Amministrazione e contabilità dei distaccamenti — Resa dei conti per parte dei reparti distaccati Documenti della contabilità dei distaccamenti.

7. Obblighi dei comuni circa la somministrazione degli alloggi alle truppe — Somministrazione ai reparti in marcia — Ammalati in marcia

8. Esercizi pratici sulla contabilità dei reparti.

Durata dell'esame 10', su due tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

PROGRAMMA N. XII.

Igiene e primi soccorsi.

1. Cenni sulla formazione generale del corpo umano (scheletro — muscoli — articolazioni vasi sanguigni — nervi — organi più importanti).

2. Nozioni di fisiologia umana (circolazione - respirazione — digestione).

3. Lesioni violente che con maggiore frequenza s' incontrano sul campo di battaglia e nella vita militare in genere.

Prima e facile medicatura delle ferite — Pacchetto di medicazione — modo di fare la fasciatura, servendosi di materiale apposito, od improvvisato.

Emorragi e (venosa ed arteriosa) — come si distinguono e si arrestano — costrinzione — modo di applicarla e mezzi più comuni ai quali si può ricorrere.

Emorragie nasali (epistassi) — provvedimenti ordinari e, come provvedimento eccezionale, il tamponamento esterno.

4. Distorsioni — loro importanza — necessità di astenersi da ogni manipolazione — contusione temporanea.

Lussazioni — fratture — sintomi più comuni — metodi di immobilizzazione provvisoria — Apparecchi improvvisati, servendosi specialmente di oggetti di corredo del soldato.

Ernia inguinale — suoi caratteri grossolani — tentativi leciti di riduzione — Contensione temporanea pel trasporto.

5. Commozione generale — Schok.

Convulsioni — fenomeni salienti — modo di comportarsi.

Svenimento — deliquio — sincope — segni caratteristici — provvedimenti.

Scottature — agenti che possono provocarle — diversi, relativi, immediati e semplici compensi.

Bolle ai piedi — causa e cura.

6. Asfissie:

1° *Da ostacolo alla penetrazione dell'aria:*

a) asfissia per sommersione (forma cianotita e pallida);

b) asfissia per soffocazione violenta;

c) asfissia da corpi estranei nella gola o nell'esofago;

2° *Da gas irrespirabili* (ossido di carbonio — acido carbonico — gas illuminante — metano).

3° *Da mancanza della voluta quantità di ossigeno nell'aria:*

a) mal di montagna e degli areostieri;

b) colpo di calore e insolazione;

c) intirizzimento — assideramento e congelamento.

Loro caratteri speciali — primi soccorsi — respirazione artificiale (metodo Silvester e del dott. Marschale-Hall).

7. Coliche intestinali — cause e rimedi.

Avvelenamenti — cause — provvedimenti generici — caratteristico segno dell'avvelenamento per fosforo — modo di comportarsi.

Morsicature di animali e di insetti velenosi — mezzi per at-

lenuarne gli effetti, con speciale riguardo al morso rabico e della vipera.

Primi soccorsi in caso d'accidenti o d'infortuni — frizioni — massaggi — modo di applicare il termometro.

8. Tecnica da seguire nel sollevare, adagiare o trasportare un infermo — norme speciali in alcuni casi — trasporto dei feriti a braccia, a cavallo, in barella, sui carri regolamentari, su quelli del treno e di requisizione, per ferrovia e per via acquea.

Modi semplici e comuni per improvvisare un mezzo di trasporto a brevi distanze.

9. Disinfezione — utilità delle disinfezioni — principali disinfettanti — modo di preparare le diverse soluzioni disinfettanti — disinfezione delle biancherie, delle vesti, degli oggetti letterecci — disinfezione dei locali (camerate, bagni, scuderie e latrine).

Durata dell'esame 10', su due tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

N. **664**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti**. (Direzione generale personali civili e affari generali). - 14 dicembre 1911.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910, n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910, n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti di impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego indicati.

Si avverte che per i posti medesimi non viene dalle amministrazioni corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero degli affari esteri.

Un posto di applicato di 3ª classe collo stipendio di lire 1500 nell'amministrazione centrale.

Per il conferimento di detto posto occorre che gli aspiranti subiscano l'esame di lingua francese prescritto dall'art. 45 del regolamento 28 giugno 1888.

Tale esame avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri nel mattino del **15 gennaio 1912** alle ore 10 e consisterà in una breve traduzione dall'italiano in francese e viceversa, nonchè in un brano di dettato in francese.

Coloro che intendono sottoporsi all'esame dovranno sostenere a loro carico le spese di viaggio di andata e ritorno.

Di conseguenza l'accettazione del detto impiego è subordinata al risultato dell'esame in parola, ed il posto disponibile sarà conferite al primo dichiarato idoneo e classificato per ordine di anzianità.

Epperò la dichiarazione di accettazione dovrà essere rilasciata nei termini seguenti: « Il sottoscritto dichiara di accettare l'impiego di applicato di 3ª classe nell'amministrazione del Ministero degli affari esteri offertogli colla circolare n. 664 alle condizioni nella circolare stessa indicate; e prega perciò di volerlo ammettere al prescritto esame che sarà tenuto presso il Ministero degli affari esteri nel giorno **15 gennaio 1912** sostenendo a proprio carico le spese di viaggio ».

A concorrere al detto posto sono invitati gli applicati seguenti, ai quali spetta:

Pianese Raffaele, direzione genio Roma.
Ravalli Giuseppe, ispettorato genio Roma.
Formisano Raffaele, ospedale Cava dei Tirreni.
Marzi Guglielmo, battaglione specialisti genio.
Mandruzzato Arturo, deposito allevamento cavalli del Lazio.
Piccini Ettore, direzione genio militare di Alessandria.
Andreone Alceo, R. polverificio sul Liri.
Patetta Giulio, battaglione specialisti del genio.
Virgini Augusto, ufficio personali militari vari.
Masara Mario, 1° granatieri.

Ministero dell'interno.

Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati per il detto impiego colla circolare n. 92 del marzo 1911, a cominciare da Angelo Simonetta ed esclusi Luigi Nicolini, Aniello Farese, Arturo Dominici e Carlo Ganio Vecchiolino i quali sono stati proposti per altri impieghi da essi accettati.

Ministero del tesoro.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Sono ammessi a concorrervi gli applicati che furono invitati

pel detto impiego colla circolare n. 409 del 10 agosto 1911 a cominciare da Giovanni Possenti ed esclusi Raimondo Melis, Aurelio Lauria, Luigi Nicolini, Aniello Farese, Arturo Dominici, Carlo Ganio Vecchiolino i quali sono stati proposti per altri impieghi da essi accettati.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della presente dispensa di *giornale militare*, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinunzia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i suddetti impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e trasmettere tale dichiarazione insieme *collo specchio caratteristico mod. 112 A per l'anno in corso qualunque sia la data della loro nomina*.

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Ove pei suddetti impieghi vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti agli impieghi dai medesimi rifiutati. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto, colla circolare d'invito, saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno negli impieghi da essi rifiutati.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi più di uno dei sopra indicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare

tassativamente per ordine di precedenza, gli impieghi che accettano.

Le autorità militari devono accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificamente indicato lo impiego al quale esse si riferiscono.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **665.** — RECLUTAMENTO. — MATRICOLA. — **Rilascio di copie di fogli matricolari e di stati di servizio nell'interesse degli inscritti della leva di mare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 dicembre 1911.

Il 1° ottobre u. s si è aperta la leva marittima sui nati nel 1891.

Si informano di ciò i comandanti dei corpi e dei distretti militari, affinchè ne abbiano norma nel rilascio delle copie dei fogli matricolari e degli stati di servizio che vengono richieste per dar modo agli inscritti marittimi di comprovare i diritti di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

Nel rilasciare i documenti in parola i suddetti comandanti osserveranno, per analogia, le disposizioni contenute nei §§ 414 e seguenti delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, tenendo pur presente la circolare del *giornale militare* n. 66 del 1910, colla quale si è prescritto che, in luogo del certificato d'inscrizione ai ruoli, debbano sempre rilasciarsi le copie dei fogli matricolari o degli stati di servizio.

Poichè la data del 1° ottobre è stata fissata in modo permanente, per l'apertura della leva marittima, dalla legge 27 dicembre 1906, n. 679, gli stessi comandi di corpo e di distretto dovranno senz'altro attenersi alle preaccennate disposizioni (o a quelle del nuovo regolamento sul reclutamento del R. esercito che venisse nel frattempo pubblicato) anche negli anni venturi, senza più attendere da questo Ministero l'annuncio dell'apertura della leva marittima.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **666**. — CONCORSI. - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale). 14 dicembre 1911.

1. In base a quanto è stabilito dall'art. 5 n. 3 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, nonchè dal § 72 lettera *c)* del relativo regolamento, il Ministero ha determinato di indire nel venturo anno un concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di artiglieria e genio aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi stesse.

Il numero dei posti messi a concorso è di 20 per l'artiglieria e di 10 per il genio.

2. Agli esami potranno essere ammessi i sottotenenti di complemento di dette armi nati dal 1° luglio 1884 in poi, i quali:

a) abbiano compiuto, al 15 febbraio 1912, un servizio effettivo di 6 mesi almeno, come ufficiali di complemento;

b) abbiano conseguito la licenza sulle scienze matematiche in una regia università del Regno, e abbiano altresì compiuto, con successo, il primo anno di corso nelle regie scuole d'applicazione per gl'ingegneri, ovvero abbiano superato gli esami di meccanica razionale e di geometria descrittiva in una delle regie università;

c) siano celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, abbiano compiuto il 25° anno di età.

3. Le domande dirette al Ministero, redatte su carta da bollo da una lira, dovranno esser presentate non più tardi del 25 gennaio 1912:

a) al rispettivo comandante di corpo, se l'aspirante trovasi in servizio;

b) al comando del reggimento, del deposito e del distretto militare a cui l'ufficiale è effettivo per mobilitazione se trovasi in congedo.

4. A corredo delle domande, gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titoli di studio di cui alla lettera *b)* del n. 2;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio.

I documenti di cui alla lettera *a)* e *c)* dovranno essere debitamente legalizzati. Quello alla lettera c), di data non anteriore a 3 mesi dalle presentazione della domanda.

5. Le domande saranno trasmesse per via gerarchica a questo Ministero, al quale dovranno pervenire non più tardi del 31 gennaio 1912.

Le autorità trasmettenti e i comandi di corpo d'armata, per la trasmissione stessa, si atterranno strettamente alle norme dettate dal n. 4 della circolare n. 617 del 28 novembre u. s.

6. Il Ministero determinerà sull'ammissione al concorso, tenute anche conto delle note caratteristiche.

7. Allo scopo di agevolare e nello stesso tempo rendere omogenea la preparazione degli aspiranti agli esami, sarà loro svolto presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (Torino) un corso speciale, obbligatorio, della durata di tre mesi, (a cominciare dal 15 febbraio 1912), durante il quale saranno svolte le sole materie militari e tecniche che sono d'insegnamento nell'accademia militare.

All'uopo, questo Ministero si riserba di dare al comando di detta scuola le disposizioni relative.

8. I nomi degli ufficiali ammessi verranno, a tempo debito, pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove sarà pure indicato il giorno di presentazione al comando della scuola di applicazione.

9. Al termine del corso preparatorio, seguiranno immediatamente gli esami, e quindi la nomina per i riconosciuti idonei.

Questi ultimi saranno quindi chiamati a un nuovo corso presso la scuola di applicazione d'artiglieria e genio, il quale sarà accelerato e terminerà nell'autunno del 1913.

10. In base all'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, saranno computati quale servizio utile agli effetti della pensione all'atto del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo, od in riforma, tre anni antecedente alla nomina a sottotenente effettivo.

11. I sottotenenti di complemento che saranno ammessi al corso preparatorio avranno dritto agli assegni, e, se in congedo, saranno richiamati per tutto il tempo in cui frequenteranno il corso.

Questo tempo non sarà, in alcun caso, computato nè nei sei mesi di servizio richiesti per legge come titolo di ammissione, nè a qualsiasi altro effetto.

12. Le autorità competenti trasmetteranno poi al comando di detta scuola d'applicazione i libretti personali degli ufficiali da loro dipendenti ammessi al corso preparatorio.

13. Gli assegni ordinari per i sottotenenti di complemento

allievi saranno pagati dal comando della scuola stessa; e rimborsati in conto corrente dai corpi a cui essi appartengono se si tratti di sottotenenti attualmente in servizio; dai centri ai quali sono effettivi per mobilitazione, se si tratti di sottotenenti richiamati dal congedo.

14. Per recarsi dalla loro residenza a frequentare il corso preparatorio, i sottotenenti ammessivi non avranno diritto ad indennità di viaggio; ma potranno ottenere, dalle autorità indicate al N. 3, i documenti per il trasporto a tariffa militare.

15. I sottotenenti chiamati al corso preparatorio, i quali dimostrassero negligenza, svogliatezza e poca applicazione allo studio, saranno, senz'altro, dalla direzione del corso rinviati ai corpi rispettivi o in congedo. In tal caso si dovrà contemporaneamente informarne il Ministero.

16. I comandi da cui direttamente dipendono ufficiali di complemento in servizio o in congedo, che possano trovarsi nelle condizioni richieste dalla presente circolare, ne renderanno prontamente edotti gl'interessati.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **667.** SCUOLE MILITARI. **Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare.** (Segretariato generale). — 14 dicembre 1911.

1. Per il prossimo anno 1912 è aperto un concorso per l'ammissione di 45 allievi al 3° corso dell'accademia militare.

Detto corso sarà accelerato in modo da poter far conseguire la promozione a sottotenente nel febbraio 1913, e quella a tenente nell'autunno del 1914.

Dei posti messi a concorso 25 saranno conferiti ad aspiranti all'arma d'artiglieria, e 20 ad aspiranti a quella del genio.

2. I posti sono interamente gratuiti; resteranno però a carico degli ammessi le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali, nell'ammontare che sarà loro indicato dal comando dell'accademia militare.

Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno di far parte del corso, e saranno rinviati dall'accademia.

In base poi all'art. 2 della legge 14 luglio 1907 n. 482, è computato quale servizio utile agli effetti della pensione all'atto del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma, il biennio universitario antecedente all'ammissione dei predetti giovani all'accademia militare, purchè essi conseguano il grado di sottotenente.

3. Al concorso possono prender parte i giovani che ne facciano domanda in carta bollata da centesimi 60, dal 15 marzo al 15 maggio 1912 e che comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. università o istituto superiore di grado equivalente, i corsi, e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale (corso biennale);
chimica inorganica ed organica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva e descrittiva con disegno.

I concorrenti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non aver superato quella di 25, al 15 giugno 1912.

4. Le domande saranno presentate ai comandanti di distretto (o di corpo se trattasi di militari sotto le armi) ma dovranno essere indirizzate al comando dell'accademia militare e contenere, oltre alle altre indicazioni, anche quella dell'arma preferita.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari

comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto (sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) certificato di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 2, e specchietto dei punti riportati negli esami universitari.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo volute dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militare alle armi:

copia del foglio matricolare.

5. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti riportati negli esami universitari.

Sarà data però la precedenza a coloro che avessero compiuti corsi di studi superiori sostenendo con esito favorevole i relativi esami; a parità di condizioni di merito avrà la preferenza il più giovane di età.

6. I concorrenti saranno avvertiti dal comando della accademia militare dell'accettazione delle loro domande, e del giorno di presentazione alla sede dell'istituto per subirvi la visita medica, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Tale presentazione sarà regolata dal comando dell'accademia militare procurando che avvenga nel più breve termine possibile, a cominciare dal 1° giugno 1912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **668**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Assegni spettanti agli ufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 dicembre 1911.

A soluzione di quesiti pervenuti, si avverte che gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva e i farmacisti di complemento, richiamati in servizio nell'attuale periodo, devono ricevere la indennità giornaliera di servizio stabilita dalla tabella V degli assegni fissi, con le norme del § 73 e seguenti del relativo regolamento.

Spetta invece il trattamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sugli stipendi a quelli dei predetti ufficiali richiamati dal congedo, i quali appartengano alle truppe del corpo di spedizione state dichiarate sul piede di guerra in forza dell'art. 1 (lett. *b*) del R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1112 (circolare 538).

Ai farmacisti di complemento, in eguali condizioni, è dovuto il trattamento prescritto dall'art. 3 (2° comma) della legge 8 luglio 1906, n. 305.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **669**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Conto giudiziale del materiale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 dicembre 1911.

Essendo venuto a cognizione di questo Ministero che presso alcuni reggimenti e ospedali i materiali continuano ad essere tenuti in carico dai rispettivi consigli di amministrazione, si richiama l'attenzione dei corpi sul disposto dell'art. 427 del nuovo regolamento d'amministrazione (bozze di stampa), il quale stabilisce che i materiali devono essere tenuti in carico dell'ufficiale di magazzino, che ne rende il conto giudiziale.

Tale norma, per effetto del § 4 delle disposizioni preliminari e dei richiami contenuti nei diversi titoli del libro IV del detto regolamento, è applicabile a tutti i corpi in generale, fatta solo eccezione per l'istituto geografico militare, la farmacia centrale, i depositi allevamento cavalli e gli stabilimenti militari di pena, per i quali il materiale deve continuare ad essere tenuto in carico dal consiglio d'amministrazione, giusta quanto è rispettivamente stabilito dagli articoli 644, 653, 657, 659, 714 e 739.

Pertanto, i corpi che non avessero esattamente interpretato le disposizioni sopraricordate dovranno subito regolarizzare — mediante provvedimento con effetto dal 1° luglio u. s. — la gestione del materiale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **670.** - RECLUTAMENTO. — **Disposizioni concernenti la formazione delle liste di leva, la procedura dei consigli di leva e la concessione dei mezzi di viaggio e dell'indennità di soggiorno agli inscritti indigenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 dicembre 1911.

Modelli per il servizio leva.

1. A incominciare dalla leva sulla classe 1892, ai modelli per il servizio della leva sono apportate le modificazioni seguenti:

a) la lista di leva, mod. n. 3, di cui al § 9 del regolamento sul reclutamento, sarà conforme al modello n. 3 (n. 1 del catalogo) che fa seguito alla presente circolare; (1)

b) il verbale della estrazione a sorte, mod. n. 6, di cui al § 126, ed il registro sommario delle decisioni del consiglio di leva, mod. n. 10, di cui al § 164, sono aboliti e sostituiti con un registro dei verbali delle sedute del consiglio di leva, e con un registro delle visite per delegazione degli inscritti appartenenti ad altri circondari e delle persone di famiglia degli inscritti per le quali si alleghi la inabilità al lavoro.

Nel primo dei detti registri i verbali delle sedute ordinarie saranno conformi al modello a stampa, n. 10 (n. 31 del catalogo), che fa seguito alla presente circolare: mentre i verbali delle sedute suppletive e straordinarie saranno compilati a mano dal commissario di leva, il quale vi farà menzione sommaria delle operazioni svoltesi nelle sedute medesime.

Nel registro delle visite per delegazione e delle persone di famiglia degli inscritti, il parere del perito sanitario e le decisioni del consiglio di leva saranno redatte in modo analogo a quello prescritto per le registrazioni nella scheda personale;

(1) Per la provvista dei relativi moduli, si terrà presente la circolare n. 9091 del 20 novembre 1911.

c) il precetto per presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento, mod. n. 7, di cui al § 130, sarà conforme al modello che fa seguito alla presente circolare;

d) il precetto per gli iscritti di leva residenti all'estero, mod. n. 1 del servizio della leva all'estero (n. 1068 del catalogo) è abolito;

e) la scheda personale per la presentazione degli inscritti al consiglio di leva, mod n. 9, prescritta col § 146, sarà conforme al mod. n. 9 (n. 9 del catalogo) che fa seguito alla presente circolare e servirà anche come copertina dei documenti relativi all'inscritto a cui si riferisce.

Per gli inscritti rimandati a leva successiva, e così pure per i renitenti, si farà sempre uso della scheda formata in occasione della loro leva d'origine; e per poter distinguere a colpo d'occhio le schede concernenti gli inscritti che provengono da leve anteriori, esse saranno stampate su carta di colori differenti per ciascun anno di ogni triennio.

Le schede personali, secondo le disposizioni della presente circolare, costituiscono il documento fondamentale del servizio di leva e devono perciò essere uniformi in tutti i comuni per formato, tracciato e qualità e colore della carta.

Esse saranno perciò stampate per uso dei comuni al prezzo di L. 1,25 al cento dalla tipografia del reclusorio militare di Gaeta (1).

---

(1) Per la fornitura delle schede si osserveranno le disposizioni seguenti:

Le schede saranno pagate dai distretti militari a carico del capitolo spese di leva: e i sindaci faranno al comando del distretto la richiesta degli esemplari loro occorrenti, inviandone anche il relativo importo che sarà computato a reintegro del capitolo suddetto con le norme di cui alla circolare n. 607 del 1911.

Però *per la prossima leva sulla classe 1892*, in considerazione della ristrettezza del tempo, il comando del reclusorio, man mano che ne eseguirà la tiratura, trasmetterà direttamente ai signori prefetti e sottoprefetti un numero di schede (stampate su carta di colore giallognolo) corrispondente a quello da essi richiesto in risposta alla circolare litografata n. 125 del corrente anno, più una certa quantità di cui l'ufficio circondariale di leva potrà valersi relativamente ai renitenti di classi anteriori.

I prefetti e sottoprefetti favoriranno distribuire d'urgenza ai comuni le schede medesime incominciando da quelli che saranno chiamati per primi all'esame definitivo ed arruolamento ed avvertendo che a ciascun comune ne sia trasmesso un quantitativo limitato al numero dei rispettivi inscritti e capilista. Ricevute le schede loro spettanti, i sindaci ne trasmetteranno subito l'importo al comando del distretto militare: al quale

f) l'elenco mod. n. 12 (n. 3 del catalogo), prescritto dal § 184, per indicarvi l'esito dell'esame definitivo degli inscritti di ogni mandamento nelle sedute ordinarie del consiglio di leva, sarà sostituito con l'elenco degli inscritti arruolati dal consiglio di leva, conforme al modello di pari numero che fa seguito alla presente circolare. Esso sarà compilato per comune anzichè per mandamento; e vi saranno compresi tutti e soltanto gli inscritti riguardo ai quali sia stata emessa — tanto nelle sedute ordinarie quanto nelle sedute suppletive e straordinarie — la decisione di arruolamento in una categoria qualsiasi.

g) l'elenco mod. n. 15 (n. 6 del catalogo), prescritto col § 188, per indicarvi l'esito dell'esame definitivo degli inscritti nelle sedute suppletive e straordinarie del consiglio di leva, è sostituito con la partecipazione delle nuove decisioni emesse dal consiglio di leva — tanto nelle sedute ordinarie quanto in quelle suppletive e straordinarie — sul conto di inscritti riguardo ai quali sia già stata partecipata al distretto militare, con un precedente elenco mod. n. 12, la decisione di arruolamento.

---

ogni ufficio prefettizio farà conoscere, per gli opportuni riscontri e per le eventuali sollecitazioni, il quantitativo inviato a ciascun comune.

Per le leva sulle classi 1893 e 1894, delle quali le liste di leva sono state formate secondo l'abrogata procedura, le richieste delle schede per parte dei sindaci al comando del distretto militare si limiteranno al numero dei giovani inscritti per ragioni di età sulle liste medesime, non essendo necessario di ricompilare quelle dei capilista.

Infine *per le leve sulle classi 1895 e successive* dovrà richiedersi un numero di schede corrispondente a quello presumibile dei giovani che, secondo l'abrogata procedura, avrebbero dovuto essere inscritti nell'elenco preparatorio della lista di leva, ancorchè una parte di costoro non debbano poi essere riportati sulla lista.

I comandi dei distretti militari avranno cura che le richieste di cui sopra abbiano a pervenire tutte entro il mese di giugno, affinchè la tipografia del reclusorio militare possa provvedere in tempo utile alla stampa ed alla distribuzione del quantitativo occorrente: avvertendo che nell'anno 1912, oltre a quelle per la classe 1893 occorreranno anche quelle per i giovani da inscrivere sulle liste di leva della classe 1895, le quali saranno di coloro giallognolo come quelle della classe 1892.

Siccome poi le schede personali devono servire anche come copertine dei documenti relativi agli inscritti a cui si riferiscono, i sindaci si asterranno d'ora innanzi dall'inviare ai prefetti e sottoprefetti le speciali copertine delle quali si valevano per l'addietro, ed avranno cura che le situazioni di famiglia, mod. n. 29, e tutti gli altri documenti di leva abbiano un formato non più grande del formato protocollo adottato per la scheda personale.

Questa partecipazione sarà conforme al modello di pari numero che fa seguito alla presente circolare.

2. A incominciare dalla classe 1895 è abolito l'elenco preparatorio dei giovani da inscriversi sulle liste di leva, mod. n. 2, di cui al § 2 del regolamento.

Formazione delle liste di leva.

3. Per poter formare le liste di leva delle classi 1895 e successive, i sindaci compileranno (in sostituzione dell'abolito elenco preparatorio, mod. n. 2) altrettante schede personali mod. n. 9 quanti sono:

1° i giovani nati nel comune nell'anno a cui la lista di leva si riferisce (eccezione fatta soltanto per i nati morti);

2° i giovani della stessa età che, pur essendo nati altrove, siano domiciliati o residenti nel comune;

3° i giovani nati, domiciliati o residenti nel comune i quali siano stati omessi nelle liste di leva di classi precedenti;

4° quelli che, non potendosene accertare il luogo e la data di nascita, si presumano nati nell'anno a cui la lista di leva si riferisce o in anni precedenti.

Per la compilazione di queste schede si osserveranno le disposizioni di cui al capo I del regolamento ed al capo II dell'istruzione permanente per le operazioni di leva: avvertendo che vi dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, la maternità ed il luogo e la data di nascita del giovane.

4. Se dalle indagini eseguite a mente delle citate disposizioni venga a risultare che alcuno dei giovani cui le schede personali si riferiscono sia morto nel comune di nascita, il sindaco prenderà menzione di tale circostanza sulla scheda, nella casella destinata ai giovani da non comprendersi nella lista di leva, indicandovi nell'apposita formula, l'anno di morte e il numero dell'atto di decesso.

Se venga, invece, a risultare che il giovane sia morto in altro comune ovvero sia stato regolarmente inscritto sulla lista di leva di altro comune, il sindaco ne prenderà menzione nell'una o nell'altra delle rimanenti due formule e avrà cura che nella scheda sia inserito il documento giustificativo di tale circostanza.

I giovani che si trovano in alcuna delle predette condizioni non dovranno essere inscritti nella lista di leva. Le loro schede, numerate progressivamente secondo l'ordine alfabetico e firmate dal sindaco, saranno date in consegna, coi relativi documenti, al capo dell'ufficio di leva, il quale dovrà diligen-

temente conservarle in appositi pacchi a giustificazione della non avvenuta inscrizione. La consegna sarà eseguita mediante un apposito verbale, firmato dal sindaco e dal capo dell'ufficio comunale di leva, in cui saranno indicati con precisione il numero complessivo delle schede ed il cognome e nome degli inscritti a cui esse si riferiscono.

5. Le schede relative a tutti i giovani che non si trovano in alcuna delle condizioni specificate nel precedente n. 4, saranno disposte secondo il rigoroso ordine alfabetico e nell'ordine medesimo i giovani stessi saranno inscritti — nei termini e con le norme di cui al § 9 del regolamento — nella lista di leva: la quale, nei termini e con le norme di cui ai §§ 10, 11 e 12, sarà pubblicata nel comune e completata con l'aggiunzione dei giovani che si riconoscesse ne fossero stati omessi.

Per costoro saranno subito compilate le schede personali, mod. n. 9.

6. Gli inscritti che, a mente del § 11, risultino morti o inscritti nella lista di leva di altro comune, saranno cancellati dalla lista di leva con decisione firmata dal sindaco.

7. Per la verificazione ed approvazione della lista di leva per parte della giunta municipale, nulla è innovato al disposto dai §§ 32 e 33 del regolamento.

8. Per le schede degli inscritti cancellati dalla lista di leva dal sindaco o dalla giunta municipale, giusta i precedenti numeri 6 e 7, e pei relativi documenti giustificativi, si osserveranno le norme di cui all'ultimo capoverso del n. 4, completandosi analogamente il verbale ivi prescritto.

9. Dopo che la lista di leva sia stata approvata dalla giunta municipale, i giovani che vi sono rimasti inscritti sono numerati progressivamente ed il relativo numero d'ordine è apposto anche alle loro schede: le quali, completate con le indicazioni relative alla ragione per cui la inscrizione fu eseguita ed alla persona che la richiese, saranno diligentemante conservate per essere presentate al consiglio di leva in occasione dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.

10. Per la trasmissione al prefetto o sottoprefetto della copia autentica della lista di leva, nulla è innovato al disposto dai §§ 33 e 34 del regolamento: avvertendosi che nella detta copia non dovranno riportarsi i giovani cancellati dalla lista a mente dei precedenti nn. 6 e 7.

11. A incominciare dalla leva sulla classe 1892, se, nel tempo che intercede per la trasmissione della lista di leva al prefetto o

sottoprefetto e la verificazione definitiva di essa per parte del consiglio di leva, venga a risultare che qualche giovane sia stato omesso nella lista, il sindaco ve lo aggiungerà senz'altro, compilandone la scheda personale, e ne informerà subito il prefetto affinchè il giovane sia aggiunto anche sull'esemplare della lista tenuto dall'ufficio di leva del circondario.

12. Se venga invece a risultare che qualche inscritto sia morto, o sia stato regolarmente inscritto in altro comune, ovvero abbia un'età minore di quella presunta, il sindaco ne trasmetterà subito la scheda personale ed i relativi documenti al prefetto o sottoprefetto: il quale, dopo di averlo cancellato dall'esemplare della lista di leva tenuto dal suo ufficio, apponendovi la propria firma, autorizzerà il sindaco a cancellarlo anche dall'esemplare tenuto dal comune.

Le schede ed i documenti di cui sopra saranno conservati dall'ufficio di leva del circondario.

13. Gli inscritti marittimi saranno cancellati dalla lista di leva del circondario, con le norme di cui al numero precedente, non appena siano giunti dalle capitanerie di porto i relativi elenchi di proposta: ed il prefetto o sottoprefetto disporrà perchè essi siano subito cancellati anche dalle liste di leva dei comuni.

14. A incominciare dalla leva sulla classe 1893, per gli inscritti provenienti dalla leva precedente non sarà più compilata una nuova scheda personale, dovendosi per essi far uso di quella formata in occasione della loro leva d'origine.

La nuova scheda dovrà essere compilata soltanto pei renitenti di leve anteriori a quella sulla classe 1892, a cura dell'ufficio comunale ovvero dell'ufficio di leva del circondario, a seconda che essi siansi presentati all'uno o all'altro di detti uffici.

15. Dieci giorni prima di quello fissato per le operazioni di leva concernenti il loro comune, i sindaci, nel trasmettere al prefetto o sottoprefetto i documenti relativi alla prova dei diritti di esenzione, come è prescritto al § 114 della istruzione permanente per le operazioni di leva, vi aggiungeranno le schede personali mod. n. 9 degli inscritti tutti del comune.

Procedura dei Consigli di leva.

a) Apertura della sessione e prime operazioni Precetti per gli inscritti.

16. A incominciare dalla leva sulla classe 1892 — giusta il conforme parere del consiglio di Stato — i commissari di leva non dovranno più recarsi nei capoluoghi di mandamento per

la verificazione definitiva delle liste di leva e per il primo esame degli inscritti.

La verificazione delle liste sarà invece eseguita dal consiglio di leva prima della estrazione a sorte con le norme di cui ai seguenti numeri dal 20 al 23; e per gli inscritti affetti da alcuna delle infermità evidenti ed insanabili, per le quali avrebbero potuto essere riformati dal commissario di leva in occasione del primo esame, si seguiranno le norme di cui al n. 39.

17. Nella seduta di apertura della leva il consiglio di leva determinerà i giorni delle sedute per la verificazione definitiva delle liste e per l'estrazione a sorte, esame definitivo ed arruolamento degli inscritti dei diversi mandamenti, compilandone apposita tabella da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva della classe ed avvertendo:

1° che nella tabella dovranno espressamente designarsi le sedute destinate alla verificazione definitiva delle liste;

2° che nei mandamenti composti di più comuni gli inscritti saranno chiamati per comune incominciando dai capilista e l'ordine in cui i comuni stessi dovranno essere chiamati alle operazioni suddette sarà stabilito in seguito a sorteggio da eseguirsi dal commissario di leva in presenza del consiglio;

3° che le sedute ordinarie del consiglio di leva non dovranno protrarsi al di là di un periodo di cento giorni dal loro principio;

4° che non potranno in nessun caso essere visitati in ciascuna seduta più di 70 inscritti o più di 140 nei circondari ai quali siano assegnati due ufficiali medici come periti sanitari, non computandosi a questo effetto tra gli inscritti da chiamarsi quelli che risiedano in altro comune del Regno od all'estero;

5° che dovranno prestabilirsi sedute suppletive in numero proporzionato ai presunti bisogni, avvertendo che parte di esse dovranno tenersi in prossimità della chiusura dalla sessione e parte, con adeguati intervalli, nel periodo intercedente tra la fine delle sedute ordinarie e la chiusura della sessione;

6° che dovranno anche prestabilirsi alcune sedute straordinarie per la prima quindicina del mese di ottobre affinchè, prima della chiamata della classe alle armi, sia definita la posizione del maggior numero possibile d'inscritti;

7° e, infine, che un'apposita seduta straordinaria sarà prestabilita pel giorno 1° dicembre per definire la posizione degli inscritti residenti all'estero e un'altra sarà indetta pel 31 dicembre, giorno di chiusura della leva.

Dopo di ciò il consiglio di leva procederà alle altre operazioni di cui al § 78 del regolamento.

18. Per la pubblicazione del manifesto contenente l'ordine di chiamata alla leva della classe e per la precettazione degli inscritti nulla è innovato al disposto dai §§ 79, 80, 81, 82, 129 e 130 del regolamento: avvertendo che il precetto per l'esame definitivo ed arruolamento di cui all'ultimo dei citati paragrafi dovrà essere conforme al mod. n. 7 che fa seguito alla presente circolare.

b) Intervento dei sindaci e dei segretari comunali alle sedute del consiglio di leva.

19. Alle sedute ordinarie del consiglio di leva nelle quali, giusta le indicazioni della tabella contenuta nel manifesto recante l'ordine della leva, dovrà procedersi alla verificazione definitiva delle liste di leva ed ai lavori preparatori per la estrazione a sorte per gli inscritti dei comuni di ciascun mandamento, interverranno tutti i sindaci ed i segretari comunali del mandamento medesimo, con le norme di cui al § 91 del regolamento.

Alle sedute nelle quali dovrà procedersi alla estrazione a sorte ed all'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun comune, sarà necessario e sufficiente l'intervento del sindaco e del segretario del comune medesimo.

Mancando il sindaco di un comune, la rappresentanza degli inscritti sarà assunta da uno dei consiglieri provinciali che fanno parte del consiglio di leva: e in mancanza anche di questi, dal segretario comunale.

c) Verificazione definitiva delle liste di leva ed operazioni preparatorie per la estrazione a sorte.

20. Nella seduta o nelle sedute a ciò appositamente designate per ciascun mandamento, il consiglio di leva procede alla verificazione definitiva delle liste di leva dei comuni del mandamento medesimo: la quale verificazione, in relazione a quanto dispongono i precedenti nn. 11, 12 e 13, consisterà nel far leggere a chiara ed intelligibile voce dai segretari di ciascun comune le liste di leva per confrontarle e metterle in rigorosa rispondenza con l'esemplare tenuto dall'ufficio di leva del circondario: per cancellarne gli inscritti che, da documenti regolari prodotti seduta stante dai sindaci o dagli interessati, risultino morti, od inscritti sulla lista di altro co-

mune, o di età minore di quella presunta: e per aggiungervi quei giovani che chiedano spontaneamente di esservi inscritti e quegli altri che per notizie fornite dagli intervenuti venga a risultare essere stati omessi nelle liste della leva chiamata o delle leve precedenti.

Per questi ultimi il consiglio di leva si atterrà alle disposizioni prescritte coi §§ 563 e 564 del regolamento.

21. Eseguite queste cancellazioni ed aggiunte, il commissario di leva ed il segretario comunale apporranno sulla lista di leva, per tutti coloro che vi sono rimasti inscritti e incominciando dai capilista, un nuovo numero d'ordine, e la chiuderanno con le formalità di cui ai §§ 99, 100 e 101 del regolamento: con l'avvertenza che dovrà esservi apposta anche la firma del presidente del consiglio di leva.

22. Le cancellazioni dalle liste di leva per ragione di cittadinanza estera saranno eseguite soltanto in seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra, al quale le relative domande dovranno essere subito trasmesse con le norme di cui ai §§ 34 e seguenti della istruzione permanente per le operazioni di leva: avvertendosi a questo proposito che il Ministero degli affari esteri ha esteso a tutte le prefetture del Regno la delegazione, prima limitata a quelle soltanto che sono menzionate nel § 40, di legalizzare la firma dei consoli esteri della rispettiva provincia sui certificati di cittadinanza e sugli altri documenti da essi rilasciati.

23. Non appena ultimata la verificazione definitiva delle liste di leva, il consiglio di leva procederà alle operazioni preparatorie della estrazione a sorte per gli inscritti.

Per rendere più sollecite queste operazioni il commissario di leva, prima della verificazione definitiva delle liste di leva dei comuni di ciascun mandamento, avrà preparato e firmato tanti cartellini corrispondenti al numero totale degli inscritti del mandamento e dei capilista menzionati nell'art. 38 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Verificate le liste, il commissario di leva, in presenza del consiglio:

1° procederà ad un nuovo computo degli inscritti e capilista suddetti, togliendo od aggiungendo ai cartellini già preparati quelli necessari per provvedere alle cancellazioni o aggiunte apportate alle liste durante la verificazione;

2° attribuirà ai capilista i primi numeri ad essi spettanti di diritto giusta il citato art. 38 del testo unico: e tale attribuzione sarà fatta, indipendentemente dalla classe a cui cia-

scuno di essi appartiene, nell'ordine in cui essi sono inscritti nelle rispettive liste di leva e seguendo, per la precedenza delle liste, l'ordine in cui i diversi comuni del mandamento sono chiamati alla estrazione;

3° indi piegherà in modo uniforme i cartellini rimanenti e li deporrà nell'urna.

d) Estrazione a sorte ed esame definitivo ed arruolamento.

24. Ultimate le operazioni precedenti, il consiglio di leva procederà alle operazioni della estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti chiamati a ciascuna seduta, seguendo l'ordine indicato ai nn. 17 (n. 2°) e 21.

25. Se i capilista del comune, i quali non partecipano alla estrazione, sono poco numerosi, in guisa che, dopo di essi, siano chiamati, nella stessa seduta, anche inscritti della leva in corso, il consiglio procederà anzitutto alla estrazione a sorte per questi ultimi e poscia all'esame definitivo ed arruolamento dei capilista dapprima e successivamente degli altri inscritti.

26. Se invece la seduta deve essere interamente dedicata ai capilista, il presidente del consiglio farà suggellare con ceralacca l'urna in presenza dell'adunanza e provvederà perchè essa sia conservata in modo sicuro e senza che i suggelli abbiano ad esserne alterati fino a quando possa incominciare il sorteggio degli inscritti della leva in corso; avvertendo:

1° che in ciascuna seduta nella quale debba procedersi alla estrazione questa dovrà essere effettuata prima dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti;

2° che in tutti i casi nei quali la estrazione debba essere ripresa nella seduta successiva l'urna dovrà essere suggellata e conservata come sopra non appena abbia estratto il numero l'ultimo inscritto chiamato;

3° e che l'estrazione sarà definitiva e irrevocabilmente chiusa, giusta l'ultimo comma dell'art. 44 del testo unico, non appena abbia estratto il numero l'ultimo inscritto del mandamento.

27. Per le modalità della estrazione a sorte e per la risoluzione degli incidenti che in essa si verificassero si osserveranno le disposizioni dei §§ 110, 111, 112 (ad eccezione della parte concernente la lista d'estrazione, ora soppressa), 113, 114, 117, 118 e 119 del regolamento e del capo IV della istruzione permanente per le operazioni di leva.

Il commissario di leva avrà inoltre cura di far indicare il

numero toccato in sorte a ciascun inscritto sulla rispettiva scheda personale, mod. n. 9.

28. In ciascuna seduta, non appena ultimata la estrazione a sorte, gli inscritti sono muniti della rispettiva scheda personale, e chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, sempre nell'ordine indicato ai nn. 17 (n. 2°) e 21.

29. Ogni inscritto consegna anzitutto la sua scheda alla persona incaricata di rilevarne la statura, la quale vi annota la misura accertata e la passa al perito sanitario. Questi vi scrive di proprio pugno il proprio parere e vi appone la sua firma e la consegna al presidente del consiglio di leva, il quale vi scrive di proprio pugno la decisione del consiglio e la firma a sua volta: cosicchè le schede personali vengono a costituire il verbale delle operazioni compiute dal consiglio di leva riguardo a ciascun inscritto.

Gli inscritti visitati devono trattenersi presso il consiglio di leva fino al termine della seduta per le operazioni di controllo delle decisioni indicate nel seguente n. 37.

30. Il commissario di leva trascrive subito testualmente la decisione del consiglio sulla lista di leva apponendovi la sua firma: dopo di che, se la decisione sia stata di arruolamento in una categoria qualsiasi, l'ufficiale delegato in 1ª provvede perchè essa sia trascritta, seguendo l'ordine della lista di leva, sull'elenco mod. n. 12 (n. 3 del catalogo), e ciò tanto nel caso che la decisione di arruolamento sia stata emessa in una seduta ordinaria, quanto nel caso che sia stata emessa in una seduta suppletiva o straordinaria.

Il sindaco, a sua volta, trascrive letteralmente la decisione del consiglio sulla lista di leva del comune.

31. È necessario che le decisioni del consiglio di leva siano annotate sulle schede personali e sulla lista di leva in termini concisi, ma che riassumano con precisione la posizione dell'inscritto anche di fronte alle leve precedenti ed alle operazioni eventualmente compiute a suo riguardo dall'autorità diplomatica o consolare: e che sull'elenco mod. n. 12 quelle di arruolamento siano riportate nella parte soltanto che interessa le conseguenti operazioni matricolari.

Perciò il presidente del consiglio di leva e l'ufficiale delegato in 1ª si varranno all'uopo delle formule per i diversi casi qui appresso riportate, le quali sostituiscono quelle prescritte coi §§ 165 e 166 del regolamento e coi §§ dal 388 al 393 della istruzione per il servizio della leva all'estero.

Si avverta a questo proposito che, per quanto concerne gli

inscritti residenti all'estero, sono state determinate apposite formule soltanto per le decisioni più caratteristiche. Per le decisioni più semplici e più comuni ad essi relative basterà aggiungere alle formule generali (contraddistinte in margine con asterisco) -- al segno (1) — le parole: *Consolato di ..... addì ..... 191...* (data del modello consolare): ma quest'aggiunta non dovrà mai essere omessa, essendo essa indispensabile al comando del distretto militare per determinare la ferma del militare e il suo eventuale diritto ad una dilazione a presentarsi alle armi.

A). *Decisioni delle quali non si deve dare partecipazione al distretto militare.*

1). *Cancellato perchè morto* (o *inscritto marittimo* — o *inscritto nella lista del comune di .... —* o *di sesso femminile*).

2). *Cancellato perchè cittadino estero, dispaccio ministeriale n.... delli ..... 191...*

3). *Escluso perchè condannato alla pena .....*

4). **Mandato rivedibile* (o *riformato*) *per .....* (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco). (1)

5). *Ammesso a visita per delegazione a .....*

Riconosciuto inabile in detta visita e mandato rivedibile (o *riformato*) *per .....* (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco)

6). *Inviato in osservazione* (ovvero: *Rinviato a visita collegiale*).

In seguito alla osservazione (ovvero: *alla visita collegiale*), *mandato rivedibile* (o *riformato*) *per .....* (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco).

7). *Mandato rivedibile* (o *riformato*) *per .....* (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco), *quale renitente presentatosi spontaneo* (o *arrestato*).

Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità giudiziaria (ovvero: *Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza,* indicandone la ragione)

8). *Mandato rivedibile* (o *riformato*) *per.....* (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco), *quale renitente ammesso a regolare la sua posizione all'estero. Consolato di .....*

Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza.

9). *Rimandato alla seduta suppletiva del giorno . . . perchè . . .*
10). *Rimandato al 1° dicembre perchè all'estero.*
11). *Rimandato alle leva ventura perchè . . . . .*
12). *Rimandato alla leva ventura perchè residente in località remota e disagiata. Consolato di . . . . .*
13). *Dichiarato renitente.*

B). *Decisioni delle quali deve darsi partecipazione al distretto militare.*

Per la scheda personale e la lista di leva.	Per l'elenco n. 12.
14). **Abile, arruolato in 1ª categoria* (1) (aggiungere, se del caso: *respinta la domanda di esenzione*, ovvero: *aspira ad esenzione*).	*Arruolato in 1ª categoria* (1) (Per i soli residenti all'estero aggiungere, se del caso: *respinta la domanda di esenzione*).
15). **Abile, arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria, quale . . . . .* (indicare il titolo di esenzione) *art. . . . n. . . . della legge* (1).	*Arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria* (1).
16). **Abile arruolato in 1ª categoria quale rivedibile* (o *rimandato per legale motivo* — oppure: *omesso presentatosi spontaneo* — o *scoperto* o *fraudolento*) *della classe 18 . . . .* (1) aggiungere, se del caso: *respinta la domanda di esenzione*, ovvero: *aspira ad esenzione*)	*Arruolato in 1ª categoria quale rivedibile* (o *rimandato per legale motivo* — oppure: *omesso presentatosi spontaneo* — o *scoperto* o *fraudolento* — *della classe 18 . . .* (1). E pei soli residenti all'estero aggiungere, se del caso: *respinta la domanda di esenzione*).
17). **Abile, arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria perchè . . . . .* (indicare il titolo di esenzione), *art. . . . n. . . . della legge, quale rivedibile* (o *rimandato per legale motivo* — oppure: *omesso presentatosi spontaneo* — o *scoperto* o *fraudolento*) *della classe 18 . . .* (1).	*Arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria* (1).

18). *Ammesso a visita per delegazione a .....* *Dichiarato abile in detta visita e arruolato in 1ª categoria* (aggiungere, se del caso: *respinta la domanda di esenzione*, ovvero: *aspira ad esenzione*).	*Arruolato in 1ª categoria.*
19). *Ammesso a visita per delegazione a .....* *Dichiarato abile in detta visita e arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria quale .....* (indicare il titolo di esenzione), *art. ... n. ... della legge.*	*Arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria.*
20). *Inviato in osservazione* (ovvero: *Rinviato a visita collegiale*). *In seguito alla osservazione* (ovvero: *alla visita collegiale*), *dichiarato abile e arruolato in 1ª categoria* (aggiungere, se del caso: *respinta la domanda di esenzione*, ovvero: *aspira ad esenzione*).	*Arruolato in 1ª categoria in seguito ad osservazione nell'ospedale militare* (ovvero: *in seguito a visita collegiale*).
21). *Inviato in osservazione* (ovvero: *Rinviato a visita collegiale*). *In seguito alla osservazione* (ovvero: *alla visita collegiale*), *dichiarato abile e arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria quale .....* (indicare il titolo di esenzione) *art. ... n. ... della legge.*	*Arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria.* (Per i soli arruolati in 2ª categoria aggiungere: *in seguito ad osservazione nell'ospedale militare* — ovvero: *in seguito a visita collegiale*).
22). *Arruolato in ... categoria* (per gli arruolati in 2ª o 3ª categoria indicare il titolo di esenzione e il relativo articolo e numero della legge) *e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio, perchè emigrato prima del 16° anno* (ovvero: *nato all'estero*), *consolato di .....*	*Arruolato in ... categoria e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio, consolato di .....*

23) *Arruolato in 1ª categoria per atto di sottomissione rilasciato per espatriare* (aggiungere se del caso: *respinta la domanda di esenzione*).	*Arruolato in 1ª categoria per atto di sottomissione rilasciato per espatriare,* (aggiungere se del caso: *respinta la domanda di esenzione*).
24). *Arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria per atto di sottomissione rilasciato per espatriare quale . . . .* (indicare il titolo di esenzione) *art. . . . n. . . . della legge.*	*Arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria per atto di sottomissione rilasciato per espatriare.*
25). *Abile, arruolato in 1ª categoria quale renitente della classe 18... presentatosi spontaneo* (o *arrestato*. — E aggiungere, se del caso: *respinta la domanda di esenzione*, ovvero: *aspira ad esenzione*). — *Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità giudiziaria* (ovvero: *Cancellata la renitenza in via amministrativa*, indicandone la ragione).	*Arruolato in 1ª categoria quale renitente della classe 18 . . .*
26).* *Abile, arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria perchè . . . .* (indicare il titolo di esenzione), *art. . . . n. . . . della legge, quale renitente della classe 18... presentatosi spontaneo* (o *arrestato*). *Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità giudiziaria* (ovvero: *Cancellata la nota di renitenza in via amministrativa*, indicandone la ragione) (1).	*Arruolato in 2ª* (o *3ª*) *categoria quale renitente della classe 18 . . .* (1).
27). *Abile, arruolato in 1ª categoria quale renitente della classe 18... e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio. Consolato di . . . . — Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza.*	*Arruolato in 1ª categoria quale renitente della classe 18 . . . e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio. Consolato di . . . .*

28). *Già al servizio come volontario ordinario* (o *di un anno*) *nel . . . .* (reggimento, corpo o scuola) *al n. . . . di matricola.*	*Già al servizio come volontario ordinario* (o *di un anno*) *nel . . . .* (reggimento, corpo o scuola) *al n. . . . di matricola.*
29). *Già arruolato come volontario di un anno con facoltà di ritardare il servizio.*	*Già arruolato come volontario di un anno con facoltà di ritardare il servizio.*
30). *Ritenuto abile senza visita perchè ascritto alla R. guardia di finanza, ed arruolato in . . . . categoria.* (Per gli arruolati in 2ª o 3ª categoria, indicare il titolo di esenzione e il relativo articolo e numero della legge).	*Arruolato in . . . categoria, ascritto alla R. guardia di finanza.*
31).* *Ammesso a farsi surrogare dal fratello . . . . nato addì . . . 189 . . . il quale, riconosciuto abile, viene arruolato in 1ª categoria* (1).	(Nelle colonne 2 e 3, invece delle generalità dell'inscritto, indicare quelle del fratello). *Arruolato in 1ª categoria in surrogazione del fratello . . . .* (nome dell'inscritto), *inscritto della leva in corso* (1).
32)* *Rappresentato dal fratello . . . . che nella leva sulla classe 189 . . . effettuò con lui la surrogazione e che, riconosciuto abile, viene ora arruolato in . . . categoria* (per gli arruolati in 2ª o 3ª categoria indicare il titolo di esenzione e il relativo articolo e numero della legge) (1).	(Nelle colonne 2 e 3, invece della generalità dell'inscritto, indicare quelle del fratello). *Arruolato in . . . categoria quale rappresentante del fratello . . . . che effettuò con lui la surrogazione nella leva sulla classe 189 . . .* (1).

32. Se accada, anche durante le sedute ordinarie, di dover emettere una nuova decisione relativamente ad inscritti che siano già stati arruolati in precedente seduta, se ne dovrà prendere menzione sull'apposita partecipazione mod. n. 15 di cui al precedente n. 1, lettera *g*, con le formule seguenti:

Per la scheda personale e la lista di leva.	Per la partecipazione mod. n. 15
33). *Riformato* (o *mandato rivedibile*) *in visita presso il consolato di . . . .*	*Riformato* (o *mandato rivedibile*) *in visita presso il consolato di . . . .*

34). *Revocata la assegnazione alla 2ª categoria, giusta il § 443 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, e ascritto alla 1ª categoria.*	*Revocata la assegnazione alla 2ª categoria e ascritto alla 1ª categoria.*
35).* *Assegnato alla 2ª* (o *3ª*) *categoria quale* . . . . (indicare il titolo di esenzione), *art.* . . . *n.* . . . *della legge* (1).	*Assegnato alla 2ª* (o *3ª*) *categoria* (1).
36). * *Trasferto alla 2ª* (o *3ª*) *categoria quale* . . . . (indicare il titolo di esenzione), *art. 9 e art.* . . . *n.* . . . *della legge* (1).	*Trasferto alla 2ª* (o *3ª*) *categoria* (1).

33. Durante il periodo delle sedute ordinarie del consiglio di leva, l'elenco mod. n. 12 e la partecipazione mod. n. 15 saranno trasmessi al comando del distretto militare al termine delle operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento di ciascun mandamento, se queste possono essere definite in un periodo di dieci giorni. In caso diverso saranno trasmessi di dieci in dieci giorni: e così pure durante il periodo delle sedute suppletive.

Per le sedute straordinarie saranno trasmessi al termine di ciascuna seduta.

34. Il comando del distretto militare, ricevendo col modello n. 15 partecipazione di una nuova decisione del consiglio di leva relativa ad un inscritto già arruolato ma non peranco riportato sul ruolo matricolare, prenderà menzione della decisione stessa sull'elenco mod. n. 12. In questo caso se la nuova decisione importi, giusta la formula n. 33, la rivedibilità o la riforma dell'inscritto, il comando del distretto si asterrà senz'altro dal riportare sul ruolo l'inscritto stesso: mentre, se si tratti invece di un trasferimento di categoria giusta le formule nn. 34, 35 e 36, lo inscriverà sul ruolo della categoria attribuitagli con la nuova decisione, facendo però precedere la relativa formula da quella rispondente alla decisione precedentemente partecipata con l'elenco modello n. 12.

Se invece l'inscritto sia stato già riportato sul ruolo, il comando del distretto, senza fare veruna annotazione sull'elenco modello n. 12, procederà alle necessarie variazioni matricolari, prendendo menzione sul ruolo della data della partecipazione modello n. 15 con cui ebbe notizia della nuova decisione.

35. Il comandante del distretto provvederà perchè al termine di ciascuna leva gli elenchi modello n. 12 e le partecipazioni modello n. 15 siano rilegati in un sol volume per ordine di data.

36. Sulle liste di leva (come si desume dal relativo modello) non si prenderà più menzione della posizione militare degli inscritti stati arruolati.

Perciò i sindaci si limiteranno a far prender nota nella colonna 2 della lista di leva del numero del ruolo corrispondente a ciascuno degli inscritti di cui sopra: e i comandi dei distretti militari daranno notizia alle prefetture e sottoprefetture delle sole decisioni di rivedibilità state pronunziate in rassegna affinchè possa farsi luogo alla aggiunzione sulle liste della leva successiva dei giovani a cui esse si riferiscono.

37. L'abolizione del registro sommario delle decisioni del consiglio di leva rende necessario che, nel caso di smarrimento di qualche scheda personale, si possa ricorrere a qualche altro documento il quale possa far fede piena ed intera delle decisioni del consiglio.

Perciò al termine di ciascuna seduta si dovrà procedere allo scrupoloso controllo della lista di leva del circondario, di quella del comune, dell'elenco modello n. 12 e della partecipazione modello n. 15 con le schede personali dei singoli inscritti; e tale controllo sarà effettuato con le norme seguenti:

Il commissario di leva procederà all'appello di tutti gli inscritti sul conto dei quali fu nella seduta emessa una decisione, seguendo l'ordine delle loro schede personali, e *man mano che essi si presenteranno*, darà lettura ad alta voce delle loro generalità e della decisione emessa riguardo ad essi quali risultano dalle schede medesime.

L'ufficiale delegato in 2ª controllerà la lista di leva del circondario: ed assicuratosi che ciascuna decisione vi sia stata esattamente riportata e che vi figuri la firma del commissario di leva, la firmerà a sua volta in guisa che essa costituisca un estratto autentico della scheda personale.

L'ufficiale delegato in 1ª controllerà l'elenco modello n. 12, assicurandosi che vi siano indicati, con le formule prescritte, tutti gli inscritti stati arruolati; e la partecipazione modello n. 15, assicurandosi che vi siano state annotate tutte le nuove decisioni relative ad inscritti stati arruolati in precedenti sedute: e per ciascun inscritto vi apporrà la sua firma.

Il sindaco controllerà la lista di leva del comune: e il presidente del consiglio di leva, o uno dei consiglieri provinciali

o l'ufficiale dei carabinieri reali, consegnerà a ciascun inscritto il foglio di congedo o la dichiarazione di riforma che lo concerne.

38. Terminate le sedute suppletive del consiglio di leva le schede degli inscritti e dei capilista di ciascun comune verranno riunite e disposte in perfetto ordine alfabetico, aggiungendovi anche quelle degli inscritti cancellati dalle liste dei singoli comuni, giusta il precedente numero 12, e inserendovi man mano quelle che per qualsiasi ragione ne fossero rimaste separate.

C) *Disposizioni varie.*

Inscritti che secondo l'antica procedura potevano essere riformati nel primo esame.

39. Gli inscritti i quali, perchè affetti dalle imperfezioni indicate negli articoli 43, 47, 51, 65, 67, 82 e 86 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare, avrebbero potuto, secondo l'antica procedura, essere riformati nel primo esame affidato ai commissari di leva, potranno essere riformati dal consiglio di leva senza che occorra la loro presentazione personale, facendone domanda al sindaco del comune a cui appartengono.

Il sindaco si accerterà, a mezzo dell'arma dei carabinieri reali, che il giovine di cui si tratta sia effettivamente affetto da una delle infermità sovra indicate e che non esista nessun dubbio circa la sua identità col giovane che figurà inscritto sulla lista di leva, e redigerà un apposito certificato da trasmettersi, unitamente al rapporto informativo dell'arma dei carabinieri reali, al consiglio di leva pei provvedimenti di sua pertinenza.

Visite collegiali degli inscritti.

40. Le visite collegiali degli inscritti previste col capoverso del § 316 del regolamento, aggiunto col R. decreto n. 273 del 6 maggio 1904, saranno effettuate soltanto quando il numero degli inscritti non sia inferiore a 25. Se non si raggiunga tal numero, gli inscritti saranno invece inviati in osservazione all'ospedale militare.

Omessi che si presentano durante la leva.

41. Gli omessi e i cancellati per errore dalle liste di leva che si presentino spontanei dopo la verificazione delle liste e sino al momento della presentazione alle armi delle reclute, se di-

chiarino di voler soddisfare agli obblighi militari con la classe per cui siano in corso le operazioni di leva, debbono essere aggiunti nelle liste della leva medesima e sottoposti a visita. Debbono inoltre prendere parte con gli altri inscritti della leva in corso all'estrazione a sorte, se questa non abbia ancora avuto luogo: in caso contrario, e sempre ove siano stati arruolati in 1ª categoria o rimandati, vi prendono parte nella leva successiva, sulle cui liste debbono essere riportati.

Essi nel caso di arruolamento in 1ª categoria hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi delle reclute della leva in corso, ma possono, a tempo debito, chiedere d'essere inviati in licenza straordinaria se eventualmente, dopo l'estrazione del numero, vi acquistino diritto, per l'applicazione dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910.

Nel caso invece che preferiscano ritardare la prestazione del servizio ed essere arruolati con la classe successiva, oppure sia già avvenuta la partenza delle reclute, essi debbono essere aggiunti senz'altro nelle liste della leva successiva a senso del § 39 del regolamento sul reclutamento.

Il ritardo suddetto non darà loro diritto ad alcuna riduzione di ferma.

Termine per l'acquisto dei titoli alla esenzione dal servizio di 1ª categoria per gli inscritti residenti all'estero.

42. A modificazione di quanto dispone il § 32 della Istruzione pel servizio della leva all'estero si avverte che, ai termini dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, gli inscritti residenti all'estero potranno conseguire l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria quando il relativo titolo fosse sussistito perfetto nel giorno in cui si è aperta la sessione della leva, ovvero si sia verificato durante la leva, con le altre norme stabilite col medesimo art. 7.

Militari del R. esercito, provenienti dalla leva marittima che chiedono il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria.

43. In seguito ad accordi col Ministero della marina, a decidere in ordine alle domande dei militari del R. esercito provenienti dalla leva marittima (militari di 2ª categoria, volontari, dispensati dalla chiamata, ecc.), i quali chiedano il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, sono competenti non già i consigli di leva di terra, ma i consigli di leva marittimi.

Perciò le domande in parola saranno trasmesse alle capitanerie di porto sulle cui liste di leva i militari stessi sono inscritti.

Elenchi degli inscritti analfabeti (1).

44. All'atto della presentazione di ciascun inscritto all'esame definitivo ed arruolamento, il presidente del consiglio di leva lo invita a dichiarare se egli sappia leggere e scrivere. Se la risposta è negativa, ne fa prendere menzione nell'apposita casella della lista di leva: se è affermativa, fa scrivere all'inscritto sotto dettatura un breve periodo e poscia leggerlo; ed a seconda del giudizio che su tale esperimento dà il consiglio di leva, fa risultare sulla lista di leva se l'inscritto sa leggere o scrivere.

Dall'esperimento di cui al comma precedente è dispensato chi presenti al consiglio di leva un documento o certificato in carta libera, rilasciato (purchè non ai soli effetti elettorali) dalla competente autorità scolastica ed attestante il proscioglimento dall'obbligo della istruzione elementare.

45. I medici che assistono quali periti sanitari alle sedute dei consigli di leva, ogni qualvolta riconoscano che un inscritto è affetto da infermità che importi assoluta inabilità a frequentare la scuola per adulti analfabeti, devono farne apposita dichiarazione scritta da conservarsi negli atti dell'ufficio di leva: tenendo presente che devono essere esenti dal frequentare dette scuole i giovani affetti da gravi infermità contagiose, o croniche, insanabili e non compatibili con alcun lavoro, nonchè quelli che, per essere affetti da vizi mentali, non potrebbero trarre dall'insegnamento nemmeno il beneficio di un'educazione terapica.

Delle dichiarazioni d'inabilità a frequentare la scuola, il presidente del consiglio di leva fa prendere menzione sulle liste di leva.

46. I prefetti o sottoprefetti fanno compilare per ciascun comune, entro un mese dalla chiusura della sessione della leva, l'elenco (modello n. 36 B del catalogo degli stampati ad uso del R. esercito) degli inscritti obbligati a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti, comprendendovi tutti gl'inscritti residenti nel Regno i quali siano stati:

a) assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria;

b) mandati rivedibili alla successiva leva, eccezione fatta per coloro che per malattia non abbiano potuto presentarsi

(1) V. art 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e articoli 48 e seguenti del Regolamento generale per la istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

personalmente al consiglio di leva e pei quali la decisione di rivedibilità sia stata quindi pronunziata in base a semplici certificati medici;

c) riformati per motivi che non importino assoluta inabilità fisica o intellettuale a frequentare la scuola, fatta eccezione per coloro pei quali la decisione fosse stata pronunciata senza la visita medica.

Gli inscritti residenti all'estero non devono essere compresi nell'elenco.

L'elenco medesimo deve essere subito trasmesso al sindaco ed affisso all'albo pretorio per la durata di un mese.

Per i giovani residenti in altro comune il sindaco del comune di leva comunica al sindaco del comune di residenza i nomi dei giovani stessi, affinchè li aggiunga nell'elenco del proprio comune.

Subito dopo la formazione dei suddetti elenchi, i prefetti e sottoprefetti fanno trasmettere al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare) uno specchio riassuntivo indicante per ciascun comune (in ordine alfabetico) in una prima colonna il numero degli inscritti obbligati a frequentare le scuole per adulti analfabeti e in una seconda colonna il numero degli analfabeti riconosciuti inabili a frequentare tali scuole, con i totali in calce.

47. I prefetti o sottoprefetti provvedono perchè i sindaci aggiungano nell'elenco, di cui al numero precedente, gl'inscritti analfabeti, sul conto dei quali il consiglio di leva abbia deciso nel secondo periodo di leva.

Qualora un inscritto analfabeta, dopo essere stato arruolato dal consiglio di leva nella 1ª categoria, sia trasferito alla 2ª o alla 3ª o dichiarato rivedibile o riformato durante il periodo della leva, il prefetto o sottoprefetto provvede perchè il sindaco lo aggiunga subito nell'elenco degli iscritti analfabeti.

Per comunicare queste aggiunzioni i prefetti o sottoprefetti possono valersi, se il numero degli analfabeti è considerevole, dello stampato mod. n. 36-B, aggiungendo all'intestazione la parola « suppletivo ». Anche per queste aggiunzioni essi debbono inviare al Ministero della pubblica istruzione uno specchio riassuntivo conforme a quello sopra descritto.

48. L'ufficiale delegato in 1ª presso il consiglio di leva rimane esonerato dall'incarico, di cui al § 186 del regolamento sul reclutamento, di accertare il grado d'istruzione dei giovani dichiarati idonei.

Però nelle sedute nelle quali sia considerevole il numero dei

giovani chiamati, il consiglio di leva potrà delegare uno dei suoi componenti a procedere all'accertamento suddetto.

Mezzi di viaggio ed indennità di soggiorno agli inscritti indigenti.

49. Per ottenere i mezzi di viaggio e l'indennità di soggiorno per recarsi alla visita, gli inscritti debbono, qualche giorno prima, farne esplicita domanda, scritta o verbale, al sindaco del comune ove risiedono.

50. Il sindaco prende nota delle domande in apposito elenco e le sottopone al parere della commissione istituita per la concessione dei soccorsi alle famiglie indigenti dei militari richiamati e composta del sindaco presidente, del comandante locale dei carabinieri reali e del presidente della locale congregazione di carità, membri. La commissione dichiara, per ciascun inscritto, se si trovi nelle condizioni di indigenza indicate nel successivo n. 52. Pei riconosciuti in condizione di indigenza il presidente della commissione, tenuto presente quanto è disposto nei nn. 53 e seguenti, indica la somma spettante per mezzi di viaggio e per indennità di soggiorno. L'elenco, col parere della commissione, e firmato dai membri di essa, è poi inviato al comandante del distretto militare cui spetta la definitiva decisione in merito.

51. Allo scopo suindicato la commissione si riunisce normalmente qualche tempo prima dell'inizio delle operazioni circondariali e straordinariamente quando sia necessario.

52. Debbono ritenersi indigenti, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 giugno 1910, n. 362, gli inscritti che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie, non possano in nessun modo far fronte alle spese pel viaggio e pel soggiorno al capoluogo del circondario. Non basta, quindi, per essere ritenuto indigente allo scopo suddetto, di essere nullatenente o di appartenere in genere alla classe degli operai, dei contadini, ecc.

53. I mezzi di viaggio sono corrisposti per trasferirsi dal capoluogo del comune al capoluogo del circondario e per ritornare. Agli inscritti residenti in frazioni del comune sono corrisposti i mezzi di viaggio come se partissero dal capoluogo del comune.

54. Per gli inscritti che si trovano fuori del proprio circondario potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione al capoluogo del circondario di loro residenza.

55. Per la concessione e commisurazione dei mezzi di viaggio si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) Se la distanza tra il capoluogo del comune e quello del circondario non supera i 20 km. fra andata e ritorno, nulla è dovuto.

b) Se supera i 20 km. fra andata e ritorno ed è percorsa da ferrovie, tramvie o piroscafi o altri mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagato il biglietto a tariffa militare per l'intero percorso.

c) Se supera i 20 km. fra andata e ritorno e manchino mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagata l'indennità di L. 1 per il primo tratto dai 20 ai 30 km. di via ordinaria e L. 0,50 per ogni successivo tratto di 10 km., non tenendo conto delle frazioni di 10 km.

d) Se supera i 20 km. come sopra e può essere percorsa soltanto in parte con mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagato il biglietto a tariffa militare per tutto il tratto percorribile con i mezzi di locomozione suddetta; per il restante percorso si pagherà, l'indennità nel modo indicato nella precedente lettera *c*), soltanto se il percorso stesso superi, fra andata e ritorno, i 20 km.

56. Il computo delle distanze si fa per la via più breve, salvo che per altra via esistano mezzi di locomozione pei quali la spesa riesca minore.

In caso di contestazione sulla distanza per via ordinaria, questa sarà calcolata in base alle tabelle itinerarie pubblicate dall'Istituto geografico militare.

57. L'indennità di soggiorno è di L. 1. È di L. 1,50 per coloro che sono obbligati a trattenersi al capoluogo del circondario oltre la mezzanotte, sia perchè debbano rimanere a disposizione del consiglio di leva, sia perchè la partenza del treno, piroscafo ecc. a tariffa militare non abbia luogo prima di tale ora. Non si dà indennità di soggiorno pel tempo delle sedute del consiglio di leva riservate esclusivamente alla verificazione delle liste di leva.

58. Il comandante del distretto militare deve accertare, nel miglior modo che le circostanze di tempo e di luogo permettano, che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di soggiorno siano veramente indigenti e che la somma loro attribuita al detto scopo sia esatta. Restituisce quindi gli elenchi ai sindaci con le sue decisioni avvertendoli che ogni pagamento che essi facessero senza autorizzazione non sarebbe rimborsato.

59. In base alle decisioni suddette il sindaco anticiperà agli inscritti i mezzi di viaggio e le indennità di soggiorno. Ai piccoli comuni i quali dichiarassero di non poter anticipare le somme per mancanza di fondi, i distretti militari potranno, dietro richiesta, inviare la somma presumibilmente necessaria, tenendo conto di ciò nel compilare le richieste d'anticipazione sul capitolo « Spese di leva ».

60. Entro 20 giorni dal termine delle sedute ordinarie fissate pel proprio comune, i sindaci invieranno al distretto militare il rendiconto delle somme pagate, conforme al modello che fa seguito alla presente circolare, il quale potrà anche essere tracciato a mano. Controllati esattamente i rendiconti, per accertare che i pagamenti siano conformi alle autorizzazioni date, e assicuratisi che gli inscritti in essi contemplati siansi effettivamente presentati al consiglio di leva, i distretti, entro dieci giorni da quello in cui ricevettero il rendiconto, provvederanno al rimborso ai comuni. Tanto per le anticipazioni quanto per i rimborsi i distretti applicheranno le norme stabilite per tale materia dal § 31 della Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati.

61. Per le somme che si corrispondono ad inscritti che si recano isolatamente al capoluogo del circondario dopo le sedute ordinarie fissate pel comune, i sindaci chiederanno rimborso al distretto all'epoca della chiusura della sessione per le spese fatte durante la sessione e all'epoca della chiusura della leva per le spese fatte durante il secondo periodo della leva.

62. Poichè le spese per i mezzi di viaggio e le indennità di soggiorno debbono considerarsi come *spese di leva*, i fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni, come già quelli occorrenti per le anticipazioni di cui al precedente n. 59, saranno dai distretti compresi nelle richieste di anticipazione per le spese di leva.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Modello N. 3.
Regol. sul reclutamento
modificato con la circolare n. 670
del 1911

N. 1 del catal.

COMUNE DI

MANDAMENTO DI

CIRCONDARIO DI

LISTA DI LEVA

dei giovani nati nell' anno 189

Chiusa dal Sindaco addì .....

con N. *inscritti.*

Verificata dalla Giunta municipale addì .....

con N. *inscritti.*

Spedita al Prefetto o Sottoprefetto del circondario addì .....

AVVERTENZE.

1. — Nella *colonna* 2 il numero del ruolo comunale deve essere apposto soltanto nella lista di leva che rimane a disposizione della autorità comunale

2. — Nella *colonna* 3 indicare come residenza, per i residenti nel Regno, il comune e, se questo sarà diverso da quello di nascita, anche il circondario. Per i residenti all'estero indicare lo Stato, la località e possibilmente l'abitazione

3. — Nella *colonna* 6 ripetere, per ogni decisione, la data: ed aggiungere le indicazioni relative al rilascio dell'atto di sottomissione per conseguire il passaporto ed alle decisioni di rivedibilità pronunziate in rassegna.

N B — *Del presente modello esistono fogli intermedi.*

NUMERI 1	COGNOME E NOME dell'inscritto 2	NASCITA E RESIDENZA e variazioni alla lista di leva 3	INDICAZIONI per gl'inscritti delle leve anteriori 4
N. d'ordine (all'invio della lista al Prefetto o Sottoprefetto) N. d'ordine (dopo la verificazione definitiva della lista) N. di estrazione	N. del ruolo comunale	Figlio di e della nato addì nel Comune di Circondario di residente in Motivo dell'aggiunzione o della cancellazione o di altre variazioni alla lista eseguite dalla giunta municipale	Classe di provenienza Motivi del rinvio alla leva attuale Motivo dell'aggiunzione sulla presente lista Se fu privato della estrazione, indicarne il motivo
N. d'ordine (all'invio della lista al Prefetto o Sottoprefetto) N. d'ordine (dopo la verificazione definitiva della lista) N. di estrazione	N. del ruolo comunale	Figlio di e della nato addì nel Comune di Circondario di residente in Motivo dell'aggiunzione o della cancellazione o di altre variazioni alla lista eseguite dalla giunta municipale	Classe di provenienza Motivi del rinvio alla leva attuale Motivo dell'aggiunzione sulla presente lista Se fu privato della estrazione, indicarne il motivo
N. d'ordine (all'invio della lista al Prefetto o Sottoprefetto) N. d'ordine (dopo la verificazione definitiva della lista) N. di estrazione	N. del ruolo comunale	Figlio di e della nato addì nel Comune di Circondario di residente in Motivo dell'aggiunzione o della cancellazione o di altre variazioni alla lista eseguite dalla giunta municipale	Classe di provenienza Motivi del rinvio alla leva attuale Motivo dell'aggiunzione sulla presente lista Se fu privato della estrazione, indicarne il motivo

CONTRASSEGNI PERSONALI professione - istruzione 5	DECISIONI DEL CONSIGLIO DI LEVA Annotazioni circa il rilascio dell'atto di sottomissione per conseguire il passaporto e circa le dichiarazioni di rivedibilità pronunziate in rassegna 6
Statura m. 1, Torace m. 0, Capelli { colore / forma Naso Mento Occhi Colorito Dentatura Segni particolari Professione Sa leggere? Sa scrivere?	Addì 191
Statura m. 1, Torace m. 0, Capelli { colore / forma Naso Mento Occhi Colorito Dentatura Segni particolari Professione Sa leggere? Sa scrivere?	Addì 191
Statura m. 1, Torace m. 0, Capelli { colore / forma Naso Mento Occhi Colorito Dentatura Segni particolari Professione Sa leggere? Sa scrivere?	Addì 191

Modello N. 19.
Regol. sul reclutamento
modificato con la circolare n. 670 del 1911

Mod. n. 31 del catalogo

VERBALE DELLA ..... SEDUTA ORDINARIA

Il giorno . del mese di dell'anno millenovecento, ... il Consiglio di leva di questo circondario, riunitosi in seduta ordinaria nella sua sede con l'intervento delle persone sottoscritte, dopo aver verificato le liste della corrente leva dei comuni appartenenti al Mandamento di , ha effettuato la estrazione a sorte dei numeri per gl'inscritti del Comune di , stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento per la seduta odierna e cioè per quelli segnati ai numeri dal al della lista di leva del Comune.

Essendo stati assegnati ai capilista del Mandamento i primi numeri ed essendo stati deposti nell'urna per gli altri inscritti numero cartellini, dei quali fino ad oggi ne furono estratti , rimanendone nell'urna , agli inscritti di cui sopra rimase attribuito il numero per ciascuno di essi segnato nella lista di leva e nella scheda personale. Dopo di che l'urna contenente i rimanenti numeri è stata suggellata con ceralacca alla presenza di tutti gl' intervenuti sottosegnati.

Il Consiglio di leva ha dopo di ciò proceduto all'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti anzidetti nonchè di altri inscritti, pronunziando a loro riguardo la decisione per ciascuno risultante dalla scheda personale e dalla lista di leva.

Infine il Consiglio di leva ha proceduto al controllo delle schede personali e degli altri documenti con le norme di cui al n. 37 della circolare n. 670 del 15 dicembre 1911.

Osservazioni eventuali.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

IL PRESIDENTE

L'Ufficiale delegato in 1° *I Consiglieri Provinciali*

L'Ufficiale delegato in 2°

Il Medico *Il dei Carabinieri Reali* *Il Commiss. di leva*

Visto per quanto concerne la estrazione a sorte

Il Segretario comunale IL SINDACO

Mod. n. 7 (§ 130 del regol. sul reclut.).

REGNO D'ITALIA

Circondario di. . . . . . *Comune di* . . . . . .

PRECETTO

per presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento.

Il Sindaco del Comune suddetto invita l'inscritto della leva in corso . . . . . figlio di . . . . . a presentarsi il giorno . . . . del mese di . . . . alle ore . . . . innanzi al consiglio di leva nel sovra indicato capoluogo del circondario per partecipare alla estrazione a sorte e per essere esaminato, e, se idoneo, arruolato.

Lo avverte poi che nel caso che risieda all'estero, potrà regolare la sua posizione presentandosi, anzichè al Consiglio di leva, alla Regia autorità diplomatica o consolare quanto prima gli sarà possibile e, ad ogni modo, non dopo il 31 agosto p. v., attenendosi alle avvertenze che seguono.

Gli rammenta che, disobbedendo, incorrerebbe nella dichiarazione di renitenza.

Addì . . . . . *19*. . .

Il Sindaco

. . . . . .

Avvertenze generali.

1. *Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria*:

a) il figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65° anno di età;

b) il figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

c) il nipote unico di avo che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) il fratello consanguineo di militare alle armi che abbia volontariamente assunto obblighi speciali di servizio nel R. esercito, o nella R. guardia di finanza, ovvero quello di quattro anni nella R. marina, purchè nessun altro fratello vivente ancora vincolato al servizio militare si trovi assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

e) il fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, purchè nessun altro fratello vivente si trovi assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

2. *Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria*:

a) il figlio unico o primogenito di padre, che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile al lavoro proficuo;

b) il figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

c) il nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) il sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907*;

e) il fratello consanguineo di militare che sia sotto le armi nel corpo reale equipaggi con la ferma di anni 6, purchè nessun altro fratello vivente ancora vincolato al servizio militare si trovi assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria.

3. L'inscritto il quale abbia un fratello appartenente all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi che abbia rinunciato all'assegnazione od al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, avrà diritto di essere *assegnato alle categorie stesse*.

4. *I figli naturali*, se riconosciuti entro 10 anni dalla loro nascita (o quanto meno entro il 31 gennaio 1909) e purchè non esistano in famiglia figli legittimi, hanno diritto di conseguire l'*assegnazione alla 2ª categoria* se si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *a* e *b* del n. 1, e l'*assegnazione alla 3ª* se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a* e *b* del n 2: in quest'ultimo caso anche se la madre sia nubile.

5. Per accertare se un inscritto abbia diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria devono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che per assenza dichiarata dal Tribunale, per condanna o per infermità, *si trovano nelle condizioni per ciò stabilite dalla legge 15 dicembre 1907*.

6. Gli inscritti, per aver diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, debbono essersi trovati nelle condizioni di famiglia predette o il 1º gennaio dell'anno in corso o in alcuno dei giorni successivi fino alla chiusura della leva.

7. Per far valere tale diritto essi debbono chiedere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria al consiglio di leva presentando i necessari documenti *al più presto*, e ad ogni modo non più tardi della chiusura della presente leva, a meno che non si tratti di condizioni di famiglia che siansi verificate nell'ultimo trimestre della leva, nel qual caso i documenti possono essere presentati anche dopo la chiusura della leva, ma non oltre 90 giorni da quello in cui dette condizioni si sono verificate (un anno per gli inscritti residenti all'estero). Trascorsi questi termini, il diritto di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria non potrà più essere fatto valere e l'inscritto rimarrà arruolato in 1ª categoria.

8. Contro le decisioni dei consigli di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

9. I militari i quali, all'atto della chiamata alle armi della loro classe, abbiano un fratello alle armi per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo finchè il fratello abbia compiuta la ferma, purchè la famiglia ne faccia domanda al distretto militare pel tramite del sindaco, o, se all'estero, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

10. Gli inscritti residenti all'estero devono regolare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare *fra il giorno 1º febbraio ed il 31 agosto del corrente anno:* oppure presentarsi personalmente al *consiglio di leva nel Regno entro il successivo giorno 1º dicembre*.

11. Gli iscritti che si ritengono inabili al servizio militare possono chiedere all'autorità medesima di essere sottoposti a visita medica. Le spese per la visita sono a carico di chi la richiede; però nelle località toccate da navi della Regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione, le visite sono eseguite gratuitamente dai medici della Regia marina o del Regio esercito imbarcati sulle navi stesse.

12. Gli inscritti residenti in località remote e disagiate ove non esista uno speciale delegato dell'autorità diplomatica o consolare potranno, quando si ritengano inabili, chiedere per lettera all'autorità suddetta, *prima del 31 agosto*, di essere rimandati di leva in leva alla seconda leva successiva a quella cui appartengono per ragione di età. Scorso questo periodo dovranno presentarsi alla visita, oppure chiedere, per lettera, all'autorità diplomatica o consolare di essere arruolati.

13. Gli inscritti che si ritengono idonei al servizio militare e non possono essere visitati gratuitamente, possono chiedere di essere arruolati nella categoria che loro spetta anche senza visita.

14. Gli inscritti che, per malattia o per altro legittimo impedimento, non possono presentarsi personalmente, dovranno provare alla detta autorità, *prima del 31 agosto*, l'impedimento medesimo per conseguire il rimando alla leva ventura.

15. Gli inscritti che provino di essere nati in qualsiasi paese estero o di essere emigrati *prima di aver compiuto il 16° anno di età* nelle *Americhe*, in *Oceania*, nell'*Asia* (esclusa la Turchia), o nell'*Africa* (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco), sono provvisoriamente dispensati dal servizio alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero.

16. Gli inscritti che, ricevuta notificazione del rifiuto di ammetterli alla dispensa provvisoria dal servizio o di assegnarli alla 2ª o alla 3ª categoria, ricorrano al Ministero della guerra, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, contro tale rifiuto, potranno rimanere all'estero fino alla decisione del ricorso medesimo.

17. Gli inscritti residenti all'estero possono pure, ove ne abbiano i requisiti, essere ammessi alla surrogazione di fratello, ad essere lasciati in congedo provvisorio per avere un fratello alle armi per fatto di leva, all'arruolamento volontario di un anno anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età od all'arruolamento volontario ordinario con ascrizione al corso *allievi ufficiali di complemento*. Possono pure conseguire il ritardo del servizio, qualora siano studenti di università straniere o di istituti assimilati ad università.

18. Coloro che rimpatriano per soddisfare agli obblighi di leva o di servizio militare hanno diritto, pel viaggio fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della *Società di navigazione generale italiana*, della Società nazionale dei servizi marittimi e delle Società *La Veloce* e *Puglia*, a speciali facilitazioni che verranno loro fatte conoscere dalla regia autorità diplomatica o consolare.

19. Gli inscritti arruolati in 1ª categoria che non abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio debbono presentarsi alle armi nel

Regno il 1° dicembre dell'anno in cui sono stati arruolati: ma se si trovino all'estero per ragione di lavoro e siano obbligati a una ferma più breve di quella di due anni possono chiedere all'autorità diplomatica o consolare, una dilazione a presentarsi alle armi fino al compimento del 25° anno di età.

Possono anche ottenere una dilazione di un anno a presentarsi se siano emigrati prima del 18° anno di età e debbano rimanere all'estero perchè

a) stiano imparando un mestiere, un'arte o una professione;

b) attendano a studi da cui non possano essere distolti senza loro grave pregiudizio;

c) siano indispensabilmente necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o per conto della famiglia;

d) siano impegnati con regolari contratti di lavoro che non potrebbero rescindere senza loro grave pregiudizio;

e) siano il principale sostegno di famiglia povera e numerosa;

f) debbano prestare assistenza a persona di loro famiglia gravemente ammalata e che altrimenti resterebbe abbandonata.

Queste dilazioni debbono essere chieste abbastanza in tempo perchè, se la domanda non sia accolta, i giovani possano presentarsi alle armi entro il 1° dicembre.

MODELLO N. 9
Regolam. sul reclutam. (§ 146)

N. 9 del Catal.
(1911)

MANDAMENTO DI . COMUNE DI .

Leva sulla classe dei nati nel 189 (1)

N. di estrazione —

N. d'ordine della lista di leva
N. di capolista classe 189
N. id. id. 189

SCHEDA PERSONALE

del giovane
figlio di e della
nato in frazione addì 189
il quale fu inscritto nella lista di leva per ragione di
a richiesta del

Il Sindaco

CONTRASSEGNI.

Capelli: *colore* *forma*
Naso Mento
Occhi Colorito
Dentatura
Segni particolari

GRADO DI ISTRUZIONE.

Se sa { leggere / scrivere

PROFESSIONE.

Annotazioni relative ai giovani che non devono inscriversi nella lista di leva

Il giovane suddetto non fu compreso nella lista di leva perchè:
morto in questo comune, come dall'atto n. *dell'anno* 1 (2)
morto nell'anno 1 nel comune di , come dall'atto accluso (2)
inscritto nella lista di leva del comune di *come dalla dichiarazione acclusa* (2).

N. della scheda.

Il Sindaco

(1) Se l'inscritto è rimandato a leva successiva, l'ufficio di leva indicherà la classe con la quale egli è nuovamente chiamato all'esame definitivo ed arruolamento.
(2) Per i giovani da non inscriversi nella lista di leva l'ufficio comunale cancellerà con un tratto di penna le due formule che non trovano ad essi applicazione.

Cognome e nome dell'inscritto .....

Leva sulla classe 189 *Addì* *191*

Pareri del perito sanitario. **Decisioni del consiglio di leva.**

Statura m. 1, Torace m. 0,

Il Medico *Il Presidente*

Leva sulla classe 189 *Addì* *191*

Pareri del perito sanitario. **Decisioni del consiglio di leva**

Statura m. 1, Torace m. 0,

Il Medico *Il Presidente*

Cognome e nome dell'inscritto . . . . . .

Leva sulla classe 189 . *Addì* . *191*

Pareri del perito sanitario.	**Decisioni del consiglio di leva.**
Statura m. 1, . Torace m. 0,	. . . . .
. . . .	. . . . .
.	
Il *Medico*	*Il Presidente* . . .

MODELLO N. 12
Regolam. sul reclutam.° (§ 184)

N. 8 del catalogo

CIRCONDARIO DI . . . . . .

MANDAMENTO DI . . . . . COMUNE DI . . . . . .

ELENCO *degli inscritti della classe* 189 . . . *stati arruolati dal Consiglio di leva*

(Per la compilazione della colonna 4 si farà uso delle formule testuali prescritte col n. 31 della circolare n. 670 del 15 dicembre 1911)

Numeri d'ordine e di estrazione 1	Generalità data e luogo di nascita 2	Contrassegni personali professione ed istruzione 3	ANNOTAZIONI circa l'arruolamento e la categoria 4
N.	. . . . .	*Statura m.* 1,. . *torace* ,0. .	*Arruolato in. . . categoria addì.* . . .
d'ordine	. . . . .	*Capelli*, colore. . forma. .	. . . . . 191. . . . .
	figlio di	*Naso* . . . . . *Mento*	. . . . .
	e della	*Occhi* . . . . . *Colorito*	. . . . .
	nato a	*Dentatura*	. . . . .
	Circondario di	*Segni particolari*	. . . . .
N.	*addì*	. . . . .	. . . . .
di estrazione		*Professione*	. . . . .
		Se sa leggere. . . scrivere. .	*L'ufficiale delegato in 1ª* . . . . .
N.	. . . . .	*Statura m.* 1,. . *torace* 0,. .	*Arruolato in. . . categoria addì.* . . .
d'ordine	. . . . .	*Capelli*, colore. . forma. .	. . . . . 191. . . . .
	figlio di	*Naso* . . . . . *Mento*	. . . . .
	e della	*Occhi* . . . . . *Colorito*	. . . . .
	nato a	*Dentatura*	. . . . .
	Circondario di	*Segni particolari*	. . . . .
N.	*addì*	. . . . .	. . . . .
di estrazione		*Professione*	. . . . .
		Se sa leggere. . . scrivere. .	*L'ufficiale delegato in 1ª* . . . . .
N.	. . . . .	*Statura m.* 1,. . *torace* 0,. .	*Arruolato in. . . categoria addì.* . . .
d'ordine	. . . . .	*Capelli*, colore. . forma. .	. . . . . 191. . . . .
	figlio di	*Naso* . . . . . *Mento*	. . . . .
	e della	*Occhi* . . . . . *Colorito*	. . . . .
	nato a	*Dentatura*	. . . . .
	Circondario di	*Segni particolari*	. . . . .
N.	*addì*	. . . . .	. . . . .
di estrazione		*Professione*	. . . . .
		Se sa leggere. . . scrivere. .	*L'ufficiale delegato in 1ª* . . . . .

MODELLO N. 25.
Regolam. sul reclut. (§ 190)

N. 6 del Catal

CIRCONDARIO DI . .

PARTECIPAZIONE *delle nuove decisioni emesse dal Consiglio di leva sul conto dei sottosegnati inscritti arruolati in sedute precedenti.*

(Per la compilazione della colonna 2 si farà uso delle formule testuali prescritte col n. 32 della circolare n. 670 del 15 dicembre 1911).

Cognome, nome e filiazione Mandamento, e numero di estrazione 1	Nuova decisione del Consiglio di leva e data relativa 2
figlio di arruolato nella categoria nella seduta del u. s. col n. di estraz., del Mand. di	. . . . Addì . . . . 191 . L'uff. deleg. in 1ª
figlio di arruolato nella categoria nella seduta del u. s. col n. . . di estraz. del Mand. di . .	. . . . Addì 191 L'uff. deleg. in 1ª . . . .
figlio di arruolato nella categoria nella seduta del u. s. col n. di estraz. del Mand. di	. . . . Addì . . . . 191 L'uff. deleg. in 1ª . . . .

Leva sulla classe 189 . .

COMUNE DI . . . . . .

RENDICONTO *delle somme pagate agli inscritti per recarsi al capoluogo del circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento.*

Classe	Cognome e Nome dell'Inscritto	Somma pagata per		Totale spesa per i mezzi di viaggio	Somme pagate per		Totale spesa per indennità di soggiorno	Importo totale della somma da rimborsare (col. 5 + 8)
		Viaggio per via ordinaria	Viaggio a tariffa militare		Indennità di soggiorno semplice (L. 1.00)	Indennità di soggiorno con pernottamento (L. 1.50)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totali . . .								

A . . . . . addì . . . . . 191 . .

Il Sindaco

Bollo

. . . . . .

Il sottoscritto, fatti i dovuti riscontri, dichiara che la somma da rimborsare al comune di . . . . . è di L. . . . . .

A . . . . . addì . . . . . 191 . .

Bollo

Il Comandante del distretto

. . . . . .

N. **671.** RECLUTAMENTO. – **Ordine per la leva, esame definitivo ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1892.** – (Direzione generale leva e truppa). — 15 dicembre 1911.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1892 e determina:

che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1° gennaio 1912;

che le sedute dei consigli di leva per la verificazione delle liste, l'estrazione a sorte, l'esame definitivo e l'arruolamento degli inscritti abbiano principio il 12 marzo 1912;

che la sessione della leva sia chiusa il 1° agosto 1912.

2. Nell'eseguire le predette operazioni si terranno specialmente presenti:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito del 6 agosto 1888 modificato, nelle parti relative alle operazioni di leva ed alle esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria, dalle leggi 15 dicembre 1907 n. 763, 30 giugno 1910 n. 362 (ferma biennale), 17 luglio 1910 n. 338 (emigrazione), 6 luglio 1911 n. 683 (stato sottufficiali), 18 luglio 1911 n. 765 (riduzione ferma inscritti marittimi) (1);

b) il regolamento sul reclutamento del R. esercito modificato, dopo la ristampa del 1905, dai regi decreti 22 marzo 1906 n. 128 (passaggi alla 3ª categoria), 28 aprile 1907 n. 235 (liste renitenti), 6 maggio 1909 n. 273 (elenco infermità e norme d'accertamento) e più specialmente dalle « Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 »;

c) l'istruzione permanente per le operazioni della leva (1904) modificata dall'*Atto* 99 del 1906 (passaggi alla 3ª categoria);

d) la circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 (*Disposizioni concernenti la formazione delle liste di leva, la procedura dei consigli di leva e la concessione dei mezzi di viaggio e dell'indennità di soggiorno agli inscritti indigenti*).

e) l'*Istruzione pel servizio della leva all'estero* (1907), l'*Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero* (1910) e le circolari n. 179 del 27 aprile 1909 (eccettuati i numeri 34,

(1) Per l'attuazione delle ultime leggi di esenzione vedere le circolari n. 362 del 25 agosto 1910, n. 419 del 18 agosto 1911 e n. 608 del 23 novembre 1911. È attualmente in preparazione e sarà quanto prima pubblicato un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

35 e 36 aboliti), n. 12860 del 31 maggio 1909, n. 6 del 10 gennaio 1910, n. 67 dell'11 febbraio 1911.

Per quanto riguarda la destinazione e le funzioni degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici e dell'altro personale militare presso i consigli di leva, le autorità militari terranno presenti il capo I dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, la citata istruzione permanente per le operazioni della leva e la citata istruzione pel servizio della leva all'estero (§§ 394-5-6).

3. Sebbene la leva debba intendersi aperta il 1° gennaio 1912, i consigli di leva potranno essere convocati, per proclamarne l'apertura e procedere alle operazioni di cui al n. 17 della circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911, entro uno dei primi sei giorni successivi.

4. L'*ordine della leva*, conforme all'annesso modello (allegato *A*) sarà pubblicato colla data del 1° gennaio 1912.

I prefetti ed i sottoprefetti si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 20 gennaio e trasmetteranno due esemplari di esso a questo Ministero.

5. I sindaci trasmetteranno all'autorità prefettizia la nuova copia della lista di leva della classe 1892 compilata (giusta le disposizioni della circolare n. 9091 del 20 novembre 1911) sui moduli stampati dal reclusorio militare, non più tardi del febbraio 1912.

Su tale copia faranno le aggiunzioni di cui al n. 11 della già citata circolare n. 670 del *giornale militare*. Nel trasmettere la lista all'autorità prefettizia segnaleranno poi i giovani che debbano esserne cancellati, giusta i numeri 12 e seguenti della circolare stessa.

Trasmetteranno poi all'autorità prefettizia, nel termine fissato dal n. 15 della citata circolare, le schede personali mod. 9 degli inscritti.

6. I prefetti faranno le consuete raccomandazioni ai Consiglieri provinciali, membri del consiglio di leva, affinchè non manchino alle sedute del consiglio stesso.

7. Come è stato notificato con la circolare n. 670 del *giornale militare* 1911, a cominciare dalla leva sulla classe 1892, non avranno più luogo le operazioni di leva al capoluogo del mandamento: la verificazione definitiva delle liste e l'estrazione a sorte saranno effettuate alla sede del consiglio di leva colle modalità stabilite dai nn. 20 e segg. della citata circolare, e relativamente ai giovani che secondo l'antica procedura potevano essere riformati nel primo esame al capoluogo

del mandamento si provvederà nel modo indicato dal n. 30 della circolare stessa.

8. Per la prova del diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, si ricordano le disposizioni del R. decreto n. 856 del 21 luglio 1911, il quale ha provveduto alla ricostituzione degli atti di stato civile andati distrutti nel terremoto del 28 dicembre 1908 ed ha stabilito che, in attesa della ricostituzione stessa, la prova delle nascite e delle morti (non quella dei matrimoni) potrà essere data mediante speciale atto di notorietà.

9. Gli inscritti aspiranti alla partenza anticipata in qualità di allievi carabinieri o di musicanti (effettivi o allievi), se nella visita presso il distretto fossero riconosciuti inabili in modo temporaneo al servizio militare, non dovranno essere sottoposti a rassegna, ma dovranno essere rinviati a casa per ripresentarsi alla chiamata generale della classe.

Saranno invece sottoposti a rassegna quelli che risultassero inabili in modo assoluto e permanente.

10. Entro cinque giorni dal termine delle sedute ordinarie i prefetti e i sottoprefetti trasmetteranno a questo Ministero un prospetto, tracciato a mano, conforme all'annesso modello (allegato *B*) indicante la situazione della leva al termine delle sedute ordinarie.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO A

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1892

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1892 sono chiamati all'estrazione del numero e all'esame definitivo ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli di essi che non si presenteranno nel giorno stabilito e non comproveranno di esserne stati legittimamente impediti saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Coloro che abbiano i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del *1° marzo p. v.*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

In caso di assenza dei giovani medesimi, la richiesta potrà essere fatta dalle loro famiglie. I reclami (da presentarsi in ogni caso al Ministero della marina) non potranno essere accolti se prodotti dopo il termine suddetto.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, apposita domanda corredata della copia autentica, debitamente legalizzata, dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato *dell' autorità governativa* (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia autorità competente, comprovante che il padre è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. I documenti redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta da un perito interprete e debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti di leva per recarsi dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario dove debbono presentarsi al consiglio di leva, e per ritornare, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Gli inscritti riconosciuti assolutamente indigenti, possono ottenere una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri. Le domande, anche verbali, per siffatte concessioni debbono essere rivolte alle autorità comunali.

6. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono. Le domande (in carta da bollo da L. 0,60) debbono essere presentate al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza non più tardi del 10 luglio p. v. e indicare cognome, nome, paternità, maternità, data di nascita e comune di leva.

7. Gli inscritti che risiedono all'estero possono regolare la loro posizione presentandosi, anzichè al consiglio di leva, alla Regia autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 agosto p. v.

8. *Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria:*

a) il figlio unico di padre vivente che non sia entrato nel 65° anno di età;

b) il figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

c) il nipote unico di avo che non sia entrato nel 70° anno di età e non abbia figli maschi;

d) il fratello consanguineo di militare alle armi che abbia volontariamente assunto obblighi speciali di servizio nel R. esercito o nella R. guardia di finanza, ovvero quello di 4 anni nella R. marina, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria;

e) il fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

9 *Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria:*

a) il figlio unico o primogenito di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile a lavoro proficuo;

b) il figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

c) il nipote unico o primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) il sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907;*

e) il fratello consanguineo di militare alle armi nel corpo reale equipaggi con la ferma di anni 6, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria.

10. L'inscritto il quale abbia un fratello appartenente all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi, che abbia rinunciato all'assegnazione od al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, avrà diritto di essere assegnato alle categorie stesse.

11. *I figli naturali*, se riconosciuti entro 10 anni dalla loro nascita (o quanto meno entro il 31 gennaio 1909) hanno diritto di conseguire l'assegnazione alla 2ª categoria se si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *a* e *b* del n. 8, e l'assegnazione alla 3ª se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a* e *b* del n. 9 (in quest'ultimo caso anche se la madre sia nubile) purchè non esistano in famiglia figli legittimi.

12. Gli inscritti, per aver diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, debbono essersi trovati nelle condizioni di famiglia predette o il 1º gennaio dell'anno in corso o in alcuno dei giorni successivi fino alla chiusura della leva.

13. Per far valere tale diritto essi debbono chiedere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria al consiglio di leva presentando i necessari documenti al più presto e di regola non più tardi della chiusura della leva, a meno che non si tratti di condizioni di famiglia che si siano verificate nell'ultimo trimestre della leva, nel qual caso i documenti possono essere presentati anche dopo la chiusura della leva, ma non oltre 90 giorni da quello in cui dette condizioni si sono verificate (un anno per gli inscritti residenti all'estèro). Trascorsi questi termini, il diritto di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria non potrà più essere fatto valere e l'inscritto rimarrà arruolato in 1ª categoria.

14. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

15. I militari i quali, all'atto della chiamata alle armi della loro classe, abbiano un fratello alle armi per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo finchè il fratello abbia compiuta la ferma, purchè la famiglia ne faccia domanda al distretto militare pel tramite del sindaco, o, se all'estero, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari.

Il presente manifesto sarà pubblicato a più riprese in tutti i comuni per cura dei sindaci.

. . . . addì 1º gennaio 1912.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

TABELLA *indicante i giorni destinati per la verificazione definitiva delle liste di leva, l'estrazione a sorte, l'esame definitivo e l'arruolamento degli inscritti.* (1)

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni
Sedute suppletive.													
Chiusura della sessione.													

(1) Si rammenta che, giusta il n. 47 della circolare n. 670 del *giornale militare* 1911 nella tabella dovrà espressamente indicarsi quali sedute siano riservate esclusivamente alla verificazione definitiva delle liste.

CIRCONDARIO DI

SITUAZIONE *della leva sulla classe 1892 al termine delle sedute ordinarie*

MANDAMENTI	Cancellati dalle liste dopo l'estrazione	Riformati	Rinviati (ri chiamabili, ecc.)	Arruolati in			Dichiarati renitenti	Totale	*Annotazioni* (1)
				1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALE . . .									

Addì *1911*

IL PREFETTO

(1) Nella colonna 10 si dovrà indicare quanti degli inscritti rimasti arruolati in 1ª categoria provengono dai rivedibili di due leve e quanti dai rivedibili di una leva sola.

672 — MILITARI DI TRUPPA — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1911

Nel gennaio p. v. sarà iniziato un corso teorico-pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare di 5ª classe, retribuito con lo stipendio di lire 1500 annue.

Siccome presentemente gli aspiranti al detto impiego sono in numero assai limitato, così il Ministero invita i sottufficiali in attesa d'impiego che volessero conseguire quello di assistente del genio, a farne subito regolare domanda per via gerarchica. Tale invito è pure esteso ai sottufficiali che posteriormente alla data della presente circolare verranno ad acquistare il diritto all'impiego civile, i quali perciò potranno a tempo opportuno chiedere anche l'impiego di assistente del genio.

Però tanto le domande dei sottufficiali che trovansi in attesa d'impiego civile (alle armi od in congedo) che quelle di coloro i quali al 31 dicembre del corrente anno acquisteranno il diritto ad impiego, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 10 gennaio 1912.

Tutti i sottufficiali i quali intendono concorrere all'impiego in parola saranno sottoposti, in quel numero che il Ministero riterrà opportuno, all'esame preliminare di cui all'*Atto* 121 ed alla circolare 92 del *giornale militare* del 1900, e qualora lo sostengano con esito favorevole dovranno successivamente prendere parte al corso teorico-pratico di cui all'*Atto* ed alla circolare predetti.

Saranno fatte opportune comunicazioni agli interessati circa la data e il luogo dell'esame preliminare e del corso teorico-pratico.

Gli aspiranti che saranno dichiarati idonei nell'esame preliminare e compiranno con buon esito il corso teorico-pratico, verranno inviati presso gli uffici militari per subirvi l'esperimento prescritto dall'articolo 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

I sottufficiali che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti del genio di 5ª classe fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Le autorità militari che hanno alla loro dipendenza sottufficiali aspiranti ad impiego tanto in esperimento quanto in attesa di nomina, notificheranno loro senza indugio la presente circolare, facendosi rilasciare esplicita dichiarazione di averne presa conoscenza.

Parimente la circolare dovrà essere notificata ai sottufficiali che acquisteranno diritto all'impiego civile posteriormente alla data della presente circolare

Per quanto riguarda i sottufficiali in congedo, ai quali non è stata fatta ancora alcuna offerta d'impiego, il Ministero provvederà direttamente per le occorrenti notificazioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,65.

(1096) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1911 — 23 dicembre

1911 OTTOBRE 8. N. 633. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto riguardante l'assimilazione di rango a grado militare del personale civile dell'amministrazione della guerra . . . . . *Pag.* 2018

1911 DICEMBRE 18. » 674. — DISCIPLINA MILITARE. — Attribuzioni dei comandi di deposito e dei comandi di distaccamento dei corpi stanziati in Tripolitania ed in Cirenaica. . . . . » 2028

» 18. » 675. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da osservarsi per gli ufficiali destinati al corpo di spedizione nella Libia . . . . » 2028

» 18. » 676. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . » 2030

» 18. » 677. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . » 2030

» 19. » 678. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1884 di cavalleria . . . . . » 2030

» 19. » 679. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1882 . . . . . » 2031

» 19. » 680. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria . . . . . » 2031

» 19. » 681. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1911 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro . . » 2032

» 20. » 682. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del fascicolo n. 15 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito. . . . . » 2033

» 20. » 683. — CONCORSI. — Visite mediche degli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella regia marina . » 2033

» 20. » 684. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Riapertura di panifici militari . . . . . » 2033

» 20. » 685. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sui lavori di mina e sugli esplosivi. — Appendice al titolo I e titolo II del volume VII delle istruzioni pratiche del genio » 2034

» 21. » 686. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di viaggio agli ufficiali che eleggono domicilio nelle colonie. . . . . » 2034

» 21. » 687. — MILITARI DI TRUPPA. — Spostamento di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento . . » 2035

» 22. » 688. — MILITARI DI TRUPPA. — Destinazione dei militari di truppa reduci della Tripolitania e Cirenaica. . . . . » 2036

» 22. » 689. — DISPOSIZIONI VARIE. — Scuola piloti aviatori . » 2036

» 22. » 690. — AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 2037

» 22. » 691 — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1912. — Disposizioni esecutive . . . . . » 2038

AVVISO. — Giornale militare e bollettino ufficiale per l'anno 1912 . . . . . » 2045

— AVVISO. — Rivista militare italiana per l'anno 1912 . . » 2045

CIRCOLARE N. **673**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto riguardante l'assimilazione di rango a grado militare del personale civile dell'amministrazione della guerra.** - (Segretariato generale). 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 362 del 6 luglio 1908, che ha apportato modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito:

Vista la legge n. 147 del 10 marzo 1911, riflettente il ruolo organico delle carriere amministrativa e di ragioneria dell'amministrazione centrale della guerra;

Vista la legge n. 611 del 25 giugno 1911, concernente il personale della giustizia, il personale civile dell'istituto geografico militare, i professori e maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari;

Vista la legge n. 549 del 17 luglio 1910, relativa ai provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Vista la legge n. 306 del 9 aprile 1911, riflettente il ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Vista la legge n. 226 dell'8 maggio 1910, riflettente i personali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assimilazione di rango a grado militare del personale amministrativo e di ragioneria dell'amministrazione centrale della guerra, del personale della giustizia militare, del personale dell'istituto geografico militare, del personale civile tecnico d'artiglieria e genio, del personale dei farmacisti militari, del personale dei professori e maestri civili negli istituti militari, del personale civile tecnico dei depositi di allevamento cavalli e del personale dei disegnatori tecnici è stabilita rispettivamente nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII annesse al presente decreto firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Sono, quindi, abrogate tutte le disposizioni ora in vigore riflettenti l'assimilazione di rango a grado militare dei personali sopra menzionati

Art. 2.

La corrispondenza dei gradi e delle classi del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, degli applicati delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e degli assistenti del genio, è stabilita nella tabella IX annessa al presente decreto firmata, pure d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 3.

L'assimilazione di rango a grado militare e la corrispondenza dei gradi fra i vari personali del Ministero della guerra non assoggettano i personali civili alle leggi e regolamenti militari, non implicano fra i vari personali alcuna dipendenza che non sia altrimenti stabilita o non sia insita nelle attribuzioni rispettive, e non dà diritto a surrogare, in caso di mancanza, il personale incaricato della direzione dei servizi.

L'assimilazione di rango a grado militare e la corrispondenza dei gradi, di cui sopra, sono dirette soltanto a stabilire quale debba essere il posto di precedenza nelle circostanze di riunioni; ed a rendere possibile l'applicazione del 1° comma del § 9 del regolamento per le indennità eventuali approvato con Nostro decreto n 201 del 19 aprile 1907.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

TABELLA I.

Assimilazione di rango a grado militare del personale dell'amministrazione centrale della guerra.

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Direttore generale	Maggiore generale.
Vice direttore generale Direttori capi divisione di 1ª classe Ispettori superiori di 1ª classe Capo ragioniere	Colonnello.
Direttori capi di divisione di 2ª classe Ispettori superiori di 2ª classe Ispettori superiori di ragioneria Capi sezione od ispettori amministrativi di 1ª classe Capi sezione di ragioneria di 1ª classe	Tenente colonnello.
Capi sezione ed ispettori amministrativi di 2ª classe Capi sezione di ragioneria di 2ª classe	Maggiore.
Primi segretari di 1ª classe Id. id. di 2ª id. Primi ragionieri di 1ª classe Id. id. di 2ª id.	Capitano.
Segretari di 1ª classe Id. di 2ª id. Id. di 3ª id. Ragionieri di 1ª classe Id. di 2ª id. Id. di 3ª id.	Tenente.
Segretario di 4ª classe Ragioniere di 4ª id.	Sottotenente.

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

Tabella II.

Assimilazione di rango a grado militare del personale della giustizia militare.

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Avvocato generale militare	Tenente generale.
Sostituto avvocato generale militare	Maggiore generale.
Avvocato fiscale militare di 1ª classe	Colonnello.
Id. id. id di 2ª id.	Tenente colonnello.
Id. id. id. di 3ª id.	
Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª classe	Maggiore.
Id. id. id. id. di 2ª id.	Capitano.
Segretario di 1ª classe	Tenente colonnello.
Id. di 2ª id.	Maggiore.
Id. di 3ª id.	Capitano.
Sostituto segretario di 1ª classe	Tenente.
Id. id di 2ª id.	
Id. id. di 3ª id.	

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto; d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. Spingardi.

TABELLA III.

Assimilazione di rango a grado militare del personale tecnico dell'istituto geografico militare.

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Geodeta capo	Colonnello.
Ingegnere geografo capo di 1ª classe	Tenente colonnello.
Id. id. di 2ª id.	Maggiore.
Ingegnere geografo di 1ª classe	Capitano.
Id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	Tenente.
Topografo capo di 1ª classe	Tenente colonnello.
Id. di 2ª id.	Maggiore.
Primo topografo di 1ª classe	Capitano.
Id. di 2ª id.	
Topografo di 1ª classe	Tenente.
Id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	
Id. di 4ª id.	Sottotenente.

Disposizione transitoria. — Gli impiegati che all'approvazione della legge 611 del 25 giugno 1911 passarono ad un grado inferiore a quello che avevano precedentemente, e che agli effetti dell'art. 6 della legge in parola conserveranno la denominazione inerente al grado cui appartenevano, saranno assimilati di rango al grado militare corrispondente al grado che hanno conservato.

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA IV.

Assimilazione di rango a grado militare del personale civile tecnico d'artiglieria e genio.

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
A. – Ragionieri geometri del genio.	
Ragioniere geometra superiore	Colonnello.
Ragioniere geometra capo di 1ª classe	Tenente colonnello.
Id. di 2ª id.	Maggiore.
Primo ragioniere geometra di 1ª classe.	Capitano.
Id. di 2ª id.	
Ragioniere geometra di 1ª classe	Tenente.
Id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	
Id. di 4ª id.	Sottotenente.
B. – Ragionieri d'artiglieria.	
Ragioniere capo di 1ª classe	Tenente colonnello.
Id. di 2ª id.	Maggiore.
Primo ragioniere di 1ª classe.	Capitano.
Id. di 2ª id.	
Ragioniere di 1ª classe	Tenente.
Id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	
Id. di 4ª id.	Sottotenente.
C. – Capi tecnici di artiglieria e genio.	
Capotecnico di 1ª classe	Tenente colonnello.
Id. di 2ª id.	Maggiore.
Primo capotecnico di 1ª classe	Capitano.
Id. di 2ª id.	
Capotecnico di 1ª classe.	Tenente.
Id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	
Id. di 4ª id.	Sottotenente.

Disposizione transitoria. — Gli impiegati che, coll'applicazione della legge n. 549 del 17 luglio 1910 sono passati ad un grado inferiore a quello che avevano precedentemente, e che, agli effetti dell'art. 7 della legge in parola conserveranno la denominazione inerente al grado cui appartenevano, saranno assimilati di rango al grado militare corrispondente al grado che hanno conservato.

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA V.

Assimilazione di rango a grado militare del personale farmaceutico militare.

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Chimico farmacista ispettore	Colonnello.
Id. direttore.	Tenente colonnello.
Farmacisti capi di 1ª classe	Maggiore.
Id. di 2ª id.	Capitano.
Farmacisti di 1ª classe	
Id. di 2ª id.	Tenente.
Id. di 3ª id.	Sottotenente.

Disposizione transitoria. — Gli impiegati che all'approvazione della legge 611 del 25 giugno 1911 passarono ad un grado inferiore a quello che avevano precedentemente, e che agli effetti dell'art. 6 della legge in parola conserveranno la denominazione inerente al grado cui appartenevano, saranno assimilati di rango al grado militare corrispondente al grado che hanno conservato.

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA VI.

Assimilazione di rango a grado militare dei professori e maestri civili negli istituti militari.

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
A. - Professori e maestri civili negli istituti militari	
a) *Scuole militari:*	
Professore titolare di 1ª classe di lettere e scienze	Maggiore.
Professore titolare di 2ª classe di lettere e scienze	
Professore titolare di disegno di 1ª classe	Capitano.
Id. id di 2ª id.	Tenente.
b) *Collegi militari:*	
Professore titolare di 1ª classe di lettere e scienze	Maggiore.
Id. di 2ª id. id.	
Id. di 3ª id id	Capitano.
Professore titolare di disegno	
B. - Maestri civili di scherma e di ginnastica	
Maestro direttore di scherma	Capitano.
Id. di ginnastica	
Maestro di 1ª classe	Tenente.
Id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	
Id. di 4ª id.	Sottotenente.

Disposizione transitoria. — Gli impiegati che all'approvazione della legge 611 del 25 luglio 1911 passarono ad un grado inferiore a quello che avevano precedentemente, e che agli effetti dell'art. 6 della legge in parola conserveranno la denominazione inerente al grado cui appartenevano, saranno assimilati di rango al grado militare corrispondente al grado che hanno conservato.

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA VII.

Assimilazione di rango a grado militare del personale civile tecnico dei depositi d'allevamento cavalli.

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Agenti di 1ª classe	Capitano.
Id. di 2ª id. con due quinquenni . . .	Tenente.
Id. di 2ª id. con un quinquennio o senza.	
Sottoagenti con uno o due quinquenni . . .	Tenente.
Id. senza quinquennio	Sottotenente.

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA VIII.

Assimilazione di rango a grado militare del personale dei disegnatori tecnici.

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Disegnatori tecnici capi di 1ª classe	Capitano.
Id. id. di 2ª id.	Tenente.
Id. id. di 3ª id.	
Disegnatori tecnici di 1ª classe	Sottotenente.
Id. di 2ª id.	
Id. di 3ª id.	

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA IX.

Corrispondenza dei gradi e delle classi degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale, applicati delle amministrazioni dipendenti, degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e degli assistenti del genio.

Impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale	Applicati delle amministrazioni dipendenti	Ufficiali d'ordine dei magazzini	Assistenti del genio
Archivisti capi . .	—	—	—
Archivisti di 1ª clas.	—	—	—
Id. di 2ª id.	Applicati di 1ª classe.	Ufficiali d'ordine di 1ª classe.	Assistenti di 1ª e 2ª classe.
Applicati di 1ª clas.	Applicati di 2ª e 3ª classe.	Ufficiali d'ordine di 2ª e 3ª classe.	Assistenti di 3ª classe.
Id. di 2ª id.	Applicati di 4ª classe.	Ufficiali d'ordine di 4ª classe.	Assistenti di 4ª classe.
Id. di 3ª id.	Applicati di 5ª classe.	Ufficiali d'ordine di 5ª classe.	Assistenti di 5ª classe.

Roma, addì 8 ottobre 1911.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **674**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Attribuzioni dei comandi di deposito e dei comandi di distaccamento dipendenti dai corpi stanziati in Tripolitania ed in Cirenaica.** — (Segretariato generale). — 18 dicembre 1911.

Allo scopo di eliminare gl'inconvenienti ai quali dà luogo la stretta osservanza delle disposizioni degli articoli 107 e 125 del regolamento di disciplina militare per parte dei comandi di deposito e di distaccamento in Italia, dipendenti dai corpi stanziati in Tripolitania ed in Cirenaica, questo Ministero ritiene necessario deferire alcune delle attribuzioni dei comandanti di corpo ai comandanti ora detti.

Ed all'uopo determina:

1. Fino a quando il rispettivo comandante di corpo rimarrà in Tripolitania o Cirenaica, l'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano del corpo, fra quelli rimasti in Italia, anche se comandante di deposito staccato, avrà facoltà:

a) di rilasciare congedi assoluti od illimitati, di ordinare retrocessioni e di concedere la licenza ordinaria agli ufficiali;

b) di fare promozioni e passaggi di compagnia nel personale di truppa rimasto in Italia, nei casi speciali in cui ritenga necessari tali provvedimenti, senza chiederne l'autorizzazione al comandante del corpo.

2. I comandanti di deposito avranno facoltà di dare corso direttamente alle domande di sussidio alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi che venissero loro presentate.

3. Il predetto ufficiale più elevato in grado riferirà al comandante del corpo ogni avvenimento importante che riguardi il deposito e il distaccamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **675**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme da osservarsi per gli ufficiali destinati al corpo di spedizione nella Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 dicembre 1911.

1. Per gli ufficiali destinati al corpo di spedizione i quali a senso della precedente circolare n. 624 devono passare effettivi al corpo e servizio di cui fanno parte, il corpo per-

dente trasmetterà all'amministrazione di quello ricevente i vari documenti matricolari e contabili come negli ordinari trasferimenti.

2. L'ufficio d'amministrazione del corpo ricevente comunicherà con tutta sollecitudine al rispettivo riparto nella Libia l'importo degli assegni fissi dovuti a ciascun ufficiale al netto dei defalchi eseguiti sulla dimostrazione mod. 18 (RA) per tasse, debito per cavalli, debito per cessione di stipendio, ecc. indicando contemporaneamente le ritenute da farsi per l'Unione militare, la cassa ufficiali, la società di previdenza e per debiti vari verso la cassa.

3. Per quanto concerne in modo speciale gli ufficiali destinati ai quartieri generali ed ai comandi di divisione, si osserveranno le norme seguenti:

a) I corpi che hanno avuto o che in seguito potranno avere destinati ufficiali ai quartieri generali dei comandi mobilitati trasmetteranno al comando del corpo di stato maggiore lo stato di servizio ed il conto rimonta degli ufficiali medesimi accompagnato quest'ultimo dalla dimostrazione modello 35 (RA); tutti gli altri documenti contabili (conto dell'Unione militare mod. 2; stralcio del registro dei debiti verso la cassa ufficiali; stralcio del registro delle cessioni di stipendio) dovranno essere inviati direttamente al quartiere generale dei comandi mobilitati suddetti.

I corpi interessati devono altresì segnalare al comando del corpo di stato maggiore i debiti che gli ufficiali avessero verso la cassa, riguardanti somme anticipate per binoccoli, pistole ecc. trasmettendogli all'uopo apposita dimostrazione mod. 35 (RA).

b) I comandi territoriali (di corpo d'armata e di divisione) e le commissioni militari di linea segnaleranno al comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità) gli ufficiali (effettivi e comandati) destinati al corpo di spedizione, indicando per ciascuno di essi, il riparto cui sono stati assegnati.

Trasmetteranno inoltre, sollecitamente ai rispettivi quartieri generali dei comandi mobilitati, il conto dell'Unione militare mod. 2 e lo stralcio del registro della cessione di stipendio, e cureranno di segnalare al distretto militare, da cui sono tenuti in evidenza, i debiti degli ufficiali stessi verso la cassa ufficiali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **676.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** (Segretariato generale). 18 dicembre 1911.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica del Regno d'Italia al 100,000, edizione policroma, con l'orografia a curve e a sfumo. — Foglio 174 — (Ariano di Puglia).

Ciascun foglio sciolto L. 1.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **677.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** (Segretariato generale). — 18 dicembre 1911.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

a) carta dimostrativa della Tripolitania in due fogli alla scala di 1 : 400,000 in 5 colori. Copie sciolte L. 1,60

b) carta dimostrativa della Cirenaica in un foglio alla scala di 1 : 600,000 in 5 colori. Ciascuna copia sciolta . . . . . » 0,60

c) carta della Tripolitania, zona litoranea da Zavia ad Argub, a 5 colori, alla scala di 1 : 50,000. Ciascuna copia sciolta . . . . . » 0,50

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **678.** — RECLUTAMENTO. MILITARI DI TRUPPA — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1884 di cavalleria.** (Direzione generale leva e truppa). — 19 dicembre 1911.

Questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1884 dell'arma di cavalleria, siano trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'eseguire tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (articolo 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **679**. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. **Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1882**. — (Direzione generale leva e truppa). — 19 dicembre 1911.

Visto l'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, facciano passaggio alla milizia mobile i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1882 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa, quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

2° pei militari che prestarono servizio con la ferma di 4 anni nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

3° pei militari già appartenenti alla R. marina che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nei §§ 670 e 673 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **680**. RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria**. — (Direzione generale leva e truppa). — 19 dicembre 1911.

Visti gli articoli 125 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e gli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1900, n 26, questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1878 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, i quali fecero già passaggio alla detta

milizia, giusta le disposizioni impartite con la circolare n. 524 del 7 dicembre 1910;

2° i militari nati nel 1879, già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali, per appartenere al personale ferroviario o alle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi;

3° i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1881 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali.

4° i militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1881 che prestarono servizio con la ferma di quattro anni nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dall'articolo 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e del genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel § 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **681.** — RECLUTAMENTO. MILITARI DI TRUPPA. — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1911 hanno compiuto e compiono il 39 dell'età loro.** — (Direzione generale leva e truppa). 19 dicembre 1911.

Visto l'articolo 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 dicembre corrente spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nell'anno 1872 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1872, e tenuto presente, per quelli sotto le armi il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamente.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti, sono quelle stabilite nella sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nel § 85 del regolamento per le matricole.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **682**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del fascicolo n. 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito**. — (Segretariato generale). — 20 dicembre 1911.

Il fascicolo n. 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, si compone, come è noto, di due parti:

I - Servizio veterinario;

II - Cavalli.

Per ora si è pubblicata la sola prima parte di tale fascicolo, la seconda parte sarà pubblicata in seguito, sotto forma di fascicoletto di aggiunte e varianti.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in conformità della circolare 298 del 1909.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,50.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **683**. — CONCORSI. — **Visite mediche degli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 26 tenenti medici nella regia marina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 dicembre 1911.

Con riferimento alle circolari 321 e 482 del *giornale militare* c. a. questo Ministero, in seguito a comunicazioni avute dal Ministero della marina, avverte che è stato prorogato al 10 gennaio 1912 il tempo utile per la presentazione delle domande e dei documenti degli aspiranti al concorso indetto per la nomina di 26 tenenti medici nella regia marina, incominciando i relativi esami il 22 detto mese.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **684**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Riapertura di panifici militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 dicembre 1911.

Si notifica che col 1° gennaio 1912 saranno riaperti i panifici militari di Udine e di Livorno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **685**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sui lavori di mina e sugli esplosivi. — Appendice al titolo I, e titolo II del volume VII delle istruzioni pratiche del genio**. (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 dicembre 1911.

Sono stati pubblicati: l'appendice al titolo I ed il titolo II del volume VII delle istruzioni pratiche del genio, che fanno seguito al titolo I dello stesso volume VII sull'istruzione provvisoria sui lavori di mina e sugli esplosivi (edizione 1910).

La distribuzione di dette pubblicazioni ai varii comandi, uffici e corpi sarà fatta, per cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie infrascritte:

Comando del corpo di stato maggiore . . . . . copie 18
Ispettorato generale del genio . . . . . » 6
Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione — Comandi del genio — Direzione dell'officina di costruzione del genio — Direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio . . . . . » 1

1°	reggimento	genio	(zappatori)	copie 88
2°	id.	id.	(id.)	» 88
3°	id.	id.	(telegrafisti)	» 26
4°	id.	id.	(pontieri)	» 30
5°	id.	id.	(minatori)	» 88
6°	id.	id.	(ferrovieri)	» 42
Battaglione specialisti				» 8
Servizi del genio d'Africa				» 2

Da ripartirsi, in massima, nel modo indicato nell'elenco delle pubblicazioni in vigore, non riservate, costituenti le dotazioni per l'arma del genio (edizione 1905).

Il prezzo di ogni esemplare dell'appendice al titolo I è di lire 0,45; e quello di ogni esemplare del titolo II è di lire 0,90.

Le pubblicazioni suindicate, hanno lo stesso numero d'ordine del citato volume VII, è cioè il numero 70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **686**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di viaggio agli ufficiali che eleggono domicilio nelle colonie.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 dicembre 1911.

A chiarimento del § 64 del regolamento per le indennità eventuali, questo Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, significa che gli ufficiali collocati in disponibilità, in

aspettativa, in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo e in riforma, se eleggono domicilio nelle colonie (Eritrea, Somalia, Libia), hanno diritto alle indennità di viaggio, a norma del paragrafo su ricordato, soltanto sino al porto d'imbarco.

Così pure, gli ufficiali richiamati dalla disponibilità e dall'aspettativa, che provengano dalle colonie, debbono ricevere le indennità di viaggio soltanto dal porto di sbarco sino alla sede del corpo cui sono assegnati.

Il Ministro – P. SPINGARDI.

N. **687.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Spostamento di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). – 21 dicembre 1911.

In dipendenza dell'avvenuta mobilitazione totale o parziale di alcuni reggimenti, questo Ministero determina che i corsi allievi ufficiali di complemento, i quali dovevano costituirsi, secondo la circolare n. 471 del corrente anno, il 1° gennaio 1912 nei corpi indicati nella colonna 1 del seguente prospetto, siano invece costituiti presso i reggimenti segnati nella colonna 2:

Reggimenti che avrebbero dovuto costituire il corso. (1)	Reggimenti nei quali dovrà costituirsi il corso. (2)
Fanteria di linea.	
Alessandria . 37° reggimento	Alessandria . 38° reggimento
Ancona . . 93° id.	Fano . . . 94° id.
Firenze . . 84° id.	Firenze . . 70° id.
Genova . . 89° id.	Genova . . 90° id.
Milano. . . 68° id.	Milano . . 8° id.
Padova . . 57° id.	Padova . . 58° id.
Roma . . . 82° id.	Perugia . . 51° id.
Torino. . . 50° id.	Torino. . . 92° id.
Cavalleria.	
S. Maria Capua Vetere . . 23° reggimento	Lucca. . . . 14° reggimento

Questo Ministero avverte inoltre che il numero degli allievi ammessi nel corso allievi ufficiali commissari di complemento è stato portato a 40 quello di ciascun corso allievi ufficiali di sussistenza di complemento a 30 allievi e quello di ognuno dei corsi allievi ufficiali di complemento d'amministrazione a 40 allievi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **688.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Destinazione dei militari di truppa reduci dalla Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 dicembre 1911.

A soluzione di quesiti posti e perchè siano seguiti criteri uniformi circa la destinazione da darsi ai militari di truppa che fanno ritorno in Italia dalla Tripolitania e Cirenaica, il Ministero, avverte che, qualora trattisi di rimpatrio definitivo, i militari suddetti debbono senz'altro tornare effettivi ai corpi di provenienza, cioè ai corpi cui appartenevano prima della destinazione alle truppe mobilitate.

Qualora, invece, il rimpatrio avvenga soltanto in via temporanea, come ad esempio per sottostare a brevi cure o per altra causa di carattere transitorio, i militari stessi debbono rimanere effettivi ai corpi cui furono assegnati per far parte del corpo di spedizione, salvo ad essere rinviati ai corpi e riparti mobilitati appena possibile.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

—

N. **689.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scuola piloti aviatori.** (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 dicembre 1911.

Il 1° febbraio 1912 sarà iniziato, presso il battaglione specialisti del genio, nei distaccamenti del reparto aviazione, un corso di piloti aviatori, al quale potranno essere ammessi ufficiali inferiori di qualsiasi arma o corpo, che ne facciano domanda, preferibilmente tenenti e sottotenenti, eccezionalmente capitani.

Coloro che avessero già inoltrato precedenti domande, non ancora accolte ed intendessero di essere ammessi al nuovo corso, dovranno riconfermare la loro domanda.

Saranno preferiti gli ufficiali meglio classificati, che posseggano la necessaria idoneità fisica ed abbiano un peso non superiore a 75 kg., e fra essi quelli aventi cultura tecnica relativa all'aviazione ed ai motori a scoppio e che abbiano dato prova di speciali attitudini spertive.

Potranno essere ammessi anche ufficiali di complemento, purchè bene classificati e che abbiano compiuto l'intero perido di servizio di prima nomina.

I comandanti di corpo dovranno dar corso a tutte le domande e nel trasmetterle gerarchicamente per il 10 gennaio 1912 al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio — ufficio d'ispezione dei servizi aeronautici) le accompagneranno con una dichiarazione medica dalla quale risulti l'attitudine dell'aspirante, con particolari riguardi agli organi dell'udito e della vista, al sistema nervoso ed alle funzioni del cuore. Uniranno altresì alle domande un rapporto accennante ai titoli ed al carattere dell'aspirante.

Fra questi saranno scelti 30 allievi i quali saranno poi chiamati a presentarsi direttamente ai distaccamenti di Aviano (Udine) o di Malpensa (Somma Lombarda).

Quegli allievi che, dopo trenta lezioni di pilotaggio, saranno in grado di conseguire il brevetto di 1° grado, continueranno a restare addetti al reparto aviazione del predetto battaglione; gli altri rientreranno ai loro corpi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **690.** — AVANZAMENTO. **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 22 dicembre 1911.

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità stabiliti dalla circolare n. 62 del *giornale militare ufficiale* del 1908, avranno principio, per i capitani dei carabinieri reali da inscriversi sul quadro d'avanzamento del 1913, il 1° marzo p. v. presso la legione allievi carabinieri ed in conformità delle disposizioni contenute nella circolare stessa.

2. Il limite di anzianità per la chiamata agli esperimenti è fissato a tutto il 28 giugno 1903.

3. Alcuni giorni prima dell'inizio degli esperimenti i candidati saranno chiamati a Roma, a cura del comando generale dell'arma, per dar loro modo di esercitarsi nel comando pratico di battaglione e per assistere a talune conferenze.

4. Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti (compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* del 1910) dovranno pervenire al Ministero per il 15 febbraio p. v.

5. Il Ministero trasmetterà al presidente della commissione i documenti e le informazioni specificati al n. 14 della circolare 62 sopracitata.

6. Gli ufficiali della commissione e quelli chiamati agli esperimenti non porteranno con loro cavalli: quando occorrerà saranno ad essi assegnati cavalli di truppa.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **691.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Sessione normale del 1912. Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale). — 22 dicembre 1911.

In base alle prescrizioni contenute nel n 10 della circolare n. 62 del *giornale militare ufficiale* del 1908 si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle quattro armi combattenti, preannunziati con la circolare n. 523 del corrente anno.

Avvertenze generali.

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati a proporre al Ministero (divisione stato maggiore) quei passaggi di candidati da un gruppo ad un altro che fossero suggeriti da gravi e bene accertati motivi privati o di servizio.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento (compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare ufficiale* del 1910) dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti per ciascun gruppo.

I comandanti di corpo d'armata comunicheranno sollecitamente al Ministero (direzione generale personale ufficiali) il nome di quei capitani, compresi nei seguenti elenchi, che venissero destinati in Tripolitania o che lasciassero la sede ordinaria col proprio reparto mobilitato, i quali a senso del § 224 del regolamento sull'avanzamento sono dispensati dagli esperimenti.

Esperimenti dei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria.

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria avranno luogo nel territorio del X corpo d'armata.

2. La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente:

Maggior generale Morrone cav. Paolo, comandante la divisione territoriale di Chieti.

Membri effettivi:

Maggior generale Vinaj cav. Raffaele,
Id. Framarin cav. Alessandro,
Id. Toscani cav. Giovanni,
Colonnello di fanteria Vespignani cav. Ettore,
Id. di cavalleria Del Poggio nob. Clemente,
Id. di artiglieria Barbera cav. Vincenzo,
Tenente colonnello di stato maggiore Porta cav. Felice.

Membri supplenti:

Tenente colonnello di fanteria Aveta cav. Eugenio,
Id. id. di cavalleria Formiggini cav. Carlo,
Id. id. di artiglieria Degli Uberti cav. Alfredo.
Id. id. di stato maggiore Caviglia cav. Enrico.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 3 gennaio 1912 alle ore 10 presso il comando della divisione territoriale di Napoli.

3 Gli ufficiali da esperimentare saranno divisi in 4 gruppi.

Essi si presenteranno al comando del presidio di Caserta, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento.

1° GRUPPO.

Dal 5 al 24 gennaio.

FANTERIA.

Giubilei cav. Oreste.
Albarella cav. Roberto.
Pisano cav. Alfredo.
Caracciolo cav. Vito.
Mazzocchi cav. Ettore.
Bartholini cav. Domenico.
Lugli cav. Canuto.
Latini cav. Carlo.
Casalini cav. Aristide.
Albani cav. Ottorino.
Levi-Cattelan cav. Adolfo.
De Benedictis cav. Domenico.

Penaglia cav. Giuseppe.
Pezzani cav. Cesare.
Sterio cav. Antonino.
Augier cav. Alfredo,
Zappalà nob. cav. Giuseppe.
Belli Ferdinando
Forte Antonio.
Gazzano Alfonso.
Calza Ettore Giovanni.
Berna Lorenzo.
Mercurelli Augusto.
Ragni Mario.
Covelli-Longara Riberto.
Scaramuzzino Giuseppe.
Sandi nobiluomo patr. veneto nob. di Feltre Ippolito.
Angelucci Cola.
Moschetti Eduardo.
Bonduri Cesare.
Coppola Luigi.
Alfano Giuseppe.
Canessa Italo.
Rosano Francesco.
Valania Giuseppe.
Ferrero Francesco.
Gazzano Francesco.
Graziosi Ignazio.
Trentin Eugenio.
Umiltà Ferruccio.
Magliocco Andrea.
Carbognani Antonio.
Criscenti Giovanni.
Zamponi Francesco.

CAVALLERIA.

Traxler Arturo.
Quesada Eugenio.
Velini Battista.
Straneo Ottavio.
Incontri Alberto.

ARTIGLIERIA.

Grotti Giuseppe.
Petragnani Camillo.
Sollier Giuseppe.
Schiavone Roberto.
Sommariva Alighiero.
Ceresa Lorenzo.
Severini Gio. Battista.
Vallauri Alcide.
Cricelli Luigi.
Riccardi Carlo.

2° GRUPPO.

Dal 28 gennaio al 16 febbraio.

FANTERIA.

Vanin Antonio.
Vigliani Michele.
Carrari Giovanni.
Mosconi Cesare.
Bissini Attilio.
Del Noce cav. Ubaldo.
Manfrin Aristide.
Barresi Salvatore.
Schenardi Ugo.
Moscarella Gustavo.
Franconeri Vincenzo.
Denaro Antonino.

Toti Luigi.
Socal Silvio.
Giambrocono Camillo.
Olivi Giuseppe.
Offredi Giuseppe.
Caccialupi Ladislao.
Tommasini Icilio.
Francia Guglielmo.
Dellorto Vittorio.
Marino Fortunato.
Micotti Valerio.
Locascio Alfredo.
Capra Ugo.
Mellace Raffaele
De Zio Alfredo.
Longo Giovanni.
Zabert Giuseppe.
Bosco Aristide.
Gazagne Adolfo
Boinaghi Augusto.
Grimaldi Alfredo.
Vinale Filippo.
Cegani Arturo.
Gavino Antonio.
Gasparini Antonio.
Bigotti Bruno.
Amoretti Ernesto.
Fonte Raffaele.
Petri Luigi.
Tartara Giovanni.
Lucarelli Nicola.

CAVALLERIA.

Ricciardi Gioacchino.
Panicali Pietro.
Pucci Gandolfo.
Castelli Paolo.
Pallavicini Roberto.

ARTIGLIERIA.

Pesci Enrico.
Ghezzi Perego Angelo.
Giovannini Carlo.
Greppi Edoardo.
Sircana Silvio.
Malingri di Bagnolo Alberto.
Brandi Giuseppe.
Tricomi Ettore.

3° GRUPPO.

Dal 1° al 20 marzo.

FANTERIA.

Giuliani Luigi.
Pelliccioli Alessandro.
D'Anna Nicola.
Ponzini Alighiero.
Cogorani Romolo.
Mannella Vitagliano.
Cartei Francesco.
Zirano Augusto.
Boris Gabriele.
Mengoli Giorgio.
De Albentiis Augusto.
Maresca Gaspare.
Franceschi Zulimo.
Lambertenghi Giacinto.

Minuti Alberto.
Bernardis Vittorio.
Perolo Pietro.
Terracciano Paolo.
Cipriani Ettore.
Canu Oddone.
Piscicelli Michelangelo.
Dalla Santa Giuseppe.
Marinelli Roberto.
Salvo Emilio.
Fara Forni Ferdinando.
Rovelli Alberto.
Pegazzano Erasmo.
Romano Pietro.
Gastaldi Francesco.
Remondini Vittorio.
Bertolani Luigi.
Chinaglia Marcello.
Arzano Aristide.
Ragusin Augusto.
Martinengo Villagana Angelo.
Camisa Alfredo.
Viani Benedetto.
Francesetti di Mezzenile nob. dei conti Pio.
Farioli Arnaldo.
Piola Caselli Renato.
Chessa Luca.
Landi Luigi.

CAVALLERIA.

Corti Gian Giacomo.
Marazzani Corrado.
Bellotti Francesco.
Calvi di Bergolo Vittorio.
Lamm Rusconi Giulio.

ARTIGLIERIA.

Fredin D'Herbourg Alberto.
Turano Alberto.
Marchesi Tullio.
Borgia Riccardo.
Barbieri Alfredo.
De Nora Vitangelo.
Pierleoni Francesco.
Castellani Flaminio.
Luzzatto Adolfo.

4° GRUPPO

Dal 28 marzo al 16 aprile.

FANTERIA.

Vinardi Ettore.
Tobia Luigi.
Brunetti Riccardo.
Pontremoli Emilio.
Davanzo Evaristo.
Nagle Salvatore.
Calvini Ettore.
Giordano Eugenio.
Zorzato Pietro.
Di Nardo Umberto.
Rossi Gastone.
Rizzi Quinto.
Verdone Giovanni.
Sardagna Emanuele.
Ricci Giovanni.
Silvestri Ugo.

Casolari Achille.
Ortalli Laurent Valentino.
Boretti Lodovico.
Pizzorni Ettore.
Boncinelli Guido.
Assennato Giuseppe.
Belledonne Osvaldo.
Cerrina Enrico.
Ponte di Pino dei conti nobile Gaetano
Cartia nobile dei baroni Guglielmo.
Bertini Giuseppe.
Sechi Pietro.
Oliva Giulio.
Bianchi Augusto.
Plessi Giuseppe.
Baccigalupi Ignazio.
Anfossi Paolo.
Giacchetti Giuseppe.
Medaglia Giovanni.
Menzinger Guido.
Altichieri Giovanni.
Muzzioli Cesare.
Ferreri Enrico.
Silvatici Luigi.
Dalmasso Carlo.
Merola Francesco.
Alberti Alfonso.

CAVALLERIA.

Magistrati Pietro.
Della Chiesa Paolo.
Pirandello Edoardo.
Rocbis Luigi.

ARTIGLIERIA.

Sierra Francesco.
Corsi Giuseppe.
Avogadro di Collobiano Ferdinando.
Cornetti Luigi.
Del Pozzo Alessandro.
Durini Filippo.
Picozzi Giuseppe.
Pettini Giovanni
Fassini Camossi Gustavo.
Carpi Ugo.

Esperimenti dei capitani del genio.

4. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale del genio.

5. La commissione esaminatrice per le prime quattro prove sarà composta come segue:

Presidente:

Tenente generale Spaccamela cav. Pio.

Membri effettivi:

Colonnello del genio Guerrieri cav. Oreste,
Id. id. Conti cav. Giacomo,
Tenente colonnello fanteria Podestà cav. Carlo,
Tenente colonnello artiglieria Tinozzi cav. Croce.

Membri supplenti:

Tenente colonnello del genio Chierchia cav. Raffaele,
Id. id. id. D'Havet cav. Giuseppe.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 7 gennaio p. v. alle ore 10.

6. La sottocommissione per la prova tecnica sarà composta come segue:

Presidente:

Maggior generale Mirandoli cav. Pietro.

Membri effettivi:

Colonnello del genio Di Lorenzo cav. Giovanni,
Tenente colonnello del genio Marieni cav. Giovanni Battista.

Membro supplente:

Tenente colonnello del genio Mazzone cav. Natalino.

La prima riunione della sottocommissione avrà luogo alle ore 10 del giorno 3 gennaio p. v.

La prova per quei capitani che vi dovessero essere sottoposti avrà luogo dal 5 al 9 gennaio p. v.

La sottocommissione parteciperà alla riunione plenaria della commissione al termine degli esperimenti, secondo le disposizioni che saranno impartite dal presidente della commissione.

7. Le rimanenti quattro prove avranno luogo dal 11 al 25 gennaio p. v.

8. Agli esperimenti prenderanno parte, in un sol gruppo, i capitani sottoindicati. Essi si presenteranno in uniforme ordinaria all'ispettorato generale del genio alle ore 16 del 9 gennaio p. v., tranne coloro che devono sottostare alla prova tecnica i quali si presenteranno alla stessa ora del giorno 4 gennaio.

Iuzzolino Giacomo.
Di Fenizio Achille.
Stromei Vincenzo.
Pasini Giovanni.
Ruberti Evaristo.
Failla cav. Giuseppe.
Serra Giovanpietro.
Verno Michele.
Luzzato Davide.
Iovine Edoardo.
Dal Fabbro cav. Cesare.
Anelli cav. Pio.
Pollini Enrico.
Malingher cav. Arturo.
Tardivo cav. Cesare.
Levi Alberto.
Grandis Giuseppe.
Antonucci Astolfo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISI

Giornale militare e bollettino ufficiale per l'anno 1912. — Il prezzo d'abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* per gli ufficiali ed impiegati che ne fanno domanda, per mezzo del comando, corpo od ufficio da cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con richiesta modello 310, è stabilito, anche per l'anno 1912, in L. 8 complessivamente.

Tutti gli altri ufficiali ed impiegati, nonchè i privati che intendono associarsi alle predette pubblicazioni e riceverle direttamente, dovranno rivolgersi all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3 Roma, avvertendo che, in questo caso, il prezzo di abbonamento è di L. 12 per l'intera annata, compresa l'affrancatura postale nel Regno.

Rivista militare italiana per l'anno 1912. — Il prezzo d'abbonamento alla *rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1912, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali e pei militari, del R. esercito in attività di servizio, in lire 12, per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1911-912.

Tali domande saranno compilate su apposita richiesta modello 310 a norma del n. 19 della disposizione 3/III fascicolo 9/R, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Per gli ufficiali che intendessero abbonarsi direttamente, valgono le norme di cui al n. 21 della disposizione predetta.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di abbonamento è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della rivista destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio, quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni, di cambiamento di residenza negli abbonati, il corpo od ufficio cui l'interessato apparteneva, ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(1116) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1911 — 30 dicembre

1911 GIUGNO 30. - N. 692. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1911-1912 . . . . . Pag. 2048

1911 DICEMBRE 8. - » 693. — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Decreto ministeriale che nomina il vice presidente del comitato centrale del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti . . . . » 2070

» 23. - » 694. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento del personale temporaneamente comandato nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . » 2071

» 23. - » 695. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di viaggio agli ufficiali ed impiegati destinati presso il corpo di spedizione oltremare . » 2072

» 23. - » 696. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Successione dei militari del corpo di spedizione nella Libia, defunti . . . . . » 2072

» 27. - » 697. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria . . . » 2078

» 28. - » 698. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Ricostituzione e completamento delle dotazioni impiegate per la formazione del corpo di occupazione della Libia . . . . . » 2079

» 28. - » 699. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una cavezza da scuderia per la cavalleria . . . » 2080

» 28. - » 700. — UFFICIALI IN CONGEDO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto riguardante la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 e 1885 e dei farmacisti militari di complemento appartenenti alle classi 1886 e 1887 . . . . . » 2081

» 29. - » 701. — UFFICIALI IN CONGEDO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Disposizioni per la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 e 1885 e dei farmacisti militari di complemento appartenenti alle classi di leva 1886 e 1887 . . . . . » 2082

» 29. - » 702. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta d'anticipazione di fondi . . . . . » 2083

» 29. - » 703. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di guerra . » 2083

» 29. - » 704. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza postale e telegrafica dell'associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario militare . . . . » 2084

ERRATA CORRIGE.

Circolare n. 633, pag. 1884. — *Cancellare* le chiamate (1) nello specchio e la corrispondente nota a piè di pagina.

1911 DICEMBRE 29. - N. 705 — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Servizio dei vaglia postali a bordo delle R navi in Tripolitania e Cirenaica. . . . . Pag. 2085

» 29. - » 706. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 2086

CIRCOLARE N. **692.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1911-1912** — (Direzione generale revisione dei conti). — 30 giugno 1911.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1908 n. 380 e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 per le indennità eventuali per il R. esercito, modificato dai regi decreti 3 agosto 1908, n. 547, 23 giugno 1910, n. 473, 9 agosto 1910, n. 726, 28 ottobre 1910, n. 848, 29 dicembre 1910, n. 954 e 12 marzo 1911, n. 317;

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 422 riguardante la costruzione dei dirigibili, aeroplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale;

Vista la legge 22 giugno 1911, n. 562 che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912;

DECRETA:

Articolo unico.

Per i servizi di presidio indicati negli uniti quattro allegati sono dovute, durante l'esercizio finanziario 1911-1912, le indennità ivi stabilite, sotto l'osservanza delle seguenti *Norme generali*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

NORME GENERALI

§ 1. Agli effetti di queste disposizioni s'intendono per « servizi di presidio » quelli che importano, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza, come le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria e del genio e gli altri consimili.

Sono pure considerati, ai medesimi effetti, servizi di presidio le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo e i servizi speciali dei riparti ciclisti.

§ 2. Pel computo del percorso, in ogni presidio è stabilito un punto di partenza.

Pei percorsi su via ordinaria, il punto di partenza è determinato in modo permanente dai comandi di corpo d'armata; pei percorsi in ferrovia o in tramvia, è la relativa stazione, osservati in ogni caso i §§ 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali.

§ 3. Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono.

Le indennità di carattere continuativo sono sospese durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze di qualunque specie e durante le assenze per cause di servizio, salvo sempre le eccezioni stabilite negli allegati.

L'ufficiale od impiegato che riceve una delle indennità continuative stabilite dall'allegato II, se, per servizi di presidio, si debba allontanare dalla sua residenza senza pernottare fuori della medesima, continua a percepire la sola indennità suindicata, più, se il percorso raggiunge o supera i 10 chilometri, il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia, ovvero, mancando questi mezzi di trasporto, l'indennità chilometrica.

§ 4. L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando, nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro. Questa indennità non è dovuta per i servizi nell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto.

§ 5. Ogni qual volta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui siano provvisti, senza diritto ad indennità o rimborso di spese.

Quando l'ufficiale non può o non deve servirsi del cavallo, fa risultare questa circostanza con apposita annotazione, vidimata dal comandante di corpo o capo di servizio, sul documento di viaggio.

§ 6. Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

§ 7. Queste norme non riguardano i servizi di presidio che si compiono nelle località di *alta montagna*.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO I.

Indennità comuni.

1. Per qualunque percorso non minore di km. 10, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto soltanto il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia e, per i tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se n'è potuto servire, l'indennità chilometrica.

Per i percorsi minori di km. 10 non spetta alcun compenso, salvo che si riferiscano ai servizi di cui al numero seguente.

2. Pei servizi di *artiglieria e genio*, ordinati dai rispettivi capi di servizio, anche se compiuti da ufficiali non appartenenti alle due armi, il trattamento di cui al numero precedente è dovuto per i percorsi non minori di 5 chilometri.

Per questi servizi è dovuto inoltre un compenso fisso di centesimi 50 pei percorsi che raggiungono i 10 chilometri, e di una lira per quelli che raggiungono i 15 e non superano i 20.

3. All'ufficiale di qualunque arma comandato per la vigilanza sui lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli spetta il trattamento di cui al n. 2.

4. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare contro bersagli rimorchiati è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50, quando il servizio oltrepassa tre ore.

5. Agli ufficiali che prendono parte alle esercitazioni ed esperienze cogli aereostati e cogli apparecchi di telegrafia ottica, di telegrafia senza fili e di fotografia, fatte a non meno di km. 10 dalla città o dal luogo della residenza, è corrisposta l'indennità chilometrica. Agli uomini di truppa nelle identiche circostanze è corrisposto un soprassoldo di cent. 50 se sottufficiali, di cent. 25 se caporali o soldati.

6. Agli ufficiali ed agli impiegati civili che compiono voli con areoplani od ascensioni libere con dirigibili e con palloni sferici sono dovute le seguenti indennità:

A) Voli con areoplani:

1)	della durata di oltre 2 ore	L. 20
2)	» » da 1/2 ora a 2 ore	» 10
3)	» » minore di 1/2 ora	» 5

B) Ascensioni libere con dirigibili:

1)	della durata di oltre 3 ore	L. 20
2)	» » da 1 a 3 ore	» 10
3)	» » minore di 1 ora	» 5

C) Ascensioni libere con palloni sferici:

1) della durata di oltre 6 ore . . . . . L. 20
2) » » da 2 a 6 ore . . . . . » 10
3) » » minore di 2 ore . . . . . » 5

Per gli uomini di truppa e per gli operai, nelle medesime circostanze, le indennità suindicate sono rispettivamente ridotte alla *metà*, se sottufficiali o capi operai, ed al *quarto* se caporali o soldati od operai.

7. Le indennità stabilite al numero precedente sono cumulabili con le ordinarie indennità di viaggio, a norma dello specchio II annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 per le indennità eventuali, nei soli casi in cui l'areoplano, il dirigibile od il pallone sferico atterrino in un punto distante almeno 5 chilometri da quello di partenza.

8. Le indennità stabilite, tanto per i voli con gli areoplani quanto per le ascensioni con i dirigibili o con i palloni sferici, non sono cumulabili fra loro, cosicchè l'ufficiale che compia in uno stesso giorno, due o più voli od ascensioni ha diritto soltanto all'indennità maggiore corrispondente al volo od alla ascensione di maggior durata.

9. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

10. Invece delle indennità contemplate in questo e nell'allegato II il Ministero ha facoltà di concedere, su proposta dell'ispettorato generale del genio, l'indennità di L. 6 agli ufficiali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni, siano o no di frontiera.

Su proposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti.

Le stesse indennità sono dovute agli ingegneri civili che abbiano i medesimi incarichi.

11. Agli ufficiali ed ai riparti d'artiglieria e del genio impiegati nei lavori di costruzione ed armamento delle opere della Laguna Veneta sono corrisposti i seguenti assegni per ogni giornata di presenza sui lavori.

Ufficiali — indennità ragguagliata a quella di marcia;
Truppa — un soprassoldo di cent. 30 ai sottufficiali, di cent. 15 ai caporali e soldati.

12. Agli ufficiali ed impiegati dell'istituto geografico militare che eseguono osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze spetta, per ogni gita, un soprassoldo di L. 2,50.

Allo stesso trattamento hanno diritto gli ufficiali ed impiegati della sezione fotografica del battaglione specialisti del genio che eseguono rilievi nei dintorni di Roma.

18. All'assistente, del genio cui sia *ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori*, è corrisposto il compenso di L. 1,50 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II, oltre all'eventuale trattamento di cui al n. 2.

14. Ai marescialli comandati in sostituzione di ufficiali in servizi di presidio pei quali debbano compiere un percorso non minore di 10 chilometri, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia o tramvia, e, nel caso che non possano valersi di questi mezzi di trasporto, un compenso di cent. 10 per ogni chilometro.

AVVERTENZE.

Le spese di cui ai numeri 3, e 14 vanno imputate al capitolo *Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati;* quelle di cui al numero 4 ai capitoli per i *servizi d'artiglieria;* quelle di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 13 ai capitoli per i *servizi del genio*; e quelle di cui ai numeri 9, 10, 11 e 12 ai capitoli cui i servizi si riferiscono.

Il Ministro — P. Spingardi.

ALLEGATO II.

Indennità speciali.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale del servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio (1)
I	1	**Torino** Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* o viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia.	—	—	1	25	Secondo il servizio
»	2	Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali del presidio.	1	—	—	—	I. E. C.
»	3	Officina di costruzione d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di *San Paolo* e *Valdocco* e viceversa. *Rimborso delle spese di tramvia.*	—	—	—	—	A.
»	4	Direzione del genio	Ufficiali, ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di *Orbassano* e *Stupinigi*, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . . . . . (*Per tali lavori, agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1,50 stabilito dal n. 13 dell'allegato I.*)	2	—	—	—	G.

(1) Abbreviazioni:

A. Artiglieria. — G. Genio.
I. E. Indennità eventuali.
I. E. C. Indennità eventuali carabinieri
S. Sussistenza.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
I	5	**Cirié** Direzione delle esperienze d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati, addetti alla direzione: Ufficiali superiori . . . . . Ufficiali inferiori . . . . . (*Questo soprassoldo è dovuto anche pei giorni in cui si recano a Torino ed a Venaria Reale, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia.* *Spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati presso la direzione per esperienze, dal giorno successivo a quello in cui cessa pes loro il diritto all'indennità di trasferta*).	2	3 — 50	—	—	A.
»	6	**S. Maurizio e Lombardore** Direzione genio di Torino	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori ed agli immobili militari al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino*	2	—	—	—	G.
II	7	**Acqui** Stabilimento balneare militare	Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento . . . . . durante il periodo delle mute sempre quando non convivano permanentemente alla mensa dello stabilimento	3	—	—	—	I.E.
				2	—	—	—	I.E.
III	8	**Milano** Presidio	Ufficiale contabile comandato al magazzino foraggi, per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	1	—	—	—	S.
»	9	Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali del presidio.	1	—	—	—	I.P.O.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
IV	10	**Genova** Presidio	Ufficiali dei riparti acquartierati ai forti *S. Giuliano* e *Castellaccio* che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare. . .	—	—	—	—	I. E.
»	11	Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali del presidio.	1	—	—	—	I. E. C.
»	12	Idem	Ufficiale veterinario incaricato del servizio in tutto il presidio . .	1	—	—	—	I. E.
»	13	**Salsomaggiore** Stabilimento balneare	Ufficiale medico direttore del servizio militare	3	50	—	—	I. E.
»	14	**Piacenza** Direzione artiglieria	Capotecnico incaricato della lavorazione della pertite nel laboratorio dipendente dalla direzione.	2	—	—	—	A.
			Ufficiale incaricato della vigilanza al laboratorio	—	—	2	—	
V	15	**Peschiera** Sezione artiglieria	Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza	1			—	A.
»	16	**Arsiè** ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori.	0	75		—	G.
»	17	**Treviso** ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori. – oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia	1	—	—	—	G.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
VI	18	**Bologna** Deposito convalescenza di Bastia	Ufficiali ed impiegati del presidio che si recano per servizio al deposito di convalescenza di *Bastia (Casalecchio)*	—	—	1	—	I.E.
»	19	Stabilimento di Casaralta	Ufficiale superiore commissario direttore dello stabilimento . . .	2	—	—	—	S
			Ufficiale inferiore commissario vice direttore	1	50	—	—	
			Consegnatario, applicato ed assistente del genio	1	—	—	—	
»	20	Laboratorio pirotecnico di artiglieria	Membri della commissione di collaudo presso la fabbrica di munizioni della *Società Metallurgica Italiana in Bardalone Pistoiese*					
			Ufficiali ed impiegati assimilati .	5	—	—	—	A
			Applicato	4	—	—	—	
»	21	**Venezia** Presidio	Ufficiali residenti nel forte *S. Nicolò al Lido* ed a *Malamocco*. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I.E.
			(Questa indennità è dovuta anche pei giorni in cui si recano a Venezia, oltre al rimborso delle spese di trasporto).					
			Ufficiale d'ordine addetto al magazzino succursale di casermaggio nella caserma Serraglio al *Lido*	1	—	—	—	I.E.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
VI	22	**Venezia** Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:					
			Maggior generale	—	—	2	—	I.E.
			Ufficiale superiore.	—	·	1	50	
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
			(*Quest'indennità è eventualmente, cumulabile con quella del numero precedente*).					
»	23	Idem	Assistenti del genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario	0	75	—	—	G.
»	24	Idem Direzioni d'artiglieria e del genio	Ufficiali ed impiegati durante la costruzione e l'armamento delle opere di fortificazioni, escluso qualsiasi altro compenso:					
			Ufficiale superiore ed assimilati	3	—	—	—	A
			Ufficiale inferiore ed assimilati. Disegnatori tecnici	2	50	—	—	G.
			Applicati ed assistenti del genio	2	—	—	—	
»	25	**Chioggia Mastre** Uffici locali genio	Assistenti del genio incaricati della vigilanza dei lavori	0	75	—	—	G.
VII	26	**Ancona** Direzione commiss.	Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese.	—	—	3	50	I.E.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
VIII	27	**Spezia** 2° regg. artiglieria da fortezza (costa)	Ufficiali che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:					
			Ufficiale superiore	—	—	1	50	I.E.
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
»	28	Idem Direzione artiglieria	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata *Umberto I* nell'isola *Palmaria*	1	—	—	—	A.
»	29	**Orbetello** Presidio	Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone – Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7	—	—	—	—	I.E.
»	30	Idem	Maresciallo comandato ad ispezionare la batteria *Talamone*. Soprassoldo di L. 1,50; più il rimborso delle spese di vettura in L. 7, se l'ispezione è fatta *di notte*; il rimborso della spesa pel trasporto in ferrovia, se è fatta *di giorno*	—	—	—	—	I.E.
»	31	Idem	Assistente del genio che si reca alle opere di *Poggio, Pozzarello e Talamone*	1	—	—	—	G.
IX	32	**Roma** Presidio	Marescialli (2) incaricati in modo permanente della vigilanza sui militari di truppa fuori servizio	1	—	—	—	I.E.

Corpo d'armat	N. d' ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
IX	33	Direzione genio	Applicato incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche militari in città . . .	1	50	—	—	G.
			Supplemento al soprassoldo precedente per ogni giorno di servizio ai forti	—	—	1	—	
»	34	Idem	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari nell'interno della città:					
			Rimborso delle spese di tramvia	—	—	—	—	G.
»	35	Idem	Ufficiali, ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione della nuova caserma ai *Parioli*, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . . .	2	—	—	—	G.
			(Per tali lavori agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1 50 stabilito dal n. 13 dell'allegato I).					
»	36	Distaccamenti ferrovieri e pontieri del genio	Ufficiali ed impiegati dei riparti accasermati alle batterie *Nomentana* e *Tevere*	0	50	—	—	I.E.
»	37	Battaglione specialisti del genio	Ufficiali della sezione fotografica al forte Monte Mario;	1				G.
			Ufficiale incaricato della direzione del laboratorio della *Balduina* e della consegna dei parchi areostatici e foto elettrici . . .	1	—	—	—	

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
IX	38	**Nettuno** Scuola centrale d'artiglieria da campagna	Ufficiali ed impiegati del comando e del riparto pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:			
»			Ufficiali superiori	3 —	— —	(1)
			Ufficiali inferiori	2 50	— —	
			Applicato	2 —	— —	
			Assistente del genio	2 —	— —	
			Sottufficiali.	— 40	— —	
			(Questo soprassoldo spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati in servizio isolato presso la scuola per esperienze, dal giorno successivo a quello in cui cessa per loro il diritto all'indennità di trasferta.			
»	39	**Bracciano** Poligono della scuola centrale d'artiglieria da fortezza Sezione staccata d'artiglieria	Ufficiale capo sezione	2 50	— —	A.
			Applicato della sezione.	2 —	— —	
»	40	**Polverificio sul Liri**	Ufficiali ed impiegati:			
			Ufficiali superiori ed assimilati	3 —	— —	A. e G
			Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici	2 50	— —	
			Applicati ed assistenti del genio	2 —	— —	
			(Per gli ufficiali ed impiegati non provvisti di alloggio il soprassoldo è aumentato di cent. 75)			
			Marescialli in servizio d'ordinanza	1 50	— —	

(1) A carico del capitolo *A*, per gli ufficiali del comando della scuola, per il comandante della brigata e gli impiegati d'artiglieria; del capitolo *G*, per gli ufficiali e gli impiegati del genio del capitolo *I. E.*, per tutti gli altri ufficiali ed impiegati.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
IX	41	**Terni** Fabbrica d'armi	Ufficiale e capotecnico che fanno parte della commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'amministrazione militare	1	—	—	—	A
»	42	**La Maddalena**	Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'Estuario:					
			Ufficiali superiori ed assimilati	3	—	—	—	
			Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici	2	50	—	—	I.E.
			Applicati ed assistenti del genio	2	—	—	—	
X	43	**Napoli** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel comune di *Caserta*	—	—	1	—	Secondo il servizio
			Marescialli id. id.	—	—	0	75	
»	44	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera di *Capodichino* .	—	—	1	20	Secondo il servizio
			Marescialli id. id.	—	—	1	—	
»	45	Idem	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	—	1	—	I.E.
»	46	**Castellammare di Stabia**	Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia della polveriera di *S. Maria la Carità*	—	—	1	20	I.E.
			Marescialli id. id. invece d'ufficiali	—	—	1	—	
»	47	**Gaeta**	Ufficiali che si recano a *Formia* oltre alle spese di trasporto . .	—	—	1	50	Secondo il servizio
XI	48	**Taranto**	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo* . .	—	—	1	—	Secondo il servizio

Corpo d'armata	N. d' ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
XI	49	**Taranto**	Capo tecnico addetto al servizio della torre corazzata *Vittorio Emanuele III*	1	—	—	—	A.
»	50	**Brindisi**	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori di fortificazione ed armamento:					
			Ufficiali superiori ed assimilati	3	—	—	—	A. G.
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2	50	—	—	
			Assistenti del genio	2	—	—	—	
»	51	**Reggio Cal.**	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	—	1	—	I.E.
XII	52	**Palermo** Direzione commissariato	Consegnatario del magazzino di casermaggio di *Bocca di Falco*	1	—	—	—	I.E.
			Applicato ed ufficiale d'ordine addetti al magazzino suddetto . .	—	50	—	—	
»	53	**Messina** Presidio	Ufficiale veterinario incaricato del servizio in tutto il presidio . .	1	—	—	—	I.E.
»	54	**Castrogiovanni**	Ufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera *Misericordia*.— Rimborso delle spese di corriera.	—	—	—	—	Secondo il servizio

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
XII	55	**Cresta Peloritana**	Ufficiali ed impiegati comandati ai lavori	3	50	—	—	G.
			(Quando i detti ufficiali ed impiegati si allontanano per non meno di 10 km. dal luogo di residenza per altri lavori, invece del soprassoldo giornaliero, hanno diritto alla indennità di trasferta di 2ª categoria ed all'indennità chilometrica).					

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO III.

Consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio indicati nel seguente elenco è dovuto, anche se i percorsi sono maggiori di 20 km., un soprassoldo continuativo giornaliero di centesimi 50, oltre al trattamento stabilito per ogni gita, dal primo comma del n. 2 dell'allegato I.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio di artiglieria o del genio cui sono addetti i consegnatari.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
I		**Torino**			
	1	Direzione artiglieria	dei magazzini di Stura e di S. Paolo	2	A
	2	Officina costruzione		1	
	3	1° Reggimento da montagna		2	
	4	Direzione genio	dei magazzini nell'ex fabbrica d'armi	1	G
	5	5° regg. genio	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	
II		**Alessandria**			
	6	Direzione artiglieria	delle polveriere n. 1 dei magazzini n. 2	3	A
	7	Direzione genio	dei magazzini	1	G
		Cuneo			
	8	Sottodirezione genio	degli esplosivi	1	G
III		**Milano**			
	9	Reggimento artiglieria a cavallo	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
		Brescia			
	10	Sottodirezione genio	dei materiali	1	G

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
IV	11	**Genova** Direzione artiglieria	delle polveri, cartucce e materie prime. . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. . . . n. 2	4	A
	12	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza.	1	G
	13	**Piacenza** Direzione artiglieria	delle polveriere del parco d'assedio . . . . . n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali n. 2	4	
	14	Direzione dell'officina costruzioni d'artiglieria	dei materiali dell'officina . .	1	A
V	15	21° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	
	16	**Verona** Direzione artiglieria	dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario).	1	A
	17	**Vicenza** 2° reggimento artiglieria da montagna	della polveriera presidiaria .	1	A
	18	**Mantova** Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza, delle polveri e del parco	2	A
	19	id.	dei materiali costituenti la dotazione della piazza . . .	1	A
	20	id.	dei materiali depositati nel forte di Pietole	1	A
	21	Sezione genio	dei magazzini esterni della piazza.	1	G
	22	**Padova** 20° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
		Belluno			
	23	Ufficio delle fortificazioni	dei materiali dei magazzini dell'ufficio	1	G
VI		**Bologna**			
	24	Laboratorio pirotecnico	dei magazzini delle polveri di S. Vittore	1	A
	25	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali	2	A
		Venezia			
	26	Direzione artiglieria	dei magazzini di S. Giorgio e dell'Estuario . . . . n. 5 delle polveri . . . . . n. 1	6	A
VII		**Ancona**			
	27	Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	2	A
		Aquila			
	28	18° reggimento artiglieria	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	A
VIII		**Firenze**			
	29	Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone .	1	A
	30	idem Sezione Genio	dei magazzini degli esplosivi del deposito centrale . . .	1	G
		Spezia			
	31	Direzione artiglieria	dei magazzini della piazza . .	3	A
IX		**Roma**			
	32	Direzione artiglieria	dei magazzini . . . sulla riva sinistra del Tevere . . n. 2 sulla riva destra del Tevere . . . dei magazzini interni della piazza. . . . . n. 1	3	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
		Roma			
	33	13° Reggimento Artiglieria	delle polveriere e magazzini esterni	1	A
	34	Battaglione specialisti del genio	dei magazzini del battaglione.	1	G
		Foligno			
	35	1° reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere.	1	A
X		**Napoli**			
	36	Direzione artiglieria	del magazzino a Portici. . .	1	A
	37	Direzione genio	del magazzino ai Granili . .	1	G
		Capua			
	38	Sezione artiglieria	della polveriera a S. Nicola la Strada (Caserta)	1	A
XI		**Taranto**			
	39	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	1	A
XII		**Palermo**			
	40	22° reggimento artiglieria	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . n. 1 dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . n. 1.	2	A
		Messina			
	41	Direzione artiglieria	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza n. 2 dei magazzini della costa Calabra . . . . . n. 1.	3	A
		Castrogiovanni			
	42	Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia	1	A

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO IV.

Marce e cacce a cavallo e servizi ciclistici.

A. — *Marce di ricognizione a cavallo.*

1. Nelle marce di ricognizione a cavallo invece dell'indennità di marcia è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

2. Ai cavalieri scelti è dovuto, pel giorno della partenza:

se sottufficiali:

l'indennità di trasferta di 1ª categoria invece dell'assegno giornaliero e dell'indennità di marcia;

se caporali o soldati:

a) se non hanno partecipato al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) se hanno partecipato ad un pasto solo il soldo ed un soprassoldo di 0,40;

c) se hanno partecipato ad entrambi i pasti il soldo solamente.

B. — *Cacce a cavallo.*

3. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto al rimborso della sola spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame.

4. Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 2.

C. — *Servizi speciali dei riparti ciclisti.*

5. Nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre km. 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio, invece dell'indennità di marcia:

Agli ufficiali - l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

Agli uomini di truppa:

Sottufficiali:

a) quando partecipano alla mensa, oltre l'assegno giornaliero un soprassoldo in contanti di cent. 60;

b) quando partecipano al rancio dei caporali e soldati, oltre all'assegno giornaliero, ridotto dell'importo delle somministrazioni in natura, un soprassoldo giornaliero di L. 1,10.

c) quando partecipano ad un solo pasto di mensa, oltre all'assegno giornaliero un soprassoldo di cent. 75;

d) quando partecipano ad un pasto di rancio, oltre all'assegno giornaliero ridotto dell'importo delle somministrazioni in natura un soprassoldo giornaliero di L. 1;

e) quando non partecipano al vitto in comune, l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo di L. 1,50 invece dell'assegno giornaliero e dell'indennità di marcia.

Caporali e soldati:

f) quando partecipano al rancio, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 60;

g) quando partecipano ad un solo pasto, oltre al soldo, un soprassoldo di L. 1;

h) quando non partecipano al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo di cent. 80.

Il Ministro. - P. SPINGARDI.

N. **693.** — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **Decreto ministeriale che nomina il vice presidente del comitato centrale del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.** — (Segretariato generale). — 8 dicembre 1911.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, relativa alla istituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti e automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto del corpo predetto;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 1243, col quale sono approvate le varianti ed aggiunte allo statuto del corpo stesso;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 1244, che approva il regolamento per l'applicazione del detto statuto;

DECRETA:

Il tenente generale Valleris cav. Giuseppe, è nominato vice presidente del comitato centrale del corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 dicembre 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **693.** STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento del personale temporaneamente comandato nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1911.

Questo Ministero determina che, a decorrere dal 1° gennaio 1912, gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dell'amministrazione della guerra ed i sottufficiali ed uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali, *comandati temporaneamente* nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ricevano il trattamento normale stabilito per i trasferimenti temporanei, in luogo del trattamento speciale percepito sinora in base alle disposizioni emanate dopo il disastro.

Per conseguenza, agli ufficiali ed agli impiegati sarà dovuto il trattamento prescritto dal § 50 del regolamento per le indennità eventuali — salvo i casi di applicazione del precedente § 17 *bis* — e, dopo il 30° giorno, continuando la loro permanenza nei comuni stessi, spetteranno le indennità stabilite per gli ufficiali e per gl'impiegati *residenti*.

Quanto ai sottufficiali ed uomini di truppa dei carabinieri reali, la indennità di pubblica sicurezza sarà dovuta secondo le norme ordinarie contenute nei paragrafi 9 a 12 del regolamento per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

Per quelli ufficiali, impiegati e carabinieri reali — che alla data 1° gennaio p. v. si troveranno comandati nei comuni medesimi, cessato col 31 dicembre il trattamento speciale precedente, la data stessa del 1° gennaio sarà conside-

rata come *giorno d'arrivo* agli effetti del nuovo trattamento normale, cosicchè, ad esempio, decorreranno da questa data i primi 15 giorni in cui spetta la indennità di trasferta di 1ª categoria a norma del citato § 50, ed analogamente per gli altri casi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **695**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di viaggio agli ufficiali ed impiegati destinati presso il corpo di spedizione oltremare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1911.

Ad evitare dubbi questo Ministero avverte che gli ufficiali e gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati presso il corpo di spedizione in Libia debbono ricevere le normali indennità stabilite dal R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, limitatamente però al viaggio sino al porto d'imbarco, distinguendo naturalmente quelli in viaggio collettivo da quelli che debbono considerarsi in viaggio isolato.

Per conseguenza, quanto all'indennità per trasporto del bagaglio, ai primi spetta quella stabilita dal n. 1 della circolare n. 370 del volgente anno, ed a quelli in viaggio isolato spetta la indennità bagaglio di 1° grado stabilita dallo specchio II delle indennità eventuali, trattandosi presumibilmente di servizio che durerà più di 90 giorni consecutivi (Regolamento indennità eventuali, § 90).

Norme analoghe valgono, per il viaggio di rimpatrio, dal porto di sbarco alla sede di servizio nel Regno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **696**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Successione dei militari del corpo di spedizione nella Libia, defunti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1911.

Affinchè possano essere sollecitamente conseguati agli aventi diritto gli oggetti e le somme di pertinenza dei militari del corpo di spedizione defunti, si avverte quanto segue:

I.

Tutte le pratiche relative alla consegna delle somme e degli oggetti suddetti saranno compiute in Italia dall'ufficio d'am-

ministrazione dei corpi ai quali gli ufficiali e gli uomini di truppa erano effettivi al momento della morte.

Sarà, pertanto, cura dei vari comandi ed uffici che devono provvisoriamente prendere in consegna gli oggetti e le somme di proprietà dei defunti — a norma dei numeri 37, 38 e 68 delle istruzioni amministrative pel corpo di spedizione speciale (Disposizioni esecutive, fascicolo V) — di rimettere sollecitamente ai detti uffici di amministrazione, in Italia:

a) tutto ciò che è stato lasciato dai defunti, accompagnato da una nota descrittiva firmata dall'ufficiale delegato alla ricognizione (2° comma del n. 37 delle sovracitate istruzioni), e da un estratto del registro mod. 425 (n. 68 ivi). Tra le somme di pertinenza dei defunti sarà compreso anche il valore dei cavalli ceduti a corpi a cavallo o venduti (n. 37 ivi, 3° comma);

b) una nota in cui siano specificatamente indicati gli assegni spettanti ai defunti — comprese, per coloro che vi abbiano diritto, anche le indennità perdita cavalli e bagaglio — affinchè possa servire pure di base per la compilazione dei documenti contabili prescritti pel pagamento degli assegni stessi (foglio stipendio, specchio delle indennità, ecc...);

c) una dichiarazione dei vari debiti lasciati dal defunto.

II.

Ricevuti i valori e i documenti suddetti, gli uffici d'amministrazione dei corpi comunicheranno sollecitamente alle famiglie interessate — per mezzo dei sindaci — la nota degli oggetti e delle somme che rimarranno a disposizione degli eredi dopo aver detratto l'importo dei debiti lasciati dai defunti.

In detta nota sarà pure tenuto conto degli oggetti e delle somme che i defunti avessero lasciato presso l'amministrazione del corpo in Italia, nonchè — eventualmente — del valore dei cavalli di cui al successivo n. III.

Contemporaneamente sarà pure comunicata alle famiglie copia dello annesso elenco (allegato *A*) dei documenti necessari — a norma degli art. 337 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato — per entrare in possesso della eredità.

III.

Per i cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali defunti saranno applicate le disposizioni degli art. 956 e seguenti del nuovo regolamento d'amministrazione (bozze di stampa).

Qualora gli eredi non credano di cedere i cavalli all'amministrazione, o questa non possa accettarli perchè hanno superata l'età di 14 anni, i cavalli stessi dovranno essere ritirati dagli eredi entro un mese dal giorno in cui questi ne ricevettero invito. Decorso inutilmente tale periodo di tempo, ne sarà riferito al Ministero (Divisione assegni) per gli ulteriori provvedimenti.

In ogni caso, saranno detratte dalle somme dovute agli eredi, oltre alle eventuali spese di trasporto dei cavalli, anche le spese di mantenimento dal giorno in cui cessò il diritto alla razione foraggio.

IV.

In attesa che siano espletate tutte le pratiche necessarie per la liquidazione della eredità, gli oggetti di vestiario lasciati dai defunti saranno tenuti in consegna dall'ufficiale di magazzino e gli oggetti di valore, i titoli e il denaro saranno depositati in appositi plichi nella cassa di riserva.

V.

Le liquidazioni della eredità saranno fatte direttamente dagli uffici d'amministrazione dei corpi di cui al precedente n. I, quando le somme che fanno parte dell'eredità non superino le lire cento e non verta fra gli eredi alcuna contestazione sul modo di regolare i loro diritti successori. In caso diverso, dopo avere accertato che i documenti presentati dagli eredi sono regolari e completi, i corpi li trasmetteranno al Ministero della guerra (Divisione assegni) che disporrà per gli ulteriori provvedimenti.

VI.

Se dall'atto notorio e da altri documenti legali presentati dagli eredi risulteranno le somme e gli oggetti spettanti a ciascuno di essi, sarà consegnato direttamente a ciascun erede ciò che gli spetta; altrimenti l'intera eredità sarà consegnata alla persona che sarà delegata, con legale atto di procura da parte di tutti gli eredi, a riceverne la consegna.

VII.

Nel caso che gli eredi non presentino il certificato del competente ufficio delle tasse per attestare che hanno data la prescritta denuncia di successione, spetterà ai corpi che provve-

dono alla consegna dell'eredità di darne avviso al competente ufficio delle tasse (1).

VIII.

Le ricevute che dovranno essere quietanzate dagli eredi saranno predisposte dai corpi che eseguono la consegna della eredità, e dovranno indicare sempre distintamente l'importo delle somme corrispondenti ad assegni o indennità spettanti al defunto affinchè possano poi servire come titoli giustificativi per i rendiconti in cui detti assegni o indennità dovranno essere conteggiati.

IX

Quando, trascorsi 6 mesi dalla morte, siano tuttora ignoti gli eredi del militare defunto, o gli eredi testamentari e legittimi abbiano rinunziato all'eredità, i corpi interessati chiederanno al pretore del mandamento in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio in Italia, la nomina di un curatore della eredità giacente, a norma degli articoli 980 e seguenti del codice civile.

X.

Nel caso in cui — per mancanza di eredi — la successione sia devoluta allo Stato, a senso degli articoli 721 e 758 del codice civile, gli oggetti di proprietà dei defunti saranno ven-

(1) Questa disposizione è applicabile fino a che non siano trascorsi i termini per la denuncia della successione stabiliti dall'art. 79 della legge sulle tasse di registro (Testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217), che sono i seguenti:

4 mesi quando colui dal quale procede la successione o il legato è morto nello Stato; *6* mesi se è morto in altri parti di Europa; *18* mesi se è morto fuori d'Europa, avvertendo che tali termini sono raddoppiati per le successioni dei militari *appartenenti ai corpi mobilizzati e che muoiono in tempo di guerra.*

I militari morti in Tripolitania e Cirenaica, anche dopo la pubblicazione del decreto di annessione, si considerano, a questi effetti, *come morti fuori d'Europa.*

Trascorsi i termini suindicati, sarà sempre obbligo degli eredi di presentare il certificato comprovante la denunzia di successione e quando, dopo i termini stessi, sono passati altri due mesi, in luogo del certificato di denunzia di successione dovrà essere presentato un certificato comprovante il pagamento della tassa. In conseguenza i corpi avvertiranno, occorrendo, gli eredi interessati.

duti a licitazione privata e la somma che se ne ricaverà, insieme con le altre somme di pertinenza dei defunti stessi, sarà versata, in seguito a disposizione del Ministero, nelle casse erariali. All'uopo, verrà trasmessa al Ministero stesso (Divisione assegni) una dimostrazione delle somme devolute allo Stato e copia autentica dell'atto di morte, sul quale sarà pure dichiarata la circostanza della morte *ab intestato* e senza eredi legittimi, e sarà indicato l'ultimo domicilio civile del defunto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N B. — Gli uffici d'amministrazione dei corpi incaricati di fare le pratiche per la liquidazione delle eredità di cui nella presente circolare chiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di copie dell'allegato *A* occorrente per le comunicazioni agli eredi, a senso del n. II della circolare.

ALLEGATO A.

Documenti da presentarsi dagli eredi dei militari del corpo di spedizione nella Libia defunti, per entrare in possesso degli oggetti o delle somme di pertinenza dei militari stessi.

A — *Se eredi testamentari*:

1. Copia autentica, o estratto autentico, dell'atto di ultima volontà.

2. Attestazione giudiziaria di notorietà da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi, di conseguenza, sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento.

3. Certificato di morte del militare defunto.

B — *Se eredi intestati*:

1. Atto di notorietà ricevuto dal pretore o da notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

2. Certificato di morte, come sopra.

Avvertenze.

1. Ove gli averi spettanti agli eredi testamentari non eccedano complessivamente la somma di lire cento basterà che siano prodotti soltanto i documenti n. 2 e 3 della lettera *A*.

2. Se la somma non ecceda lire cinquanta, gli eredi tanto per testamento, quanto *ab intestato* potranno produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco in carta da bollo, anzichè dal pretore o da notaio. Nello stesso atto notorio potrà essere indicata la persona delegata a ricevere gli averi nei casi indicati nel successivo n. 3.

3. Gli eredi che vogliano incaricare di ricevere la consegna della eredità uno solo di essi o una terza persona dovranno presentare un legale atto di procura in testa alla persona designata.

Identico atto di procura a favore di una determinata persona, per la consegna di tutti gli oggetti e le somme lasciate dal defunto, dovrà essere presentato quando dai documenti legali che si producono non risultino specificatamente le somme e gli oggetti spettanti ai singoli coeredi.

4. Tutti i documenti indicati nel presente allegato dovranno essere redatti in carta bollata e sottoposti alle debite legalizzazioni.

N. **697**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). - - 27 dicembre 1911.

Questo Ministero partecipa che gli ufficiali ammessi alla distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (p. s.), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 627 del 1° dicembre corrente, sono quelli indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

La distribuzione, sotto l'osservanza delle vigenti norme, avrà luogo presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo, il mattino del 16 gennaio p. v.

I cavalli saranno colà visibili nei tre giorni precedenti la distribuzione e potranno anche, dietro richiesta al comandante della scuola, essere provati dagli ufficiali che aspirano al loro acquisto.

Si rammenta ad ogni buon fine che i cavalli saranno distribuiti senza alcuna garenzia ed in nessun caso ne sarà consentita la restituzione.

Gli ufficiali che per eccedenza di domande non poterono essere dompresi in questa distribuzione, ove intendano concorrere al prelevamento dei cavalli che eventualmente rimanessero disponibili, dovranno far presente tale loro desiderio ai rispettivi comandanti di corpo, i quali ne informeranno il Ministero.

Elenco degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B *(puro sangue) presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo:*

1. Calvi Gio. Battista, capitano Nizza cavalleria (1°).
2. Tappi Leone, tenente Nizza cavalleria (1°).
3. Valdettaro Alessandro, id. Piemonte Reale cavalleria (2°).
4. Savarese Giuseppe, id. lancieri di Aosta (6°).
5. Lamberti Cesare, id. id. di Milano (7°).
6. Sostegni Luigi, id. id. di Montebello (8°).
7. Franco Alberto, capitano id. Vittorio Emanuele II (10°).
8. Russo Webber Arturo, id. cavalleggeri di Saluzzo (12°).
9. Carini Arturo, tenente id. di Monferrato (13°).
10. Asinari di Bernezzo Demetrio, id. id di Monferrato (13).
11. Del Corona Manfredi, capitano id. di Padova (21°).
12. Tassi Enrico, tenente id. di Padova (21°).
13. Serra Orso, id. id. di Catania (22°).
14. Antonelli Giuseppe, id. scuola applicazione cavalleria
15. Ferlosio Vittorio, id. scuola militare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **698.** SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Ricostituzione e completamento delle dotazioni impiegate per la formazione del corpo di occupazione della Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 dicembre 1911.

In analogia a quanto venne disposto per i materiali del gruppo *U* colla circolare n. 586 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero interessa tutte le amministrazioni le quali a mente delle *disposizioni esecutive* o di altre successive disposizioni di autorità superiori — ebbero a fornire materiali *per il servizio delle sussistenze militari* (categoria V del nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi) agli enti destinati a costituire unità e servizi del corpo di occupazione della Libia, a provvedere *al più presto*, ad a ogni modo non oltre il mese di marzo p. v., per il reintegro delle rispettive dotazioni.

Conseguentemente ciascuna amministrazione dovrà acquistare direttamente dal commercio i materiali che loro mancano nelle dotazioni della mobilitazione generale, attenendosi, pel conteggio della spesa, alle disposizioni della circolare 663 del *giornale militare* corrente anno, fatta eccezione:

a) per i cofani con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri che verranno dai corpi richiesti alla direzione di commissariato militare di Torino, la quale dovrà acquistarli colle suaccennate norme;

b) per le casse con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri che verranno dai corpi richiesti alle direzioni di commissariato del rispettivo corpo d'armata, le quali dovranno acquistarli colle medesime norme.

Tutte le direzioni di commissariato provvederanno inoltre all'acquisto dei materiali che occorrono ai dipendenti stabilimenti di sussistenza (fatta eccezione dei forni in ferro da campo e dei sacchi pei quali saranno fatte ulteriori comunicazioni), nonchè ad acquistare le tende, accessori ed attrezzi che occorressero per reintegrare dotazioni rimaste incomplete in Italia.

Dette direzioni vorranno infine accertare che i materiali tutti che vengono provvisti, siano di ottima qualità sotto ogni rapporto, specie l'acciaio dei ferri taglienti degli attrezzi da macellazione e da distribuzione viveri, tenendo presenti per le mannaie le norme contenute nella circolare del 21 maggio 1907, n. 2360.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **699.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una cavezza da scuderia per la cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 dicembre 1911.

Con l'adozione della *cavezza-briglia da cavalleria* (VIII-419), sancita con *Atto* n. 44 del *giornale militare* del 1902, era stata anche determinata l'abolizione graduale della *cavezza da scuderia* (VIII-721), prescrivendo che, per il servizio di scuderia, venisse impiegata la cavezza facente parte della nuova briglia.

Avendo però, tale impiego promiscuo, dato luogo a qualche inconveniente, specialmente nei riguardi economici e per quanto riflette l'estetica delle cavezze-briglie, il Ministero determina che sia ripristinato l'uso della cavezza da scuderia (VIII-721) per gli ordinari bisogni di servizio interno.

E poichè molti corpi di cavalleria hanno ancora una larga dotazione di cavezze da scuderia di cuoio nero, le quali dovevano essere conservate fino a consumazione, ed altri corpi hanno, invece, una dotazione quasi doppia di cavezze modello d'Ottone, per impiegare le eccedenti negli usi di scuderia, il Ministero dispone quanto segue:

1. La cavezza-briglia da cavalleria, sarà d'ora in avanti impiegata esclusivamente quale briglia, in tutti i servizi da sella, e, quale cavezza, in campagna.

2. Per il servizio di scuderia in guarnigione i reggimenti avranno una dotazione di cavezze da scuderia di cuoio nero (VIII-721) pari a quella di cavezze-briglia prescritta per la mobilitazione.

3. Le cavezze di cuoio naturale ora esistenti presso i corpi per esclusivo uso di scuderia, e quelle che possano per l'avvenire ricavarsi dalle cavezze-briglie, non più atte ad un buon servizio da sella, dovranno essere convenientemente annerite e conservate per il servizio di scuderia in luogo di quelle di cuoio nero.

4. Tutte le sostituzioni di cavezze da scuderia, dovute al normale consumo, non ripianabili con cavezze da togliersi alle briglie a mente del comma precedente, dovranno effettuarsi mediante acquisto di cavezze da scuderia di cuoio nero (VIII-721).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **700.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto riguardante la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 e 1885 e dei farmacisti militari di complemento appartenenti alle classi 1886 e 1887.**

(Direzione generale personale ufficiali). — 28 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª);

Visto l'articolo 8 della legge 8 luglio 1906, n. 305;

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione del R. esercito e della R. marina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi gli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 e 1885 ed i farmacisti militari di complemento appartenenti alle classi 1886 e 1887.

Art. 2.

La chiamata dei predetti ufficiali e farmacisti avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 28 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

P. Spingardi.

N. **701**. — UFFICIALI IN CONGEDO. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Disposizioni per la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 e 1885, e dei farmacisti militari di complemento appartenenti alle classi di leva 1886 e 1887.** (Direzione generale personale ufficiale). — 29 dicembre 1911.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 28 dicembre 1911 determino che siano chiamati alle armi gli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi di leva 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 e i farmacisti militari di complemento appartenenti alle classi di leva 1886 e 1887.

2. I comandi di corpo d'armata provvederanno, per mezzo dei rispettivi distretti, che siano invitati singolarmente i dipendenti ufficiali medici di complemento e farmacisti militari di complemento appartenenti alle predette classi a presentarsi alle rispettive direzioni di sanità nelle ore antimeridiane del giorno 15 gennaio p. v.

3. È fatta facoltà ai comandi stessi di concedere la dispensa dalla presente chiamata a coloro che provino trovarsi nelle condizioni indicate alla lettera *q*) articolo 1 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi — edizione 1911.

4. I comandi di corpo d'armata provvederanno poi che gli ufficiali medici presentatisi siano tosto assunti in servizio e ripartiti fra i vari corpi e stabilimenti sanitari dipendenti, secondo il bisogno. Invieranno quindi, senza indugio, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) un elenco indicante i nomi di tutti i richiamati con la annotazione della dispensa, per coloro che la ottennero, e della destinazione assegnata agli altri.

5. Nel fare queste assegnazioni si terrà conto della maggiore anzianità e, per quanto sarà possibile, anche dei desideri espressi.

In caso di eccedenze saranno segnalati i nomi degli ufficiali medici meno anziani per poter essere dal Ministero destinati altrove.

6. In caso di deficienze, invece si indicheranno i corpi e gli stabilimenti, pei quali rimane ancora a provvedere.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **702.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richiesta d'anticipazione di fondi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1911.

Allo scopo di poter conservare presso il Ministero una copia delle richieste d'anticipazioni in base alle quali vengono emessi i mandati sul bilancio o gli ordini di pagamento sulle contabilità speciali, le direzioni di commissariato militare, il corpo di stato maggiore, l'istituto geografico militare, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il comando degli stabilimenti militari di pena, la farmacia centrale ed i depositi allevamente cavalli dovranno inviare le richieste suddette in duplice esemplare, in uno dei quali verrà posta in alto, in modo ben visibile, l'indicazione « Copia ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **703.** — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina d'insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di guerra.** — (Segretariato generale). — 29 dicembre 1911.

Secondo le norme fissate dalla disposizione 7 fascicolo 12/R, è indetto per il venturo anno scolastico 1912-913 il concorso per la nomina ai seguenti posti di insegnanti militari titolari presso la scuola di guerra:

1 posto d'insegnante titolare di organica;
1 posto di insegnante titolare di topografia e disegno;
1 posto di insegnante titolare di comunicazioni;
1 posto di insegnante titolare di storia militare al 1° e 2° anno.

In conformità sempre delle norme surricordate, ma per l'anno scolastico volgente, è indetto altresì un concorso per la nomina di insegnante militare aggiunto di tattica presso la stessa scuola.

Al concorso per insegnanti titolari possono partecipare soltanto ufficiali superiori, col grado di tenente colonnello o maggiore; a quello d'insegnante aggiunto soltanto ufficiali inferiori, col grado di capitano.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) non più

tardi del 25 febbraio p. v., e per norma degli interessati, si avverte che le prove definitive del concorso per insegnante titolare avranno luogo nella seconda quindicina di luglio 1912, in quei giorni che verranno, a suo tempo, destinati; quella invece per la nomina dell'insegnante aggiunto di tattica avrà luogo il 20 di marzo p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **704**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza postale e telegrafica dell'associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1911.

Corrispondenza postale. — In analogia al prescritto della nota (1) all'allegato *A* della disposizione 3 del fascicolo n. 8 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa), il Ministero delle poste e dei telegrafi ha concesso, per la durata della presente campagna in Libia, che la corrispondenza di servizio fra la presidenza della detta associazione, le autorità militari, le delegazioni regionali dell'associazione stessa e le sue unità ospitaliere mobilitate abbia corso in esenzione di tassa.

Per poter godere di tale esenzione detta corrispondenza dovrà essere presentata dai suddetti enti mittenti, in busta aperta, ai comandi locali di presidio militare, i quali, dopo essersi assicurati che la corrispondenza riflette questioni di servizio, vi apporranno il proprio bollo prescritto dal § 2 del capitolo I della citata disposizione 3 e provvederanno a darvi corso, indirizzandola, naturalmente, ad autorità o ad uffici ammessi a corrispondere in esenzione di tassa con le autorità militari mittenti. Per le navi ospedale tale bollo, o le indicazioni che lo sostituiscono, saranno invece apposte dal comandante militare della nave. Le varie autorità militari interessate cureranno che la corrispondenza loro presentata dagli enti della predetta associazione non abbia a subire ritardi.

Corrispondenza telegrafica. — Similmente, pure per la durata della presente campagna, il Ministero predetto concede la franchigia telegrafica pei telegrammi che l'associazione dell'Ordine di Malta dovesse emettere per il servizio sanitario a cui provvede.

Le autorità dell'associazione stessa autorizzate a spedire telegrammi in franchigia sono:

il presidente dell'associazione o chi per esso;

i delegati regionali dell'associazione e in loro assenza i vice delegati;

i direttori delle unità mobilitate.

La franchigia è limitata ai telegrammi fra le dette autorità o fra esse e le autorità militari.

L'accettazione di tali telegrammi da parte degli uffici telegrafici del Regno è subordinata alla loro presentazione su moduli stampati di color rosso (mod. 25bis), simili a quelli in uso per l'esercito, alla condizione di portare la firma originale ed il bollo di una delle predette autorità ed alla osservanza di tutte le altre condizioni contenute nella disposizione 18 del citato fascicolo n. 8.

Per telegrammi da e per Tripoli la tassa estera da pagarsi alla compagnia « Eastern Telegraph », attualmente di centesimi 2 1 2 per parola, sarà dal Ministero delle poste e telegrafi portata a debito del Ministero della guerra che poi provvederà per la relativa liquidazione coll'Associazione dei cavalieri di Malta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **705**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Servizio dei vaglia postali a bordo delle R. navi in Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre 1911.

In seguito ad accordi presi coi Ministeri della marina e delle poste e telegrafi, i commissari di bordo delle Regie navi stazionarie nella Tripolitania e nella Cirenaica, in località ove non esistono ancora R. uffici di posta, sono incaricati di ricevere le somme, che gli ufficiali ed i militari di truppa del R. esercito desiderano spedire alle loro famiglie nel Regno a mezzo di vaglia postali, e di provvedere alla trasmissione delle somme stesse alla competente autorità postale perchè siano recapitate a destinazione.

I vaglia dei militari di truppa sono esenti da tassa; quelli degli ufficiali sono soggetti a tassa in base alla tariffa dei vaglia emessi nell'interno del Regno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **706.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 dicembre 1911.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devolati agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio:

Ministero degli affari esteri.

Un posto di applicato di 3ª classe collo stipendio annuo di L. 1500 nell'amministrazione centrale, pel quale posto non si ebbero concorrenti fra gli applicati invitati colla circolare n. 664 del 14 dicembre 1911.

Per il conferimento di detto posto occorre che gli aspiranti subiscano l'esame di lingua francese prescritto dall'art. 45 del regolamento 28 giugno 1888

Tale esame avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri nel mattino del *15 gennaio 1912* alle ore 10 e consisterà in una breve traduzione dall'italiano in francese e viceversa, nonchè in un brano di dettato in francese.

Coloro che intendono sottoporsi all'esame dovranno sostenere a loro carico le spese di viaggio di andata e ritorno.

Di conseguenza l'accettazione al detto impiego è subordinata al risultato dell'esame in parola ed il posto disponibile sarà conferito al primo dichiarato idoneo e classificato per ordine di anzianità.

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati a cominciare da Felice Berruquier compreso, ed esclusi: Giulio De Prosperis — Umberto Filippucci — Piergiovanni Salimbeni e Luigi Modugno, i quali sono stati proposti per altri impieghi già da essi accettati.

Ministero dell'interno.

Cinque posti di applicato nell'amministrazione provinciale (prefetture e sottoprefetture) di 3ª classe collo stipendio annuo di L. 1500 in qualsiasi residenza.

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo Gradoli Vittorio, il quale è stato proposto per la nomina al posto messo a concorso colla circolare n. 641 del

7 dicembre 1911; ed esclusi: Giulio De Prosperis — Umberto Filippucci — Piergiovanni Salimbeni e Luigi Modugno, i quali sono stati proposti per altri impieghi già da essi accettati.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale collo stipendio annuo di L. 1500.

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo Giovanni Petrosemolo, ultimo nominato a detto impiego, ed esclusi: Giulio De Prosperis — Umberto Filippucci — Piergiovanni Salimbeni e Luigi Modugno, i quali sono stati proposti per altri impieghi già da essi accettati.

Ministero delle finanze.

Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale collo stipendio annuo di L. 1500.

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo Gualtiero Sabbatini, ultimo nominato a detto impiego, ed esclusi: Giulio De Prosperis — Umberto Filippucci — Piergiovanni Salimbeni e Luigi Modugno, i quali sono stati proposti per altri impieghi già da essi accettati.

Ministero del tesoro.

Due posti di ufficiali di ragioneria di 6ª classe nelle intendenze di finanza collo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza.

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo Giuseppe Labianca, ultimo nominato a detto impiego, ed esclusi: Giulio de Prorperis — Umberto Filippucci — Piergiovanni Salimbeni e Luigi Modugno, i quali sono stati proposti per altri impieghi già da essi accettati.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *dieci* gennaio 1912.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

La domanda pel posto di applicato nel Ministero degli affari esteri dovrà essere fatta nei termini seguenti:

« Il sottoscritto dichiara di accettare l'impiego di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri offertogli colla circolare n. 706 alle condizioni nella circolare stessa indicate, e prega perciò di volerlo ammettere al prescritto esame che sarà tenuto presso il Ministero degli affari esteri nel giorno *15 gennaio 1912*, sostenendo a proprio carico le spese di viaggio ».

Scaduto il termine di tempo suindicato (*10 gennaio 1912*) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) insieme colle note informative modello *A* anche per i concorrenti nominati da meno di sei mesi e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — P. Spingardi.